Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC 10000|1461|552 (1 of 2 folders)

091.465 2 (1)

SALARIES. MINISTRY OF EDUCATION

OCT. 1943 - July 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SALARIES. MINISTRY OF EDUCATION

OCT. 1943 - July 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. BIBLIOTECA NAZIONALE
"VITTORIO EMANUELE III."
NAPOLI

Prot. N. 268 Pos. I b

Allegati N. 4

Napoli, addì 17/VI/'44 19

Al COMANDO ALLEATO
Allied Control Commission
Labor Sub Commission
Via Roma, 148
NAPOLI

Risposta al F.° del 1°II.VI.'44

Div. Pos. N.

OGGETTO Personale e sue competenze

In risposta alla circolare sopra indicata pervenuta con molto ritardo a questa Biblioteca trasmetto le tabelle relative alle varie spettanze dei singoli impiegati dipendenti da questo Uffi= cio, distinti per gradi e categorie.

Le note in calce a dette tabelle indicano le o= perazioni utili al calcolo del netto nei riguardi del lordo.

Le note che seguono il gruppo delle tabelle ri= spondono ai varii quesiti della circolare.

La Direttrice
Guerriero Guerrieri

6251

Napoli - Palazzo Reale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale di ruolo Biblioteche - Gruppo A.

Cognome e nome Qualifica, ecc.	1) Stipendio lordo mensile	Serv. attin. lordo mensile	Ass. temp. guerra lordo mensile	Agg. fam. lordo mensile	Ind. fgn. lordo mensile	2) Aum. prov. (70%, 60%, 30%) lordo mensile	Indenn. presenza lordo mensile	Ind. sev. straord. lordo mensile (30 ore)	Premio operosità lordo mensile	Totale lordo mensile
Guerrieri Guerriera Bibl. Capo grado 8°	1558.33	348.33	247.50		167.77	1346.20	956.40	160.--	940.--	5724.53
F.M. Isolabella Massimo Bibl. Capo grado 8°	1558.33	348.33	247.50	381.16		1410.--	1149.78	120.--	476.--	5741.09
Seminara Montiersi Bibliotecaria grado 9°	1347.50	284.16	247.50	272.25		1345.30	980.29	120.--	408.--	5005.--
Fraraca Salvatore Bibliotecario grado 9°	1402.50	284.16	247.50	326.70		1378.30	981.82	120.--	510.--	5250.98
Della Rona Iola Bibliotecaria aggiunta grado 10°	1136.66	210.83	247.50	272.25		1220.--	1019.64	120.--	408.--	4634.88

(1) Dallo stipendio si devono detrarre le seguenti Ritenute: Ass. prev. 2%; E.T. 6%; R.M. 8%; Addiz. 2%; Compl. 1%; Fondo garenzia 1%. Da tutte le altre spettanze fisse mensili si deve detrarre la Ritenuta complessiva del 9.18% e il Bollo.

(2) L'aumento provvisorio viene applicato sulle varie parti costituenti il Totale lordo mensile, secondo quanto disposto dall'Ordine Regionale N. 2.

6250

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale di ruolo Biblioteche - Gruppo B.

Cognome e nome Qualifica, ecc.	1) Stipendio lordo mensile	Sovv. altri lordo mensile	Ass. temp. quello lordo mensile	Agg. Gam. lordo mensile	Ass. fam. lordo mensile	2) Aum. provv. (20%, 60%, 30%) lordo mensile	Indenn. funzion. lorda mensile	Ind. ters. straord. lordo mensile (30 ore)	Premio operosità lordo mensile	Totale lordo mensile
Palazzi Umberto Dott. prime: grado 9°	1485	284.16	247.50	272.25		1386.70	964.80	112.50	478.12	5231.03
Colonnese Umberto Dottin. prime: grado 9°	1347.50	284.16	247.50			1227.40	975.90	112.50	382.50	4577.46

(1) Dallo stipendio si devono detrarre le seguenti Ritenute: Cp. prev. 2%; E.T. 6%; R.M. 8%; Addiz. 2%; Compl. 1%; Fondo garanzia 1/00. Da tutte le altre spettanze fisse mensili si deve detrarre la Ritenuta complessiva del 9.18% e il Bollo.

(2) L'aumento provvisorio viene applicato sulle varie parti costituenti il Totale lordo mensile, secondo quanto disposto dall'Ordine Regionale n° 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale di ruolo Biblioteche - Gruppo C.

Cognome e nome Qualifica, ecc.	(1) Stipendio lordo mensile	Ass. Abit. lordo mensile	Ass. temp. guerra lordo mensile	Agg. fam. lordo mensile	Ass. fest. lordo mensile	(2) Aum. prov. (70% 60% 30%) lordo mensile	Indenn. premiz. lorda mensile	Ind. sen. straord. lorda mensile (30 ore)	Premio operosità lordo mensile	Totale lordo mensile
Vitolo Emilia										
I Coadiut. grado 10°	1081.65	210.83	247.50			1024.==	1056.==	105.==	446.25	4171.23
Vino Vittorio										
Coadiut. grado 11°	760.83	174.16	247.50			809.50	1056.==	105.==	446.25	3599.24
Capasso Teresa										
Assistente grado 12°	641.66	146.66	247.50			721.60	1069.==	105.==	359.33	3290.75
Palumbo Teresanna										
Assistente grado 12°	614.16	146.66	247.50			704.80	1069.==	105.==	446.25	3333.37
Minervini Adriana										
Assistente grado 12°	614.16	146.66	247.50			704.80	1069.==	105.==	396.66	3283.78
Stefanile Clelia										
Assistente grado 12°	614.16	146.66	247.50			704.80	1069.==	105.==	359.33	3246.45
Scamarcio Biagio										
Aiutante grado 13°	550.==	128.33	242.64		15.53	655.==	1072.20	105.==	359.33	3131.03

(1) Dallo stipendio si devono detrarre le seguenti Ritenute: Cp. prev. 2%. E.T. 6%. R.M. 8%; Addiz. 2%; Compl. 1%; Fondo garanzie 1‰. Da tutte le altre spettanze fisse mensili si deve detrarre la Ritenuta complessiva del 9.18% e il Bollo.

(2) L'aumento provvisorio viene applicato sulle varie parti costituenti il Totale lordo mensile, secondo quanto disposto dall'ordine regionale n° 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale di Ruolo Scuole Medie comandato presso la Biblioteca o la Sopraintendenza Bibliograf.

Cognome e nome Qualifica, ecc.	(1) Stipendio lordo mensile	Sup. att. lordo mensile	Ass. Cum. mens. lordo mensile	Magg. Ass. lordo mensile	Ass. Fas. lordo mensile	(2) Ass. Prov. (70%, 60%, 30%) lordo mensile	Indenn. presenza lordo mensile	Ind. Sup. Straord. lordo mensile (30 ore)	Premio operosità lordo mensile	Totale lordo mensile
Papa Michele										
Prof: comand: grado 6°	2016.66	614.16	247.50	198.==		1647.==	1208.20			5925.52
(3) Mobile Emilia										
Prof: comand: grado 7°	1796.66	467.50	247.50			1453.60	1039.74	120.==	510.==	5635.==
(3) Bottilo Vincenzo										
Prof: comand: grado 9°	1402.50	284.16	247.50	433.60		1414.==	1090.51	120.==		4994.27
(3) Piermarini Guido										
Prof: comand: grado 8°	1595.==	348.33	247.50	272.25		1438.==	1063.24	120.==	510.==	5594.32
Furia Terzolo										
Prof: comand: grado 8°	1558.33	348.33	247.50	272.25		1427.80	1063.24			4917.45
Nicolini Nicola										
(1) Prof: comand: grado 8°	1558.33	348.33	247.50	272.25		1427.80	1063.24			4917.45
Barillari Bruno										
Prof: comand: grado 8°	1595.==	348.33	247.50			1357.==	908.70			4456.53
(2) Perito Elena										
Prof: comandata grado 11°	889.16	174.16	247.50			886.==	1056.==			3252.82
Ciafardini Emanuele										
Prof: comand: grado 7°	1888.33	467.66	247.50	264.==		1608	1137.11			5612.60
Maffei Gaetano										
Prof: comand: grado 7°	1705.==	467.66	247.50	165.==		1357.60	1124.96			5217.72
Palombi Arturo										
Prof: comand: grado 8°	1705.==	467.66	247.50	264.==	27.43	1356.48	1121.45			5389.52
Moschetti Luigi										
Prof: comand: grado 6°	2190.83	614.16	247.50			1710.50				4762.99

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(1) Dallo stipendio si devono detrarre le seguenti Ritenute: Op. prev. 2%; E.T. 6%; R.M. 8%; Soldix. 2%; Compl. 1%; fondo garenzie 1‰. Da tutte le altre spettanze fisse mensili si deve detrarre la Ritenuta Complessiva del 9.18% e il Bollo.

(2) L'aumento provvisorio viene applicato sulle varie parti costituenti il totale lordo mensile, secondo quanto disposto dall'Ordine Regionale N° 2.

(3) I Sindacati Professori percepiscono il premio per servizio straordinario e quello di operosità, perchè distaccati presso questa Bibl. Naz.; gli altri Professori, essendo Comandati presso la Sopr. Bibl., non li percepiscono.

6218

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale di Ruolo Biblioteche - Subalterni -

Cognome e nome Qualifica	(1) Stipendio lordo mensile	Servizio attivo lordo mensile	Ass. tem. guerra lordo mensile	Agg. Gen. lordo mensile	Ass. lordo mensile	Ind. 170% 30% lordo mens.	Aum. 50% lordo mens.	Indenn. presenza lordo mensile	Ind. straord. lordo mensile (30 ore)	Premio speciale lordo mensile	Totale lordo mensile
Bovalieri Giovanni Custode Capo	770.==	110.==	247.50	245.02		923.50	1056.==	97.50	497.25		3946.77
Moroni Salvatore Custode Capo	724.16	110.==	247.50	834.90		1249.90	901.==	97.50	497.25		4662.21
Brescenio Lorenzo Custode Capo	678.33	110.==	247.50	381.15		950.==	1056.==	97.50	497.25		4017.73
Moraldo Pasquale Custode Capo	641.66	110.==	247.50	834.90		1200.40	981.==	97.50	386.75		4499.71
Russo Tommaro Custode	614.16	82.50	246.83	562.65		1003.60	1056.==	97.50	331.50		3994.74
Ferraro Luigi Custode	577.50	82.50	246.83	335.77		840.==	1056.==	97.50	331.50		3567.60
(2) Benedetto Luigi Custode	540.83	82.50	230.25		49.75	597.10	1085.80	97.50	331.50		3015.23
(3) Longarzo Francesco Custode							1122.==				1122.==

(1) Dallo stipendio si devono detrarre le seguenti ritenute: Op. prev. 2%; E.T. 6%; R.M. 8%; Addiz. 2%; Compl. 1%; Fondo garenzia 1/00. Da tutte le altre spettanze fisse mensili si deve detrarre la ritenuta complessiva del 9.18% e il Bollo.

(2) L'aumento provvisorio viene applicato sulle varie parti costituenti il totale lordo mensile, secondo quanto disposto dall'ordine Regionale n. 2.

(3) Il Custode Longarzo Francesco, essendo richiamato alle armi, percepisce da quest'Amministrazione la sola indennità di presenza, maggiorata del 70%.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale Avventizio nominato dal Ministero.

Cognome e nome Qualifica ecc.	(1) Stipendio lordo mensile	Ser. ab. lordo mensile	Ass. temp. guerra lordo mensile	Agg. fam. lordo mensile	Ass. fam. lordo mensile	(2) Ass. prov. (20%, 60%, 30%) lordo mensile	Indenn. presenza lorda mensile	Ind. ser. straord. lorda mensile	Premio operosità lordo mensile	Totale lordo mensile
D'Abaco Rosmunda Avventizia II Categ.	770.==		247,50			805.==	1067.10	97.50	386,75	3373.85
Pinoli Torelli Carmen Avventizia II Categ.	770.==		247.50			805.==	1067.10	97.50	386.75	3373.85
Mitiga Margherita Avventizia III Categ.	577.50		219,93			557.90	1102,80	90.==	382.50	2930.63

(1) Dallo stipendio si devono detrarre le seguenti Ritenute: Of. prev. 2%; E.T. 6%; R.M. 8%; Addiz. 2%; Compl. 1%; fondo garanzia 1‰ - Da tutte le altre spettanze fisse mensili si deve detrarre la Ritenuta complessiva del 9.18% e il Bollo.

(2) L'assegno provvisorio viene applicato sulle varie parti costituenti il Totale lordo mensile, secondo quanto disposto dall'Ordine Regionale N. 2 -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale dirigente nominato dall'A.M.G.

Cognome e nome Qualifica	St. Lordo mensile (1)	Ass. temp. guerra Lordo mensile (1)	Aum. provv. (70%, 50%, 30%) Lordo mensile (2)	Indenn. presenza lorda mensile (3)	Ind. Straord. lorda mensile (3)	Premio operosità lordo mensile (3)	Totale lordo mensile
Leonardi Romeo Direttivo I Categoria	954.80	252.03	824.09	1056.==	105.==	446.25	3638.17
Ormodeo Anna Direttivo I Categoria	954.80	252.03	824.09	1056.==	105.==	446.25	3638.17
Calabrese Lidia Direttivo II Categoria	770.==	247.50	710.76	1056.==	97.50	386.75	3268.51
Fortela Rita Direttivo II Categoria	770.==	247.50	710.76	1056.==	97.50	386.75	3268.51

(1) Dallo Stipendio e dall'assegno temporaneo di guerra, si devono detrarre le seguenti Ritenute: R.M. 8%; T.C. 1%; Addiz.le 2% e il Bollo.

(2) L'aumento provvisorio viene applicato sulle varie parti costituenti il Totale lordo mensile, secondo quanto disposto dall'Ordine Regionale n. 2.

(3) Dall'Indennità di presenza, da quella di servizio straordinario e dal Premio di Operosità, si deve detrarre la Ritenuta complessiva del 9.18% e il Bollo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale Salariato

Cognome e nome Qualifica	1/ Mercede lorda giornaliera	2/ Ass. temp. guerra lordo giornaliero	3/ Indenn. presenza lorda giornaliera	4/ Ind. serv. straord. lorda giornaliera	Premio operosità lordo giornal.	5/ Totale lordo giornaliero
Lazzo Vincenzo Fattorino	22.84	3.24	36.21	2.75	14.01	79.05
Morelli Umberto Fattorino	22.84	3.24	36.21	2.75	14.01	79.05
Taccarelli Giuseppe Fattorino	22.84	3.24	36.21	2.75	14.01	79.05
Russo Vincenzo Fattorino	22.84	3.24	36.21	2.75	14.01	79.05
De Rosa Pasquale Fattorino	22.84	3.24	36.21	2.75	14.01	79.05
Totaro Francesco Fattorino	22.84	3.24	36.21	2.75	14.01	79.05

(1) Dalla Mercede si deve detrarre la Ritenuta per R.M. (4.08%) e il Bollo.

(2) Dall'Assegno temporaneo di Guerra si deve detrarre la Riten. per R.M. (8%); I.C. (1%); Addiz. (2%); Bollo.

(3) Dall'Indennità di presenza si deve detrarre il 9.18% + il Bollo.

(4) Dall'Indennità di servizio straordinario e dal Premio di Operosità si deve detrarre la Riten. del 9.18% + il Bollo.

(5) La retribuzione mensile spettante al personale salariato è costituita dal Totale lordo giornaliero (meno le suddette Ritenute) moltiplicato per il numero dei giorni in cui il personale ha effettivamente prestato servizio. A tutte le parti costituenti il Totale lordo giornaliero, è stato applicato l'aumento del 70% o 60%, secondo quanto disposto dall'ordine Regionale n° 2.

216

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Note

3) L'assegno temporaneo di guerra viene calcolato in base al R.D.L. 14 luglio 1941, n° 646, e, per l'aumento del 125%, in base al R.D.L. 8 luglio 1943, n° 610 -

5) L'indennità di bombardamento di allarme viene calcolata in base al R.D.L. 16 dicembre 1942, n° 1498; dal totale netto si deve detrarre l'aum. del 125% sull'aggiunta di guerra, che si percepisce sullo stipendio -

6) Il Premio per lavoro straordinario viene calcolato (in ragione di 30 ore mensili per il personale di ruolo e non di ruolo, che effettivamente presta servizio) in base alla Circolare n° 8, in data 5 febbraio 1943, del Ministero delle Finanze Direzione Generale per il coordinamento tributario, ecc -

7) Il Premio di operosità e rendimento viene calcolato in applicazione alla Circolare del Ministero dell'Educazione Nazionale, in data Roma, 24 luglio 1943, di cui si allega copia. Il premio di operosità viene calcolato in base alle ore di effettivo rendimento dei singoli impiegati -

8) Compensi vari: L'indennità di Soprintendenza è assegnato alla Direttrice della Biblioteca Nazionale di Napoli, per il suo incarico di Soprintendente Bibliografica per la Campania e la Calabria, in base al R.D.L. 20 nov. 1930, n° 1491 e al R.D.L. 14 aprile 1934, n° 561

9) Compensi vari - Trattamento di Missione al personale Statale nell'interno del Regno -
La Soprintendenza ha periodicamente un assegno dal Ministero, per rimborsare il personale dipendente di spese effettivamente sostenute

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

lio in base al R.D.L. 27-II-1942, n°76.

10) Premi di munialità e natalità. Tale premio viene corrisposto in base alla circolare della Presidenza del Consiglio in data 18 marzo 1936, n°377.

13) Aumento disposto dall'Ordine Regionale n° 2. Viene applicato, nella misura stabilita dal suddetto Ordine Regionale, sul complesso lordo mensile dello Stipendio, Servizio Attivo, Assegno temporaneo di guerra, Aggiunta di famiglia, Assegno Personale e Indennità di presenza.
L'Indennità di servizio straordinario non gode di aumento.
Il Premio di Operosità, come l'Indennità di Missione, non costituendo parte integrante dello Stipendio, gode dell'aumento del 70%.

15) L'elencazione delle ritenute si trova in calce alla tabella delle spettanze.

16) Si acclude elenco completo del personale.

17) Si acclude copia del Regolamento organico

6245

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Regio Decreto 11 aprile 1935, n. 575 - Norme relative alle biblioteche pubbliche governative ecc. (Gazz. Uff. 11 maggio 1935, n. 113)

Vittorio Emanuele III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Veduto l'art. I, n. 3, della Legge 31 gennaio 1926, n. 100,
Sentito il Consiglio di Stato,
Udito il Consiglio dei Ministri,
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze,
Abbiamo decretato e decretiamo:

. . . . . .

Art. 2. Gli ispettori superiori bibliografici sono nominati dal Ministro, a scelta, fra persone che abbiano la competenza e le attitudini richieste per tale ufficio e che al tempo stesso appartengano al grado sesto o, da almeno tre anni, al grado immediatamente inferiore, di uno dei ruoli di Gruppo A dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 3. Al personale dei ruoli delle Biblioteche pubbliche governative sono affidati anche i servizi relativi alle Soprintendenze bibliografiche.

L'ufficio di soprintendente bibliografico è attribuito, per incarico, a funzionari del Gruppo A, normalmente, di grado sesto o settimo; quello di ispettore di Soprintendenza è di regola demandato a funzionari di grado inferiore dello stesso gruppo; quello infine di segretario, ad impiegati dei gruppi B e C.

Al soprintendente bibliografico è assegnata una indennità di annue lire duemila, soggetta alle riduzioni di cui al Regio decreto legge 20 novembre 1[illegible] n. 1491 e al Regio decreto legge 14 aprile 1934 n. 561.

Nelle Soprintendenze con sede presso una Biblioteca pubblica non governativa l'ufficio di soprintendente è esercitato senza speciale indennità, dallo stesso funzionario

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BEST COPY POSSIBLE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Direzione generale delle Accademie e Biblioteche (Div. III)

Protocollo N. 8776

Ai Direttori delle Biblioteche pubbliche governative
Al Direttore del R. Istituto di patologia del libro - Roma
Ai R.R. Soprintendenti bibliografici di Bari e Verona

Oggetto: Premi di operosità e rendimento.

Perchè possa provvedersi all'erogazione di premi di operosità e rendimento al personale di ruolo e non di ruolo in servizio nelle Biblioteche governative, per il lavoro prestato in ore straordinarie durante il Trimestre 1° aprile - 30 giugno 1943, vogliate inviare con ogni urgenza un prospetto in duplice copia del personale di codesta Biblioteca redatto conformemente a quello allegato.

L'attribuzione dei premi, per una misura non eccedente le 30 ore mensili, può aver luogo con carattere di generalità, escluso sempre il personale che abbia dato e dia prova di negligenza e di scarso attaccamento al proprio dovere; le ulteriori concessioni, entro il limite massimo di 225 ore per gli impiegati dei Gruppi A, B e C e di 270 ore per i subalterni, dovranno corrispondere ad una attenta valutazione delle maggiori prestazioni rese dai medesimi.

Le misure orarie lorde del compenso sono le seguenti:

Gruppo A:	£ 4,00	Per. Sub.:	£ 3,25	Avv. III cat:	£ 3,00
" B:	" 3,75	Avv. I cat:	" 3,50	" IV " :	" 2,75
" C:	" 3,50	" II cat:	" 3,25	Fattorini :	" 2,75

Si fa presente che la somma assegnata allo scopo anzidetto a codesta Biblioteca è di £ 20.000 entro la quale pertanto dovranno essere contenute le vostre proposte relative al personale dipendente, poichè per i Direttori, per i Soprintendenti distaccati e per coloro che abbiano comunque la reggenza delle Biblioteche e dal posto di avventizio o di fattorino.

Gli impiegati distaccati a prestare servizio altrove saranno compresi nel prospetto del personale della Biblioteca che li ha in organico.

Dovrà inoltre essere specificato il personale che gode di esenzione R.D. 1.12. Tributaria.

Si avverte infine che gli impiegati di codesta Biblioteca potranno delegare uno di loro a riscuotere detti premi ed a rilasciare quietanza ai sensi dell'art. 383 del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato, la relativa dichiarazione sottoscritta dall'impiegato delegato

e da voi debitamente vistata, dovrà ...

Roma 24 luglio 1943-XXI

Il Ministro
Biggini

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale della Biblioteca Nazionale V. E. III in Napoli

Impiegati Ruolo Biblioteche

1 Guerrieri Guerriera. Direttrice. Bibl. Capo, grado 8.° A
2 D'Alpaos Massimo. Bibl. Capo, grado 8.° A.
3 Semmara Montiselli Eleonora. Bibliotecaria, grado 9.° A
4 Frasca Salvatore. Bibliotecario, grado 9.° A
5 Della Rossa Gola. Bibliotecaria aggiunta, grado 10.° A
6 Palazzi Umberto. Ordinatore principale, grado 9.° B
7 Colonnese Umberto. Ordinatore principale, grado 9.° B
8 Vitolo Emilia. I Coadiutrice. grado 10.° C.
9 Nino Vittorio. Coadiutore, grado 11.° C.
10 Carlino Teresa. Assistente, grado 12.° C.
11 Palumbo Fernanda. Assistente, grado 12.° C.
12 Minervini Adriana. Assistente, grado 12.° C
13 Stefanile Celia. Assistente, grado 12.° C
14 Bruno Giovanni. Assistente, grado 12.° C
15 Scandurra Biagio. Aiutante, grado 13.° C
16 Cavaliere Giovanni. Custode Capo
17 Croce Salvatore. Custode Capo
18 Crescenzio Lorenzo. Custode Capo
19 Corolobo Pasquale. Custode Capo
20 Russo Tommaso. Custode ~~Capo~~
21 Ferraro Luigi. Custode
22 Benedetto Luigi. Custode.

6211

Avventizie Ministero

23 D'Abaco Rosamunda. Avventizia 2.ª Categoria
24 Pisoli Borelli Carmen. Avventizia 2.ª Categoria
25 Militza Margherita. Avventizia 3.ª Categoria

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Professori Comandati

26 Papa Michele. Periodo comandato, grado 6° A
27 Moschetti Luigi. Periodo comandato, grado 6° A
28 Nobile Emilio. Prof. Comandato, grado 7° A
29 Crisperini Emanuele. Prof. Comandato, grado 7° A
30 Palombi Arturo. Prof. Comandato, grado 7° A
31 Maffei Gaetano. Prof. Comandato, grado 7° A
32 Tiennarini Emidio. Prof. Comandato, grado 8° A
33 Furia Ferrajolo Maddalena. Prof. Comandata, grado 8° A
34 Bailloni Bruno. Prof. Comandato, grado 8° A
35 Violini Nicola. Prof. Comandato, grado 8° A
36 Petitto Vincenzo. Prof. Comandato, grado 9° A
37 Gallavotti Carlo. Prof. Comandato grado 9° A
38 Perito Elena. Prof. Comandata, grado 11° A

Avventizi A. M. G.

39 Leonardi Ezio. Avventizio 1ª Categoria
40 Arnaldo Anna. Avventizia 2ª Categoria
41 Calabrese Lidia. Avventizia 2ª Categoria
42 Portella Rita. Avventizia 2ª Categoria

Fattorini

43 Bacarelli Giuseppe. Fattorino
44 Lazzo Vincenzo. Fattorino
45 Morelli Umberto. Fattorino
46 De Rosa Pasquale. Fattorino
47 Russo Vincenzo. Fattorino
48 Colaio Francesco. Fattorino

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
NAPOLI

Prot. 68
Pos. B 1
Risp. alla lettera
del
Div. N.

Napoli, il 26-6 1944 Anno

Elenco delle carte che si trasmettono
al Allied Control Commission
Labor Sub Commission
Via Roma 348 Napoli

Descrizione delle carte	Ragione della trasmissione	OSSERVAZIONI
Prospetto del trattamento economico del personale impiegatizio e salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalla R. Biblioteca Universitaria	Per dovere di ufficio La Direttrice M. L. Castellano Lanzara	6239

S.A. CARTIA - TELEF. 22-91 - NAPOLI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Disposizione che da istituito di fuoco
necessita per cavare approvvigionamento e che
va fissato le ore a 40 e a 80.

—

Disposizione che ha disposto per il fa-
gionamento del fuoco di giovedì nei
mesi di novembre e dicembre 1943.
(è necessità?).

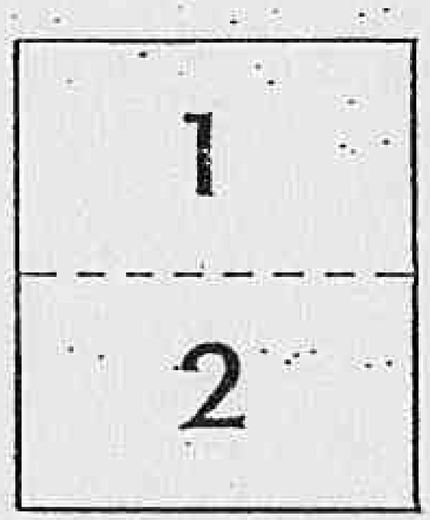
Necessità di maggiore

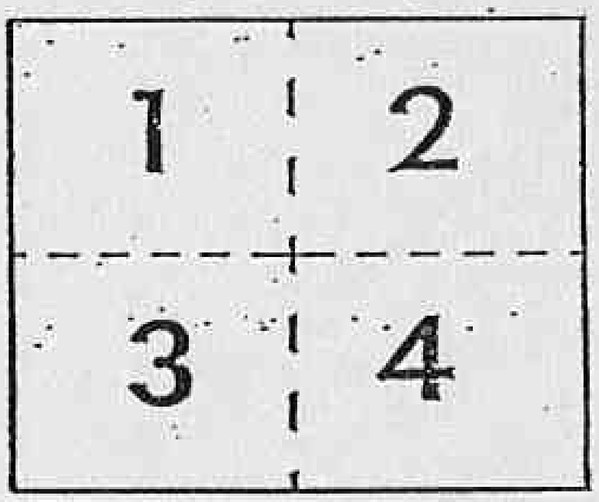
6235

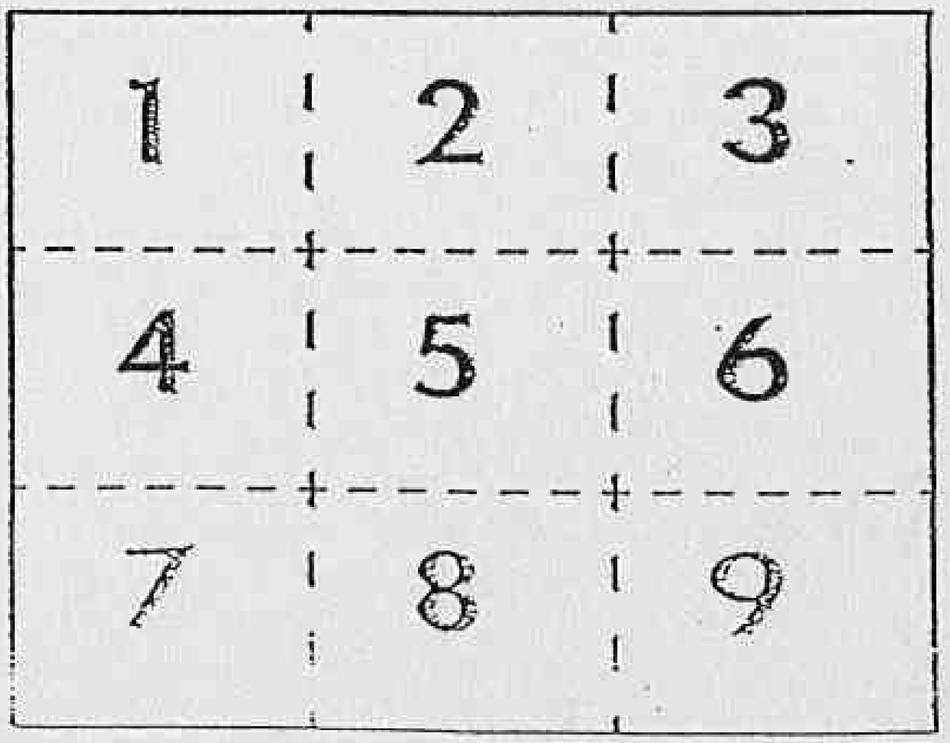
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.







Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N° d'ordine	Gruppo	Grado	Cognome e Nome		Stipendio lordo base attuale
1	A	VIII	Castellano - Lanzara	Maria Giuseppina	Direttrice	18700
2	B	X	Croccolo - Romeo	Giuseppina	Insegnante comandata	13640
3	B	IX	Manzari - Blasi	Giuseppina	Ordinatrice principale	16830
4	B	X	Gambardella	Ciro	I° Ordinatore	13640
5	B	X	Giannotti	Elena	I^a Ordinatrice	13640
6	B		De Lena	Teresa	Avventizia 2^a Categoria	9240
7	C	X	Bassani	Guido	I° Coadiutore	14300
8	C	X	Carli	Decio	"	12980
9	C	X	Natale	Raffaele	"	13640
10	C	XII	Buonocore	Maria	Assistente	8030
11	C	XII	Manna	Anna	"	7370
12	C		Zappelli	Rita	Avventizia 3^a Categoria	6930
13	C		Pannain	Rosa	" "	6930
14	Subalt.		Cierro	Giovanni	Custode Capo	8690
15	"		Fusiello	Vincenzo	" "	8690
16	"		Carrino	Eduardo	" "	7370
17	"		Barbarossa	Stanislao	Custode	6930
18	"		Scamarcio	Guido	"	6930
19	"		Verniero	Giuseppe	"	6160
20	R. Ausil.		Segreti	Armando	Fattorino	4913 6
21	"		Noddebella	Andrea	"	4913 6
22	"		Torres	Oreste	"	4913 6
23	"		Viola	Giuseppe	"	4913 6
24	"		Bellezza	Gennaro	"	4913 6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	1	2	3	4			5		6	
	Stipendio lordo base attuale	Supplemento servizio attivo lordo	Assegno temporaneo di Guerra netto mensile	Aggiunta di famiglia mensa mensile	Stipendio e servizio attivo netto mensile	Totale netto mensile	Indennità di allarme con l'aumento del 70 % netto mensile		Lavoro straordinario	
							30 gg.	31 gg.	ore di lavoro	compenso ad ora
ice	18700	4180	225	247	1610	2082	1146	1182	40	4
le comandata	13640	2530	225	247	1135	1607	914	942	30	3 75
e principale	16830	3410	225	150	1428	1803	917	948	30	3 75
uatore	13640	2530	225	178	1140	1355	938	969	30	3 75
inatrice	13640	2530	225		1140	1365	894	928	30	3 75
2ª Categoria	9240		225		664	889	894	928	30	3 25
dintore	14300	2530	225	247	1185	1544	914	942	30	3 50
"	12980	2530	225	297	1092	1472	953	981	30	3 50
"	13640	2530	225		1140	1257	894	928	30	3 50
tente	8030	1760	225		691	819	894	928	30	3 50
"	7370	1760	225		645	870	894	928	30	3 50
3ª Categoria	6930		200		498	698	894	928	30	3
"	6930		200		498	698	894	928	30	3
Capo	8690	1320	225	264	704	1096	894	928	30	3 25
"	8690	1320	225	264	704	1080	894	928	30	3 25
"	7370	1320	225	346	612	1118	894	928	30	3 25
dode	6930	990	216	305	557	1078	894	928	30	3 25
	6930	990	216	305	557	982	894	928	30	3 25
	6160	990	203		503	706	894	928	30	3 25
rino	4913 68		54		371	425	1018	1052	30	2 75
	4913 68		54		371	425	1018	1052	30	2 75
	4913 68		54		371	425	1018	1052	30	2 75
	4913 68		54		371	425	1018	1052	30	2 75
	4913 68		54		371	425	1018	1052	30	2 75

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	6		7	8	9	10	11	12	
di assenza uto del ensile 31 gg.	Lavoro straordinario ore di lavoro	compenso ad ora	Gratifiche periodiche Premio di operosità novembre 1943	Compensi Vari	Altri Compensi dicembre 1943 e prec.	Premio di nuzialità e natalità	Lavoro straordinario	Lavoro serale e notturno	Assenze ordinarie Assenze rispetto a 30 gg. in rep. 30 gg.
1182	40	4	1700		2789				8
942	30	3 75	626		1062				7
948	30	3 75	626		1062				6
969	30	3 75	626		1062				7
928	30	3 75	626		1062				7
928	30	3 25	545		926				8
942	30	3 50	590		999				7
981	30	3 50	590		999				7
928	30	3 50	590		999				7
928	30	3 50	590		999				7
928	30	3 50	590		999				7
928	30	3	499		844				8
928	30	3	499		844				8
928	30	3 25	526		890				8
928	30	3 25	526		890				8
928	30	3 25	526		890				8
928	30	3 25	526		890				8
928	30	3 25	526		890				8
1052	30	2 75	445		753				8
1052	30	2 75	445		753				8
1052	30	2 75	445		753				8
1052	30	2 75	445		753				8
1052	30	2 75	445		753				8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

12	13		14	15	16			17
Lavoro serale e notturno	Aumento disposto dallo ordine regionale N° 2 — Accessorio stipendio, corrisposto in misura del 40-60-30-20-10 % in relazione allo stipendio		Diritti Vari	Ritenute	Elenco numerico del personale			Regolamento organico
	30 gg.	31 gg.		Cessione quinto				
	858	868			Gruppo A	1		L'organico di questa Biblioteca, l'inquadramento giuridico e lo stato giuridico degli impiegati, sono regolati dalla legislazione comune a tutte le Biblioteche pubbliche governative del Regno. Le due Biblioteche governative pubbliche della città di Napoli sono la R. Biblioteca Nazionale e questa R. Biblioteca Universitaria.
	721	748			" B	5		
	679	706			" C	7		
	753	781		188	Subalterni	6		
	764	790			Ausiliari	5		
	834	866						
	706	733		113				
	753	781		144				
	764	790		108				
	834	866		97				
	834	866						
	866	898						
	866	898						
	825	851		97				
	825	851		113				
	829	856		65				
	838	870						
	838	870		96				
	862	894						
	1010	1041						
	1010	1041						
	1010	1041						
	1010	1041						
	1010	1041						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

14	15	16	17							
o dallo N° 2 dio. cor a del 10 % dipendo gg.	Diritti Vari	Ritenute	Elenco numerico del personale		Regolamento organico					
		Cessione quinto								
868			Gruppo A	1	L'organico di questa					
743			" B	5	Biblioteca, l'inquadra-					
706			" C	7	mento giuridico e lo sta-					
731		188	Subalterni	6	to giuridico degli impie-					
790			Ausiliari	5	gati, sono regolati dalla					
866					legislazione comune a tutte					
733		113			le Biblioteche pubbliche					
731		144			governative del Regno.					
790		108			Le due Biblioteche go-					
866		97			vernative pubbliche della					
866					città di Napoli sono					
898					la R. Biblioteca Nazio-					
898					nale e quella R. Biblio-					
851		97			teca Universitaria.					
851		113								
856		65								
870										
870		96								
894										
1041										
1041										
1041										
1041										
1041										

R SOPRINTENDENZA al MONUMENTI - NAPOLI

PREMIO DI OPEROSITA' E RENDIMENTO

Secondo le assegnazioni di compenso per premio di operosità fatte dal Ministero dell'Educazione Nazionale per l'Esercizio Finanziario 1942-43.

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI NAPOLI

IL SOPRINTENDENTE

6236

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. SOPRINTENDENZA ai MONUMENTI-N.P.N.

L A V O R O S T R A O R D I N A R I O

Premio mensile di operosità (straordinario)disposizione che lo aumentano a due ore al giorno:

Analogamente a quanto corrispondono le altre ammini= strazioni,Uffici Finanziari compresi.

IL SOPRINTENDENTE

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI - NAPOLI

6235

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOPRINTENDENZA ai MONUMENTI-NAPOLI

DOPPIA MENSILITA' DI EMERGENZA

Le due mensilità di stipendio furono anticipate in Settembre 1943 a tutto il personale di ruolo meno che ai seguenti funzionari : Auteri Fortunato,Baldi Agnello e Prof.Rosi Giorgio (perchè assente).

Al personale avventizio e salariato non furono corrisposte.

Le mensilità consisteva dell'ammontare di tutte le competenze, al netto di ritenute erariali,così specificate:

Stipendio
Supplemento servizio attivo
Aggiunta di famiglia
Assegno temporaneo di guerra
Assegni personali

Per disposizione dell'Intendenza di Finanza (Ufficio Provincia= le del Tesoro) dal mese di Gennaio ebbe inizio la ritenuta del 12.50% sulle competenze mensili per il recupero delle due mensilità sopradette.

Dal 1° Aprile 1944 venne sospesa la detta ritenuta per disposizione della prefata Intendenza,non fu però disposto il rimborso delle quote dei mesi di Gennaio,Febbraio e Marzo 1944.

IL SOPRINTENDENTE

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI NAPOLI

6234

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. SOPRINTENDENZA al MONUMENTI-[illegible]

LAVORO SERALE NOTTURNO

L'indennità di guardia notturna al personale in servizio dei Mu= sei e altrove,fu stabilito il L.5.00 per notte dal 1° Luglio 1928= a L.4.40 dal 1° Dicembre 1930 per effetto della riduzione del 12% e a L.3.88 dal 16 Aprile 1934 per ulteriore riduzione del 12%.

A seguito della circolare N°13227 dell'8 Settembre 1937 detta indennità fu aumentata dell'8% dal 1° Luglio 1937 ed elevata a L.4.19 fino al 31/12/1934.

Dal 1° Gennaio 1944 per disposizione del Governo Militare Alleato è stata portata,in considerazione delle attuali disagiate condizioni economiche,a L.10.00 per notte.(Vedi allegato 12 nella "Situazione eco= nomica del personale.)

R. SOPRINTENDENZA ai MONUMENTI - NAPOLI

IL SOPRINTENDENTE

6233

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

52001 Gov. Militare

Napoli 23 - 6 - 1944

R. Soprintendenza ai Monumenti della Campania

Prot. N.° 967 Sez.

Risposta a lett. del 11/6-1944

Allegati

Alla COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO

Via Roma 148

N A P O L I

OGGETTO: Situazione economica impiegati statali -

In risposta alla lettera sopraindicata, pervenuta a quest'Ufficio il 19 corrente, relativa all'oggetto, questa Soprintendenza comunica quanto appresso:

1) Stipendio base lordo attuale - vedi tabella allegata.

2) Supplemento di servizio attivo lordo - vedi tabella allegata.

3) Assegno temporaneo di guerra - si allegano copie delle circolari A e B, riguardanti la sua istituzione.

4) Aggiunta di famiglia - vedi tabella allegata.

5) Indennità di bombardamento o di allarme - vedi dimostrazione del calcolo (allegato A) e copia delle disposizioni (allegato B).

6) Premio per lavoro straordinario - vedi copia delle disposizioni allegate, con l'avvertenza che il numero delle ore fino al 31 Marzo 1943 è stato corrisposto nella misura di un'ora giornaliera per ciascun dipendente; tale misura fu da questo Ufficio adottata in armonia con quanto disposto da altri uffici statali, in mancanza di precise norme superiori; e dal 1° aprile corr; anno in ragione di ore 2 giornaliere.

non corrisposto

6232

7) Gratifiche periodiche -

A - Premio di operosità e rendimento - vedi tabella allegata.

B - Tredicesima mensilità - non è stata mai corrisposta, nè vi sono disposizioni che la condedono, ad eccezione del personale salariato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

to al quale viene corrisposta la 53^ settimana (vedi copia circolare allegata,

8) Compensi vari - il personale di quest'Amministrazione non beneficia dei compensi citati,nè quest'Ufficio è in possesso delle relative disposizioni.

9) Compensi corrisposti al personale per rimborso di spese sostenute - vedi tabella allegata.

10) Premi di nuzialità e natalità - vedi tabella allegata

11) Lavoro straordinario - vedi N°.6

12) Lavoro serale notturno - Il personale subalterno di questa Soprintendenza viene impiegato a turno presso i vari Istituti dipendenti in servizio di guardia notturna, compensato con L. 4,19 lorde per ciascuna nottata, aumentatacon disposizione dell'A.M.G., di cui si allega copia, a L. 10 lorde per nottata.

13) Aumento disposto dall'ordine regionale N°.2

Tale aumento per il personale di ruolo e avventizio viene calcolato sull'ammontare complessivo degli stipendi, servizio attivo, aggiunta di famiglia, assegno temporaneo di guerra e ad personam, per il personale salariato, sull'ammontare mensile della paga, aggiunta di famiglia, assegno temporaneo di guerra e ad personam, aumentando detta somma del 70% fino a L. 1000; del 60% le seconde 1000; del 30% le terze 1000; del 20% le quarte 1000; e del 10% le quinte 1000 e oltre.

14) Diritti vari - Quest'Amministrazione non gode dei diritti di cui al N. 14 nè è in possesso di disposizioni al riguardo.

15) Ritenute - vedi tabella allegata.

16) Elenco numerico e nominativo del personale dipendente - vedi allegato.

17) Il regolamento organico, l'inquadramento gerarchico e lo stato giuridico degli impiegati di quest'Amministrazione provinciale alle dirette dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione, sono quelli stessi applicati a tutti i funzionari e impiegati dello Stato, secondo le leggi vigenti in materia.

18) I chiarimenti alle singole voci sopra elencate sono contenuti nei rispet-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. Soprintendenza ai Monumenti della Campania

[redacted]

Prot. N.° ..... Sez. .....

Risposta a ..... del ..... Div. .....

Allegati .....

Napoli .....

Al .....

.....

.....

OGGETTO: .....

tivi allegati. Non rimane che far voti affinchè la gravissima situazione economica di tutti indistintamente i funzionari e impiegati statali, in rapporto alla presente situazione e al troppo inadeguato trattamento attuale, possa essere presa in considerazione per quei provvedimenti che, anche sotto un punto di vista morale, appaiono indispensabili e urgenti.

IL SOPRINTENDENTE
(Bruno Molajoli)

6231

1) STIPENDIO BASE LORDO ATTUALE

A SOPRINTENDENZA ai MONUMENTI

-PERSONALE DI RUOLO-STIPENDI BASE-GRUPPI A.B.-

			Lordo annuo		
Grado	5°	da L.	28.490	a	30.580
"	6°	" "	23.2I0	"	26.290
"	7°	" "	20.460	"	22.660
"	8°	" "	I8.700	"	I9.580
"	9°	" "	I6.I70	"	I8.700
"	I0°	" "	I3.640	"	I6.I70
"	II°	" "	I0.670	"	II.990
"	I2°	" "	7.370	"	9.I30
			Gruppo C.		
"	8°	da L.	I6.830	a	I9.I40
"	9°	" "	I4.300	"	I6.830
"	I0°	" "	II.990	"	I4.300
"	II°	" "	9.I30	"	II.990
"	I2°	" "	7.370	"	9.I30
"	I3°	" "	5.720	"	7.370
			Subalterni		
Sorvegliante		da	7370	a	I0780
Primo custode		"	7370	"	9240
Custode		"	6I60	"	7370
Ag. Custodia					
Guardia not.na		"	6I60	"	8I40

PERSONALE NON DI RUOLO
AVVENTIZI

					Stipendio annuo lordo
Cat.	I	Con mansione	gruppo	A	L. I3.068
"	II	"	"	B	" 9.240
"	III	"	"	C	" 6.930

6230

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

"	8°	"	"	I8.700	"	I9.580
"	9°	"	"	I6.I70	"	I8.700
"	I0°	"	"	I3.640	"	I6.I70
"	II°	"	"	I0.670	"	II.990
"	I2°	"	"	7.370	"	9.I30

Gruppo C.

"	8°	da	L.	I6.830	a	I9.I40
"	9°	"	"	I4.300	"	I6.830
"	I0°	"	"	II.990	"	I4.300
"	II°	"	"	9.I30	"	II.990
"	I2°	"	"	7.370	"	9.I30
"	I3°	"	"	5.720	"	7.370

Subalterni

Sorvegliante	da	7370	a I0780
Primo custode	"	7370	" 9240
Custode, Ag. Custodia	"	6I60	" 7370
Guardia not.na	"	6I60	" 8I40

PERSONALE NON DI RUOLO
AVVENTIZI

6230

						Stipendio annuo lordo
Cat.	I	Con	mansione	gruppo	A	L. I3.068
"	II	"	"	"	B	" 9.240
"	III	"	"	"	C	" 6.930

Vedere a tergo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2) SUPPLEMENTO DI SERVIZIO ATTIVO LORDO

SOPRINTENDENZA ai MONUMENTI NAPOLI

PERSONALE DI RUOLO

Supplemeto servizio attivo

annuo lordo

Gruppo A e B

Grado	5	L. 9.460
"	6	" 7.370
"	7	" 5.610
"	8	" 4.180
"	9	" 3.410
"	10	" 2.530
"	11	" 2.090
"	12	" 1.760

Gruppo C

grado	8	" 4.180
"	9	" 3.410
"	10	" 2.530
"	11	" 2.090
"	12	" 1.760
"	13	" 1.540

SUBALTERNI

Sorveglianti	" 1.320
Primo Custode	" 1.320
Custode	" 1.100
Agenti di Custodia	" 990
Guardia notturna	" 1.100

6225

SOPRINTENDENZA ai MONUMENTI NAPOLI

IL SOPRINTENDENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1) STIPENDIO BASE LORDO ATTUALE

R. SOPRINTENDENZA ai MONUMENTI

-PERSONALE DI RUOLO-STIPENDI BASE-GRUPPI A.B.-

			Lordo annuo			
Grado	5°	da	L. 28.490	a	30.580
"	6°	"	" 23.2I0	"	26.290
"	7°	"	" 20.460	"	22.660
"	8°	"	" I8.700	"	I9.580
"	9°	"	" I6.I70	"	I8.700
"	I0°	"	" I3.640	"	I6.I70
"	II°	"	" I0.670	"	II.990
"	I2°	"	" 7.370	"	9.I30
			Gruppo C.			
"	8°	da	L. I6.830	a	I9.I40
"	9°	"	" I4.300	"	I6.830
"	I0°	"	" II.990	"	I4.300
"	II°	"	" 9.I30	"	II.990
"	I2°	"	" 7.370	"	9.I30
"	I3°	"	" 5.720	"	7.370

Subalterni

Sorvegliante	da	7370	a	I0780
Primo custode	"	7370	"	9240
Custode Ag. Custodia	"	6I60	"	7370
Guardia not.na	"	6I60	"	8I40

PERSONALE NON DI RUOLO
AVVENTIZI

6230

						Stipendio annuo lordo
Cat.	I	Con	mansione	gruppo	A	L. I3.068
"	II	"	"	"	B	" 9.240
"	III	"	"	"	C	" 6.930

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Lordo annuo

Grado 5°	da L.	28.490	a	30.580
" 6°	" "	23.2I0	"	26.290
" 7°	" "	20.460	"	22.660
" 8°	" "	I8.700	"	I9.580
" 9°	" "	I6.I70	"	I8.700
" I0°	" "	I3.640	"	I6.I70
" II°	" "	I0.670	"	II.990
" I2°	" "	7.370	"	9.I30

Gruppo C.

" 8°	da L.	I6.830	a	I9.I40
" 9°	" "	I4.300	"	I6.830
" I0°	" "	II.990	"	I4.300
" II°	" "	9.I30	"	II.990
" I2°	" "	7.370	"	9.I30
" I3°	" "	5.720	"	7.370

Subalterni

Sorvegliante	da	7370	a I0780
Primo custode	"	7370	" 9240
Custode }	"	6I60	" 7370
Ag. Custodia }			
Guardia not.na	"	6I60	" 8I40

PERSONALE NON DI RUOLO
AVVENTIZI

6230

			Stipendio annuo lordo
Cat.	I	Con mansione gruppo A	L. I3.068
"	II	" " " B	" 9.240
"	III	" " " C	" 6.930

Vedere a tergo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

T A B E L L A M E R C E D I

con aumento Legge Aprile I940

S A L A R I A T I	Iniziale	dopo 4 anni	dopo 8 anni	dopo I2 anni	dopo I6 anni
I) operai specializzati residenti in Comuni con oltre 500.000 abitanti.	I9.79	2I.77	23.95	26.34	28.97
2) id es. residenti in Comuni con meno di 500.000 abitanti.	I6.63	I8.29	20.I2	22.I3	24.34
3) operai comuni residenti in Comuni con oltre 500.000 abitanti.	I5.84	I7.42	I9.I6	2I.08	23.I9
4) id. residenti in Comuni con meno di 500.000 abitanti.	I3.85	I5.23	I6.75	I8.42	20.36

N.B. I salariati giornalieri non godono degli scatti quadriennali.

IL SOPRINTENDENTE

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI NAPOLI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2) SUPPLEMENTO DI SERVIZIO ATTIVO LORDO

SOPRINTENDENZA ai MONUMENTI - NAPOLI

PERSONALE DI RUOLO

Supplemeto servizio attivo

annuo lordo

Gruppo A e B

Grado	5	L. 9.460
"	6	" 7.370
"	7	" 5.610
"	8	" 4.180
"	9	" 3.410
"	10	" 2.530
"	11	" 2.090
"	12	" 1.760

Gruppo C

grado	8	" 4.180
"	9	" 3.410
"	10	" 2.530
"	11	" 2.090
"	12	" 1.760
"	13	" 1.540

SUBALTERNI

Sorveglianti	" 1.320
Primo Custode	" 1.320
Custode	" 1.100
Agenti di Custodia	" 990
Guardia notturna	" 1.100

6223

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI - NAPOLI

IL SOPRINTENDENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. SOPRINTENDENZA ai MONUMENTI - NAPOLI

3) ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA.

ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA

Annuo lordo

		Aumento annuo lordo del 125% sullo assegno temp.di guerra R.D.8-7-43 N°610 (1)
Gruppo A.e B dal grado 5° al 12°	L. 1.320	L.1.650
Gruppo C dal grado 8° al 13°	" 1.320	" 1.650
Subalterni		
Sorveglianti, Primi Custodi, Custodi	" 1.320	" 1.650
Agenti di Custodia, Guardia notturna	" 1.206	" 1.507.50
Avventizi		
Cat.I per mansioni gruppo A	" 1.320	" 1.650.-
" II " " " B	" 1.320	" 1.650.-
" III " " " C	" 1.173	" 1.466.25

6228

(1) L'aumento annuo lordo del 125% sull'assegno temporaneo di guerra per disposizioni verbale del Direttore della R.Intendenza di Finanza,Comm. Sirio Bruschi,viene mensilmente dedotto dall'indennità di bombardamento.

Salariati

Per i salariati l'assegno temporaneo di guerra è disciplinato dalle Circolari allegate,riguardanti pure l'aumento del 125% sull'assegno temporaneo.

IL SOPRINTENDENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		guerra N°610	R.D.8-7-43 (1)
Gruppo A.e B dal grado 5° al 12°	L.	L.1.320	L.1.650
Gruppo C dal grado 8° al 13°		" 1.320	" 1.650
Subalterni			
Sorveglianti, Primi Custodi, Custodi, Agenti di Custodia		" 1.320	" 1.650
Guardia notturna		" 1.206	" 1.507.50
Avventizi			
Cat.I per mansioni gruppo A		" 1.320	" 1.650.-
" II " " " B		" 1.320	" 1.650.-
" III " " " C		" 1.173	" 1.466.25

6228

(1) L'aumento annuo lordo del 125% sull'assegno temporaneo di guerra per disposizioni verbale del Direttore della R.Intendenza di Finanza,Comm. Sirio Brùschi,viene mensilmente dedotto dall'indennità di bombardamento.

Salariati

Per i salariati l'assegno temporaneo di guerra è disciplinato dalle Circolari allegate,riguardanti pure l'aumento del 125% sull'assegno temporaneo.

R. SOPRINTENDENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3) ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Direzione Generale delle Arti

R. SOPRINTENDENZA ai MONUMENTI - NAPOLI

Roma, li 29 Luglio 1941-XIX-

CIRCOLARE n.109

Div.I^
Prot.n.9192
Posiz.Op.Aff.Gen.

AI SOPRINTENDENTI E DIRETTORI
DI ISTITUTI AUTONOMI.-

OGGETTO: Provvedimenti economici, in dipendenza della guerra, per il personale statale.-

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 Luglio 1941 XIX, N.169 è pubblicato il Regio Decreto Legge 14 Luglio 1941-XIX numero 646 contenente provvedimenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, per il personale statale in attività e in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico.-

In base all'art.1 del citato R.D.L. al personale salariato permanente e temporaneo in servizio nell'Amministrazione statale è concesso, in aggiunta alla mercede in vigore, un assegno temporaneo di guerra nella misura:

a) del 20 per cento sulle prime L.4.800 lorde annue del trattamento economico.-

b) del 10 per cento sulla quota eccedente le L.4.800 fino a lire 8.400 lorde annue di detto trattamento.-

Inoltre, in base all'art.4 del R.D.L. predetto l'aliquota di aumento dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari è elevata del 40 per cento al 100 per cento nei riguardi dei salariati non di ruolo. La predetta aliquota è invece, aumentata dal 40 per cento al 65 per cento nei riguardi dei salariati permanenti.

Le concessioni predette decorrono dal 1° luglio c.a.

Il Ministero per dare la possibilità agli Uffici dipendenti di pagare i nuovi emolumenti con la fine del corrente mese ha provveduto direttamente ad operare il computo per la determinazione dell'assegno temporaneo di guerra per ciascuon saalariato. La misura di tale assegno è indicata nella corrispondente colonna dell'allegato A).

Per quanto riguarda la nuova aggiunta di famiglia ai salariati temporanei risultante dall'applicazione dell'art.4 R.D.L. predetto si è provveduto a compilare la tabellina-allegata B)-contenente tutte le varie misure di detta indennità a seconda del numero dei figli a carico e della località in cui si risiede.-

Per gli operai permanenti invece le singole Soprintendenze provvederanno ad effettuare il computo della nuova aggiunta di famiglia, la quale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prot.N.9192
Posiz.Op.Aff.Gen.

AI SOPRINTENDENTI E DIRETTORI
DI ISTITUTI AUTONOMI.-

OGGETTO: Provvedimenti economici, in dipendenza della guerra, per il personale statale.-

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 Luglio 1941 XIX, N.169 è pubblicato il Regio Decreto Legge 14 Luglio 1941-XIX numero 646 contenente provvedimenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, per il personale statale in attività e in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico.-

In base all'art.1 del citato R.D.L. al personale salariato permanente e temporaneo in servizio nell'Amministrazione statale è concesso, in aggiunta alla mercede in vigore, un assegno temporaneo di guerra nella misura:

a) del 20 per cento sulle prime L.4.800 lorde annue del trattamento economico.-

b) del 10 per cento sulla quota eccedente le L.4.800 fino a lire 8.400 lorde annue di detto trattamento.-

Inoltre, in base all'art.4 del R.D.L. predetto l'aliquota di aumento dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari è elevata del 40 per cento al 100 per cento nei riguardi dei salariati non di ruolo. La predetta aliquota è invece, aumentata dal 40 per cento al 65 per cento nei riguardi dei salariati permanenti.

Le concessioni predette decorrono dal 1° luglio c.a.

Il Ministero per dare la possibilità agli Uffici dipendenti di pagare i nuovi emolumenti con la fine del corrente mese ha provveduto direttamente ad operare il computo per la determinazione dell'assegno temporaneo di guerra per ciascuon saalariato. La misura di tale assegno è indicata nella corrispondente colonna dell'allegato A).

Per quanto riguarda la nuova aggiunta di famiglia ai salariati temporanei risultante dall'applicazione dell'art.4 R.D.L. predetto si è provveduto a compilare la tabellina-allegata B)-contenente tutte le varie misure di detta indennità a seconda del numero dei figli a carico e della località in cui si risiede.-

Per gli operai permanenti invece le singole Soprintendenze provvederanno ad effettuare il computo della nuova aggiunta di famiglia, la quale deve risultare aumentata del 65 per cento rispetto a quella goduta anteriormente al 1° aprile 1941.

Si attende un cenno di assicurazione di adempimento.-

IL MINISTRO
BOTTAI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3) ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA

R. SOPRINTENDENZA ai MONUMENTI - NAPOLI

MINISTERO
DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Direzione generale delle Arti

Roma, 26 Luglio 1943 - XXI

CIRCOLARE URGENTE N.59

AI SIGG. SOPRINTENDENTI E DIRETTORI
DI ISTITUTI AUTONOMI

Divisione 7924

OGGETTO - Aumento dell'assegno temporaneo di guerra e dell'aggiunta di famiglia.

In base al R.D.L. 8 luglio 1943, n.610, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N.161 del 14 luglio 1943 l'assegno temporaneo di guerra corrisposto al personale salariato permanente, temporaneo e giornaliero è aumentato del 125% a decorrere dal I° luglio 1943. E' da tener presente che la nuova misura massima del predetto assegno è di L.3,13 giornaliere.

Dalla stessa data è aumentato del 50% l'aggiunta di famiglia corrisposta ai salariati temporanei e giornalieri alla data del 30 giugno 1943.

Al fine di poter controllare l'esattezza della misura degli aumenti si pregano i Sigg. Soprintendenti di voler trasmettere con la massima urgenza un elenco in duplice copia di tutti i salariati dipendenti con l'indicazione della misura dell'assegno temporaneo di guerra e dell'aggiunta di famiglia goduta alla data del 30 giugno 1943 e di quella spettante dal I° luglio corrente.

Uno dei tali elenchi sarà restituito, munito della relativa approvazione del Ministero.

per il MINISTRO
F.to Matarazzo

6226

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4) AGGIUNTA DI FAMIGLIA

R. SOPRINTENDENZA ai MONUMENTI - NAPOLI

TABELLA DELL'AGGIUNTA DI FAMIGLIA

Personale di ruolo funzionari e subalterni, personale avventizio, salariati permanenti, temporanei e giornalieri

R.D.L. 14 Luglio 1941 - N°646

6225

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER NAPOLI 100%

	GRUPPI A B C dal grado I al grado 13 annuo lordo	SUBALTERNI E SALARIATI PERMANENTI annuo lordo
Personale femminile coniugato	1.980,-	1.782,-
Coniugato senza prole minorenne	3.267,-	2.940,30
Coniugato o vedovo con 1 figlio minor.	3.920,40	3.484,80
" " 2 " "	4.573,80	4.029,30
" " 3 " "	5.227,20	4.573,80
" " 4 " "	6.534,-	5.662,80
" " 5 " "	7.840,80	6.751,80
" " 6 " "	9.147,60	7.840,80
" " 7 " "	10.454,40	8.929,80
" " 7 " "	11.761,20	10.018,80
" " 8 " "	13.068,-	11.107,80
" " 9 " "		

A seconda della residenza in abitati di comuni aventi

Nº 100.000	abitanti e non più di	49.999	il 90%	sulle competenze di cui sopra	
" 50.000	" " "	99.999	il 75%	" " "	
- 20.000	" " "	49.999	il 60%	" " "	
meno di 20.000	abitanti		" 50%	" " "	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

NTA DI FAMIGLIA PER NAPOLI 100%

	SUBALTERNI E SALARIATI PERMANENTI annuo lordo	AVVENTIZI annuo lordo	SALARIATI TEMP.E GIORNALIERI mensile lordo
13	1.782,-	990,-	99,-
	2.940,30	1.980,-	148.50
	3.484,80	2.376,-	174,90
	4.029,30	2.772,-	201,30
	4.573,80	3.168,-	227,70
	5.662,80	3.960,-	280,50
	6.751,80	4.752,-	333,30
	7.840,80	5.544,-	386,10
	8.929,80	6.336,-	438;90
	10.018,80	7.128,-	491,70
	11.107,80	7.920,-	544,50

6224

1 90% sulle competenze di cui sopra
1 75% " " "
1 60% " " "
" 50% " " "

} per tutte le categorie del personale soprindicato

IL SOPRINTENDENTE

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DI NAPOLI

5)

INDENNITA' DI BOMBARDAMENTO O DI ALLARME.

SOPRINTENDENZA ai MONUMENTI - NAPOLI

INDENNITA' DI BOMBARDAMENTO

L'indennità giornaliera di bombardamento di cui al R.D.L.16/12/1942 N°1498, del quale si allega copia, si ricava come appresso:
al terzo della diaria lorda, spettante all'impiegato, si aggiunga la metà dell'aggiunta di famiglia lorda ragguagliata a giornata, esempio:

Funzionario del grado VI° coniugato senza prole

diaria lorda L. 90:3 =	L.	30,==
agg.ta famiglia mensile lorda L. 272,25:2=136,12:30 =	"	4,54
Indennità giornaliera lorda	L.	34,54 (1)

Della indennità non deve essere inferiore a L.22 ne superiore a L. 60.

Ottenuta l'indennità giornaliera come sopra, si calcola quella mensile moltiplicando questa per le giornate di presenza. Il prodotto ottenuto si riduce prima dell'aumento del 125% sull'assegno temporaneo di guerra (vedi tabella N°3) e poi, sommato alle altre competenze riscosse nel mese (stipendio o salario, ind. di S.A., A.T.G. e agg.ta famiglia) in modo da formare un solo totale, si aumenta del 70%,60%,30%,20%,o10%, giusta le disposizioni di cui all'ordine Regionale N°2 e circolari N° 26 e N°67 della R. Prefettura di Napoli, detraendo l'aumento già goduto sullo stipendio, salario ecc., corrispondendo la differenza di esso.

Esempio:

(1) 34,54x30= 1.036,20 -
137,50 aumento del 125% A.T.G.
898,70 (2)

6223

Stipendi ed altre competenze riscossi (1)	Indennità dedotta A.T.G. (2) (2)	Totale (3)	Aumento del 70% e 60% (4)	Aumento già goduto col.1 (5)	Differenza da corrispondersi (6)	Totale Col.2+6 (7)
			1.864,69	1.664,95	199,74	1.098,44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

diaria lorda L. 90:3 = L. 30,==

agg.ta famiglia mensile lorda L. 272,25:2=136,12:30 = " 4,54

Indennità giornaliera lorda L. 34,54 (1)

Della indennità non deve essere inferiore a L.22 ne superiore a L. 60.

Ottenuta l'indennità giornaliera come sopra, si calcola quella mensile moltiplicando questa per le giornate di presenza. Il prodotto ottenuto si riduce prima dell'aumento del 125% sull'assegno temporaneo di guerra (vedi tabella N°3) e poi, sommato alle altre competenze riscosse nel mese (stipendio o salario, ind. di S.A., A.T.G. e agg.ta famiglia) in modo da formare un solo totale, si aumenta del 70%,60%,30%,20%,o10%, giusta le disposizioni di cui all'ordine Regionale N°2 e circolari N° 26 e N°67 della R. Prefettura di Napoli, detraendo l'aumento già goduto sullo stipendio, salario ecc., corrispondendo la differenza di esso.

Esempio:

(1) 34,54x30= 1.036,20 -
137,50 aumento del 125% A.T.G.
898,70 (2)

6223

Stipendi ed altre competenze riscossi (1)	Indennità dedotta A.T.G. (2) (2)	Totale (3)	Aumento del 70% e 60% (4)	Aumento già goduto col.1 (5)	Differenza da corrispondersi (6)	Totale Col.2+6 (7)
3.324,75	898,70	4.323,45	1.864,69	1.664,95	199,74	1.098,44

IL SOPRINTENDENTE

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DI NAPOLI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INDENNITA' DI BOMBARDAMENTO O DI ALLARME

R. SOPRINTENDENZA ai MONUMENTI-NAPOLI

REGIO DECRETO LEGGE I6 DICEMBRE I942 N° I498.

Provvidenze a favore di personali dello Stato e degli Enti Ausiliari in dipendenza di offese nemiche.

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA E DI ALBANIA-IMPERATORE DI ETIOPIA

Visto l'art. I8, comma I°, della legge I9 gennaio I939-XVII, n. I29.

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della situazione di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART.I

Al personale di ruolo, o non di ruolo, delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o dipendente dalle Provincie, dai Comuni e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che abbia persone di famiglia acquisita od originaria, conviventi ed a carico, e presti servizio in località nelle quali per dichiarazione del Ministero dell'interno si attua, in seguito ad offese belliche, lo sfollamento della popolazione civile, sarà corrisposta a carico delle rispettive Amministrazioni una sovvenzione straordinaria per una volta tanto a titolo di contributo alle spese di trasferimento della famiglia, in misura pari ad una mensilità di stipendio, retribuzione, paga od altra analoga competenza, aumentata di un decimo per ogni persona di famiglia in più, oltre la prima, convivente ed a carico.

La sovvenzione di cui al precedente comma può essere anticipata in ragione della metà, quando il trasferimento della famiglia sia stato predisposto [illegible] corrisposta per l'altra metà, quando le persone di fami[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA E DI ALBANIA-IMPERATORE DI ETIOPIA

Visto l'art. I8, comma I°, della legge I9 gennaio I939-XVII, n. I29.

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della situazione di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART.I

Al personale di ruolo, o non di ruolo, delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o dipendente dalle Provincie, dai Comuni e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che abbia persone di famiglia acquisita od originaria, conviventi ed a carico, e presti servizio in località nelle quali per dichiarazione del Ministero dell'interno si attua, in seguito ad offese belliche, lo sfollamento della popolazione civile, sarà corrisposta a carico delle rispettive Amministrazioni una sovvenzione straordinaria per una volta tanto a titolo di contributo alle spese di trasferimento della famiglia, in misura pari ad una mensilità di stipendio, retribuzione, paga od altra analoga competenza, aumentata di un decimo per ogni persona di famiglia in più, oltre la prima, convivente ed a carico.

La sovvenzione di cui al precedente comma può essere anticipata in ragione della metà, quando il trasferimento della famiglia sia stato predisposto dall'interessato, e corrisposta per l'altra metà, quando le persone di famiglia ivi indicate abbiano lasciato il Comune per il quale l'ordine di sfollamento sia stato impartito.

Non si applicano nei casi previsti dal presente articolo le disposizioni normali concerneti i trasferimenti di servizio.

La sovvenzione di cui al presente articolo non sarà corrisposta quando le Amminstrazioni abbiano concesso al proprio personale ai fini del trasfe_

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

rimento della famiglia sussidi o aiuti in altra forma di importo non in_
feriore a quello della sovvenzione determinato come sopra. Nel caso che
la sovvenzione così determinata sia di importo superiore a quello degli
accennati sussidi o aiuti, detta sovvenzione sarà corrisposta in misura
pari all'eccedenza.

ART.2.

Ferma la sovvenzione straordinaria di cui al precedente articolo per
il trasferimento della famiglia, al personale di cui all'articolo medesi_
mo-che è sempre tenuto a rimanere nella propria sede salvo diversa auto_
rizzazione a norma di legge-è attribuita una indennità giornaliera in mi_
sura pari ad un terzo della diaria di missione del primo mese, aumentata
della metà dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità temporanea mensile
dei caroviveri.

Tale indennità non può nel complesso essere inferiore alle lire venti_
due nè superiore alle sessanta giornaliere.Per il personale non avente fa_
migliare per quello che non abbia trasferito la propria famiglia ai sensi
del precedente articolo la corresponsione della indennità è sospesa quando
nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche.

ART.3.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 non si applicano al per_
sonale che si trasferisce in altra località in conseguenza dello spostamen_
to dell'Ufficio presso il quale presta servizio.

A tale personale sarà corrisposta, in aggiunta alle normali indennità
di trasferimento-esclusa peraltro, per il personale militare la correspon_
sione delle otto giornate d'indennità di soggiorno di cui all'art. 3 del
R. decreto 16 marzo 1929 VII, n 394, e disposizioni analoghe-l'ordinaria
indennità di missione per i primi due mesi dal trasferimento.

6221

ART.4.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 2 e 3 non sono cumulabili
col trattamento economico di guerra, intero o ridotto, previsto dal R de_
creto legge 19 maggio 1941 XIX, n 583, e non vengono attribuite al perso_
nale militare non in servizio permanente effettivo o continuativo o raffer_

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

pari all'eccedenza.

ART.2.

Ferma la sovvenzione straordinaria di cui al precedente articolo per il trasferimento della famiglia, al personale di cui all'articolo medesimo-che è sempre tenuto a rimanere nella propria sede salvo diversa autorizzazione a norma di legge-è attribuita una indennità giornaliera in misura pari ad un terzo della diaria di missione del primo mese, aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità temporanea mensile dei caroviveri.

Tale indennità non può nel complesso essere inferiore alle lire venti due nè superiore alle sessanta giornaliere.Per il personale non avente famiglie per quello che non abbia trasferito la propria famiglia ai sensi del precedente articolo la corresponsione della indennità è sospesa quando nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche.

ART.3.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 non si applicano al personale che si trasferisce in altra località in conseguenza dello spostamento dell'Ufficio presso il quale presta servizio.

A tale personale sarà corrisposta, in aggiunta alle normali indennità di trasferimento-esclusa peraltro, per il personale militare la corresponsione delle otto giornate d'indennità di soggiorno di cui all'art. 3 del R. decreto 16 marzo 1929 VII, n 394, e disposizioni analoghe-l'ordinaria indennità di missione per i primi due mesi dal trasferimento.

6521

ART.4.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 2 e 3 non sono cumulabili col trattamento economico di guerra, intero o ridotto, previsto dal R decreto legge 19 maggio 1941 XIX, n 563, e non vengono attribuite al personale militare non in servizio permanente effettivo o continuativo o raffermato o vincolato a ferme speciali.

Per il personale provvisto del premio speciale stabilito colla legge 24 marzo 1942-XX, n 399, le indennità medesime sono diminuite dell'importo di tale premio.

ART.5.

Nel caso di coniugi entrambi dipendenti dallo Stato, o dalle Provincie

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

o dai Comuni o dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ambedue, con sede di servizio in Comune soggetto a sfollamento, alla moglie compete il trattamento di cui agli articoli precedenti in relazione al suo grado nella misura prevista per il personale celibe.

Al personale civile richiamato alle armi, è attribuito il trattamento di cui ai precedenti articoli, quando ricorrano le circostanze ivi previste, in relazione alla posizione civile.

ART.6.

In dipendenza degli ordini di sfollamento già intervenuti, le disposizioni sono applicabili al personale avente sede di servizio nei comuni di Torino, Genova, Milano, Napoli, e Savona con decorrenza dal I° dicembre I942 XXI.

In caso di eventuali ordini di sfollamento per altri Comuni, l'applicazione delle disposizioni del presente decreto avrà effetto con la decorrenza che sarà stabilita mediante decreti del Ministero per l'interno d'intesa col Ministro per le Finanze.

ART.7.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, ferme le decorrenze previste nei precedenti articoli, ha vigore dalla sua data e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì I6 Dicembre I942-XXI.

6220

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6) PREMIO PER LAVORO STRAORDINARIO

R SOPRINTENDENZA al MONUMENTI - NAPOLI

PREMIO PER LAVORO STRAORDINARIO

ART. 8

Le misure orarie dei premi di operosità e rendimento di cui all'art. 4 del R.Decreto Legge 27 Giugno I937-XV n° I033, conver_ tito nella legge 30 Dicembre I937-XV,n° 2322, sono stabilite come appresso:

L. 4;L.3,75;L. 3,50 e L. 3,25- per il personale di ruolo ap_ partenente, rispettivamente, ai gruppi A, B, C, e al personale su_ balterno;

L. 3,50;L. 3,25; L. ".= e L. 2,75- per il personale non di ruolo che appartenga rispettivamente alle categorie I,II,III e IV di cui al R.Decreto Legge 4 Febbraio I937-XV,n° I00, convertito nella legge 7 Giugno I937-XV, n° II08, o che atrimenti, disimpegni, rispettivamente, attribuzioni proprie del personale di ruolo dei gruppi A, B, C, e del personale subalterno.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione, il quale ha vigo_ re dal I° Agosto I942-XX e fino a sei mesi dopo la cessazione dell'at_ tuale stato di guerra.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in Legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del rela_ tivo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Re_ gno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo os_ servare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 29 Agosto I942 XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI- Di Revel

6219

N.B. al personale salariato la misura oraria viene calcolata in rapporto alla paga base giornaliera.

P.C.C.

IL SOPRINTENDENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 3

Le misure orarie dei premi di operosità e rendimento di cui all'art. 4 del R.Decreto Legge 27 Giugno I937-XV n° I033, conver_ tito nella legge 30 Dicembre I937-XV,n° 2322, sono stabilite come appresso:

L. 4;L.3,75;L. 3,50 e L. 3,25- per il personale di ruolo ap_ partenente, rispettivamente, ai gruppi A, B, C, e al personale su_ balterno;

L. 3,50;L. 3,25; L. ".= e L. 2,75- per il personale non di ruolo che appartenga rispettivamente alle categorie I,II,III e IV di cui al R.Decreto Legge 4 Febbraio I937-XV,n° I00, convertito nella legge 7 Giugno I937-XV, n° II08, o che atrimenti, disimpegni, rispettivamente, attribuzioni proprie del personale di ruolo dei gruppi A, B, C, e del personale subalterno.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione, il quale ha vigo_ re dal I° Agosto I942-XX e fino a sei mesi dopo la cessazione dell'at_ tuale stato di guerra.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in Legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del rela_ tivo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Re_ gno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo os_ servare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 29 Agosto I942 XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI- Di Revel

N.B. al personale salariato la misura oraria viene calaolata in rapporto alla paga base giornaliera.

P.C.C.
IL SOPRINTENDENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7A) GRATIFICHE PERIODICHE — Premio di operosità e rendimento

R SOPRINTENDENZA al MONUMENTI - NAPOLI

PREMI DI OPEROSITA' E RENDIMENTO

Al personale di ruolo, avventizio e salariato di questa Soprintendenza non sono mai stati corrisposti premi annuali di operosità e rendimento, ad eccezione dell'esercizio finanziario 1942-43, al termine del quale il Ministero in considerazione delle particolari difficoltà del momento dispose una prima corresponsione di premio in misura molto modesta (vedi tabella in calce) derivante dalle disponibilità di bilancio.

Nel corrente esercizio, sia per effettivo maggior lavoro prestato da tutto il personale, sia perchè è apparso indispensabile riparare in qualche modo alla grave situazione di disagio economico nella quale il personale si trova a causa degli stipendi assolutamente inadeguati al cresciuto costo della vita, questa Soprintendenza ha rivolto premure all'A.M.G. affinchè concedesse l'autorizzazione ad erogare preimi di operosità per l'anno 1943-44, in misura congrua da stabilirsi.

Premi di operosità e rendimento corrisposti nell'Esercizio Finanziario 1942-43:

Gruppo	A	da	L. 1.320	a	L.	5.500
"	B	"	" 1.650	"	"	3.090
"	C	"	" 1.540	"	"	2.880
Subalterni		"	" 1.430	"	"	3.210

AVVENTIZI

I^	Categoria	L. 1.575
II^	"	" 1.460
III^	"	" 1.350

SALARIATI permanenti, temporanei e giornalieri:

da L. 200 a L. 900

6215

IL SOPRINTENDENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

in misura molto modesta (vedi ...
disponibilità di bilancio.

Nel corrente esercizio, sia per effettivo maggior lavoro prestato da tutto il personale, sia perchè è apparso indispensabile riparare in qualche modo alla grave situazione di disagio economico nella quale il personale si trova a causa degli stipendi assolutamente inadeguati al cresciuto costo della vita, questa Soprintendenza ha rivolto premure all'A.M.G. affinchè concedesse l'autorizzazione ad erogare preimi di operosità per l'anno 1943-44, in misura congrua da stabilirsi.

Premi di operosità e rendimento corrisposti nell'Esercizio Finanziario 1942-43:

Gruppo	A	da	L.	1.320	a	L. 5.500
"	B	"	"	1.650	"	" 3.090
"	C	"	"	1.540	"	" 2.880
Subalterni		"	"	1.430	"	" 3.210

AVVENTIZI

I^	Categoria	L. 1.575
II^	"	" 1.460
III^	"	" 1.350

SALARIATI permanenti, temporanei e giornalieri:

da L. 200 a L. 900

IL SOPRINTENDENTE

6215/76

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7) B. TREDICESIMA MENSILITA' 53ª Settimana

SOPRINTENDENZA ai MONUMENTI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE Roma 2 Marzo 1939-XVIII

Direzione Generale delle Arti

CIRCOLARE URGENTISSIMA N.42

Atutti i Soprintendenti e Direttori
Capi Istituti Autonomi.

Div.1ª Prot.3157 Pos.6 Op.Aff.Gen.

O G G E T T O :Gratifica Natalizia ai salariati dello Stato.-

Si porta a Vostra conoscenza la seguente circolare dell'On.Ministero delle Finanze n.102865 del 16 febbraio c.a.

"Si comunica che il DUCE ha disposto la concessione a favore del perso= nale salariato dello Stato della gratifica Natalizia (53ª settimana)in analogia a quanto praticato per i lavoratori dell'industria privata.

Si pregano pertanto le Amministrazioni interessate di impartire le istru= zioni per l'Applicazione della Superiore determinazione,tenendo presente:

1° - che la concessione dovrà essere limitata al personale che il 31 Dicembre 1938-XVIII aveva compiuto almeno tre mesi di servizio e che trovisi tutt'ora alle dipendenze dell'Amministrazione;

2° - che debbono essere esclusi dal beneficio i salariati che abbiano già u= sufruito,sotto qualsiasi forma,di analoga concessione in occasione della ri= correnza di Natale;

3° - che nessuna erogazione per il cennato titolo deve essere disposta nei confronti del personale che durante l'anno 1938 sia incorso in punizioni superiori alla multa;

4° - che il compenso s'intende ragguagliato a sei o sette giornate di paga (eslusa l'aggiunta di famiglia o indennità di caro vivere e qualsiasi altra indennità)a seconda che il salariato sia retribuito per i soli giorni lavora= tivi o per tutti i giorni dell'anno.

In relazione a quanto sopra,Vi prego di portare a conoscenza dei salaria=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capi Istituti Autonomi.

Div.1^ Prot.3157 Pos.6 Op.Aff.Gen.

O G G E T T O :Gratifica Natalizia ai salariati dello Stato.-

Si porta a Vostra conoscenza la seguente circolare dell'On.Ministero delle Finanze n.102865 del 16 febbraio c.a.

"Si comunica che il DUCE ha disposto la concessione a favore del perso= nale salariato dello Stato della gratifica Natalizia (53^settimana)in analogia a quanto praticato per i lavoratori dell'industria privata.

Si pregano pertanto le Amministrazioni interessate di impartire le istru= zioni per l'Applicazione della Superiore determinazione,tenendo presente:

1° - che la concessione dovrà essere limitata al personale che il 31 Dicembre 1938-XVIII aveva compiuto almeno tre mesi di servizio e che trovisi tutt'ora alle dipendenze dell'Amministrazione;

2° - che debbono essere esclusi dal beneficio i salariati che abbiano già u= sufruito,sotto qualsiasi forma,di analoga concessione in occasione della ri= correnza di Natale;

3° - che nessuna erogazione per il cennato titolo deve essere disposta nei confronti del personale che durante l'anno 1938 sia incorso in punizioni superiori alla multa;

4° - che il compenso s'intende ragguagliato a sei o sette giornate di paga (eslusa l'aggiunta di famiglia o indennità di caro vivere e qualsiasi altra indennità)a seconda che il salariato sia retribuito per i soli giorni lavora= tivi o per tutti i giorni dell'anno.

In relazione a quanto sopra,Vi prego di portare a conoscenza dei salaria= ti dipendenti che tale gratifica sarà corrisposta non appena il Ministero delle Finanze avrà provveduto a fornire la somma all'uopo occorrente,già ri= chiesta dal Ministero.-

P.C.C.
IL SOPRINTENDENTE

P. IL MINISTRO
COSTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8) COMPENSI VARI

SOPRINTENDENZA ai MONUMENTI - NAPOLI

Il personale di quest'Amministrazione non si beneficia dei compensi citati, nè quest'Ufficio è in possesso delle relative disposizioni;

IL SOPRINTENDENTE

6216

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

9) ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE PER RIMBORSARLO DI SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE.

R SOPRINTENDENZA al MONUMENTI-NAPOLI

TABELLA PER LE INDENNITA' DI MISSIONE
(R.D.L. 27/2/I942-XX-n°76-G. Uff. N° 49)

Al funzionario o impiegato che si reca fuori sede per servizio vengono corrisposte:

I.a) Rimborso effettive spese di viaggio sostenute sulle Ferrovie dello Stato o Servizi pubblici, aumentate del 20%, oppure;

b) Indennità chilometrica per percorso su strade ordinarie;

INDENNITA' CHILOMETRICHE

Dal grado IO in sopra L. I,= a Km. sulle vie ordinarie
" " II " meno " 0,75 " " " "
" " IO " sopra " 0,IO con mezzo forniti dallo Stato e da privati
" " II " meno " 0,80 " " " "

2.- Diaria come alla seguente tabella;

DIARIA INTERA	GRADO
L. I00.=	5
" 90.=	6
" 80.=	7
" 70.=	8
" 60.=	9
" 55.=	IO-II e (avventizi I II categoria)
" 50.=	I2
" 45.=	I3 e(avventizi III categoria)
" 35.=	Subalterni e salariati temporanei
" 40.=	Salariati permanenti I° gruppo

Le diarie di cui sopra vengono aumentate del 70% con decorrenza dal;I° Dicembre I943 circolare n° 67 urgentissima del 6 Maggio I944 Div. Rag. n° 2078I/8 R.Prefettura di Napoli.

IL SOPRINTENDENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

Al funzionario o impiegato che si reca fuori sede per servizio vengono corrisposte:

I.a) Rimborso effettive spese di viaggio sostenute sulle Ferrovie dello Stato o Servizi pubblici, aumentate del 20%, oppure;

b) Indennità chilometrica per percorso su strade ordinarie;

INDENNITA' CHILOMETRICHE

Dal grado IO in sopra L. I,= a Km. sulle vie ordinarie
" " II " meno " 0,75 " " " "
" " IO " sopra " 0,IO con mezzo forniti dallo Stato e da privati
" " II " meno " 0,80 " " " "

2.- Diaria come alla seguente tabella;

DIARIA INTERA	GRADO
L. IOO.=	5
" 90.=	6
" 80.=	7
" 70.=	8
" 60.=	9
" 55.=	IO-II e (avventizi I II categoria)
" 50.=	I2
" 45.=	I3 e(avventizi III categoria)
" 35.=	Subalterni e salariati temporanei
" 40.=	Salariati permanenti I° gruppo

Le diarie di cui sopra vengono aumentate del 70% con decorrenza dal;I° Dicembre I943 circolare n° 67 urgentissima del 6 Maggio I944 Div. Rag. n° 2078I/8 R.Prefettura di Napoli.

Il SOPRINTENDENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10) PREMI DI NUZIALITA' E NATALITA'

SOPRINTENDENZA ai MONUMENTI-NAPOLI

PREMIO DI NUZIALITA' E NATALITA'

Visto l'art. 5 del R. Decreto Legge 6 febbraio I936-XVI, n° 236, con il quale viene delegato il Capo del Governo a stabilire le norme per l'erogazione dei premi di nuzialità e natalità e la compilazione ed appro_ vazione dei rendiconti della relativa spesa;

DECRETA:

Art.1.- Al personale delle F.F.A.A. in S.P.E. e degli impiegati e salariati di ruolo delle Amministrazioni Statali possono essere concessi, per matrimoni contratti a decorrere dal I° Marzo I935 XIII e per i figli nati dalla stessa data, premi demografici in misura non superiore alle som_ me sottoindicate:

PREMI DI NUZIALITA':

Ufficiali	L.	5000
Impiegati di gruppo A	"	4000
" " " B	"	3000
" " " C	"	2000
Salariati e personale assimilato	"	I500

PREMI DI NATALITA'

Parti semplici: I° figlio	"	400
2° "	"	600
3° "	"	I000
4° "	"	I500
5° "	"	2500
6° " ed oltre	"	3000
Parti gemini e trigemini: I° e 2° figlio	"	I000
2° " 3° "	"	I600
3° " 4° "	"	2500
4° " 5° "	"	4000
5° " 6° "	"	5500
6° " 7° " ed oltre	"	6000
I° 2° 3° figlio	"	2000
2° 3° 4° "	"	3I00
3° 4° 5° "	"	5000
4° 5° 6° "	"	7000
5° 6° 7° "	"	8500
6° 7° 8° " ed oltre	"	9000

...talità per i salariati giornalieri vengono

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

l'erogazione dei premi di nuzialità e natalità e la [illegible]
vazione dei rendiconti della relativa spesa;

DECRETA:

Art.1.- Al personale delle F.F.A.A. in S.P.E. e degli impiegati e salariati di ruolo delle Amministrazioni Statali possono essere concessi, per matrimoni contratti a decorrere dal I° Marzo 1935 XIII e per i figli nati dalla stessa data, premi demografici in misura non superiore alle somme sottoindicate:

PREMI DI NUZIALITA':

Ufficiali	L.	5000
Impiegati di gruppo A	"	4000
" " " B	"	3000
" " " C	"	2000
Salariati e personale assimilato	"	I500

PREMI DI NATALITA'

Parti semplici: I° figlio	"	400
2° "	"	600
3° "	"	I000
4° "	"	I500
5° "	"	2500
6° " ed oltre	"	3000
Parti gemini e trigemini: I° e 2° figlio	"	I000
2° " 3° "	"	I600
3° " 4° "	"	2500
4° " 5° "	"	4000
5° " 6° "	"	5500
6° " 7° " ed oltre	"	8000
I° 2° 3° figlio	"	2000
2° 3° 4° "	"	3I00
3° 4° 5° "	"	5000
4° 5° 6° "	"	7000
5° 6° 7° "	"	8500
6° 7° 8° " ed oltre	"	9000

N.B. i premi di nuzialità e natalità per i salariati giornalieri vengono corrisposti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Per la concessione dei premi di nuzialità è fissato il limite di età sino al 32° anno per gli impiegati dei gruppi A B e sino al 30° anno per gli impiegati del gruppo C e per i salariati e personale assimilato.

p.c.c.
IL SOPRINTENDENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

11) LAVORO STRAORDINARIO

R. SOPRINTENDENZA ai MONUMENTI - NAPOLI

Vedi elenco Nº6

IL SOPRINTENDENTE



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

12) LAVORO SERALE NOTTURNO

R SOPRINTENDENZA ai MONUMENTI-NAPOLI

Il personale subalterno di questa R.Soprintendenza viene impiegato a turno presso i vari Istituti dipendenti in servizio di guardia notturna, compensato con L.4,19 lorde per ciascuna nottata, aumentato con disposizione dell'A.M.G., di cui si allega copia a L.10 lorde per nottata.

R SOPRINTENDENZA ai MONUMENTI NAPOLI

IL SOPRINTENDENTE

2123

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LAVORO SERALE NOTTURNO

R SOPRINTENDENZA ai MONUMENTI - NAPOLI

HEADQUARERS

REGION 3 ALLIED MILITARY GOVERNMENT

APO 394, U.S. Army

I February I944

Dr. Amedeo Maiuri

Royal Superintendent of Antiquities

Museo Nazionale

Naples

Dear Sir:

The Regional Civil Affairs Officer, Headquarters, Region 3, Allied Military Government, has approved your request to raise the supplement of the nigth guards at Pompeii from 4 lire to IO lire per night.

Very truly yours,

PAUL GARDNER

MAJ. AUS.

Division of Fine Arts

6211

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

13) AUMENTO DISPOSTO DALL'ORDINE REGIONALE N.2

R. SOPRINTENDENZA ai MONUMENTI - NAPOLI

Tale aumento per il personale di ruolo e avventizio viene calcolato sull'ammontare complessivo degli stipendi, servizio attivo, aggiunta di famiglia, assegno temporaneo di guerra e ad personam, per il personale salariato, sull'ammontare mensile della paga, aggiunta di famiglia, assegno temporaneo di guerra e ad personam, aumentando detta somma del 70% fino a L.1000; del 60% le seconde 1000; del 30% le terze 1000; del 20% le quarte 1000 ; e del 10% le quinte 1000 e oltre.

IL SOPRINTENDENTE

6210

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

14) DIRITTI VARI

R. SOPRINTENDENZA ai MONUMENTI - NAPOLI

Quest'Amministrazione non gode dei diritti di cui al Nº14, nè è in possesso di disposizioni a riguardo.

IL SOPRINTENDENTE

6209

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

15) RITENUTE

R. SOPRINTENDENZA ai MONUMENTI - NAPOLI

TABELLA DELLE RITENUTE

Sugli stipendi, servizio attivo, aggiunta di famiglia, assegno temporaneo di guerra, aumento provvisorio.

Del personale di ruolo e non di ruolo, salariati permanenti, temporanei e giornalieri.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R I T E N U T E

R.D.L. 14 Luglio 1941 - N° 646

Le ritenute che gravano sugli stipendi del personale di ruolo sono le seguenti:

6% Entrata Tesoro — sullo stipendio lordo

2% Opera di Previdenza

8% Ricchezza mobile — al netto delle precedenti

1% Imposta complementare

2% Addizionale sulla R.M. e imposta complementare

Contributo al fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, centesimi 10 ogni 100 lire di stipendio lordo.

Tassa di bollo in ragione di cent.5 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, sul netto mensile.

Per il servizio attivo, aggiunta di famiglia, assegno temporaneo di guerra aumento provvisorio, assegni personali, le ritenute sono:

8% Ricchezza mobile

1% Imposta complementare

2% Addizionale sulla R.M. e Imposta complementare

Tassa di bollo come sopra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PER IL PERSONALE NON DI RUOLO

AVVENTIZI

Le ritenute sulla retribuzione mensile (al netto delle assicurazioni so= ciali), sull'aggiunta di famiglia, sull'assegno temporaneo di guerra e sull'aumento provvisorio sono le seguenti:

8% Ricchezza Mobile
1% Imposta Complementare
2% Addizionale sulle ritenute precedenti
Tassa di bollo cent.5 ogni 100 lire o frazione di 100 lire

SALARIATI PERMANENTI

Alle mercedi dei suddetti salariati si applicano le seguenti ritenute al netto delle quote di assicurazioni sociali e della quota di previdenza e assistenza dipendenti statali, calcolata in misura dell'1% sulla paga lor= da:

4% Entrata Tesoro sui 9/10 della paga base
1% Previdenza e Assistenza
= Fondo garanzia cessioni, in ragione di cent.50 al mese per ciascuno
= Assicurazioni sociali (variabile secondo la re= tribuzione)
4% Ricchezza mobile
1% Complementare
2% Addizionale sulla R.M. e complementare
} al netto delle precedenti ritenute
= Bollo cent.5 ogni 100 lire o frazione sulla somma netta risultanta

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SALARIATI TEMPORANEI E GIORNALIERI

Sulle mercedi dei suddetti salariati si applicano le seguenti ritenute al netto delle quote di assicurazioni sociali e del contributo di previdenza e assistenza dipendenti statali, calcolato nella misura dell'1% sulla paga lorda:

4% Ricchezza mobile
1% Imposta complementare
2% Addizionale sulle precedenti ritenute
Tassa di bollo come sopra

Sull'aggiunta di famiglia, sull'assegno temporaneo di guerra e sullo aumento provvisorio, le ritenute sono qui appresso indicate:

4% Ricchezza mobile
1% Imposta complementare
2% Addizionale sulle precedenti.

IL SOPRINTENDENTE

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI NAPOLI

6208

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

16) ELENCO NUMERICO E NOMINATIVO COMPLETO DEL PERSONALE DIPENDENTE.

SOPRINTENDENZA ai MONUMENTI - NAPOLI

ELENCO DEL PERSONALE DI RUOLO (FUNZIONARI E SUBALTERNI)
E PERSONALE NON DI RUOLO (AVVENTIZI)
CON LA QUALIFICA DI CIASCUNO, DISTINTO PER GRUPPI, GRADI
E CATEGORIE

R. D. L. 14 Luglio 1941 N°646

6207

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	COGNOME E NOME		Qualifica	Gruppo	Grado	Annotazioni
	FUNZIONARI					
1	ROSI	Giorgio	Soprintendente	A	VI	
2	AUTERI	Fortunato	Dirett.Cap.Div.	"	VI	
3	SIANO	Roberto	Dirett.I clas.	"	VII	
4	PARENTE	Alfredo	Ordinario	"	IX	
5	DE FILIPPIS	Felice	I° Segretario	B	IX	
6	NOCE	Francesco	I° Archivista	C	X	
7	VERNEAU	Guglielmo	Id	"	X	
8	SPARATORE	Francesco	I° Assistente	"	X	
9	CARPENTIERI	Domenico	Id	"	X	
10	PERITO	Roberto	Archivista	"	XI	
11	BALDI	Agnello	Assistente	"	XI	
12	GUALTIERI	Enrico	Applicato	"	XII	
13	GRAZIOLI	Ulderico	Id	"	XII	
14	SALVATI	Armando	Id	"	XII	
	SUBALTERNI					
15	BALDASCINI	Paolo	Sorvegliante			
16	BATTAGLIA	Salvatore	Id			
17	MARINO	Andrea	Id			
18	MINGIONE	Giovanni	Id			
19	MONACO	Antonio	Id			
20	PORATTO	Pietro	Id			
21	RAGOZZINO	Leucio	Id			
22	TOSINI	Luigi	Id			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23	DE MAIO	Giuseppe	Primo Custode
24	MELE	Gennaro	Id
25	NATALIZI	Stefano	Id
26	NATALIZI	Mariano	Id
27	AFFINITO	Pietro	Custode
28	AGLIATA	Mario	Id
29	BOCCAGNA	Michele	Id
30	BUSIELLO	Carlo	Id
31	BUSIELLO	Vincenzo	Id
32	CAPPIELLO	Francesco	Id
33	DIONISIO	Giuseppe	Id
34	IPPOLITO	Gaetano	Id
35	MARINO	Domenico	Id
36	MENDOZZA	Giuseppe	Id
37	MIGLIORE	Michele	Id
38	MORETTI	Giovanni	Id
39	MORVA	Luigi	Id
40	ORTOLI	Armando	Id
41	PIACENTE	Antimo	Id
42	PERROTTA	Pasquale	Id
43	TARTAGLIONE	Nicola	Id
44	BALDASCINI	Salvatore	SORVEGLIANTE
45	DI TELLA	Enrico	AGENTE di CUSTODIA
46	CHIRICO	Francesco	Guardia nott.
47	CHIRICO	Lorenzo	Id

6206

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

48	CICALA	Francesco	Guardia nott.			
49	DANESE	Sabato	Id			
50	D'ANGELO	Antonio	Id			
51	DI LAURO	Ciro	Id			
52	FUSCO	Francesco	Id			
53	RAGOZZINO	Giovanni	Id			
54	RICCIARDI	Tommaso	Id			
55	TESCIONE	Cesare	Id			
56	DE MARIA	Francesco	Bidello			

Personale non di ruolo

(R.D.L.4 febb.937 N.100)

				Categ.	Mans. Gruppo
1	CALVANESE	Amerigo	Avventizio	I	A
2	CASILINI	Delfina	Id	II	B
3	FEROLLA	Felicia	Id	"	"
4	SIMONELLI	Maria Pia	Id	"	"
5	TOMASETTA	Giuseppe	Id	"	"
6	TEOLATO	Amedeo	Id	"	"
7	ANIELLO	Luigi	Id	III	C
8	CERULLO	Vincenzo	Id	"	"
9	CLUMEZ	Rosa	Id	"	"
10	CORAZZA	Iolanda	Id	"	"
11	GAMBELLI	Vincenzo	Id	"	"
12	GUACCI	Clelia	Id	"	"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

13	MORFINO	Luciana	Avventizio	III	C	
14	NOCE	Giuseppe	Id	"	"	
15	RUGGIERO	Giuseppe	Id	"	"	
16	BOVI	Arturo	Id	I	A	Assunto dall'A.M.G.
17	LUCARELLI	Camillo	Id	II	B	" "

IL SOPRINTENDENTE

6203

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	COGNOME E NOME	Qualifica	Categ.	Mans. di Gruppo	Annotazioni

6202

16). ELENCO NUMERICO E NOMINATIVO DEL PERSONALE SALARIATO DIPENDENTE

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI

OPERAI SALARIATI

Permanenti

1	BRIZZI	Gaetano
2	FERONE	Giuseppe
3	PASQUARIELLO	Stanislao
4	SPINAZZOLA	Guido
5	TESTA	Strato

SALARIATI TEMPORANEI
Operai specializzati

1	BALDASCINI	Vincenzo di Alf.
2	BRIZZI	Luigi
3	CACCAVALE	Fernando
4	MARTANO	Giovanni
5	NEGRO	Carla
6	PINTO	Vincenzo
7	REISINO	Domenico
8	VENTIMIGLIA	Francesco

SALARIATI TEMPORANEI
Operai comuni

1	AURIEMMA	Silverio
2	AVERSANO	Raimondo
3	BENVENUTO	Costanzo
4	CANGIANO	Pasquale
5	CASTELLACCI	Giuseppe
6	CHICHIERCHIA	Antonio
7	CERASUOLO	Raffaele
8	CERULLO	Antonio
9	CESARONI	Alberto
10	CICALA	Pietro
11	D'AGOSTINO	Enrico
12	DANESE	Salvatore
13	DI GUIDA	Santolo
14	DI GUIDA	Vincenzo
15	EBOLI	Federico
16	ESPOSITO	Salvatore
17	FIORENTINO	Giuseppe
18	GAI	Leopoldo
19	GIAQUINTO	Giovanni
20	GIAQUINTO	Vito
21	IERULLO	Giuseppe
25	NASTRI	Gennaro
26	NOVIELLO	Sabato
27	PISANO	Francesco
28	RICCIARDI	Donato
29	RICCIARDI	Orlando
30	SANSONE	Strato

SALARIATI GIORNALIERI
Operai specializzati

1	BALDASCINI	Vincenzo di Paolo
2	D'AMATO	Luigi
3	DE SIMONE	Carlo
4	GARGIULO	Achille
5	MAIORANO	Luigi
6	MANNA	Giovanni
7	MARTANO	Gennaro
8	MONACO	Michele
9	MORETTI	Giuseppe

SALARIATI GIORNALIERI
Operai comuni

1	AIELLO	Francesco
2	ALLEGRETTI	Salvatore
3	ANIELLO	Franco
4	ANIELLO	Mario
5	ANTONUCCI	Vito
6	ARCOPINTO	Pasquale
7	BOVE	Gennaro
8	BUONAURIO	Salvatore
9	CACCAVALE	Mario
10	CARDONE	Vincenzo
11	CENANI	Pio
12	CERBONE	Antonio
13	CERULLO	Giovanni
14	CUOZZO	Francesco
15	CUTILLO	Gioacchino
16	D'AGOSTINO	Vincenzo
17	D'ANGELO	Sabatino
18	DE CUBELLIS	Ciro
19	DELLAMONICA	M.Antonia

6204

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1	BRIZZI	Gaetano
2	FERONE	Giuseppe
3	PASQUARIELLO	Stanislao
4	SPINAZZOLA	Guido
5	TESTA	Strato

SALARIATI TEMPORANEI
Operai specializzati

1	BALDASCINI	Vincenzo di Alf.
2	BRIZZI	Luigi
3	CACCAVALE	Fernando
4	MARTANO	Giovanni
5	NEGRO	Carla
6	PINTO	Vincenzo
7	REISINO	Domenico
8	VENTIMIGLIA	Francesco

SALARIATI TEMPORANEI
Operai comuni

1	AURIEMMA	Silverio
2	AVERSANO	Raimondo
3	BENVENUTO	Costanzo
4	CANGIANO	Pasquale
5	CASTELLACCI	Giuseppe
6	CHICHIERCHIA	Antonio
7	CERASUOLO	Raffaele
8	CERULLO	Antonio
9	CESARONI	Alberto
10	CICALA	Pietro
11	D'AGOSTINO	Enrico
12	DANESE	Salvatore
13	DI GUIDA	Santolo
14	DI GUIDA	Vincenzo
15	EBOLI	Federico
16	ESPOSITO	Salvatore
17	FIORENTINO	Giuseppe
18	GAI	Leopoldo
19	GIAQUINTO	Giovanni
20	GIAQUINTO	Vito
21	IPPOLITO	Giuseppe
22	LOMBARDI	Giuseppe
23	MANGO	Vincenzo
24	MONACO	Ernesto
25	NOVIELLO	Sabato
26	NOVIELLO	Sabato
27	PISANO	Francesco
28	RICCIARDI	Donato
29	RICCIARDI	Orlando
30	SANSONE	Strato

SALARIATI GIORNALIERI
Operai specializzati

1	BALDASCINI	Vincenzo di Paolo
2	D'AMATO	Luigi
3	DE SIMONE	Carlo
4	GARGIULO	Achille
5	MAIORANO	Luigi
6	MANNA	Giovanni
7	MARTANO	Gennaro
8	MONACO	Michele
9	MORETTI	Giuseppe

SALARIATI GIORNALIERI
Operai comuni

1	AIELLO	Francesco
2	ALLEGRETTI	Salvatore
3	ANIELLO	Franco
4	ANIELLO	Mario
5	ANTONUCCI	Vito
6	ARCOPINTO	Pasquale
7	BOVE	Gennaro
8	BUONAURIO	Salvatore
9	CACCAVALE	Mario
10	CARDONE	Vincenzo
11	CENANI	Pio
12	CERBONE	Antonio
13	CERULLO	Giovanni
14	CUOZZO	Francesco
15	CUTILLO	Gioacchino
16	D'AGOSTINO	Vincenzo
17	D'ANGELO	Sabatino
18	DE CUBELLIS	Ciro
19	DELLAMONICA	M.Antonia
20	DE LUCA	Giovanni
21	DE MATTEO	Carmine
22	DI GIACOMO	Antonio

6204

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23	DI GUIDA	Domenico
24	DI LAURO	Antonio
25	DI LORENZO	Giuseppe
26	DI MARO	Felice
27	DI MARO	Vincenzo
28	DI MARINO	Francesco
29	DI STAZIO	Giuseppe
30	DI VAIO	Raffaele
31	EGIZIO	Antonio
32	ESPOSITO	Felice
33	ESPOSITO	Luigi
34	ESSE	Vincenzo
35	FIERRO	Umberto
36	FIORE	Antonio
37	GABRIELLI	Elena
38	GALIOTI	Gennaro
39	GAZZILLO	Pasquale
40	GRAZIOLI	Flora
41	GIAQUINTO	Francesco
42	IANNUCCI	Gennaro
43	IANIRO	Domenico
44	IODICE	Carmine
45	IOVINE	Gaetano
46	LUCCHESE	Gennaro
47	LUONGO	Federico
48	MALATESTA	Simmio
49	MANGO	Gaetano
50	MANNA	Giuseppe
51	MARINO	Paolo
52	MAZZARELLA	Girolamo
53	MELE	Salvatore
54	MELE	Raffaele
55	MILONE	Giuseppe
56	MILANO	Giuseppe
57	MINOPOLI	Pasquale
58	MINERVINO	Michele
59	MUGIONE	Crescenzo
60	MUROLO	Luigi
61	NACCARATO	Luigi
62	NATALE	Vito
63	NATALE	Gennaro
64	NOVIELLO	Gennaro
65	PECORARO	Salvatore
66	PERITO	Delia
67	PETRONE	Ciro
68	PETRICCIONE	Girolamo
69	PISANO	Vincenzo
70	PORATTO	Bianca
77	ROMANI	Paolo
78	ROMANO	Giuseppe
79	ROSATO	Salvatore
80	RUGGIERO	Umberto
81	RUSSO	Luigi
82	SACCO	Vincenzo
83	SALZANO	Giuseppe
84	SANTOMARCO	Anna
85	SARNATARO	Gennaro
86	SEVERINO	Antonio
87	SIRIGNANO	Domenico
88	SOLLA	Domenico
89	TOSINI	Aldo
90	TREMATERRA	Francesco
91	VALENTINO	Luigi
92	VARRIALE	Francesco
93	VARRIALE	Gennaro
94	VERDE	Pasquale
95	VIGLIONE	Agostino
96	ZACCARO	Salvatore

N.B. I salariati richiamati alle armi non sono stati elencati

IL SOPRINTENDENTE

6203

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

30	DI VAIO	Raffaele
31	EGIZIO	Antonio
32	ESPOSITO	Felice
33	ESPOSITO	Luigi
34	ESSE	Vincenzo
35	FIERRO	Umberto
36	FIORE	Antonio
37	GABRIELLI	Elena
38	GALIOTI	Gennaro
39	GAZZILLO	Pasquale
40	GRAZIOLI	Flora
41	GIAQUINTO	Francesco
42	IANNUCCI	Gennaro
43	IANIRO	Domenico
44	IODICE	Carmine
45	IOVINE	Gaetano
46	LUCCHESE	Gennaro
47	LUONGO	Federico
48	MALATESTA	Simmio
49	MANGO	Gaetano
50	MANNA	Giuseppe
51	MARINO	Paolo
52	MAZZARELLA	Girolamo
53	MELE	Salvatore
54	MELE	Raffaele
55	MILONE	Giuseppe
56	MILANO	Giuseppe
57	MINOPOLI	Pasquale
58	MINERVINO	Michele
59	MUGIONE	Crescenzo
60	MUROLO	Luigi
61	NACCARATO	Luigi
62	NATALE	Vito
63	NATALE	Gennaro
64	NOVIELLO	Gennaro
65	PECORARO	Salvatore
66	PERITO	Delia
67	PETRONE	Ciro
68	PETRICCIONE	Girolamo
69	PISANO	Vincenzo
70	PORATTO	Bianca
71	RAGOZZINO	Donato
72	RAIANO	Ciro
73	REISINO	Umberto
74	REISINO	Emanuele
75	RICCI	Giuseppe
76	RIVETTI	Crescenzo
84	SANTOMARCO	Anna
85	SARNATARO	Gennaro
86	SEVERINO	Antonio
87	SIRIGNANO	Domenico
88	SOLLA	Domenico
89	TOSINI	Aldo
90	TREMATERRA	Francesco
91	VALENTINO	Luigi
92	VARRIALE	Francesco
93	VARRIALE	Gennaro
94	VERDE	Pasquale
95	VIGLIONE	Agostino
96	ZACCARO	Salvatore

N.B. I salariati richiamati alle armi non sono stati elencati

IL SOPRINTENDENTE

6203

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

17) REGOLAMENTO ORGANICO ED ALTRE DISPOSIZIONI

& SOPRINTENDENZA al MONUMENTI-NAPOLI

Il regolamento organico, l'inquadramento gerarchico e lo stato giuridico degli impiegati di questa Amministrazione Provinciale, alle dirette dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione, sono quelli stessi applicati a tutti i funzionari e impiegati dello Stato, secondo le leggi vigenti in materia.

IL SOPRINTENDENTE

6201

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. SOPRINTENDENZA alle GALLERIE - NAPOLI

PREMIO DI OPEROSITA' E RENDIMENTO

Secondo le assegnazioni di compenso per premio di operosità fatte dal Ministero dell'Educazione Naionale per l'Esercizio Finanziario 1942-43

R. SOPRINTENDENZA alle GALLERIE

IL SOPRINTENDENTE

6200

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOPRINTENDENZA alle GALLERIE - NAPOLI

LAVORO STRAORDINARIO

Premio di operosità (straordinario)disposizione che lo aumentano a due ore al giorno:

Analogamente a quanto corrispondono le altre ammini= strazioni,Uffici Finanziari compresi.

IL SOPRINTENDENTE

SOPRINTENDENZA GALLERIE NAPOLI

6193

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. SOPRINTENDENZA alle GALLERIE - NAPOLI

DOPPIA MENSILITA' DI EMERGENZA

Le due mensilità di stipendio furono anticipate in Settembre 1943 a tutto il personale di ruolo meno che al seguente funziona= rio: Napolitano Antonio.

Al personale avventizio e salariato non furono corrisposte.

La mensilità cònsisteva dell'ammontare di tutte le competen= ze,al netto di ritenute erariali,così specificate:

Stipendio
Supplemento servizio attivo
Aggiunta di famiglia
Assegno temporaneo di guerra
Assegni personali

Per disposizione dell'Intendenza di Finanza (Ufficio Provincia= le del Tesoro) dal mese di Gennaio ebbe inizio la ritenuta del 12.50% sulle competenze mensili per il recupero delle due mensilità sopradette.

Dal 1° Aprile 1944 venne sospesa la detta ritenuta per disposizio= ni della prefata Intendenza,non fu però disposto il rimborso delle quo= te dei mesi di Gennaio,Febbraio e Marzo 1944.

6198

IL SOPRINTENDENTE

R. SOPRINTENDENZA alle GALLERIE NAPOLI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

... SOPRINTENDENZA alle GALLERIE - NAPOLI

LAVORO SERALE NOTTURNO

L'indennità di guardia notturna al personale in servizio dei Musei e altrove,fu;stabilito in L.5.00 per notte dal 1° Luglio 1928 = a L.4.40 dal 1° Dicembre 1930 per effetto della riduzione del 12% e a L.3.88 dal 16 Aprile 1934 per ulteriore riduzione del 12%.

A seguito della circolare N°13227 dell'8 Settembre 1937 detta indennità fu aumentata dell'8% dal 1° Luglio 1937 ed elevata così a L.4.19 fino al 31/12/1934.

Dal 1° Gennaio 1944 per disposizione del Governo Militare Al= leato,è stata portata,in considerazione delle attuali disagiate con= dizioni economiche,a L.10.00 per notte.(Vedi allegato 12 nella"Situa= zione economica del personale.)

IL SOPRINTENDENTE 19

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI

E ALLE GALLERIE

Telefono N° 52001

Cav. Guadagnini
Ispettore

6198

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

NAPOLI, 23 GIU 1944

R. SOPRINTENDENZA ALLE GALLERIE
E ALLE OPERE D'ARTE DELLA CAMPANIA

Al la COMMISSIONE ALLEATA
DI CONTROLLO
Via Roma 148
N A P O L I

Prot N. 245 Allegati
Risposta a N. del la lett.
dell'11/6-1944

Oggetto: Situazione economica impiegati statali.-

In risposta alla lettera sopraindicata, pervenuta a quest'Ufficio il 19 corrente, relativa all'oggetto, questa Soprintendenza comunica quanto appresso:

1) Stipendio base lordo attuale - vedi tabella allegata.
2) Supplemento di servizio attivo lordo - vedi tabella allegata.
3) Assegno temporaneo di guerra - si allegano copie delle circolari A e B, riguardanti la sua istituzione.
4) Aggiunta di famiglia - vedi tabella allegata.
5) Indennità di bombardamento o di allarme - vedi dimostrazione del calcolo (allegato A) e copia delle disposizioni (allegato B).
6) Premio per lavoro straordinario - vedi copia delle disposizioni allegata, con l'avvertenza che il numero delle ore fino al 31 Marzo 1943 è stato corrisposto nella misura di un'ora giornaliera per ciascun dipendente; tale misura fu da questo Ufficio adottata in armonia con quanto disposto da altri uffici statali, in mancanza di precise norme superiori; e dal 1° aprile corr. anno in ragione di ore 2 giornaliere.
7) Gratifiche periodiche -
A - Premio di operosità e rendimento - vedi tabella allegata.

6193

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

B - Tredicesima mensilità - non è stata mai corrisposta, nè vi sono disposizioni che la concedono, ad eccezione del personale salariato al quale viene corrisposta la 53ª settimana (vedi copia circolare allegata).

8) Compensi vari - il personale di quest'Amministrazione non beneficia dei compensi citati, nè quest'Ufficio è in possesso delle relative disposizioni.

9) Compensi corrisposti al personale per rimborso di spese sostenute - vedi tabella allegata.

10) Premi di nuzialità e natalità - vedi tabella allegata.

11) Lavoro straordinario - vedi N°. 6

12) Lavoro serale notturno - Il personale subalterno di questa Soprintendenza viene impiegato a turno presso i veri Istituti dipendenti in servizio di guardia notturna, compensato con L. 4,19 lorde per ciascuna nottata, aumentato con disposizione dell'A.M.G., di cui si allega copia, a L. 10 lorde per nottata

13) Aumento disposto dall'ordine regionale N°.2 -

Tale aumento per il personale di ruolo e avventizio viene calcolato sull'ammontare complessivo degli stipendi, servizio attivo, aggiunta di famiglia, assegno temporaneo di guerra e ad personam, per il personale salariato, sull'ammontare mensile della paga, aggiunta di famiglia, assegno temporaneo di guerra e ad personam, aumentando detta somma del 70% fino a L. 1000; del 60% le seconde 1000; del 30% le terze 1000; del 20% le quarte 1000; e del 10% le quinte 1000 e oltre.

14) Diritti vari - Quest'Amministrazione non gode dei diritti di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. SOPRINTENDENZA ALLE GALLERIE
E ALLE OPERE D'ARTE DELLA CAMPANIA

NAPOLI, ...

Al .....

.....

.....

Prot N. ..... Allegati .....

Risposta a N. ..... del .....

Oggetto: .....

.....

cui al N°. 14, nè è in possesso di disposizioni al riguardo.

15) Ritenute - vedi tabella allegata.

16) Elenco numerico e nominativo del personale dipendente - vedi allegato.

17) Il regolamento organico, l'inquadramento gerarchico e lo stato giuridico degli impiegati di quest'Amministrazione provinciale alle dirette dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione, sono quelli stessi applicati a tutti i funzionari e impiegati dello Stato, secondo le leggi vigenti in materia.

18) I chiarimenti alle singole voci sopraelencate sono contenuti nei rispettivi allegati. Non rimane che far voti affinchè la gravissima situazione economica di tutti indistintamente i funzionari e impiegati statali, in rapporto alla presente situazione e al troppo inadeguato trattamento attuale, possa essere presa in considerazione per quei provvedimenti che, anche sotto un punto di vista morale, appaiono indispensabili e urgenti.

6104

IL SOPRINTENDENTE
(Bruno Molajoli)

STIPENDIO BASE LORDO ATTUALE

R. SOPRINTENDENZA alle GALLERIE - NAPOLI

PERSONALE DI RUOLO

Stipendi base

Gruppi A.B

			Lordo annuo			
Grado	5°	da	L.	28.940	a	30.850
"	6°	"	"	23.210	"	26.290
"	7°	"	"	20.460	"	22.660
"	8°	"	"	18.700	"	19.580
"	9°	"	"	16.170	"	18.700
"	10°	"	"	13.640	"	16.170
"	11°	"	"	10.670	"	11.990
"	12°	"	"	7.370	"	9.130
			Gruppo C			
"	8°	"	"	16.830	"	19.140
"	9°	"	"	14.300	"	16.830
"	10°	"	"	11.990	"	14.300
"	11°	"	"	9.130	"	11.990
"	12°	"	"	7.370	"	9.130
"	13°	"	"	5.720	"	7.370

Subalterni

Sorvegliante	da	L.	7.370	a	10.780
Primo custode	"	"	7.370	"	9.240
Custode	"	"	6.160	a	7.370
Ag.di custodia	"	"	"		"
Guardia nott.na			6.160	"	8.140

Personale non di ruolo

Avventizi

		Stipendio annuo lordo
Cat. I con mansioni	gruppo A	L. 13.068
" II "	"	" B " 9.240

6193

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	5°	da	L.	28.940	a 30.850
"	6°	"	"	23.210	" 26.290
"	7°	"	"	20.460	" 22.660
"	8°	"	"	18.700	" 19.580
"	9°	"	"	16.170	" 18.700
"	10°	"	"	13.640	" 16.170
"	11°	"	"	10.670	" 11.990
"	12°	"	"	7.370	" 9.130

Gruppo C

"	8°	"	"	16.830	" 19.140
"	9°	"	"	14.300	" 16.830
"	10°	"	"	11.990	" 14.300
"	11°	"	"	9.130	" 11.990
"	12°	"	"	7.370	" 9.130
"	13°	"	"	5.720	" 7.370

Subalterni

Sorvegliante	da L.	7.370	a	10.780
Primo custode	" "	7.370	"	9.240
Custode	" "	6.160	a	7.370
Ag.di custodia	"	"	"	"
Guardia nott.na		6.160	"	8.140

Personale non di ruolo

Avventizi

				Stipendio annuo lordo
Cat. I	con mansioni	gruppo	A	L. 13.068
" II	"	"	B	" 9.240
" III	"	"	C	" 6.930

6193

Vedere a tergo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

T A B E L L A M E R C E D I

con aumento legge Aprile 1940

S A L A R I A T I	Iniziale	dopo 4 anni	dopo 8 anni	dopo 12 anni	dopo 16 anni
I° - Operai specializzati residenti in Comuni con oltre 500.000 abitanti	19.79	21.77	23.95	26.34	28.97
2° - Id.es.residenti in Comuni con meno di 500.000 abitanti.	16.63	18.29	20.12	22.13	24.34
3°- Operai comuni residenti in comuni con oltre 500.000 abitanti.	15.84	17.42	19.16	21.08	23.19
4° - Id. residenti in Comuni con meno di 500.000 abitanti.	13.85	15.23	16.75	18.42	20.26

N.B. I salariati giornalieri non godono degli scatti quadriennali

IL SOPRINTENDENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ELEMENTO DI SERVIZIO ATTIVO LORDO
in Soprintendenza alle GALLERIE-NAPOLI

PERSONALE DI RUOLO

Supplemeto servizio attivo

annuo lordo

Gruppo A e B		
	Grado 5	L. 9.460
	" 6	" 7.370
	" 7	" 5.610
	" 8	" 4.180
	" 9	" 3.410
	" 10	" 2.530
	" 11	" 2.090
	" 12	" 1.760
Gruppo C		
	grado 8	" 4.180
	" 9	" 3.410
	" 10	" 2.530
	" 11	" 2.090
	" 12	" 1.760
	" 13	" 1.540
SUBALTERNI		
Sorveglianti		" 1.320
Primo Custode		" 1.320
Custode		" 1.100
Agenti di Custodia		" 990
Guardia notturna		" 1.100

6192

R. SOPRINTENDENZA alle GALLERIE - NAPOLI

IL SOPRINTENDENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. SOPRINTENDENZA alle GALLERIE - NAPOLI

ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA.

ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA

Annuo lordo

		Aumento annuo lordo del 125% sullo assegno temp.di guerra R.D.8-7-43 N°610 (1)
Gruppo A.e B dal grado 5° al 12°	L.1.320	L.1.650
Gruppo C dal grado 8° al 13°	" 1.320	" 1.650
Subalterni		
Sorveglianti Primi Custodi Custodi Agenti di Custodia	" 1.320	" 1.650
Guardia notturna	" 1.206	" 1.507.50
Avventizi		
Cat.I per mansioni gruppo A	" 1.320	" 1.650.-
" II " " " B	" 1.320	" 1.650.-
" III " " " C	" 1.173	" 1.466.25

(1) L'aumento annuo lordo del 125% sull'assegno temporaneo di guerra per disposizioni verbale del Direttore della R.Intendenza di Finanza,Comm. Sirio Bruschi,viene mensilmente dedotto dall'indennità di bombardamento.

6191

Salariati

Per i salariati l'assegno temporaneo di guerra è disciplinato dalle Circolari allegate,riguardanti pure l'aumento del 125% sull'assegno temporaneo.

IL SOPRINTENDENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		assegno temp.di guerra R.D.8-7-43 N°610 (1)
Gruppo A.e B		
dal grado 5° al 12°	L.1.320	L.1.650
Gruppo C		
dal grado 8° al 13°	" 1.320	" 1.650
Subalterni		
Sorveglianti, Primi Custodi, Custodi, Agenti di Custodia	" 1.320	" 1.650
Guardia notturna	" 1.206	" 1.507.50
Avventizi		
Cat.I per mansioni gruppo A	" 1.320	" 1.650.-
" II " " " B	" 1.320	" 1.650.-
" III " " " C	" 1.173	" 1.466.25

(1) L'aumento annuo lordo del 125% sull'assegno temporaneo di guerra per disposizioni verbale del Direttore della R.Intendenza di Finanza,Comm. Sirio Bruschi,viene mensilmente dedotto dall'indennità di bombardamento.

6191

Salariati

Per i salariati l'assegno temporaneo di guerra è disciplinato dalle Circolari allegate,riguardanti pure l'aumento del 125% sull'assegno temporaneo.

SOPRINTENDENZA - 11ª GALLERIE - NAPOLI

IL SOPRINTENDENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGNO TEMPORANEO DI GUERRA
MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
^^^^^^^^^^^^^^^^

Direzione Generale delle Arti
^^^^^^^^^^^^

R. SOPRINTENDENZA alle GALLERIE - NAPOLI

Roma, li 29 Luglio 1941-XIX-

CIRCOLARE n.109

Div.I^
Prot.n.9192
Posiz.Op.Aff.Gen.

AI SOPRINTENDENTI E DIRETTORI
DI ISTITUTI AUTONOMI.-

OGGETTO: Provvedimenti economici, in dipendenza della guerra, per il personale statale.-

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 Luglio 1941 XIX, N.169 è pubblicato il Regio Decreto Legge 14 Luglio 1941-XIX numero 646 contenente provvedimenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, per il personale statale in attività e in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico.-

In base all'art.1 del citato R.D.L. al personale salariato permanente e temporaneo in servizio nell'Amministrazione statale è concesso, in aggiunta alla mercede in vigore, un assegno temporaneo di guerra nella misura:

a) del 20 per cento sulle prime L.4.800 lorde annue del trattamento economico.-

b) del 10 per cento sulla quota eccedente le L.4.800 fino a lire 8.400 lorde annue di detto trattamento.-

Inoltre, in base all'art.4 del R.D.L. predetto l'aliquota di aumento dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari è elevata del 40 per cento al 100 per cento nei riguardi dei salariati non di ruolo. La predetta aliquota è invece, aumentata dal 40 per cento al 65 per cento nei riguardi dei salariati permanenti.

Le concessioni predette decorrono dal 1° luglio c.a.

Il Ministero per dare la possibilità agli Uffici dipendenti di pagare i nuovi emolumenti con la fine del corrente mese ha provveduto direttamente ad operare il computo per la determinazione dell'assegno temporaneo di guerra per ciascuon saalariato. La misura di tale assegno è indicata nella corrispondente colonna dell'allegato A).

Per quanto riguarda la nuova aggiunta di famiglia ai salariati temporanei risultante dall'applicazione dell'art.4 R.D.L. predetto si è provveduto a compilare la tabellina-allegata B)-contenente tutte le varie misure di detta indennità a seconda del numero dei figli a carico e della località in cui si risiede.-

Per gli operai permanenti invece le singole Soprintendenze provvedevano ad effettuare il computo della nuova aggiunta di famiglia, la quale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Div.I^
Prot.n.9192
Posiz.Op.Aff.Gen.

AI SOPRINTENDENTI E DIRETTORI
DI ISTITUTI AUTONOMI.-

OGGETTO: Provvedimenti economici, in di=
pendenza della guerra, per il per=
sonale statale.-

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 Luglio 1941 XIX, N.169 è pubblicato il Regio Decreto Legge 14 Luglio 1941-XIX numero 646 contenente provvedimenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, per il personale statale in attività e in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico.-

In base all'art.1 del citato R.D.L. al personale salariato permanente e temporaneo in servizio nell'Amministrazione statale è concesso, in aggiunta alla mercede in vigore, un assegno temporaneo di guerra nella misura:

a) del 20 per cento sulle prime L.4.800 lorde annue del trattamento economico.-

b) del 10 per cento sulla quota eccedente le L.4.800 fino a lire 8.400 lorde annue di detto trattamento.-

Inoltre, in base all'art.4 del R.D.L. predetto l'aliquota di aumento dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari è elevata del 40 per cento al 100 per cento nei riguardi dei salariati non di ruolo. La predetta aliquota è invece, aumentata dal 40 per cento al 65 per cento nei riguardi dei salariati permanenti.

Le concessioni predette decorrono dal 1° luglio c.a.

Il Ministero per dare la possibilità agli Uffici dipendenti di pagare i nuovi emolumenti con la fine del corrente mese ha provveduto direttamente ad operare il computo per la determinazione dell'assegno temporaneo di guerra per ciascuon saalariato. La misura di tale assegno è indicata nella corrispondente colonna dell'allegato A).

Per quanto riguarda la nuova aggiunta di famiglia ai salariati tempo=
ranei risultante dall'applicazione dell'art.4 R.D.L. predetto si è provveduto a compilare la tabellina-allegata B)-contenente tutte le varie misure di detta indennità a seconda del numero dei figli a carico e della località in cui si risiede.-

Per gli operai permanenti invece le singole Soprintendenze provvederanno ad effettuare il computo della nuova aggiunta di famiglia, la quale deve risultare aumentata del 65 per cento rispetto a quella goduta anteriormente al 1° aprile 1941.

Si attende un cenno di assicurazione di adempimento.-

IL MINISTRO
BOTTAI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA

R. SOPRINTENDENZA alle GALLERIE - NAPOLI

MINISTERO
DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Direzione generale delle Arti

Roma, 26 Luglio 1943 - XXI

CIRCOLARE URGENTE N.59

AI SIGG. SOPRINTENDENTI E DIRETTORI
DI ISTITUTI AUTONOMI

Divisione 7924

OGGETTO - Aumento dell'assegno temporaneo di guerra e dell'aggiunta di famiglia.

In base al R.D.L. 8 luglio 1943, n.6IO, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N.I6I del 14 luglio 1943 l'assegno temporaneo di guerra corrisposto al personale salariato permanente, temporaneo e giornalierp è aumentato del 125% a decorrere dal I° luglio 1943. E' da tener presente che la nuova misura massima del predetto assegno è di L.3,13 giornaliere.

Dalla stessa data è aumentato del 50% l'aggiunta di famiglia corrisposta ai salariati temporanei e giornalieri alla data del 30 giugno 1943.

Al fine di poter controllare l'esattezza della misura degli aumenti si pregano i Sigg. Soprintendenti di voler trasmettere con la massima urgenza un elenco in duplice copia di tutti i salariati dipendenti con l'indicazione della misura dell'assegno temporaneo di guerra e dell'aggiunta di famiglia goduta alla data del 30 giugno 1943 e di quella spettante dal I° luglio corrente.

Uno dei tali elenchi sarà restituito, munito della relativa approvazione del Ministero.

per il MINISTRO

F.to Matarazzo

6189

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4) AGGIUNTA DI FAMIGLIA

R. SOPRINTENDENZA alle GALLERIE - NAPOLI

TABELLA DELL'AGGIUNTA DI FAMIGLIA

Personale di ruolo funzionari e subalterni, personale avventizio, salariati permanenti, temporanei e giornalieri

R.D.L. 14 Luglio 1941 - N°646

6188

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER NAPOLI 100%

	GRUPPI A B C dal grado I al grado 13 annuo lordo	SUBALTERNI E SALARIATI PERMANENTI annuo lordo	AVVE... annuo
Personale femminile coniugato	1.980,-	1.782,-	9...
Coniugato senza prole minorenne	3.267,-	2.940,30	1.9...
Coniugato o vedovo con 1 figlio minor.	3.920,40	3.484,80	2.3...
" " 2 " "	4.573,80	4.029,30	2.7...
" " 3 " "	5.227,20	4.573,80	3.1...
" " 4 " "	6.534,-	5.662,80	3.9...
" " 5 " "	7.840,80	6.751,80	4.7...
" " 6 " "	9.147,60	7.840,80	5.5...
" " 7 " "	10.454,40	8.929,80	6....
" " 8 " "	11.761,20	10.018,80	7....
" " 9 " "	13.068,-	11.107,80	7.

A seconda della residenza in abitati di comuni aventi

Nº 100.000	abitanti e non più di	49.999	il 90%	sulle competenze di cui sopra		
" 50.000	"	" "	99.999	il 75%	" " "	per
" 20.000	"	" "	49.999	il 60%	" " "	
meno di 20.000	abitanti		" 50%		" " "	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GIUNTA DI FAMIGLIA PER NAPOLI 100%

	SUBALTERNI E SALARIATI PERMANENTI annuo lordo	AVVENTIZI annuo lordo	SALARIATI TEMP.E GIORNALIERI mensile lordo
o 13	1.782,-	990,-	99,-
	2.940,30	1.980,-	148.50
	3.484,80	2.376,-	174,90
	4.029,30	2.772,-	201,30
	4.573,80	3.168,-	227,70
	5.662,80	3.960,-	280,50
	6.751,80	4.752,-	333,30
	7.840,80	5.544,-	386,10
	8.929,80	.6.336,-	438;90
	10.018,80	7,128,-	491,70
	11.107,80	7.920,-	544,50

si

il 90% sulle competenze di cui sopra
il 75% " " "
il 60% " " "
" 50% " " "

} per tutte le categorie del personale soprindicato

6187

IL SOPRINTENDENTE

5) INDENNIT[illegible] BOMBARDAMENTO O DI ALL[illegible].

R. SOPRINTENDENZA alle GALLERIE - NAPOLI

INDENNITA' DI BOMBARDAMENTO

L'indennità giornaliera di bombardamento di cui al R.D.L. 16/12/1942 N.1498, del quale si allega copia, si ricava come appresso:
al terzo della diaria lorda, spettante all'impiegato, si aggiunge la metà dell'aggiunta di famiglia lorda ragguagliata a giornata, esempio:

Funzionario del grado VI° coniugato senza prole - diaria

lorda L. 90:3 =	L.	30.==
agg.ta famiglia mensile lorda L. 272,25:2 = 136,12:30 =	"	4.54
Indennità giornaliera lorda	L.	34.54 (1)

Della indennità non deve essere inferiore a L. 22 nè superiore a L. 60.

Ottenuta l'indennità giornaliera come sopra, si calcola quella mensile moltiplicando questa per le giornate di presenza. Il prodotto ottenuto si riduce prima dell'aumento del 125% sull'assegno temporaneo di guerra (vedi tabella N.3) e poi, sommato alle altre competenze riscosse nel mese (stipendio o salario, ind. di S.A., A.T.G. e agg.ta di famiglia) in modo da formare un solo totale, si aumenta del 70%, 60%, 30%, 20%, o 10%, giusta le disposizioni di cui all'ordine Regionale N°.2 e circolari N°. 26 e N°. 67 della R.Prefettura di Napoli, detraendo l'aumento già goduto sullo stipendio, salario ecc., corrispondendp la differenza di esso.

Esempio:

(1) 34,54 x 30 = 1.036,20 -
137,50 aumento del 125% A.T.G.
898,70 (2)

6186

Stipendi ed altre competenze riscossi (1)	Indennità dedotta A.T.G. (2) (2)	Totale (3)	Aumento del 70% e 60% (4)	Aumento già goduto col. 1 (5)	Differenza da corrispondersi (6)	Totale Col. 2+6 (7)
2.124,75	898,70	4.383,45	1.864,69	1.664,95	199,74	1.098,44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'indennità giornaliera di bombardamento di cui al R.D.L. 16/12/1942 N.1498, del quale si allega copia, si ricava come appresso:
al terzo della diaria lorda, spettante all'impiegato, si aggiunge la metà dell'aggiunta di famiglia lorda ragguagliata a giornata, esempio:

Funzionario del grado VI° coniugato senza prole - diaria lorda L. 90:3 = L. 30.==
agg.ta famiglia mensile lorda L. 272,25:2 = 136,12:30 = " 4.54

Indennità giornaliera lorda L. 34.54 (1)

Della indennità non deve essere inferiore a L. 22 nè superiore a L. 60.

Ottenuta l'indennità giornaliera come sopra, si calcola quella mensile moltiplicando questa per le giornate di presenza. Il prodotto ottenuto si riduce prima dell'aumento del 125% sull'assegno temporaneo di guerra (vedi tabella N.3) e poi, sommato alle altre competenze riscosse nel mese (stipendio o salario, ind. di S.A., A.T.G. e agg.ta di famiglia) in modo da formare un solo totale, si aumenta del 70%, 60%, 30%, 20%, o 10%, giusta le disposizioni di cui all'ordine Regionale N°.2 e circolari N°. 26 e N°. 67 della R.Prefettura di Napoli, detraendo l'aumento già goduto sullo stipendio, salario ecc., corrispondendp la differenza di esso.

Esempio:

(1) 34,54 x 30 = 1.036,20 -
137,50 aumento del 125% A.T.G.
898,70 (2)

6186

Stipendi ed altre competenze riscossi (1)	Indennità dedotta A.T.G. (2) (2)	Totale (3)	Aumento del 70% e 60% (4)	Aumento già goduto col. 1 (5)	Differenza da corrispondersi (6)	Totale Col. 2+6 (7)
3.324,75	898,70	4.323,45	1.864,69	1.664,95	199,74	1.098,44

R. SOPRINTENDENZA alle GALLERIE NAPOLI

IL SOPRINTENDENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INDENNITA' DI BOMBARDAMENTO O DI ALLARME

R. SOPRAINTENDENZA alle GALLERIE - MUSEI

REGIO DECRETO LEGGE I6 DICEMBRE I942-XXI, N° I498

Provvidenze a favore di personali dello Stato e degli Enti Ausiliari in dipendenza di offese belliche.

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'IATLIA E DI ALBANIA IMPERATORE DI ETIOPIA

Visto l'art. I8, comma I°, della legge I9 gennaio I939,XVII, n I29;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della situazione di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART.1.

Al personale di ruolo, o non di ruolo, delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o dipendente dalle Provincie dai Comuni e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che abbia persone di famiglia acquisita od originaria, conviventi ed a carico e presti servizio in località nelle quali per dichiarazione del Ministero dell'interno si attua, in seguito ad offese belliche, lo sfollamento della popolazione civile, sarà corrisposta a carico delle rispettive Amministrazioni una sovvenzione straordinaria per una volta tanto a titolo di contributo alle spese di trasferimento della famiglia, in misura pari ad una mensilità di stipendio, retribuzione, paga od altra analoga competenza, aumentata di un decimo per ogni persona di famiglia in più, oltre la prima, convivente a carico.

La sovvenzione di cui al precedente comma può essere anticipata in ragione della metà, quando il trasferimento della famiglia sia stato predisposto dall'interessato, e corrisposta per l'altra metà quando le persone di famiglia ivi indicate abbiano lasciato il Comune per il quale l'ordine di sfollamento sia stato impartito. 6183

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'IATLIA E DI ALBANIA IMPERATORE DI ETIOPIA

Visto l'art. I8, comma I°, della legge I9 gennaio I939,XVII, n I29;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della situazione di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART.1.

Al personale di ruolo, o non di ruolo, delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o dipendente dalle Provincie dai Comuni e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che abbia persone di famiglia acquisita od originaria, conviventi ed a carico e presti servizio in località nelle quali per dichiarazione del Ministero dell'interno si attua, in seguito ad offese belliche, lo sfollamento della popolazione civile, sarà corrisposta a carico delle rispettive Amministrazioni una sovvenzione straordinaria per una volta tanto a titolo di concorso tributo alle spese di trasferimento della famiglia, in misura pari ad una mensilità di stipendio, retribuzione, paga od altra analoga competenza, aumentata di un decimo per ogni persona di famiglia in più, oltre la prima, convivente a carico.

La sovvenzione di cui al precedente comma può essere anticipata in ragione della metà, quando il trasferimento della famiglia sia stato predisposto dall'interessato, e corrisposta per l'altra metà quando le persone di famiglia ivi indicate abbiano lasciato il Comune per il quale l'ordine di sfollamento sia stato impartito. 6185

Non si applicano nei casi previsti dal presente articolo le disposizioni normali concerneti i trasferimenti di servizio.

La sovvenzione di cui al presente articolo non sarà corrisposta quando le Amministrazioni abbiano concesso al proprio personale ai fini del trasferimento della famiglia sussidi od aiuti in altra forma di importo non inferiore a quello della sovvenzione determinato come sopra. Nel caso che la sov_

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

venzione così determinata sia di importo superiore a quello degli ac_
cennati sussidi od aiuti, detta sovvenzione sarà corrisposta in misu_
ra pari all'eccedenza.

ART.2.

Ferma la sovvenzione straordinaria di cui al precedente articolo per il trasferimento della famiglia, al personale di cui all'articolo mede_simo- che è sempre tenuto a rimanere nella propria sede salvo diversa autorizzazione a norma di legge- è attribuita una indennità giornaliera in misura pari ad un terzo della diaria di missione del primo mese, aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità tempo_ranea mensile di caroviveri.

Tale indennità non può nel complesso essere inferiore alle lire venti_due nè superiore alle sessanta giornaliere.

Per il personale non avente famiglia e per quello che non abbia tra_sferito la propria famiglia ai sensi del precedente articolo la cor_responsione dell'indennità è sospesa quando nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche.

ART.3.

Le disposizioni dei precedenti articoli I e 2 non si applicano al personale che si trasferisce in altra località in conseguenza dello spo_stamento dell'ufficio presso il quale presta servizio.

A tale personale sarà corrisposta in aggiunta alle normali indennità di trasferimento-esclusa per altro, per il personale militare la cor_responsione delle otto giornate d'indennità di soggiorno di cui all'art. 3 del R. decreto I8 marzo I929 VII, n° 394, e disposizioni analoghe- l'ordinaria indennità di missione per i primi due mesi dal trasferime_to.

6184

ART.4.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 2 e 3 non sono cumulabili col trattamento economico di guerra, intero o ridotto, previsto dal R. decreto legge I9 maggio I941-XIX, N° 583, e non vengono attribuite al personale militare non in servizio permanente, effettivo o continuativo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

il trasferimento della famiglia, al personale di cui all'articolo mede_
simo- che è sempre tenuto a rimanere nella propria sede salvo diversa autorizzazione a norma di legge- è attribuita una indennità giornaliera in misura pari ad un terzo della diaria di missione del primo mese, aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità temporanea mensile di caroviveri.

Tale indennità non può nel complesso essere inferiore alle lire venti_due nè superiore alle sessanta giornaliere.

Per il personale non avente famiglia e per quello che non abbia trasferito la propria famiglia ai sensi del precedente articolo la corresponsione dell'indennità è sospesa quando nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche.

ART.3.

Le disposizioni dei precedenti articoli I e 2 non si applicano al personale che si trasferisce in altra località in conseguenza dello spostamento dell'ufficio presso il quale presta servizio.

A tale personale sarà corrisposta in aggiunta alle normali indennità di trasferimento-esclusa per altro, per il personale militare la corresponsione delle otto giornate d'indennità di soggiorno di cui all'art. 3 del R. decreto I8 marzo I929 VII, n° 394, e disposizioni analoghe- l'ordinaria indennità di missione per i primi due mesi dal trasferimento.

6184

ART.4.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 2 e 3 non sono cumulabili col trattamento economico di guerra, intero o ridotto, previsto dal R. decreto legge I9 maggio I941-XIX, N° 583, e non vengono attribuite al personale militare non in servizio permanente, effettivo o continuativo o raffermato o vincolato a ferme speciali.

Per il personale provvisto del premio speciale stabilito con la legge 24 marzo I942 -XX- n° 399, le indennità medesime sono diminuite dell'importo di tale premio.

—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART.5.

Nel caso di coniugi entrambi dipendenti dallo stato, o dalle Provincie o dai Comuni o dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ambedue con sede di servizio in comune soggetto a sfollamento, alla moglie compete il trattamento di cui agli articoli precedenti in realazione al suo grado nella misura prevista per il;personale celibe.

Al personale civile richiamato alle armi è attribuito il trattamento di cui ai precedenti articoli, quando ricorrono le circostanze ivi pre_viste, in relazione alla posizione civile.

ART.6.

In dipendenza degli ordini di sfollamento già intervenuti, le disposi_zioni sono applicabili al personale avente sede di servizio nei comuni di Torino,Genova,Milano, Napoli, e Savona con decorrenza dal I° Dicembre I942-XXI.

In caso di eventuali ordini di sfollamento per altri Comuni, l'appli_cazione delle disposizioni del presente decreto avrà effetto con la de_correnza che sarà stabilita mediante decreti del Ministro per l'inter_no d'intesa col Ministro per le finanze.

ART.7.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, ferme le decorrenze previste nei precedenti arti_coli, ha vigore dalla sua data e sarà presentato alle Assemblee legisla_tive per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il;presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarmo e di farlo osservare.

Data o Roma, addì I6 Dicembre I942-XXI-.

6183

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

6) PREMIO PER LAVORO STRAORDINARIO

R. SOPRINTENDENZA alle GALLERIE - NAPOLI

PREMIO PER LAVORO STRAORDINARIO

ART. 8

Le misure orarie dei premi di operosità e rendimento di cui all'art. 4 del R. decreto - legge 27 giugno 1937 - XV, n.1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937 - XV, n. 2322, sono stabilite come appresso:

— L. 4; L. 3.75; L. 3.50 e L. 3.25 - per il personale di ruolo appartenente, rispettivamente, ai gruppi A, B, C, e al personale subalterno;

—L. 3.50; L. 3.25; L. 3 e L. 2.75 - per il personale non di ruolo che appartenga rispettivamente alle categorie I,II,III e IV di cui al R. decreto - legge 4.febbraio 1937 - XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937 - XV, n. 1108, o che altrimenti, disimpegni, rispettivamente, attribuzioni proprie del personale di ruolo dei gruppi A, B, C, e del personale subalterno.

Con decreti del Ministero per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente articolo, il quale ha vigore dal I° agosto 1942 - XX e fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemlee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1942 - XX

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PREMIO PER LAVORO STRAORDINARIO

ART. 8

Le misure orarie dei premi di operosità e rendimento di cui all'art. 4 del R. decreto - legge 27 giugno 1937 - XV, n.1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937 - XV, n. 2322, sono stabilite come appresso:

— L. 4; L. 3.75; L. 3.50 e L. 3.25 - per il personale di ruolo appartenente, rispettivamente, ai gruppi A, B, C, e al personale subalterno;

—L. 3.50; L. 3.25; L. 3 e L. 2.75 - per il personale non di ruolo che appartenga rispettivamente alle categorie I,II,III e IV di cui al R. decreto - legge 4.febbraio 1937 - XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937 - XV, n. 1108, o che altrimenti, disimpegni, rispettivamente, attribuzioni proprie del personale di ruolo dei gruppi A, B, C, e del personale subalterno.

Con decreti del Ministero per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente articolo, il quale ha vigore dal I° agosto 1942 - XX e fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemlee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1942 - XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL

P.C.C.
IL SOPRINTENDENTE

(vedere a tergo)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.B. al personale salariato la misura oraria viene calcolata in rapporto alla paga base giornaliera.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 978502 1

7/A GRATIFICHE PERIODICHE Premio di operosità e rendimento:

SOPRINTENDENZA alle GALLERIE - NAPOLI

PREMI DI OPEROSITA' E RENDIMENTO

Al personale di ruolo, avventizio e salariato di questa Soprintendenza non sono mai stati corrisposti premi annuali di operosità e rendimento, ad eccezione dell'esercizio finanziario 1942-43, al termine del quale il Ministero in considerazione delle particolari difficoltà del momento dispose una prima corresponsione di premi, in misura molto modesta (vedi tabella in calce) derivante dalle disponibilità del bilancio.

Nel corrente esercizio, sia per effettivo maggior lavoro prestato da tutto il personale, sia perchè è apparso indispensabile riparare in qualche modo alla grave situazione di disagio economico nella quale il personale si trova a causa degli stipendi assolutamente inadeguati al cresciuto costo della vita, questa Soprintendenza ha rivolto premure all'A.M.G. affinchè concedesse l'autorizzazione ad erogare premi di operosità per l'anno 1943-44, in misura congrua da stabilirsi.

Premi di operosità e rendimento corrisposti nell'Esercizio Finanziario 1942-43:

Gruppo	A	da	L.	1.320	a	L.	5.500
"	B	"	"	1.650	"	"	3.090
"	C	"	"	1.540	"	"	2.880
Subalterni		"	"	1.430	"	"	3.210

AVVENTIZI

Iª	Categoria	L.	1.575
IIª	"	"	1.460
IIIª	"	"	1.350

SALARIATI permanenti, temporanei e giornalieri:

da L. 200 a L. 900

6181

==========

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

colari difficoltà del momento dispose una prima corresponsione di premi, in misura molto modesta (vedi tabella in calce) derivante dalle disponibilità del bilancio.

Nel corrente esercizio, sia per effettivo maggior lavoro prestato da tutto il personale, sia perchè è apparso indispensabile riparare in qualche modo alla grave situazione di disagio economico nella quale il personale si trova a causa degli stipendi assolutamente inadeguati al cresciuto costo della vita, questa Soprintendenza ha rivolto premure all'A.M.G. affinchè concedesse l'autorizzazione ad erogare premi di operosità per l'anno 1943-44, in misura congrua da stabilirsi.

Premi di operosità e rendimento corrisposti nell'Esercizio Finanziario 1942-43:

Gruppo	A	da	L.	1.320	a	L.	5.500
"	B	"	"	1.650	"	"	3.090
"	C	"	"	1.540	"	"	2.880
Subalterni		"	"	1.430	"	"	3.210

AVVENTIZI

Iª	Categoria	L.	1.575
IIª	"	"	1.460
IIIª	"	"	1.350

SALARIATI permanenti, temporanei e giornalieri:

da L. 200 a L. 900

6181

==========

IL SOPRINTENDENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7) B. TREDICESIMA MENSILITA' 53^ Settimana

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Direzione Generale delle Arti

^^^^^^^^^^

R. SOPRINTENDENZA alle GALLERIE - NAPOLI

Roma 2 Marzo 1939-XVIII

CIRCOLARE URGENTISSIMA N.42

Atutti i Soprintendenti e Direttori

Capi Istituti Autonomi.

Div.1^ Prot.3157 Pos.6 Op.Aff.Gen.

O G G E T T O :Gratifica Natalizia ai salariati dello Stato.-

Si porta a Vostra conoscenza la seguente circolare dell'On.Ministero delle Finanze n.102865 del 16 febbraio c.a.

"Si comunica che il DUCE ha disposto la concessione a favore del personale salariato dello Stato della gratifica Natalizia (53^settimana)in analogia a quanto praticato per i lavoratori dell'industria privata.

Si pregano pertanto le Amministrazioni interessate di impartire le istruzioni per l'Applicazione della Superiore determinazione,tenendo presente:

1° - che la concessione dovrà essere limitata al personale che il 31 Dicembre 1938-XVIII aveva compiuto almeno tre mesi di servizio e che trovisi tutt'ora alle dipendenze dell'Amministrazione;

2° - che debbono essere esclusi dal beneficio i salariati che abbiano già usufruito,sotto qualsiasi formadi analoga concessione in occasione della ricorrenza di Natale;

6180

3° - che nessuna erogazione per il cennato titolo deve essere disposta nei confronti del personale che durante l'anno 1938 sia incorso in punizioni superiori alla multa;

4° - che il compenso s'intende ragguagliato a sei o sette giornate di paga (eslusa l'aggiunta di famiglia o indennità di caro vivere e qualsiasi altra indennità)a seconda che il salariato sia retribuito per i soli giorni lavorativi o per tutti i giorni dell'anno.

In relazione a quanto sopra,Vi prego di portare a conoscenza dei salaria= [illegible] tale gratifica sarà corrisposta non appena il Ministero

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Div.1^ Prot.3157 Pos.6 Op.Aff.Gen.

O G G E T T O :Gratifica Natalizia ai salariati dello Stato.-

Si porta a Vostra conoscenza la seguente circolare dell'On.Ministero delle Finanze n.102865 del 16 febbraio c.a.

"Si comunica che il DUCE ha disposto la concessione a favore del personale salariato dello Stato della gratifica Natalizia (53^settimana)in analogia a quanto praticato per i lavoratori dell'industria privata.

Si pregano pertanto le Amministrazioni interessate di impartire le istruzioni per l'Applicazione della Superiore determinazione,tenendo presente:

1° - che la concessione dovrà essere limitata al personale che il 31 Dicembre 1938-XVIII aveva compiuto almeno tre mesi di servizio e che trovisi tutt'ora alle dipendenze dell'Amministrazione;

2° - che debbono essere esclusi dal beneficio i salariati che abbiano già usufruito,sotto qualsiasi formandi analoga concessione in occasione della ricorrenza di Natale;

6180

3° - che nessuna erogazione per il cennato titolo deve essere disposta nei confronti del personale che durante l'anno 1938 sia incorso in punizioni superiori alla multa;

4° - che il compenso s'intende ragguagliato a sei o sette giornate di paga (eslusa l'aggiunta di famiglia o indennità di caro vivere e qualsiasi altra indennità)a seconda che il salariato sia retribuito per i soli giorni lavorativi o per tutti i giorni dell'anno.

In relazione a quanto sopra,Vi prego di portare a conoscenza dei salariati dipendenti che tale gratifica sarà corrisposta non appena il Ministero delle Finanze avrà provveduto a fornire la somma all'uopo occorrente,già richiesta dal Ministero.-

P.C.C.
IL SOPRINTENDENTE

P. IL MINISTRO
COSTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8) COMPENSI VARI

R. SOPRINTENDENZA alle GALLERIE - NAPOLI

Il personale di quest'Amministrazione non ~~è~~ bene= ficia dei compensi citati, né quest'ufficio è in posses= so delle relative disposizioni.

IL SOPRINTENDENTE

6178

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

9) ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE PER RIMBORSO DI SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE.

R. SOPRINTENDENZA alle GALLERIE - NAPOLI

TABELLA PER LE INDENNITA' DI MISSIONE

(R.D.L.27/2/1942 - XX - N°76 - G.Uff. N°49)

Al funzionario o impiegato che si reca fuori sede per servizio vengono corrisposte:

1.a) Rimborso effettive spese di viaggio sostenute sulle Ferrovie dello Stato o Servizi pubblici, aumentate del 20%, oppure:

b) Indennità chilometrica su strade ordinarie:

INDENNITA' CHILOMETRICHE

Dal grado 10 in sopra L.1,= a km. sulle vie ordinarie
" " 11 " meno " 0,75 " " " "
" " 10 " sopra " 0,10 con mezzi forniti dallo Stato e da privati
" " 11 " meno " 0,80 " " " " " " "

2. - Diaria come alla seguente tabella:

DIARIA INTERA	GRADO
L. 100.==	5
" 90.==	6
" 80.==	7
" 70.==	8
" 60.==	9
" 55.==	10-11 e (avventizi I e II categoria)
" 50.==	12
" 45.==	13 e (avventizi III categoria)
" 35.==	Subalterni e salariati temporanei
" 40.==	Salariati permanenti I° gruppo

6178

Le diarie di cui sopra vengono aumentate del 70% con decorrenza dal I° Dicembre 1943 circolare N°67 urgentissima del 6 maggio 1944 - Div. Rag.N°20781/8 - R.Prefettura di Napoli.

IL SOPRINTENDENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Al funzionario o impiegato che si reca fuori sede per servizio vengono corrisposte:

1.a) Rimborso effettive spese di viaggio sostenute sulle Ferrovie dello Stato o Servizi pubblici, aumentate del 20%, oppure:

b) Indennità chilometrica su strade ordinarie:

INDENNITA' CHILOMETRICHE

Dal grado 10 in sopra L.1,= a km. sulle vie ordinarie
" " 11 " meno " 0,75 " " " "
" " 10 " sopra " 0,10 con mezzi forniti dallo Stato e da privati
" " 11 " meno " 0,80 " " " " " " "

2. - Diaria come alla seguente tabella:

DIARIA INTERA	GRADO
L. 100.==	5
" 90.==	6
" 80.==	7
" 70.==	8
" 60.==	9
" 55.==	10-11 e (avventizi I e II categoria)
" 50.==	12
" 45.==	13 e (avventizi III categoria)
" 35.==	Subalterni e salariati temporanei
" 40.==	Salariati permanenti I° gruppo

6178

Le diarie di cui sopra vengono aumentate del 70% con decorrenza dal I° Dicembre 1943 circolare N°67 urgentissima del 6 maggio 1944 - Div. Rag.N°20781/8 - R.Prefettura di Napoli.

IL SOPRINTENDENTE

SOPRINTENDENZA alle GALLERIE - NAPOLI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10) PREMI DI NUZIALITA' E NATALITA'

R. SOPRINTENDENZA alle GALLERIE - NAPOLI

PREMIO DI NUNZIALITA' E NATALITA'

Visto l'art.5 del R.Decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV,n.236,con il quale viene delegato il Capo del Governo a stabilire le norme per l'erogazione dei premi di nunzialità e natalità e la compilazione ed approvazione dei rendiconti della ralativa spesa;

DECRETA:

Art.1.- Al personale delle FF.AA.,in S.P.E. e degli impiegati e salariati di ruolo delle Amministrazioni statali possono essere concessi,per matrimoni contratti a decorrere dal 1° marzo 1935-XIII e per i figli nati dalla stessa data,premi demografici in misura non superiore alle somme sottoindicate:

PREMI DI NUNZIALITA':

Ufficiali	L.	5000
Impiegati di gruppo A	"	4000
" " " B	"	3000
" " " C	"	2000
salariati e personale assimilato	"	1500

PREMI DI NATALITA' :

Parti semplici: 1°figlio	L.	400
2° "	"	600
3° "	"	1000
4° "	"	1500.
5° "	"	2500
6° " ed oltre	"	3000
Parti gemini e trigemini: 1°e2° figlio	L.	1000
2°"3° "	"	1600
3°"4° "	"	2500
4°"5° "	"	4000
5°"6° "	"	5500
6°"7° " ed oltre	"	6000
1°,2° e 3° figlio	"	2000
2°,3°," 4° "	"	3100
3°,4° " 5° "	"	5000
4°,5° " 6° "	"	7000
5°,6° " 7° "	"	8500
6°,7° " 8° " ed oltre	"	9000

6171

N.B. i pre mi di nunzialità e natalità per i salariati giornalieri vengono corrisposti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Per la concessione dei premi di nuzialità è fissato il limite di età

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

Art.1.- Al personale delle FF.AA.,in S.P.E. e degli impiegati e salariati di ruolo delle Amministrazioni statali possono essere concessi,per matrimoni contratti a decorrere dal 1° marzo 1935-XIII e per i figli nati dalla stessa data,premi demografici in misura non superiore alle somme sottoindicate:

PREMI DI NUNZIALITA':

Ufficiali	L.	5000
Impiegati di gruppo A	"	4000
" " " B	"	3000
" " " C	"	2000
salariati e personale assimilato	"	1500

PREMI DI NATALITA' :

Parti semplici: 1° figlio	L.	400
2° "	"	600
3° "	"	1000
4° "	"	1500.
5° "	"	2500
6° " ed oltre	"	3000
Parti gemini e trigemini: 1° e 2° figlio	L.	1000
2° " 3° "	"	1600
3° " 4° "	"	2500
4° " 5° "	"	4000
5° " 6° "	"	5500
6° " 7° " ed oltre	"	6000
1°,2° e 3° figlio	"	2000
2°,3°," 4° "	"	3100
3°,4° " 5° "	"	5000
4°,5° " 6° "	"	7000
5°,6° " 7° "	"	8500
6°,7° " 8° " ed oltre	"	9000

6177

N.B. i pre mi di nunzialità e natalità per i salariati giornalieri vengono corrisposti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Per la concessione dei premi di nuzialità è fissato il limite di età sino al 32° anno per gli impiegati dei gruppi A B e sino al 30° anno per gl'impiegati del gruppo C e per i salariati e personale assimilato.

IL SOPRINTENDENTE

R. SOPRINTENDENZA ALL'ARTIGIANATO - NAPOLI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

11) LAVORO STRAORDINARIO

R. SOPRINTENDENZA alle GALLERIE - NAPOLI

Vedi elenco Nº 6

IL SOPRINTENDENTE

6176

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

12) LAVORO SERALE NOTTURNO

R. SOPRINTENDENZA alle GALLERIE - NAPOLI

Il personale subalterno di questa R.Soprintendenza viene impiegato a turno presso i vari Istituti dipendenti in servizio di guardia notturna, compensato con L.4,19 lorde per ciascuna nottata, aumentato con disposizione dell'A.M.G., di cui si allega copia, a L.10 lorde per nottata.

IL SOPRINTENDENTE

R. SOPRINTENDENZA alle GALLERIE NAPOLI

617

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(2)

LAVORO SERALE NOTTURNO

R. SOPRINTENDENZA alle GALLERIE - NAPOLI

HEADQUARTERS

REGION 3 ALLIED MILITARY GOVERNEMENT

APO 394. U.S. Army

I February I944

Dr. Amedeo Maiuri
Royal Superintendent of Antiquities
Museo Nazionale
Naples

Dear Sir:

The Regional Civil Affairs Officer, Headquarters, Region 3, Allied Military Governement, has approved your request to raise the supplement of the night guards at Pompeii from 4 lire to IO lire per night.

Very truly yours,

Paul Gardner

Maj . AUS

Division of Fine Arts

6174

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

13) AUMENTO DISPOS[illegible] LL'ORDINE REGIONALE N°[illegible]

R. SOPRINTENDENZA alle GALLERIE - NAPOLI

Tale aumento per il personale di ruolo e avventizio viene calcolato sull'ammontare complessivo degli stipendi, servizio attivo, aggiunta di famiglia, assegno temporaneo di guerra e ad personam, per il personale salariato, sull'ammontare mensile della paga, aggiunta di famiglia, assegno temporaneo di guerra e ad personam, aumentando detta somma del 70% fino a L.1000; del 60% le seconde 1000; del 30% le terze 1000; del 20% le quarte 1000; e del 10% le quinte 1000 e oltre.

IL SOPRINTENDENTE

6173

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

14) DIRITTI VARI

R. SOPRINTENDENZA alle GALLERIE - NAPOLI

Quest'Amministrazione non gode dei diritti di cui al N°14, nè è in possesso di disposizioni a riguardo.

IL SOPRINTENDENTE

6172

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

15) RITENUTE

R. SOPRINTENDENZA alle GALLERIE - NAPOLI

TABELLA DELLE RITENUTE

Sugli stipendi, servizio attivo, aggiunta di famiglia, assegno temporaneo di guerra, aumento provvisorio.

Del personale di ruolo e non di ruolo, salariati permanenti, temporanei e giornalieri.

6171

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R I T E N U T E

R.D.L. 14 Luglio 1941 - N° 646

Le ritenute che gravano sugli stipendi del personale di ruolo sono le seguenti:

6% Entrata Tesoro — sullo stipendio lordo
2% Opera di Previdenza
8% Ricchezza mobile — al netto delle precedenti
1% Imposta complementare
2% Addizionale sulla R.M. e imposta complementare
Contributo al fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, centesimi 10 ogni 100 lire di stipendio lordo.
Tassa di bollo in ragione di cent.5 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, sull'netto mensile.

Per il servizio attivo, aggiunta di famiglia, assegno temporaneo di guerra aumento provvisorio, assegni personali, le ritenute sono:

8% Ricchezza mobile
1% Imposta complementare
2% Addizionale sulla R.M. e Imposta complementare

Tassa di bollo come sopra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PER IL PERSONALE NON DI RUOLO

AVVENTIZI

Le ritenute sulla retribuzione mensile (al netto delle assicurazioni so= - - ciali), sull'aggiunta di famiglia, sull'assegno temporaneo di guerra e sull'aumento provvisorio sono le seguenti:

8% Ricchezza Mobile

1% Imposta Complementare

2% Addizionale sulle ritenute precedenti

Tassa di bollo cent.5 ogni 100 lire o frazione di 100 lire

SALARIATI PERMANENTI

Alle mercedi dei suddetti salariati si applicano le seguenti ritenute al netto delle quote di assicurazioni sociali e delle quote di previdenza e assistenza dipendenti statali, calcolata in misura dell'1% sulla paga lor- da:

4% Entrata Tesoro sui 9/10 della paga base

1% Previdenza e Assistenza

= Fondo garanzia cessioni, in ragione di cent.50 al mese per ciascuno

= Assicurazioni sociali (variabile secondo la re= :tribuzione)

4% Ricchezza mobile

1% Complementare al netto delle precedenti ritenute

2% Addizionale sulla R.M. e complementare

= Bollo cent.5 ogni 100 lire o frazione sulla somma netta risultante

6170

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SALARIATI TEMPORANEI E GIORNALIERI

Sulle mercedi dei suddetti salariati si applicano le seguenti ritenute al netto delle quote di assicurazioni sociali, e del contributo di previdenza e assistenza dipendenti statali, calcolato nella misura dell'1% sulla paga lorda:

4% Ricchezza mobile
1% Imposta complementare
2% Addizionale sulle precedenti ritenute
Tassa di bollo come sopra

Sull'aggiunta di famiglia, sull'assegno temporaneo di guerra e sullo aumento provvisorio, le ritenute sono qui appresso indicate:

4% Ricchezza mobile
1% Imposta complementare
2% Addizionale sulle precedenti.

IL SOPRINTENDENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

16) ELENCO NUMERICO E NOMINATIVO COMPLETO DEL PERSONALE DIPENDENTE.

R. SOPRINTENDENZA alle GALLERIE - NAPOLI

ELENCO DEL PERSONALE DI RUOLO (FUNZIONARI E SUBALTERNI)
E PERSONALE NON DI RUOLO (AVVENTIZI)
CON LA QUALIFICA DI CIASCUNO, DISTINTO PER GRUPPI,
GRADI E CATEGORIE -

R. D. L. 14 Luglio 1941 N°646

6169

16).

ELENCO NUMERICO E NOMINATIVO DEL PERSONALE SALARIATO DIPENDENTE

R. SOPRINTENDENZA ALLE GALLERIE

SALARIATI TEMPORANEI

Operai specializzati

1	FIORILLO	Giuseppe
2	MORMILE	Sosio
3	PATRONE	Giuseppe

SALARIATI TEMPORANEI

Operai comuni

1	CALAFATO	Eduardo
2	CARPENTIERI	Mario
3	CHIERICHELLA	Pasquale
4	DE NICOLA	Giovanni
5	GUETTI	Luigi
6	LODOLINI	Adolfo
7	SAVARESE	Sigfrido
8	TORO	Emilio

SALARIATI GIORNALIERI

Operai comuni

1	CASCIANELLI	Corrado
2	DI MONDA	Vincenzo
3	ESPOSITO	Anna
4	GIORDANO	Bonifacio
5	NATALIZI	Maria
6	PLASSENEL	Alfredo
7	PATRUNO	Vito

6168

N.B. I salariati richiamati alle armi non sono stati elencati.

SOPRINTENDENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2	MORMILE	Sosio
3	PATRONE	Giuseppe

SALARIATI TEMPORANEI

Operai comuni

1	CALAFATO	Eduardo
2	CARPENTIERI	Mario
3	CHIERICHELLA	Pasquale
4	DE NICOLA	Giovanni
5	GUETTI	Luigi
6	LODOLINI	Adolfo
7	SAVARESE	Sigfrido
8	TORO	Emilio

SALARIATI GIORNALIERI

Operai comuni

1	CASCIANELLI	Corrado
2	DI MONDA	Vincenzo
3	ESPOSITO	Anna
4	GIORDANO	Bonifacio
5	NATALIZI	Maria
6	PLASSENEL	Alfredo
7	PATRUNO	Vito

6163

N.B. I salariati richiamati alle armi non sono stati elencati.

IL SOPRINTENDENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	COGNOME E NOME		Qualifica	Gruppo	Grado	Annotazioni
	FUNZIONARI					
1	MOLAJOLI	Bruno	Soprintenden.	A	VI	
2	NAPOLITANO	Antonio	Preside	A	VI	
3	ORTOLANI	Sergio	Dirett.I clas.	A	VII	
4	MISSONI	Attilio	Professore	A	VIII	
5	ROMANO	Elena	Ispettrice	A	IX	
6	RUSSOLILLO	Santolo	I°Segretario	B	IX	
7	GUERCI	Alessandro	Archivista	C	X	
8	FARRONI	Renato	Assistente	C	XI	
9	D'ANIELLO	Michele	Applicato	C	XII	
	SUBALTERNI					
10	CIVITA	Alfredo	Custode			
11	ESPOSITO	Carmine	Id			
12	GIANNATTASIO	Antonio	Id			
13	IOVINE	Giovanni	Id			
14	FABRIZI	Adolfo	Id			
15	ORCIUOLO	Michele	Id			
16	PECORELLI	Giovanni	Id			
17	PERCUOCO	Vincenzo	Id			
18	SORRENTINO	Francesco	Id			
19	STANZIONE	Giuseppe	Id			
20	TOMMASONE	Giovanni	Id			
21	TRAVAGLINO	Tobia	Id			
22	VORZITELLI	Ernesto	Id			
23	CEDOLA	Daniele	Guardia nott.			
24	TESTA	Carmine	Id			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	COGNOME E NOME		Qualifica	Gruppo	Grado	Annotazioni
	Personale non di ruolo					
	(R.D.L.4 febb.937 N.100)					
1	ENEA	Libera	Avventizio	II	B	
2	RAFFA	Margherita	Id	"	"	
3	MONTALTO	Silvia	Id	"	"	
4	BORRIELLO	Francesco	Id	III	C	
5	CAPOBIANCO	Carmine	Id	"	"	
6	FIORILLO	Vincenzo	Id	"	"	
7	FOSSI	Umberto	Id	"	"	
8	NACCARATO	Giovanni	Id	"	"	
9	NOTARANGELO	Assunta	Id	"	"	
10	GUARINO	Armando	Id	"	"	
11	MARGIOTTA	Antonietta	Id	"	"	
12	SALZANO	Gennaro	Id	"	"	
13	SPINAZZOLA	Bianca	Id	"	"	
14	TESTA	Annunziata	Id	"	"	
15	VESCIA	Carlotta	Id	"	"	
16	VITTORINI	Vittorio	Id	"	"	

6167

IL SOPRINTENDENTE

17) REGOLAMENTO ORGANICO ED ALTRE DIS OSIZIONI

R. SOPRINTENDENZA alle GALLERIE - NAPOLI

Il regolamento organico, l'inquadramento gerarchico e lo stato giuridico degli impieagati di questa Amministrazione Pro_ vinciale, alle dirette dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione, sono quelli stessi applicati a tutti i funzionari e impiegati dello Stato, secondo le leggi vigenti in materia.

IL SOPRINTENDENTE

6166

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. Soprintendenza alle Antichità delle Provincie di Napoli, Avellino e Benevento

DIREZIONE DEL MUSEO NAZIONALE DI NAPOLI
DEGLI SCAVI DI POMPEI E DI ERCOLANO

Direzione
Prot. N.° 1576 /Ec.
Allegati 12

Napoli 28 GIU. 1944 anno

Al L'ON. ALLIED CONTROL COMMISSION
Labor Sub - Commission
Via Roma 148 NAPOLI

Risposta all'f. N.° del

OGGETTO Situazione economica personale dipendente e regolamentazione amministrativa.=

In relazione alla circolare 11 giugno 1944 diramata da Codesta On. Commission Control si trasmettono 2 fascicoli (A e B) e 7 allegati.

Nel fascicolo A si è presentata la situazione economica del completo personale di questa Soprin tendenza suddiviso in gruppi secondo l'ordine gerarchico dettagliando le spettanze al lordo con le singole denominazioni. Si è inoltre dato un quadro completo di tutte le ritenute che gravano sulle suddette spettanze.

Nel fascicolo B, con riferimento alle colonne del fascicolo A ed al § della circolare di Codesta On. Commissione si sono dati i maggiori chiarimenti possibili.

Con osservanza.

IL SOPRINTENDENTE

1843

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

allegato per il Parag. n° 1

TABELLA MERCEDE (con aumento legge 10.4.1940)

Tabella per la perequazione delle mercedi per i salariati temporanei e avventizi

MANSIONI	TITOLO DI STUDIO	Iniziale	4 anni	8 anni	12 anni	16 anni
GRUPPO A Grado X	Laurea in Architettura	35.64	39.20	43.12	47.43	52.17
GRUPPO A Grado XI	Laurea in Lettere Filosofia e Legge	31.67	34.84	38.32	42.12	46.36
GRUPPO B Grado XI	Diploma di Scuola Media I° grado	29.70	32.67	35.94	39.53	43.48
GRUPPO C	Diploma di Scuola Media di I° grado ed operai specializzati (residenti in Comuni con oltre 500.000 abitanti)	19.79	21.77	23.95	26.34	28.97
GRUPPO C	Diploma di Scuola Media I° grado ed operai specializzati (residenti in Comuni con meno di 500.000 abitanti)	16.63	18.29	20.12	22.13	24.34
SUBALTERNO	Residenti in Comuni con oltre 500.000 abit.	15.84	17.42	19.16	21.08	23.19
SUBALTERNO	Residenti in Comuni con meno di 500.000 abit	13.85	15.23	16.75	18.42	20.26

6165

Fascicolo A

R. SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ
DELLE PROVINCE DI NAPOLI
AVELLINO e BENEVENTO
NAPOLI

Prospetto dell'attuale situazione economica del personale dipendente dalla Soprintendenza suddetta, compilato secondo la richiesta dell'Allied Control Commission - Labour Sub-Commission dell'11 Giugno 1944.

Personale di ruolo - Gruppo A

Cognome e Nome	Stipendio lordo mensile	Servizio attivo lordo mensile	Assegno temporaneo guerra lordo mensile	Aggiunta famiglia lorda mensile	Assegno personale lordo mensile	Importo complessivo 20%-00%-30% lordo mensile	Indennità di bombardamento o di guerra lorda mensile	Indennità servizio straordinario lorda mensile	Totale lordo mensile
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Iolia Olga	2.649.	592.	420.	. .	. .	1346 20	1039 50	204.	6250 70
Perrotta Luigi	2.049.	482.	420.	462.	. .	1408 60	963 80	204.	6569 40
Alcaniri Amedeo	1.134.	488.	420.	272.	. .	1236 40	1296 90	204.	8091 30

Personale di ruolo - Gruppo B

Cognome e Nome	Stipendio lordo mensile	Servizio attivo lordo mensile	Assegno temporaneo guerra lordo mensile	Aggiunta famiglia lorda mensile	Assegno personale lordo mensile	Importo complessivo 20%-00%-30% lordo mensile	Indennità di bombardamento o di guerra lorda mensile	Indennità servizio straordinario lorda mensile	Totale lordo mensile
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ferraioli Ferdinando	1620.	290.	420.	555.	. .	1120 60	1012 20	191 40	5214.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prospetto dell'attuale situazione economica del personale dipendente dalla Sopraintendenza suddetta, compilato secondo la richiesta dell'Allied Control Commission = Labour Sub-Commission dell'11 Giugno 1944 =

Personale di ruolo = Gruppo A

Cognome e Nome	1 Stipendio lordo mensile	2 Servizio attivo lordo mensile	3 Assegno temporaneo guerra lordo mensile	4 Aggiunta famiglia lorda mensile	5 Assegno personale lordo mensile	6 Aumento complessivo 40%-60%-10% lordo mensile	7 Indennità di caro-vita (con riduzione) lorda mensile	8 Indennità servizio straordinario lorda mensile	9 Totale lordo mensile
Falia Olga	2.649.	592.	420.	. .	. .	1346 20	1039 90	204.	6250 10
Perrotta Luigi	2.049.	482.	420.	402.	. .	1408 60	963 80	204.	6569 40
Maurizi Amedeo	1.344.	388.	420.	272.	. .	1136 40	1296 90	204.	8091 30

Personale di ruolo = Gruppo B

Cognome e Nome	1 Stipendio lordo mensile	2 Servizio attivo lordo mensile	3 Assegno temporaneo guerra lordo mensile	4 Aggiunta famiglia lorda mensile	5 Assegno personale lordo mensile	6 Aumento complessivo 40%-60%-10% lordo mensile	7 Indennità di caro-vita (con riduzione) lorda mensile	8 Indennità servizio straordinario lorda mensile	9 Totale lordo mensile
Ferrarioli Riduc.	1620.	296.	420.	555.	. .	1120 60	1012 20	191 40	5214.

6164

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale di ruolo - Gruppo C

Cognome e Nome	Stipendio lordo mensile	Servizio attivo lordo mensile	assegno temporaneo guerra lordo mensile	aggiunta famiglia lordo mensile	assegno personale lordo mensile	Aumento complessivo 40%-60%-80% lordo mensile	Indennità bombardamento e di pressure lordo mensile	Indennità servizio straordin. lordo mensile	Totale lordo mensile
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Costerano Luigi	1.191.	210.	2H7.	435.	. .	1309.	993 80	178 50	4360
Carotenuto Arturo	825.	174.	2H7.	190.	. .	868.	1024 50	178 50	3507.
Carotenuto Vincenzo	715.	146.	2H7.	245.	. .	912 40	1049 10	178 50	3493.
Egolia Carlo	6H1.	146.	2H7.	326.	. .	759.	1146 40	178 50	3443 80
Stoliano Ernesto	990.	210.	2H7.	381.	. .	1202 40	1006 20	178 50	4216 10
Mainerini Alberto	614.	146.	2H7.	. .	. .	704 80	1055 70	178 50	2946.
Mazzone Antonio	1136.	210.	2H7.	436.	. .	1128 60	935 70	178 50	3983 60
D'Arrigo Alfonso	825.	174.	2H7.	190.	. .	962 20	1024 50	178 50	3601 20
D'Arrigo Giovanni	990.	210.	2H7.	241.	. .	879 40	954.	178 50	3075 90
Mazzini Ermenegildo	1081.	210.	2H7.	136.	. .	1105 60	955 20	178 50	3913 30
Testa Nicola	1081.	210.	2H7.	261.	. .	1180 60	984.	178 50	4142 10

Personale di ruolo: Subalterno

Cognome e Nome	Stipendio lordo mensile	Servizio attivo lordo mensile	assegno temporaneo guerra lordo mensile	aggiunta famiglia lordo mensile	assegno personale lordo mensile	Aumento complessivo 40%-60%-80% lordo mensile	Indennità bombardamento e di pressure lordo mensile	Indennità servizio straordinario lordo mensile	Totale lordo mensile

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78502 21

Cognome e Nome		Stipendio lordo mensile	Servizio attivo lordo mensile	Assegno temporaneo guerra lordo mensile	Aggiunta famiglia lordo mensile	Assegno personale lordo mensile	Aumento complessivo 10%-10%-10% lordo mensile	Indennità caroviveri lordo mensile	Indennità servizio straordinario lordo mensile	Totale lordo mensile
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Costerano	Luigi	1.191	210	2.47	435		1309	993,90	178,50	4506
Carotenuto	Arturo	825	174	2.47	190		868	1024,50	178,50	3507
Carotenuto	Vincenzo	715	146	2.47	245		912,50	1049,10	178,50	3493
Coglia	Carlo	641	146	2.47	326		759	1146,50	178,50	3443,50
Stoliano	Ernesto	990	210	2.47	181		1203,40	1006,20	178,50	4216,10
Mainerini	Alberto	614	146	2.47			704,80	1055,10	178,50	2946
Mancone	Antonio	1136	210	2.47	130		1132,60	935,10	178,50	3983,00
Orsini	Alfonso	825	174	2.47	190		962,20	1024,50	178,50	4001,20
Orsini	Giovanni	990	210	2.47	247		879,40	954,	178,50	3616,90
Mancini	Emanuele	1081	210	2.47	136		1105,60	955,20	178,50	3913,30
Testa	Nicola	1081	210	2.47	261		1180,60	984,	178,50	4142,10

Personale di ruolo - Subalterno

Cognome e Nome		Stipendio lordo mensile	Servizio attivo lordo mensile	Assegno temporaneo guerra lordo mensile	Aggiunta famiglia lordo mensile	Assegno personale lordo mensile	Aumento complessivo 10%-10%-10% lordo mensile	Indennità caroviveri lordo mensile	Indennità servizio straordinario lordo mensile	Totale lordo mensile
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ferullo	Antonio	843	110	2.47	352		995,80	989,40	165,60	3703,80
Micalfei	Giuseppe	843	110	2.47	245		995,80	1008,	165,60	3611,40
Ferri	Giuseppe	843	110	2.47	245		1000,	1005,90	165,60	3616,50
Rosposito	Gennaro	648	91,	2.47	332		911,80	1049,40	165,60	3447,80

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cognome e Nome	Stipendio lordo mensile	Assegno attivo lordo mensile	Assegno temporaneo lordo mensile	Aggiunta famiglia lordo mensile	Assegno personale lordo mensile	Ammontare complessivo (20%-60%-30%) lordo mensile	Indennità bombardamento (a di presenza) lordo mensile	Indennità servizio straordinario lordo mensile	Totale lordo mensile
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Moardi Ello Salvatore	578 .	91 .	2H½ .	H½1 . . .		993 H0	1008 90	165 00	365H 90
Natale Antonio	678 .	91 .	2H½ .	H½1 . . .		993 H0	1008 90	165 00	365H 90
di Mario Gennaro	678 .	91 .	2H½ .	245 . . .		993 H0	1055 10	165 00	365H 90
Rossi Giuseppe	678 .	91 .	2H½ .	H½1 . . .		993 H0	1008 90	165 00	365H 90
Colpozza Felice	678 .	91 .	2H½ .	190 . . .		82H 80	1055 10	165 00	3252 10
Moorroni Gustavo	650 .	91 .	2H½ .	290 . . .		868 .	1055 10	165 00	3350 50
Colace Giuseppe	678 .	91 .	2H½ .	H½1 . . .		868 .	1008 90	165 00	3529 50
Colaiano Luciano	678 .	91 .	2H½ .	. . . .		1055 10	110 20	165 00	29H½ 50
Rivizzo Erneste	678 .	91 .	2H½ .	2H5 . . .		894 20	1055 10	165 00	3379 50
de Carlo Gennaro	678 .	91 .	2H½ .	2H5 . . .		894 20	1055 10	165 00	3379 50
Albanese Salvatore	61H .	91 .	2H½ .	2H5 . . .		81H .	1055 10	165 00	3232 30
Fontana Romualdo	678 .	91 .	2H½ .	381 . . .		939 H0	1035 60	165 00	3537 60
Paolillo Giovanni	61H .	91 .	2H½ .	026 . . .		10H½ .	982 50	165 00	3773 10
Moisano Matteo	550 .	91 .	2H½ .	H½1 .	32 50	928 60	11H1 .	165 00	3623 40
Carpentieri Ernesto	H85 .	100 .	2H½ .	290 . . .		759 H0	1055 10	165 00	3402 40
Rizzo Ernesto	678 .	91 .	2H½ .	2H5 . . .		894 22	1055 10	165 00	3379 52
Scalzo Giovanni	678 .	91 .	2H½ .	281 . . .		76H .	1055 10	165 00	3282 30
Casciarelli Bruno	650 .	110 .	2H½ .	335 . . .		933 H0	1038 60	165 00	3479 60
Nasta Alfonso	678 .	91 .	2H½ .	190 . . .		82H 80	1055 10	165 00	3252 10
Cirillo Waldela	8H3 .	110 .	2H½ .	3H5 .	H½ .	935 80	1032 40	165 00	3530 80
Bassi Waldela	8H3 .	110 .	2H½ .	245 . . .		962 20	10H4 50	165 00	3582 30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cognome e Nome		assegno lordo mensile	attivo lordo mensile	Temporaneo lordo mensile	famiglia lordo mensile	annuale lordo mensile	(65%-80%-70%) lordo mensile	combattimento lordo mensile	servizio straordinario lordo mensile	totale mensile
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Moordinello	Salvatore	678 .	91 .	2H½ .	H½ . . .		993 H0	1008 90	165 60	3654 40
Natale	Antonio	678 .	91 .	2H½ .	H½ . . .		993 H0	1008 90	165 60	3654 90
di Nocito	Gennaro	678 .	91 .	2H½ .	2H5 . . .		993 H0	1055 10	165 60	3654 90
Rossi	Giuseppe	678 .	91 .	2H½ .	H½ . . .		993 H0	1008 90	165 60	3654 90
Colpisa	Felice	678 .	91 .	2H½ .	190 . . .		82H 80	1055 10	165 60	3252 10
Moorroni	Gustavo	650 .	91 .	2H½ .	890 . . .		868 .	1055 10	165 60	3320 10
Colace	Giuseppe	678 .	91 .	2H½ .	H½ . . .		868 .	1008 90	165 60	3529 50
Colmone	Quirino	678 .	91 .	2H½ .	. . . .		1055 10	110 20	165 60	29H½ 50
Rocco	Arcenzo	678 .	91 .	2H½ .	2H5 . . .		894 20	1055 10	165 60	3479 50
di Pace	Gennaro	678 .	91 .	2H½ .	2H5 . . .		894 20	1055 10	165 60	3479 50
Alcarese	Salvatore	61H .	91 .	2H½ .	2H5 . . .		81H .	1055 10	165 60	3232 50
Fortezza	Bonaventura	678 .	91 .	2H½ .	381 . . .		939 H0	1035 60	165 60	3537 60
Paolillo	Giovanni	61H .	91 .	2H½ .	626 . . .		10H½ .	982 50	165 60	3443 10
Moscarino	Matteo	550 .	91 .	2H½ .	H½ . .	33 50	928 60	11H1 .	165 60	3624 40
Carpentieri	Arcenzo	H85 .	100 .	2H½ .	290 . . .		759 H0	1055 10	165 60	3402 70
Ricco	Arcenzo	678 .	91 .	2H½ .	2H5 . . .		894 22	1055 10	165 60	3320 52
Scalco	Giovanni	678 .	91 .	2H½ .	281 . . .		76H .	1055 10	165 60	3282 30
Casciarelli	Primo	650 .	110 .	2H½ .	335 . . .		933 H0	1038 60	165 60	3H29 60
Nasta	Alfonso	678 .	91 .	2H½ .	190 . . .		82H 80	1055 10	165 60	3252 10
Cirillo	Michele	8H3 .	110 .	2H½ .	1H5 .	H½ .	933 80	1032 H0	165 60	3530 80
Celli	Michele	8H3 .	110 .	2H½ .	235 . . .		962 20	10H1 50	165 60	3581 10
Casalli	Raffaele	8H3 .	110 .	2H½ .	. .	60 .	856 60	1055 10	165 60	3332 90
Cortona	Luigi	678 .	91 .	2H½ .	281 . . .		78H .	1055 10	165 60	3302 50
Rocco	Giovanni	678 .	91 .	2H½ .	161 . . .		811 .	1055 10	165 60	3215 30
Granello	Gaetano	678 .	91 .	2H½ .	1H5 . . .		777 80	1055 10	165 60	3160 10

6163

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4)

Cognome e Nome	1 Stipendio lordo mensile	2 Servizio attivo lordo mensile	3 assegno temporaneo guerra lordo mensile	4 assegno famigliare lordo mensile	5 assegno personale lordo mensile	6 aumento complessivo 10%-60%-30% lordo mensile	7 Indennità caroviveri (a cui partecipa) lorda mensile	8 Indennità servizio straordinario lordo mensile	9 Totale lordo mensile
Salvatore Carmine	678.	91.	2H½.	122.	. .	184.	1055 20	165 60	2143 20
Ambrosio Carmine	678.	91.	2H½.	281.	. .	879 H0	1055 20	165 60	3339 10
Egida Luigi	650.	91.	2H½.	1H5.	. .	181.	1055 20	165 60	3135 30
Cirillo Agostino	678.	91.	2H½.	.	. .	110 50	1055 20	165 60	2948 80
Buonolanno Raffaele	678.	91.	2H½.	190.	. .	181.	1055 20	165 60	3208 30
Borrelli Giuseppe	650.	91.	2H½.	235.	. .	184.	1055 20	165 60	3228 30
Guidiverro Domenico	650.	91.	2H½.	161.	. .	145.	1055 20	165 60	3121 30
Risciano Andrea	650.	91.	2H½.	122.	. .	145 00	1055 20	165 00	3140 90
Silliano Pietro	614.	91.	2H½.	281.	. .	145 60	1055 20	165 00	3199 80
Petraccone Roberto	650.	91.	2H½.	508.	. .	879 H0	1000 50	165 00	3514 50
Ordine Domenico	650.	91.	2H½.	235.	11.	107 80	1055 20	165 00	3123 10
Cirillo Luigi	513.	91.	2H½.	1H5.	. .	083 20	1058 10	165 00	2902 80
Costa Giuseppe	513.	91.	2H½.	122.	. .	066 80	1000 50	165 00	2806 90
di Paolo Pasquale	513.	91.	2H½.	508.	. .	804.	1055 10	165 60	3143 20
Quartolfiero Giuseppe	513.	91.	2H½.	326.	. .	194 80	1055 20	165 00	3143 10
Borrello Umberto	513.	82.	2H½.	122.	. .	059 00	1061 20	165 60	2850 90
Crenatello Ettorio	550.	91.	2H½.	122.	118.	178.	1055 20	165 00	3127 30
Rossi Luigi	843.	110.	2H½.	1H½.	H½.	93½.	1030 80	165 60	3533 30
Adriano Annibale	724.	110.	2H½.	122.	. .	822 H0	1055 20	165 60	3240 30
La Rocca Raffaele	614.	110.	2H½.	2H3.	. .	802 80	1055 20	165 60	3239 10
Colapietro Giuseppe	188.	110.	2H½.	290.	. .	803 80	1024 80	165 60	3429 20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cognome e Nome		lordo mensile	altro lordo mensile	Supplemento guerra lordo mensile	assegno lordo mensile	personale lordo mensile	complessivo 10%-60%-70% lordo mensile	soprassoldo 10 ai precedenti lordo mensile	servizio straordinario lordo mensile	lordo mensile
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Salvatore	Carmine	678.	91.	2H½.	422.	. .	784.	1055 10	165 00	3143 30
Umberto	Carmine	678.	91.	2H½.	281.	. .	879 H0	1055 10	165 00	3397 50
Egida	Luigi	650.	91.	2H½.	445.	. .	781.	1055 10	165 00	3135 30
Cirillo	Sebastino	678.	91.	2H½.	. .	. .	410 50	1055 10	165 00	2941 80
Buonadonna	Raffaele	678.	91.	2H½.	490.	. .	781.	1055 10	165 00	3208 30
Borrelli	Giuseppe	650.	91.	2H½.	235.	. .	784.	1055 10	165 00	3228 30
Guidiverro	Domenico	650.	91.	2H½.	161.	. .	745.	1055 10	165 00	3121 30
Rinaldo	Maria	614.	91.	2H½.	122.	. .	745 00	1055 10	165 00	3040 90
Silliano	Pietro	614.	91.	2H½.	281.	. .	745 00	1055 10	165 00	3199 90
Petrarcone	Roberto	650.	91.	2H½.	508.	. .	879 H0	1000 50	165 00	3514 50
Adamo	Domenico	550.	91.	2H½.	235.	11.	761 80	1055 10	165 00	3123 10
Cirillo	Luigi	513.	91.	2H½.	445.	. .	683 20	1058 10	165 00	2902 80
Basso	Giuseppe	513.	91.	2H½.	122.	. .	662 80	1000 50	165 00	2866 90
di Paolo	Casquale	513.	91.	2H½.	508.	. .	80H.	1055 10	165 00	3143 10
Quartalferro	Giuseppe	513.	91.	2H½.	326.	. .	79H 80	1055 10	165 00	3193 10
Borrello	Umberto	513.	82.	2H½.	122.	. .	659 00	1061 10	165 00	2850 90
Crenatello	Ottavio	550.	91.	2H½.	122.	118.	748.	1055 10	165 00	3127 50
Rossi	Luigi	843.	110.	2H½.	1H½.	H½.	934.	1036 80	165 00	3533 30
Adriano	Annibale	72H.	110.	2H½.	122.	. .	822 H0	1055 10	165 00	3240 70
La Rocca	Raffaele	614.	110.	2H½.	243.	. .	803 80	1055 10	165 00	3229 10
Colapietro	Giuseppe	788.	110.	2H½.	290.	. .	803 80	1024 80	165 00	3429 20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Impiegati = Gruppo A

Cognome e Nome	Stipendio lordo mensile	Servizio attivo lordo mensile	assegno temporaneo guerra lordo mensile	Aggiunta famiglia lorda mensile	assegno personale lordo mensile	Aumento complessivo (20% - 60% - 30%) lordo mensile	Indennità caroviveri lorda mensile	Indennità servizio straordinario lorda mensile	Totale lordo mensile
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rocco Anna	1080.	. .	2 H°.	. .	. .	818.	105 H 20	20 H.	3 H 12 20

Impiegati = Gruppo B

Cognome e Nome	Stipendio lordo mensile	Servizio attivo lordo mensile	assegno temporaneo guerra lordo mensile	Aggiunta famiglia lorda mensile	assegno personale lordo mensile	Aumento complessivo (20% - 60% - 30%) lordo mensile	Indennità caroviveri lorda mensile	Indennità servizio straordinario lorda mensile	Totale lordo mensile
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Astuti Vittorio	770.	. .	2 H°.	231.	. .	8 H 8 80	105 H 10	19 1 10	33 H 3 00
Bruno Salvatore	770.	. .	2 H°.	165.	183.	919 60	105 H 10	19 1 10	35 H 1 20
Saraceni Licia	770.	. .	2 H°.	. .	133.	1151.	105 H 10	19 1 10	35 H 15 80
Zezo Luigi	770.	. .	2 H°.	. .	223.	919.	105 H 10	19 1 10	34 H 05 80

6162

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Avventizi - Gruppo C.

Cognome e Nome	Stipendio lordo mensile	Servizio attivo lordo mensile	Assegno temporaneo guerra lordo mensile	Aggiunta famiglia lorda mensile	Assegno personale lordo mensile	Aumento complessivo 10%-20%-30% lordo mensile	Indennità caroviveri lorda mensile	Indennità servizio straordin. lordo mensile	Totale lordo mensile
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Moradella Elsa	577,-	..	247,-	..	20,-	516,80	1073,10	178,50	2018,-
Cascianelli Lilla	577,-	..	247,-	82,-	163,-	725,80	1055,70	178,50	3029,-
Formati Giulio	577,-	..	247,-	..	316,-	701,80	1055,70	178,50	3142,-
Ghirardini Arturo	577,-	..	247,-	..	28,-	515,-	1073,10	178,50	2681,80
Mazzarosa Italo	462,-	..	193,-	..	48,-	560,-	1083,10	178,50	2526,60
Mastrocinque Pasquale	577,-	..	247,-	264,-	215,-	902,20	1054,50	178,50	3498,20
Oliva Raffaele	462,-	..	247,-	148,-	431,-	707,-	1055,70	178,50	2289,20
Santangelo Michele	577,-	..	247,-	231,-	219,-	848,80	1055,70	178,50	3357,-
Sentimiglia Arturo	577,-	..	247,-	..	313,-	767,80	1055,70	178,50	3141,-
Tirella Olga	577,-	..	247,-	82,-	..	616,-	1067,70	178,50	2768,20
Russo Bernardo	462,-	..	193,-	..	..	656,-	1089,90	178,50	2579,40
Zaccagni Giuseppe	577,-	..	247,-	198,-	41,-	648,-	1055,70	178,50	2945,20
Mossetti Luigi	577,-	..	247,-	396,-	99,-	743,-	1055,70	178,50	3296,20
De Rozzi Aldo	577,-	..	247,-	..	93,-	623,-	1060,80	178,50	2785,30
Giordano Mario	577,-	..	247,-	165,-	15,-	623,-	1058,10	623,-	2863,60
Testa Mario	462,-	..	247,-	90,-	48,-	562,10	1069,20	178,50	2652,80
Annunziato Felice	462,-	..	247,-	132,-	247,-	743,-	1055,70	178,50	3065,20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ritenute sulle spettanze lorde del personale di ruolo ed avventizio.

Sulle spettanze di cui alla colonna 1 gravano le seguenti ritenute:

1:- Ricchezza Mobile in ragione dell'8%
2:- Complementare in ragione dell'1%
3:- Addizionale in ragione del 2% sull'importo complessivo di Ricchezza Mobile e Complementare
4:- Opera Previdenza in ragione del 2%
5:- Ritenuta Tesoro in ragione del 6%
6:- Fondo Garanzia in ragione dell'1%
7:- Bollo in ragione di Lire 0.05%

Sulle spettanze di cui alle colonne 2-3-4-5 e 6 gravano le seguenti ritenute:

1: Ricchezza Mobile in ragione dell'8%
2: Complementare in ragione dell'1%
3: Addizionale in ragione del 0.18% sull'importo complessivo di Ricchezza Mobile e Complementare
4: Bollo in ragione di Lire 0.05%

Sulle spettanze di cui alle colonne 7 e 8 gravano le seguenti ritenute:

1: Ricchezza Mobile in ragione dell'8%
2: Complementare in ragione dell'1%
3: Addizionale in ragione del 2% sull'importo complessivo di Ricchezza Mobile e Complementare
4: Bollo in ragione di L. 0.10 sino a L. 100; in ragione di L. 0.15 sino a Lire 200; aumentando di L. 0.05 ad ogni 100 Lire o frazione di esse

6161

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sulle spettanze di cui alla colonna 1 gravano le seguenti ritenute:

1°. Ricchezza Mobile in ragione dell'8%
2°. Complementare in ragione dell'1%
3°. Addizionale in ragione del 2% sull'importo complessivo di Ricchezza Mobile e Complementare
4°. Opera Previdenza in ragione del 2%
5°. Contributo Tesoro in ragione del 6%
6°. Fondo Garenzia in ragione dell'1%
7°. Bollo in ragione di Lire 0.05%

Sulle spettanze di cui alle colonne 2-3-4-5 e 6 gravano le seguenti ritenute:

1° Ricchezza Mobile in ragione dell'8%
2° Complementare in ragione dell'1%
3° Addizionale in ragione del 0.18% sull'importo complessivo di Ricchezza Mobile e Complementare
4° Bollo in ragione di Lire 0.05%

Sulle spettanze di cui alle colonne 7 e 8 gravano le seguenti ritenute:

1° Ricchezza Mobile in ragione dell'8%
2° Complementare in ragione dell'1%
3° Addizionale in ragione del 2% sull'importo complessivo di Ricchezza Mobile e Complementare
4° Bollo in ragione di L. 0.10 sino a L. 100; in ragione di L. 0.15 sino a Lire 300; aumentando di L. 0.05 ad ogni 100 Lire o frazione di esse

1 6161

Inoltre agli avventizi va ritenuta, per le assicurazioni sociali, la metà delle quote segnate sulla tabella apposita che qui sotto si trascrive; l'altra metà, aumentata, va a carico dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8)

Tabella assicurazioni sociali arretrati

= Contributi =

Classe di contribuzione	Retribuzione mensile	Per l'assicuraz.ne invalidità e vecchiaia	Per l'assicuraz.ne contro la tubercolosi	Per l'assicuraz.ne contro la disoccupaz.ne	Totale
1.	fino a Lire 150	11 30	H.	5.	20 30
2.	oltre . . 150 e fino a L. 250	18 80	5.	5.	28 80
3.	" . . 250 . . H00	30 10	6.	7.	H3 10
H.	" . . H00 . . 600	H5 20	6.	7.	58 20
5.	" . . 600 . . 800	60 20	6 90	9.	76 10
6.	" . . 800 . . 1000	75 20	6 90	9.	91 10
7.	" . . 1000 . . 1200	90 20	6 90	9.	106 10
8.	" . . 1200 . . 1H00	105 20	7 20	9 80	122 20
9.	" . . 1H00 . .	120 20	7 20	9 80	137 20

Oltre le ritenute erariali ed assicurative sopra elencate, al personale di ruolo ed avventizio va fatta una ritenuta accessoria.

Col 1° luglio 19H3 l'assegno temporaneo di guerra venne aumentato del 125%. Tale aumento, concesso sulla spettanza fissa dell'assegno di guerra, viene ritenuto sull'indennità di bombardamento (o di prossimità).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella assicurazioni sociali arretrati

= Contributi =

Classe di contribuzione	Retribuzione mensile	Per l'assicuraz.ne invalidità e vecchiaia	Per l'assicuraz.ne contro la tubercolosi	Per l'assicuraz.ne contro la disoccupaz.ne	Totale
1. fino	a Lire 150	11 20	H.	5.	20
2. altre	. . 150 a fino a L. 250	18 80	5.	5.	28.
3. "	. . 250 . . 400	30 10	6.	7.	43
H. "	. . 400 . . 600	H5 20	6.	7.	58
5. "	. . 600 . . 800	60 20	6 90	9.	76
6. "	. . 800 . . 1000	75 20	6 90	9.	91
7. "	. . 1000 . . 1200	90 20	6 90	9.	106
8. "	. . 1200 . . 1H00	105 20	7 20	9 80	122
9. "	. . 1H00 . .	120 20	7 20	9 80	137

Oltre le ritenute erariali ed assicurative sopra elencate, al personale di ruolo ed avventizio va fatta una ritenuta accessoria.

Dal 1° luglio 1943 l'assegno temporaneo di guerra venne aumentato del 125%. Tale aumento concesso sulla spettanza fissa dell'assegno di guerra, viene ritenuto sull'indennità di bombardamento (o di presenza).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Oltre le spettanze di carattere fisso e relative ritenute, qui sopra elencate, si menzionano le due indennità che seguono:

= Indennità di missione =

Questa indennità viene corrisposta, nella misura riportata nella seguente tabella, al personale di ruolo ed avventizio che per ragioni di servizio è comandato fuori sede ed è costretto a pernottarvi:

Grado 1°		Lire 212.00
.	2°	. 215.00
.	3°	. 221.00
.	4°	. 208.00
.	5°	. 190.00
.	6°	. 153.00
.	7°	. 136.00
.	8°	. 119.00
.	9°	. 102.00
.	10° (Ivi compresi, oltre quelli di ruolo, gli avventizi Gruppo A)	93.50
.	11° (Ivi compresi, oltre quelli di ruolo, gli avventizi Gruppo B)	93.50
.	12°	85.00
.	13° (Ivi compresi, oltre quelli di ruolo, gli avventizi Gruppo C)	76.50

Personale subalterno

61 60

Alle indennità suddette va aggiunta l'indennità chilometrica, quando la missione si è svolta, anche in parte, in località, priva di mezzi di trasporto. La misura è la seguente:

Per il Gruppo A Lire 1.00 a chilometro
. . B . 1.00 a chilometro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sopra elencate, si menzionano le due indennità che seguono:

= Indennità di missione =

Questa indennità viene corrisposta, nella misura riportata nella seguente tabella, al personale di ruolo ed avventizio che per ragioni di servizio è comandato fuori sede ed è costretto a pernottarvi:

Grado 1°		Lire 252.00
.	2°	. 232.00
.	3°	. 221.00
.	4°	. 204.00
.	5°	. 170.00
.	6°	. 153.00
.	7°	. 136.00
.	8°	. 119.00
.	9°	. 102.00
.	10° (Ivi compresi, oltre quelli di ruolo, gli avventizi Gruppo A)	93.50
.	11° (Ivi compresi, oltre quelli di ruolo, gli avventizi Gruppo B)	93.50
.	12°	85.00
.	13° (Ivi compresi, oltre quelli di ruolo, gli avventizi Gruppo C)	76.50

Personale subalterno

61160

Alle indennità suddette va aggiunta l'indennità chilometrica, quando la missione si è svolta, anche in parte, in località, priva di mezzi di trasporto. La misura è la seguente:

Per il Gruppo	A	Lire 1.00	a chilometro
. . .	B	. 1.00	a chilometro
. . .	C	. 1.00	a chilometro
Per il personale subalterno		. 0.85	a chilometro.

Al funzionario che non pernotta fuori sede ma rientra dopo le ore 20, competono i 2/3 delle diarie suddette; al funzionario che rientra

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

prima delle ore 20, compete il 50% della diaria suddetta.

Le ritenute su tali indennità sono:

1°: Ricchezza Mobile in ragione dell'8%

2°: Complementare in ragione dell'1%

3°: Addizionale in ragione del 2% sull'importo complessivo di Ricchezza Mobile e Complementare

4°: Bollo in ragione di L.o.10 sino a Lire 100; di L.o.15 sino a L.300; in ragione di L.o.05 per ogni 100 lire o frazione di esse altre le lire 300.

Indennità di Guardia Notturna

Questa indennità va corrisposta al personale subalterno che, a turno, presta servizio di guardiania notturna. Sono esclusi da tale servizio i mutilati di guerra e quelli che per il loro stato di salute non possono prestare tale opera.

L'indennità per ogni notte è di Lire 10 lorde, sulle quali gravano le seguenti ritenute:

1°: Ricchezza Mobile in ragione dell'8%

2°: Complementare in ragione dell'1%

3°: Addizionale in ragione del 2% sull'importo complessivo di Ricchezza Mobile e Complementare.

4°: Bollo in ragione di Lire 0.10 sino a Lire 100; di L. 0.15 sino a lire 300; in ragione di L. 0.05 per ogni 100 lire o frazione di esse oltre le lire 300.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

= Salariati Permanenti =

Cognome e Nome	Mercede lorda giornaliera		aggiunta famiglia lorda giornaliera		assegno temporaneo guerra lordo giornaliero		assegno personale lordo giornaliero		Indennità bombardamento (ex-premio) lorda giornaliera		Indennità lorda oraria servizio straordin.		Totale lordo giornaliero	
	1		2		3		4		5		6		7	
Bedusco Antonio	110	64	18	94	12	.	.	.	34	26	1	38	123	25
Fava Mario	45	56	-	.	12	60	.	.	25	19	6	82	101	17

= Salariati Temporanei =

Cognome e Nome	Mercede lorda giornaliera		aggiunta famiglia lorda giornaliera		assegno temporaneo guerra lordo giornaliero		assegno personale lordo giornaliero		Indennità bombardamento (ex-premio) lorda giornaliera		Indennità lorda oraria servizio straordin.		Totale lordo giornaliero	
	1		2		3		4		5		6		7	
Arcano Vincenzo	29	01	11	23	12	60	4	44	25	19	4	44	96	54
Barretta Luigi	32	.	6	35	12	16	2	22	25	19	5	50	99	42
Bondi Umberto	29	42	8	29	12	28	1	43	25	19	5	90	105	51
Carpentieri Luigi	29	52	8	09	12	28	.	.	25	19	5	90	100	88
Castelmuro Vincenzo	29	42	12	49	12	22	.	.	25	19	5	90	106	52
	29	29	9	45	12	25	2	90	25	19	5	90	106	04

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cognome e Nome		Mercede lorda giornaliera		aggiunta famiglia lorda giornaliera		assegno temporaneo guerra lordo giornaliero		assegno annuale lordo giornaliero		Indennità bombardam. (ed eventuale) lorda giornaliera		Indennità lorda oraria servizio straordin.		Totale lordo giornaliero	
		1		2		3		4		5		6		7	
Cedrino	Antonio	10	6H	18	04	13	.	.	.	3H	26	4	38	123	25
Fiora	Mario	45	50	.	.	13	60	.	.	35	19	6	82	101	51

= Salariati Temporanei =

Cognome e Nome		Mercede lorda giornaliera		aggiunta famiglia lorda giornaliera		assegno temporaneo guerra lordo giornaliero		assegno annuale lordo giornaliero		Indennità bombardam. (ed eventuale) lorda giornaliera		Indennità lorda oraria servizio straordin.		Totale lordo giornaliero	
		1		2		3		4		5		6		7	
Oriano	Vincenzo	29	01	11	23	11	00	H	H½	35	19	H	HH	96	5H
Barretta	Luigi	31	.	6	35	12	16	2	22	35	19	5	50	99	H2
Bondi	Umberto	29	H2	8	29	13	28	1	H3	35	19	5	90	105	51
Carpentieri	Luigi	29	H2	8	09	12	28	.	.	35	19	5	90	100	88
Castelmoro	Vincenzo	29	H2	12	H9	13	22	.	.	35	19	5	90	106	03
Centola	Mario	29	38	9	H5	13	25	2	90	35	19	5	90	105	87½
Conte	Ciro	29	H2	9	36	13	13	H	H½	35	19	5	0H	98	50
D'Onofrio	Francesco	33	0H	12	25	12	38	.	.	35	19	5	90	107	55
Fornillo	Salvatore	29	H2	8	09	13	1H	5	81	35	19	5	90	101	51

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cognome e Nome		Mercede lorda giornaliera		aggiunta famiglia lorda giornaliera		assegno temporaneo guerra lordo giornaliero		assegno permanente giornaliero lordo		indennità combattimento (ove prevista) lorda giornaliera		indennità lorda oraria straordinario		totale lordo giornaliero	
		1		2		3		4		5		6		7	
Esposito	Gaetano	19	42	8	09	13	28	1	43	35	19	5	90	105	31
Esposito	Vincenzo	49	24	8	20	13	.	1	13	35	12	1	38	116	17
Esposito	Gennaro	26	92	21	57	11	03	.	.	35	19	1	03	98	74
Formati	Ferdinando	49	24	.	.	13	39	.	.	35	19	1	38	105	20
Formicola	Luigi	34	.	5	86	13	32	.	.	35	19	5	50	96	87
Gallo	Pasquale	34	44	9	77	12	40	1	83	35	19	5	10	101	89
Mariani	Ernesto	35	83	.	.	13	07	.	.	35	01	5	36	89	87
Pane	Vincenzo	29	01	11	33	11	57	1	93	35	19	1	44	90	97
Pisani	Giovanni	39	42	9	76	13	22	2	94	35	19	5	90	106	43
Scala	Agostino	39	42	8	29	13	19	1	91	35	19	5	90	106	90
Sepe	Gennaro	39	42	8	30	13	28	3	43	35	19	5	90	105	52
Trifari	Guglielmo	49	24	10	80	13	.	1	20	34	43	1	38	119	05
Vassallo	Enrico	40	04	18	40	13	.	2	25	34	94	6	09	115	73
Vaglieri	Sisto	32	57	.	.	12	84	.	.	35	33	1	88	85	62
Agnello	Baldassare	34	44	1	83	12	70	12	21	5	10	.	.	72	40
Amitrano	Francesco	34	44	1	14	12	76	2	90	31	12	5	16	90	52
Amitrano	Giuseppe	34	44	10	77	12	59	.	83	35	19	5	16	98	98
Annunziato	Carmela	34	44	1	87	12	76	2	08	32	86	5	16	92	77
Balzano	Alfonso	34	44	1	14	12	76	2	08	31	12	5	16	90	30
Balzano	Giuseppe	28	47	6	55	11	50	1	17	35	61	1	26	88	36
Balzano	Salvatore	31	21	.	.	12	08	.	.	35	92	1	69	81	.
		34	44	1	87	12	76	2	06	32	53	5	16	92	22

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cognome e Nome		paga lorda giornaliera		assegno familiare lordo giornaliero		tempo guerra lordo giornaliero		stipendio giornaliero lordo		competenza lorda giornaliera		servizio straordin.		totale giornaliero	
		1		2		3		4		5		6		7	
Esposito	Gaetano	29	42	8	09	13	28	3	43	35	19	5	90	105	31½
Esposito	Vincenzo	49	24	8	20	13	.	4	13	35	12	1	38	110	17½
Esposito	Gennaro	26	92	21	5½	11	03	.	.	35	19	4	03	98	7½
Formati	Ferdinando	49	24	.	.	13	39	.	.	35	19	1	38	105	20
Formicola	Luigi	34½	.	5	80	13	32	.	.	35	19	5	50	96	81½
Gallo	Pasquale	34	44	9	7½	12	40	4	93	35	19	5	10	101	89
Graziani	Ernesto	35	83	.	.	13	0½	.	.	35	01	5	20	89	8½
Lane	Vincenzo	29	01	11	23	11	5½	4	93	35	19	4	44	96	9½
Pisani	Giovanni	29	42	9	7½	13	22	2	94	35	19	5	90	106	43½
Scala	Sebastino	29	42	8	20	13	19	4	91	35	19	5	90	106	90
Selpe	Gennaro	29	42	8	30	13	28	3	43	35	19	5	90	105	52
Talpari	Gualtiero	49	24	10	80	13	.	4	10	34	43	1	38	119	0½
Vassallo	Ernesto	40	0½	18	40	13	.	2	25	34	94	6	09	115	43
Vaglieri	Sisto	32	5½	.	.	12	34	.	.	35	83	4	88	85	62
Vagullo	Raffaele	34	44	7	83	12	40	32	21	5	10	.	.	92	40
Vamiano	Francesco	34	44	4	24	12	76	2	90	31	12	5	16	90	52
Vamiano	Giuseppe	34	44	10	7½	12	59	.	83	35	19	5	16	98	98
Vamiano	Carmela	34	44	4	8½	12	76	2	08	32	80	5	16	92	74
Vannuzzio	Alfonso	34	44	4	24	12	76	2	08	31	12	5	16	90	30
Balzano	Giuseppe	28	4½	6	35	11	50	2	17	35	61	4	26	88	36
Balzano	Salvatore	31	22	.	.	12	08	.	.	35	92	4	69	84	.
Balzano	Basilio	34	44	4	8½	12	76	2	46	32	53	5	16	92	22
Barbera	Giacomo	34	44	7	83	12	23	1	34	35	19	5	16	96	09
Barbera	Carmine	25	89	7	61	10	86	1	97	36	19	3	87	84	39
Barbieri	Luigi	41	32	4	44	13	45	2	68	35	19	6	20	103	03

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cognome e Nome	Mercede lorda giornaliera	Aggiunta famiglia lorda giornaliera	Assegno temporaneo guerra lordo giornaliero	Assegno permanente giornaliero lordo	Indennità caroviveri (2ª quota) lorda giornaliera	Indennità lorda oraria servizio straordinario	Totale lordo giornaliero
	1	2	3	4	5	6	7
Carotenuto Vincenzo	23 54	. .	10 43	. .	26 42	3 52	73 93
Carotenuto Teresa	23 54	. .	10 43	. .	26 42	3 52	73 93
Caruso Rosario	24 44	1 33	12 23	1 34	35 19	5 20	96 69
Casiello Domenico	41 54	4 14	13 51	1 21	25 19	0 20	102 12
Casale Giuseppe	34 20	6 43	2 26	12 13	32 86	5 12	93 52
Casale Alfonso	25 89	5 61	10 86	2 43	26 19	3 82	84 82
Casale Francesco	28 42	0 23	11 50	1 26	25 61	4 26	87 04
Ciaravola Luigi	34 44	1 83	12 46	. 90	32 86	5 20	93 95
Cirillo Francesco	28 42	4 82	11 50	1 46	25 53	4 26	86 21
Corcione Raffaele	28 42	. .	11 50	. .	25 44	4 26	79 62
De Stefano Giacomo	25 89	4 14	10 86	2 90	25 02	3 82	82 58
Del Vecchio Giovanni	25 89	6 25	10 86	2 24	26 19	3 82	85 40
De Siro Giuseppe	34 20	4 14	12 43	1 24	25 33	5 12	93 23
Di Salvatore Antonio	25 89	5 01	10 86	. .	25 82	3 82	82 05
Di Maestro Gennaro	41 09	5 61	11 42	. .	34 92	4 05	87 14
Di Paolo Vincenzo	25 89	. .	10 86	. .	26 21	3 82	70 83
Falanga Aniello	31 31	12 85	12 08	. .	32 86	4 69	93 19
Federico Domenico	25 89	4 83	10 86	. 90	26 19	3 82	85 54
Federico Casquale	28 42	10 44	11 50	. 85	34 21	4 26	90 06
Federico Francesco	28 42	6 25	11 50	1 21	34 92	4 20	87 21
Fiorelli Nicola	28 42	4 83	11 50	. 44	25 01	4 20	83 11

6158

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cognome e Nome		Paga base giornaliera	Indennità di famiglia quota giornaliera	Indennità temporanea di guerra quota giornaliera	Assegno personale giornaliero	Indennità di bombardamento e siluramento quota giornaliera	Paga oraria per servizio straordinario	Paga giornaliera
		1	2	3	4	5	6	7
Carotenuto	Vincenzo	23 54	. .	10 40	. .	36 42	3 52	73 93
Carosiello	Orazio	23 54	. .	10 40	. .	30 42	3 52	73 93
Caruso	Rosario	14 44	1 83	12 23	1 34	35 19	5 16	96 09
Casciello	Tommaso	11 34	4 44	13 51	1 21	35 19	6 20	102 12
Casale	Giuseppe	34 20	6 35	2 26	12 12	32 86	5 12	93 52
Casale	Alfonso	25 89	5 01	10 86	2 45	30 19	3 82	84 83
Casale	Francesco	28 42	6 35	11 50	1 25	35 01	4 26	87 94
Ciaravola	Luigi	34 44	7 83	12 46	.90	32 80	5 16	93 95
Cirillo	Francesco	28 42	4 82	11 50	1 40	35 35	4 26	86 31
Cirillo	Raffaele	28 42	. .	11 50	. .	35 44	4 26	79 61
Corcione	Giacomo	25 89	4 44	10 86	2 90	35 02	3 82	83 58
De Stefano	Giacomo	25 89	6 35	10 86	2 24	36 19	3 82	85 40
Del Vecchio	Giovanni	25 89	6 35	10 86	2 24	36 19	5 12	93 23
De Siro	Giuseppe	34 20	4 44	12 23	1 21	35 33	5 12	91 53
Di Feboraro	Antonio	25 89	5 01	10 86	. .	35 82	3 82	82 05
Di Maertino	Gennaro	31 09	5 01	11 42	. .	34 92	4 26	87 49
Di Paolo	Vincenzo	25 89	. .	10 86	. .	36 21	3 82	76 83
Falanga	Arcangelo	31 31	12 65	12 08	. .	32 86	4 09	93 19
Federico	Domenico	25 89	7 83	10 86	.90	36 19	3 82	85 54
Federico	Pasquale	28 42	10 44	11 50	.85	34 21	4 26	90 06
Federico	Francesco	28 42	6 35	11 50	1 21	34 92	4 20	87 21
Frivelli	Nicola	28 42	7 83	11 50	. 44	35 01	4 20	88 11
Garofalo	Alfredo	34 44	0 35	12 40	2 24	32 86	5 16	93 45
Giordano	Gennaro	31 09	7 83	11 42	1 18	34 21	4 65	91 03
Guastaferro	Santolo	34 44	4 44	12 40	1 21	35 33	5 16	93 54
Guastaferro	Vincenzo	34 44	4 44	12 40	2 68	35 33	5 16	94 51

6158

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(14)

Cognome e Nome		Mercede lorda giornaliera		aggiunta famiglia lorda giornaliera		assegno temporaneo guerra lordo giornaliero		assegno personale lordo giornaliero		Anzianità bombardam.ti più premio lorda giornaliera		Anzianità lorda oraria straordin.i		Totale lordo giornaliero	
		1		2		3		4		5		6		7	
Dorio	Giovanni	28	½	7	83	11	50	1	¾	34	21	4	26	88	02
Mastrone	Francesco	34	¼	4	14	12	46	1	¾	35	33	5	16	93	54
Mosiorino	Alfonso	28	½	6	35	11	50	2	24	35	61	4	26	88	43
Mosuzzo	Carmine	34	62	6	35	13	29	1	¾	35	19	5	64	99	¾
Mosuzzo	Giuseppe	31	09	10	¾	11	½	.	¼	35	33	4	65	93	¾
Mosuzzo	Raffaele	23	54	5	61	10	40	.	.	35	¼	3	52	78	51
Mosuzzo	Salvatore	41	¾	4	83	13	31	1	34	35	19	6	20	106	24
Mostica	Romano	34	¼	9	29	12	08	.	83	35	19	5	16	97	59
Mostera	Filomeno	28	½	7	83	11	50	1	¾	35	03	4	26	88	84
Mostrone	Bernardo	34	¼	4	¾	12	¾	2	68	35	33	5	16	95	24
Moville	Raffaele	41	¾	12	25	13	12	.	22	35	19	6	20	108	35
Montagna	Andrea	34	¼	10	¾	12	63	.	.	35	19	5	16	98	19
Morroni	Cesare	41	¾	4	¾	13	41	2	68	35	19	6	20	103	½
Moresi	Salvatore	31	31	6	35	12	08	2	24	35	03	4	09	91	¾
Nocerino	Domenico	35	¼	4	¾	12	¾	2	68	32	80	5	31	93	92
Omerato	Francesco	25	89	4	¾	10	80	2	46	35	92	3	¾	83	¾
Palladino	Natale	34	¼	5	61	12	¾	1	18	32	86	5	16	92	61
Palladino	Bonaventura	25	89	6	35	10	86	2	24	36	19	3	¾	85	¾
Palomba	Carmine	31	09	6	35	11	½	1	35	35	03	4	65	90	34
Canarello	Carmine	34	¼	5	61	12	¾	2	46	32	80	5	16	93	29
Canarello	Domenico	41	¾	5	61	13	42	1	18	35	19	6	20	103	¾
Palladello	Rocco	34	¼	5	61	12	¾	1	34	35	33	5	16	94	04

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cognome e Nome		Paga oraria lorda giornaliera	Assegno famiglia lordo giornaliero	Assegno temporaneo lordo giornaliero	Assegno personale lordo giornaliero	Emolumenti connessi con prestazioni lorda giornaliera	Paga oraria straordinario	Totale lordo giornaliero
		1	2	3	4	5	6	7
Iorio	Giovanni	28 1/2	1 8 1/2	11 50	1 15	3 H 21	H 26	88 02
Mocarone	Francesco	3 H HH	H 1 H	12 70	1 71	3 5 33	5 16	93 5H
Moriorino	Alfonso	28 1/2	6 3 3	11 50	2 2H	3 5 01	H 26	88 H3
Mauro	Carmine	3 1/2 6 3	6 3 5	13 29	1 28	3 5 14	5 6H	99 8 1/2
Mauro	Giuseppe	31 09	10 1/2	11 H 1/2	. HH	3 5 33	H 05	93 1/2 5
Mauro	Raffaele	23 5H	5 01	10 HO	. .	3 5 HH	3 52	78 51
Mauro	Salvatore	H1 32	1 83	13 51	1 3H	3 5 19	6 20	105 2H
Mastrea	Coronato	3H HH	0 29	12 08	. 83	3 5 19	5 16	97 59
Mastrea	Filomeno	28 1/2	1 83	11 50	1 15	3 5 03	H 26	88 8H
Mastrea	Bernardo	3H HH	H 8 1/2	12 70	2 68	3 5 33	5 16	95 2H
Mastrone	Raffaele	H1 3 1/2	1 2 25	13 32	. 22	3 5 19	6 20	108 35
Moile	Raffaele	3H HH	10 1/2	12 03	. .	3 5 19	5 16	98 19
Montagna	Andrea	H1 3 1/2	H 8 1/2	13 H1	2 68	3 5 19	6 20	103 1/2
Morano	Cesare	31 21	0 33	12 08	2 21	3 5 03	H 09	91 6 1/2
Moresse	Salvatore	25 89	H 8 1/2	12 70	2 68	3 2 80	5 31	93 92
Nocerino	Domenico	3H HH	5 01	12 76	2 68	3 5 80	5 16	93 3 1/2
Oneroso	Francesco	25 89	H 8 1/2	10 80	2 H6	3 5 92	3 8 1/2	83 8 1/2
Palladino	Natale	3H HH	5 01	12 70	1 18	3 2 80	5 16	92 61
Palladino	Bonaventura	25 89	0 35	10 86	2 21	3 6 19	3 8 1/2	85 3 1/2
Palombo	Carmine	31 09	6 3 5	11 H 1/2	1 15	3 5 03	H 05	90 3H
Palombo	Carmine	3H HH	5 01	12 76	2 H6	3 2 80	5 16	93 29
Panariello	Carmine	3H HH	5 01	13 H2	2 28	3 5 19	6 20	103 5 1/2
Panariello	Domenico	H1 3 1/2	5 01	12 70	2 3H	3 5 33	5 16	9H 0H
Pappadallo	Rocco	3H HH	5 01	11 H 1/2	1 H9	3 5 03	H 81	89 1/2 8
Pellio	Pino	32 11	H 8 1/2	. .	. .	3 5 25	5 16	88 11
Pesapane	Luigi	3H HH	. .	12 76	1 28	3 5 19	6 20	105 66
Pontecorvo	Gennaro	H1 3 1/2	1 83	13 29	2 28	3 5 19	6 20	105 66

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cognome e Nome		Mercede lorda giornaliera		Aggiunta famiglia lorda giornaliera		Assegno temporaneo guerra lordo giornaliero		Assegno personale lordo giornaliero		Indennità bombardam.ti e di punizione lorda giornaliera		Indennità lorda oraria servizio straordin.o		Totale lordo giornaliero	
		1		2		3		4		5		6		7	
Rendina	Luigi	28	27	4	14	11	39	1	71	26	19	4	23	85	93
Rocco	Antonio	28	47	5	61	11	50	2	46	25	61	4	24	87	91
Rosano	Paolo	26	07	4	87	12	10	2	24	25	19	0	90	108	42
Sabbatino	Gennaro	25	89	4	83	10	86	.	90	26	19	3	87	85	54
Sammarco	Gaspare	24	44	6	25	12	70	.	.	25	25	5	16	94	04
Somma	Raffaele	25	89	5	61	10	86	2	43	26	19	3	87	84	85
Sorgiovanniello	Agnello	24	20	.	.	12	50	.	.	25	75	5	12	87	63
Sorrentino	Giuseppe	25	89	4	83	10	40	.	44	26	19	3	87	84	69
Sorrentino	Luigi	21	57	4	14	12	46	2	46	25	19	0	20	102	89
Taurano	Pasquale	21	49	4	14	12	50	1	21	25	19	0	21	102	24
Tramontano	Giuseppe	28	47	6	25	11	50	1	93	25	61	4	20	88	12
Tortora	Pasquale	21	37	4	83	12	29	1	43	25	19	6	20	105	01
Veliano	Salvatore	21	37	6	25	12	25	2	21	25	19	0	20	104	61
Visciano	Salvatore	24	44	6	25	12	46	1	84	22	19	5	16	92	24
Vitiello	Francesco	31	31	9	29	12	08	1	84	61	57	4	09	90	11
Vitiello	Luigi	28	47	4	83	11	50	1	78	25	03	4	20	88	87
Vitiello	Salvatore	28	47	4	14	11	50	.	.	25	92	4	24	84	29
Vitiello	Salvatore	24	44	4	14	12	40	1	21	21	49	5	16	89	01
Vito	Gaetano	24	44	4	14	12	40	1	21	21	49	5	16	89	01
Vivolo	Costanzo	22	42	5	01	12	39	2	46	25	25	4	90	93	43
Barbo	Fortunato	28	46	5	01	11	50	2	42	25	00	5	55	89	01
Cervello	Giuseppe	26	82	11	46	12	93	.	80	25	19	5	52	102	52

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cognome e Nome		Mercede lorda giornaliera		Aggiunta famiglia lorda giornaliera		Assegno temporaneo guerra lordo giornaliero		Assegno personale lordo giornaliero		Indennità bombardam. lorda giornaliera		Indennità lorda orario servizio straordin.		Totale lordo giornaliero	
		1		2		3		4		5		6		7	
Randino	Luigi	28	27½	11	11	11	29	1	11	36	19	11	23	85	93
Rocco	Antonio	28	11½	5	61	11	50	2	116	35	61	11	20	87½	91
Rosano	Paolo	116	01½	11	81½	13	10	2	211	35	19	0	90	108	11½
Sabbatino	Gennaro	25	89	1	83	10	86	.	90	36	19	3	81½	85	511
Sammarco	Gaspare	311	111	6	35	12	16	.	.	35	33	5	10	911	011
Somma	Raffaele	25	89	5	01	10	80	2	113	36	19	3	81½	811	85
Scognamiglio	Adriano	311	20	.	.	12	56	.	.	35	35	5	12	81½	63
Sorrentino	Giuseppe	25	89	1	83	10	110	.	111	36	19	3	81½	811	02
Sorrentino	Luigi	111	31½	11	111	13	116	2	116	35	19	0	20	102	89
Sammaro	Pasquale	111	119	11	111	13	50	1	11	35	19	0	21	102	211
Tramontano	Giuseppe	28	11½	6	35	11	50	1	113	35	61	11	20	88	19
Tortora	Pasquale	111	31½	1	83	13	29	1	113	35	19	6	20	105	61
Tiziano	Salvatore	111	21½	0	35	13	35	2	21	35	19	0	20	101	61½
Tiziano	Salvatore	311	111	0	35	12	20	1	311	32	19	5	16	92	211
Tiriello	Francesco	31	21	0	29	12	08	1	01	6157		11	69	90	11
Tiriello	Luigi	28	11½	1	83	11	50	1	118	35	03	11	26	88	81½
Tiriello	Salvatore	28	11½	11	111	11	50	.	.	35	92	11	26	811	29
Tito	Gaetano	311	111	11	111	12	16	1	21	31	110	5	16	89	61
Truotto	Costanzo	32	12	5	01	12	39	2	116	35	35	11	90	93	113
Turbo	Fortunato	28	110	5	01	11	50	2	113	35	00	5	32	89	01
Terrello	Giuseppe	36	82	11	16	12	93	.	90	35	19	5	32	102	52
Vosiello	Pasquale	31½	.	11	23	12	90	.	111	35	19	5	30	102	62
Vallone	Michele	311	111	6	23	12	39	2	111	35	116	5	16	96	32
Vottaro	Giovanni	31	21	11	16	12	08	1	01½	35	51	11	69	95	81
Zaccaro	Giovanni	28	21½	11	96	11	39	.	.	31½	38	11	23	80	33

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

16)

Cognome e Nome		Mercede lorda giornaliera		Aggiunta famiglia lorda giornaliera		Assegno temporaneo guerra lordo giornaliero		Assegno personale giornaliero lordo		Indennità bombardam. (con premessa) lorda giornaliera		Indennità lorda oraria servizio straordin.		Totale lordo giornaliero	
		1		2		3		4		5		6		7	
Colpisola	Giorgio	28	46	5	86	11	20	.	.	36	41	1	26	86	49
Pesce	Silvio	25	89	6	24	10	86	.	.	34	45	3	84	84	81
Belvedere	Ontario	25	89	5	86	10	86	.	.	35	94	3	84	82	45

= Salariati Giornalieri =

Cognome e Nome		Mercede lorda giornaliera		Aggiunta famiglia lorda giornaliera		Assegno temporaneo guerra lordo giornaliero		Assegno personale lordo giornaliero		Indennità bombardam. (con premessa) lorda giornaliera		Indennità lorda oraria servizio straordin.		Totale lordo giornaliero	
		1		2		3		4		5		6		7	
Montarena	Francesco	26	92	.	.	11	08	.	.	36	25	1	03	78	28
Dalpaldo	Pasquale	28	25	.	.	12	82	.	.	35	42	5	13	93	22
Morarini	Bianca	53	83	.	.	13	12	.	.	35	19	8	06	110	20
Imparato	Luigi	26	92	8	30	11	08	.	.	36	25	1	03	86	58
Koromoplista	Italia	26	92	18	01	11	03	.	.	35	31	1	03	95	90
Giaccio	Isidoro	24	24	12	58	10	42	.	.	35	10	3	03	86	54
Figliola	Felice	24	.	8	29	13	20	.	.	35	49	5	10	96	48
Borrello	Carmine	26	92	.	.	11	08	.	.	36	25	1	03	78	28

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cognome e Nome		Paga oraria lorda giornaliera		Aggiunta famiglia lorda giornaliera		Tredicesima mensilità lorda giornaliera		Assegno personale lordo giornaliero		Indennità contingenza (ex premio) lorda giornaliera		Indennità lorda oraria servizio straordinario		Totale lordo giornaliero	
		1		2		3		4		5		6		7	
Colpisola	Giorgio	28	46	5	80	11	50	.	.	36	41	4	26	86	49
Cesse	Silvio	25	89	6	14	10	80	.	.	34	45	3	80	84	81
Scipolare	Antonio	25	89	5	80	10	80	.	.	35	97	3	87	82	45

= Salariati Giornalieri =

Cognome e Nome		Paga oraria lorda giornaliera		Aggiunta famiglia lorda giornaliera		Tredicesima mensilità lorda giornaliera		Assegno personale lordo giornaliero		Indennità contingenza (ex premio) lorda giornaliera		Indennità lorda oraria servizio straordinario		Totale lordo giornaliero	
		1		2		3		4		5		6		7	
Montarena	Francesco	26	92	.	.	11	08	.	.	36	25	4	03	78	28
Capaldo	Basquale	38	25	.	.	17	82	.	.	35	42	5	73	93	22
Morarini	Bianca	53	83	.	.	13	12	.	.	35	19	8	66	110	20
Imparato	Luigi	26	92	8	30	11	08	.	.	36	25	4	03	86	58
Scarnapelista	Italia	26	92	18	01	11	03	.	.	35	31	4	03	95	90
Ciaccia	Ludovico	24	24	12	58	10	42	.	.	35	10	3	63	86	57
Figliola	Felice	34	.	8	29	13	20	.	.	35	49	5	10	96	28
Rozzella	Carmine	26	92	.	.	11	08	.	.	36	25	4	03	78	28
La Cara	Vincenzo	26	92	.	.	11	08	.	.	36	25	4	03	78	28
Romilio	Gennaro	26	92	15	67	11	08	.	.	35	31	4	03	93	01
Simonetti	Basquale	26	92	9	42	11	08	.	.	35	67	4	03	87	12

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cognome e Nome		Mercede lorda giornaliera		aggiunta famiglia lorda giornaliera		assegno temporaneo guerra lordo giornaliero		assegno annuo personale lordo giornaliero		indennità bombardam. (ai primi) lorda giornaliera		indennità lorda caro servizio straordin.ri		totale lordo giornaliero	
		1		2		3		4		5		6		7	
Lourretta	Domenico	18	25	8	29	11	55	.	.	15	20	5	33	101	02
Arzo	Carlo	26	92	8	31	11	08	.	.	15	46	4	03	86	10
Tomasino	Corrado	26	92	.	.	11	08	.	.	15	19	4	03	77	22
Borrello	Giuseppe	23	54	4	14	10	40	.	.	16	24	3	52	77	84
Dorio	Giuseppe	23	54	.	.	10	40	.	.	16	14	3	52	73	93
Abbadonale	Domiziano	23	54	7	83	10	40	.	.	15	82	3	52	81	11
Capello	Liberato	23	54	5	61	10	40	.	.	15	44	3	52	78	51
Annunziato	Mosario	23	54	.	.	10	40	.	.	16	14	3	52	73	93
Elliano	Andrea	23	54	.	.	10	40	.	.	16	14	3	52	73	93
Morelle	Luigi	23	54	.	.	10	40	.	.	16	14	3	52	73	93
Contorno	Domenico	23	54	.	.	10	40	.	.	16	14	3	52	73	93
Tedesco	Raffaele	23	54	.	.	10	40	.	.	16	14	3	52	73	93
Quastalferro	Salvatore	29	32	5	61	11	57	.	.	15	75	4	39	80	64
Malafronte	Andrea	23	54	5	61	10	40	.	.	15	44	3	52	78	51
Riozzi	Carmine	25	50	.	.	11	14	.	.	16	24	4	44	77	29
Barba	Giovanni	21	96	5	86	12	18	.	.	15	54	4	78	90	52
Cianeio	Gaetano	40	06	7	63	13	48	.	.	15	19	6	.	102	36
Zarreo	Umberto	31	96	4	96	12	18	.	.	15	57	4	28	89	45
La Luca	Giuseppe	43	82	12	88	13	.	.	.	15	19	6	56	111	45
Laleria	Arturo	24	82	.	.	10	71	.	.	15	25	3	22	74	50
Illiano	Raffaele	28	21	7	63	11	39	.	.	15	21	4	23	86	13

6150

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cognome e Nome		Mercede lorda giornaliera		Aggiunta famiglia lorda giornaliera		Assegno temporaneo guerra lordo giornaliero		Indennità personale lorda giornaliera		Bombardamento (ai pensionati) lorda giornaliera		Lorda d'ufficio servizio straordinario		Lordo giornaliero	
		1		2		3		4		5		6		7	
Lanzetta	Domenico	38	25	8	29	11	55	.	.	35	20	5	33	101	02
Izzo	Carlo	26	92	8	31	11	08	.	.	35	40	4	03	86	10
Tomasino	Corrado	26	92	.	.	11	08	.	.	35	19	4	03	77	22
Borrello	Giuseppe	23	54	4	14	10	40	.	.	36	24	3	52	77	84
Izzo	Giuseppe	23	54	.	.	10	40	.	.	36	44	3	52	73	93
Abbadonale	Domenico	23	54	4	83	10	40	.	.	35	82	3	52	81	11
Agnello	Liberato	23	54	5	61	10	40	.	.	35	44	3	52	78	51
Annunziato	Mario	23	54	.	.	10	40	.	.	36	44	3	52	73	93
Alliano	Andrea	23	54	.	.	10	40	.	.	36	44	3	52	73	93
Moiele	Luigi	23	54	.	.	10	40	.	.	36	44	3	52	73	93
Contora	Domenico	23	54	.	.	10	40	.	.	36	44	3	52	73	93
Tedesco	Raffaele	23	54	.	.	10	40	.	.	35	75	4	39	86	04
Anastasio	Salvatore	29	32	5	61	11	54	.	.	35	44	3	52	78	51
Abalsante	Andrea	23	54	5	61	10	40	.	.	35	44	3	52	78	51
Chiozzi	Carmine	25	50	.	.	11	44	.	.	36	24	4	44	77	29
Barba	Giovanni	21	96	5	86	12	18	.	.	35	54	4	18	90	32
Cianeio	Antonio	40	00	7	63	13	48	.	.	35	19	6	.	102	30
Zarreo	Umberto	21	96	4	96	12	18	.	.	35	54	4	18	89	43
De Luca	Giuseppe	43	82	12	88	13	.	.	.	35	19	6	36	111	45
Salvia	Arturo	24	82	.	.	10	71	.	.	35	25	3	42	74	50
Alliano	Raffaele	28	54	7	63	11	39	.	.	35	21	4	23	86	72
Arenella	Pietro	42	89	5	80	13	42	.	.	35	19	6	43	103	29
Arella	Gennaro	21	65	4	84	12	08	.	.	32	36	4	44	85	20
Calpasso	Domenico	24	66	4	99	13	82	.	.	35	34	5	19	94	.
Chiosi	Giovanni	41	04	6	24	13	44	.	.	35	19	6	13	102	62

6150

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

18)

Cognome e Nome	Mercede lorda giornaliera	Aggiunta famiglia lorda giornaliera	Assegno temporaneo guerra lordo giornaliero	Assegno personale lordo giornaliero	Indennità bombarda. ai presenti lorda giornaliera	Indennità lorda oraria servizio straordinario	Totale lordo giornaliero
	1	2	3	4	5	6	7
Calzoldi Gaetano	41 37½	5 80	13 51	. .	35 19	6 20	102 13
Calzavara Antonio	31 87½	5 80	13 87½	. .	35 54	4 65	90 19
de Cusenza Luca	41 95	4 96	13 41½	. .	35 19	2 18	108 43
de Marco Michele	41 95	4 96	13 41½	. .	35 19	2 18	108 43
de Zolo Ernesto	31 66	11 16	13 59	. .	35 19	5 19	99 79
de Luca Liberato	31 96	6 24	13 31	. .	35 42	4 28	93 21
Ferretto Pietro	31 96	9 40	13 31	. .	35 25	4 28	94 23
Formisano Antonio	31 96	5 86	13 31	. .	35 25	4 28	91 16
Formisano Biagio	40 87½	9 40	13 37½	. .	35 19	6 02	104 15
Fusco Respicio	38 36	6 24	13 64	. .	35 19	5 87½	99 67½
Garofalo Pasquale	31 87½	7 03	13 24	. .	35 19	4 65	91 78
Rosa Carlo	43 82	7 63	13 24	. .	35 19	5 42	106 30
Mastrone Domenico	34 06	9 40	13 09	. .	35 19	5 19	98 13
Michele Antonio	31 96	11 16	13 37½	. .	35 19	4 28	96 26
Modugno Pasquale	31 01	6 24	13 01	. .	35 48	4 65	91 01
Oliviero Carlo	43 75	4 99	13 42	. .	35 19	6 55	103 90
Nobile Giuseppe	31 01	7 63	13 01	. .	35 70	4 65	91 63
Olivieri Vito fu Antonio	42 89	4 96	13 41½	. .	35 19	6 43	102 94
Olivieri Vito fu Giuseppe	34 66	4 99	13 82	. .	36 06	5 19	94 72
Orlacce Gelpisio	34 66	7 63	13 80	. .	35 19	5 19	96 87½
	31 96	4 86	13 41	. .	35 29	4 28	90 30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cognome e Nome	Retribuzione lorda giornaliera	Aggiunta famiglia lorda giornaliera	Assegno temporaneo guerra lordo giornaliero	Assegno personale lordo giornaliero	Indennità bombardamento prima lorda giornaliera	Indennità lorda oraria servizio straordinario	Totale lordo giornaliero
	1	2	3	4	5	6	7
Calpaldi Gaetano	21 37½	5 80	13 51	. .	35 19	6 20	102 13
Di Santiano Antonio	21 07½	5 80	13 07½	. .	35 5H	H 63	90 19
De Cesero Luca	21½ 95	H 90	13 1½	. .	35 19	2 18	108 H3
De Marco Michele	21½ 95	H 96	13 1½	. .	35 19	2 18	108 H3
De Falco Ernesto	2H 06	11 10	13 59	. .	35 19	5 19	99 19
De Luca Liberato	21 96	0 1H	13 31	. .	35 H3	H 28	92 21
Ferretto Pietro	21 96	0 H0	13 31	. .	35 2½	H 25	91 22
Formisano Antonio	21 96	5 80	13 31	. .	35 25	H 28	91 16
Formisano Biagio	H0 1½	0 H0	13 2½	. .	35 19	6 02	10H 15
Fusco Ospedito	38 36	6 1H	13 6H	. .	35 19	5 1H	99 6½
Garofalo Pasquale	21 07½	1 63	13 2H	. .	35 19	H 65	91 28
Rosa Carlo	H3 82	1 63	13 2H	. .	35 19	2 H2	106 30
Mostrone Domenico	2H 06	0 H0	12 09	. .	35 19	5 19	98 13
Noviello Vincenzo	21 96	11 10	13 2½	. .	35 19	H 28	96 36
Molinaro Pasquale	21 07½	6 1H	13 07½	. .	35 H8	H 65	91 01
Riviero Carlo	H3 75	H 99	13 H2	. .	35 19	6 55	103 90
Nobile Giuseppe	21 07½	1 65	13 07½	. .	35 1½	H 65	91 03
Olivieri Ciro fu Antonio	H2 89	H 96	13 H½	. .	35 19	6 H3	102 9H
Olivieri Ciro fu Giuseppe	2H 66	H 99	13 82	. .	36 06	5 19	9H 1½
Orlacco Ildefonso	2H 66	1 63	13 80	. .	35 19	5 19	96 H½
Orefice Antonio	21 96	H 86	13 H1	. .	35 29	H 28	90 30
Borgorzino Raffaele	38 36	1 63	13 58	. .	35 19	5 1H	100 30
Rivieccio Antonio	2H 06	6 1H	13 82	. .	36 16	5 19	96 5½
Ruggiero Pasquale	2H 66	5 86	13 82	. .	36 11	5 10	95 6H
Graziuli Domenico	21 96	0 1H	13 31	. .	35 H2	H 28	92 21

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cognome e Nome	Mercede lorda giornaliera		Aggiunta famiglia lorda giornaliera		Assegno Temporaneo guerra lordo giornaliero		Assegno personale lordo giornaliero		Indennità bombardamento premio lorda giornaliera		Indennità lorda oraria servizio straordinario		Totale lordo giornaliero	
	1		2		3		4		5		6		7	
Simmondo Alberto	11	82	1	63	13	26	.	.	35	19	0	11	106	32
Siano Adolfo	31	96	1	63	13	31	.	.	35	36	11	38	93	04
Zamparo Luigi	31	07	9	10	13	07	.	.	35	19	11	65	93	38
Sirriello Antonio	31	07	9	10	13	07	.	.	35	19	11	65	93	38
Nobile Luigi	31	07	1	65	11	11	.	.	35	24	11	65	90	08
D'Antonio Pasquale	25	50	6	11	11	11	.	.	31	38	11	11	85	20
Oscione Giuseppe	25	50	5	86	11	16	.	.	.	.	11	11	16	93
Germano Domenico	35	36	11	96	13	82	.	.	30	05	5	20	95	19
Sartore Vincenzo	23	54	.	.	10	11	.	.	.	.	3	52	37	11
Ruggiero Giovanni	31	96	5	86	12	18	.	.	35	29	11	18	90	01
Braglia Pasquale	25	50	.	.	11	11	.	.	36	30	11	11	11	38
Ginnella Andrea	23	54	11	96	10	11	.	.	36	19	3	52	18	62
Olivieri Carlo di Carlo	23	54	.	.	10	11	.	.	36	11	3	52	13	91
Santoianni Pasquale	23	54	.	.	10	11	.	.	36	11	3	52	13	91
Ruggiero Pompilio	23	54	5	86	10	11	.	.	30	51	6	155	19	81
Felicello Giacomo	23	54	11	96	10	11	.	.	36	19	3	52	18	62
Formisano Salvatore	23	54	.	.	10	11	.	.	36	11	3	52	13	91
Borrello Vittorio	23	07	11	82	10	86	.	.	35	11	3	58	18	13
Losciello Liberato	25	50	10	11	11	11	.	.	34	11	11	11	86	50
Losciello Pasquale	25	50	11	82	11	11	.	.	35	82	11	11	81	11
Cirillo Francesco	23	54	.	.	10	10	.	.	35	15	3	52	13	21
					10	10			36	11	3	52	13	93

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cognome e Nome	Retribuzione lorda giornaliera	Assegni familiari lordo giornaliero	Tredicesima mensilità lordo giornaliero	Assegno personale lordo giornaliero	Emolumenti accessori lordi giornalieri	Lordo ordinario straordinario	Lordo giornaliero
	1	2	3	4	5	6	7
Bisogno Alberto	11 82	1 63	13 26	. .	35 19	0 42	106 32
Biano Adolfo	31 90	1 63	13 31	. .	35 36	1 18	93 04
Bonnoro Luigi	31 04	9 40	13 04	. .	35 19	1 65	93 38
Bitiello Antonio	31 04	9 40	13 04	. .	35 19	1 65	93 38
Nobile Luigi	31 04	1 65	11 41	. .	35 24	1 65	90 08
d'Antonio Pasquale	25 50	6 14	11 41	. .	34 38	1 11	85 20
Ascione Giuseppe	25 50	5 86	11 46	. .	. .	1 11	46 93
Germano Domenico	35 36	1 96	13 82	. .	36 05	5 30	95 49
Bartone Vincenzo	23 54	. .	10 41	. .	. .	3 52	34 41
Ruggiero Giovanni	31 96	5 86	12 18	. .	35 29	1 18	90 04
Boogliaferri Pasquale	25 50	. .	11 41	. .	36 30	1 11	44 38
Ciminella Andrea	23 54	1 96	10 41	. .	36 19	3 52	48 62
Olivieri Carlo di Carlo	23 54	. .	10 41	. .	36 41	3 52	43 94
Santoianni Pasquale	23 54	. .	10 41	. .	36 41	3 52	43 94
Ruggiero Pompilio	23 54	5 86	10 41	. .	36 51	6155	49 84
Feliciello Giacomo	23 54	1 96	10 41	. .	36 19	3 52	48 62
Tommasino Salvatore	23 54	. .	10 41	. .	36 41	3 52	43 94
Borrello Vittorio	23 94	1 82	10 80	. .	35 44	3 58	48 22
Cosciello Liberato	25 50	10 44	11 41	. .	34 71	1 11	86 50
Casiello Pasquale	25 50	1 82	11 41	. .	35 82	1 11	81 44
Cirillo Francesco	23 54	. .	10 40	. .	35 45	3 52	43 24
Maraglioccola Pasquale	23 54	. .	10 40	. .	36 41	3 52	43 93
Pelli Domenico	24 54	. .	10 40	. .	36 41	3 52	43 93
Pelli Vincenzo	21 20	5 61	12 18	. .	34 19	1 08	83 26
Perna Domenico	25 50	1 14	11 41	. .	35 82	1 11	81 04

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cognome e Nome		Normale lorda giornaliera		Aggiunta famiglia lorda giornaliera		Assegno temporaneo lordo giornaliero		Assegno personale lordo giornaliero		Anzianità (aumento 10 di quinq.) lorda giornaliera		Anzianità lorda straordinario servizio straordin.ri		Totale lordo giornaliero	
		1		2		3		4		5		6		7	
Salvatore	Alfano	23	5/11	.	.	10	40	.	.	36	4/11	1	52	73	93
Annunziata	Salvatore	23	5/11	11	8/11	10	40	.	.	36	9/11	1	52	79	24
Sorrentino	Alfredo	23	5/11	11	8/11	10	40	.	.	36	9/11	1	52	79	24
Sorrentino	Giovanni	23	5/11	.	.	10	40	.	.	36	4/11	1	52	73	93
Bufano	Francesco	25	5/11	11	8/11	11	4/11	.	.	37	8/11	11	11	81	11/11
Nostaro	Michele	23	5/11	.	.	10	40	.	.	36	4/11	1	52	73	93
Orsolano	Carlo	23	5/11	.	.	10	40	.	.	36	4/11	1	52	73	93
Buonocore	Salvatore	23	5/11	7	86	10	40	.	.	36	1/11	1	52	79	47
Testa	Pasquale	23	5/11	.	.	10	40	.	.	36	4/11	1	52	73	93

Ritenute sulle spettanze lorde del personale salariato permanente, temporaneo e giornaliero.

Sulle spettanze di cui alle colonne 1-2-3-4-5 e 6 gravano le seguenti ritenute:

1% Ricchezza Mobile in ragione del 4%

2% Complementare in ragione dell'1%

3% Addizionale in ragione del 2% sull'importo complessivo di Ricchezza Mobile e Complementare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cognome e Nome		Mensile lorda ajornaliera 1	Famiglia lorda ajornaliera 2	Temporanea guerra lordo ajornaliero 3	Straordinario lordo ajornaliero 4	Caroviveri lorda ajornaliera 5	Straordinario mensile 6	Totale lordo ajornaliero 7
Salvatore	Alfano	23 5H	. .	10 HO	. .	26 H1	3 52	13 93
Domenico	Salvatore	23 5H	H 8½	10 HO	. .	26 91	3 52	12 24
Sorrentino	Alfredo	23 5H	H 8½	10 HO	. .	26 91	3 52	12 24
Sorrentino	Giovanni	23 5H	. .	10 HO	. .	26 H1	3 52	13 93
Bufano	Francesco	25 50	H 8½	11 H½	. .	25 62	H 11	81 11
Mostaro	Michele	23 5H	. .	10 HO	. .	26 H1	3 52	13 93
Orallano	Pascale	23 5H	. .	10 HO	. .	26 H1	3 52	13 93
Buonocore	Salvatore	23 5H	5 86	10 HO	. .	26 42	3 52	12 H5
Testa	Pasquale	23 5H	. .	10 HO	. .	26 H1	3 52	13 93

Ritenute sulle spettanze lorde del personale salariato permanente, temporaneo e giornaliero.

Sulle spettanze di cui alle colonne 1-2-3-H-5 e 6 gravano le seguenti ritenute:

1°: Ricchezza Mobile in ragione del H%
2°: Complementare in ragione dell' 1%
3°: Addizionale in ragione del 2% sull' importo complessivo di Ricchezza Mobile e Complementare.

H°: Bollo in ragione di Lire 0.10 sino a L. 100; in ragione di Lire 0.15 sino a Lire 300; in ragione di L. 0.05 per ogni 100 lire o frazione di esse oltre le Lire 300.

5°: Opera Previdenza in ragione dell' 1% soltanto per le spettanze

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di cui alle colonne 1-2-3-4-5.

Oltre le suddette ritenute ai salariati permanenti soltanto ne fatta sulle spettanze di cui alle colonne 1-2-3-4, la ritenuta di lontrata Lerore in ragione del 1%; inoltre ne operata anche ritenuta mensile di L. 0.50 per Fondo Garenzia.

Ai salariati permanenti e temporanei sono ritenute anche le quote segnate nelle due apposite tabelle A e B, che qui si trascrivono, per le Assicurazioni sociali contro l'invalidità la vecchiaia, la tubercolosi e la disoccupazione:

Tabella A = Per i salariati permanenti. (Ritenuta settimanale)

		Lire	o.70
Fino a L. 12			
da lire 12	a lire 24	.	1.20
. . 24	. . 36	.	1.70
. . 36	. . 48	.	2.25
. . 48	. . 60	.	3.00
. . 60	. . 84	.	3.70
. . 84	. . 108	.	4.75
. . 108	. . 132	.	5.65
. . 132	. . 156	.	6.68
. . 156	ed oltre	.	7.53

Tabella B = Per i salariati temporanei. (Ritenuta settimanale)

		Lire	o.70
Fino a L. 12			

6154

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

to va fatta sulle spettanze di cui alle colonne 1-2-3-4, la ritenuta di Lontrata Lesoro in ragione del 4%; inoltre va operata una ritenuta mensile di L. 0.50 per Fondo Garenzia.

Ai salariati permanenti e temporanei vanno ritenute anche le quote segnate nelle due apposite tabelle A e B, che qui si trascrivono, per le Assicurazioni sociali contro l'invalidità la vecchiaia, la tubercolosi e la disoccupazione:

Tabella A = Per i salariati permanenti. (Ritenuta settimanale)

Fino a L. 12		Lire	0.40
da lire 12 a lire	24	.	1.20
. . 24 . .	36	.	1.40
. . 36 . .	48	.	2.25
. . 48 . .	66	.	3.00
. . 66 . .	84	.	3.40
. . 84 . .	108	.	4.75
. . 108 . .	132	.	5.65
. . 132 . .	156	.	6.68
. . 156 ed oltre		.	7.53

6154

Tabella B = Per i salariati temporanei = (Ritenuta settimanale)

Fino a L. 12		Lire	0.40
da lire 12 a Lire	24	.	1.20
. . 24 . .	36	.	2.05
. . 36 . .	48	.	2.80
. . 48 . .	66	.	3.55

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

da Lire 60	a Lire 8H	Lire H.25
. . 8H	. . 108	. 5.50
. . 108	. . 132	. 6.H0
. . 132	. . 156	. 7.58
. . 156	ed oltre	. 8.H3

Ai salariati giornalieri oltre alle assicurazioni contro l'invalidità, la vecchiaia, la tubercolosi e la disoccupazione siamo ritenute anche quote per la maternità e la malattia per cui la tabella dei giornalieri risulta come quella che segue, comprensiva di tutte le assicurazioni sopra dette:

Tabella C - Per i salariati giornalieri = (Ritenuta settimanale)

Fino a Lire 12	Lire 1.20
da lire 12 a Lire 2H	. 1.80
. . 2H . . 36	. 2.H0
. . 36 . . H8	. 3.25
. . H8 . . 60	. H.05
. . 60 . . 8H	. H.80
. . 8H . . 108	. 6.10
. . 108 . . 132	. 7.05
. . 132 . . 156	. 8.25
. . 156 ed oltre	. 9.10

Oltre le ritenute mariali ed assicurative sopra elencate, al personale salariato, va fatta una ritenuta accessoria.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

. .	24	. .	108	. 6.40
. .	108	. .	132	. 7.58
. .	132	. .	156	. 8.43
. .	156 ed oltre			

Ai salariati giornalieri oltre alle assicurazioni contro l'invalidità, la vecchiaia, la tubercolosi e la disoccupazione vanno ritenute anche quote per la maternità e la natalità per cui la tabella dei giornalieri risulta come quella che segue, comprensiva di tutte le assicurazioni sopra dette:

Tabella C = Per i salariati giornalieri = (Ritenuta settimanale)

Fino a Lire 12	Lire	1.20
da lire 12 a lire 24	.	1.80
. . 24 . . 36	.	2.40
. . 36 . . 48	.	3.25
. . 48 . . 60	.	4.05
. . 60 . . 84	.	4.80
. . 84 . . 108	.	6.10
. . 108 . . 132	.	7.05
. . 132 . . 156	.	8.25
. . 156 ed oltre	.	9.10

Oltre le ritenute variali ed assicurative sopra elencate, al personale salariato, va fatta una ritenuta accessoria.

Col 1° Luglio 1943 l'assegno temporaneo di guerra viene aumentato del 125%. Tale aumento, concesso sulla speciale fascia dell'assegno di guerra, viene ritenuto sull'indennità di bombardamento (o di presenza).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Oltre le spettanze di carattere fisso e relative ritenute, qui sopra elencate, si menzionano le due indennità che seguono:

- Indennità di missione -

Questa indennità è corrisposta anche al personale salariato permanente e temporaneo che, per ragioni di servizio è comandato fuori sede.

Se la missione comporta il pernottamento la diaria è di Lire 59.50.

Se la missione termina dopo le ore 20 la diaria suddetta viene ridotta ai 2/3

Se la missione termina prima delle ore 20 la diaria suddetta viene ridotta a 1/2.

Le ritenute su tali indennità sono:

1°- Ricchezza Mobile in ragione del 4%
2°- Complementare in ragione dell'1%
3°- addizionale in ragione del 2% sull'importo complessivo di Ricchezza Mobile e Complementare
4°- Bollo in ragione di Lire 0.10 sino a Lire 100; in ragione di L. 0.15 sino a Lire 300; in ragione di L. 0.05 per ogni 100 lire o frazione di esse oltre le lire 300.

6153

Indennità di Guardia Notturna

Questa indennità va corrisposta anche a parte del personale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

Oltre le spettanze di carattere fisso e ricorrente suddette, qui sopra elencate, si menzionano le due indennità che seguono:

« Indennità di missione »

Questa indennità è corrisposta anche al personale salariato permanente e temporaneo che, per ragioni di servizio è comandato fuori sede.

Se la missione comporta il pernottamento la diaria è di Lire 59.50.

Se la missione termina dopo le ore 20 la diaria suddetta viene ridotta ai 2/3

Se la missione termina prima delle ore 20 la diaria suddetta viene ridotta a 1/2.

Le ritenute su tali indennità sono:

1°.- Ricchezza Mobile in ragione del 4%

2°.- Complementare in ragione dell'1%

3°.- addizionale in ragione del 2% sull'importo complessivo di Ricchezza Mobile e Complementare

4°.- Bollo in ragione di Lire 0.10 sino a Lire 100; in ragione di L. 0.15 sino a Lire 300; in ragione di L. 0.05 per ogni 100 lire o frazione di esse oltre le lire 300.

6153

Indennità di Guardia Notturna

Questa indennità va corrisposta anche a parte del personale salariato temporaneo che, a turno, presta servizio di guardia notturna. Sono esclusi da tale servizio i mutilati di guerra e quelli che per il loro stato di salute non possono prestare tale opera.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- L'indennità per ogni notte è di Lire 10 lorde, sulle quali gravano le seguenti ritenute:

1° Ricchezza Mobile in ragione del 4%
2° Complementare in ragione dell' 1%
3° Addizionale in ragione del 2% sull'importo complessivo di Ricchezza Mobile e Complementare
4° Bollo in ragione di Lire 0.10 sino a Lire 100; di L. 0.15 sino a Lire 300: in ragione di L. 0.05 per ogni 100 Lire o frazione di esse oltre le Lire 300.

53ª Settimana

Inoltre al solo personale salariato viene corrisposta la 53ª settimana commisurata a 1/6 delle giornate lavorative dell'importo ad ognuno spettante di sola mercede per il lavoro normale giornaliero. Le gratifiche vigenti corrisposte in dicembre e gli elementi che costituiscono la base per la sua concessione risultano dalla circolare del 2 marzo 1939 XVII n. 12 protocollo 315 qui allegata; elementi questi tenuti presenti anche per la concessione del premio in parola per dicembre 1943.

Al personale di ruolo ed avventizio non vengono pagate altre maggiorità nel corso dell'anno oltre le 12 spettanti.

VISTO
IL SOPRINTENDENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

a indennità per ogni notte e di lire 10 [illegible]

si aggiungono le seguenti aliquote:

1° Ricchezza Mobile in ragione del 4%

2° Complementare in ragione dell'1%

3° Addizionale in ragione del 2% sull'importo complessivo di Ricchezza Mobile e Complementare

4° Bollo in ragione di Lire 0.10 sino a Lire 100; di L. 0.15 sino a Lire 300; in ragione di L. 0.05 per ogni 100 lire o frazione di esse oltre le lire 300.

53ª Settimana

Inoltre al solo personale salariato viene corrisposta la 53ª settimana commisurata a 1/6 delle giornate lavorative dell'importo ad ognuno spettante di sola mercede per il lavoro normale giornaliero. Tale gratifica viene corrisposta in dicembre e gli elementi che costituiscono la base per la sua concessione risultano dalla circolare del 2 marzo 1939 N°42 protocollo 315 qui allegata; elementi questi tenuti presenti anche per la concessione del premio in parola per dicembre 1943.

Al personale di ruolo ed avventizio non vengono pagate le altre mensilità nel corso dell'anno oltre le 12 spettanti.

L'Economo
(Rag. Matteo Milano)

VISTO
IL SOPRINTENDENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Fascicolo B

B. SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ
DELLE PROVINCE DI NAPOLI
AVELLINO e BENEVENTO
NAPOLI

Nel fascicolo A si è presentata la situazione economica del complesso personale di questa Soprinten. divisa suddivisa in gruppi secondo l'ordine gerarchico dettagliando le spettanze al lordo con le singole deno. minazioni. Si è inoltre dato un quadro completo di tutte le ritenute che gravano sulle suddette spettanze.

Nel presente fascicolo B, con riferimento alle colonne del fascicolo A ed ai paragrafi della circolare di questa onorevole Commissione, si danno i maggiori chiarimenti possibili a questa Soprintendenza.

Riferimento ai paragrafi Nos 1 e 2. (Vedi colonne 1 e 2 del fascicolo A)

Stipendio e servizio attivo=

Questa Soprintendenza ha dato l'importo lordo mensile relativo ai 2 assegni in parola, corrispondenti alle tabelle annue Ufficiali in possesso dell'Ufficio competente che, nel caso, è la Sezione Provinciale del Tesoro in Napoli.' 6151

Per il personale salariato (vedi colonna No: 1 del fascicolo A, paragrafo II) le mercedi base furono stabilite dal Ministero della Educazione Nazionale con lettera del 6 settembre 1940, No: 13062 con la quale si comunicava che le mercedi di questo personale venivano predisposte in base al titolo di studio e all'anzianità di servizio. (Vedi lettera allegata in copia).

Con successiva lettera del 2 settembre 1940, No: 13068 il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Del fascicolo A si è presentata la situazione economica del complesso personale di questa Soprintendenza suddiviso in gruppi secondo l'ordine gerarchico distinguendo le spettanze al lordo con le singole denominazioni. Si è inoltre dato un quadro completo di tutte le ritenute che gravano sulle suddette spettanze.

Vedi presente fascicolo B con riferimento alle colonne del fascicolo A ed ai paragrafi della circolare di codesta Onorevole Commissione, si danno i maggiori chiarimenti possibili a questa Soprintendenza.

Riferimento ai paragrafi N.ri 1 e 2. (Vedi colonne 1 e 2 del fascicolo A)

Stipendio e servizio attivo=

Questa Soprintendenza ha dato l'importo lordo mensile relativo ai 2 assegni in parola, corrispondenti alle tabelle annue Ufficiali in possesso dell'Ufficio competente che, nel caso, è la Sezione Provinciale del Tesoro in Napoli. 6151

Per il personale salariato (vedi colonna N.ri 1 del fascicolo A, paragrafo II) le mercedi base furono stabilite dal Ministero della Educazione Nazionale con lettera del 6 settembre 1940, N.ri 13062 con la quale si comunicava che le mercedi di questo personale venivano parificate in base al titolo di studio e all'anzianità di servizio. (Vedi lettera allegata in copia).

Con successiva lettera del 7 settembre 1940, N.ri 13068 il Ministero precisava i criteri adottati agli effetti della parificazione delle mercedi. (Vedi tabella allegata in copia).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Riferimento al paragrafo No: 3 = Vedi colonna No: 3 del fascicolo A)

Assegno temporaneo di guerra =

Col Regio Decreto Legge 14 luglio 1941, No: 646, venne istituito l'assegno temporaneo di guerra.

Le misure per il personale di ruolo furono fissate come segue:

Dal Grado 1° ai due ultimi Triemni del Grado 13°, Lire 1.300 annue lorde;

Per il 1° Triennio del Grado 13° Lire 1.206 annue lorde

" " 2° " " " 1.250 " "

" " 3° " " " 1.294 " "

Per il personale subalterno che andava da un massimo di Lire 11.440 di stipendio lordo annuo ad un minimo di Lire 7150, l'assegno temporaneo venne fissato in Lire 1320 annue lorde. (Per questo assegno le tabelle ufficiali sono in possesso dell'Ufficio Provinciale del Tesoro).

In data 1° luglio 1943 col R. D. L. 8 luglio 1943, No: 610 l'assegno temporaneo di guerra veniva aumentato del 125%.

In prosieguo l'aumento del 125% concesso sull'assegno temporaneo di guerra venne ritenuto sull'indennità di bombardamento (o di presenza) con decorrenza 1° luglio 1943.

Anche il personale salariato permanente, temporaneo e giornaliero (vedi colonna 3 del fascicolo A) è venuto, con la stessa decorrenza 1° luglio 1941 (R. D. 14 luglio 1941, No: 646) a beneficiare dell'assegno di guerra.

L'aumento del 125%, così come per il personale di ruolo, viene ritenuto sull'indennità di bombardamento (o di presenza) con decorrenza 1° luglio 1943.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Assegno temporaneo di guerra:

Col Regio Decreto Legge 14 luglio 1941, No. 646, venne istituito l'assegno temporaneo di guerra.

Le misure per il personale di ruolo furono fissate come segue:

Dal Grado 1° ai due ultimi triemni del Grado 13°, Lire 1.300 annue lorde;

Per il 1° triennio del Grado 13° Lire 1.206 annue lorde

" " 2° " " " " 1.250 " "

" " 3° " " " " 1.294 " "

Per il personale subalterno che andava da un massimo di Lire 11.440 di stipendio lordo annuo ad un minimo di Lire 7150, l'assegno temporaneo venne fissato in Lire 1320 annue lorde. (Per questo assegno le tabelle ufficiali sono in possesso dell'Ufficio Ragioneria del Tesoro).

In data 1° luglio 1943 col R. D. L. 8 luglio 1943, No. 610 l'assegno temporaneo di guerra venne aumentato del 125%.

In prosieguo l'aumento del 125% concesso sull'assegno temporaneo di guerra venne ritenuto sull'indennità di bombardamento (o di presenza) con decorrenza 1° luglio 1943.

Anche il personale salariato permanente, temporaneo e giornaliero (vedi colonna 3 del fascicolo A) è venuto con la stessa decorrenza 1° luglio 1941 (R. D. 14 luglio 1941, No. 646) a beneficiare dell'assegno di guerra.

L'aumento del 125%, così come per il personale di ruolo, viene ritenuto sull'indennità di bombardamento (o di presenza) con decorrenza 1° luglio 1943.

La misura dell'assegno di guerra per il personale salariato fu a suo tempo stabilita dal Ministero dell'Economia Nazionale secondo i criteri di cui alla circolare No. 109 del 29 luglio 1941, pro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

Foglio n°: 9192. (Vedi copia allegata).

Riferimento al paragrafo N°: 4 - (Vedi colonna N°: 4 personale ruolo ed avventizio e colonna N°: 2 personale salariato) del fascicolo A.

Aggiunta di famiglia =

Per quanto è richiesto nel paragrafo suddetto si è provveduto ad esporre la tabella completa delle quote di aggiunta di famiglia per tutti i gradi del personale di questa Soprintendenza segnando le singole spettanze a fianco di ognuno dipendente.

Per le disposizioni istitutive di questa indennità e sue infinite variazioni e modifiche, (poichè essa risale alla lontana grande guerra europea 1914-1918), e per le varie denominazioni assunte via via (prima "indennità di guerra" poi "indennità di carovita" e poi come ultimo "aggiunta di famiglia") l'Ufficio competente ed in grado di fornire la vastissima regolamentazione è l'Ufficio Provinciale del Tesoro.

Riferimento al paragrafo N°: 5. (Vedi colonna N°: 5 personale ruolo ed avventizio e colonna 5 personale salariato) del fascicolo A.

Indennità di bombardamento o di allarme o di fuga.

6150

senza.

Questa indennità venne istituita col R. D. L. 16 dicembre 1942, N°: 1498 con decorrenza 1° dicembre 1942. Essa fu costituita da 1/3 della diaria di missione (a seconda dei gradi e categorie) più la metà dell'aggiunta di famiglia spettante ad ognuno al 1° dicembre 1942 a seconda del numero dei figli a carico e di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Riferimento al paragrafo No. 4 - (Vedi colonna No. 4 personale ruolo ed avventizio e colonna No. 2 personale salariato) del fascicolo A.

Aggiunta di famiglia =

Per quanto è richiesto nel paragrafo suddetto si è provveduto ad esporre la tabella completa delle quote di aggiunta di famiglia per tutti i gradi del personale di questa Soprintendenza segnando le singole spettanze a fianco di ogni dipendente.

Per le disposizioni istitutive di questa indennità e sue infinite variazioni e modifiche, (poichè essa risale alla lontana grande guerra europea 1914-1918), e per le varie denominazioni assunte via via (prima "indennità di guerra" poi "indennità di carovita" e poi come ultima "aggiunta di famiglia") l'ufficio competente ed in grado di fornire la vastissima regolamentazione è l'Ufficio Centrale del Tesoro.

Riferimento al paragrafo No. 5 - (Vedi colonna No. 1 personale ruolo ed avventizio e colonna 5 personale salariato) del fascicolo A.

Indennità di bombardamento o di allarme o di prova.

6150

Questa indennità venne istituita col R. D. L. 16 dicembre 1942, No. 1498 con decorrenza 1° dicembre 1942. Essa fu costituita da 1/3 della diaria di missione (a seconda dei gradi e categorie) più la metà dell'aggiunta di famiglia spettante ad ognuno al 1° dicembre 1942 a seconda del numero dei figli a carico e del grado.

L'indennità giornaliera non poteva essere però inferiore alle Lire 12 lorde.

Col 1° dicembre 1943 fu concesso un aumento del 50%-60%-30%

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

20% - 10% su detta indennità .. Vedi disposizione ordine Regionale No: 2)

Dette aliquote furono applicate dopo aver cumulato alle spettanze fisse (stipendio, servizio attivo, aggiunta di famiglia, assegno perso. note) l'indennità già in godimento al 30 novembre 1943, nella maniera che segue:

Sulle prime	1000	lire	il 70%
. seconde	1000	lire	il 60%
. terze	1000	lire	il 30%
. quarte	1000	lire	il 20%
. quinte	1000	lire	il 10%

badando che l'ammontare non avesse superato le Lire 1.900.

Dal 1° Gennaio 1944 l'indennità di bombardamento che originariamente veniva sospesa due mesi dopo l'ultima incursione aerea che aveva provocato danni, venne mutata in indennità di presenza.

Riferimento al paragrafo No: 6. Vedi colonna No: 8 (personale civile ed ausiliario) e colonna 6 (personale salariato del fascicolo A).

Indennità di servizio straordinario.

Detta indennità va corrisposta nella misura massima di 1 ora al giorno sino al 31 marzo 1944 e di 2 ore massime al giorno dal 1° aprile 1944. La paga oraria è stabilita per il personale di ruolo come segue:

Per il Gruppo	A	Lire 4.00	lorde all'ora
. . .	B	. 3.75	. .
. . .	C	. 3.50	. .
Per il personale subalterno.		3.25	. .

Per il personale salariato la paga oraria viene calcolata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

Dette aliquote furono applicate dopo che [illegible]
le fosse (vitto, servizio attivo, aggiunta di famiglia, assegno perso-
nale) l'indennità già in godimento al 30 novembre 1943, nella ma-
niera che segue:

Sulle prime	1000	lire	il 20%
. seconde	1000	lire	il 60%
. terze	1000	lire	il 30%
. quarte	1000	lire	il 20%
. quinte	1000	lire	il 10%

tenendo che l'ammonto non avesse superato le lire 1.900.

Dal 1° Gennaio 19HH l'indennità di bombardamento che originariamente veniva sospesa due mesi dopo l'ultima incursione aerea che aveva provocato danni, venne mutata in indennità di presenza.

Riferimento al paragrafo No. 6. (vedi colonna No. 8 personale civile ed avventizio e colonna 6 personale salariato del fascicolo A).

Indennità di servizio straordinario.

Detta indennità va corrisposta nella misura massima di 1 ora al giorno sino al 31 marzo 19HH e di 2 ore massime al giorno dal 1° aprile 19HH. La paga oraria è stabilita per il personale di ruolo come segue:

Per il Gruppo A	Lire	H.00	lorde all'ora
. . . B	.	3.75	. .
. . . C	.	3.50	. .
Per il personale subalterno.		3.25	. .

Per il personale salariato la paga oraria viene calcolata come segue:

Si divide la sola mercede per le 8 ore della normale giornata lavorativa; all'importo si aggiunge il 20%.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'indennità viene data al personale che ha effettivamente prestato lavoro oltre l'orario normale.

Riferimento al paragrafo No: 7, lettera A]. Premio di operosità e rendimento.

Per il premio di operosità e rendimento vedi la circolare ministeriale con l'allegata tabella delle misure orarie riguardanti tutte le categorie di personale.

Riferimento al paragrafo No: 7, lettera B. = 53a Settimana.

Vedi quanto è stato detto nel fascicolo A.

Riferimento al paragrafo No: 8 - Compensi vari.

Nessuno delle indennità segnate nel suddetto paragrafo viene corrisposto al personale dipendente da questa Sopraintendenza, tranne quella di cassa data all'economo dell'Uff. Scavi predetto in ragione di Lire 23 al mese.

Riferimento al paragrafo No: 9. Altri compensi corrisposti al personale per rimborsarlo di spese effettivamente sostenute.

(Vedi relazione nel fascicolo A alla voce "Indennità di missione. alle pagine 9 e 23).

Mancano le notizie riguardanti le indennità di carcerazione, indennità di vestiario ed indennità di alloggio perchè non in godimento al personale di questa Sopraintendenza.

Al personale subalterno di custodia viene fornita la divisa di servizio a carico dell'amministrazione.

6113

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Riferimento al paragrafo No: 7, lettera A]. Premio di operosità e rendimento.

Per il premio di operosità e rendimento vedi la circolare ministeriale con l'allegata tabella delle misure orarie riguardanti tutte le categorie di personale.

Riferimento al paragrafo No: 7, lettera B. = 53ª Settimana =

Vedi quanto è stato detto nel fascicolo A.

Riferimento al paragrafo No: 8 = Compensi vari.

Nessuna delle indennità segnate nel suddetto paragrafo viene corrisposta al personale dipendente da questa Sopraintendenza, tranne quella di cassa data all'economo dell'Uff. fisco predetto in ragione di Lire 23 al mese.

Riferimento al paragrafo No: 9. Altri compensi corrisposti al personale per rimborsarlo di spese effettivamente sostenute.

(Vedi relazione nel fascicolo A alla voce "Indennità di missione." alle pagine 9 e 23).

Mancano le notizie riguardanti le indennità di carcerazione, indennità di vestiario ed indennità di alloggio perchè non in godimento al personale di questa Sopraintendenza.

Al personale subalterno di custodia viene fornita la divisa di servizio a carico dell'amministrazione.

Riferimento paragrafo No: 10: Premi di nuzialità e natalità.

Per i premi di nuzialità e natalità vedi legge 11 agosto 1937

61113

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6)

26 luglio 1972 e 27 dicembre 1971, No. 1615.

Riferimento al paragrafo No. 11 - Lavoro straordinario.

Attualmente viene svolto lavoro straordinario ed il trattamento economico si rifersa alla risposta data per il paragrafo No. 6.

Riferimento al paragrafo No. 12. Lavoro serale e notturno.

Viene svolto lavoro notturno per la guardia ai monumenti vari di antichità e di arte. Il trattamento economico si rifersa a pagina 10 ed a pagina 23-24 del fascicolo A.

Riferimento al paragrafo No. 13 - Aumento disposto dal l'ordine Regionale No. 2

L'aumento disposto dall'ordine regionale No. 2 è stato applicato a tutte le competenze esposte nel fascicolo A con i criteri vigenti dall'ordine stesso segnati in dettaglio da questo Ufficio al paragrafo No. 7 circa le indennità di bombardamento.

Riferimento al paragrafo No. 14. Diritti vari.

A quanto chiesto in questo paragrafo non si risponde perchè nessuno dei diritti segnativi è in godimento di questo personale.

Riferimento ai paragrafi No. 15 e 16 - Ritenute ed elenco numerico del personale.

Il criterio di calcolo delle ritenute e l'elenco numerico

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Attualmente viene svolto lavoro straordinario ed il trattamento economico si rileva alla risposta data per il paragrafo No. 6.

Riferimento al paragrafo No. 12. Lavoro serale e notturno.

Viene svolto lavoro notturno per la guardia ai monumenti vari di antichità e di arte. Il trattamento economico si rileva a pagina 10 ed a pagina 23-24 del fascicolo A.

Riferimento al paragrafo No. 13 = Aumento disposto dal l'ordine Regionale No. 2

L'aumento disposto dall'ordine regionale No. 2 è stato applicato a tutte le competenze esposte nel fascicolo A con i criteri vigenti dall'ordine stesso segnati in dettaglio da quest'Ufficio al paragrafo No. 1 circa le indennità di bombardamento.

Riferimento al paragrafo No. 14. Diritti vari.

A quanto chiesto in questo paragrafo non si risponde perchè nessuno dei diritti segnativi è in godimento di questo personale.

Riferimento ai paragrafi No. 15 e 16. Ritenute ed elenco numerico del personale.

Il criterio di calcolo delle ritenute e l'elenco numerico completo del personale dipendente sono esposti nel fascicolo A.

Riferimento ai paragrafi No. 17 e 18.

Si invia copia della Gazzetta Ufficiale No. 15 del 22 Gennaio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1925, contenente il R.d.L. 31 dicembre 1924, N°: 2262 sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.

L'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato fu regolato col R.d. 11 novembre 1923, N°: 2395 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° novembre 1923, N°: 270 in foglio di supplemento.

È pia in possesso dell'Ufficio

L'Economo
(Rag. Matteo Milano)

VISTO
IL SOPRINTENDENTE
Maiuri

6148

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato per il paragr. N° 1

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
Direzione Generale delle Arti
R O M A

Div. I^
Prot. N° 13068
Pos. 60

Roma, 7 settembre 1940/XVIII

SOPRINTENDENTE ALLE ANTICHITA'
N A P O L I

OGGETTO: Personale salariato - Perequazione delle mercedi.

Con separata lettera questo Ministero Vi ha comunicato i provvedimenti di perequazione delle mercedi di quei salariati addetti a codesto Ufficio, le cui paghe risultavano inferiori a quelli previ - ste dalle tabelle vigenti.

Per i rimanenti salariati non è stato adottato alcun provvedimento di perequazione, o perchè si tratta di elementi di recente assunzione la cui mercede è già perequata, essendo stata fissata, al - l'atto della assunzione, in conformità delle tabelle; oppure perchè si tratta di elementi di assunzione più remota, le cui mercedi sono risultate superiori a quelle previste dalle tabelle stesse.

Considerando la particolare posizione di questi ultimi, il Ministero non ha ritenuto equo di apportare alcuna diminuzione alle loro paghe.

E' inoltre da tener presente che le differenze in più da essi percepite, potranno, nella maggior parte dei casi, essere assorbite dai successivi aumenti periodici previsti dalle tabelle.

Nessuna variazione, pertanto, subiranno tali mercedi, il cui godimento rimarrà inalterato fino ad esaurimento.

p. IL MINISTRO,
fto Matarazzo

6117

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato per il paragrafo N° 1

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
Direzione Generale delle Arti

R O M A

Roma, 6 settembre 940/XVIII

Div. I^
Prot. n° 13062
Pos. 6 op.Aff.Gen.

Al Soprintendente alle Antichità

N A P O L I

OGGETTO: Perequazione mercedi ai salariati.

Si dispone che a decorrere dal I° settembre 1940 le mercedi dei sottonotati salariati siano aumentate nella misura a fianco di ciascuno indicata, per effetto della perequazione stabilita in base al loro titolo di studio ed alla anzianità di servizio:

1)	Agnello Raffaele	a L.	18.42
2)	Abenante Alfredo	" "	21.08
3)	Ambruoso Domenico	" "	15.23
4)	Ametrano Francesco	" "	23.19
5)	Ametrano Giuseppe	" "	20.26
6)	Annunziato Felice	" "	21.77
7)	Annunziato Pasquale	" "	20.26
8)	Ariano Vincenzo	" "	17.42
9)	Avallone Michele	" "	20.26
10)	Balzano Alfonso	" "	18.42
11)	Balzano Giuseppe	" "	15.23
12)	Balzano Salvatore	" "	18.42
13)	Baracca Giacomo	" "	18.42
14)	Barba Fortunato	" "	15.23
15)	Barretta Luigi	" "	16.68
16)	Bondi Umberto	" "	23.19
17)	Briglia Domenico	" "	23.95
18)	Carotenuto Domenico	" "	13.85
19)	Carotenuto Luigi	" "	24.34
20)	Carpentieri Luigi	" "	20.26
21)	Caruso Rosario	" "	20.26
22)	Casale Alfonso	" "	15.23
23)	Casale Francesco	" "	15.23
24)	Casale Giuseppe	" "	15.23
25)	Casciello Tommaso	" "	24.34
26)	Castelnuovo Vincenzo	" "	21.08
27)	Cigravola Luigi	" "	20.26

6116

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OGGETTO: Perequazione mercedi ai salariati.

Si dispone che a decorrere dal I° settembre 1940 le mercedi dei sottonotati salariati siano aumentate nella misura a fianco di ciascuno indicata, per effetto della perequazione stabilita in base al loro titolo di studio ed alla anzianità di servizio:

1)	Agnello Raffaele	a L.	18.42
2)	Abenante Alfredo	" "	21.08
3)	Ambruoso Domenico	" "	15.23
4)	Ametrano Francesco	" "	23.19
5)	Ametrano Giuseppe	" "	20.26
6)	Annunziato Felice	" "	21.77
7)	Annunziato Pasquale	" "	20.26
8)	Ariano Vincenzo	" "	17.42
9)	Avallone Michele	" "	20.26
10)	Balzano Alfonso	" "	18.42
11)	Balzano Giuseppe	" "	15.23
12)	Balzano Salvatore	" "	18.42
13)	Baracca Giacomo	" "	18.42
14)	Barba Fortunato	" "	15.23
15)	Barretta Luigi	" "	16.63
16)	Bondi Umberto	" "	23.19
17)	Briglia Domenico	" "	23.95
18)	Carotenuto Domenico	" "	13.85
19)	Carotenuto Luigi	" "	24.34
20)	Carpentieri Luigi	" "	20.26
21)	Caruso Rosario	" "	20.26
22)	Casale Alfonso	" "	15.23
23)	Casale Francesco	" "	15.23
24)	Casale Giuseppe	" "	15.23
25)	Casciello Tommaso	" "	24.34
26)	Castelnuovo Vincenzo	" "	21.08
27)	Ciaravola Luigi	" "	20.26
28)	Cinquemani Severino	" "	20.26
29)	Cirillo Francesco	" "	15.23
30)	Coppola Giorgio	" "	16.75
31)	Conte Ciro	" "	20.26
32)	Corcione Raffaele	" "	15.75

./..

6146

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

33) Cuccurullo Vincenzo	a L.	18.29
34) De Febbrari Antonio	" "	13.85
35) Del Vecchio Giovanni	" "	15.23
36) De Nicola Giovanni	" "	19.16
37) De Stefano Giacomo	" "	15.23
38) De Vivo Giuseppe	" "	18.29
39) Di Giorgio Ruggiero	" "	15.23
40) Di Martino Gennaro	" "	18.29
41) Di Paolo Vincenzo	" "	15.23
42) Di Raimondo Giovanni	" "	21.08
43) Emilio Salvatore	" "	23.19
44) Esposito Gaetano	" "	21.08
45) Esposito Vincenzo	" "	22.97
46) Falanga Aniello	" "	18.42
47) Federico Domenico	" "	15.23
48) Federico Pasquale	" "	15.23
49) Foglia Manzillo Vincenzo	" "	15.23
50) Formati Ferdinando	" "	28.97
51) Figliola Amerigo	" "	29.70
52) Formati Giulio	" "	26.34
53) Fumo Pasquale	" "	21.77
54) Gallo Cristofaro	" "	20.26
55) Gallo Pasquale	" "	18.42
56) Gargiulo Alfredo	" "	20.26
57) Giordano Gennaro	" "	18.29
58) Guarini Vincenzo	" "	20.26
59) Guastafierro Santolo	" "	20.26
60) Guastefierro Vincenzo	" "	20.26
61) Imparato Gaetano	" "	23.19
62) Iorio Giovanni	" "	15.23
63) Iorio Giuseppe	" "	18.42
64) Izzo Luigi	" "	32.67
65) La Cava Pasquale	" "	17.42
66) La Cava Sebastiano	" "	21.77
67) Maiorino Alfonso	" "	15.23
68) Manzo Carmine	" "	22.13
69) Manzo Giuseppe	" "	18.29
70) Manzo Salvatore	" "	20.26
71) Mariani Ernesto	" "	21.08
72) Martone Catello	" "	15.84
73) Martone Francesco	" "	20.26
74) Mastice Pasquale	" "	20.26
75) Matacena Pasquale	" "	26.34
76) Matera Filomeno	" "	15.23
77) Matrone Bernardo	" "	18.42
		18.29

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

35)	Del Vecchio Giovanni	" "	15.23
36)	De Nicola Giovanni	" "	18.16
37)	De Stefano Giacomo	" "	15.23
38)	De Vivo Giuseppe	" "	18.29
39)	Di Giorgio Ruggiero	" "	15.23
40)	Di Martino Gennaro	" "	18.29
41)	Di Paolo Vincenzo	" "	15.23
42)	Di Raimondo Giovanni	" "	21.08
43)	Emilio Salvatore	" "	23.19
44)	Esposito Gaetano	" "	21.08
45)	Esposito Vincenzo	" "	26.97
46)	Falanga Aniello	" "	18.42
47)	Federico Domenico	" "	15.23
48)	Federico Pasquale	" "	15.23
49)	Foglia Manzillo Vincenzo	" "	15.23
50)	Formati Ferdinando	" "	28.97
51)	Figliola Amerigo	" "	29.70
52)	Formati Giulio	" "	26.34
53)	Fumo Pasquale	" "	21.77
54)	Gallo Cristofaro	" "	20.26
55)	Gallo Pasquale	" "	18.42
56)	Gargiulo Alfredo	" "	20.26
57)	Giordano Gennaro	" "	18.29
58)	Guarini Vincenzo	" "	20.26
59)	Guastafierro Santolo	" "	20.26
60)	Guastafierro Vincenzo	" "	20.26
61)	Imparato Gaetano	" "	23.19
62)	Iorio Giovanni	" "	15.23
63)	Iorio Giuseppe	" "	18.42
64)	Izzo Luigi	" "	32.67
65)	La Cava Pasquale	" "	17.42
66)	La Cava Sebastiano	" "	21.77
67)	Maiorino Alfonso	" "	15.23
68)	Manzo Carmine	" "	22.13
69)	Manzo Giuseppe	" "	18.29
70)	Manzo Salvatore	" "	20.26
71)	Mariani Ernesto	" "	21.08
72)	Martone Catello	" "	15.84
73)	Martone Francesco	" "	20.26
74)	Mastice Pasquale	" "	20.26
75)	Matacena Pasquale	" "	26.34
76)	Matera Filomeno	" "	15.23
77)	Matrone Bernardo	" "	18.42
78)	Miele Liberato	" "	18.29
79)	Miele Raffaele	" "	18.42
80)	Montagna Andrea	" "	20.26
81)	Morese Salvatore	" "	18.42
82)	Moroni Cesare	" "	24.34

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

83) Moschetti Luigi	a L.	21.77
84) Nardella Elsa	" "	19.79
85) Nardiello Aniello	" "	16.63
86) Nocerino Domenico	" "	18.42
87) Notaro Giovanni	" "	28.97
88) Oliva Raffaele	" "	15.23
89) Oneroso Francesco	" "	17.42
90) Paglieri Sisto	" "	20.26
91) Palladino Natale	" "	16.63
92) Palomba Carmine	" "	16.63
93) Panariello Carmine	" "	23.13
94) Panariello Domenico	" "	20.26
95) Pappagallo Rocco	" "	13.85
96) Pesce Silvio	" "	15.23
97) Pirozzi Francesco	" "	23.19
98) Pisani Giovanni	" "	18.29
99) Pollio Ciro	" "	20.26
100) Puopolo Luigi	" "	24.34
101) Quartuccio Gennaro	" "	15.23
102) Reccia Antonio	" "	31.67
103) Rocco Anna	" "	15.23
104) Rosellino Ernesto	" "	15.23
105) Sabbatino Gennaro	" "	18.42
106) Sammarco Gaspare	" "	23.95
107) Santangelo Michele	" "	23.19
108) Scala Agostino	" "	18.29
109) Scognamiglio Aniello	" "	23.19
110) Sepe Gennaro	" "	15.23
111) Somma Raffaele	" "	18.29
112) Sorrentino Lucio	" "	24.34
113) Sorrentino Luigi	" "	19.79
114) Taccogni Giuseppe	" "	22.13
115) Tammaro Antonio	" "	22.13
116) Tortora Pasquale	" "	15.23
117) Tramontano Giuseppe	" "	21.08
118) Trifari Guglielmo	" "	20.26
119) Uliano Salvatore	" "	21.77
120) Usiello Pasquale	" "	18.42
121) Vaiano Domenico	" "	18.29
122) Valvini Giuseppe	" "	18.29
123) Varavallo Luigi	" "	21.77
124) Vassallo Enrico	" "	28.97
125) Ventimiglia Vincenzo	" "	20.26
126) Visciano Salvatore	" "	15.23
127) Vitiello Aniello	" "	16.75
128) Vitiello Francesco	" "	15.23
129) Vitiello Luigi	" "	15.23

6145

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

87)	Notero Giovanni	" "	18.42
88)	Oliva Raffaele	" "	28.97
89)	Oneroso Francesco	" "	15.23
90)	Paglieri Sisto	" "	17.42
91)	Palladino Natale	" "	20.26
92)	Palomba Carmine	" "	16.68
93)	Panariello Carmine	" "	16.68
94)	Panariello Domenico	" "	22.13
95)	Pappagallo Rocco	" "	20.26
96)	Pesce Silvio	" "	18.85
97)	Pirozzi Francesco	" "	15.23
98)	Pisani Giovanni	" "	23.19
99)	Pollio Ciro	" "	18.29
100)	Puopolo Luigi	" "	20.26
101)	Quartuccio Gennaro	" "	24.34
102)	Reccia Antonio	" "	15.23
103)	Rocco Anna	" "	31.67
104)	Rosellino Ernesto	" "	15.23
105)	Sabbatino Gennaro	" "	15.23
106)	Sammarco Gaspare	" "	18.42
107)	Santangelo Michele	" "	23.95
108)	Scala Agostino	" "	23.19
109)	Scognamiglio Aniello	" "	18.29
110)	Sepe Gennaro	" "	23.19
111)	Somma Raffaele	" "	15.23
112)	Sorrentino Lucio	" "	18.29
113)	Sorrentino Luigi	" "	24.34
114)	Taccogni Giuseppe	" "	19.79
115)	Tammaro Antonio	" "	22.13
116)	Tortora Pasquale	" "	22.13
117)	Tramontano Giuseppe	" "	15.23
118)	Trifari Guglielmo	" "	21.08
119)	Uliano Salvatore	" "	20.26
120)	Usiello Pasquale	" "	21.77
121)	Vaiano Domenico	" "	18.42
122)	Valvini Giuseppe	" "	18.29
123)	Varavallo Luigi	" "	18.29
124)	Vassallo Enrico	" "	21.77
125)	Ventimiglia Vincenzo	" "	28.97
126)	Visciano Salvatore	" "	20.26
127)	Vitiello Aniello	" "	15.23
128)	Vitiello Francesco	" "	16.75
129)	Vitiello Luigi	" "	15.23
130)	Vitiello Salvatore	" "	15.23
131)	Vito Gaetano	" "	20.26
132)	Vito Vincenzo	" "	15.23
133)	Quintano Mario	" "	19.79

6145

per IL MINISTRO
fto Matarazzo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato p[illegible] il paragrafo N° 3

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
Direzione Generale delle Arti

---==oOo==---

Roma, 29 luglio 1941/XIX

Div. I^
Prot. n. 9192
Posiz. Op.Aff.Gen.

CIRCOLARE N.109

AI SOPRINTENDENTI E DIRETTORI
DI ISTITUTI AUTONOMI

OGGETTO: Provvedimenti economici,in dipendenza della guerra, per il personale statale.-

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1941 XIX n. 169 è pubblicato il Regio Decreto Legge 14 luglio 1941 XIX, n° 646 contenente provvedimenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, per il personale statale in attività e in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico.

In base all'art. 1 del citato R.D.L. al personale salariato permanente e temporaneo in servizio nell'Amministrazione statale è concesso, in aggiunta alla mercede in vigore, un assegno temporaneo di guerra nella misura:

a) del 20 per cento sulle prime L. 4.800 lorde annue del trattamento economico;

b) del 10 per cento sulla quota eccedente le L. 4.800 fino alle lire 8.400 lorde annue di detto trattamento.
Inoltre, in base all'art. 4 del R.D.L. predetto l'aliquota di aumento dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari è elevata dal 40 per cento al 100 per cento nei riguardi dei salariati non di ruolo. La predetta aliquota è invece, aumentata del 40 per cento al 65 per cento nei riguardi dei salariati permanenti.

Le concessioni predette decorrono dal I° luglio c.a.

Il Ministero per dare la possibilità agli uffici dipendenti di pagare i nuovi emolumenti con la fine del corrente mese ha provveduto direttamente ad operare il computo per la determinazione dell'assegno temporaneo di guerra per ciascun salariato. La misura di tale assegno è indicata nella corrispondente colonna dell'allegato A). 6144

Per quanto riguarda la nuova aggiunta di famiglia ai salariati temporanei risultante dall'applicazione dell'art. 4 del R.D.L. predetto si è provveduto a compilare la tabellina - allegato B) - contenente tutte le varie misure di detta indennità a seconda del numero dei figli a carico e della località in cui si risiede.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

Posiz. Op.Aff.Gen.

CIRCOLARE N.109

AI SOPRINTENDENTI E DIRETTORI
DI ISTITUTI AUTONOMI

OGGETTO: Provvedimenti economici,in dipendenza della guerra, per il personale statale.-

Nella Gazzetta Ufficiale del I9 luglio 1941 XIX n. 169 è pubblicato il Regio Decreto Legge 14 luglio 1941 XIX, n° 646 contenente provvedimenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, per il personale statale in attività e in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico.

In base all'art. 1 del citato R.D.L. al personale salariato permanente e temporaneo in servizio nell'Amministrazione statale è concesso, in aggiunte alla mercede in vigore, un assegno temporaneo di guerra nella misura:

a) del 20 per cento sulle prime L. 4.800 lorde annue del trattamento economico;

b) del I0 per cento sulla quota eccedente le L. 4.800 fino alle lire 8.400 lorde annue di detto trattamento.
Inoltre, in base all'art. 4 del R.D.L. predetto l'aliquota di aumento dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari è elevata dal 40 per cento al I00 per cento nei riguardi dei salariati non di ruolo. La predetta aliquota è invece, aumentata del 40 per cento al 65 per cento nei riguardi dei salariati permanenti.

Le concessioni predette decorrono dal I° luglio c.a.

Il Ministero per dare la possibilità agli uffici dipendenti di pagare i nuovi emolumenti con la fine del corrente mese ha provveduto direttamente ad operare il computo per la determinazione dell'assegno temporaneo di guerra per ciascun salariato. La misura di tale assegno è indicata nella corrispondente colonna dell'allegato A). 6144

Per quanto riguarda la nuova aggiunta di famiglia ai salariati temporanei risultante dall'applicazione dell'art. 4 del R.D.L. predetto si è provveduto a compilare la tabellina - allegato B) - contenente tutte le varie misure di detta indennità a seconda del numero dei figli a carico e della località in cui si risiede.

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per gli operai permanenti invece le singole Soprintendenze provvederanno ad effettuare il computo della nuova aggiunta di famiglia, la quale deve risultare aumentata del 65 per cento rispetto a quella goduta anteriormente al I° aprile 1941.

Si attende un cenno di assicurazione di adempimento.

IL MINISTRO

fto Bottai

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

C O P I A

All.per il § nº 7/A

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
Direz.Gen.delle Accademie e Bibl.
R O M A

Div.III^

Roma, 24 luglio 1943 XXI

.....INDIRIZZI.....

OGGETTO: Premio di operosità e rendimento.

Perchè possa provvedersi all'erogazione di premi di operosità e rendimento al personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso le Biblioteche governative, per il lavoro prestato in ore straordinarie durante il trimestre 1º aprile - 30 giugno 1943, vogliate inviare con ogni urgenza un prospetto in duplice copia del personale di Codesta Biblioteca redatto conformemente a quello allegato.

L'attribuzione dei premi, per una misura non eccedente le 30 ore mensili, può aver luogo con carattere di generalità, escluso sempre il personale che abbia dato e dia prova di negligenza e di scarso attaccamento al proprio dovere; le ulteriori concessioni, entro il limite massimo di 225 ore per gli impiegati dei gruppi A, B, C, e di 270 ore per i subalterni, dovranno corrispondere ad una attenta valutazione delle maggiori prestazioni rese dai medesimi.

Le misure orarie lorde del compenso sono le seguenti:

Gruppo A	Lire 4.00	Pers.Sub.	Lire 3.25	Avv.III^ Cat.	L. 3.00
" B	" 3.75	Avv.I^ Cat.	" 3.50	" IV^	2.75
" C	" 3.50	" II^ "	" 3.25	Fattorini	" 2.75

6143

Si fa presente che la somma assegnata allo scopo anzidetto a Codesta Biblioteca è di Lire 20.000, entro la quale pertanto dovranno essere contenute le vostre proposte relative al personale dipendente, poichè per i direttori, per i soprintendenti distaccati e per coloro che abbiano comunque la [illegible] delle Biblioteche provvederà direttamente il Ministero.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

.....INDIRIZZI.....

OGGETTO: Premio di operosità e rendimento.

Perchè possa provvedersi all'erogazione di premi di operosità e rendimento al personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso le Biblioteche governative, per il lavoro prestato in ore straordinarie durante il trimestre 1° aprile - 30 giugno 1943, vogliate inviare con ogni urgenza un prospetto in duplice copia del personale di Codesta Biblioteca redatto conformemente a quello allegato.

L'attribuzione dei premi, per una misura non eccedente le 30 ore mensili, può aver luogo con carattere di generalità, escluso sempre il personale che abbia dato e dia prova di negligenza e di scarso attaccamento al proprio dovere; le ulteriori concessioni, entro il limite massimo di 225 ore per gli impiegati dei gruppi A, B, C, e di 270 ore per i subalterni, dovranno corrispondere ad una attenta valutazione delle maggiori prestazioni rese dai medesimi.

Le misure orarie lorde del compenso sono le seguenti:

Gruppo A	Lire 4.00	Pers.Sub.	Lire 3.25	Avv.III^ Cat.	L. 3.00
" B	" 3.75	Avv.I^ Cat.	" 3.50	" III^	" 2.75
" C	" 3.50	" II^ "	" 3.25	Fattorini	" 2.75

6143

Si fa presente che la somma assegnata allo scopo anzidetto a Codesta Biblioteca è di Lire 20.000, entro la quale pertanto dovranno essere contenute le vostre proposte relative al personale dipendente, poichè per i direttori, per i soprintendenti distaccati e per coloro che abbiano comunque la reggenza delle Biblioteche provvederà direttamente il Ministero.

L'importo dei singoli premi dovrà essere arrotondato in meno, eliminando le frazioni di 10 lire.

Dal prospetto dovranno essere esclusi i professori comandati, i richiamati alle armi limitatamente al periodo del richiamo e coloro che nel periodo

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

anzidetto siano cessati dai ruoli del personale delle Biblioteche e dal posto di avventizio o di fattorino.

Gli impiegati distaccati a prestare servizio altrove saranno compresi nel prospetto del personale della Biblioteca che li ha in organico.

Dovrà inoltre essere specificato il personale che gode di esenzione tributaria.

Si avverte infine che gli impiegati di Codesta Biblioteca potranno delegare uno di loro a riscuotere detti premi ed a rilasciare quietanza ai sensi dell'art.383 del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato,la relativa dichiarazione sottoscritta dall'impiegato delegato e da Voi debitamente vistata,dovrà nel caso essere inviata a questo Ministero.=

IL MINISTRO

F.to Biggini

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

C O P I A

All.per § nº 7,lettera B

MINISTERO DELL'EDUC.NAZIONALE
Direzione Generale delle Arti- Div.1ª- Pos.6
R O M A

Roma,2 marzo 1939-XVII

Prot.Nº 3157

OGGETTO: Gratifica natalizia ai salariati dello Stato.

Si porta a Vostra conoscenza la seguente circolare dell'On.Ministero delle Finanze Nº 102865 del 16 febbraio c.a. :

" Si comunica che il Duce ha disposto la concessione a favore del personale salariato dello Stato della gratifica Natalizia (53ª settimana) in analogia a quanto praticato per i lavoratori della industria privata.

Si pregano pertanto le Amministrazioni interessate di impartire le istruzioni per l'applicazione della Superiore determinazione,tenendo presente:

1º- che la concessione dovrà essere limitata al personale che al 31 dicembre 1938-XVII aveva compiuto almeno tre mesi di servizio continuativo e che trovisi tuttora alle dipendenze dell'Amministrazione;
2º- che debbono essere esclusi dal beneficio i salariati che abbiano già fruito,sotto qualsiasi forma,di analoga concessione in occasione della ricorrenza del Natale;
3º- che nessuna erogazione per il cennato titolo deve essere disposta nei confronti del personale che durante l'anno 1938 sia incorso in punizioni superiori alla multa;
4º- che il compenso s'intende ragguagliato a sei od a sette giorni di paga (esclusa l'aggiunta di famiglia od indennità caroviveri e qualsiasi altra indennità) a seconda che il salariato sia retribuito per i soli giorni lavorativi o per tutti i giorni

6142

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prot.N° 3157

OGGETTO: Gratifica natalizia ai salariati dello Stato.

Si porta a Vostra conoscenza la seguente circolare dell'On.Ministero delle Finanze N° 102865 del 16 febbraio c.a. :

" Si comunica che il Duce ha disposto la concessione a favore del personale salariato dello Stato della gratifica Natalizia (53^ settimana) in analogia a quanto praticato per i lavoratori della industria privata.

Si pregano pertanto le Amministrazioni interessate di impartire le istruzioni per l'applicazione della Superiore determinazione, tenendo presente:

1°- che la concessione dovrà essere limitata al personale che al 31 dicembre 1938-XVII aveva compiuto almeno tre mesi di servizio continuativo e che trovisi tuttora alle dipendenze dell'Amministrazione;

2°- che debbono essere esclusi dal beneficio i salariati che abbiano già fruito, sotto qualsiasi forma, di analoga concessione in occasione della ricorrenza del Natale;

3°- che nessuna erogazione per il cennato titolo deve essere disposta nei confronti del personale che durante l'anno 1938 sia incorso in punizioni superiori alla multa;

4°- che il compenso s'intende ragguagliato a sei od a sette giorni di paga (esclusa l'aggiunta di famiglia od indennità caroviveri e qualsiasi altra indennità) a seconda che il salariato sia retribuito per i soli giorni lavorativi o per tutti i giorni dell'anno. "

In relazione a quanto sopra, Vi prego di portare a conoscenza dei salariati dipendenti che tale gratifica sarà corrisposta non appena il Ministero delle Finanze avrà provveduto a fornire la somma all'uopo occorrente, già richiesta da questo Ministero.

p/ IL MINISTRO
F.to Costa

p.c.c.
Il Direttore Capo Divisione
F.to Matarazzo

6142

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato al § 10 -

C O P I A

Roma, 30 aprile 1935 XIII

CIRCOLARE N° 52

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
Direzione Generale delle Arti
R O M A

AI CAPI DEGLI ISTITUTI DIPENDENTI DALLA
DIREZIONE GENERALE ANTICHITA' E BELLE ARTI

Div.1^
Prot.N° 5460
Pos.20 Aff.Gen.

OGGETTO: Premi di nuzialità.

^^^^^^^^^^^^^^^^^

Si comunica alle SS.LL. con preghiera di portarla a conoscenza del personale eventualmente interessato, la seguente circolare della On.le Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa all'oggetto:

" S.E. il Capo del Governo ha disposto che al personale delle Amministrazioni statali e parastatali che contragga matrimonio siano concessi premi di nuzialità nella seguente misura:

Lire 4000 per gli impiegati di Gruppo A
" 3000 " " " " " B
" 2000 " " " " " C
" 1500 " i salariati e personale assimilato.

6141

Per la concessione di tali premi è fissato il limite di età dal 20° al 30° anno, per il personale del Gruppo C e per i salariati ed assimilati, e fino al 32° anno per quello appartenente ai gruppi A e B.

S.E. il Primo Ministro ha inoltre disposto la concessione di premi per i figli nati dal celebrato matrimonio, nella misura rispettivamente di L.400 per il primo figlio, di L.600 per il secondo e di L.1000 per il terzo.

Le domande per il conseguimento dei premi dovranno essere trasmesse a questa Presidenza dalle Amministrazioni Centrali delle quali dipendono gli interessati con la indicazione della data di celebrazione del matrimonio o della nascita dei figli, dell'età del funzionario e del grado e gruppo al quale appartiene. Questa Presidenza curerà l'erogazione dei premi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Div.1^

Prot.N° 5460

Pos.20 Aff.Gen.

OGGETTO: Premi di nuzialità.

^^^^^^^^^^^^^^^^^

Si comunica alle SS.LL. con preghiera di portarla a cono scenza del personale eventualmente interessato,la seguente circolare della On.le Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa all'oggetto:

" S.E. il Capo del Governo ha disposto che al personale delle Amministrazioni statali e parastatali che contragga matrimonio siano concessi premi di nu zialità nella seguente misura:

Lire 4000 per gli impiegati di Gruppo A
" 3000 " " " " " B
" 2000 " " " " " C
" 1500 " i salariati e personale assimilato.

6141

Per la concessione di tali premi è fissato il limite di età dal 20° al 30° anno,per il personale del Gruppo C e per i salariati ed assimilati, e fino al 32° anno per quello appartenente ai gruppi A e B.

S.E. il Primo Ministro ha inoltre disposto la concessione di premi per i figli nati dal celebrato matrimonio,nella misura rispettivamente di L.400 per il primo figlio, di L.600 per il secondo e di L.1000 per il terzo.

Le domande per il conseguimento dei premi dovranno essere trasmesse a ques ta Presidenza dalle Amministrazioni Centrali dalle quali dipendono gli interes sati con la indicazione della data di celebrazione del matrimonio o della nascita dei figli,dell'età del funzionario e del grado e gruppo al quale ap partiene. Questa Presidenza curerà l'erogazione dei premi.

p/ IL MINISTRO
Tricarico

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

All.per il § N°10 lett.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
Direzione Generale delle Arti

---==oOo==---

Roma, 17 aprile 1942/XX

Div. I^
Prot. N° 4612
Posiz. 20

CIRCOLARE N.53

A TUTTI GLI ISTITUTI DIPENDENTI DALLA
DIREZIONE GENERALE DELLE ARTI

OGGETTO: Premi demografici.

Per opportuna conoscenza e norma si comunicano le seguenti circolari n.30.000/086 del Ministero dell'Interno -Direzione Generale per la demografia e la Razza- in data 25 febbraio 1942-XX, relative all'oggetto:

"Con la legge 27 dicembre 1941-XX, n.1615, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio corr. n.39, sono state apportate al R.D. L. 12 agosto 1937-XV, n.1492 (convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI n.2286) sui premi demografici, talune modificazioni od aggiunte, intese da un lato a rendere più precisa la disciplina della concessione e della erogazione dei premi stessi e dall'altro ad eliminare qualche incertezza di interpretazione.-

Con l'articolo 1 della legge suddetta è stata modificata la disposizione dell'art.2 (5° comma) del R.Decreto legge 12 agosto 1937-XV, concernente l'ammissione al beneficio dei premi demografici del personale avventizio,stabilendo che questo può fruire di tale beneficio qualora sia addetto a servizi di carattere continuativo,sia stato assunto da oltre sei mesi e sia retribuito mensilmente.

Con l'art. 2 viene,poi, stabilito che non danno titolo alla concessione del premio di natalità i figli che siano deceduti entro i cinque giorni dalla nascita.

A norma della disposzione finora in vigore,l'interessato per ottenere il premio dovea dimostrare,con la esibizione degli estratti integrali degli atti di nascita e di morte,che al momento della denunzia della nascita il bambino era ancora in vita. Si verificava perciò di frequente che otteneva il premio chi era riuscito a denunziare la nascita del figlio prima che ne fosse avvenuta la morte anche se il figlio stesso era vissuto soltanto poche ore,mentre perdeva il titolo al beneficio quel dipendente che, per qualsiasi circostanza impeditiva o per ignoranza della disposizione di cui sopra, aveva effettuato la denunzia quando il figlio che tuttavia era vissuto più di cinque giorni, era già deceduto.

All'articolo 3 la legge dispone altresì che, decorso un anno dall'evento, non può essere presentata dall'interessato la domanda diretta ad ottenere la concessione del premio.

Ciò per la considerazione che non può essere lasciata sospesa

6140

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Posiz. 20

A TUTTI GLI ISTITUTI DIPENDENTI DALLA
DIREZIONE GENERALE DELLE ARTI

OGGETTO: Premi demografici.

Per opportuna conoscenza e norma si comunicano le seguenti circolari n.30.000/086 del Ministero dell'Interno -Direzione Generale per la demografia e la Razza- in data 25 febbraio 1942-XX, relative all'oggetto:

"Con la legge 27 dicembre 1941-XX, n.1615, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio corr. n.39, sono state apportate al R.D.L. 12 agosto 1937-XV, n.1492 (convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI n.2286) sui premi demografici, talune modificazioni od aggiunte, intese da un lato a rendere più precisa la disciplina della concessione e della erogazione dei premi stessi e dall'altro ad eliminare qualche incertezza di interpretazione.-

Con l'articolo 1 della legge suddetta è stata modificata la disposizione dell'art.2 (5° comma) del R.Decreto legge 12 agosto 1937-XV, concernente l'ammissione al beneficio dei premi demografici del personale avventizio,stabilendo che questo può fruire di tale beneficio qualora sia addetto a servizi di carattere continuativo,sia stato assunto da oltre sei mesi e sia retribuito mensilmente.

Con l'art. 2 viene,poi, stabilito che non danno titolo alla concessione del premio di natalità i figli che siano deceduti entro i cinque giorni dalla nascita.

A norma della disposzione finora in vigore,l'interessato per ottenere il premio dovea dimostrare,con la esibizione degli estratti integrali degli atti di nascita e di morte,che al momento della denunzia della nascita il bambino era ancora in vita. Si verificava perciò di frequente che otteneva il premio chi era riuscito a denunziare la nascita del figlio prima che ne fosse avvenuta la morte anche se il figlio stesso era vissuto soltanto poche ore,mentre perdeva il titolo al beneficio quel dipendente che, per qualsiasi circostanza impeditiva o per ignoranza della disposizione di cui sopra, aveva effettuato la denunzia quando il figlio che tuttavia era vissuto più di cinque giorni, era già deceduto.

All'articolo 3 la legge dispone altresì che, decorso un anno dall'evento, non può essere presentata dall'interessato la domanda diretta ad ottenere la concessione del premio.

Ciò per la considerazione che non può essere lasciata sospesa indefinitivamente una concessione che, se invocata a notevole distanza di tempo dalla data dell'evento, potrebbe ingenerare inconvenienti finanziario-contabili per l'amministrazione dello Stato.

E' ovvio d'altra parte che, decorso l'anno dalla data dell"evento,si esaurisce quell'assistenza per la quale sono disposti i premi

./..

6140

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

suddetti.

Si è prevista una eccezione al riguardo per il personale che risulti disperso,internato, o che comunque si trovi,per effetto della guerra,nella impossibilità di presentare la domanda nel termine suindicato. Si è stabilito,quindi,che la domanda medesima potrà essere inoltrata fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra nei confronti dei dipendenti statali, che, per essere dispersi,prigionieri o internati, si siano trovati nella impossibilità di cui sopra.

Si richiama in particolare l'attenzione sull'art.5 della legge in argomento in forza del quale questa entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,tranne per la disposizione che stabilisce il termine di presentazione della domanda di premio, disponibile che entrerà in vigore dopo tre mesi dalla data predetta.

In conseguenza, a cominciare dal 17 maggio p.v.,nelle lettere di invio delle domande di premio demografici per eventi familiari dalla cui data sia già decorso l'anno, dovrà essere indicata la data di presentazione delle domande stesse all'Amministrazione dalla quale gli interessati dipendono.

Quanto sopra si comunica per opportuna conoscenza e norma.

Si raccomanda,con l'occasione, di impartire disposizioni, affinchè la istruttoria e documentazione delle domande dei premi in questione sia effettuata con ogni diligenza, ad evitare ritardi nella erogazione di essi. In particolare si vorrà disporre che siano sempre indicati nelle lettere di invio delle domande di premi:

a) - il gruppo, il grado gerarchico, e la qualifica del dipendente che richiede il premio e, per i dipendenti in prova, anche la data della loro assunzione in effettivo servizio;

b) - le quote di condono di cui abbiano fruito i concessionari dei prestiti matrimoniali istituiti dal R.Decreto legge 21 agosto 1937-XI n. 1542, e ciò ad evitare successive laboriose operazioni di recupero".

"Di seguito alla circolare pari numero in data odierna, si fa presente che, giusta l'articolo 3 della legge 27 dicembre 1941 n.1615, recante modificazioni alle norme vigenti per la concessione dei premi demografici ai dipendenti statali, la domanda per la concessione del premio potrà essere inoltrata, in confronto di quei dipendenti che risultino dispersi, prigionieri o internati o che comunque si trovino per effetto della guerra nella impossibilità di presentare la domanda stessa nel termine prescritto, fino ad un anno dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra".

per IL MINISTRO

Materazzo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

C O P I A

All.per il § nº 1

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
Direzione Generale delle Arti
R O M A

CIRCOLARE Nº 39

Roma, 15 maggio 1943 XXI

Div.1ª
Prot. Nº 5559

OGGETTO: Lavoro straordinario.

Vi comunico che, avendo il Ministero delle Finanze concesso le somme occorrenti al pagamento delle ore straordinarie di lavoro al personale di ruolo delle RR. Soprintendenze e degli Istituti Autonomi dipendenti, il Ministero darà corso prossimamente ai provvedimenti di liquidazione delle somme spettanti a ciascun impiegato, con effetto dal 1º agosto 1942 XX, nei limiti di trenta ore mensili per ciascuno con carattere di generalità in conformità delle istruzioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolare del 30 agosto 1942.

Peraltro, nella eventualità che il Ministero ottenga ulteriori assegnazioni di fondi per poter liquidare altre ore straordinarie in favore degli elementi più meritevoli, Vi invito a trasmettere subito le Vostre proposte nei riguardi di quegli impiegati che per attaccamento all'Ufficio e per speciali prestazioni di lavoro debbano, a Vostro giudizio, beneficiare di una retribuzione eccedente quella anzidetta.

Le Vostre proposte dovranno essere trasmesse alla Divisione 1ª della Direzione Generale delle Arti, entro e non oltre il 25 del corrente mese di maggio.

6139

p/ IL MINISTRO
F.to Lazzari

p. c. c.
Il Direttore Capo Divisione
F.to Matarazzo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato per il paragrafo 17

SUPPLEMENTO alla

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

n. 17. del 22 gennaio 1925.

Numero di pubblicazione **157.**

REGIO DECRETO 31 dicembre 1924, n. 2262.

Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle amministrazioni dello Stato.

6138

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

Numero di pubblicazione 157.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1924, n. 2262.

Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei singoli Ministri di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, modificato dai Regi decreti 22 maggio 1924, n. 844, 8 agosto 1924, n. 1323, 23 ottobre 1924, n. 1787, e 10 novembre 1924, n. 1956, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti e dal Ministro delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL — CASATI — SARROCCHI — NAVA — CIANO — DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1925
Atti del Governo, registro 222, *foglio* 168. — CASATI.

REGOLAMENTO

per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994 e successive modificazioni sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle amministrazioni dello Stato.

CAPO I.

Numero, mestieri, servizi e incarichi dei salariati. Mutilati e invalidi di guerra ed ex combattenti.

Art. 1.

Numero dei salariati.

Il numero dei salariati, che a norma dell'art. 90 del testo unico approvato col Regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 (1), sono determinati dalle tabelle numeri 1, 2, 3 e 4, allegate al presente regolamento.

Art. 2.

Posti riservati ai mutilati e invalidi di guerra ed agli ex combattenti.

In ciascuna amministrazione, il numero dei mutilati e invalidi di guerra da assumere a mente della legge 21 agosto 1921, n. 1312 (5 per cento) si calcola distintamente per la categoria degli operai permanenti e per quella dei temporanei e limitatamente al personale maschile.

Il numero di quelli da assumere come permanenti si calcola complessivamente per i gruppi I, II e III previsti dalla tabella n. 1, allegata al presente regolamento.

Ove, per mancanza di aspiranti in possesso dei requisiti prescritti, non sia possibile di coprire, nella categoria degli operai permanenti, la corrispondente quota stabilita, si provvede a completarla, possibilmente, con un maggior numero di assunzioni di mutilati e invalidi nella categoria degli operai temporanei. Se ancora, dopo ciò, rimangano dei posti disponibili, si applica, a favore degli ex combattenti, il secondo comma dell'art. 14 del testo unico.

Gli ex combattenti che possono beneficiare di tale disposizione sono quelli che abbiano prestato più di un anno di servizio presso l'esercito operante o che siano decorati al valore.

Art. 3.

Mestieri, servizi e incarichi degli operai.

Coi decreti di cui all'art. 90 del testo unico, sarà stabilito per quali mestieri, servizi ed incarichi è consentita la classificazione degli operai permanenti nei gruppi I, II e IV della tabella n. 1 allegata al presente regolamento.

Gli operai permanenti di tutti gli altri mestieri, servizi ed incarichi saranno in ogni caso ascritti ai gruppi III (operai comuni) e V (operaie comuni).

I famigli permanenti degli istituti d'istruzione sono operai, e fanno parte del gruppo III, eccettuati i capi famigli, che sono ascritti al gruppo I. Presso ciascun istituto, nel quale se ne riconosca la necessità, non può esservi più di un capo famiglio, fermo restando il numero complessivo stabilito dalla precedente tabella n. 1.

Gli operai salinieri fanno parte del gruppo III, ma costituiscono un nucleo distinto dalla massa degli operai comuni delle saline.

Nei gruppi II e IV possono essere compresi, come operai specializzati, oltre quelli perfezionatisi in genere nell'esercizio del proprio mestiere o distintamente esperti nelle rispettive particolari applicazioni, anche gli operai cui siano affidati speciali lavori ed incarichi di fiducia o di carattere riservato.

I capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili e le operaie di controllo o sorveglianza, appartenenti alla categoria dei permanenti sono qualificati specializzati, quando provengano dagli operai del II o IV gruppo, o quando siano assunti per sorvegliare operai dei gruppi stessi e dirigerne i lavori e gli incarichi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei singoli Ministri di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, modificato dai Regi decreti 22 maggio 1924, n. 844, 8 agosto 1924, n. 1323, 23 ottobre 1924, n. 1787, e 10 novembre 1924, n. 1956, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti e dal Ministro delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL — CASATI — SARROCCHI — NAVA — CIANO — DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1925
Atti del Governo, registro 252, foglio 108. — CASATI.

REGOLAMENTO

per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2991 e successive modificazioni sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle amministrazioni dello Stato.

CAPO I.

Numero, mestieri, servizi e incarichi dei salariati. Mutilati e invalidi di guerra ed ex combattenti.

Art. 1.

Numero massimo degli operai permanenti e degli incaricati stabili.

Il numero massimo degli operai permanenti e degli incaricati stabili delle amministrazioni dello Stato e la loro ripartizione in gruppi e sottogruppi, ai sensi degli articoli 4 e 6

Posti riservati ai mutilati e invalidi di guerra ed agli ex combattenti.

In ciascuna amministrazione, il numero dei mutilati e invalidi di guerra da assumere a mente della legge 21 agosto 1921, n. 1312 (5 per cento) si calcola distintamente per la categoria degli operai permanenti e per quella dei temporanei e limitatamente al personale maschile.

Il numero di quelli da assumere come permanenti si calcola complessivamente per i gruppi I, II e III previsti dalla tabella n. 1, allegata al presente regolamento.

Ove, per mancanza di aspiranti in possesso dei requisiti prescritti, non sia possibile di coprire, nella categoria degli operai permanenti, la corrispondente quota stabilita, si provvede a completarla, possibilmente, con un maggior numero di assunzioni di mutilati e invalidi nella categoria degli operai temporanei. Se ancora, dopo ciò, rimangano dei posti disponibili, si applica, a favore degli ex combattenti, il secondo comma dell'art. 14 del testo unico.

Gli ex combattenti che possono beneficiare di tale disposizione sono quelli che abbiano prestato più di un anno di servizio presso l'esercito operante o che siano decorati al valore.

Art. 3.

Mestieri, servizi e incarichi degli operai.

Coi decreti di cui all'art. 90 del testo unico, sarà stabilito per quali mestieri, servizi ed incarichi è consentita la classificazione degli operai permanenti nei gruppi I, II e IV della tabella n. 1 allegata al presente regolamento.

Gli operai permanenti di tutti gli altri mestieri, servizi ed incarichi saranno in ogni caso ascritti ai gruppi III (operai comuni) e V (operaie comuni).

I famigli permanenti degli istituti d'istruzione sono operai, e fanno parte del gruppo III, eccettuati i capi famigli, che sono ascritti al gruppo I. Presso ciascun istituto, nel quale se ne riconosca la necessità, non può esservi più di un capo famiglio, fermo restando il numero complessivo stabilito dalla precedente tabella n. 1.

Gli operai salinieri fanno parte del gruppo III, ma costituiscono un nucleo distinto dalla massa degli operai comuni delle saline.

Nei gruppi II e IV possono essere compresi, come operai specializzati, oltre quelli perfezionatisi in genere nell'esercizio del proprio mestiere o distintamente esperti nelle rispettive particolari applicazioni, anche gli operai cui siano affidati speciali lavori ed incarichi di fiducia o di carattere riservato.

I capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili e le operaie di controllo o sorveglianza, appartenenti alla categoria dei permanenti sono qualificati specializzati, quando provengano dagli operai del II o IV gruppo, o quando siano assunti per sorvegliare operai dei gruppi stessi e dirigerne i lavori e gli incarichi.

(1) Il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato col R. decreto 21 dicembre 1924, n. 2114, viene, per brevità, indicato nei successivi articoli del presente regolamento con la locuzione « testo unico ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gli operai permanenti che vengono temporaneamente preposti a squadre di altri operai assumono, per la sola durata dell'incarico, la denominazione di capi squadra.

Gli operai temporanei ai quali siano affidati gli incarichi di cui all'art. 3 del testo unico assumono, per la sola durata di tali incarichi, la qualifica di capi gruppo.

Capo II.

Paghe e retribuzioni.

Art. 4.

Tabelle delle paghe e retribuzioni.

La tabella n. 5, allegata al presente regolamento, stabilisce la progressione delle paghe giornaliere ed orarie, normali ed eccezionali, pei singoli gruppi degli operai permanenti.

La successiva tabella n. 6 determina la progressione delle retribuzioni mensili pei singoli gruppi e sottogruppi degli incaricati stabili.

Art. 5.

Paghe eccezionali.

Il numero massimo degli operai cui possono essere conferite paghe eccezionali è stabilito dai regolamenti delle singole amministrazioni; esso, però, non deve eccedere pel gruppo I il 30 per cento, e per ciascuno dei gruppi II e IV il 25 per cento del numero massimo degli operai assegnati rispettivamente a ciascuno dei gruppi medesimi dalle tabelle numeri 1 e 2 allegate al presente regolamento, considerandosi come unità la frazione eventualmente risultante nel computo.

Alla limitazione stabilita dal presente articolo sono consentite le sole eccezioni di cui ai successivi articoli 73, ultimo comma, e 281.

La concessione delle paghe eccezionali è revocabile nei casi previsti dai seguenti articoli 43, 44, 64, secondo comma, e 65, secondo comma.

Art. 6.

Accordi fra gli stabilimenti per l'uniformità di trattamento economico agli operai temporanei.

Quando in una medesima località abbiano sede due o più stabilimenti o uffici, dipendenti dalla stessa o da diverse amministrazioni dello Stato, i direttori degli stabilimenti e capi degli uffici devono, nel mese di giugno di ogni anno, prendere accordi fra di loro per determinare, in relazione agli articoli 10 e 16 del testo unico, e con criteri, per quanto possibile, uniformi, i limiti, minimo e massimo, delle paghe, e la misura dell'indennità di caro-viveri da assegnarsi agli operai temporanei, pel successivo esercizio finanziario, secondo le specialità dei mestieri e dei servizi.

Accordi analoghi possono essere presi, straordinariamente, ogni qual volta se ne manifesti la necessità.

Art. 7.

Paga o retribuzione nei viaggi e nel soggiorno

ticolo 293, ferme restando le deduzioni stabilite dal presente regolamento, per le licenze, assenze, sospensioni e simili.

Non sussiste, però, tale diritto per le giornate di viaggio, nei trasferimenti degli operai disposti in seguito a domanda degli interessati, salvo l'eccezione prevista al settimo comma del successivo art. 186.

Art. 8.

Deduzioni, per le assenze, dalla retribuzione degli incaricati.

Per ogni giornata o mezza giornata di assenza, anche giustificata, si trattiene agli incaricati stabili rispettivamente un trentesimo e un sessantesimo della loro retribuzione mensile.

Le singole amministrazioni determinano, coi propri regolamenti, convenzioni o contratti, le deduzioni da eseguirsi sulle retribuzioni degli incaricati provvisori che non prestino l'opera loro pel tempo o nei termini stabiliti.

Capo III.

Indennità temporanee di caro-viveri.

Art. 9.

Decreti vigenti circa le indennità di caro-viveri.

Le indennità mensili di caro viveri spettanti agli operai permanenti ed agli incaricati stabili sono quelle determinate dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, modificato dal decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18, e dal R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, con le varianti ad essi apportate dal R. decreto 5 aprile 1923, n. 853, tenuto conto delle relative disposizioni di proroga, e verso deduzione della somma di L. 780 annue, di cui all'art. 9 del testo unico.

L'indennità giornaliera di caro viveri spettante agli operai temporanei è determinata con le norme stabilite dall'art. 10 del testo unico.

Art. 10.

Giorni in cui si corrispondono le indennità di caro-viveri.

Le indennità temporanee di caro viveri nella misura giornaliera, integrale o parziale, stabilita dal seguente art. 11 si corrispondono:

a) ai salariati di qualsiasi categoria, in tutti i giorni, anche festivi, in cui ad essi compete la paga o retribuzione, intera o ridotta, oppure il sussidio di infermità di cui agli articoli 49 o 50 e 51 del testo unico;

b) agli operai permanenti ed incaricati stabili, nei giorni, anche festivi, in cui compete ad essi il sussidio di infortunio previsto dagli articoli 53 e 56 del predetto testo unico;

c) agli operai permanenti o incaricati stabili, nei giorni, anche festivi (uno o più), nei quali non abbiano diritto ad alcuna delle competenze di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), purchè nel giorno immediatamente successivo o in quello antecedente o in entrambi competa ad essi l'una o l'altra di tali competenze;

d) agli operai permanenti ed agli incaricati stabili, nei mesi di trentun giorno, per una delle giornate nelle quali

6137

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

dell'incarico, la denominazione di capi squadra.

Gli operai temporanei ai quali siano affidati gli incarichi di cui all'art. 3 del testo unico assumono, per la sola durata di tali incarichi, la qualifica di capi gruppo.

Capo II.

Paghe e retribuzioni.

Art. 4.

Tabelle delle paghe e retribuzioni.

La tabella n. 5, allegata al presente regolamento, stabilisce la progressione delle paghe giornaliere ed orarie, normali ed eccezionali, pei singoli gruppi degli operai permanenti.

La successiva tabella n. 6 determina la progressione delle retribuzioni mensili pei singoli gruppi e sottogruppi degli incaricati stabili.

Art. 5.

Paghe eccezionali.

Il numero massimo degli operai cui possono essere conferite paghe eccezionali è stabilito dai regolamenti delle singole amministrazioni; esso, però, non deve eccedere pel gruppo I il 30 per cento, e per ciascuno dei gruppi II e IV il 25 per cento del numero massimo degli operai assegnati rispettivamente a ciascuno dei gruppi medesimi dalle tabelle numeri 1 e 2 allegate al presente regolamento, considerandosi come unità la frazione eventualmente risultante nel computo.

Alla limitazione stabilita dal presente articolo sono consentite le sole eccezioni di cui ai successivi articoli 73, ultimo comma, e 281.

La concessione delle paghe eccezionali è revocabile nei casi previsti dai seguenti articoli 43, 44, 64, secondo comma, e 65, secondo comma.

Art. 6.

Accordi fra gli stabilimenti per l'uniformità di trattamento economico agli operai temporanei.

Quando in una medesima località abbiano sede due o più stabilimenti o uffici, dipendenti dalla stessa o da diverse amministrazioni dello Stato, i direttori degli stabilimenti e capi degli uffici devono, nel mese di giugno di ogni anno, prendere accordi fra di loro per determinare, in relazione agli articoli 10 e 16 del testo unico, e con criteri, per quanto possibile, uniformi, i limiti, minimo e massimo, delle paghe, e la misura dell'indennità di caro-viveri da assegnarsi agli operai temporanei, pel successivo esercizio finanziario, secondo le specialità dei mestieri e dei servizi.

Accordi analoghi possono essere presi, straordinariamente, ogni qual volta se ne manifesti la necessità.

Art. 7.

Paga o retribuzione nei viaggi e nel soggiorno fuori destinazione.

Nei viaggi e durante il soggiorno fuori della destinazione, determinati da motivi di servizio, gli operai hanno diritto alla paga anche pei giorni festivi, in base al servizio prestato, o considerato come prestato, giusta il successivo articolo 8, salvo quanto è disposto per le missioni e trasferte simili.

Non sussiste, però, tale diritto per le giornate di viaggio, nei trasferimenti degli operai disposti in seguito a domanda degli interessati, salvo l'eccezione prevista al settimo comma del successivo art. 186.

Art. 8.

Deduzioni, per le assenze, dalla retribuzione degli incaricati.

Per ogni giornata o mezza giornata di assenza, anche giustificata, si trattiene agli incaricati stabili rispettivamente un trentesimo o un sessantesimo della loro retribuzione mensile.

Le singole amministrazioni determinano, coi propri regolamenti, convenzioni o contratti, le deduzioni da eseguirsi sulle retribuzioni degli incaricati provvisori che non prestino l'opera loro pel tempo o nei termini stabiliti.

Capo III.

Indennità temporanee di caro-viveri.

Art. 9.

Decreti vigenti circa le indennità di caro-viveri.

Le indennità mensili di caro viveri spettanti agli operai permanenti ed agli incaricati stabili sono quelle determinate dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, modificato dal decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18, e dal R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, con le varianti ad essi apportate dal R. decreto 5 aprile 1923, n. 853, tenuto conto delle relative disposizioni di proroga, e verso deduzione della somma di L. 780 annue, di cui all'art. 9 del testo unico.

L'indennità giornaliera di caro viveri spettante agli operai temporanei è determinata con le norme stabilite dall'art. 10 del testo unico.

Art. 10.

Giorni in cui si corrispondono le indennità di caro-viveri.

Le indennità temporanee di caro viveri nella misura giornaliera, integrale o parziale, stabilita dal seguente art. 11 si corrispondono:

a) ai salariati di qualsiasi categoria, in tutti i giorni, anche festivi, in cui ad essi compete la paga o retribuzione, intera o ridotta, oppure il sussidio di infermità di cui agli articoli 49 e 50 e 51 del testo unico;

b) agli operai permanenti ed incaricati stabili, nei giorni, anche festivi, in cui compete ad essi il sussidio di infortunio previsto dagli articoli 53 e 56 del predetto testo unico;

c) agli operai permanenti o incaricati stabili, nei giorni, anche festivi (uno o più), nei quali non abbiano diritto ad alcuna delle competenze di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), purchè nel giorno immediatamente successivo o in quello antecedente o in entrambi competa ad essi l'una o l'altra di tali competenze;

d) agli operai permanenti ed agli incaricati stabili, nei mesi di trentun giorno, per una delle giornate nelle quali non abbiano diritto nè alla paga o retribuzione, nè ad alcuno dei sussidi di cui alle lettere *a*) e *b*), purchè tali giornate non eccedano nel mese il numero di quindici;

Le predette indennità non vengono corrisposte:

e) ai salariati, di qualsiasi categoria, nei giorni in cui non abbiano diritto nè alla paga o retribuzione, nè ad al-

6137

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cuno dei sussidi di cui alle lettere *a*) e *b*), salvo il caso considerato alla lettera *d*);

f) agli operai permanenti di cui all'art. 8 del predetto testo unico ed agli incaricati stabili nei giorni festivi (uno o più) compresi fra due giorni feriali nei quali essi non abbiano diritto nè alla paga o retribuzione, nè ad alcuno dei sussidi di cui alle lettere *a*) e *b*);

g) agli operai permanenti ed agli incaricati stabili, per due giornate del mese di febbraio, o per una, se l'anno sia bisestile, quando in tal mese, per quindici giorni o più, non abbiano diritto nè alla paga o retribuzione, nè ad alcuno dei sussidi di cui alle lettere *a*) e *b*).

Art. 11.

Corresponsione integrale o ridotta delle indennità di caro-viveri.

Le indennità di caro viveri sono corrisposte ai salariati di qualsiasi categoria:

a) in misura ridotta, proporzionale alla riduzione della paga a giornata o della retribuzione a cottimo, ogni volta che vengano applicate le detrazioni di cui ai seguenti articoli 87, 90 e 121:

b) per metà durante la corresponsione dei sussidi di infortunio di cui alla lettera *b*) del precedente art. 10;

c) per intero negli altri casi previsti dallo stesso art. 10, alle lettere *a*), *c*) e *d*).

Le riduzioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo si applicano tanto alle indennità principali, quanto a quelle supplementari eventualmente spettanti.

Agli effetti delle riduzioni, le indennità mensili di caro viveri si considerano divise in quote giornaliere (trentesimi); e, a loro volta, tali quote, come anche le indennità giornaliere di caro viveri, si considerano divise in mezze quote ed in quote orarie.

Le indennità di caro viveri non sono suscettibili di aumento pel servizio prestato oltre l'orario normale.

Art. 12.

Indennità di caro-viveri nei viaggi e durante il soggiorno fuori destinazione.

Le indennità di caro viveri spettano ai salariati di qualsiasi categoria anche durante i viaggi ed il soggiorno fuori destinazione per motivi di servizio.

Agli operai temporanei trasferiti, l'indennità compete nella misura stabilita per la nuova destinazione, dal giorno stesso della partenza, e la stessa norma si applica nei casi di comando con destinazione a terra, qualora la misura dell'indennità sia più elevata nel luogo di temporanea destinazione. In tutti gli altri casi di viaggio o di soggiorno fuori destinazione per motivi di servizio la misura dell'indennità di caro viveri non varia per gli operai temporanei.

Capo IV.

Ammissioni.

Art. 13.

ministrazioni. Possono effettuarsi, secondo le occorrenze, sia esclusivamente tra salariati in servizio della stessa amministrazione, sia promiscuamente tra i predetti ed aspiranti estranei, sia esclusivamente fra estranei, fermo restando, in ogni caso, quanto dispone l'art. 14 del testo unico.

Le singole amministrazioni hanno sempre facoltà di limitare i concorsi a determinate categorie di concorrenti e di esigere requisiti speciali.

I regolamenti sopra indicati stabiliranno le norme per la nomina ed assunzione degli incaricati provvisori, attenendosi, in quanto è possibile, alle disposizioni del presente capo.

Art. 14.

Deroghe alle norme generali di ammissione.

Possono effettuarsi, straordinariamente, in deroga ai concorsi ed alle altre norme stabilite, ammissioni di operai permanenti e di incaricati stabili:

a) fra individui, molto esperti in talune specialità di mestieri, che l'amministrazione abbia urgente, particolare interesse di avere a propria disposizione;

b) in caso di deserzione o esito negativo di concorsi.

Tali ammissioni straordinarie sono subordinate, in ogni caso:

1° all'autorizzazione della competente amministrazione centrale;

2° al possesso dei requisiti richiesti dal seguente art. 15, pur potendosi prescindere da quello del limite massimo di età, nel caso di cui alla precedente lettera *a*).

Subordinatamente al possesso dei requisiti di cui al predetto art. 15, possono, in deroga alle norme stabilite, effettuarsi straordinariamente, ammissioni di operai temporanei e incaricati provvisori, fra parenti o congiunti di militari, impiegati od operai, morti o divenuti permanentemente inabili per cause di guerra o di servizio (moglie, figli, genitori, fratelli o sorelle, che siano unici sostegni della propria famiglia).

Art. 15.

Requisiti per le ammissioni.

Per le ammissioni dei salariati sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età, fissata dai singoli regolamenti, in ogni caso non superiore a quella massima e non inferiore a quella minima stabilite dal successivo art. 18;

c) moralità incensurata e buona condotta, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione;

d) idoneità fisica, in relazione al lavoro o servizio da prestare, e attitudine al servizio o incarico da disimpegnare;

e) conveniente grado di abilità professionale, per coloro che esercitano un mestiere;

f) aver compiuta l'istruzione elementare di cui al successivo art. 24, lett. *f*) salvo quanto è stabilito dal secondo comma dell'art. 22;

g) aver soddisfatti gli obblighi di leva, riportandone la dichiarazione di buona condotta, oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritti nelle liste relative, secondo i casi;

h) possedere quegli altri requisiti che siano richiesti dai

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

o più) compresi fra due giorni festivi nei quali essi non abbiano diritto nè alla paga o retribuzione, nè ad alcuno dei sussidi di cui alle lettere *a*) e *b*);

g) agli operai permanenti ed agli incaricati stabili, per due giornate del mese di febbraio, o per una, se l'anno sia bisestile, quando in tal mese, per quindici giorni o più, non abbiano diritto nè alla paga o retribuzione, nè ad alcuno dei sussidi di cui alle lettere *a*) e *b*).

Art. 11.

Corresponsione integrale o ridotta delle indennità di caro-viveri.

Le indennità di caro viveri sono corrisposte ai salariati di qualsiasi categoria:

a) in misura ridotta, proporzionale alla riduzione della paga a giornata o della retribuzione a cottimo, ogni volta che vengano applicate le detrazioni di cui ai seguenti articoli 87, 90 e 121;

b) per metà durante la corresponsione dei sussidi di infortunio di cui alla lettera *b*) del precedente art. 10;

c) per intero negli altri casi previsti dallo stesso art. 10, alle lettere *a*), *c*) e *d*).

Le riduzioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo si applicano tanto alle indennità principali, quanto a quelle supplementari eventualmente spettanti.

Agli effetti delle riduzioni, le indennità mensili di caro viveri si considerano divise in quote giornaliere (trentesimi); e, a loro volta, tali quote, come anche le indennità giornaliere di caro viveri, si considerano divise in mezze quote ed in quote orarie.

Le indennità di caro viveri non sono suscettibili di aumento pel servizio prestato oltre l'orario normale.

Art. 12.

Indennità di caro-viveri nei viaggi e durante il soggiorno fuori destinazione.

Le indennità di caro viveri spettano ai salariati di qualsiasi categoria anche durante i viaggi ed il soggiorno fuori destinazione per motivi di servizio.

Agli operai temporanei trasferiti, l'indennità compete nella misura stabilita per la nuova destinazione, dal giorno stesso della partenza, e la stessa norma si applica nei casi di comando con destinazione a terra, qualora la misura dell'indennità sia più elevata nel luogo di temporanea destinazione. In tutti gli altri casi di viaggio o di soggiorno fuori destinazione per motivi di servizio la misura dell'indennità di caro viveri non varia per gli operai temporanei.

CAPO IV.

Ammissioni.

Art. 13.

Norme generali per le ammissioni. Categorie di concorrenti.

Le ammissioni di operai permanenti e temporanei e di incaricati stabili hanno luogo con le norme stabilite dal presente capo e con quelle altre che, non in opposizione ad esse, vengano determinate dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Le singole amministrazioni hanno sempre facoltà di limitare i concorsi a determinate categorie di concorrenti e di esigere requisiti speciali.

I regolamenti sopra indicati stabiliranno le norme per la nomina od assunzione degli incaricati provvisori, attenendosi, in quanto è possibile, alle disposizioni del presente capo.

Art. 14.

Deroghe alle norme generali di ammissione.

Possono effettuarsi, straordinariamente, in deroga ai concorsi ed alle altre norme stabilite, ammissioni di operai permanenti e di incaricati stabili:

a) fra individui, molto esperti in talune specialità di mestieri, che l'amministrazione abbia urgente, particolare interesse di avere a propria disposizione;

b) in caso di diserzione o esito negativo di concorsi.

Tali ammissioni straordinarie sono subordinate, in ogni caso:

1° all'autorizzazione della competente amministrazione centrale;

2° al possesso dei requisiti richiesti dal seguente art. 15, pur potendosi prescindere da quello del limite massimo di età, nel caso di cui alla precedente lettera *a*).

Subordinatamente al possesso dei requisiti di cui al predetto art. 15, possono, in deroga alle norme stabilite, effettuarsi straordinariamente, ammissioni di operai temporanei e incaricati provvisori, fra parenti o congiunti di militari, impiegati od operai, morti o divenuti permanentemente inabili per cause di guerra o di servizio (moglie, figli, genitori, fratelli o sorelle, che siano unici sostegni della propria famiglia).

Art. 15.

Requisiti per le ammissioni.

Per le ammissioni dei salariati sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età, fissata dai singoli regolamenti, in ogni caso non superiore a quella massima e non inferiore a quella minima stabilite dal successivo art. 18;

c) moralità incensurata e buona condotta, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione;

d) idoneità fisica, in relazione al lavoro o servizio da prestare, e attitudine al servizio o incarico da disimpegnare;

e) conveniente grado di abilità professionale, per coloro che esercitano un mestiere;

f) aver compiuta l'istruzione elementare di cui al successivo art. 24, lett. *f*) salvo quanto è stabilito dal secondo comma dell'art. 22;

g) aver soddisfatti gli obblighi di leva, riportandone la dichiarazione di buona condotta, oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritti nelle liste relative, secondo i casi;

h) possedere quegli altri requisiti che siano richiesti dai regolamenti delle singole amministrazioni o, caso per caso, dalle norme di ammissione.

I regolamenti delle singole amministrazioni possono, inoltre, richiedere che i candidati a posti di operai siano stati vaccinati da non oltre un anno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 16.

Esclusioni dalle ammissioni.

Sono esclusi dalle ammissioni:

a) i concorrenti che abbiano riportata condanna (anche condizionale), passata in giudicato, per delitti contro la Patria, o i poteri dello Stato, o la sicurezza dei mezzi di trasporto o comunicazione, o il buon costume, ovvero per peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa, appropriazione indebita, incendio, inondazione, sommersione, o altra condanna che sia preveduta dai regolamenti delle singole amministrazioni, in relazione alla natura ed alle esigenze delle lavorazioni e dei servizi rispettivi, o, in genere, qualsiasi condanna che importi di diritto o disponga l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, ancorchè i predetti concorrenti siano stati amnistiati, e salvo il caso di riabilitazione;

b) i concorrenti che abbiano riportata condanna, passata in giudicato, non prevista alla precedente lett. *a*), la quale importi di diritto o disponga l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, finchè non sia trascorso il tempo relativo;

c) i condannati per renitenza o per diserzione, ancorchè amnistiati;

d) coloro che, negli ultimi trentasei mesi, siano stati espulsi da qualsiasi amministrazione dello Stato, per mancanze di carattere collettivo;

e) coloro che siano stati licenziati, per assenze arbitrarie, negli ultimi sei mesi.

I regolamenti delle singole amministrazioni possono stabilire quelle ulteriori restrizioni che siano ritenute necessarie, in relazione alla speciale natura dei rispettivi servizi.

Art. 17.

Operai giornalieri e prestatori d'opera stranieri.

Dall'accertamento dei requisiti previsti dal precedente art. 15, può prescindersi nelle assunzioni degli operai giornalieri.

Quando, per la specialità dei lavori da eseguirsi, avvenga di doversi avvalere dell'opera di stranieri, devono con essi stipularsi speciali contratti di prestazione di opera, non soggetti alle norme del testo unico.

Art. 18.

Limiti di età per le ammissioni.

In relazione alla lettera *b*) del precedente art. 15, sono stabiliti, per le ammissioni dei salariati, i seguenti limiti di età, che, nei concorsi, si intendono riferibili al termine fissato per la presentazione delle domande:

limiti minimi: anni 18, per gli operai di sesso maschile (permanenti o temporanei); anni 17, per le operaie (permanenti o temporanee); anni 15, per gli apprendisti (temporanei); e anni 18, per gli incaricati stabili e provvisori;

limiti massimi: anni 35, per gli operai permanenti di sesso maschile e per gli incaricati stabili; anni 30, per le operaie permanenti; e anni 17 e 16 per gli apprendisti (temporanei), rispettivamente di sesso maschile e femminile.

I limiti massimi di età, stabiliti per l'ammissione degli operai permanenti e degli incaricati stabili, possono essere superati di un periodo corrispondente alla durata dei precedenti servizi effettivi da essi resi, utili per intero a pensione, nonchè di un periodo di tempo corrispondente al servizio che essi abbiano rispettivamente prestato, da operai, come temporanei o con le altre qualifiche che saranno indicate dai regolamenti delle singole amministrazioni, e, da incaricati, in qualità di provvisori. Però, eccettuato il caso previsto dalla disposizione transitoria di cui al successivo art. 278, non può procedersi a nuove inscrizioni di operai permanenti di sesso maschile e di incaricati stabili che abbiano superata l'età di anni 45, oppure di operaie permanenti che abbiano superata l'età di anni 40.

Art. 19.

Accertamento della moralità e buona condotta.

Per accertare i requisiti della moralità e buona condotta, prescritti dalla lettera *c*) del precedente articolo 15, indipendentemente dalle risultanze dei certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) del seguente art. 24, vengono eseguite, possibilmente prima di far luogo all'ammissione, indagini circa la condotta privata dei candidati e quella da essi serbata presso gli stabilimenti dove prestarono precedentemente l'opera loro.

Art. 20.

Accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al servizio od incarico.

L'idoneità fisica e l'attitudine al servizio o incarico, di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 15 devono essere accertate con le modalità ed i criteri stabiliti dai regolamenti delle singole amministrazioni, mediante visita, eseguita da una commissione costituita a norma dei regolamenti medesimi, e della quale, oltre a due medici, fa parte almeno un funzionario tecnico, civile o militare, specialmente chiamato a dare informazioni sulla natura dei singoli mestieri, servizi ed incarichi, sulle condizioni in cui essi si svolgono e sui requisiti fisici necessari per esercitarli.

La commissione esprime il suo giudizio, redigendo, per ciascun candidato, su apposito modulo, un certificato, nel quale devono essere precisamente descritte le imperfezioni fisiche eventualmente riscontrate, in modo che le medesime non possano dagli ammessi essere attribuite in prosieguo a causa di servizio. Essa, quando ne sia incaricata, deve far risultare dal verbale la classificazione dei candidati per ordine di robustezza fisica o di altri requisiti prescritti, secondo le norme dei singoli regolamenti.

Per le operaie, la visita ha luogo in un locale appartato, ed alla presenza, se richiesto, di una donna della loro famiglia.

Pei salariati in servizio che aspirino al passaggio ad altro gruppo o categoria, è lasciato al giudizio del dirigente responsabile dello stabilimento o dell'Amministrazione centrale, se ciò sia stabilito dai regolamenti delle singole amministrazioni, di decidere se la visita di cui nel presente articolo possa essere omessa.

Non sono consentite, nelle esenzioni, visite di appello

6136

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sono esclusi dalle ammissioni:

a) i concorrenti che abbiano riportata condanna (anche condizionale), passata in giudicato, per delitti contro la Patria, o i poteri dello Stato, o la sicurezza dei mezzi di trasporto o comunicazione, o il buon costume, ovvero per peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa, appropriazione indebita, incendio, inondazione, sommersione, o altra condanna che sia prevedura dai regolamenti delle singole amministrazioni, in relazione alla natura ed alle esigenze delle lavorazioni e dei servizi rispettivi, o, in genere, qualsiasi condanna che importi di diritto o disponga l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, ancorchè i predetti concorrenti siano stati amnistiati, e salvo il caso di riabilitazione;

b) i concorrenti che abbiano riportata condanna, passata in giudicato, non prevista alla precedente lett. *a*), la quale importi di diritto o disponga l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, finchè non sia trascorso il tempo relativo;

c) i condannati per renitenza o per diserzione, ancorchè amnistiati;

d) coloro che, negli ultimi trentasei mesi, siano stati espulsi da qualsiasi amministrazione dello Stato, per mancanze di carattere collettivo;

e) coloro che siano stati licenziati, per assenze arbitrarie, negli ultimi sei mesi.

I regolamenti delle singole amministrazioni possono stabilire quelle ulteriori restrizioni che siano ritenute necessarie, in relazione alla speciale natura dei rispettivi servizi.

Art. 17.

Operai giornalieri e prestatori d'opera stranieri.

Dall'accertamento dei requisiti previsti dal precedente art. 15, può prescindersi nelle assunzioni degli operai giornalieri.

Quando, per la specialità dei lavori da eseguirsi, avvenga di doversi avvalere dell'opera di stranieri, devono con essi stipularsi speciali contratti di prestazione di opera, non soggetti alle norme del testo unico.

Art. 18.

Limiti di età per le ammissioni.

In relazione alla lettera *b*) del precedente art. 15, sono stabiliti, per le ammissioni dei salariati, i seguenti limiti di età, che, nei concorsi, si intendono riferibili al termine fissato per la presentazione delle domande:

limiti minimi: anni 18, per gli operai di sesso maschile (permanenti o temporanei); anni 17, per le operaie (permanenti o temporanee); anni 15, per gli apprendisti (temporanei); e anni 18, per gli incaricati stabili e provvisori;

limiti massimi: anni 25, per gli operai permanenti di sesso maschile e per gli incaricati stabili; anni 30, per le operaie permanenti; e anni 17 e 16 per gli apprendisti (temporanei), rispettivamente di sesso maschile e femminile.

Nessun limite massimo di età è stabilito per l'assunzione degli operai temporanei di ambo i sessi, non apprendisti, e degli incaricati provvisori, salvo diverse disposizioni dei regolamenti delle singole amministrazioni.

I limiti minimi di età sopraindicati possono essere elevati dai regolamenti delle singole amministrazioni, per determinate categorie di salariati.

cedenti servizi effettivi da essi resi, utili per intero a pensione, nonchè di un periodo di tempo corrispondente al servizio che essi abbiano rispettivamente prestato, da operai, come temporanei o con le altre qualifiche che saranno indicate dai regolamenti delle singole amministrazioni, e, da incaricati, in qualità di provvisori. Però, eccettuato il caso previsto dalla disposizione transitoria di cui al successivo art. 278, non può procedersi a nuove inscrizioni di operai permanenti di sesso maschile e di incaricati stabili che abbiano superata l'età di anni 45, oppure di operaie permanenti che abbiano superata l'età di anni 40.

Art. 19.

Accertamento della moralità e buona condotta.

Per accertare i requisiti della moralità e buona condotta, prescritti dalla lettera *c*) del precedente articolo 15, indipendentemente dalle risultanze dei certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) del seguente art. 24, vengono eseguite, possibilmente prima di far luogo all'ammissione, indagini circa la condotta privata dei candidati e quella da essi serbata presso gli stabilimenti dove prestarono precedentemente l'opera loro.

Art. 20.

Accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al servizio od incarico.

L'idoneità fisica e l'attitudine al servizio o incarico, di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 15 devono essere accertate con le modalità ed i criteri stabiliti dai regolamenti delle singole amministrazioni, mediante visita, eseguita da una commissione costituita a norma dei regolamenti medesimi, e della quale, oltre a due medici, fa parte almeno un funzionario tecnico, civile o militare, specialmente chiamato a dare informazioni sulla natura dei singoli mestieri, servizi ed incarichi, sulle condizioni in cui essi si svolgono e sui requisiti fisici necessari per esercitarli.

La commissione esprime il suo giudizio, redigendo, per ciascun candidato, su apposito modulo, un certificato, nel quale devono essere precisamente descritte le imperfezioni fisiche eventualmente riscontrate, in modo che le medesime non possano dagli ammessi essere attribuite in prosiego a causa di servizio. Essa, quando ne sia incaricata, deve far risultare dal verbale la classificazione dei candidati per ordine di robustezza fisica o di altri requisiti prescritti, secondo le norme dei singoli regolamenti.

Per le operaie, la visita ha luogo in un locale appartato, ed alla presenza, se richiesto, di una donna della loro famiglia.

Pei salariati in servizio che aspirino al passaggio ad altro gruppo o categoria, è lasciato al giudizio del dirigente responsabile dello stabilimento o dell'Amministrazione centrale, se ciò sia stabilito dai regolamenti delle singole amministrazioni, di decidere se la visita di cui nel presente articolo possa essere omessa.

Non sono consentite, nelle assunzioni, visite di appello.

Art. 21.

Accertamento dell'abilità professionale.

Per l'accertamento dell'abilità professionale, prescritta dalla lett. *c*) del precedente art. 15, è necessaria la esecu-

6136

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

zione di un lavoro di saggio, nei casi in cui si esiga la conoscenza di un mestiere; negli altri casi, può essere richiesto un esperimento pratico, quando sia previsto dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Una commissione, costituita secondo le norme degli stessi regolamenti, dopo l'espletamento delle visite mediche, stabilisce il lavoro di saggio o l'eventuale esperimento, lo fa eseguire sotto la propria diretta vigilanza, ed esprime, quindi, in apposito verbale, il proprio giudizio sulla idoneità o meno dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento, e formando fra essi, in tal modo, una classificazione preliminare.

Pel personale operaio permanente dei gruppi I, II e IV, a favore del quale è consentita l'assegnazione di una paga superiore alla iniziale, per ragioni di abilità, attitudini e rendimento, e per gli operai temporanei in genere, la commissione propone altresì la misura della paga medesima, in relazione al punto di merito, contenendola pei primi tra la paga minima e la massima normale e pei secondi tra i salari minimo e massimo della piazza. Tale proposta ha semplice carattere di designazione, per l'apprezzamento del merito comparativo.

Gli accertamenti di cui al presente articolo vengono omessi:

a) per gli operai che, avendo esercitate le funzioni di un gruppo superiore per un periodo di tempo non inferiore a quello stabilito dai regolamenti delle singole amministrazioni, ottengano il passaggio al gruppo stesso;

b) per gli operai permanenti in servizio i quali, nel caso considerato al successivo art. 52, passino fra i temporanei;

c) per gli operai temporanei che, al termine del contratto di lavoro, siano riassunti come tali.

Tali accertamenti possono anche essere omessi:

d) pei salariati in genere, già dipendenti dalla stessa amministrazione, che cessarono dal servizio da non più di un anno, qualora la riassunzione, nei casi previsti dal presente regolamento, abbia luogo isolatamente, senza concorso, per lo stesso mestiere od incarico, sia pure in altra categoria (temporanei riassunti come permanenti, o viceversa), purchè però nello stesso gruppo, se trattisi di permanenti riassunti come tali;

e) per gli operai temporanei in servizio, che, con le norme stabilite per l'assunzione dei permanenti, passino fra questi ultimi, sempre però che si proceda all'assunzione isolatamente e senza concorso.

Art. 22.

Accertamento del grado di coltura.

Il requisito dell'istruzione, di cui alla lettera *f*) del precedente art. 15, viene documentato coi certificati o titoli di cui alla lettera *f*) del successivo art. 21.

In mancanza dei documenti di cui al comma precedente, nei casi e con le modalità stabiliti dai regolamenti delle singole amministrazioni, i candidati, dopo la esecuzione del lavoro di saggio o dell'eventuale esperimento pratico, vengono sottoposti ad un esame di idoneità, per accertare se sappiano leggere e scrivere, e se abbiano conoscenza, almeno elementare, dell'aritmetica.

Possono essere richieste più estese cognizioni, specialmente matematiche, nelle ammissioni di operai, quando ciò sia specificato dalla natura del servizio che essi sono chia-

Art. 23.

Domande di ammissione.

Le domande di ammissione devono essere redatte in carta da bollo.

Tali domande devono essere presentate alla Direzione dello stabilimento o ufficio pel quale l'ammissione è richiesta, entro i termini stabiliti dagli avvisi di concorso o dagli inviti personali.

Si considerano come non presentate le domande non redatte in carta da bollo e quelle che non pervengano nel termine stabilito.

Le domande devono contenere l'indicazione del domicilio, del mestiere esercitato e della qualifica con la quale viene richiesta l'assunzione, nonchè degli stabilimenti, governativi o privati, presso i quali i richiedenti abbiano prestato servizio.

Alle domande di ammissione non presentate in seguito a bandi di concorso o ad inviti personali, anche se redatte in carta da bollo, non viene data risposta; ma di esse può prendersi nota in appositi registri, per le eventuali occorrenze ed i conseguenti inviti.

Art. 24.

Documenti da allegare alle domande di ammissione.

Gli aspiranti all'assunzione in qualità di salariati che siano invitati a presentarsi o che intendano partecipare a concorsi indetti devono esibire, entro il termine stabilito dagli inviti personali o dai bandi di concorso, a corredo della domanda, i seguenti documenti, in relazione ai precedenti articoli dal 15 al 22:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) copia autentica dell'atto di nascita;

c) certificato di non incorsa penalità, di data non anteriore a sessanta giorni;

d) certificato di buona condotta, di data pure non anteriore a sessanta giorni, rilasciato dal Sindaco del comune nel quale l'aspirante abbia la propria residenza;

e) certificati comprovanti di avere esercitato il mestiere prescritto (quando sia richiesta la conoscenza di un mestiere) e, eventualmente, stato di servizio, per coloro che ebbero occupazione in stabilimenti governativi;

f) certificato di compimento dell'istruzione elementare, di cui all'art. 13 del Regio decreto 1° ottobre 1923, n. 2185, e, eventualmente, quei maggiori titoli d'istruzione che siano richiesti dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Pei candidati che non siano in grado di presentare il predetto certificato di istruzione elementare, per la mancanza della quinta o quarta classe nelle scuole del comune o della frazione in cui risiedevano, è sufficiente il certificato comprovante il compimento dell'istruzione elementare fino alla classe più elevata esistente nel predetto comune o nella predetta frazione alla data di compimento dell'istruzione medesima, purchè tale certificato sia accompagnato da un'attestazione in tal senso, del sindaco, munita del visto dell'ispettore scolastico;

g) foglio di congedo, per coloro che abbiano prestato il servizio militare, attestante la buona condotta serbata sotto le armi, o certificato di esito di leva, per chi vi abbia soltanto concorso, o, infine, certificato di iscrizione nelle liste di leva, per coloro che ancora non vi abbiano concorso;

h) certificato municipale di vaccinazione, quando prescritto, dal quale risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

in apposito verbale, il proprio giudizio [illegible] dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento, e formando fra essi, in tal modo, una classificazione preliminare.

Pel personale operaio permanente dei gruppi I, II e IV, a favore del quale è consentita l'assegnazione di una paga superiore alla iniziale, per ragioni di abilità, attitudini e rendimento, e per gli operai temporanei in genere, la commissione propone altresì la misura della paga medesima, in relazione al punto di merito, contenendola pei primi tra la paga minima e la massima normale e pei secondi tra i salari minimo e massimo della piazza. Tale proposta ha semplice carattere di designazione, per l'apprezzamento del merito comparativo.

Gli accertamenti di cui al presente articolo vengono omessi:

a) per gli operai che, avendo esercitate le funzioni di un gruppo superiore per un periodo di tempo non inferiore a quello stabilito dai regolamenti delle singole amministrazioni, ottengano il passaggio al gruppo stesso;

b) per gli operai permanenti in servizio i quali, nel caso considerato al successivo art. 52, passino fra i temporanei;

c) per gli operai temporanei che, al termine del contratto di lavoro, siano riassunti come tali.

Tali accertamenti possono anche essere omessi:

d) pei salariati in genere, già dipendenti dalla stessa amministrazione, che cessarono dal servizio da non più di un anno, qualora la riassunzione, nei casi previsti dal presente regolamento, abbia luogo isolatamente, senza concorso, per lo stesso mestiere od incarico, sia pure in altra categoria (temporanei riassunti come permanenti, o viceversa), purchè però nello stesso gruppo, se trattisi di permanenti riassunti come tali;

e) per gli operai temporanei in servizio, che, con le norme stabilite per l'assunzione dei permanenti, passino fra questi ultimi, sempre però che si proceda all'assunzione isolatamente e senza concorso.

Art. 22.

Accertamento del grado di coltura.

Il requisito dell'istruzione, di cui alla lettera *f*) del precedente art. 15, viene documentato coi certificati o titoli di cui alla lettera *f*) del successivo art. 24.

In mancanza dei documenti di cui al comma precedente, nei casi e con le modalità stabiliti dai regolamenti delle singole amministrazioni, i candidati, dopo la esecuzione del lavoro di saggio o dell'eventuale esperimento pratico, vengono sottoposti ad un esame di idoneità, per accertare se sappiano leggere e scrivere, e se abbiano conoscenza, almeno elementare, dell'aritmetica.

Possono essere richieste più estese cognizioni, specialmente matematiche, nelle ammissioni di operai, quando ciò sia consigliato dalla natura del servizio che essi sono chiamati a prestare.

Infine, per talune specialità di mestieri ed incarichi, può essere richiesto, secondo le norme dei singoli regolamenti, un particolare grado di coltura.

Si considerano come non presentate le domande non redatte in carta da bollo e quelle che non pervengano nel termine stabilito.

Le domande devono contenere l'indicazione del domicilio, del mestiere esercitato e della qualifica con la quale viene richiesta l'assunzione, nonchè degli stabilimenti governativi o privati, presso i quali i richiedenti abbiano prestato servizio.

Alle domande di ammissione non presentate in seguito a bandi di concorso o ad inviti personali, anche se redatte in carta da bollo, non viene data risposta; ma di esse può prendersi nota in appositi registri, per le eventuali occorrenze ed i conseguenti inviti.

Art. 24.

Documenti da allegare alle domande di ammissione.

Gli aspiranti all'assunzione in qualità di salariati che siano invitati a presentarsi o che intendano partecipare a concorsi indetti devono esibire, entro il termine stabilito dagli inviti personali o dai bandi di concorso, a corredo della domanda, i seguenti documenti, in relazione ai precedenti articoli dal 15 al 22:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) copia autentica dell'atto di nascita;

c) certificato di non incorsa penalità, di data non anteriore a sessanta giorni;

d) certificato di buona condotta, di data pure non anteriore a sessanta giorni, rilasciato dal Sindaco del comune nel quale l'aspirante abbia la propria residenza;

e) certificati comprovanti di avere esercitato il mestiere prescritto (quando sia richiesta la conoscenza di un mestiere) e, eventualmente, stato di servizio, per coloro che ebbero occupazione in stabilimenti governativi;

f) certificato di compimento dell'istruzione elementare, di cui all'art. 13 del Regio decreto 1° ottobre 1923, n. 2185, e, eventualmente, quei maggiori titoli d'istruzione che siano richiesti dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Pei candidati che non siano in grado di presentare il predetto certificato di istruzione elementare, per la mancanza della quinta o quarta classe nelle scuole del comune o della frazione in cui risiedevano, è sufficiente il certificato comprovante il compimento dell'istruzione elementare fino alla classe più elevata esistente nel predetto comune o nella predetta frazione alla data di compimento dell'istruzione medesima, purchè tale certificato sia accompagnato da un'attestazione in tal senso, del sindaco, munita del visto dell'ispettore scolastico;

g) foglio di congedo, per coloro che abbiano prestato il servizio militare, attestante la buona condotta serbata sotto le armi, o certificato di esito di leva, per chi vi abbia soltanto concorso, o, infine, certificato di iscrizione nelle liste di leva, per coloro che ancora non vi abbiano concorso;

h) certificato municipale di vaccinazione, quando prescritto, dal quale risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non rimonti a più di un anno. Questo certificato può essere presentato anche dopo eseguito il lavoro di saggio o l'eventuale esperimento pratico, purchè prima dell'assunzione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nelle assunzioni, per concorso, degli operai permanenti e degli incaricati stabili, si considerano come non presentate le domande pervenute in ritardo, anche di un solo giorno, rispetto ai termini stabiliti e quelle che, negli stessi termini, non siano corredate di tutti i documenti prescritti; e ciò pure nel caso che i ritardi o le omissioni non siano imputabili agli interessati.

Analoga norma, ove si ritenga opportuno, può applicarsi anche nelle assunzioni di operai temporanei, dichiarandolo esplicitamente nelle notificazioni dei concorsi.

Art. 25.

Eccezioni alla documentazione delle domande di ammissione.

Pei candidati che siano stati congedati da non più di sessanta giorni, il foglio di congedo tiene luogo del certificato di cittadinanza (lett. *a* del precedente art. 24) ed il certificato di buona condotta militare tiene luogo di quello di cui alla lett. *d*) del predetto art. 24.

I salariati che, avendo lasciato il servizio, aspirino alla riassunzione, sono esonerati dalla presentazione dei documenti prescritti alle lettere *b*) ed *f*) dello stesso articolo 24.

Gli operai temporanei che, al termine del contratto di lavoro, siano riassunti, ed i salariati in genere che, trovandosi in servizio, aspirino ad un passaggio di gruppo o di categoria, sono esonerati dalla presentazione di qualsiasi documento, salvo che siano richiesti certificati comprovanti un maggior grado di coltura.

Art. 26.

Precedenze nelle ammissioni.

Nelle ammissioni di operai, sia permanenti che temporanei, fermo restando il disposto dell'art. 14 del testo unico, è riconosciuto, fra i candidati ammessi ai concorsi, diritto di precedenza, a parità di condizioni:

1° agli operai permanenti in servizio presso la stessa amministrazione, in occasione di passaggi di gruppo;

2° agli operai permanenti che prestarono lodevole servizio e furono licenziati per diminuzione di lavoro, riduzione di personale, provvedimenti generali di riforma delle maestranze, ancorchè riassunti in qualità di temporanei;

3° agli operai temporanei in servizio, quando si tratti di assunzioni di permanenti;

4° agli operai temporanei che cessarono dal lavoro per servizio militare obbligatorio, quando si tratti dell'assunzione di temporanei;

5° ai decorati di medaglie al valore;

6° ai mutilati e invalidi di guerra;

7° agli operai che abbiano subita inabilità parziale permanente, per infortuni dipendenti da causa di servizio, quando si tratti di assunzione di temporanei;

8° ai parenti o congiunti di militari, impiegati o salariati statali morti o divenuti permanentemente inabili per causa di guerra o di servizio (moglie, figli, madre, fratelli o sorelle, nubili o vedove, che siano unici sostegni della propria famiglia);

9° agli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

10° agli ex combattenti, che comprovino di aver prestato almeno sei mesi di servizio presso l'esercito operante

11° a coloro che comprovino di aver prestato lodevole servizio, con qualsiasi qualifica, alla stessa amministrazione, per un anno almeno;

12° a coloro che comprovino di aver prestato lodevole servizio ad altre amministrazioni dello Stato;

13° ai più anziani in età, quando non sia diversamente disposto dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Fra i concorrenti appartenenti a ciascuna delle suindicate categorie, costituisce, a sua volta, diritto di precedenza il trovarsi nelle condizioni delle successive categorie, nell'ordine progressivo delle medesime.

Lo stesso ordine di precedenza stabilito dal presente articolo, nei riguardi degli operai permanenti, deve osservarsi, a parità di condizioni, nelle ammissioni di incaricati stabili.

I documenti comprovanti le condizioni che possono dar titolo a precedenza devono essere esibiti non oltre il termine stabilito per la presentazione della domanda e degli ordinari documenti prescritti.

Art. 27.

Graduatoria dei concorrenti idonei ed assegnazione della paga o retribuzione.

Il capo dello stabilimento od ufficio, o chi per esso, mediante apposito verbale, forma la graduatoria definitiva dei candidati riconosciuti idonei, osservando, a parità di merito, i criteri di precedenza di cui all'art. 26 del presente regolamento; indi procede all'assegnazione della paga o retribuzione al candidato o ai candidati idonei, attenendosi alle disposizioni stabilite ed alle norme seguenti, quando non sia tassativamente prescritta l'assegnazione della paga o retribuzione iniziale o, nel caso considerato all'ultimo comma dell'art. 15 del testo unico, l'assegnazione della paga o retribuzione immediatamente superiore. Egli deve tener presenti:

a) nei casi considerati al quarto comma del precedente art. 21, l'ultima paga dell'operaio e, per gli operai temporanei, anche le variazioni di carattere generale intervenute nel frattempo sulla piazza;

b) nei casi in cui sia stata eseguita la classificazione prevista al secondo comma dello stesso art. 21, le risultanze del relativo verbale;

c) nei casi di cui all'ultimo comma del predetto art. 21, anche le note ed i rapporti del personale dirigente e, se si tratti di passaggio ad operaio temporaneo, le paghe degli altri operai temporanei in servizio.

Nelle assunzioni, fra gli estranei, di capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili e di operaio di controllo o sorveglianza (gruppi I, II e IV), il Direttore dello stabilimento o Capo dell'ufficio determina, preliminarmente, con gli ordinari criteri, in base al verbale della commissione o con le altre norme stabilite, la paga teorica che dovrebbe assegnarsi ai candidati, qualora fossero ammessi come operai permanenti (e cioè: la paga corrispondente all'abilità professionale, oppure quella iniziale, secondochè si tratti o non dell'assunzione di personale da qualificarsi specializzato ai sensi del terzultimo comma del precedente articolo 3), tenuto conto, eventualmente, di quanto dispone l'art. 15, comma ultimo, del testo unico; ed assegna loro, secondo i casi, la paga normale del I, II o IV gruppo, che sia immediatamente superiore a quella teorica sopraindicata.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

rispetto ai termini stabiliti e quelle [illegible] mini, non siano correlate di tutti i documenti prescritti; e ciò pure nel caso che i ritardi o le omissioni non siano imputabili agli interessati.

Analoga norma, ove si ritenga opportuno, può applicarsi anche nelle assunzioni di operai temporanei, dichiarandolo esplicitamente nelle notificazioni dei concorsi.

Art. 25.

Eccezioni alla documentazione delle domande di ammissione.

Pei candidati che siano stati congedati da non più di sessanta giorni, il foglio di congedo tiene luogo del certificato di cittadinanza (lett. *a* del precedente art. 24) ed il certificato di buona condotta militare tiene luogo di quello di cui alla lett. *d*) del predetto art. 24.

I salariati che, avendo lasciato il servizio, aspirino alla riassunzione, sono esonerati dalla presentazione dei documenti prescritti alle lettere *b*) ed *f*) della stessa articolo 24.

Gli operai temporanei che, al termine del contratto di lavoro, siano riassunti, ed i salariati in genere che, trovandosi in servizio, aspirino ad un passaggio di gruppo o di categoria, sono esonerati dalla presentazione di qualsiasi documento, salvo che siano richiesti certificati comprovanti un maggior grado di coltura.

Art. 26.

Precedenze nelle ammissioni.

Nelle ammissioni di operai, sia permanenti che temporanei, fermo restando il disposto dell'art. 14 del testo unico, è riconosciuto, fra i candidati ammessi ai concorsi, diritto di precedenza, a parità di condizioni:

1° agli operai permanenti in servizio presso la stessa amministrazione, in occasione di passaggi di gruppo;

2° agli operai permanenti che prestarono lodevole servizio e furono licenziati per diminuzione di lavoro, riduzione di personale, provvedimenti generali di riforma delle maestranze, ancorchè riassunti in qualità di temporanei;

3° agli operai temporanei in servizio, quando si tratti di assunzioni di permanenti;

4° agli operai temporanei che cessarono dal lavoro per servizio militare obbligatorio, quando si tratti dell'assunzione di temporanei;

5° ai decorati di medaglie al valore;

6° ai mutilati e invalidi di guerra;

7° agli operai che abbiano subita inabilità parziale permanente, per infortuni dipendenti da causa di servizio, quando si tratti di assunzione di temporanei;

8° ai parenti o congiunti di militari, impiegati o salariati statali morti o divenuti permanentemente inabili per causa di guerra o di servizio (moglie, figli, madre, fratelli o sorelle, nubili o vedove, che siano unici sostegni della propria famiglia);

9° agli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

10° agli ex combattenti, che comprovino di aver prestato almeno sei mesi di servizio presso l'esercito operante;

11° ai già operai permanenti licenziati o licenziatisi per servizio militare, che abbiano perduto il diritto alla riammissione, per non aver presentata la relativa domanda nel termine stabilito;

12° ai più anziani in età, quando non sia diversamente disposto dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Fra i concorrenti appartenenti a ciascuna delle suindicate categorie, costituisce, a sua volta, diritto di precedenza il trovarsi nelle condizioni delle successive categorie, nell'ordine progressivo delle medesime.

Lo stesso ordine di precedenza stabilito dal presente articolo, nei riguardi degli operai permanenti, deve osservarsi, a parità di condizioni, nelle ammissioni di incaricati stabili.

I documenti comprovanti le condizioni che possono dar titolo a precedenza devono essere esibiti non oltre il termine stabilito per la presentazione della domanda e degli ordinari documenti prescritti.

Art. 27.

Graduatoria dei concorrenti idonei ed assegnazione della paga o retribuzione.

Il capo dello stabilimento od ufficio, o chi per esso, mediante apposito verbale, forma la graduatoria definitiva dei candidati riconosciuti idonei, osservando, a parità di merito, i criteri di precedenza di cui all'art. 26 del presente regolamento; indi procede all'assegnazione della paga o retribuzione al candidato o ai candidati idonei, attenendosi alle disposizioni stabilite ed alle norme seguenti, quando non sia tassativamente prescritta l'assegnazione della paga o retribuzione iniziale o, nel caso considerato all'ultimo comma dell'art. 15 del testo unico, l'assegnazione della paga o retribuzione immediatamente superiore. Egli deve tener presenti:

a) nei casi considerati al quarto comma del precedente art. 21, l'ultima paga dell'operaio e, per gli operai temporanei, anche le variazioni di carattere generale intervenute nel frattempo sulla piazza;

b) nei casi in cui sia stata eseguita la classificazione prevista al secondo comma dello stesso art. 21, le risultanze del relativo verbale;

c) nei casi di cui all'ultimo comma del predetto art. 21, anche le note ed i rapporti del personale dirigente e, se si tratti di passaggio ad operaio temporaneo, le paghe degli altri operai temporanei in servizio.

Nelle assunzioni, fra gli estranei, di capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili e di operaie di controllo o sorveglianza (gruppi I, II e IV), il Direttore dello stabilimento o Capo dell'ufficio determina, preliminarmente, con gli ordinari criteri, in base al verbale della commissione o con le altre norme stabilite, la paga teorica che dovrebbe assegnarsi ai candidati, qualora fossero ammessi come operai permanenti (e cioè: la paga corrispondente all'abilità professionale, oppure quella iniziale, secondochè si tratti o non dell'assunzione di personale da qualificarsi specializzato ai sensi del terzultimo comma del precedente articolo 3), tenuto conto, eventualmente, di quanto dispone l'art. 15, comma ultimo, del testo unico; ed assegna loro, secondo i casi, la paga normale del I, II o IV gruppo, che sia immediatamente superiore a quella teorica sopraindicata.

Le paghe proposte dalla commissione per gli operai permanenti, nel caso previsto al terzo comma del citato art. 21, oltre alle variazioni dipendenti dall'applicazione delle norme prescritte (disposizioni a favore degli ex combattenti e simili), sono suscettibili di riduzione, con criteri generali, en-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

tro i limiti indicati nello stesso comma, ove ragioni di ordine finanziario lo consiglino; ma non può essere assegnata ad alcuno di tali operai una paga superiore a quella conferita a coloro che li precedano nella graduatoria, salvo le eccezioni di cui sopra a favore degli ex combattenti, quelle relative agli operai temporanei che passino fra i permanenti, e quelle altre che siano tassativamente stabilite.

Nessuna influenza sulla misura della paga devono esercitare l'età, le condizioni di famiglia e la cumulabilità (nei casi in cui sia consentita dalla legge) della paga con una pensione.

Nel verbale di cui sopra devono indicarsi anche le paghe teoriche che, nei casi previsti dal presente decreto, siano servite di base alla determinazione delle paghe effettive.

Le predette graduatorie degli operai, con la indicazione delle paghe, provvisorie o definitive, previa approvazione dell'Amministrazione centrale, nei casi in cui ciò sia prescritto dai regolamenti delle singole amministrazioni, vengono pubblicate all'ordine del giorno, o mediante speciale avviso, all'albo esterno dello stabilimento; le graduatorie degli incaricati vengono inviate alla Amministrazione centrale, per la relativa pubblicazione e per gli effetti di cui al primo comma del successivo art. 29.

I candidati compresi nelle graduatorie, entro il limite dei posti stabiliti, vengono invitati a prendere servizio entro un termine perentorio. Coloro che non si presentino entro tale termine, oppure che, pur presentandosi, non siano in grado, per qualsiasi causa, di assumere e prestare regolare servizio, decadono da ogni diritto, e vengono sostituiti dai candidati che, secondo l'ordine della graduatoria, seguono immediatamente il vincitore dell'ultimo posto. E' fatto salvo il caso di legittimo impedimento a presentarsi entro il termine suddetto, impedimento da riconoscersi con criterio insindacabile dell'amministrazione.

Nessun candidato può essere assunto per mestieri od incarichi diversi da quelli pei quali concorse e pei quali eseguì il lavoro di saggio o l'eventuale esperimento pratico.

Le graduatorie valgono, in genere, pei soli posti messi a concorso, salvo che i regolamenti delle singole amministrazioni prevedano la facoltà di considerare valide le graduatorie stesse, anche pei concorrenti dichiarati idonei dopo l'ultimo vincitore del concorso. Di tale facoltà, ad ogni modo, non può farsi uso oltre il termine di sei mesi dalla data delle graduatorie e senza l'autorizzazione dell'Amministrazione centrale, quando prescritta.

Art. 28.

Carattere definitivo o provvisorio della paga o retribuzione assegnata.

La retribuzione da assegnarsi agli incaricati stabili all'atto dell'assunzione ha, in ogni caso, carattere definitivo, dovendo essere quella iniziale, ai sensi dell'art. 15 del testo unico.

La paga assegnata agli operai a norma del precedente art. 27 è definitiva:

a) nelle assunzioni e riassunzioni, sempre che sui criteri stabiliti per l'assegnazione della paga non abbia influenza il grado di abilità professionale e di attitudine ai servizi ed incarichi;

b) nelle riassunzioni e nei passaggi di gruppo o di categoria pei quali sia tassativamente stabilita dal presente regolamento, che sia stata assegnata previa la determinazione di una paga teorica, deve, in corrispondenza, modificarsi, entro i limiti delle tabelle, la detta paga teorica, agli effetti degli eventuali futuri passaggi di gruppo.

Gli operai che non accettino la paga provvisoria o definitiva loro assegnata sono senz'altro licenziati, se provenienti dagli estranei all'amministrazione, con diritto al solo pagamento delle ore di effettivo lavoro prestato, in base alla paga provvisoria, od a quella definitiva, secondo i casi; e, se già dipendenti dall'amministrazione, rimangono o ritornano nel gruppo o nella categoria cui appartenevano.

Art. 29.

Provvedimento di nomina o di assunzione.

Le nomine degli incaricati stabili, di qualsiasi gruppo, hanno luogo mediante decreti ministeriali; invece alle assunzioni degli operai permanenti e temporanei provvedono i singoli stabilimenti od uffici, mediante ordini di servizio.

Gli operai temporanei devono, prima dell'assunzione, firmare il contratto di lavoro.

A seguito di tale contratto vengono inscritte le eventuali modificazioni che intervenissero prima della sua scadenza, e le successive proroghe e rinnovazioni.

In massima, le rinnovazioni dei contratti di lavoro degli operai temporanei hanno luogo non oltre l'ottavo giorno antecedente alla scadenza dei contratti stessi.

Art. 30.

Restituzione dei documenti ai concorrenti.

Ai candidati non assunti, che li richieggano, vengono restituiti tutti i documenti presentati; a quelli assunti, sono restituiti, a richiesta, soltanto i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del precedente art. 24.

Art. 31.

Tempo impiegato nei lavori di saggio e negli esperimenti pratici.

La esecuzione dei lavori di saggio e degli esperimenti pratici non è considerata ad alcun effetto come servizio prestato, nè pei salariati estranei che concorrano alle ammissioni, nè per quelli in servizio statale, che, aspirando ad un passaggio di gruppo o di categoria, non riescano a conseguirlo.

Art. 32.

Spese di viaggio degli ammittendi.

Le spese di viaggio che i salariati di nuova nomina estranei all'amministrazione sostengono per raggiungere la destinazione loro assegnata sono a carico degli interessati, salvo che dai regolamenti delle singole amministrazioni sia prevista la facoltà di concedere agli operai permanenti ed agli incaricati stabili di nuova nomina il rimborso della spesa di trasporto personale.

Art. 33.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di cui sopra a favore degli ex combattenti, quelle relative agli operai temporanei che passino fra i permanenti, e quelle altre che siano tassativamente stabilite.

Nessuna influenza sulla misura della paga devono esercitare l'età, le condizioni di famiglia e la cumulabilità (nei casi in cui sia consentita dalla legge) della paga con una pensione.

Nel verbale di cui sopra devono indicarsi anche le paghe teoriche che, nei casi previsti dal presente decreto, siano servite di base alla determinazione delle paghe effettive.

Le predette graduatorie degli operai, con la indicazione delle paghe, provvisorie o definitive, previa approvazione dell'Amministrazione centrale, nei casi in cui ciò sia prescritto dai regolamenti delle singole amministrazioni, vengono pubblicate all'ordine del giorno, o mediante speciale avviso, all'albo esterno dello stabilimento; le graduatorie degli incaricati vengono inviate alla Amministrazione centrale, per la relativa pubblicazione e per gli effetti di cui al primo comma del successivo art. 29.

I candidati compresi nelle graduatorie, entro il limite dei posti stabiliti, vengono invitati a prendere servizio entro un termine perentorio. Coloro che non si presentino entro tale termine, oppure che, pur presentandosi, non siano in grado, per qualsiasi causa, di assumere e prestare regolare servizio, decadono da ogni diritto, e vengono sostituiti dai candidati che, secondo l'ordine della graduatoria, seguono immediatamente il vincitore dell'ultimo posto. E' fatto salvo il caso di legittimo impedimento a presentarsi entro il termine suddetto, impedimento da riconoscersi con criterio insindacabile dell'amministrazione.

Nessun candidato può essere assunto per mestieri od incarichi diversi da quelli pei quali concorse e pei quali eseguì il lavoro di saggio o l'eventuale esperimento pratico.

Le graduatorie valgono, in genere, pei soli posti messi a concorso, salvo che i regolamenti delle singole amministrazioni prevedano la facoltà di considerare valide le graduatorie stesse, anche pei concorrenti dichiarati idonei dopo l'ultimo vincitore del concorso. Di tale facoltà, ad ogni modo, non può farsi uso oltre il termine di sei mesi dalla data delle graduatorie e senza l'autorizzazione dell'Amministrazione centrale, quando prescritta.

Art. 28.

Carattere definitivo o provvisorio della paga o retribuzione assegnata.

La retribuzione da assegnarsi agli incaricati stabili all'atto dell'assunzione ha, in ogni caso, carattere definitivo, dovendo essere quella iniziale, ai sensi dell'art. 15 del testo unico.

La paga assegnata agli operai a norma del precedente art. 27 è definitiva:

a) nelle assunzioni e riassunzioni, sempre che sui criteri stabiliti per l'assegnazione della paga non abbia influenza il grado di abilità professionale e di attitudine ai servizi ed incarichi;

b) nelle riassunzioni e nei passaggi di gruppo o di categoria pei quali sia tassativamente stabilita dal presente regolamento l'assegnazione diretta della paga definitiva.

Negli altri casi, la paga assegnata agli operai è provvisoria, e quella definitiva viene stabilita dal Direttore dello stabilimento o Capo dell'ufficio, o da chi per esso, al termine

paga teorica, deve, in corrispondenza, modificarsi, entro i limiti delle tabelle, la detta paga teorica, agli effetti degli eventuali futuri passaggi di gruppo.

Gli operai che non accettino la paga provvisoria o definitiva loro assegnata sono senz'altro licenziati, se provenienti dagli estranei all'amministrazione, con diritto al solo pagamento delle ore di effettivo lavoro prestato, in base alla paga provvisoria, od a quella definitiva, secondo i casi; e, se già dipendenti dall'amministrazione, rimangono o ritornano nel gruppo o nella categoria cui appartenevano.

Art. 29.

Provvedimento di nomina o di assunzione.

Le nomine degli incaricati stabili, di qualsiasi gruppo, hanno luogo mediante decreti ministeriali; invece alle assunzioni degli operai permanenti e temporanei provvedono i singoli stabilimenti od uffici, mediante ordini di servizio.

Gli operai temporanei devono, prima dell'assunzione, firmare il contratto di lavoro.

A seguito di tale contratto vengono inscritte le eventuali modificazioni che intervenissero prima della sua scadenza, e le successive proroghe e rinnovazioni.

In massima, le rinnovazioni dei contratti di lavoro degli operai temporanei hanno luogo non oltre l'ottavo giorno antecedente alla scadenza dei contratti stessi.

Art. 30.

Restituzione dei documenti ai concorrenti.

Ai candidati non assunti, che li richieggano, vengono restituiti tutti i documenti presentati; a quelli assunti, sono restituiti, a richiesta, soltanto i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del precedente art. 24.

Art. 31.

Tempo impiegato nei lavori di saggio e negli esperimenti pratici.

La esecuzione dei lavori di saggio e degli esperimenti pratici non è considerata ad alcun effetto come servizio prestato, nè pei salariati estranei che concorrano alle ammissioni, nè per quelli in servizio statale, che, aspirando ad un passaggio di gruppo o di categoria, non riescano a conseguirlo.

Art. 32.

Spese di viaggio degli ammittendi.

Le spese di viaggio che i salariati di nuova nomina estranei all'amministrazione sostengono per raggiungere la destinazione loro assegnata sono a carico degli interessati, salvo che dai regolamenti delle singole amministrazioni sia prevista la facoltà di concedere agli operai permanenti ed agli incaricati stabili di nuova nomina il rimborso della spesa di trasporto personale.

Art. 33.

Avvertimenti da darsi ai salariati assunti.

Ai salariati assunti sono dati gli avvertimenti di cui alle seguenti lett. *a*), *b*) e *c*) e, secondo i casi, anche quelli di cui alle lett. *d*) ed *e*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a) che, sotto pena di essere espulsi, in caso di rifiuto o falsa indicazione, debbono dichiarare per iscritto, riempiendo o sottoscrivendo apposito modulo: 1° se hanno già lavorato in altri stabilimenti dello Stato e, in caso affermativo, con quale data cessarono dal servizio, e se ciò avvenne per espulsione, o per licenziamento di autorità, determinato da assenze arbitrarie, o per altro motivo, da indicarsi anch'esso esplicitamente; 2° se godono alcuna pensione od altro assegno vitalizio a carico dello Stato, indicando, in caso affermativo, la misura di tali assegni ed i servizi pei quali furono ottenuti;

b) che quando la loro opera non sia necessaria, possono essere licenziati, con la sola formalità del prescritto preavviso, salvo, per gli operai permanenti e per gli incaricati stabili, il trattamento che sarà stabilito a norma dell'articolo 68 del testo unico;

c) che, nelle forme dovute, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei salariati statali possono essere modificati, sempre che ciò sia ritenuto necessario od opportuno;

d) che gli operai permanenti e gli incaricati stabili possono essere trasferiti di autorità per esigenze di servizio;

e) che l'ammissione non conferisce agli operai temporanei alcuna stabilità di occupazione, nè diritto a sistemazione fra gli operai permanenti.

Art. 34.

Periodo di prova.

Salvo le eccezioni appresso indicate, gli operai permanenti e gli incaricati stabili assunti vengono sottoposti ad un periodo di prova, della durata stabilita dai regolamenti delle singole amministrazioni, e che non può essere inferiore a sei mesi per coloro che sono assunti fra gli estranei.

Gli stessi regolamenti determinano se e quali altri salariati debbano essere sottoposti a prova e per quale periodo.

Il periodo di prova ha il duplice scopo di accertare se i salariati provvisoriamente assunti siano meritevoli di ottenere la conferma, e di stabilire la loro paga definitiva nei casi in cui, a norma del precedente art. 28, quella loro assegnata sia provvisoria. Ove, invece, la paga assegnata sia senz'altro definitiva, il periodo di prova è prescritto ai soli effetti della conferma.

Il periodo di prova viene omesso nei passaggi e nelle riassunzioni di cui al quarto comma del precedente art. 21 e può essere omesso o ridotto nei passaggi e nelle riassunzioni di cui al quinto comma dell'articolo stesso, nei passaggi da incaricato provvisorio ad incaricato stabile, nonchè nel caso considerato al comma *a*) del precedente art. 14.

Coloro che non dimostrino di possedere un conveniente grado di abilità professionale o che risultino, per qualsiasi motivo, disadatti al servizio o all'incarico, anche prima del termine del periodo di prova stabilito, vengono licenziati, se provenienti dagli estranei all'amministrazione, o, in caso diverso, ritornano nella categoria o nel gruppo cui appartenevano, con la paga o retribuzione anteriore al periodo di

Art. 35.

Trattamento economico durante il periodo di prova.

Durante il periodo di prova, i salariati, anche se provenienti dal personale in servizio, sono retribuiti in base alla paga provvisoria o definitiva loro assegnata, e ricevono ogni altro trattamento stabilito pel personale confermato in servizio.

Art. 36.

Eccezioni alla costituzione delle commissioni prescritte per le ammissioni.

Qualora non sia possibile costituire la commissione per l'ammissione dei salariati di cui al precedente art. 21, il capo del servizio locale compie le operazioni di competenza della commissione.

Per analoghi motivi, la commissione di cui al precedente art. 20 può essere costituita da un solo sanitario e da un funzionario tecnico, civile o militare.

Art. 37.

Verbali delle ammissioni.

Copia dei verbali relativi alle ammissioni effettuate deve essere trasmessa all'Amministrazione centrale in tutti i casi in cui ciò sia stabilito dai singoli regolamenti o dalle istruzioni dell'amministrazione medesima.

Art. 38.

Ammissioni effettuate per delegazione da uffici distaccati.

Gli uffici distaccati che, per autorizzazione ricevutane, debbano procedere all'assunzione di salariati, vi provvedono per delegazione dello stabilimento o ufficio principale da cui dipendono, trasmettendo al medesimo la copia dei verbali prescritta dal precedente articolo.

Art. 39.

Impianto della matricola o del ruolo e del foglio matricolare e caratteristico.

Per ogni operaio permanente o incaricato stabile, nuovo ammesso, si fa luogo all'impianto della matricola, di cui al successivo art. 251, e di un foglio matricolare e caratteristico, che può tener luogo della matricola, ove ciò sia disposto dai regolamenti speciali delle singole amministrazioni, i quali determinano anche se esso debba esser tenuto dall'amministrazione centrale, oppure dagli stabilimenti od uffici, o, infine, dall'una e dagli altri.

Nei fogli suindicati vengono eseguite le annotazioni stabilite dal presente regolamento e quelle altre che sono prescritte dal modulo relativo.

Per gli operai temporanei e incaricati provvisori assunti, si fa luogo all'impianto del ruolo di cui al successivo art. 252, salvo le eccezioni che, pei secondi, siano previste dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Art. 40.

6134

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

lavorato in altri stabilimenti dello Stato e, in caso affermativo, con quale data cessarono dal servizio, e se ciò avvenne per espulsione, o per licenziamento di autorità, determinato da assenze arbitrarie, o per altro motivo, da indicarsi anch'esso esplicitamente; 2° se godono alcuna pensione od altro assegno vitalizio a carico dello Stato, indicando, in caso affermativo, la misura di tali assegni ed i servizi pei quali furono ottenuti;

b) che quando la loro opera non sia necessaria, possono essere licenziati, con la sola formalità del prescritto preavviso, salvo, per gli operai permanenti e per gli incaricati stabili, il trattamento che sarà stabilito a norma dell'articolo 68 del testo unico;

c) che, nelle forme dovute, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei salariati statali possono essere modificati, sempre che ciò sia ritenuto necessario od opportuno;

d) che gli operai permanenti e gli incaricati stabili possono essere trasferiti di autorità per esigenze di servizio;

e) che l'ammissione non conferisce agli operai temporanei alcuna stabilità di occupazione, nè diritto a sistemazione fra gli operai permanenti.

Art. 34.

Periodo di prova.

Salvo le eccezioni appresso indicate, gli operai permanenti e gli incaricati stabili assunti vengono sottoposti ad un periodo di prova, della durata stabilita dai regolamenti delle singole amministrazioni, e che non può essere inferiore a sei mesi per coloro che sono assunti fra gli estranei.

Gli stessi regolamenti determinano se e quali altri salariati debbano essere sottoposti a prova e per quale periodo.

Il periodo di prova ha il duplice scopo di accertare se i salariati provvisoriamente assunti siano meritevoli di ottenere la conferma, e di stabilire la loro paga definitiva nei casi in cui, a norma del precedente art. 28, quella loro assegnata sia provvisoria. Ove, invece, la paga assegnata sia senz'altro definitiva, il periodo di prova è prescritto ai soli effetti della conferma.

Il periodo di prova viene omesso nei passaggi e nelle riassunzioni di cui al quarto comma del precedente art. 21 e può essere omesso o ridotto nei passaggi e nelle riassunzioni di cui al quinto comma dell'articolo stesso, nei passaggi da incaricato provvisorio ad incaricato stabile, nonchè nel caso considerato al comma *a*) del precedente art. 14.

Coloro che non dimostrino di possedere un conveniente grado di abilità professionale o che risultino, per qualsiasi motivo, disadatti al servizio o all'incarico, anche prima del termine del periodo di prova stabilito, vengono licenziati, se provenienti dagli estranei all'amministrazione, o, in caso diverso, ritornano nella categoria o nel gruppo cui appartenevano, con la paga o retribuzione anteriore al periodo di prova.

Nel caso, invece, di favorevole risultato della prova, l'assunzione è resa definitiva, mediante conferma; e da tale data decorre il servizio utile all'avanzamento, salvo che, per tassative disposizioni del presente regolamento, venga conservata, in tutto o in parte, ai salariati già in servizio, la precedente anzianità.

Durante il periodo di prova, i salariati, qualunque provenienti dal personale in servizio, sono retribuiti in base alla paga provvisoria o definitiva loro assegnata, e ricevono ogni altro trattamento stabilito pel personale confermato in servizio.

Art. 36.

Eccezioni alla costituzione delle commissioni prescritte per le ammissioni.

Qualora non sia possibile costituire la commissione per l'ammissione dei salariati di cui al precedente art. 21, il capo del servizio locale compie le operazioni di competenza della commissione.

Per analoghi motivi, la commissione di cui al precedente art. 20 può essere costituita da un solo sanitario e da un funzionario tecnico, civile o militare.

Art. 37.

Verbali delle ammissioni.

Copia dei verbali relativi alle ammissioni effettuate deve essere trasmessa all'Amministrazione centrale in tutti i casi in cui ciò sia stabilito dai singoli regolamenti o dalle istruzioni dell'amministrazione medesima.

Art. 38.

Ammissioni effettuate per delegazione da uffici distaccati.

Gli uffici distaccati che, per autorizzazione ricevutane, debbano procedere all'assunzione di salariati, vi provvedono per delegazione dello stabilimento o ufficio principale da cui dipendono, trasmettendo al medesimo la copia dei verbali prescritta dal precedente articolo.

Art. 39.

Impianto della matricola e del ruolo e del foglio matricolare e caratteristico.

Per ogni operaio permanente o incaricato stabile, nuovo ammesso, si fa luogo all'impianto della matricola, di cui al successivo art. 251, e di un foglio matricolare e caratteristico, che può tener luogo della matricola, ove ciò sia disposto dai regolamenti speciali delle singole amministrazioni, i quali determinano anche se esso debba esser tenuto dall'amministrazione centrale, oppure dagli stabilimenti od uffici, o, infine, dall'una e dagli altri.

Nei fogli suindicati vengono eseguite le annotazioni stabilite dal presente regolamento e quelle altre che sono prescritte dal modulo relativo.

Per gli operai temporanei e incaricati provvisori assunti, si fa luogo all'impianto del ruolo di cui al successivo art. 252, salvo le eccezioni che, pei secondi, siano previste dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Art. 40.

Assunzione e retribuzione degli operai giornalieri.

Non si fa luogo all'assunzione di operai temporanei quando si presuma che la durata dei lavori sia inferiore a tre mesi: in tali casi si provvede alle occorrenze del servizio mediante operai giornalieri.

6134

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gli operai giornalieri possono essere assunti con retribuzione a giornata od a cottimo, oppure *à forfait* per la esecuzione dell'intero lavoro loro affidato.

Le retribuzioni sono per essi regolate con le norme in uso sulla piazza, e vengono pattuite, anche verbalmente, di volta in volta.

CAPO V.

Passaggi di gruppo, o cambi di qualifica nello stesso gruppo.

Art. 41.

Passaggio di operai permanenti da comuni a specializzati.

Con le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del testo unico, possono effettuarsi passaggi di operai permanenti da comuni (gruppi III e V) a specializzati (gruppi II e IV).

L'assegnazione della nuova paga provvisoria e, successivamente, di quella definitiva agli operai suindicati è fatta coi criteri e con le norme di cui agli art. 21, 27, 28 e 34 del presente regolamento, senza alcun riguardo alla paga precedentemente raggiunta, alla relativa anzianità ed ai servizi prestati.

Art. 42.

Nomina di operai permanenti a capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili.

La nomina di operai permanenti, specializzati o comuni, a capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili o ad operaie di controllo o sorveglianza (gruppi I, II e IV) si effettua con l'osservanza dei precedenti articoli 27, 28 e 34 e con le norme stabilite dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Quando occorra che il personale di cui sopra risponda ai requisiti previsti dal terzultimo comma del precedente articolo 3, può prescriversi che i candidati provenienti dagli operai permanenti in servizio appartengano esclusivamente ai gruppi II e IV.

Il periodo di prova di cui all'art. 34 del presente regolamento è prescritto, nelle nomine suindicate, soltanto per accertare l'idoneità all'incarico e la conseguente opportunità della conferma.

Del periodo di prova sono esonerati gli operai che, nei casi consentiti dai regolamenti delle singole amministrazioni, abbiano esercitato lodevolmente, per un periodo di sei mesi almeno, le funzioni di sorveglianza o di controllo.

La paga da assegnarsi agli operai considerati nel presente articolo è senz'altro definitiva, ed è la paga normale del gruppo a cui fanno passaggio, immediatamente superiore a quella, anche eccezionale, da essi goduta.

La stessa paga normale immediatamente superiore alla propria viene conferita nel caso di nomina senza cambiamento di gruppo (operai ed operaie specializzati che vengano rispettivamente nominati capi d'arte, oppure operaie di controllo o sorveglianza); ove questi ultimi operai abbiano già raggiunta la paga massima normale o la prima eccezionale del gruppo cui appartengono, conservano tale paga.

Agli operai tutti considerati nel presente articolo non è applicabile il beneficio di cui all'art. 15, ultimo comma del [illegible]

Art. 43.

Passaggio di operai permanenti da specializzati a comuni.

Gli operai permanenti specializzati del II e IV gruppo, che, in seguito ad infortunio sul lavoro, ad infermità e, in genere, in seguito ad accertata menomazione di attitudine fisica o professionale, fossero giudicati inidonei al disimpegno del loro servizio, ma convenientemente utilizzabili fra gli operai comuni, possono far passaggio rispettivamente al III e V gruppo, di autorità o previo il loro consenso, secondo le norme dei regolamenti delle singole amministrazioni. Ove sia coperto il numero massimo dei posti assegnato agli operai comuni, vengono, in compenso, lasciati scoperti i posti già occupati dai predetti operai specializzati.

Analogo passaggio è consentito in caso di riduzione del numero massimo di posti assegnato agli operai specializzati, purchè, però, vi siano vacanze di posti fra gli operai comuni, e sempre nel limite delle vacanze medesime.

Agli operai sopraindicati è assegnata, come definitiva, la paga, anche minore di quella raggiunta, che, pei servizi prestati, avrebbero conseguita per anzianità, come operai comuni, in base alle norme di avanzamento stabilite dal testo unico e dal presente regolamento, partendo dalla paga di ammissione di cui all'art. 15 del predetto testo unico.

L'eventuale eccedenza di anzianità di servizio è per essi valida agli effetti del primo successivo avanzamento.

Qualora i passaggi siano determinati da riduzione di posti, può dall'Amministrazione centrale essere autorizzata la concessione di una paga più elevata, non superiore, però, a quella raggiunta nel gruppo di provenienza ed alla paga massima del gruppo di nuova classificazione. In tal caso l'anzianità di paga decorre dalla data dell'assegnazione.

Non sono applicabili ai casi considerati in questo articolo gli articoli 21 e 34 del presente regolamento.

Art. 44.

Revoca dalle funzioni di capo operaio, capo d'arte, sorvegliante e simili.

Le revoche dalle funzioni dei capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili e delle operaie di controllo o sorveglianza (gruppi I, II e IV) si effettuano nei casi di cui ai successivi art. 125, 144 e 147. Coloro che provengono dagli operai permanenti, ove non siano da espellere o licenziare, ritornano nel gruppo originario (II o IV, se specializzati, e III o V, negli altri casi). Ove il numero massimo dei posti assegnato al gruppo originario sia coperto, vengono lasciati scoperti, in compenso, i posti già occupati dai salariati revocati. Se le revoche dalle funzioni siano determinate da riduzione di posti, i passaggi, previa il consenso degli interessati, sono consentiti soltanto in caso di vacanze di posti nel gruppo originario.

Ai salariati di cui nel presente articolo, viene assegnata, come definitiva, la paga che nel gruppo originario avrebbero raggiunta, per anzianità, qualora non avessero mai cessato di farne parte. Però, se la revoca dalle funzioni ed il conseguente passaggio di gruppo siano determinati da riduzione di posti, può l'Amministrazione centrale autorizzare la concessione di una paga più elevata, in nessun caso superiore alla paga già conseguita, e che non deve eccedere la seconda

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178502 1

Passaggi di gruppo, o cambi di qualifica nello stesso gruppo.

Art. 41.

Passaggio di operai permanenti da comuni a specializzati.

Con le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del testo unico, possono effettuarsi passaggi di operai permanenti da comuni (gruppi III e V) a specializzati (gruppi II e IV).

L'assegnazione della nuova paga provvisoria e, successivamente, di quella definitiva agli operai suindicati è fatta coi criteri e con le norme di cui agli art. 21, 27, 28 e 34 del presente regolamento, senza alcun riguardo alla paga precedentemente raggiunta, alla relativa anzianità ed ai servizi prestati.

Art. 42.

Nomina di operai permanenti a capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili.

La nomina di operai permanenti, specializzati o comuni, a capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili o ad operaie di controllo o sorveglianza (gruppi I, II e IV) si effettua con l'osservanza dei precedenti articoli 27, 28 e 34 e con le norme stabilite dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Quando occorra che il personale di cui sopra risponda ai requisiti previsti dal terzultimo comma del precedente articolo 3, può prescriversi che i candidati provenienti dagli operai permanenti in servizio appartengano esclusivamente ai gruppi II e IV.

Il periodo di prova di cui all'art. 24 del presente regolamento è prescritto, nelle nomine suindicate, soltanto per accertare l'idoneità all'incarico e la conseguente opportunità della conferma.

Dal periodo di prova sono esonerati gli operai che, nei casi consentiti dai regolamenti delle singole amministrazioni, abbiano esercitato lodevolmente, per un periodo di sei mesi almeno, le funzioni di sorveglianza o di controllo.

La paga da assegnarsi agli operai considerati nel presente articolo è senz'altro definitiva, ed è la paga normale del gruppo a cui fanno passaggio, immediatamente superiore a quella, anche eccezionale, da essi goduta.

La stessa paga normale immediatamente superiore alla propria viene conferita nel caso di nomina senza cambiamento di gruppo (operai ed operaie specializzati che vengano rispettivamente nominati capi d'arte, oppure operaie di controllo o sorveglianza); ove questi ultimi operai abbiano già raggiunta la paga massima normale o la prima eccezionale del gruppo cui appartengono, conservano tale paga.

Agli operai tutti considerati nel presente articolo non è applicabile il beneficio di cui all'art. 15, ultimo comma del testo unico, qualora di esso abbiano già usufruito. Agli effetti del primo successivo avanzamento, i salariati di cui nel presente articolo conservano la precedente anzianità di paga, qualora l'aumento di paga conseguito per effetto della nomina sia inferiore a lire 1.20; negli altri casi l'anzianità nella nuova paga loro assegnata decorre dalla data della nomina.

del loro servizio, ma convenientemente utilizzabili fra gli operai comuni, possono far passaggio rispettivamente al III e V gruppo, di autorità o previo il loro consenso, secondo le norme dei regolamenti delle singole amministrazioni. Ove sia coperto il numero massimo dei posti assegnato agli operai comuni, vengono, in compenso, lasciati scoperti i posti già occupati dai predetti operai specializzati.

Analogo passaggio è consentito in caso di riduzione del numero massimo di posti assegnato agli operai specializzati, purchè, però, vi siano vacanze di posti fra gli operai comuni, e sempre nel limite delle vacanze medesime.

Agli operai sopraindicati è assegnata, come definitiva, la paga, anche minore di quella raggiunta, che, pei servizi prestati, avrebbero conseguita per anzianità, come operai comuni, in base alle norme di avanzamento stabilite dal testo unico e dal presente regolamento, partendo dalla paga di ammissione di cui all'art. 15 del predetto testo unico.

L'eventuale eccedenza di anzianità di servizio è per essi valida agli effetti del primo successivo avanzamento.

Qualora i passaggi siano determinati da riduzione di posti, può dall'Amministrazione centrale essere autorizzata la concessione di una paga più elevata, non superiore, però, a quella raggiunta nel gruppo di provenienza ed alla paga massima del gruppo di nuova classificazione. In tal caso l'anzianità di paga decorre dalla data dell'assegnazione.

Non sono applicabili ai casi considerati in questo articolo gli articoli 21 e 34 del presente regolamento.

Art. 44.

Revoca dalle funzioni di capo operaio, capo d'arte, sorvegliante e simili.

Le revoche dalle funzioni dei capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili e delle operaie di controllo o sorveglianza (gruppi I, II e IV) si effettuano nei casi di cui ai successivi art. 125, 144 e 147. Coloro che provengono dagli operai permanenti, ove non siano da espellere o licenziare, ritornano nel gruppo originario (II o IV, se specializzati, e III o V, negli altri casi). Ove il numero massimo dei posti assegnato al gruppo originario sia coperto, vengono lasciati scoperti, in compenso, i posti già occupati dai salariati revocati. Se le revoche dalle funzioni siano determinate da riduzione di posti, i passaggi, previa il consenso degli interessati, sono consentiti soltanto in caso di vacanze di posti nel gruppo originario.

Ai salariati di cui nel presente articolo, viene assegnata, come definitiva, la paga che nel gruppo originario avrebbero raggiunta, per anzianità, qualora non avessero mai cessato di farne parte. Però, se la revoca dalle funzioni ed il conseguente passaggio di gruppo siano determinati da riduzione di posti, può l'Amministrazione centrale autorizzare la concessione di una paga più elevata, in nessun caso superiore alla paga già conseguita, e che non deve eccedere la seconda paga eccezionale o la paga massima normale del gruppo di nuova classificazione, secondochè il salariato abbia raggiunto o no le paghe eccezionali.

Criteri analoghi a quelli sopraindicati, partendo dalla paga teorica di cui agli articoli 27 e 50 del presente regolamento, si applicano nel caso che i revocati provengano ri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

spettivamente dagli estranei o dagli operai temporanei, allorquando si ritenga di mantenerli come operai permanenti, specializzati o comuni.

L'eventuale eccedenza di anzianità di servizio è conservata dai predetti operai, agli effetti del primo successivo avanzamento.

Non sono applicabili ai casi considerati in questo articolo gli art. 21 e 24 del presente regolamento.

Art. 45.

Nomina di incaricati del gruppo IV a capi incaricati del gruppo III.

I posti di capi incaricati stabili (gruppo III) sono, dall'Amministrazione centrale, conferiti, a scelta, agli incaricati (gruppo IV), che, contando almeno tre anni di lodevole servizio in tale qualità, siano in possesso dei requisiti stabiliti dai rispettivi regolamenti.

Non sono applicabili a tali passaggi di gruppo gli articoli 21 e 27 del presente regolamento.

In applicazione del precedente art. 31, i prescelti vengono sottoposti ad un periodo trimestrale di prova, allo scopo di accertare se siano meritevoli della conferma, e durante tale periodo seguitano a percepire la retribuzione da incaricato. In caso di favorevole risultato dell'esperimento, essi ottengono la nomina e, con essa, la retribuzione iniziale del gruppo a cui fanno passaggio, con effetto dalla data stessa della conferma; in caso contrario, rimangono nel gruppo IV, come incaricati.

Art. 46.

Revoca dei capi incaricati del gruppo III.

Le revoche dei capi incaricati stabili (gruppo III) si effettuano nei casi di cui ai successivi art. 137, 144 e 147, e sono disposte dall'Amministrazione centrale, su proposta motivata di apposita commissione, presieduta dal competente Capo di ufficio.

I predetti capi incaricati stabili, ove non siano da espellere o licenziare, vengono retrocessi ad incaricati del gruppo IV, prescindendo dalle norme di cui ai precedenti art. 21, 27, 28 e 34. Ove il numero massimo dei posti assegnato agli incaricati sia coperto, vengono lasciati scoperti, in compenso, i posti già occupati dai capi incaricati revocati.

Se tali revoche siano determinate da riduzione di posti, la retrocessione è consentita soltanto in caso di vacanze di posti fra gli incaricati del gruppo IV e nel limite delle vacanze medesime, previa il consenso degli interessati.

Ai predetti salariati è assegnata la retribuzione, inferiore a quella goduta, che avrebbero raggiunta nel gruppo IV, qualora non avessero mai cessato di appartenervi. L'eventuale eccedenza di anzianità di servizio è valida per essi agli effetti del primo successivo avanzamento.

Art. 47.

Pubblicazione, inscrizione e decorrenza dei passaggi di gruppo.

I passaggi di gruppo dei salariati e le conseguenti assegnazioni di paga sono pubblicati all'ordine del giorno o con ordine di servizio, e vengono inscritti nelle matricole, nei ruoli e nei fogli matricolari e caratteristici.

CAPO VI.

Passaggi di categoria.

Art. 48.

Passaggio di operai temporanei a permanenti comuni.

Agli operai temporanei che, con le norme stabilite per l'assunzione degli operai permanenti comuni (gruppi III e V), passino fra questi ultimi, ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli 21, 27 e 28, viene assegnata, come definitiva, la paga, anche minore di quella goduta, che, pei servizi continuativi prestati da operaio, avrebbero conseguita per anzianità quali operai comuni, in base alle norme di avanzamento stabilite dal testo unico e dal presente regolamento, partendo dalla paga di ammissione di cui all'articolo 15 del predetto testo unico. A tale effetto, vengono computati:

a) per intero, i servizi da operaio fisso, permanente, a matricola e simili, quelli in genere da operaio, utili per intero agli effetti di pensione, ed i servizi militari obbligatori od anche volontari di guerra, prestati dopo l'assunzione in qualità di operaio;

b) per metà, i servizi da operaio temporaneo, quelli, non utili agli effetti di pensione, prestati da operaio a ruolo del Ministero della guerra o da operaio provvisorio ex austro-ungarico, e quegli altri, infine, che venissero stabiliti dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Si intendono continuativi i servizi fra i quali non siavi stata interruzione superiore a sei mesi, salvo che le eventuali maggiori interruzioni siano state determinate da obblighi di leva o da servizio volontario di guerra, o, infine, da rinvio a giudizio, seguito da proscioglimento o assoluzione, e conseguente riassunzione.

Non si tiene conto, agli effetti del computo di cui sopra, dei servizi anteriori alle suindicate interruzioni e di quelli prestati in qualità di operaio avventizio, giornaliero, straordinario e simili.

Nello stabilire la paga predetta, si osserva quanto dispone l'art. 15, ultimo comma, del testo unico.

L'eventuale eccedenza di anzianità è tenuta in conto agli effetti del primo successivo avanzamento.

Nei passaggi di cui sopra può essere omesso il periodo di prova.

Art. 49.

Passaggio di operai temporanei a permanenti specializzati.

Nel caso che si effettui il passaggio di operai temporanei tra i permanenti specializzati (gruppi II e IV), la paga, senz'altro definitiva, viene loro assegnata con le norme stabilite dai precedenti articoli 21, 27 e 28, senza alcun riguardo alla paga precedentemente raggiunta, alla relativa anzianità ed ai servizi prestati.

Anche per questi passaggi può essere omesso il periodo di prova.

Art. 50.

Nomina di operai temporanei a capi operai, capi d'arte, sorveglianti o simili.

La nomina di operai temporanei a permanenti in qualità di capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili o di operaie di controllo o sorveglianza (gruppi I, II, o IV), si effettua

6133

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

avanzamento.

Non sono applicabili ai casi considerati in questo articolo gli art. 21 e 31 del presente regolamento.

Art. 45.

Nomina di incaricati del gruppo IV a capi incaricati del gruppo III.

I posti di capi incaricati stabili (gruppo III) sono, dall'Amministrazione centrale, conferiti, a scelta, agli incaricati (gruppo IV), che, contando almeno tre anni di lodevole servizio in tale qualità, siano in possesso dei requisiti stabiliti dai rispettivi regolamenti.

Non sono applicabili a tali passaggi di gruppo gli articoli 21 e 27 del presente regolamento.

In applicazione del precedente art. 34, i prescelti vengono sottoposti ad un periodo trimestrale di prova, allo scopo di accertare se siano meritevoli della conferma, e durante tale periodo seguitano a percepire la retribuzione da incaricato. In caso di favorevole risultato dell'esperimento, essi ottengono la nomina e, con essa, la retribuzione iniziale del gruppo a cui fanno passaggio, con effetto dalla data stessa della conferma; in caso contrario, rimangono nel gruppo IV, come incaricati.

Art. 46.

Revoca dei capi incaricati del gruppo III.

Le revoche dei capi incaricati stabili (gruppo III) si effettuano nei casi di cui ai successivi art. 137, 144 e 147, e sono disposte dall'Amministrazione centrale, su proposta motivata di apposita commissione, presieduta dal competente Capo di ufficio.

I predetti capi incaricati stabili, ove non siano da espellere o licenziare, vengono retrocessi ad incaricati del gruppo IV, prescindendo dalle norme di cui ai precedenti art. 21, 27, 28 e 34. Ove il numero massimo dei posti assegnato agli incaricati sia coperto, vengono lasciati scoperti, in compenso, i posti già occupati dai capi incaricati revocati.

Se tali revoche siano determinate da riduzione di posti, la retrocessione è consentita soltanto in caso di vacanze di posti fra gli incaricati del gruppo IV e nel limite delle vacanze medesime, previa il consenso degli interessati.

Ai predetti salariati è assegnata la retribuzione, inferiore a quella goduta, che avrebbero raggiunta nel gruppo IV, qualora non avessero mai cessato di appartenervi. L'eventuale eccedenza di anzianità di servizio è valida per essi agli effetti del primo successivo avanzamento.

Art. 47.

Pubblicazione, inscrizione e decorrenza dei passaggi di gruppo.

I passaggi di gruppo dei salariati e le conseguenti assegnazioni di paga sono pubblicati all'ordine del giorno o con ordine di servizio, e vengono inscritti nelle matricole, nei ruoli e nei fogli matricolari e caratteristici.

Essi hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, salvo i casi di partecipazione a concorsi, promiscuamente con estranei, o di riduzione o soppressione di posti.

Passaggio di operai temporanei a permanenti comuni.

Agli operai temporanei che, con le norme stabilite per l'assunzione degli operai permanenti comuni (gruppi III e V), passino fra questi ultimi, ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli 21, 27 e 28, viene assegnata, come definitiva, la paga, anche minore di quella goduta, che, pei servizi continuativi prestati da operaio, avrebbero conseguita per anzianità quali operai comuni, in base alle norme di avanzamento stabilite dal testo unico e dal presente regolamento, partendo dalla paga di ammissione di cui all'articolo 15 del predetto testo unico. A tale effetto, vengono computati:

a) per intero, i servizi da operaio fisso, permanente, a matricola e simili, quelli in genere da operaio, utili per intero agli effetti di pensione, ed i servizi militari obbligatori od anche volontari di guerra, prestati dopo l'assunzione in qualità di operaio;

b) per metà, i servizi da operaio temporaneo, quelli, non utili agli effetti di pensione, prestati da operaio a ruolo del Ministero della guerra o da operaio provvisorio ex austro-ungarico, e quegli altri, infine, che venissero stabiliti dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Si intendono continuativi i servizi fra i quali non siavi stata interruzione superiore a sei mesi, salvo che le eventuali maggiori interruzioni siano state determinate da obblighi di leva o da servizio volontario di guerra, o, infine, da rinvio a giudizio, seguito da proscioglimento o assoluzione, e conseguente riassunzione.

Non si tiene conto, agli effetti del computo di cui sopra, dei servizi anteriori alle suindicate interruzioni e di quelli prestati in qualità di operaio avventizio, giornaliero, straordinario e simili.

Nello stabilire la paga predetta, si osserva quanto dispone l'art. 15, ultimo comma, del testo unico.

L'eventuale eccedenza di anzianità è tenuta in conto agli effetti del primo successivo avanzamento.

Nei passaggi di cui sopra può essere omesso il periodo di prova.

Art. 49.

6133

Passaggio di operai temporanei a permanenti specializzati.

Nel caso che si effettui il passaggio di operai temporanei tra i permanenti specializzati (gruppi II e IV), la paga, senz'altro definitiva, viene loro assegnata con le norme stabilite dai precedenti articoli 21, 27 e 28, senza alcun riguardo alla paga precedentemente raggiunta, alla relativa anzianità ed ai servizi prestati.

Anche per questi passaggi può essere omesso il periodo di prova.

Art. 50.

Nomina di operai temporanei a capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili.

La nomina di operai temporanei a permanenti in qualità di capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili o di operaie di controllo o sorveglianza (gruppi I, II, o IV), si effettua con le norme del precedente art. 42. In tali casi viene preliminarmente determinata, in base agli articoli 48 e 49, la paga teorica che spetterebbe se l'ammissione avesse luogo nei gruppi degli operai comuni (III e V), oppure in quelli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

degli operai specializzati (II e IV), cioè quella iniziale o quella corrispondente all'abilità professionale, tenuto, eventualmente, conto di quanto dispone l'art. 15, ultimo comma, del testo unico, e viene quindi assegnata la paga normale del I, II o IV gruppo che sia immediatamente superiore a quella teorica sopraindicata.

La paga come sopra assegnata è, senz'altro, definitiva.

Art. 51.

Passaggio di incaricati provvisori fra quelli stabili.

I regolamenti delle singole amministrazioni stabiliranno se, in quali casi e con quali requisiti e modalità sia consentito il passaggio di incaricati provvisori fra quelli stabili, nonchè la nuova retribuzione, definitiva, anche inferiore a quella goduta, da assegnarsi con criteri analoghi a quelli stabiliti dal precedente art. 48, in quanto applicabili.

Art. 52.

Passaggio di operai permanenti fra quelli temporanei.

I passaggi di operai permanenti in servizio fra i temporanei sono consentiti soltanto nei casi di riforme organiche, implicanti riduzione del numero dei permanenti.

Tali passaggi hanno luogo omettendo il periodo di prova e, quando si effettuino senza concorso, anche in deroga alle ordinarie modalità di ammissione.

La paga in tali casi è senz'altro definitiva e viene assegnata con le norme dei precedenti articoli 21, 27 e 28.

Analoghe norme si osservano per le categorie degli incaricati, nei casi di riforme organiche, dalle quali derivi riduzione del numero degli incaricati stabili, salvo quanto venga stabilito dai relativi provvedimenti circa l'assegnazione della retribuzione.

L'assegnazione della retribuzione, definitiva, agli incaricati provvisori provenienti dagli stabili viene fatta, in tali casi, con le norme stabilite dalle riforme sopraindicate.

Art. 53.

Pubblicazione, inserizione e decorrenza dei passaggi di categoria.

Ai passaggi di categoria sono applicabili le norme di cui al precedente art. 47, per la pubblicazione, per l'inserizione nelle matricole, nei ruoli e nei fogli matricolari e caratteristici e per la decorrenza.

CAPO VII.

Avanzamento.

Art. 54.

Applicabilità delle norme di avanzamento ai soli operai permanenti e incaricati stabili.

Le disposizioni del presente capo si riferiscono agli operai permanenti ed agli incaricati stabili, e non agli operai temporanei ed agli incaricati provvisori, per i quali non esistono norme di avanzamento.

Art. 55.

normale, ed esclusivamente a scelta, alle paghe eccezionali; quello degli incaricati si effettua esclusivamente per anzianità, fino alla retribuzione massima.

Art. 56.

Progressione degli avanzamenti per classi di paghe o retribuzioni.

Tanto per gli operai, quanto per gli incaricati, l'avanzamento, anche se, pei primi, abbia luogo a scelta, si effettua da ciascuna classe di paga o retribuzione a quella immediatamente superiore, secondo l'ordine di progressione stabilito, pei singoli gruppi, dalle tabelle nn. 5 e 6, allegate al presente regolamento.

Art. 57.

Decorrenza degli avanzamenti.

Le decorrenze per gli avanzamenti degli operai, fino alla paga massima normale, e degli incaricati, fino alla retribuzione massima, sono stabilite rispettivamente dagli articoli 17 e 19 del testo unico.

La decorrenza per gli avanzamenti degli operai a paghe eccezionali è determinata dal successivo art. 73.

Art. 58.

Qualifiche agli effetti dell'avanzamento.

Agli effetti dell'avanzamento, i salariati possono essere qualificati, *ottimi, distinti, buoni, mediocri* e *cattivi*.

Tali qualifiche esprimono il giudizio riassuntivo del grado di merito, per capacità, operosità, diligenza, zelo, attitudini e condotta.

Le predette qualifiche sono assegnate, annualmente, nel mese di maggio, mediante annotazione nei fogli matricolari e caratteristici e si riferiscono agli ultimi dodici mesi anteriori allo stesso mese di maggio. Esse, ai salariati che ne facciano richiesta, vengono comunicate mediante appositi moduli, che gli interessati devono restituire firmati, aggiungendovi, ove credano, le proprie deduzioni scritte, e sui quali, in quest'ultimo caso, il Direttore dello stabilimento o Capo dell'ufficio, o chi per esso, appone le sue decisioni definitive in merito alle deduzioni medesime, dandone comunicazione ai reclamanti.

I predetti moduli vengono, quindi, allegati ai corrispondenti fogli matricolari e caratteristici.

Le qualifiche di cui nel presente articolo vengono dagli stabilimenti ed uffici comunicate annualmente, entro la prima decade di giugno all'Amministrazione centrale, nei casi in cui sia a questa riservata dai singoli regolamenti la tenuta dei fogli matricolari e caratteristici, per la relativa trascrizione sui fogli medesimi.

Il presente articolo non si applica alle operaie del gruppo V, nei casi in cui ciò sia stabilito dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Art. 59.

Qualifica di ottimo.

E' qualificato *ottimo* il salariato che abbia dato speciali prove di capacità ed operosità, distinguendosi per zelo, dili-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178502

teorica sopraindicata.

La paga come sopra assegnata è, senz'altro, definitiva.

Art. 51.

Passaggio di incaricati provvisori fra quelli stabili.

I regolamenti delle singole amministrazioni stabiliranno se, in quali casi e con quali requisiti e modalità sia consentito il passaggio di incaricati provvisori fra quelli stabili, nonchè la nuova retribuzione, definitiva, anche inferiore a quella goduta, da assegnarsi con criteri analoghi a quelli stabiliti dal precedente art. 48, in quanto applicabili.

Art. 52.

Passaggio di operai permanenti fra quelli temporanei.

I passaggi di operai permanenti in servizio fra i temporanei sono consentiti soltanto nei casi di riforme organiche, implicanti riduzione del numero dei permanenti.

Tali passaggi hanno luogo omettendo il periodo di prova e, quando si effettuino senza concorso, anche in deroga alle ordinarie modalità di ammissione.

La paga in tali casi è senz'altro definitiva e viene assegnata con le norme dei precedenti articoli 21, 27 e 28.

Analoghe norme si osservano per le categorie degli incaricati, nei casi di riforme organiche, dalle quali derivi riduzione del numero degli incaricati stabili, salvo quanto venga stabilito dai relativi provvedimenti circa l'assegnazione della retribuzione.

L'assegnazione della retribuzione, definitiva, agli incaricati provvisori provenienti dagli stabili viene fatta, in tali casi, con le norme stabilite dalle riforme sopraindicate.

Art. 53.

Pubblicazione, inscrizione e decorrenza dei passaggi di categoria.

Ai passaggi di categoria sono applicabili le norme di cui al precedente art. 47, per la pubblicazione, per l'inscrizione nelle matricole, nei ruoli e nei fogli matricolari e caratteristici e per la decorrenza.

CAPO VII.

Avanzamento.

Art. 54.

Applicabilità delle norme di avanzamento ai soli operai permanenti e incaricati stabili.

Le disposizioni del presente capo si riferiscono agli operai permanenti ed agli incaricati stabili, e non agli operai temporanei ed agli incaricati provvisori, per i quali non esistono norme di avanzamento.

Art. 55.

Avanzamenti nelle paghe normali, alle paghe eccezionali e nelle retribuzioni.

A norma dei seguenti articoli, l'avanzamento degli operai ha luogo, per anzianità ed a scelta, fino alla paga massima

Progressione degli avanzamenti per classe di paghe o retribuzioni.

Tanto per gli operai, quanto per gli incaricati, l'avanzamento, anche se, pei primi, abbia luogo a scelta, si effettua da ciascuna classe di paga o retribuzione a quella immediatamente superiore, secondo l'ordine di progressione stabilito, pei singoli gruppi, dalle tabelle nn. 5 e 6, allegate al presente regolamento.

Art. 57.

Decorrenza degli avanzamenti.

Le decorrenze per gli avanzamenti degli operai, fino alla paga massima normale, e degli incaricati, fino alla retribuzione massima, sono stabilite rispettivamente dagli articoli 17 e 19 del testo unico.

La decorrenza per gli avanzamenti degli operai a paghe eccezionali è determinata dal successivo art. 73.

Art. 58.

Qualifiche agli effetti dell'avanzamento.

Agli effetti dell'avanzamento, i salariati possono essere qualificati, *ottimi, distinti, buoni, mediocri e cattivi.*

Tali qualifiche esprimono il giudizio riassuntivo del grado di merito, per capacità, operosità, diligenza, zelo, attitudini e condotta.

Le predette qualifiche sono assegnate, annualmente, nel mese di maggio, mediante annotazione nei fogli matricolari e caratteristici e si riferiscono agli ultimi dodici mesi anteriori allo stesso mese di maggio. Esse, ai salariati che ne facciano richiesta, vengono comunicate mediante appositi moduli, che gli interessati devono restituire firmati, aggiungendovi, ove credano, le proprie deduzioni scritte, e sui quali, in quest'ultimo caso, il Direttore dello stabilimento o Capo dell'ufficio, o chi per esso, appone le sue decisioni definitive in merito alle deduzioni medesime, dandone comunicazione ai reclamanti

I predetti moduli vengono, quindi, allegati ai corrispondenti fogli matricolari e caratteristici.

Le qualifiche di cui nel presente articolo vengono dagli stabilimenti ed uffici comunicate annualmente, entro la prima decade di giugno all'Amministrazione centrale, nei casi in cui sia a questa riservata dai singoli regolamenti la tenuta dei fogli matricolari e caratteristici, per la relativa trascrizione sui fogli medesimi.

Il presente articolo non si applica alle operaie del gruppo V, nei casi in cui ciò sia stabilito dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Art. 59.

Qualifica di ottimo.

E' qualificato *ottimo* il salariato che abbia dato speciali prove di capacità ed operosità, distinguendosi per zelo, diligenza, speciali attitudini e cospicuo rendimento di lavoro, e che abbia tenuto condotta esemplare. Nell'attribuire tale qualifica si tiene conto, altresì, dei servizi prestati in condizioni eccezionali ed in residenze malsane e disagiate, degli studi costituenti un efficace contributo al servizio e delle esperien-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

za ed invenzioni che abbiano avuta o possano avere utile applicazione, tecnica ed economica, specie in relazione al servizio od ai lavori dello stabilimento od ufficio cui il salariato è addetto. Di tali motivazioni deve farsi esplicita menzione, a giustificazione delle note di qualifica.

Art. 60.

Qualifica di distinto.

La qualifica di *distinto* è attribuita al salariato che abbia dato prova di molta capacità, operosità e diligenza, nonchè di buona condotta, disimpegnando lodevolmente il proprio servizio e prestando opera assidua e proficua.

Art. 61.

Casi in cui non possono essere conferite le qualifiche di ottimo *e* distinto.

Non possono essere conferite le qualifiche di *ottimo* o *distinto* ai salariati che abbiano tentato di diminuire l'autorità dei superiori, anche se non siano stati puniti.

Art. 62.

Qualifica di buono.

E' qualificato *buono* il salariato che abbia dato prova di capacità e diligenza e che abbia serbato buona condotta.

Art. 63.

Effetti sull'avanzamento delle qualifiche inferiori a quella di buono.

Gli anni nei quali sieno state conferite ai salariati qualifiche inferiori a quella di *buono* non sono computabili pel compimento dei periodi fissi o minimi di anzianità (biennali, triennali o quadriennali), stabiliti per l'avanzamento dagli articoli 17 e 19 del testo unico, dalle tabelle *A* e *B* ad esso allegate e dall'art. 73 del presente regolamento.

Art. 64.

Qualifica di mediocre, *e conseguente eventuale retrocessione.*

E' qualificato *mediocre* il salariato che non abbia dato sufficiente prova di capacità e diligenza, o che abbia tenuto mediocre condotta, o che abbia dato scarso rendimento di lavoro, e quello che, anche senza essere stato punito, abbia partecipato a disordini nell'interno degli stabilimenti od uffici e, in genere, in qualsiasi destinazione di servizio, o, con artifici e astuta utilizzazione delle leggi e dei regolamenti, o con altri espedienti, sia riuscito ad eludere le disposizioni o gli ordini superiori, a non raggiungere la destinazione assegnatagli, a non prestare regolare servizio.

Gli operai con paghe eccezionali, che, per due anni successivi, siano qualificati *mediocri*, o per un anno *mediocri* e per l'altro *cattivi*, o viceversa, vengono senz'altro, retrocessi alla paga massima del proprio gruppo, con anzianità decor-

Art. 65.

Qualifica di cattivo, *e conseguente eventuale espulsione o retrocessione.*

E' qualificato *cattivo* il salariato che non abbia dato prova di capacità e diligenza, o che abbia tenuto cattiva condotta, o persistito nel dare scarso rendimento di lavoro, o che, anche senza essere stato punito, siasi reso colpevole di eccitamento a disordini nell'interno degli stabilimenti ed uffici e, in genere, in qualsiasi destinazione di servizio, o di concertato arbitrario abbandono del lavoro, o, infine, di aver prestata l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità o regolarità del servizio.

I salariati che, per due anni consecutivi, siano stati qualificati *cattivi*, od ai quali, per tre anni consecutivi, siano state assegnate qualifiche inferiori a quella di *buono*, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare per espulsione. Qualora si tratti di operai con paghe eccezionali o di capi incaricati del gruppo III, si applicano in ogni caso le retrocessioni di cui al precedente art. 64, salvo il procedimento disciplinare sopra indicato.

Art. 66.

Salariati retrocessi che possono riottenere la paga eccezionale o la nomina a capo incaricato.

I salariati retrocessi a norma dei precedenti art. 64 e 65, i quali riuniscano i requisiti richiesti, possono nuovamente conseguire paghe eccezionali, o la nomina di capo incaricato, solo nel caso che, pel servizio prestato durante un biennio dalla data della retrocessione, abbiano dimostrato un sicuro ravvedimento.

Art. 67.

Autorità tenute alla compilazione delle note di qualifica.

Sono personalmente responsabili della omessa o ritardata compilazione delle note di qualifica i Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, oppure le autorità che ne siano incaricate, a norma dei regolamenti delle singole amministrazioni.

Art. 68.

Autorità competenti a disporre gli avanzamenti.

Gli avanzamenti degli operai permanenti sono disposti o proposti dai Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici secondo le norme del presente regolamento e di quelli delle singole amministrazioni, sentito, ove sia prescritto, il parere di apposita commissione.

Per gli incaricati stabili, gli avanzamenti vengono disposti dall'Amministrazione centrale.

Art. 69.

Diritto agli avanzamenti per anzianità - Carattere discrezionale degli avanzamenti a scelta ed a paghe eccezionali.

I diritti degli operai permanenti all'avanzamento si limi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

vizio od ai lavori dello stabilimento od ufficio cui il salariato è addetto. Di tali motivazioni deve farsi esplicita menzione, a giustificazione delle note di qualifica.

Art. 60.

Qualifica di distinto.

La qualifica di *distinto* è attribuita al salariato che abbia dato prova di molta capacità, operosità e diligenza, nonchè di buona condotta, disimpegnando lodevolmente il proprio servizio e prestando opera assidua e proficua.

Art. 61.

Casi in cui non possono essere conferite le qualifiche di ottimo *e* distinto.

Non possono essere conferite le qualifiche di *ottimo* o *distinto* ai salariati che abbiano tentato di diminuire l'autorità dei superiori, anche se non siano stati puniti.

Art. 62.

Qualifica di buono.

E' qualificato *buono* il salariato che abbia dato prova di capacità e diligenza e che abbia serbato buona condotta.

Art. 63.

Effetti sull'avanzamento delle qualifiche inferiori a quella di buono.

Gli anni nei quali sieno state conferite ai salariati qualifiche inferiori a quella di *buono* non sono computabili pel compimento dei periodi fissi o minimi di anzianità (biennali, triennali o quadriennali), stabiliti per l'avanzamento dagli articoli 17 e 19 del testo unico, dalle tabelle *A* e *B* ad esso allegate e dall'art. 73 del presente regolamento.

Art. 64.

Qualifica di mediocre, *e conseguente eventuale retrocessione.*

E' qualificato *mediocre* il salariato che non abbia dato sufficiente prova di capacità e diligenza, o che abbia tenuto mediocre condotta, o che abbia dato scarso rendimento di lavoro, e quello che, anche senza essere stato punito, abbia partecipato a disordini nell'interno degli stabilimenti od uffici e, in genere, in qualsiasi destinazione di servizio, o, con artifici e astuta utilizzazione delle leggi e dei regolamenti, o con altri espedienti, sia riuscito ad eludere le disposizioni o gli ordini superiori, a non raggiungere la destinazione assegnatagli, a non prestare regolare servizio.

Gli operai con paghe eccezionali, che, per due anni successivi, siano qualificati *mediocri*, o per un anno *mediocri* e per l'altro *cattivi*, o viceversa, vengono senz'altro, retrocessi alla paga massima del proprio gruppo, con anzianità decorrente dalla data in cui conseguirono tale paga, antecedentemente all'avanzamento alle paghe eccezionali.

I capi incaricati del gruppo III, qualificati come al comma precedente, vengono senz'altro retrocessi ad incaricati del gruppo IV, con la retribuzione e anzianità che avrebbero conseguite qualora non avessero mai cessato di far parte di quest'ultimo gruppo.

Qualifica di cattivo, *e conseguente eventuale espulsione o retrocessione.*

E' qualificato *cattivo* il salariato che non abbia dato prova di capacità e diligenza, o che abbia tenuto cattiva condotta, o persistito nel dare scarso rendimento di lavoro, o che, anche senza essere stato punito, siasi reso colpevole di eccitamento a disordini nell'interno degli stabilimenti ed uffici e, in genere, in qualsiasi destinazione di servizio, o di concertato arbitrario abbandono del lavoro, o, infine, di aver prestata l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità o regolarità del servizio.

I salariati che, per due anni consecutivi, siano stati qualificati *cattivi*, od ai quali, per tre anni consecutivi, siano state assegnate qualifiche inferiori a quella di *buono*, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare per espulsione. Qualora si tratti di operai con paghe eccezionali o di capi incaricati del gruppo III, si applicano in ogni caso le retrocessioni di cui al precedente art. 64, salvo il procedimento disciplinare sopra indicato.

Art. 66.

Salariati retrocessi che possono riottenere la paga eccezionale o la nomina a capo incaricato.

I salariati retrocessi a norma dei precedenti art. 64 e 65, i quali riuniscano i requisiti richiesti, possono nuovamente conseguire paghe eccezionali, o la nomina di capo incaricato, solo nel caso che, pel servizio prestato durante un biennio dalla data della retrocessione, abbiano dimostrato un sicuro ravvedimento.

Art. 67.

Autorità tenute alla compilazione delle note di qualifica.

Sono personalmente responsabili della omessa o ritardata compilazione delle note di qualifica i Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, oppure le autorità che ne siano incaricate, a norma dei regolamenti delle singole amministrazioni.

Art. 68.

Autorità competenti a disporre gli avanzamenti.

Gli avanzamenti degli operai permanenti sono disposti o proposti dai Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici secondo le norme del presente regolamento e di quelli delle singole amministrazioni, sentito, ove sia prescritto, il parere di apposita commissione.

Per gli incaricati stabili, gli avanzamenti vengono disposti dall'Amministrazione centrale.

Art. 69.

Diritto agli avanzamenti per anzianità - Carattere discrezionale degli avanzamenti a scelta ed a paghe eccezionali.

I diritti degli operai permanenti all'avanzamento si limitano alle promozioni per anzianità, fino alla paga massima normale, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti.

L'amministrazione ha insindacabile facoltà di conferire o di sospendere, in tutto o in parte, gli avanzamenti a scelta ed a paga eccezionale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

Art. 70.

Avanzamento per anzianità.

Hanno diritto all'avanzamento per anzianità gli operai e gli incaricati che, avendo compiuto il periodo base (biennale, triennale o quadriennale) prescritto dagli articoli 17 e 19 del testo unico, abbiano, per un numero di anni consecutivi, corrispondente al periodo stesso, ottenuta almeno la qualifica di *buono*, salvo che per le operaie di cui all'ultimo comma del precedente art. 58, per le quali è rimesso alla Direzione dello stabilimento il giudizio circa l'idoneità all'avanzamento.

Art. 71.

Avanzamento a scelta.

Gli avanzamenti a scelta possono essere conferiti, entro il limite della percentuale stabilita dall'art. 17 del testo unico, soltanto agli operai dei gruppi I, II e IV, provvisti di paga normale superiore alla seconda ed inferiore alla massima, i quali, avendo compiuto un biennio almeno di permanenza nella propria classe di paga, abbiano, negli ultimi due anni, ottenuta almeno la qualifica di *distinto*, oppure quella di *buono* se da promuovere per merito di guerra, nei casi in cui ciò sia consentito dai regolamenti delle singole amministrazioni.

La frazione di unità eventualmente risultante nel computo della suindicata percentuale può essere riportata, di semestre in semestre, fino al raggiungimento dell'unità. Gli eventuali ulteriori residui possono essere, a loro volta, riportati.

Provvedono agli avanzamenti a scelta i Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, oppure le Amministrazioni centrali, secondo che sia stabilito dai regolamenti delle singole amministrazioni, i quali determinano anche se debba essere inteso il parere della commissione di cui al precedente articolo 68.

Fra gli operai proposti per l'avanzamento a scelta vengono formate distinte graduatorie di merito, per ogni classe di paga, in ciascuno dei gruppi sopraindicati.

Può anche essere riservata all'Amministrazione centrale la ripartizione numerica degli avanzamenti a scelta, entro il limite complessivo consentito dalla percentuale stabilita, fra i dipendenti stabilimenti ed uffici, lasciando a questi di provvedere al conferimento dei predetti avanzamenti, entro il limite della quota a ciascuno di essi assegnata.

Le proposte di avanzamento a scelta devono essere formulate entro il 15 giugno ed entro il 15 dicembre di ciascun anno, dalle autorità, anche distaccate, che abbiano alla propria dipendenza operai, e devono essere trasmesse in tempo perchè giungano, negli stessi termini, alle autorità incaricate di provvedere.

Non si tiene conto delle proposte che pervengano dopo tali termini di tempo.

Art. 72.

Operai promovibili a paghe eccezionali.
Relative proposte ed autorizzazioni.

Tali avanzamenti vengono autorizzati dall'Amministrazione centrale, in base a motivate proposte nominative, formulate dalle direzioni e dagli uffici competenti, nella prima quindicina del mese di giugno di ciascun anno, e nelle quali risulti dimostrata l'osservanza delle norme di cui al presente articolo ed al successivo art. 73.

Gli uffici distaccati e le navi trasmettono le loro proposte, entro il mese di maggio, allo stabilimento o ufficio principale da cui dipendono gli operai, pel corso ulteriore.

Non si tiene conto delle proposte che pervengano dopo tali termini di tempo.

Art. 73.

Conferimento della prima e seconda paga eccezionale.
Decorrenza e percentuali relative.

Gli avanzamenti alle paghe eccezionali si effettuano a scelta, esclusivamente al 1° luglio di ciascun anno, fra gli operai che abbiano compiuto un biennio almeno di anzianità, nella massima paga normale, se la paga eccezionale da conferirsi è la prima, o nella prima paga eccezionale, se quella da conferirsi è la seconda, purchè essi abbiano ottenuta, negli ultimi due anni, la qualifica di *ottimo*.

Gli avanzamenti alla prima paga eccezionale non devono eccedere, annualmente, in ciascun gruppo, una percentuale del numero complessivo degli operai con paghe normali, da determinarsi nei regolamenti delle singole amministrazioni, e che non deve superare, ad ogni modo, il 10 per cento.

Tali avanzamenti sono sospesi quando, complessivamente, il numero degli operai provvisti della prima o della seconda paga eccezionale, raggiunga la percentuale massima stabilita dal precedente art. 5.

Gli avanzamenti alla seconda paga eccezionale non devono eccedere annualmente il 20 per cento del numero degli operai esistenti, nel gruppo, alla prima paga eccezionale.

Gli avanzamenti conferiti in meno in un anno rispetto ai limiti di cui ai commi secondo e quarto del presente articolo possono conferirsi in più negli anni successivi.

Le frazioni di unità eventualmente risultanti nel computo delle suindicate percentuali possono essere riportate, di anno in anno, fino al raggiungimento dell'unità. Gli eventuali ulteriori residui possono essere, a loro volta, riportati. Ove, però, a causa del numero ristretto degli operai sui quali vengono eseguiti tali computi, non si possa far luogo almeno all'avanzamento di un operaio per triennio, l'Amministrazione centrale può autorizzare che la frazione raggiunta sia considerata come unità.

Dall'Amministrazione centrale, su motivate proposte, può essere anche concesso di far luogo ad un avanzamento a paghe eccezionali, nel caso che da un quinquennio o più non sia stato possibile effettuarne, per la limitazione del numero degli operai a paghe eccezionali, stabilita dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 74.

Elementi che non hanno influenza sugli avanzamenti per anzianità.

Fermo il disposto del successivo articolo 76, le lunghe licenze e le assenze per infermità non sono considerate, per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

gli incaricati che, avendo compiuto il periodo [illegible]
nale, triennale o quadriennale) prescritto dagli articoli 17 e 19 del testo unico, abbiano, per un numero di anni consecutivi, corrispondente al periodo stesso, ottenuta almeno la qualifica di *buono*, salve che per le operaie di cui all'ultimo comma del precedente art. 58, per le quali è rimesso alla Direzione dello stabilimento il giudizio circa l'idoneità all'avanzamento.

Art. 71.

Avanzamento a scelta.

Gli avanzamenti a scelta possono essere conferiti, entro il limite della percentuale stabilita dall'art. 17 del testo unico, soltanto agli operai dei gruppi I, II e IV, provvisti di paga normale superiore alla seconda ed inferiore alla massima, i quali, avendo compiuto un biennio almeno di permanenza nella propria classe di paga, abbiano, negli ultimi due anni, ottenuta almeno la qualifica di *distinto*, oppure quella di *buono* se da promuovere per merito di guerra, nei casi in cui ciò sia consentito dai regolamenti delle singole amministrazioni.

La frazione di unità eventualmente risultante nel computo della sindicata percentuale può essere riportata, di semestre in semestre, fino al raggiungimento dell'unità. Gli eventuali ulteriori residui possono essere, a loro volta, riportati.

Provvedono agli avanzamenti a scelta i Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, oppure le Amministrazioni centrali, secondo che sia stabilito dai regolamenti delle singole amministrazioni, i quali determinano anche se debba essere inteso il parere della commissione di cui al precedente articolo 68.

Fra gli operai proposti per l'avanzamento a scelta vengono formate distinte graduatorie di merito, per ogni classe di paga, in ciascuno dei gruppi sopraindicati.

Può anche essere riservata all'Amministrazione centrale la ripartizione numerica degli avanzamenti a scelta, entro il limite complessivo consentito dalla percentuale stabilita, fra i dipendenti stabilimenti ed uffici, lasciando a questi di provvedere al conferimento dei predetti avanzamenti, entro il limite della quota a ciascuno di essi assegnata.

Le proposte di avanzamento a scelta devono essere formulate entro il 15 giugno ed entro il 15 dicembre di ciascun anno, dalle autorità, anche distaccate, che abbiano alla propria dipendenza operai, e devono essere trasmesse in tempo perchè giungano, negli stessi termini, alle autorità incaricate di provvedere.

Non si tiene conto delle proposte che pervengano dopo tali termini di tempo.

Art. 72.

Operai promovibili a paghe eccezionali.
Relative proposte ed autorizzazioni.

Gli avanzamenti a paghe eccezionali, quando l'amministrazione creda di farvi luogo, sono consentiti esclusivamente a favore degli operai specializzati (gruppi II e IV), nonchè dei capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili e delle operaie di controllo o sorveglianza (gruppi I, II e IV) che abbiano la qualifica di specializzati, a mente del terz'ultimo comma del precedente articolo 3.

Gli uffici distaccati e le navi trasmettono [illegible]
ste, entro il mese di maggio, allo stabilimento o ufficio principale da cui dipendono gli operai, pel corso ulteriore.

Non si tiene conto delle proposte che pervengano dopo tali termini di tempo.

Art. 73.

Conferimento della prima e seconda paga eccezionale.
Decorrenza e percentuali relative.

Gli avanzamenti alle paghe eccezionali si effettuano a scelta, esclusivamente al 1° luglio di ciascun anno, fra gli operai che abbiano compiuto un biennio almeno di anzianità, nella massima paga normale, se la paga eccezionale da conferirsi è la prima, o nella prima paga eccezionale, se quella da conferirsi è la seconda, purchè essi abbiano ottenuta, negli ultimi due anni, la qualifica di *ottimo*.

Gli avanzamenti alla prima paga eccezionale non devono eccedere, annualmente, in ciascun gruppo, una percentuale del numero complessivo degli operai con paghe normali, da determinarsi nei regolamenti delle singole amministrazioni, e che non deve superare, ad ogni modo, il 10 per cento.

Tali avanzamenti sono sospesi quando, complessivamente, il numero degli operai provvisti della prima o della seconda paga eccezionale, raggiunga la percentuale massima stabilita dal precedente art. 5.

Gli avanzamenti alla seconda paga eccezionale non devono eccedere annualmente il 20 per cento del numero degli operai esistenti, nel gruppo, alla prima paga eccezionale.

Gli avanzamenti conferiti in meno in un anno rispetto ai limiti di cui ai commi secondo e quarto del presente articolo possono conferirsi in più negli anni successivi.

Le frazioni di unità eventualmente risultanti nel computo delle sindicate percentuali possono essere riportate, di anno in anno, fino al raggiungimento dell'unità. Gli eventuali ulteriori residui possono essere, a loro volta, riportati.

Ove, però, a causa del numero ristretto degli operai sui quali vengono eseguiti tali computi, non si possa far luogo almeno all'avanzamento di un operaio per triennio, l'Amministrazione centrale può autorizzare che la frazione raggiunta sia considerata come unità.

Dall'Amministrazione centrale, su motivate proposte, può essere anche concesso di far luogo ad un avanzamento a paghe eccezionali, nel caso che da un quinquennio o più non sia stato possibile effettuarne, per la limitazione del numero degli operai a paghe eccezionali, stabilita dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 74.

Elementi che non hanno influenza sugli avanzamenti per anzianità.

Fermo il disposto del successivo articolo 76, le lunghe licenze e le assenze per infermità non sono considerate, per sè stesse, come condizioni di inidoneità all'avanzamento per anzianità, nei riguardi dei salariati che abbiano tutti i requisiti richiesti, neppure quando esse perdurino nel momento in cui si effettuano tali avanzamenti.

Non può neppure essere considerata, per sè stessa, come condizione di inidoneità, agli effetti sindicati, l'età avan-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zata, salvo il caso in cui siano in corso provvedimenti di collocamento a riposo o di licenziamento.

Art. 75.

Avanzamento dei salariati allontanati dal servizio per cause penali, o licenziati per servizio militare.

I salariati allontanati dal servizio per procedimento penale o esplazione di pena, non possono, finchè restino in tale posizione, ottenere avanzamenti.

Essi, quando l'allontanamento cessi con la ripresa del servizio, ottengono i soli aumenti di paga o retribuzione cui abbiano diritto per anzianità, tenuto conto delle eventuali deduzioni da praticarsi sulla loro anzianità, a mente del successivo art. 76.

I fatti che diedero luogo al procedimento penale od alla condanna non hanno, per sè stessi, alcuna influenza nei riguardi del giudizio di idoneità, ferme restando, però, le esclusioni dall'avanzamento, applicabili a mente del successivo art. 78, per le sanzioni disciplinari che fossero state eventualmente inflitte, in relazione ai fatti predetti.

La decorrenza dei suindicati aumenti di paga o retribuzione ha effetto retroattivo nei riguardi dei futuri avanzamenti, quando il periodo prescritto di anzianità, tenuto conto di ogni eventuale deduzione, sia stato compiuto in data anteriore alla ripresa del servizio.

Per l'avanzamento dei salariati riammessi al termine dei servizi militari obbligatori, si applica quanto dispone l'ultimo comma del successivo art. 153.

Art. 76.

Anzianità. Aggiunte e deduzioni di anzianità.

L'anzianità è determinata, per ciascun salariato, dalla decorrenza, anche retroattiva, della nomina o dell'avanzamento ad una qualsiasi paga o retribuzione.

A tale anzianità viene aggiunta l'eventuale eccedenza di anzianità di paga o di servizio, nei casi in cui sia dichiarata dal presente regolamento valutabile agli effetti dell'avanzamento.

Viceversa, dall'anzianità, come sopra determinata, devonsi dedurre:

a) le licenze ed i congedi non retribuiti, di durata singola superiore a tre giorni, pel periodo eccedente i primi trenta giorni della loro durata complessiva, per ciascun anno finanziario, od eccedenti i più lunghi periodi consentiti, dai successivi art. 96 e 97, a favore degli operai comandati su Regie navi, o destinati nelle Colonie, o all'estero, da più di un anno;

b) la metà del periodo di assenza eccedente novanta giorni, in ciascun esercizio finanziario, nelle assenze per infermità non dipendenti da cause di servizio;

c) le sospensioni dal servizio, di durata singola superiore a cinque giorni;

d) i periodi di allontanamento dal servizio, sia per procedimento penale (quando si chiuda con una condanna o con l'amnistia), sia per esplazione di pena, dedotta, in entrambi i casi la parte dei periodi stessi eventualmente convertita nella punizione della sospensione dal servizio;

e) le assenze arbitrarie per periodi continuativi di durata superiore a cinque giorni.

cizio finanziario, pel corrispondente complessivo numero di giorni, perchè ne sia tenuto conto in diminuzione del servizio prestato.

Art. 77.

Anzianità relativa.

L'anzianità relativa fra più salariati è determinata dal confronto delle rispettive singole anzianità: a parità di condizioni, essa viene determinata dalla data di conseguimento della paga o retribuzione immediatamente inferiore, e così di seguito, fino alla prima nomina; a parità anche di tale data, l'anzianità relativa è determinata dall'ordine progressivo delle nomine, indi dalla maggior durata degli altri servizi eventualmente prestati in antecedenza alla stessa amministrazione, e, infine, dall'età.

Art. 78.

Esclusioni dall'avanzamento.

Indipendentemente dalla deduzione di anzianità di cui alla lett. *c*) del precedente art. 76, la durata complessiva delle sospensioni per punizione, di durata singola superiore a tre giorni, inflitte ai salariati dopo il conseguimento dell'ultima paga o retribuzione, importano, a norma della seguente tabella, l'esclusione dall'avanzamento, temporanea, definitiva o illimitata, esclusione che ha effetto dalla data in cui essi compiano i periodi fissi o minimi di anzianità di cui al precedente articolo 63:

Graduazione delle esclusioni (*a*)	Numero complessivo delle giornate di sospensione (*b*)	Esclusioni dall'avanzamento, temporanee definitive o illimitate		
		Avanzamenti nel limite delle paghe normali o delle retribuzioni massime		Avanzamenti a paghe eccezionali (*e*)
		per anzianità (*c*)	a scelta (*d*)	
1	da 6 a 15	—	6 mesi	1 anno
2	da 16 a 30	3 mesi	esclusione definitiva	2 anni
3	da 31 a 45	9 mesi	id.	3 anni
4	da 46 a 60	16 mesi	id.	4 anni
5	oltre 60	24 mesi	id.	esclusione illimitata

Le sospensioni complessivamente superiori a quindici giorni, subite dopo il conseguimento dell'ultima paga o retribuzione, danno luogo all'esclusione definitiva dall'avanzamento a scelta. Il salariato può, nondimeno, ottenere l'avanzamento per anzianità, alla scadenza del periodo stabilito, col ritardo indicato dalla colonna *c*) della tabella.

Le qualifiche di *ottimo* o *distinto*, ottenute dai salariati puniti, la natura non grave delle mancanze che diedero luogo alle punizioni e le prove manifeste di un reale proposito di emendarsi possono influire nella determinazione delle esclusioni di grado superiore al primo, facendone ridurre di un grado l'entità.

L'esercizio di questa facoltà è affidato al prudente apprezzamento dell'autorità chiamata a pronunciare la sospensione.

6431

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 75.

Avanzamento dei salariati allontanati dal servizio per cause penali, o licenziati per servizio militare.

I salariati allontanati dal servizio per procedimento penale o espiazione di pena, non possono, finchè restino in tale posizione, ottenere avanzamenti.

Essi, quando l'allontanamento cessi con la ripresa del servizio, ottengono i soli aumenti di paga o retribuzione cui abbiano diritto per anzianità, tenuto conto delle eventuali deduzioni da praticarsi sulla loro anzianità, a mente del successivo art. 76.

I fatti che diedero luogo al procedimento penale od alla condanna non hanno, per sè stessi, alcuna influenza nei riguardi del giudizio di idoneità, ferme restando, però, le esclusioni dall'avanzamento, applicabili a mente del successivo art. 78, per le sanzioni disciplinari che fossero state eventualmente inflitte, in relazione ai fatti predetti.

La decorrenza dei suindicati aumenti di paga o retribuzione ha effetto retroattivo nei riguardi dei futuri avanzamenti, quando il periodo prescritto di anzianità, tenuto conto di ogni eventuale deduzione, sia stato compiuto in data anteriore alla ripresa del servizio.

Per l'avanzamento dei salariati riammessi al termine dei servizi militari obbligatori, si applica quanto dispone l'ultimo comma del successivo art. 153.

Art. 76.

Anzianità. Aggiunte e deduzioni di anzianità.

L'anzianità è determinata, per ciascun salariato, dalla decorrenza, anche retroattiva, della nomina o dell'avanzamento ad una qualsiasi paga o retribuzione.

A tale anzianità viene aggiunta l'eventuale eccedenza di anzianità di paga o di servizio, nei casi in cui sia dichiarata dal presente regolamento valutabile agli effetti dell'avanzamento.

Viceversa, dall'anzianità, come sopra determinata, devonsi dedurre:

a) le licenze ed i congedi non retribuiti, di durata singola superiore a tre giorni, pel periodo eccedente i primi trenta giorni della loro durata complessiva, per ciascun anno finanziario, od eccedenti i più lunghi periodi consentiti, dai successivi art. 96 e 97, a favore degli operai comandati su Regie navi, o destinati nelle Colonie, o all'estero, da più di un anno;

b) la metà del periodo di assenza eccedente novanta giorni, in ciascun esercizio finanziario, nelle assenze per infermità non dipendenti da cause di servizio;

c) le sospensioni dal servizio, di durata singola superiore a cinque giorni;

d) i periodi di allontanamento dal servizio, sia per procedimento penale (quando si chiuda con una condanna o con l'amnistia), sia per espiazione di pena, dedotta, in entrambi i casi la parte dei periodi stessi eventualmente convertita nella punizione della sospensione dal servizio;

e) le assenze arbitrarie per periodi continuativi di durata singola superiore a cinque giorni.

Le aggiunte e deduzioni di anzianità di cui sopra vengono inscritte sui fogli matricolari e caratteristici.

Sui fogli stessi vengono inscritti i congedi, le licenze, le assenze, le sospensioni ed i periodi di allontanamento sopraccennati, i quali vengono poi riassunti ed inscritti, con una unica variazione, nelle matricole, al termine di ciascun esercizio finanziario.

Art. 77.

Anzianità relativa.

L'anzianità relativa fra più salariati è determinata dal confronto delle rispettive singole anzianità: a parità di condizioni, essa viene determinata dalla data di conseguimento della paga o retribuzione immediatamente inferiore, e così di seguito, fino alla prima nomina; a parità anche di tale data, l'anzianità relativa è determinata dall'ordine progressivo delle nomine, indi dalla maggior durata degli altri servizi eventualmente prestati in antecedenza alla stessa amministrazione, e, infine, dall'età.

Art. 78.

Esclusioni dall'avanzamento.

Indipendentemente dalla deduzione di anzianità di cui alla lett. *c*) del precedente art. 76, la durata complessiva delle sospensioni per punizione, di durata singola superiore a tre giorni, inflitte ai salariati dopo il conseguimento dell'ultima paga o retribuzione, importano, a norma della seguente tabella, l'esclusione dall'avanzamento, temporanea, definitiva o illimitata, esclusione che ha effetto dalla data in cui essi compiano i periodi fissi o minimi di anzianità di cui al precedente articolo 63:

Graduazione delle esclusioni (*a*)	Numero complessivo delle giornate di sospensione (*b*)	Esclusioni dall'avanzamento, temporanee definitive o illimitate		
		Avanzamenti nel limite delle paghe normali o della retribuzione massimo		Avanzamenti a paghe eccezionali (*e*)
		per anzianità (*c*)	a scelta (*d*)	
1	da 6 a 15	—	6 mesi	1 anno
2	da 16 a 30	3 mesi	esclusione definitiva	2 anni
3	da 31 a 45	9 mesi	id.	3 anni
4	da 46 a 60	16 mesi	id.	4 anni
5	oltre 60	24 mesi	id.	esclusione illimitata

Le sospensioni complessivamente superiori a quindici giorni, subite dopo il conseguimento dell'ultima paga o retribuzione, danno luogo all'esclusione definitiva dall'avanzamento a scelta. Il salariato può, nondimeno, ottenere l'avanzamento per anzianità, alla scadenza del periodo stabilito, col ritardo indicato dalla colonna *c*) della tabella.

Le qualifiche di *ottimo* o *distinto*, ottenute dai salariati puniti, la natura non grave delle mancanze che diedero luogo alle punizioni e le prove manifeste di un reale proposito di emendarsi possono influire nella determinazione delle esclusioni di grado superiore al primo, facendone ridurre di un grado l'entità.

L'esercizio di questa facoltà è affidato al prudente apprezzamento dell'autorità chiamata a pronunciare le esclusioni, la quale, però, non può avvalersene a favore di salariati frequentemente puniti per assenze ingiustificate o abituale inoperosità, nè a favore di coloro che già furono altra volta esclusi dall'avanzamento.

Gli operai illimitatamente esclusi dall'avanzamento a paghe eccezionali, che abbiano successivamente serbata con-

6131

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dotta esemplare, non subendo alcuna punizione e che si siano distinti in modo specialissimo, per diligenza, zelo, perizia, rendimento e particolari attitudini, trascorsi cinque anni dalla data da cui ha avuto effetto tale esclusione, possono, con motivati rapporti, essere proposti all'Amministrazione centrale per l'avanzamento alle paghe predette.

Art. 79.

Autorità competenti a disporre le esclusioni dall'avanzamento. Pubblicazione ed inscrizione delle esclusioni.

Le esclusioni di cui al precedente art. 78 sono disposte, per gli operai, dai Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, e, per gli incaricati, dall'Amministrazione centrale, su proposta dei competenti Capi di ufficio, tenendo conto delle altre eventuali sospensioni precedentemente subite dai salariati dopo il conseguimento dell'ultimo avanzamento. Qualora, per effetto di tali precedenti sospensioni, sia stata già disposta l'esclusione dall'avanzamento, l'ordine di servizio col quale viene inflitta la nuova sospensione determina anche il grado di esclusione che si deve applicare, pel cumulo delle diverse sospensioni, e ciò anche nel caso che non si raggiungano i limiti prescritti per l'applicazione di un maggior grado di esclusione. Nello stesso modo si procede successivamente, in maniera che l'ultima esclusione disposta rappresenti sempre la sanzione riassuntiva di tutte le sospensioni inflitte a ciascun salariato dopo che gli fu conferito l'ultimo avanzamento.

Nei casi di aggravamento, riduzione o revoca di punizioni, si procede alle conseguenti rettifiche del periodo di esclusione dall'avanzamento.

Le esclusioni dall'avanzamento sono pubblicate all'ordine del giorno, o sui bollettini ufficiali delle singole Amministrazioni centrali, o con le norme stabilite dal seguente art. 113 e vengono, insieme alle punizioni, inscritte sui fogli matricolari e caratteristici.

Art. 80.

Effetti delle esclusioni dall'avanzamento.

Le esclusioni temporanee si risolvono in un corrispondente prolungamento dei periodi fissi o dei periodi minimi di anzianità stabiliti per l'avanzamento, ai sensi del precedente art. 63.

Con l'avanzamento conseguito, si considerano decadute, agli effetti del precedente art. 78, le sospensioni precedentemente inflitte e le conseguenti esclusioni disposte.

Art. 81.

Assegnazione delle qualifiche relative ai salariati comandati od in missione.

Pei salariati comandati od in missioni prolungate, lo stabilimento od ufficio da cui tali salariati dipendono, deve procurarsi in tempo, dalle autorità presso le quali essi trovansi temporaneamente destinati, tutte le informazioni necessarie per assegnare loro la qualifica entro il mese di maggio, a norma del precedente art. 58.

Art. 82.

Pubblicazione ed inscrizione degli avanzamenti.

Una relazione sugli avanzamenti a scelta od a paghe eccezionali, effettuati tra gli operai in ciascun semestre, viene trasmessa all'Amministrazione centrale, entro due mesi dalla scadenza del semestre stesso.

Art. 83.

Ruoli di anzianità e prospetti numerici dei salariati.

Presso ciascun stabilimento od ufficio, e, ove si ritenga necessario, anche presso l'Amministrazione centrale, vengono tenuti distinti *ruoli di anzianità*, da mantenersi al corrente di ogni variazione, nei quali gli operai permanenti e gli incaricati stabili sono ripartiti per gruppi e per paghe.

Scopo precipuo di tali ruoli è quello di agevolare l'applicazione delle norme di avanzamento.

Entro i primi dieci giorni di ciascun trimestre, ogni stabilimento od ufficio deve inviare all'Amministrazione centrale un *prospetto numerico riassuntivo degli operai permanenti, ripartiti per gruppi, per paghe*, e ove sia richiesto, *per officine, incarichi o destinazioni*, riferito alla situazione al primo giorno dello stesso trimestre, e corredato da *una nota di schiarimenti*, circa gli aumenti e le diminuzioni verificatisi nel trimestre precedente, nella quale nota vengono nominativamente indicati gli operai aumentati o diminuiti e le cause di tali variazioni: ammissioni, riammissioni, trasferimenti, decessi, collocamenti a riposo, licenziamenti, passaggi ad altro impiego, e simili.

Prospetti analoghi a quello prescritto dal precedente comma vengono trimestralmente inviati all'Amministrazione centrale, per gli operai temporanei e per gli incaricati stabili, per i quali ultimi è anche trasmessa la *nota di schiarimenti* suindicata.

Capo VIII.

Orario, ingresso, uscita e riposo.

Art. 84.

Orario di entrata e di uscita. Periodo di riposo.

L'ora di entrata e di uscita e il periodo di riposo e refezione pei salariati sono stabiliti dalle Amministrazioni centrali, per gli stabilimenti e le officine dipendenti, a seconda delle esigenze del servizio.

Il periodo pel riposo e per la refezione, unico per tutti gli operai addetti ad un medesimo stabilimento, non può essere inferiore a mezz'ora, nè superiore ad un'ora, se durante tale interruzione del lavoro sia vietata l'uscita degli operai; ove, invece, l'uscita sia obbligatoria per tutta la massa degli operai, a norma dei regolamenti delle singole amministrazioni, può essere stabilito un più lungo periodo di riposo.

Ai capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili ed alle operaie di controllo o sorveglianza può essere ordinata l'anticipazione, da cinque a dieci minuti, per l'entrata e la protrazione dell'uscita, fino al completo esodo degli operai, per ragioni di sorveglianza.

Un esemplare dell'orario regolamentare deve essere affisso all'entrata degli stabilimenti ed uffici, ed in ciascuna officina.

Art. 85.

Norme da stabilirsi per l'orario, l'accertamento dell'intervento al lavoro, la sorveglianza e le uscite.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

distinti in modo specialissimo, per diligenza, zelo, perizia, rendimento e particolari attitudini, trascorsi cinque anni dalla data da cui ha avuto effetto tale esclusione, possono, con motivati rapporti, essere proposti all'Amministrazione centrale per l'avanzamento alle paghe predette.

Art. 79.

Autorità competenti a disporre le esclusioni dall'avanzamento. Pubblicazione ed inscrizione delle esclusioni.

Le esclusioni di cui al precedente art. 78 sono disposte, per gli operai, dai Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, e, per gli incaricati, dall'Amministrazione centrale, su proposta dei competenti Capi di ufficio, tenendo conto delle altre eventuali sospensioni precedentemente subite dai salariati dopo il conseguimento dell'ultimo avanzamento. Qualora, per effetto di tali precedenti sospensioni, sia stata già disposta l'esclusione dall'avanzamento, l'ordine di servizio col quale viene inflitta la nuova sospensione determina anche il grado di esclusione che si deve applicare, pel cumulo delle diverse sospensioni, e ciò anche nel caso che non si raggiungano i limiti prescritti per l'applicazione di un maggior grado di esclusione. Nello stesso modo si procede successivamente, in maniera che l'ultima esclusione disposta rappresenti sempre la sanzione riassuntiva di tutte le sospensioni inflitte a ciascun salariato dopo che gli fu conferito l'ultimo avanzamento.

Nei casi di aggravamento, riduzione o revoca di punizioni, si procede alle conseguenti rettifiche del periodo di esclusione dall'avanzamento.

Le esclusioni dall'avanzamento sono pubblicate all'ordine del giorno, o sui bollettini ufficiali delle singole Amministrazioni centrali, o con le norme stabilite dal seguente art. 113 e vengono, insieme alle punizioni, inscritte sui fogli matricolari e caratteristici.

Art. 80.

Effetti delle esclusioni dall'avanzamento.

Le esclusioni temporanee si risolvono in un corrispondente prolungamento dei periodi fissi o dei periodi minimi di anzianità stabiliti per l'avanzamento, ai sensi del precedente art. 63.

Con l'avanzamento conseguito, si considerano decadute, agli effetti del precedente art. 78, le sospensioni precedentemente inflitte e le conseguenti esclusioni disposte.

Art. 81.

Assegnazione delle qualifiche relative ai salariati comandati od in missione.

Pei salariati comandati od in missioni prolungate, lo stabilimento od ufficio da cui tali salariati dipendono, deve procurarsi in tempo, dalle autorità presso le quali essi trovansi temporaneamente destinati, tutte le informazioni necessarie per assegnare loro la qualifica entro il mese di maggio, a norma del precedente art. 58.

Art. 82.

Pubblicazione ed inscrizione degli avanzamenti. Relazione all'Amministrazione centrale.

Gli avanzamenti sono pubblicati all'ordine del giorno o sui bollettini ufficiali, e vengono inscritti sulle matricole e sui fogli matricolari e caratteristici.

trasmessi all'Amministrazione centrale, entro la scadenza del semestre stesso.

Art. 83.

Ruoli di anzianità e prospetti numerici dei salariati.

Presso ciascun stabilimento od ufficio, e, ove si ritenga necessario, anche presso l'Amministrazione centrale, vengono tenuti distinti *ruoli di anzianità*, da mantenersi al corrente di ogni variazione, nei quali gli operai permanenti e gli incaricati stabili sono ripartiti per gruppi e per paghe.

Scopo precipuo di tali ruoli è quello di agevolare l'applicazione delle norme di avanzamento.

Entro i primi dieci giorni di ciascun trimestre, ogni stabilimento od ufficio deve inviare all'Amministrazione centrale un *prospetto numerico riassuntivo degli operai permanenti, ripartiti per gruppi, per paghe, per officine, incarichi o destinazioni*, riferito alla situazione al primo giorno dello stesso trimestre, e corredato da *una nota di schiarimenti*, circa gli aumenti e le diminuzioni verificatisi nel trimestre precedente, nella quale nota vengono nominativamente indicati gli operai aumentati o diminuiti e le cause di tali variazioni: ammissioni, riammissioni, trasferimenti, decessi, collocamenti a riposo, licenziamenti, passaggi ad altro impiego, e simili.

Prospetti analoghi a quello prescritto dal precedente comma vengono trimestralmente inviati all'Amministrazione centrale, per gli operai temporanei e per gli incaricati stabili, per i quali ultimi è anche trasmessa la *nota di schiarimenti* suindicata.

Capo VIII.

Orario, ingresso, uscita e riposo.

Art. 84.

Orario di entrata e di uscita. Periodo di riposo.

L'ora di entrata e di uscita e il periodo di riposo e refezione pei salariati sono stabiliti dalle Amministrazioni centrali, per gli stabilimenti e le officine dipendenti, a seconda delle esigenze del servizio.

Il periodo pel riposo e per la refezione, unico per tutti gli operai addetti ad un medesimo stabilimento, non può essere inferiore a mezz'ora, nè superiore ad un'ora, se durante tale interruzione del lavoro sia vietata l'uscita degli operai; ove, invece, l'uscita sia obbligatoria per tutta la massa degli operai, a norma dei regolamenti delle singole amministrazioni, può essere stabilito un più lungo periodo di riposo.

Ai capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili ed alle operaie di controllo o sorveglianza può essere ordinata l'anticipazione, da cinque a dieci minuti, per l'entrata e la protrazione dell'uscita, fino al completo esodo degli operai, per ragioni di sorveglianza.

Un esemplare dell'orario regolamentare deve essere affisso all'entrata degli stabilimenti ed uffici, ed in ciascuna officina.

Art. 85.

Norme da stabilirsi per l'orario, l'accertamento dell'intervento al lavoro, la sorveglianza e le uscite.

I regolamenti delle singole amministrazioni, o le disposizioni interne degli stabilimenti ed uffici determinano, quando ne sia il caso, pei salariati:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a) i segnali per l'ingresso e l'uscita, quelli per l'inizio, la sospensione, la ripresa e la cessazione del lavoro, nonchè i corrispondenti intervalli di tempo;

b) le modalità per l'accertamento dell'intervento al lavoro e dei ritardi all'entrata, nonchè i relativi controlli;

c) le modalità per la sorveglianza, le visite ed eventuali controvisite, all'uscita, intese, principalmente, ad accertare che non siano asportati materiali di proprietà dell'amministrazione;

d) le norme per regolare la concessione dei permessi di uscita e le uscite per motivi di servizio;

e) i casi nei quali, per esigenze di servizio, l'orario normale, può, temporaneamente o per determinati lavori, essere spostato, ferma restando la durata effettiva regolamentare del lavoro giornaliero.

Art. 86.

Visite all'uscita.

La percentuale dei salariati da sottoporsi alle visite di cui alla lettera *c*) del precedente art. 85, quando la visita non sia obbligatoria per tutto il personale, deve essere almeno del 2 per cento.

Nelle visite i salariati devono uniformarsi agli inviti del personale incaricato, e non debbono opporsi se esse siano eseguite molto accuratamente.

Le visite ai capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili e quelle alle operaie di controllo o sorveglianza hanno luogo in locali diversi da quelli destinati alla visita del restante personale operaio, e, possibilmente, in momento diverso: le visite alle operaie, in genere, sono eseguite, da apposite visitatrici, in locali diversi da quelli adibiti alla visita del personale maschile.

Art. 87.

Ritardi all'entrata.

Non è consentita l'entrata, negli stabilimenti, degli operai che ritardino a presentarsi oltre quindici minuti, in confronto all'ora stabilita come termine dell'ingresso, salvo i casi di ritardi collettivi di operai dimoranti in comuni o località circostanti, quando tali ritardi siano determinati da cause di forza maggiore, riconosciute dai Direttori degli stabilimenti (come intemperie, straripamenti, ritardi di treni o vaporini e simili), nei quali casi, ad ogni modo, l'entrata non è ammessa dopo trascorso il periodo massimo di tempo stabilito dai regolamenti delle singole amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio.

Gli operai che, per ritardi, non vengono ammessi al lavoro sono considerati assenti per l'intera giornata; i ritardatari ammessi a lavorare sono sottoposti alle detrazioni, dalla paga a giornata o dalla retribuzione a cottimo, che siano stabilite dai regolamenti delle singole amministrazioni; agli uni e agli altri vengono applicate le prescritte sanzioni disciplinari, meno che nei casi sopraindicati di forza maggiore.

Il Direttore dello stabilimento può anche disporre l'uscita, con perdita dell'intera paga o retribuzione, per gli operai, entrati con ritardo, che siano recidivamente ritardatari.

Art. 88.

art. 92, l'accertamento dell'intervento al lavoro e degli eventuali ritardi ha luogo mediante firma di fogli di presenza, o mediante annotazioni dei portieri, custodi o guardiani, o con altre modalità, secondo i regolamenti delle singole amministrazioni.

Analogamente può procedersi per gl'incaricati dei gruppi I, II e III, quando ne sia il caso.

Art. 89.

Uscite durante il lavoro ed il periodo di riposo.

Durante l'orario di lavoro ed il periodo di riposo, quando quest'ultimo debba trascorrersi nell'interno degli stabilimenti o degli uffici, è vietata agli operai l'uscita, per motivi estranei al servizio, salvo che:

a) agli operai considerati dal successivo art. 92, nell'intervallo meridiano, quando l'orario di ufficio sia interrotto;

b) alle operaie nutrici che escano per l'allattamento dei propri figli, nei casi previsti dalle leggi sul lavoro delle donne;

c) agli operai di cui agli ultimi due commi dell'art. 7 del testo unico;

d) agli operai che debbano allontanarsi per motivi di salute propria o di persone della loro famiglia, o per altre cause urgenti e giustificate, o per visite o accertamenti sanitari disposti di ufficio, o per chiamate e accertamenti inerenti al servizio militare, o per inviti dell'autorità giudiziaria o di quella di pubblica sicurezza, o, in genere, per qualsiasi obbligo di presentazione a pubblici uffici o ad autorità, da cui non sia possibile esimersi od a cui non sia possibile ottemperare in ore diverse o in giorni festivi.

Art. 90.

Permessi di uscita.

Nei casi indicati al precedente art. 89, l'uscita è consentita solo mediante regolari autorizzazioni o permessi, che vengono, di regola, concessi dopo la sospensione del lavoro pel riposo meridiano, salvo che non sia dimostrata la improrogabilità necessità di usufruirne anteriormente.

Non si può, ad ogni modo, usufruire dei permessi di uscita, se non dopo aver ricevuta comunicazione della relativa concessione.

I permessi di uscita di cui alla lett. *d*) del predetto articolo 89, di durata superiore a mezz'ora, se concessi durante il lavoro, danno luogo, per l'intera loro durata, alla detrazione, dalla paga a giornata o dalla retribuzione a cottimo, di una quota proporzionale al periodo dell'assenza.

Art. 91.

Intervalli ed interruzioni da considerarsi, o non, come lavoro prestato.

Oltre agli intervalli ed alle interruzioni di cui al secondo comma dell'art. 21 del testo unico, non sono considerati come periodi di lavoro il tempo occorrente per transitare dalla porta di entrata dello stabilimento al posto di lavoro e viceversa e quello impiegato per spogliarsi, lavarsi e rivestirsi

6130

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) le modalità per l'accertamento dell'intervento al lavoro e dei ritardi all'entrata, nonchè i relativi controlli;

c) le modalità per la sorveglianza, le visite ed eventuali controvisite, all'uscita, intese, principalmente, ad accertare che non siano asportati materiali di proprietà dell'amministrazione;

d) le norme per regolare la concessione dei permessi di uscita e le uscite per motivi di servizio;

e) i casi nei quali, per esigenze di servizio, l'orario normale, può, temporaneamente o per determinati lavori, essere spostato, fermi restando la durata effettiva regolamentare del lavoro giornaliero.

Art. 86.

Visite all'uscita.

La percentuale dei salariati da sottoporsi alle visite di cui alla lettera *c*) del precedente art. 85, quando la visita non sia obbligatoria per tutto il personale, deve essere almeno del 2 per cento.

Nelle visite i salariati devono uniformarsi agli inviti del personale incaricato, e non debbono opporsi se esse siano eseguite molto accuratamente.

Le visite ai capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili e quelle alle operaie di controllo o sorveglianza hanno luogo in locali diversi da quelli destinati alla visita del restante personale operaio, e, possibilmente, in momento diverso; le visite alle operaie, in genere, sono eseguite, da apposite visitatrici, in locali diversi da quelli adibiti alla visita del personale maschile.

Art. 87.

Ritardi all'entrata.

Non è consentita l'entrata, negli stabilimenti, degli operai che ritardino a presentarsi oltre quindici minuti, in confronto all'ora stabilita come termine dell'ingresso, salvo i casi di ritardi collettivi di operai dimoranti in comuni o località circostanti, quando tali ritardi siano determinati da cause di forza maggiore, riconosciute dai Direttori degli stabilimenti (come intemperie, straripamenti, ritardi di treni o vaporini e simili), nei quali casi, ad ogni modo, l'entrata non è ammessa dopo trascorso il periodo massimo di tempo stabilito dai regolamenti delle singole amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio.

Gli operai che, per ritardi, non vengono ammessi al lavoro sono considerati assenti per l'intera giornata; i ritardatari ammessi a lavorare sono sottoposti alle detrazioni, dalla paga a giornata o dalla retribuzione a cottimo, che siano stabilite dai regolamenti delle singole amministrazioni: agli uni e agli altri vengono applicate le prescritte sanzioni disciplinari, meno che nei casi sopraindicati di forza maggiore.

Il Direttore dello stabilimento può anche disporre l'uscita, con perdita dell'intera paga o retribuzione, per gli operai, entrati con ritardo, che siano recidivamente ritardatari.

Art. 88.

Accertamento dell'intervento al lavoro dei capi operai, sorveglianti e simili e di altre categorie di salariati.

Pei capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, e per le operaie di controllo o sorveglianza, appartenenti al personale permanente, nonchè per gli operai di cui al successivo con altre modalità, secondo i regolamenti delle singole amministrazioni.

Analogamente può procedersi per gl'incaricati dei gruppi I, II e III, quando ne sia il caso.

Art. 89.

Uscite durante il lavoro ed il periodo di riposo.

Durante l'orario di lavoro ed il periodo di riposo, quando quest'ultimo debba trascorrersi nell'interno degli stabilimenti o degli uffici, è vietata agli operai l'uscita, per motivi estranei al servizio, salvo che:

a) agli operai considerati dal successivo art. 92, nell'intervallo meridiano, quando l'orario di ufficio sia interrotto;

b) alle operaie nutrici che escano per l'allattamento dei propri figli, nei casi previsti dalle leggi sul lavoro delle donne;

c) agli operai di cui agli ultimi due commi dell'art. 7 del testo unico;

d) agli operai che debbano allontanarsi per motivi di salute propria o di persone della loro famiglia, o per altre cause urgenti e giustificate, o per visite o accertamenti sanitari disposti di ufficio, o per chiamate e accertamenti inerenti al servizio militare, o per inviti dell'autorità giudiziaria o di quella di pubblica sicurezza, o, in genere, per qualsiasi obbligo di presentazione a pubblici uffici o ad autorità, da cui non sia possibile esimersi od a cui non sia possibile ottemperare in ore diverse o in giorni festivi.

Art. 90.

Permessi di uscita.

Nei casi indicati al precedente art. 89, l'uscita è consentita solo mediante regolari autorizzazioni o permessi, che vengono, di regola, concessi dopo la sospensione del lavoro pel riposo meridiano, salvo che non sia dimostrata la improrogabilile necessità di usufruirne anteriormente.

Non si può, ad ogni modo, usufruire dei permessi di uscita, se non dopo aver ricevuta comunicazione della relativa concessione.

I permessi di uscita di cui alla lett. *d*) del predetto articolo 89, di durata superiore a mezz'ora, se concessi durante il lavoro, danno luogo, per l'intera loro durata, alla detrazione, dalla paga a giornata o dalla retribuzione a cottimo, di una quota proporzionale al periodo dell'assenza.

Art. 91.

Intervalli ed interruzioni da considerarsi, o non, come lavoro prestato.

Oltre agli intervalli ed alle interruzioni di cui al secondo comma dell'art. 21 del testo unico, non sono considerati come periodi di lavoro il tempo occorrente per transitare dalla porta di entrata dello stabilimento al posto di lavoro e viceversa e quello impiegato per svestirsi, lavarsi e rivestirsi.

Il tempo necessario per recarsi a prestare l'opera propria in posti distaccati od a bordo di navi o galleggianti, e per tornarne, è considerato invece come periodo di lavoro per la parte determinata, secondo i casi, dai Direttori degli stabilimenti o dai Capi degli uffici.

6130

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 92.

Operai che seguono l'orario degli uffici.

Gli operai adibiti a coadiuvare il personale tecnico ed amministrativo nelle scritturazioni e misurazioni, nei collaudi e conteggi, nelle liquidazioni dei cottimi, nella tenuta dei registri del materiale o delle contabilità di mano d'opera ed in simili altri incarichi, nonchè gli operai addetti a lavori di disegno hanno l'obbligo di seguire l'orario degli uffici presso i quali prestino servizio. Tale disposizione non è loro applicabile quando siano destinati presso le officine.

Art. 93.

Obbligo di lavoro o di servizio per gli incaricati, per gli operai retribuiti tutti i giorni dell'anno e pei salariati in missione.

Ciascuna amministrazione determina, coi propri regolamenti o con norme interne dei singoli stabilimenti ed uffici, gli obblighi di lavoro o di servizio pei salariati di cui all'art. 26 del testo unico e le eventuali sanzioni da applicarsi agli stessi, per le trasgressioni a tali obblighi.

I salariati in missione seguono l'orario che è loro prescritto, o che è necessario per l'espletamento degli incarichi loro affidati.

Capo IX.

Licenze e congedi.

Art. 94.

Turni delle licenze e dei congedi.
Licenze agli operai retribuiti tutti i giorni dell'anno.

La concessione delle licenze e dei congedi ai salariati deve essere regolata in base a turni tali da contemperare le richieste con le esigenze del servizio e dei lavori.

I periodi di licenza, senza perdita delle competenze, stabiliti dall'art. 38, lett. *b*) e *c*), del testo unico, comprendono anche i giorni festivi, per gli operai di cui all'art. 8, lett. *b*), dello stesso testo unico, pei quali sono considerati come lavorativi tutti i giorni dell'anno.

Art. 95.

Congedi agli incaricati.

Agli incaricati stabili, assunti da almeno dodici mesi, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, congedi, senza perdita delle competenze, della durata massima, per ciascun anno finanziario:

a) di giorni trenta, per gli incaricati superiori (gruppo I) e per gli incaricati del gruppo II;

b) di giorni venti, per gli incaricati inferiori del gruppo II e pei capi incaricati del gruppo III;

c) di giorni dieci, per gli incaricati del gruppo IV.

Agli stessi incaricati, indipendentemente dai congedi di cui sopra, possono essere concessi, ove le esigenze di servizio lo consentano, ulteriori periodi di congedo, con perdita di ogni competenza, della durata massima, per ogni anno finanziario, di giorni trenta, prolungabili, in casi eccezionali, [illegible] dell'Amministrazione centrale.

Art. 96.

Cumulabilità dei periodi di licenza o congedo retribuiti.

I giorni di licenza o congedo senza perdita delle competenze, considerati all'art. 38 del testo unico, ed all'art. 95 del presente regolamento, dei quali non si sia usufruito in un anno finanziario, non sono cumulabili con quelli dell'anno successivo, salvo che per gli operai comandati su Regie navi o destinati nelle colonie o all'estero, da più di un anno.

Art. 97.

Prolungamenti eccezionali delle licenze e dei congedi non retribuiti.

Non può concedersi il prolungamento eccezionale del periodo di licenza considerato all'art. 39, secondo comma del testo unico ed all'art. 95 del presente regolamento, ai salariati che abbiano già usufruito di tale concessione nel precedente anno finanziario, salvo che siano in corso provvedimenti di collocamento a riposo o licenziamento, o si tratti di operaie madri, le quali dimostrino di aver bisogno di assentarsi per ragioni di salute, o per l'allattamento dei propri figli, o per l'assistenza di persone di famiglia inferme, o si tratti, infine, di operai comandati su Regie navi o destinati nelle colonie o all'estero da più di un anno. In tali casi, le autorità da cui i salariati dipendono possono concedere un periodo di proroga, non eccedente trenta giorni, indipendentemente dalle più lunghe proroghe autorizzabili dall'Amministrazione centrale.

Art. 98.

Licenze e congedi per richiamo alle armi e per elezione a cariche pubbliche.

I salariati richiamati in servizio militare sono considerati in licenza o congedo nei primi novanta giorni.

Gli operai permanenti e gli incaricati stabili, eletti deputati al Parlamento, vengono considerati rispettivamente in licenza o in congedo, con perdita di ogni competenza, per tutto il periodo della legislatura.

Tale periodo è utile agli effetti dell'avanzamento.

In analoga posizione sono considerati, qualora ne facciano domanda, i predetti salariati eletti deputati provinciali o assessori comunali.

Tali licenze e congedi non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 38 e 39 del testo unico ed agli articoli 95 e 97 del presente regolamento.

Capo X.

Doveri dei salariati Norme disciplinari.

Art. 99.

Giuramento.

Gli operai permanenti e gli incaricati stabili, all'atto della nomina, ottenuta sia per assunzione fra candidati esterni, che per passaggio di categoria, devono, sotto pena di decadenza, prestare giuramento dinanzi al Direttore

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Operai che seguono l'orario degli uffici.

Gli operai adibiti a coadiuvare il personale tecnico ed amministrativo nelle scritturazioni e misurazioni, nei collaudi e conteggi, nelle liquidazioni dei cottimi, nella tenuta dei registri del materiale o delle contabilità di mano d'opera ed in simili altri incarichi, nonchè gli operai addetti a lavori di disegno hanno l'obbligo di seguire l'orario degli uffici presso i quali prestino servizio. Tale disposizione non è loro applicabile quando siano destinati presso le officine.

Art. 93.

Obbligo di lavoro o di servizio per gli incaricati, per gli operai retribuiti tutti i giorni dell'anno e pei salariati in missione.

Ciascuna amministrazione determina, coi propri regolamenti o con norme interne dei singoli stabilimenti od uffici, gli obblighi di lavoro o di servizio pei salariati di cui all'art. 26 del testo unico e le eventuali sanzioni da applicarsi agli stessi, per le trasgressioni a tali obblighi.

I salariati in missione seguono l'orario che è loro prescritto, o che è necessario per l'espletamento degli incarichi loro affidati.

CAPO IX.

Licenze e congedi.

Art. 94.

Turni delle licenze e dei congedi.
Licenze agli operai retribuiti tutti i giorni dell'anno.

La concessione delle licenze e dei congedi ai salariati deve essere regolata in base a turni tali da contemperare le richieste con le esigenze del servizio e dei lavori.

I periodi di licenza, senza perdita delle competenze, stabiliti dall'art. 38, lett. *b*) e *c*), del testo unico, comprendono anche i giorni festivi, per gli operai di cui all'art. 8, lett. *b*), dello stesso testo unico, pei quali sono considerati come lavorativi tutti i giorni dell'anno.

Art. 95.

Congedi agli incaricati.

Agli incaricati stabili, assunti da almeno dodici mesi, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, congedi, senza perdita delle competenze, della durata massima, per ciascun anno finanziario:

a) di giorni trenta, per gli incaricati superiori (gruppo I) e per gli incaricati del gruppo II;

b) di giorni venti, per gli incaricati inferiori del gruppo II e pei capi incaricati del gruppo III;

c) di giorni dieci, per gli incaricati del gruppo IV.

Agli stessi incaricati, indipendentemente dai congedi di cui sopra, possono essere concessi, ove le esigenze di servizio lo consentano, ulteriori periodi di congedo, con perdita di ogni competenza, della durata massima, per ogni anno finanziario, di giorni trenta, prolungabili, in casi eccezionali, con l'autorizzazione dell'Amministrazione centrale.

Ove i regolamenti delle singole amministrazioni consentano la concessione di congedi, senza perdita o con perdita delle competenze, agli incaricati provvisori, la relativa durata non deve eccedere, in ciascun anno finanziario, dieci o venti giorni rispettivamente, salvo quei prolungamenti dei congedi non retribuiti, che, in casi eccezionali, siano accordati dall'Amministrazione centrale.

Cumulabilità dei periodi di licenza o congedo ordinario.

I giorni di licenza o congedo senza perdita delle competenze, considerati all'art. 38 del testo unico, ed all'art. 95 del presente regolamento, dei quali non si sia usufruito in un anno finanziario, non sono cumulabili con quelli dell'anno successivo, salvo che per gli operai comandati su Regie navi o destinati nelle colonie o all'estero, da più di un anno.

Art. 97.

Prolungamenti eccezionali delle licenze e dei congedi non retribuiti.

Non può concedersi il prolungamento eccezionale del periodo di licenza considerato all'art. 39, secondo comma del testo unico ed all'art. 95 del presente regolamento, ai salariati che abbiano già usufruito di tale concessione nel precedente anno finanziario, salvo che siano in corso provvedimenti di collocamento a riposo o licenziamento, o si tratti di operaie madri, le quali dimostrino di aver bisogno di assentarsi per ragioni di salute, o per l'allattamento dei propri figli, o per l'assistenza di persone di famiglia inferme, o si tratti, infine, di operai comandati su Regie navi o destinati nelle colonie o all'estero da più di un anno. In tali casi, le autorità da cui i salariati dipendono possono concedere un periodo di proroga, non eccedente trenta giorni, indipendentemente dalle più lunghe proroghe autorizzabili dall'Amministrazione centrale.

Art. 98.

Licenze e congedi per richiamo alle armi e per elezione a cariche pubbliche.

I salariati richiamati in servizio militare sono considerati in licenza o congedo nei primi novanta giorni.

Gli operai permanenti e gli incaricati stabili, eletti deputati al Parlamento, vengono considerati rispettivamente in licenza o in congedo, con perdita di ogni competenza, per tutto il periodo della legislatura.

Tale periodo è utile agli effetti dell'avanzamento.

In analoga posizione sono considerati, qualora ne facciano domanda, i predetti salariati eletti deputati provinciali o assessori comunali.

Tali licenze e congedi non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 38 e 39 del testo unico ed agli articoli 95 e 97 del presente regolamento.

CAPO X.

Doveri dei salariati Norme disciplinari.

Art. 99.

Giuramento.

Gli operai permanenti e gli incaricati stabili, all'atto della nomina, ottenuta sia per assunzione fra candidati esterni, che per passaggio di categoria, devono, sotto pena di decadenza, prestare giuramento dinanzi al Direttore dello stabilimento o Capo dell'ufficio da cui dipendono, o dinanzi al funzionario a ciò delegato, ed in presenza di due testimoni.

Quando sia prescritto un periodo di prova, il giuramento deve essere prestato all'atto della conferma. La formula del giuramento è la seguente:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

« Giuro che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò tutti gli obblighi del mio servizio con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto nei riguardi del servizio e conformando la mia condotta, anche privata, al decoro inerente alla mia qualità di prestatore d'opera dello Stato.

« Giuro che non appartengo, nè apparterrò ad associazioni od a partiti, la cui attività non sia conciliabile coi doveri del mio servizio.

« Giuro di adempiere tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

Del giuramento prestato viene redatto apposito verbale; l'originale è conservato dallo stabilimento od ufficio ed una copia ne viene consegnata al salariato.

Del giuramento è fatta menzione nella matricola e nel foglio matricolare e caratteristico.

Art. 100.

Obblighi di decenza, contegno in servizio, segreto di servizio.

I salariati devono presentarsi al lavoro in istato di normale attività, puliti e decentemente vestiti.

Essi devono rispetto e, durante il servizio, obbedienza al Direttore dello stabilimento od al Capo dell'ufficio ed al personale incaricato della loro direzione, sorveglianza ed amministrazione; devono serbare, in servizio, un contegno corretto, ed osservare, con tutti, non esclusi gli altri salariati, ed in particolar modo con gli estranei, il più assoluto segreto circa gl'impianti, i rifornimenti, i lavori, gli studi, le pubblicazioni e le disposizioni di servizio.

Art. 101.

Assiduità, diligenza, intervento al lavoro, giustificazione delle assenze, disciplina nel lavoro.

I salariati devono dar prova di assiduità e diligenza. L'intervento al lavoro è per essi un obbligo, dal quale non possono esimersi, salvo che ne siano impediti da cause di salute o di forza maggiore, o da eccezionali motivi, nei quali casi, se non abbiano già ottenuto regolare permesso, devono presentare le proprie giustificazioni, non più tardi del giorno successivo a quello dell'assenza.

Essi hanno l'obbligo di osservare le norme stabilite per l'accertamento del loro intervento al lavoro, per le rassegne generali o parziali che venissero eventualmente eseguite durante l'orario, e non possono opporsi alle visite mediche, a domicilio, in ospedale od in infermerie, disposte, sia in caso di assenze per malattia, sia per accertamenti sanitari ritenuti necessari dall'Amministrazione centrale o dalla Direzione.

Le assenze non giustificate e quelle per le quali le giustificazioni addotte non siano riconosciute valide si considerano arbitrarie.

Gli operai non devono indugiare a por mano al lavoro, nè anticiparne la cessazione; non è loro consentito di allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo e senza averne ottenuta autorizzazione; nè di occuparsi, durante i periodi di lavoro, di cose estranee al servizio.

Art. 102.

ogni impegno per ottenere la più perfetta, sollecita ed economica produzione.

Essi non possono eseguire lavori che non siano stati ordinati, tanto meno se estranei alla produzione del proprio stabilimento e se eseguiti per conto proprio o di terzi.

Analoghi doveri hanno i salariati in genere, operai e incaricati, pei servizi loro affidati.

Il posto di lavoro deve essere tenuto ordinato e pulito.

E' vietato agli operai di introdursi o lavorare in officine o laboratori cui non siano addetti, se non per motivi di servizio, e dopo avutone ordine od autorizzazione; come pure è ad essi proibito, quando non lavorino a cottimo, di prestare aiuto ai cottimisti.

Ove ragioni di servizio lo esigano, le Direzioni degli stabilimenti hanno facoltà di impiegare gli operai in lavori affini a quelli della loro specialità di mestiere e di destinarli, temporaneamente o definitivamente, ad altra officina del medesimo o di altro stabilimento della stessa sede, oppure, quando si tratti di operai permanenti e di incaricati stabili, di trasferirli ad altre sedi.

Art. 103.

Obblighi di lavoro ed incarichi dei capi operai, sorveglianti e simili e dei capi squadra e capi gruppo.

I capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili e le operaie di controllo o sorveglianza hanno l'obbligo di partecipare al lavoro manuale, quando ciò occorra per guida ed esempio, o per speciali necessità, e non sia di intralcio alle loro mansioni. Tale obbligo incombe, oltre che ad essi, anche ai capi incaricati, in caso di pericoli imminenti o gravi danni da evitare.

I capi squadra e capi gruppo devono dare la loro prestazione di lavoro promiscuamente con gli altri operai temporanei.

Tutto il personale salariato di sorveglianza di cui nel presente articolo è altresì obbligato, quando ne sia richiesto, alla tenuta di quaderni e registri ed alla compilazione dei documenti prescritti, relativi al personale ed al materiale, ed a far rapporto, senza indugio, ai superiori diretti delle infrazioni disciplinari dei dipendenti salariati, di qualsiasi inconveniente si verifichi e di quanto altro possa interessare il buon andamento dei lavori o del servizio, l'ordine, la disciplina e la morale, nonchè la sicurezza, pulizia ed igiene degli stabilimenti.

Art. 104.

Conservazione, impiego e ricognizioni del macchinario e degli utensili. Danneggiamenti al materiale ed agli immobili.

Gli operai sono responsabili della conservazione e del buon governo del macchinario, degli utensili, attrezzi, indumenti e di quanto altro ricevano in consegna, e devono restituire tutto, a lavoro ultimato o all'atto del licenziamento, in buono stato di uso e senza modificazioni che non siano state autorizzate dai superiori; essi sono tenuti a rispondere di qualsiasi alterazione o perdita, nonchè dei danni loro imputabili. Non possono adoperare, senza autorizzazione, neppure pei lavori che debbono eseguire, macchinari, utensili e materiali dello stabilimento, che non siano stati ad essi assegnati o posti regolarmente a loro disposizione.

L'amministrazione non risponde di qualsiasi inconveniente

6129

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto nei riguardi del servizio e conformando la mia condotta, anche privata, al decoro inerente alla mia qualità di prestatore d'opera dello Stato.

« Giuro che non appartengo, nè apparterrò ad associazioni od a partiti, la cui attività non sia conciliabile coi doveri del mio servizio.

« Giuro di adempiere tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

Del giuramento prestato viene redatto apposito verbale; l'originale è conservato dallo stabilimento od ufficio ed una copia ne viene consegnata al salariato.

Del giuramento è fatta menzione nella matricola e nel foglio matricolare e caratteristico.

Art. 100.

Obblighi di decenza, contegno in servizio, segreto di servizio.

I salariati devono presentarsi al lavoro in istato di normale attività, puliti e decentemente vestiti.

Essi devono rispetto e, durante il servizio, obbedienza al Direttore dello stabilimento od al Capo dell'ufficio ed al personale incaricato della loro direzione, sorveglianza ed amministrazione; devono serbare, in servizio, un contegno corretto, ed osservare, con tutti, non esclusi gli altri salariati, ed in particolar modo con gli estranei, il più assoluto segreto circa gl'impianti, i rifornimenti, i lavori, gli studi, le pubblicazioni e le disposizioni di servizio.

Art. 101.

Assiduità, diligenza, intervento al lavoro, giustificazione delle assenze, disciplina nel lavoro.

I salariati devono dar prova di assiduità e diligenza. L'intervento al lavoro è per essi un obbligo, dal quale non possono esimersi, salvo che ne siano impediti da cause di salute o di forza maggiore, o da eccezionali motivi, pei quali casi, se non abbiano già ottenuto regolare permesso, devono presentare le proprie giustificazioni, non più tardi del giorno successivo a quello dell'assenza.

Essi hanno l'obbligo di osservare le norme stabilite per l'accertamento del loro intervento al lavoro, per le rassegne generali o parziali che venissero eventualmente eseguite durante l'orario, e non possono opporsi alle visite mediche, a domicilio, in ospedale od in infermerie, disposte, sia in caso di assenze per malattia, sia per accertamenti sanitari ritenuti necessari dall'Amministrazione centrale o dalla Direzione.

Le assenze non giustificate e quelle per le quali le giustificazioni addotte non siano riconosciute valide si considerano arbitrarie.

Gli operai non devono indugiare a por mano al lavoro, nè anticiparne la cessazione; non è loro consentito di allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo e senza averne ottenuta autorizzazione; nè di occuparsi, durante i periodi di lavoro, di cose estranee al servizio.

Art. 102.

Esecuzione dei lavori e destinazioni di lavoro.

Nella esecuzione dei lavori, gli operai devono attenersi alle buone regole di arte ed alle istruzioni ricevute, ponendo

nati, tanto meno se estranei alla produzione del proprio stabilimento e se eseguiti per conto proprio o di terzi.

Analoghi doveri hanno i salariati in genere, operai e incaricati, pei servizi loro affidati.

Il posto di lavoro deve essere tenuto ordinato e pulito.

E' vietato agli operai di introdursi o lavorare in officine o laboratori cui non siano addetti, se non per motivi di servizio, e dopo avutone ordine od autorizzazione; come pure è ad essi proibito, quando non lavorino a cottimo, di prestare aiuto ai cottimisti.

Ove ragioni di servizio lo esigano, le Direzioni degli stabilimenti hanno facoltà di impiegare gli operai in lavori affini a quelli della loro specialità di mestiere e di destinarli, temporaneamente o definitivamente, ad altra officina del medesimo o di altro stabilimento della stessa sede, oppure, quando si tratti di operai permanenti e di incaricati stabili, di trasferirli ad altre sedi.

Art. 103.

Obblighi di lavoro ed incarichi dei capi operai, sorveglianti e simili e dei capi squadra e capi gruppo.

I capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili e le operaie di controllo o sorveglianza hanno l'obbligo di partecipare al lavoro manuale, quando ciò occorra per guida ed esempio, o per speciali necessità, e non sia di intralcio alle loro mansioni. Tale obbligo incombe, oltre che ad essi, anche ai capi incaricati, in caso di pericoli imminenti o gravi danni da evitare.

I capi squadra e capi gruppo devono dare la loro prestazione di lavoro promiscuamente con gli altri operai temporanei.

Tutto il personale salariato di sorveglianza di cui nel presente articolo è altresì obbligato, quando ne sia richiesto, alla tenuta di quaderni e registri ed alla compilazione dei documenti prescritti, relativi al personale ed al materiale, ed a far rapporto, senza indugio, ai superiori diretti delle infrazioni disciplinari dei dipendenti salariati, di qualsiasi inconveniente si verifichi e di quanto altro possa interessare il buon andamento dei lavori o del servizio, l'ordine, la disciplina e la morale, nonchè la sicurezza, pulizia ed igiene degli stabilimenti.

Art. 104.

6129

Conservazione, impiego e ricognizioni del macchinario e degli utensili. Danneggiamenti al materiale ed agli immobili.

Gli operai sono responsabili della conservazione e del buon governo del macchinario, degli utensili, attrezzi, indumenti e di quanto altro ricevano in consegna, e devono restituire tutto, a lavoro ultimato o all'atto del licenziamento, in buono stato di uso e senza modificazioni che non siano state autorizzate dai superiori; essi sono tenuti a rispondere di qualsiasi alterazione o perdita, nonchè dei danni loro imputabili. Non possono adoperare, senza autorizzazione, neppure pei lavori che debbono eseguire, macchinari, utensili e materiali dello stabilimento, che non siano stati ad essi assegnati o posti regolarmente a loro disposizione.

L'amministrazione non risponde di qualsiasi inconveniente che possa derivare dall'uso arbitrario delle macchine o degli utensili di lavoro.

Nessun arnese, materiale od oggetto, ancorchè di tenue valore, può essere portato fuori degli stabilimenti, senza autorizzazione nelle forme prescritte.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gli operai non possono opporsi alle eventuali ricognizioni degli arnesi od oggetti loro dati in consegna, nè alle visite e controvisite personali di cui al precedente art. 85, lett. *c*), od a quelle altre che sia ritenuto opportuno di eseguire, anche durante il lavoro.

Essi devono rispondere dei danneggiamenti agli infissi, ai vetri ed ai locali in genere, nonchè ai mobili e materiali degli stabilimenti o laboratori, ancorchè dipendenti da semplice incuria. Tali danni, dopo gli opportuni accertamenti, vengono addebitati ai responsabili, oppure complessivamente a tutto il personale operaio in servizio negli stessi locali, nel caso che non siano individuati i responsabili.

Art. 105.

Proibizioni e divieti.

Sono proibiti, nell'interno degli stabilimenti od uffici, i prestiti, le esazioni e collette non autorizzate, le lotterie, compre-vendite e sottoscrizioni e la distribuzione di avvisi o manifesti. E' del pari vietata la introduzione di cibarie e bevande, oltre quelle occorrenti per la refezione, di libri, giornali o altro che possa distrarre dal lavoro, di sostanze nocive, delle quali sia proibito lo smercio, e, infine, di fiammiferi, accenditori automatici, materie infiammabili od altre proibite.

E' vietato ai salariati di fumare nei locali degli stabilimenti, nonchè fare di questi ultimi recapito ordinario della propria corrispondenza.

La propaganda, le riunioni, gli assembramenti, i comizi nell'interno o dinanzi agli stabilimenti sono vietati, in modo assoluto, per qualsiasi motivo, anche se di semplice interesse di classe.

Art. 106.

Reclami ed esposti.

I reclami o gli esposti, in massima individuali, devono essere rivolti, in forma corretta, pel tramite del superiore immediato o di chi ne fa le veci, al Direttore dello stabilimento o Capo dell'ufficio.

I reclami od esposti, interessanti più salariati o aventi carattere generale, sempre pel tramite indicato, devono essere presentati per iscritto, e possono essere firmati, a nome di tutti gli interessati, anche da due o tre di essi. I reclami inerenti a questioni disciplinari devono essere sempre individuali.

Nessuno può ostacolare la presentazione o ritardare l'inoltro degli esposti e reclami, correttamente formulati e presentati per la prescritta via gerarchica.

Qualora i reclamanti non restino soddisfatti della risposta avuta, possono chiedere che il loro esposto sia inoltrato all'autorità gerarchica immediatamente superiore al Direttore dello stabilimento o Capo dell'ufficio, e successivamente all'Amministrazione centrale. La disposizione del presente comma non si applica ai reclami ed esposti in materia disciplinare, pei quali si osserva il disposto dei successivi articoli 133 e 134.

Art. 107.

Operaie puerpere o gestanti.

Le operaie puerpere devono astenersi dal lavoro per un

I regolamenti delle singole amministrazioni possono imporre che l'obbligo di astensione dal lavoro si applichi anche alle gestanti, nelle ultime due settimane di gravidanza, quando siano adottate provvidenze che assicurino, per quest'ultimo periodo, speciali trattamenti di assistenza.

Tali disposizioni non escludono quei maggiori periodi di astensione dal lavoro che si rendano necessari per motivi di salute, debitamente accertati.

Art. 108.

Residenza.

I salariati devono risiedere nel comune dove ha sede lo stabilimento od ufficio da cui dipendono o in quello dove sono destinati a prestare l'opera propria. Può, per altro, essere consentita la residenza in comuni circostanti, previa autorizzazione del Direttore dello stabilimento o Capo dell'ufficio, autorizzazione che non esime dall'esatta osservanza dell'orario prescritto.

I salariati devono dichiarare, per iscritto, alla Direzione la propria residenza precisa e gli eventuali successivi cambiamenti, anche se temporanei.

Art. 109.

Indumenti e distintivi di lavoro.

Quando sia prescritto dai singoli regolamenti, gli operai devono indossare gli indumenti di lavoro loro forniti dallo stabilimento.

I capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, le operaie di controllo o sorveglianza ed i cottimisti devono portare, in modo visibile, i distintivi che per essi siano eventualmente stabiliti.

E' vietato di consentire ai capi squadra e capi gruppo l'uso di qualsiasi distintivo.

Art. 110.

Preavviso di licenziamento. Attestati di servizio.

In caso di licenziamento volontario, i salariati devono dare il prescritto preavviso.

I Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici sono autorizzati a rilasciare, su carta da bollo, ai salariati, o alle loro vedove ed agli orfani, che lo domandino indicandone il motivo, un attestato di servizio, dal quale risultino: i mestieri o incarichi esercitati, il modo come furono adempiuti, la misura delle ultime competenze, la condotta serbata e, in caso di licenziamento, la motivazione relativa.

Per gli incaricati stabili, tali attestati di servizio sono rilasciati dall'Amministrazione centrale.

Art. 111.

Obblighi derivanti da speciali disposizioni. Rapporti circa eventuali reati. Tabelle dei doveri e delle norme disciplinari.

I salariati hanno l'obbligo di osservare tutte quelle ulteriori norme che siano stabilite dai regolamenti delle singole amministrazioni o da speciali ordini interni di servizio, circa

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Essi devono rispondere dei danneggiamenti agli impianti, ai vetri ed ai locali in genere, nonchè ai mobili e materiali degli stabilimenti o laboratori, ancorchè dipendenti da semplice incuria. Tali danni, dopo gli opportuni accertamenti, vengono addebitati ai responsabili, oppure complessivamente a tutto il personale operaio in servizio negli stessi locali, nel caso che non siano individuati i responsabili.

Art. 105.

Proibizioni e divieti.

Sono proibiti, nell'interno degli stabilimenti od uffici, i prestiti, le esazioni e collette non autorizzate, le lotterie, compre-vendite e sottoscrizioni e la distribuzione di avvisi o manifesti. E' del pari vietata la introduzione di cibarie e bevande, oltre quelle occorrenti per la refezione, di libri, giornali o altro che possa distrarre dal lavoro, di sostanze nocive, del le quali sia proibito lo smercio, e, infine, di fiammiferi, accenditori automatici, materie infiammabili od altre proibite.

E' vietato ai salariati di fumare nei locali degli stabilimenti, nonchè fare di questi ultimi recapito ordinario della propria corrispondenza.

La propaganda, le riunioni, gli assembramenti, i comizi nell'interno o dinanzi agli stabilimenti sono vietati, in modo assoluto, per qualsiasi motivo, anche se di semplice interesse di classe.

Art. 106.

Reclami ed esposti.

I reclami o gli esposti, in massima individuali, devono essere rivolti, in forma corretta, pel tramite del superiore immediato o di chi ne fa le veci, al Direttore dello stabilimento o Capo dell'ufficio.

I reclami od esposti, interessanti più salariati o aventi carattere generale, sempre pel tramite indicato, devono essere presentati per iscritto, e possono essere firmati, a nome di tutti gli interessati, anche da due o tre di essi. I reclami inerenti a questioni disciplinari devono essere sempre individuali.

Nessuno può ostacolare la presentazione o ritardare l'inoltro degli esposti e reclami, correttamente formulati e presentati per la prescritta via gerarchica.

Qualora i reclamanti non restino soddisfatti della risposta avuta, possono chiedere che il loro esposto sia inoltrato all'autorità gerarchica immediatamente superiore al Direttore dello stabilimento o Capo dell'ufficio, e successivamente all'Amministrazione centrale. La disposizione del presente comma non si applica ai reclami ed esposti in materia disciplinare, pei quali si osserva il disposto dei successivi articoli 133 e 134.

Art. 107.

Operaie puerpere o gestanti.

Le operaie puerpere devono astenersi dal lavoro per un mese dal giorno del parto o dal giorno dell'aborto, quando questo avvenga dopo il terzo mese di gravidanza. Può, eccezionalmente, consentirsi il loro intervento al lavoro, dopo almeno tre settimane, quando risulti da un certificato dell'ufficio sanitario comunale che ciò sia loro permesso dalle condizioni di salute.

astensione dal lavoro che si rendano necessari per motivi di salute, debitamente accertati.

Art. 108.

Residenza.

I salariati devono risiedere nel comune dove ha sede lo stabilimento od ufficio da cui dipendono o in quello dove sono destinati a prestare l'opera propria. Può, per altro, essere consentita la residenza in comuni circostanti, previa autorizzazione del Direttore dello stabilimento o Capo dell'ufficio, autorizzazione che non esime dall'esatta osservanza dell'orario prescritto.

I salariati devono dichiarare, per iscritto, alla Direzione la propria residenza precisa e gli eventuali successivi cambiamenti, anche se temporanei.

Art. 109.

Indumenti e distintivi di lavoro.

Quando sia prescritto dai singoli regolamenti, gli operai devono indossare gli indumenti di lavoro loro forniti dallo stabilimento.

I capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, le operaie di controllo o sorveglianza ed i cottimisti devono portare, in modo visibile, i distintivi che per essi siano eventualmente stabiliti.

E' vietato di consentire ai capi squadra e capi gruppo l'uso di qualsiasi distintivo.

Art. 110.

Preavviso di licenziamento. Attestati di servizio.

In caso di licenziamento volontario, i salariati devono dare il prescritto preavviso.

I Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici sono autorizzati a rilasciare, su carta da bollo, ai salariati, o alle loro vedove ed agli orfani, che lo domandino indicandone il motivo, un attestato di servizio, dal quale risultino: i mestieri o incarichi esercitati, il modo come furono adempiuti, la misura delle ultime competenze, la condotta serbata e, in caso di licenziamento, la motivazione relativa.

Per gli incaricati stabili, tali attestati di servizio sono rilasciati dall'Amministrazione centrale.

Art. 111.

Obblighi derivanti da speciali disposizioni. Rapporti circa eventuali reati. Tabelle dei doveri e delle norme disciplinari.

I salariati hanno l'obbligo di osservare tutte quelle ulteriori norme che siano stabilite dai regolamenti delle singole amministrazioni o da speciali ordini interni di servizio, circa la esecuzione ed economia dei lavori, l'ordine, la disciplina e la morale, la pulizia, l'igiene e la sicurezza degli stabilimenti.

Chiunque abbia cognizione di reati commessi nell'ambito degli stabilimenti deve immediatamente riferirne ai propri superiori diretti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tutte le disposizioni relative ai doveri ed alla disciplina dei salariati devono essere affisse, mediante apposite tabelle, nell'interno degli stabilimenti.

Art. 112.

Chiusura degli stabilimenti per mancanze collettive, epidemie o motivi di servizio.

Nei casi di gravi mancanze di carattere collettivo, può, per misura di ordine e disciplina, essere disposta la chiusura degli stabilimenti per tempo indeterminato.

Analoga chiusura può essere ordinata per epidemie o motivi di servizio, nei quali ultimi casi viene stabilito dalla competente Amministrazione centrale, di concetto con quella delle finanze, il trattamento da farsi ai salariati durante il periodo di sospensione dei lavori.

Art. 113.

Pubblicazione o comunicazione dei provvedimenti.

Le disposizioni concernenti gli operai devono formare oggetto di speciale avviso o di pubblicazione all'ordine del giorno, e vengono affisse all'albo interno degli stabilimenti, se riguardano singoli operai in servizio, presenti al lavoro, o se hanno per oggetto comunicazioni di carattere generale, relative agli stessi operai in servizio, ed all'albo esterno:

a) se riguardanti singoli operai in servizio, ma assenti, i quali abbiano trascurato di dichiarare la propria residenza o si siano resi irreperibili in quella denunziata;

b) se riguardanti operai che abbiano cessato dal servizio; e ciò sia per singole comunicazioni, nel caso di cui alla precedente lett. *a*), sia per comunicazioni di carattere generale.

In tutti gli altri casi, le singole comunicazioni vengono fatte a domicilio e, ove occorra, mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

Le disposizioni inerenti agli incaricati stabili sono pubblicate sui bollettini ufficiali delle competenti Amministrazioni centrali.

Le pubblicazioni e comunicazioni sopraindicate hanno valore di notificazione agli interessati, ad ogni effetto di legge.

Art. 114.

Parificazione dei salariati agli impiegati ed agenti subalterni dello Stato. Equiparazione ai militari per determinati trattamenti economici.

La tabella n. 7, allegata al presente regolamento, determina la parificazione dei salariati ai funzionari civili ed al personale civile subalterno dello Stato.

Tale parificazione è stabilita, agli effetti disciplinari, per i servizi e per gli incarichi eventualmente eseguiti in comune dalle suindicate categorie di personale, in una stessa destinazione, e, agli effetti economici, nei soli casi tassativamente previsti dal presente regolamento o da altre vigenti disposizioni.

Per l'applicazione (nei soli casi come sopra tassativamente previsti) di determinati trattamenti economici pro-

CAPO XI.

Incompatibilità. Cumulo di impieghi.

Art. 115.

Incompatibilità.

Con la qualità di operaio permanente e temporaneo e di incaricato stabile sono incompatibili, anche durante le licenze: gli impieghi privati; l'esercizio di qualsiasi professione, commercio o industria, la prestazione di lavoro presso ditte private, senza consenso dell'amministrazione (che può essere dato anche dal Direttore dello stabilimento o Capo dell'ufficio); le cariche di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza o sindaco, ed altre consimili, siano o non retribuite, in qualsiasi società costituita a scopo di lucro; e infine ogni altra occupazione o attività che, a giudizio del Direttore dello stabilimento o Capo dell'ufficio, non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri dei salariati e col decoro dell'amministrazione, oppure che non si ritenga di consentire, per ragioni di opportunità.

I predetti salariati possono, previa autorizzazione esplicita del Direttore dello stabilimento o Capo dell'ufficio, assumere cariche in società cooperative o di mutuo soccorso, costituite fra salariati, o adempiere all'incarico di perito, purchè l'adempimento di tali incarichi non ostacoli in alcun modo l'integrale osservanza dei loro doveri di salariati.

Il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei predetti salariati è responsabile dell'omessa denunzia di eventuali trasgressioni alle norme stabilite dal presente articolo, delle quali sia venuto a conoscenza; a loro volta, i Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici sono tenuti ad applicare, quando ne sia il caso, le conseguenti sanzioni disciplinari.

Art. 116.

Cumulo di impieghi e conseguenti riduzioni di competenze.

L'impiego di operaio permanente o temporaneo o di incaricato stabile non può cumularsi con altro, di qualsiasi natura, retribuito a carico dello Stato, delle provincie, dei comuni, degli istituti pubblici, dei corpi morali legalmente riconosciuti, e di qualsiasi altra amministrazione garantita o sussidiata dallo Stato, salvo le eccezioni stabilite per legge.

Nel caso di cumulo consentito dalla legge, qualora la somma delle competenze annesse ai due impieghi (escluse le indennità temporanee di caro viveri) ecceda lire 12,000 annue, si fa luogo, a favore dell'erario dello Stato, ad una riduzione della paga o retribuzione del salariato, corrispondente:

1° ad un terzo dell'eccedenza, qualora ciascuna delle predette due competenze, valutate ad anno, sia inferiore a lire 12,000;

2° ad un terzo della competenza annua minore (o di una qualsiasi di esse, se eguali), qualora una almeno ecceda le lire 12,000.

Art. 117.

Modalità per le riduzioni di competenze dipendenti da cumuli d'impieghi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 112.

Chiusura degli stabilimenti per mancanze collettive, epidemie e motivi di servizio.

Nei casi di gravi mancanze di carattere collettivo, può, per misura di ordine e disciplina, essere disposta la chiusura degli stabilimenti per tempo indeterminato.

Analoga chiusura può essere ordinata per epidemie o motivi di servizio, nei quali ultimi casi viene stabilito dalla competente Amministrazione centrale, di concerto con quella delle finanze, il trattamento da farsi ai salariati durante il periodo di sospensione dei lavori.

Art. 113.

Pubblicazione o comunicazione dei provvedimenti.

Le disposizioni concernenti gli operai devono formare oggetto di speciale avviso o di pubblicazione all'ordine del giorno, e vengono affisse all'albo interno degli stabilimenti, se riguardano singoli operai in servizio, presenti al lavoro, o se hanno per oggetto comunicazioni di carattere generale, relative agli stessi operai in servizio, ed all'albo esterno:

a) se riguardanti singoli operai in servizio, ma assenti, i quali abbiano trascurato di dichiarare la propria residenza o si siano resi irreperibili in quella denunziata;

b) se riguardanti operai che abbiano cessato dal servizio; e ciò sia per singole comunicazioni, nel caso di cui alla precedente lett. *a*), sia per comunicazioni di carattere generale.

In tutti gli altri casi, le singole comunicazioni vengono fatte a domicilio e, ove occorra, mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

Le disposizioni inerenti agli incaricati stabili sono pubblicate sui bollettini ufficiali delle competenti Amministrazioni centrali.

Le pubblicazioni e comunicazioni sopraindicate hanno valore di notificazione agli interessati, ad ogni effetto di legge.

Art. 114.

Parificazione dei salariati agli impiegati ed agenti subalterni dello Stato. Equiparazione ai militari per determinati trattamenti economici.

La tabella n. 7, allegata al presente regolamento, determina la parificazione dei salariati ai funzionari civili ed al personale civile subalterno dello Stato.

Tale parificazione è stabilita, agli effetti disciplinari, per i servizi e per gli incarichi eventualmente eseguiti in comune dalle suindicate categorie di personale, in una stessa destinazione, e, agli effetti economici, nei soli casi tassativamente previsti dal presente regolamento o da altre vigenti disposizioni.

Per l'applicazione (nei soli casi come sopra tassativamente previsti) di determinati trattamenti economici propri del personale militare, i salariati si considerano equiparati:

a) ai sottufficiali, ove la loro retribuzione mensile o paga giornaliera raggiunga o superi rispettivamente lire 396 e lire 13.20;

b) ai militari di truppa, ove la loro retribuzione mensile o paga giornaliera sia inferiore a quelle sopraindicate.

Art. 115.

Incompatibilità.

Con la qualità di operaio permanente e temporaneo e di incaricato stabile sono incompatibili, anche durante le licenze: gli impieghi privati; l'esercizio di qualsiasi professione, commercio o industria, la prestazione di lavoro presso ditte private, senza consenso dell'amministrazione (che può essere dato anche dal Direttore dello stabilimento o Capo dell'ufficio); le cariche di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza o sindaco, ed altre consimili, siano o non retribuite, in qualsiasi società costituita a scopo di lucro; e infine ogni altra occupazione o attività che, a giudizio del Direttore dello stabilimento o Capo dell'ufficio, non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri dei salariati e col decoro dell'amministrazione, oppure che non si ritenga di consentire, per ragioni di opportunità.

I predetti salariati possono, previa autorizzazione esplicita del Direttore dello stabilimento o Capo dell'ufficio, assumere cariche in società cooperative o di mutuo soccorso, costituite fra salariati, o adempiere all'incarico di perito, purchè l'adempimento di tali incarichi non ostacoli in alcun modo l'integrale osservanza dei loro doveri di salariati.

Il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei predetti salariati è responsabile dell'omessa denunzia di eventuali trasgressioni alle norme stabilite dal presente articolo, delle quali sia venuto a conoscenza; a loro volta, i Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici sono tenuti ad applicare, quando ne sia il caso, le conseguenti sanzioni disciplinari.

Art. 116.

Cumulo di impieghi e conseguenti riduzioni di competenze.

L'impiego di operaio permanente o temporaneo o di incaricato stabile non può cumularsi con altro, di qualsiasi natura, retribuito a carico dello Stato, delle provincie, dei comuni, degli istituti pubblici, dei corpi morali legalmente riconosciuti, e di qualsiasi altra amministrazione garantita o sussidiata dallo Stato, salvo le eccezioni stabilite per legge.

Nel caso di cumulo consentito dalla legge, qualora la somma delle competenze annesse ai due impieghi (escluse le indennità temporanee di caro viveri) ecceda lire 12,000 annue, si fa luogo, a favore dell'erario dello Stato, ad una riduzione della paga o retribuzione del salariato, corrispondente:

1° ad un terzo dell'eccedenza, qualora ciascuna delle predette due competenze, valutate ad anno, sia inferiore a lire 12,000;

2° ad un terzo della competenza annua minore (o di una qualsiasi di esse, se eguali), qualora una almeno ecceda le lire 12,000.

Art. 117.

Modalità per le riduzioni di competenze dipendenti da cumuli d'impieghi.

Agli effetti del precedente articolo 116:

a) l'ammontare annuo della paga o retribuzione del salariato si determina moltiplicando per 12 la retribuzione mensile degli incaricati, per 365 la paga giornaliera degli operai considerati all'art. 8 del testo unico, e per 300 la paga giornaliera degli altri operai:

6128

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) la riduzione della retribuzione mensile o della paga giornaliera sopraindicate si effettua stabilendo preliminarmente il relativo ammontare annuo ridotto, e dividendo poi quest'ultimo per 12, o 365, o 300, rispettivamente.

CAPO XII.

Sanzioni disciplinari.

Art. 118.

Mancanze soggette a sanzioni disciplinari.

Costituiscono pei salariati mancanze soggette a sanzioni disciplinari le trasgressioni commesse, anche per semplice negligenza, alle norme ed ai doveri stabiliti dal testo unico, dal presente regolamento, dai regolamenti delle singole amministrazioni e dagli ordini interni di servizio degli stabilimenti od uffici, circa la esecuzione ed economia dei lavori o l'adempimento degli incarichi affidati, e circa l'ordine, la disciplina e la morale, nonchè la pulizia, igiene e sicurezza degli stabilimenti.

Art. 119.

Gravità e recidività delle mancanze.

Agli effetti dell'art. 44 del testo unico, si considerano, per gli operai, mancanze non gravi: i ritardi e le assenze arbitrarie di cui al primo comma dei seguenti articoli 120 e 121; l'inosservanza della prescritta via gerarchica nella presentazione di domande e reclami; l'aver sollecitate raccomandazioni; le disubbidienze e le trasgressioni di lieve entità; le mancanze, in genere, non aventi carattere di recidività, causate da disattenzioni, trascuratezza non abituale e imponderazione, dalle quali non siano derivati danni di rilievo, o che possano ritenersi attenuate dai buoni precedenti degli operai punibili o da altre eque considerazioni.

Agli effetti degli articoli 45 e 46 del predetto testo unico:

a) il carattere di gravità delle mancanze, oltre che dalla natura ed entità delle mancanze stesse, si desume anche dall'eventuale concorso di particolari elementi, quali la concomitanza con altre trasgressioni, la malizia, la simulazione, il dolo, il difetto di rettitudine, la immoralità, il pubblico scandalo, l'eccitamento al mal fare, la non lieve entità del danno arrecato allo Stato od ai terzi, e simili;

b) il carattere di recidività è costituito dall'incorrere nuovamente, per ostinatezza od incorreggibilità, od anche per semplice incuria o negligenza, in una mancanza, purchè questa sia stata oggetto di precedente sanzione disciplinare, nei riguardi dello stesso operaio.

Art. 120.

Ritardi all'entrata e relative sanzioni disciplinari.

Agli operai che si presentano al lavoro con ritardo non eccedente i quindici minuti, oltre alle eventuali detrazioni dalla paga a giornata o dalla retribuzione a cottimo, previste al precedente art. 87, è inflitta la multa di un ottavo della paga stessa pel primo ritardo e di due ottavi per ogni ritardo successivo in ciascuna quindicina.

In caso di frequenti recidive, i predetti operai vengono sospesi.

Ove tali assenze durino più di tre giorni consecutivi o, saltuariamente, si verifichino per più di sei giorni in un semestre od in più breve periodo di tempo, viene inflitta almeno la sospensione.

Infine, se le assenze arbitrarie si prolunghino oltre venti giorni consecutivi, o si verifichino, saltuariamente, per più di trenta giorni in un semestre o quaranta in un anno, od in più brevi periodi di tempo, può applicarsi il licenziamento di autorità, di cui all'art. 145 del presente regolamento.

Indipendentemente da tali sanzioni disciplinari, si applica la detrazione dalla paga a giornata o dalla retribuzione a cottimo, di una quota corrispondente all'intero periodo dell'assenza arbitraria.

Sono considerati assenti arbitrariamente gli operai che non intervengano al lavoro senza darne giustificazione, o adducendo giustificazioni che non siano riconosciute valide, compresi quelli che non riprendano servizio al termine di un permesso di uscita o della licenza, o della proroga eventualmente concessa, e quelli che si rifiutino di raggiungere la destinazione loro assegnata, o la raggiungano con ritardo, senza giustificati motivi. Sono altresì considerati assenti arbitrariamente gli operai ritardatari, i quali non siano ammessi a lavorare, o dei quali sia disposta l'uscita per recidività nei ritardi, a norma del precedente art. 87, ultimo comma; quelli che si allontanino dagli stabilimenti od uffici, senza averne ottenuta autorizzazione; quelli che si licenzino volontariamente, senza dare il prescritto preavviso, e, infine, gli assenti per infermità, dichiarati guariti, in base ad accertamenti sanitari di ufficio, i quali non riprendano servizio. Non vengono considerati come periodi di assenza arbitraria quelli di privazione della libertà personale dipendenti da provvedimenti di polizia o da atti e sentenze dell'autorità giudiziaria.

La simulazione di malattie o di infortuni, costituisce un'aggravante delle assenze arbitrarie, punibile almeno colla sospensione, e che può importare il licenziamento di autorità anche per assenza di durata inferiore a quella prevista al comma terzo del presente articolo.

Art. 122.

Multa.

Danno luogo all'applicazione della multa le mancanze non rivestenti carattere di gravità, considerate all'art. 44 del testo unico, e più particolarmente definite al primo comma dell'art. 119 del presente regolamento.

Quando le mancanze punibili con la multa rivestano carattere di gravità o di recidività, è applicabile la sospensione.

Art. 123.

Sospensione.

Devono essere puniti almeno con la sospensione i salariati che, con sentenza passata in giudicato, abbiano riportate condanne per qualsiasi reato, non compreso fra quelli di cui alla lettera *a*) del precedente art. 16, se da essi compiuto in danno della propria amministrazione.

Deve anche applicarsi almeno la sospensione:

a) pei ritardi e le assenze arbitrarie di cui al secondo comma dei precedenti articoli 120 e 121;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

quest'ultimo per 12, o 365, o 300, rispettivamente.

Capo XII.

Sanzioni disciplinari.

Art. 118.

Mancanze soggette a sanzioni disciplinari.

Costituiscono pei salariati mancanze soggette a sanzioni disciplinari le trasgressioni commesse, anche per semplice negligenza, alle norme ed ai doveri stabiliti del testo unico, dal presente regolamento, dai regolamenti delle singole amministrazioni e dagli ordini interni di servizio degli stabilimenti ed uffici, circa la esecuzione ed economia dei lavori o l'adempimento degli incarichi affidati, e circa l'ordine, la disciplina e la morale, nonchè la pulizia, igiene e sicurezza degli stabilimenti.

Art. 119.

Gravità e recidività delle mancanze.

Agli effetti dell'art. 44 del testo unico, si considerano, per gli operai, mancanze non gravi: i ritardi e le assenze arbitrarie di cui al primo comma dei seguenti articoli 120 e 121; l'inosservanza della prescritta via gerarchica nella presentazione di domande e reclami; l'aver sollecitate raccomandazioni; le disubbidienze e le trasgressioni di lieve entità; le mancanze, in genere, non aventi carattere di recidività, causate da disattenzioni, trascuratezza non abituale e imponderazione, dalle quali non siano derivati danni di rilievo, o che possano ritenersi attenuate dai buoni precedenti degli operai punibili o da altre eque considerazioni.

Agli effetti degli articoli 45 e 46 del predetto testo unico:

a) il carattere di gravità delle mancanze, oltre che dalla natura ed entità delle mancanze stesse, si desume anche dall'eventuale concorso di particolari elementi, quali la concomitanza con altre trasgressioni, la malizia, la simulazione, il dolo, il difetto di rettitudine, la immoralità, il pubblico scandalo, l'eccitamento al mal fare, la non lieve entità del danno arrecato allo Stato od ai terzi, e simili;

b) il carattere di recidività è costituito dall'incorrere nuovamente, per ostinatezza od incorreggibilità, od anche per semplice incuria o negligenza, in una mancanza, purchè questa sia stata oggetto di precedente sanzione disciplinare, nei riguardi dello stesso operaio.

Art. 120.

Ritardi all'entrata e relative sanzioni disciplinari.

Agli operai che si presentano al lavoro con ritardo non eccedente i quindici minuti, oltre alle eventuali detrazioni dalla paga a giornata o dalla retribuzione a cottimo, previste al precedente art. 87, è inflitta la multa di un ottavo della paga stessa pel primo ritardo e di due ottavi per ogni ritardo successivo in ciascuna quindicina.

In caso di frequenti recidive, i predetti operai vengono sospesi.

Infine, se abitualmente ritardatari, essi possono essere espulsi.

Art. 121.

Assenze arbitrarie e relative sanzioni disciplinari.

Per le assenze arbitrarie, fino a tre giorni consecutivi, si applica almeno la multa.

Infine, se le assenze arbitrarie, saltuariamente, per più giorni consecutivi, o si verifichino, saltuariamente, per più di trenta giorni in un semestre o quaranta in un anno, od in più brevi periodi di tempo, può applicarsi il licenziamento di autorità, di cui all'art. 145 del presente regolamento.

Indipendentemente da tali sanzioni disciplinari, si applica la detrazione dalla paga a giornata o dalla retribuzione a cottimo, di una quota corrispondente all'intero periodo dell'assenza arbitraria.

Sono considerati assenti arbitrariamente gli operai che non intervengano al lavoro senza darne giustificazione, o adducendo giustificazioni che non siano riconosciute valide, compresi quelli che non riprendano servizio al termine di un permesso di uscita o della licenza, o della proroga eventualmente concessa, e quelli che si rifiutino di raggiungere la destinazione loro assegnata, o la raggiungano con ritardo, senza giustificati motivi. Sono altresì considerati assenti arbitrariamente gli operai ritardatari, i quali non siano ammessi a lavorare, o dei quali sia disposta l'uscita per recidività nei ritardi, a norma del precedente art. 87, ultimo comma; quelli che si allontanino dagli stabilimenti od uffici, senza averne ottenuta autorizzazione; quelli che si licenzino volontariamente, senza dare il prescritto preavviso, e, infine, gli assenti per infermità, dichiarati guariti, in base ad accertamenti sanitari di ufficio, i quali non riprendano servizio. Non vengono considerati come periodi di assenza arbitraria quelli di privazione della libertà personale dipendenti da provvedimenti di polizia o da atti e sentenze dell'autorità giudiziaria.

La simulazione di malattie o di infortuni, costituisce un'aggravante delle assenze arbitrarie, punibile almeno colla sospensione, e che può importare il licenziamento di autorità anche per assenza di durata inferiore a quella prevista al comma terzo del presente articolo.

Art. 122.

Multa.

Danno luogo all'applicazione della multa le mancanze non rivestenti carattere di gravità, considerate all'art. 44 del testo unico, e più particolarmente definite al primo comma dell'art. 119 del presente regolamento.

Quando le mancanze punibili con la multa rivestano carattere di gravità o di recidività, è applicabile la sospensione.

Art. 123.

Sospensione.

Devono essere puniti almeno con la sospensione i salariati che, con sentenza passata in giudicato, abbiano riportate condanne per qualsiasi reato, non compreso fra quelli di cui alla lettera *a*) del precedente art. 16, se da essi compiuto in danno della propria amministrazione.

Deve anche applicarsi almeno la sospensione:

a) pei ritardi e le assenze arbitrarie di cui al secondo comma dei precedenti articoli 120 e 121;

b) per le seguenti mancanze: svogliatezza abituale; grave trascuranza nell'adempimento dei propri doveri; riprevole condotta; difetto di rettitudine; turpiloquio od atti sconvenienti; insulti, minacce e vie di fatto verso altri salariati, nell'interno degli stabilimenti; guasti o danni arrecati, per negligenza, a materiali, prodotti o fabbricati dell'ammi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nistrazione; abuso di fiducia o di autorità; tolleranza di abusi e di irregolarità di servizio; inosservanza del segreto prescritto dal precedente articolo 109; esercizio dell'usura nell'interno degli stabilimenti, anche per conto di altri; contrazione di debiti con salariati dipendenti; rifiuto di lavorare a giornata, od a cottimo, od in ore straordinarie, o in mestieri affini, o presso altre officine; aver prestato aiuto ai cottimisti od aver sollecitato o tollerato tale aiuto; aver tentato di sottrarsi, col essersi opposti a visite mediche, a visite personali od a ricognizioni di materiale; esecuzione, negli stabilimenti, di lavori per conto proprio o di estranei; trasgressione ai divieti di cui al primo comma del precedente art. 115, esclusa l'accettazione di lavoro presso ditte private, senza consenso dell'amministrazione (mancanza che è punibile con l'espulsione); insubordinazioni; partecipazioni a disordini; manifestazioni collettive, dirette ad esercitare pressione sui superiori o a diminuirne l'autorità; denigrazione o critica sleale od acrimoniosa dell'amministrazione o dei superiori, eppure screditante il prestigio dello Stato, fatta verbalmente, o mediante pubblicazioni, o con la presentazione od approvazione di ordini del giorno, o semplice apposizione di firma, in qualsiasi veste, ai medesimi; per le qualifiche e mancanze di cui alle lett. *a*), *b*), *c*) e *d*) del seguente art. 124, quando esse non diano luogo all'espulsione.

Ove le mancanze indicate alle lett. *a*) e *b*) del presente articolo rivestano carattere di particolare gravità o di recidività, possono applicarsi l'espulsione o il licenziamento di autorità, a norma rispettivamente dei successivi articoli 124 e 145.

Art. 124.

Espulsione.

Sono puniti con l'espulsione i salariati che, con sentenza passata in giudicato, abbiano riportata alcuna delle condanne di cui alla lett. *a*) del precedente art. 16, o qualsiasi condanna che importi di diritto o disponga la interdizione dai pubblici uffici per più di un anno, se il reato pel quale la condanna fu pronunziata sia stato compiuto in danno della propria amministrazione.

I salariati possono essere puniti con l'espulsione, anche pei seguenti motivi:

a) per le qualifiche sfavorevoli che abbiano ripportato nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 65;

b) pei ritardi abituali di cui al terzo comma del precedente art. 120;

c) per flagrante trafugamento o tentato trafugamento, amministrativamente accertati, di materiali o prodotti degli stabilimenti od uffici, senza attendere l'esito del giudizio penale;

d) per le seguenti altre mancanze: negligenza incorreggibile; trasgressioni o conniventi tolleranze che abbiano resi possibili, o soltanto facilitati, furti, appropriazioni indebite di somme, materiali o prodotti dell'amministrazione, ed altri reati puniti con l'espulsione, a mente del primo comma del presente articolo, o pei quali sia stato applicato, a norma del seguente art. 139, primo e secondo comma, il licenziamento in seguito ad esito di giudizio penale; accettazione di [illegible] operai, in di-

sionato pubblico scandalo; esibizione di documenti falsi; contravvenzione all'obbligo di cui al precedente art. 33, lettera *a*); accettazione di lavoro presso ditte private, senza consenso dell'amministrazione, o persistenza nel trasgredire, non ostante la sospensione subita, agli altri divieti di cui al primo comma del precedente art. 115; guasti o danni dolosamente arrecati a materiali, prodotti o fabbricati dell'amministrazione; vie di fatto contro i superiori, anche fuori degli stabilimenti; manifesto eccitamento a disordini od a mancanze collettive, punibili con la sospensione; offese alla persona del Re, alla Reale famiglia o al Parlamento; condotta notoriamente informata a principi antipatriottici o sovversivi; cessazione o abbandono arbitrari del lavoro, astensione arbitraria dal medesimo, o prestazione di opera resa in modo da interrompere o perturbare il regolare funzionamento del servizio, se determinati da concerti collettivi;

e) per qualsiasi mancanza considerata al precedente articolo 123, la quale rivesta carattere di particolare gravità o di recidività.

Art. 125.

Sospensione o revoca dalle funzioni di sorveglianza o di controllo.

La sospensione e la revoca dalle funzioni, di cui all'art. 47 del testo unico, sono applicate ai permanenti con qualifiche di capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili o di operaie di controllo o sorveglianza:

a) che, per insufficiente capacità professionale o per difetto di energia ed autorità, diano prova di inettitudine all'esercizio delle loro funzioni;

b) che vengano puniti con la sospensione dal servizio.

Nel caso di cui alla lettera *a*), si applica la revoca dalle funzioni, a meno che sia da effettuarsi il licenziamento per insufficiente attitudine al servizio, giusta il successivo articolo 147, nel caso di cui alla lettera *b*), la revoca può essere applicata qualora la sospensione superi trenta giorni, o si verifichino più sospensioni per un eguale complessivo periodo di tempo, o, infine, quando le sospensioni, anche di minore durata, vengano inflitte: per grave insubordinazione; per partecipazione a disordini di qualsiasi genere; per abuso di autorità; per grave e ripetuta trascuranza dei propri doveri o per tolleranza di abusi, irregolarità di servizio e atti di indisciplina, imputabili ai dipendenti operai; e, in genere, per qualsiasi mancanza relativa alla condotta, disciplina o moralità, che sia incompatibile con l'ulteriore esercizio delle funzioni affidate ai predetti salariati di sorveglianza o di controllo; salvo, in ogni caso, per le mancanze gravissime, l'eventuale applicazione dell'espulsione, a norma del precedente art. 124.

La revoca dalle funzioni si effettua con le modalità di cui al precedente art. 44.

Art. 126.

Eventuali varianti alle norme d'applicazione delle sanzioni disciplinari. Tabelle delle sanzioni disciplinari.

Le singole amministrazioni possono stabilire nei propri re-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021
8127

abusi e di irregolarità di servizio; inosservanza del segreto prescritto dal precedente articolo 109; esercizio dell'usura nell'interno degli stabilimenti, anche per conto di altri; contrazione di debiti con salariati dipendenti; rifiuto di lavorare a giornata, ad a cottimo, od in ore straordinarie, o in mestieri affini, o presso altre officine; aver prestato aiuto ai cottimisti od aver sollecitato o tollerato tale aiuto; aver tentato di sottrarsi, od essersi opposti a visite mediche, a visite personali od a ricognizioni di materiale; esecuzione, negli stabilimenti, di lavori per conto proprio o di estranei; trasgressione ai divieti di cui al primo comma del precedente art. 115, esclusa l'accettazione di lavoro presso ditte private, senza consenso dell'amministrazione (mancanza che è punibile con l'espulsione); insubordinazioni; partecipazioni a disordini; manifestazioni collettive, dirette ad esercitare pressione sui superiori o a diminuirne l'autorità; denigrazione o critica sleale od acrimoniosa dell'amministrazione e dei superiori, oppure screditante il prestigio dello Stato, fatta verbalmente, o mediante pubblicazioni, o con la presentazione od approvazione di ordini del giorno, o semplice apposizione di firma, in qualsiasi veste, ai medesimi; per le qualifiche e mancanze di cui alle lett. *a*), *b*), *c*) e *d*) del seguente art. 124, quando esse non diano luogo all'espulsione.

Ove le mancanze indicate alle lett. *a*) e *b*) del presente articolo rivestano carattere di particolare gravità o di recidività, possono applicarsi l'espulsione o il licenziamento di autorità, a norma rispettivamente dei successivi articoli 124 e 145.

Art. 124.

Espulsione.

Sono puniti con l'espulsione i salariati che, con sentenza passata in giudicato, abbiano riportata alcuna delle condanne di cui alla lett. *a*) del precedente art. 16, o qualsiasi condanna che importi di diritto o disponga la interdizione dai pubblici uffici per più di un anno, se il reato pel quale la condanna fu pronunziata sia stato compiuto in danno della propria amministrazione.

I salariati possono essere puniti con l'espulsione, anche pei seguenti motivi:

a) per le qualifiche sfavorevoli che abbiano riportato nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 65;

b) pei ritardi abituali di cui al terzo comma del precedente art. 120;

c) per flagrante trafugamento o tentato trafugamento, amministrativamente accertati, di materiali o prodotti degli stabilimenti od uffici, senza attendere l'esito del giudizio penale;

d) per le seguenti altre mancanze: negligenza incorreggibile; trasgressioni o conniventi tolleranze che abbiano resi possibili, o soltanto facilitati, furti, appropriazioni indebite di somme, materiali o prodotti dell'amministrazione, od altri reati puniti con l'espulsione, a mente del primo comma del presente articolo, o pei quali sia stato applicato, a norma del seguente art. 139, primo e secondo comma, il licenziamento in seguito ad esito di giudizio penale; accettazione di compensi o partecipazione a benefici, ottenuti o sperati, in dipendenza dei propri incarichi; partecipazione, anche indiretta, a forniture od acquisti di materiali degli stabilimenti; assunzione di rappresentanze di ditte aventi rapporti con l'amministrazione; contravvenzioni qualificate per contrabbando, o assimilate; mancanze contro l'onore o dimostranti difetto di rettitudine; condotta immorale o che abbia occasionato contravvenzione all'obbligo di cui al precedente art. 53, lettera *a*); accettazione di lavoro presso ditte private, senza consenso dell'amministrazione, o persistenza nel trasgredire, non ostante la sospensione subita, agli altri divieti di cui al primo comma del precedente art. 115; guasti o danni dolosamente arrecati a materiali, prodotti o fabbricati dell'amministrazione; vie di fatto contro i superiori, anche fuori degli stabilimenti, manifesto eccitamento a disordini od a mancanze collettive, punibili con la sospensione; offese alla persona del Re, alla Reale famiglia o al Parlamento; condotta notoriamente informata a principi antipatriottici o sovversivi; cessazione o abbandono arbitrari del lavoro, astensione arbitraria dal medesimo, o prestazione di opera resa in modo da interrompere o perturbare il regolare funzionamento del servizio, se determinati da concerti collettivi;

e) per qualsiasi mancanza considerata al precedente articolo 123, la quale rivesta carattere di particolare gravità o di recidività.

Art. 125.

Sospensione o revoca dalle funzioni di sorveglianza o di controllo.

La sospensione e la revoca dalle funzioni, di cui all'art. 47 del testo unico, sono applicate ai permanenti con qualifiche di capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili o di operaio di controllo o sorveglianza:

a) che, per insufficiente capacità professionale o per difetto di energia ed autorità, diano prova di inettitudine all'esercizio delle loro funzioni;

b) che vengano puniti con la sospensione dal servizio.

Nel caso di cui alla lettera *a*), si applica la revoca dalle funzioni, a meno che sia da effettuarsi il licenziamento per insufficiente attitudine al servizio, giusta il successivo articolo 147, nel caso di cui alla lettera *b*), la revoca può essere applicata qualora la sospensione superi trenta giorni, o si verifichino più sospensioni per un eguale complessivo periodo di tempo, o, infine, quando le sospensioni, anche di minore durata, vengano inflitte: per grave insubordinazione; per partecipazione a disordini di qualsiasi genere; per abuso di autorità; per grave e ripetuta trascuranza dei propri doveri o per tolleranza di abusi, irregolarità di servizio e atti di indisciplina, imputabili ai dipendenti operai; e, in genere, per qualsiasi mancanza relativa alla condotta, disciplina o moralità, che sia incompatibile con l'ulteriore esercizio delle funzioni affidate ai predetti salariati di sorveglianza o di controllo; salvo, in ogni caso, per le mancanze gravissime, l'eventuale applicazione dell'espulsione, a norma del precedente art. 124.

La revoca dalle funzioni si effettua con le modalità di cui al precedente art. 44.

Art. 126.

Eventuali varianti alle norme d'applicazione delle sanzioni disciplinari. Tabelle delle sanzioni disciplinari.

Le singole amministrazioni possono stabilire nei propri regolamenti, circa i dipendenti salariati, una più severa graduazione delle sanzioni disciplinari, per taluna delle mancanze indicate nei precedenti articoli 120 a 124, o l'applicazione delle sanzioni medesime, per mancanze ivi non previste, ove ciò sia richiesto dalla natura speciale delle lavorazioni e dei dipendenti servizi.

6127

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le disposizioni relative alle sanzioni disciplinari devono essere riprodotte in apposite tabelle, da tenere esposte nelle officine, nei laboratori e negli uffici dove prestano servizio i salariati.

Art. 127.

Sanzioni disciplinari a carico di salariati imputati di reati o condannati.

Le norme per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari ai salariati imputati di reati o condannati sono stabilite dal successivo art. 139.

Tali norme non escludono la possibilità di applicare, anche prima dell'esito del giudizio penale, l'espulsione, nei casi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 124, od il licenziamento, nei vari casi previsti dal presente regolamento.

Art. 128.

Facoltà di attenuare le sanzioni disciplinari da applicarsi.

E' nel potere discrezionale dell'autorità chiamata ad infliggere una punizione, o delle autorità superiori, di applicarne una meno grave, quando particolari considerazioni o una graduazione diversa delle singole responsabilità lo consiglino. Questa disposizione non è, però, applicabile alle sospensioni od espulsioni di cui al primo comma dei precedenti articoli 123 e 124.

Nei casi di mancanze di carattere collettivo, punibili con l'espulsione, può tale sanzione disciplinare essere convertita in quella della sospensione, per gli operai che abbiano buoni precedenti e che, in modo indubbio, non figurino fra i sobillatori, gli incitatori ed i maggiori responsabili di disordini.

Il precedente comma non è applicabile al personale salariato di sorveglianza o di controllo.

Art. 129.

Autorità competenti ad infliggere le sanzioni disciplinari.

Le multe e sospensioni, in genere, sono inflitte dai Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, eccettuate le sospensioni di durata superiore a 15 giorni per gli operai permanenti, nei casi in cui i regolamenti speciali ne riservino l'applicazione all'Amministrazione centrale od alla commissione di cui al comma seguente.

L'espulsione degli operai permanenti e le revoche dalle funzioni, vengono inflitte dall'Amministrazione centrale, su proposta motivata di apposita commissione costituita presso gli stabilimenti od uffici, funzionante con le norme stabilite dai predetti regolamenti, e della quale deve far parte lo stesso Direttore dello stabilimento o Capo dell'ufficio, in qualità di presidente, qualora non la presieda una autorità superiore.

Per l'espulsione degli operai temporanei si seguono le norme dei regolamenti delle singole amministrazioni.

Art. 130.

Allontanamento dal servizio durante i procedimenti disciplinari. Eventuali sussidi alimentari ai salariati allontanati.

Gli allontanamenti di cui sopra non hanno carattere punitivo, epperò differiscono dalla sospensione dal servizio, pur potendo essere convertiti, parzialmente o totalmente, in tale punizione, od in altra, a norma dei seguenti commi.

A procedimento disciplinare espletato, ove sia applicabile l'espulsione, essa ha effetto dalla data stessa in cui il salariato venne allontanato dal servizio, oppure senza ulteriore dilazione, appena deliberata, nel caso che, durante il procedimento, gli sia stato consentito di continuare a prestar servizio.

In caso di sospensione, sia dal servizio che dalle funzioni di sorveglianza o di controllo, si tiene conto, agli effetti della ripresa del servizio o delle funzioni, del periodo eventualmente scontato per l'allontanamento subito.

Analogamente si procede nei casi di revoca dalle funzioni di sorveglianza o di controllo, se vi fu allontanamento dal servizio.

Ove, invece, il salariato non abbia cessato dal prestare servizio o dall'esplicare le funzioni di sorveglianza o di controllo, la punizione, quale che sia, gli viene applicata appena deliberata.

Qualora ai salariati allontanati dal servizio non venga inflitta alcuna punizione, o qualora la punizione applicata importi una perdita di competenze minore di quella derivata dal predetto allontanamento, viene loro concesso, dai Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, un sussidio alimentare, pari rispettivamente all'importo delle competenze (paga a giornata o retribuzione e indennità di caro-viveri) perdute durante il periodo di allontanamento, oppure allo stesso importo diminuito della perdita di competenze derivante dalla punizione.

Art. 131.

Contestazione degli addebiti, giustificazioni ed accertamenti.

Le punizioni superiori alla multa sono inflitte previa contestazione degli addebiti agli interessati, i quali possono presentare le loro giustificazioni verbalmente o per iscritto.

La contestazione è fatta ai salariati presenti, verbalmente, quando si ritenga applicabile la sospensione fino a 15 giorni, e, per le punizioni più gravi, mediante comunicazione scritta, da farsi in modo che risulti la data della comunicazione stessa, salvo il caso previsto al penultimo comma del presente articolo; agli assenti sempre mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, oppure, nei casi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 113, con affissione all'albo esterno dello stabilimento.

Nel caso di contestazione verbale, le giustificazioni devono essere presentate entro lo stesso giorno; negli altri casi, entro il termine di sette giorni dalla comunicazione o pubblicazione della contestazione.

Le giustificazioni scritte eventualmente presentate, od un riassunto di quelle rese verbalmente, oppure un'attestazione di ufficio, accertante la mancanza di risposta alle contestazioni fatte, vengono allegate al rapporto ed alla proposta di punizione.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano nei casi di sospensione od espulsione previsti rispettivamente al primo comma dei precedenti articoli 123 e 124, e nei casi, in genere, di assenza per espiazione di pena.

Nei casi di cui alla lettera *c*) del precedente art. 124, la [illegible] fatte verbalmente e le giustificazioni de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 127.

Sanzioni disciplinari a carico di salariati imputati di reati o condannati.

Le norme per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari ai salariati imputati di reati o condannati sono stabilite dal successivo art. 139.

Tali norme non escludono la possibilità di applicare, anche prima dell'esito del giudizio penale, l'espulsione, nei casi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 124, od il licenziamento, nei vari casi previsti dal presente regolamento.

Art. 128.

Facoltà di attenuare le sanzioni disciplinari da applicarsi.

E' nel potere discrezionale dell'autorità chiamata ad infliggere una punizione, o delle autorità superiori, di applicarne una meno grave, quando particolari considerazioni o una graduazione diversa delle singole responsabilità lo consiglino. Questa disposizione non è, però, applicabile alle sospensioni od espulsioni di cui al primo comma dei precedenti articoli 123 e 124.

Nei casi di mancanze di carattere collettivo, punibili con l'espulsione, può tale sanzione disciplinare essere convertita in quella della sospensione, per gli operai che abbiano buoni precedenti e che, in modo indubbio, non figurino fra i sobillatori, gli incitatori ed i maggiori responsabili di disordini.

Il precedente comma non è applicabile al personale salariato di sorveglianza o di controllo.

Art. 129.

Autorità competenti ad infliggere le sanzioni disciplinari.

Le multe e sospensioni, in genere, sono inflitte dai Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, eccettuate le sospensioni di durata superiore a 15 giorni per gli operai permanenti, nei casi in cui i regolamenti speciali ne riservino l'applicazione all'Amministrazione centrale od alla commissione di cui al comma seguente.

L'espulsione degli operai permanenti e le revoche dalle funzioni, vengono inflitte dall'Amministrazione centrale, su proposta motivata di apposita commissione costituita presso gli stabilimenti od uffici, funzionante con le norme stabilite dai predetti regolamenti, e della quale deve far parte lo stesso Direttore dello stabilimento o Capo dell'ufficio, in qualità di presidente, qualora non la presieda una autorità superiore.

Per l'espulsione degli operai temporanei si seguono le norme dei regolamenti delle singole amministrazioni.

Art. 130.

Allontanamento dal servizio durante i procedimenti disciplinari. Eventuali sussidi alimentari ai salariati allontanati.

In attesa delle determinazioni dell'Amministrazione centrale, quando prescritte, e, in genere, in attesa dell'espletamento del procedimento disciplinare, gli operai punibili possono essere provvisoriamente allontanati dal servizio, quando il loro intervento al lavoro sia ritenuto sconsigliabile, nell'interesse dell'ordine o della disciplina.

l'espulsione, [illegible]
riato venne allontanato dal servizio, oppure senza ulteriore dilazione, appena deliberata, nel caso che, durante il procedimento, gli sia stato consentito di continuare a prestar servizio.

In caso di sospensione, sia dal servizio che dalle funzioni di sorveglianza o di controllo, si tiene conto, agli effetti della ripresa del servizio o delle funzioni, del periodo eventualmente scontato per l'allontanamento subito.

Analogamente si procede nei casi di revoca dalle funzioni di sorveglianza o di controllo, se vi fu allontanamento dal servizio.

Ove, invece, il salariato non abbia cessato dal prestare servizio o dall'esplicare le funzioni di sorveglianza o di controllo, la punizione, quale che sia, gli viene applicata appena deliberata.

Qualora ai salariati allontanati dal servizio non venga inflitta alcuna punizione, o qualora la punizione applicata importi una perdita di competenze minore di quella derivata dal predetto allontanamento, viene loro concesso, dai Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, un sussidio alimentare, pari rispettivamente all'importo delle competenze (paga a giornata o retribuzione e indennità di caro-viveri) perdute durante il periodo di allontanamento, oppure allo stesso importo diminuito della perdita di competenze derivante dalla punizione.

Art. 131.

Contestazione degli addebiti, giustificazioni ed accertamenti.

Le punizioni superiori alla multa sono inflitte previa contestazione degli addebiti agli interessati, i quali possono presentare le loro giustificazioni verbalmente o per iscritto.

La contestazione è fatta ai salariati presenti, verbalmente, quando si ritenga applicabile la sospensione fino a 15 giorni, e, per le punizioni più gravi, mediante comunicazione scritta, da farsi in modo che risulti la data della comunicazione stessa, salvo il caso previsto al penultimo comma del presente articolo: agli assenti sempre mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, oppure, nei casi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 113, con affissione all'albo esterno dello stabilimento.

Nel caso di contestazione verbale, le giustificazioni devono essere presentate entro lo stesso giorno; negli altri casi, entro il termine di sette giorni dalla comunicazione o pubblicazione della contestazione.

Le giustificazioni scritte eventualmente presentate, od un riassunto di quelle rese verbalmente, oppure un'attestazione di ufficio, accertante la mancanza di risposta alle contestazioni fatte, vengono allegate al rapporto ed alla proposta di punizione.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano nei casi di sospensione od espulsione previsti rispettivamente al primo comma dei precedenti articoli 123 e 124, e nei casi, in genere, di assenza per espiazione di pena.

Nei casi di cui alla lettera *c*) del precedente art. 124, la contestazione è fatta verbalmente e le giustificazioni devono essere presentate immediatamente.

L'amministrazione ha, in ogni caso, facoltà di procedere agli accertamenti che ritenga necessari, di sentire, senza giuramento, testimoni e periti, compresi quelli eventualmente designati dall'incolpato, e di avvalersi, ove occorra,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

della cooperazione delle autorità politiche, di polizia e della guardia di finanza.

Art. 132.

Pubblicazione, comunicazione ed inserzione delle sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari, con la relativa motivazione, vengono pubblicate o comunicate all'interessato, con le norme stabilite dal precedente art. 113.

Quelle superiori alla multa, per gli operai permanenti e gli incaricati stabili, vengono, altresì, inscritte sui fogli matricolari e caratteristici e le punizioni più gravi della sospensione per cinque giorni vengono annotate anche sulle matricole o sui ruoli.

Art. 133.

Ricorsi contro le sanzioni disciplinari.

Contro le sospensioni superiori a quindici giorni e le punizioni più gravi, applicate agli operai permanenti ed agli incaricati stabili, e contro quella dell'espulsione, applicata agli operai temporanei, allorquando essi, per cause indipendenti dalla loro volontà non abbiano avuto modo di presentare, nel termine stabilito, le proprie giustificazioni, è ammesso, entro quindici giorni dalla data della pubblicazione o comunicazione della punizione, ricorso all'autorità immediatamente superiore a quella che la inflisse, oppure all'Amministrazione centrale, nei casi di sanzioni disciplinari da essa disposte od approvate, o quando sia prescritto dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Entro lo stesso termine, è ammesso il ricorso all'Amministrazione centrale, da parte degli operai temporanei che siano stati espulsi (anche se essi ebbero modo di presentare tempestivamente le proprie giustificazioni) nei casi in cui l'espulsione non sia stata inflitta dall'Amministrazione centrale.

Tali ricorsi devono essere presentati per la prescritta via gerarchica, ed essere trasmessi, senza indugio, all'autorità cui sono rivolti, dai Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, i quali devono esprimere il proprio parere ed allegarvi le documentazioni relative.

In caso di accoglimento dei ricorsi, le punizioni inflitte sono revocate o ridotte.

Le decisioni, che sono definitive, devono essere motivate, e vengono comunicate agli interessati, con le norme stabilite dal precedente art. 113, ed inscritte sui fogli matricolari e caratteristici e sulle matricole o sui ruoli, nel caso di revoca o riduzione della punizione.

Il presente articolo non è applicabile alle sospensioni ed espulsioni di cui al primo comma dei precedenti articoli 123 e 124 e nel caso di cui alla lettera *c*) di quest'ultimo articolo.

Art. 134.

Applicazione, aggravamento, riduzione o revocazione di sanzioni disciplinari, per fatti nuovi.

Ove, nel periodo di sessanta giorni dall'espletamento di [illegible] disciplinare a carico di operai perma-

casi, revocare, ridurre o aggravare la punizione inflitta, oppure infliggere quella adeguata alla mancanza commessa ai salariati non puniti; e ciò, tanto su proposta di ufficio, quanto su richiesta dell'interessato, o della sua vedova, o degli orfani minorenni.

La disposizione di cui sopra è applicabile:

a) soltanto se la punizione inflitta o da infliggere sia stata o sia più grave della sospensione per quindici giorni e, quando venga applicata a richiesta della vedova o degli orfani minorenni, soltanto se la sanzione inflitta sia stata l'espulsione o la revoca dalle funzioni di sorveglianza o di controllo;

b) purchè la commissione prevista al precedente articolo 129 riconosca la opportunità o necessità del riesame.

Quando il riesame abbia luogo su richiesta della parte, la punizione precedentemente inflitta non può essere aggravata.

Le disposizioni dei precedenti commi non sono applicabili alle sospensioni ed espulsioni di cui al primo comma dei precedenti articoli 123 e 124.

L'Amministrazione centrale ha, inoltre, facoltà di infliggere punizioni, o di revocare, ridurre od aggravare quelle già inflitte, in seguito ad ispezioni od a speciali inchieste; però la facoltà di riformare le punizioni non può essere esercitata oltre il termine di sessanta giorni dalla data in cui esse furono inflitte.

Agli effetti dei primi due commi del presente articolo, i posti degli operai permanenti e incaricati stabili che vengano espulsi pei motivi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del predetto articolo 124, salvo il caso di decesso degli espulsi, devono essere lasciati scoperti almeno sessanta giorni, o, in caso di riesame, fino alle decisioni dell'Amministrazione centrale.

Per i provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo valgono le norme di cui al penultimo comma del precedente art. 133.

Art. 135.

Effetti delle sanzioni disciplinari. Eventuale trasferimento dei salariati puniti.

Le sanzioni disciplinari inflitte ai salariati importano gli effetti previsti all'art. 46 del testo unico ed agli articoli 16, lett. *d*), 76, lett. *c*), e 78 del presente regolamento.

I capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili e le operaie di controllo o sorveglianza, sospesi dalle funzioni, vengono impiegati in incarichi o servizi individuali, non implicanti mansioni di sorveglianza e controllo, e perdono, inoltre, il soprassoldo di cui al successivo art. 230, lett. *g*).

Gli operai permanenti e gli incaricati stabili sottoposti a procedimenti disciplinari, quale che ne sia l'esito, possono, dall'Amministrazione centrale competente, essere trasferiti ad altro stabilimento od ufficio, ove ragioni di disciplina, di ordine, di incompatibilità o di opportunità lo consiglino.

Art. 136.

Sussidi alimentari nei casi di revoca o riduzione delle sanzioni disciplinari.

Nel caso che, in applicazione dei precedenti articoli 133 e [illegible] punizione venga revocata o ridotta, è concesso al

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

della cooperazione delle autorità politiche, [illegible] guardia di finanza.

Art. 132.

Pubblicazione, comunicazione ed iscrizione delle sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari, con la relativa motivazione, vengono pubblicate o comunicate all'interessato, con le norme stabilite dal precedente art. 113.

Quelle superiori alla multa, per gli operai permanenti e gli incaricati stabili, vengono, altresì, inscritte sui fogli matricolari e caratteristici e le punizioni più gravi della sospensione per cinque giorni vengono annotate anche sulle matricole o sui ruoli.

Art. 133.

Ricorsi contro le sanzioni disciplinari.

Contro le sospensioni superiori a quindici giorni e le punizioni più gravi, applicate agli operai permanenti ed agli incaricati stabili, e contro quella dell'espulsione, applicata agli operai temporanei, allorquando essi, per cause indipendenti dalla loro volontà non abbiano avuto modo di presentare, nel termine stabilito, le proprie giustificazioni, è ammesso, entro quindici giorni dalla data della pubblicazione o comunicazione della punizione, ricorso all'autorità immediatamente superiore a quella che la inflisse, oppure all'Amministrazione centrale, nei casi di sanzioni disciplinari da essa disposte od approvate, o quando sia prescritto dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Entro lo stesso termine, è ammesso il ricorso all'Amministrazione centrale, da parte degli operai temporanei che siano stati espulsi (anche se essi ebbero modo di presentare tempestivamente le proprie giustificazioni) nei casi in cui l'espulsione non sia stata inflitta dall'Amministrazione centrale.

Tali ricorsi devono essere presentati per la prescritta via gerarchica, ed essere trasmessi, senza indugio, all'autorità cui sono rivolti, dai Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, i quali devono esprimere il proprio parere ed allegarvi le documentazioni relative.

In caso di accoglimento dei ricorsi, le punizioni inflitte sono revocate o ridotte.

Le decisioni, che sono definitive, devono essere motivate, e vengono comunicate agli interessati, con le norme stabilite dal precedente art. 113, ed inscritte sui fogli matricolari e caratteristici e sulle matricole o sui ruoli, nel caso di revoca o riduzione della punizione.

Il presente articolo non è applicabile alle sospensioni ed espulsioni di cui al primo comma dei precedenti articoli 123 e 124 e nel caso di cui alla lettera *c*) di quest'ultimo articolo.

Art. 134.

Applicazione, aggravamento, riduzione o revocazione di sanzioni disciplinari, per fatti nuovi.

Ove, nel periodo di sessanta giorni dall'espletamento di un procedimento disciplinare a carico di operai permanenti o di incaricati stabili, emergano fatti nuovi o prove, da cui risulti, in modo evidente, che la mancanza addebitata non sia stata commessa o sia imputabile ad altri, oppure che la punizione inflitta sia stata troppo severa o troppo lieve, in relazione alla mancanza, o, infine, che debba applicarsi una sanzione disciplinare, se non ne fu applicata alcuna, può l'Amministrazione centrale, secondo i casi, disporre, anche d'ufficio, la revoca, la riduzione o l'aggravamento della punizione, ovvero l'applicazione di una punizione, anche se trattisi di operai permanenti o di incaricati stabili, quando il fatto sia avvenuto o sia stato conosciuto dopo che la punizione fu inflitta.

Il provvedimento deve essere adottato entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui il fatto nuovo è emerso o è stato conosciuto.

Art. 135.

Effetti delle sanzioni disciplinari. Eventuale trasferimento dei salariati puniti.

Le sanzioni disciplinari inflitte ai salariati importano gli effetti previsti all'art. 46 del testo unico ed agli articoli 16, lett. *d*), 76, lett. *c*), e 78 del presente regolamento.

I capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili e le operaie di controllo o sorveglianza, sospesi dalle funzioni, vengono impiegati in incarichi o servizi individuali, non implicanti mansioni di sorveglianza e controllo, e perdono, inoltre, il soprassoldo di cui al successivo art. 230, lett. *g*).

Gli operai permanenti e gli incaricati stabili sottoposti a procedimenti disciplinari, quale che ne sia l'esito, possono, dall'Amministrazione centrale competente, essere trasferiti ad altro stabilimento od ufficio, ove ragioni di disciplina, di ordine, di incompatibilità o di opportunità lo consiglino.

Art. 136.

Sussidi alimentari nei casi di revoca o riduzione delle sanzioni disciplinari.

Nel caso che, in applicazione dei precedenti articoli 133 e 134, una punizione venga revocata o ridotta, è concesso al salariato interessato od alla sua famiglia, secondo i casi, un sussidio alimentare, pari alle competenze perdute, per paga a giornata o retribuzione, secondochè si tratti di operai od incaricati, e per indennità di caro viveri, durante l'intera punizione od in corrispondenza al periodo di riduzione della medesima.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 137.

Sanzioni disciplinari per gli incaricati.

Le norme relative alle sanzioni disciplinari, stabilite per gli operai o pei salariati in genere, dal presente capo XII, si applicano agli incaricati stabili, con le varianti che verranno per essi disposte dai regolamenti delle singole amministrazioni. Ai capi incaricati stabili, in luogo della revoca dalle funzioni di sorveglianza o di controllo, considerata per il personale operaio permanente al precedente art. 125, si applica quella stabilita all'art. 46. Non è ad essi applicabile la sospensione dalle funzioni di cui al citato art. 125.

I predetti regolamenti determineranno anche, occorrendo, le sanzioni disciplinari per gli incaricati provvisori e le relative modalità di applicazione.

CAPO XIII.

Procedimenti penali e condanne.

Art. 138.

Allontanamento dal servizio e procedimento disciplinare per i salariati imputati di reati o condannati.

I salariati a carico dei quali sia stato spiccato mandato di cattura e quelli che siano condannati a pena restrittiva della libertà personale vengono, senz'altro, allontanati dal servizio; ove contro i salariati sottoposti a procedimento penale non sia stato emesso mandato di cattura, l'allontanamento può essere disposto quando il loro intervento al lavoro sia ritenuto sconsigliabile nell'interesse del servizio e della disciplina.

I salariati a carico dei quali sia stato iniziato procedimento penale per delitto, non appena l'amministrazione venga a conoscenza della ordinanza o sentenza definitiva emessa a loro riguardo, qualora non siano stati già espulsi o licenziati o non debbano esserlo per tassative disposizioni del presente regolamento, vengono sottoposti a procedimento disciplinare, allo scopo di accertare se possano o non essere mantenuti in servizio, e se siano passibili di punizioni.

Tali ordinanze o sentenze, delle quali deve essere richiesta copia all'autorità giudiziaria con ogni possibile sollecitudine, non impongono, per sè stesse, comunque siano motivate, l'applicazione di provvedimenti amministrativi, se non nei casi tassativamente previsti al primo e terzo comma del successivo art. 139; in ogni altro caso, i salariati, anche se prosciolti od assolti, possono essere soggetti a sanzioni disciplinari, a norma degli altri commi dello stesso art. 139.

Art. 139.

Sanzioni disciplinari pei salariati imputati di reati o condannati - Effetti nell'avanzamento.

I salariati di cui al precedente articolo non possono, in nessun caso, essere mantenuti in servizio, qualora abbiano riportata, con sentenza, passata in giudicato, ancorchè amnistiati, alcuna delle condanne di cui al precedente art. 16, lett. *a*), o qualsiasi condanna che importi la interdizione dai pubblici uffici per più di un anno. Se il reato pel quale fu pronunziata la condanna sia stato compiuto in danno dell'amministrazione dalla quale i salariati dipendono, costituendo esso, in ogni caso, una grave mancanza disciplinare, deve infliggersi almeno la sospensione, a norma del primo comma del precedente art. 123, salvo che sia applicabile l'espulsione, o, eventualmente, il licenziamento.

In ogni altro caso di condanna, proscioglimento o assoluzione, diversi da quelli sopraindicati, si determina, in base alle risultanze del procedimento prescritto dal secondo comma del precedente articolo 138, se il salariato ivi considerato sia passibile di sanzioni disciplinari, ai termini degli articoli 122 a 126, e, all'occorrenza, si fa luogo alla relativa applicazione, con le norme stabilite dai commi terzo a sesto dell'articolo 130.

Nei casi di condanna implicante la interdizione dai pubblici uffici fino ad un anno, e, in genere, in qualsiasi caso di condanna restrittiva della libertà personale, i salariati che l'abbiano riportata e che non siano da espellere per punizione, o da licenziare in seguito all'esito del giudizio penale, devono essere allontanati dal servizio e rimanere in tale posizione, finchè non abbiano espiata la pena carceraria e quella dell'interdizione, o scontata la sospensione dal lavoro loro eventualmente inflitta, tenuto conto di quanto stabilisce il quarto comma del citato art. 130.

L'allontanamento dal servizio, la ripresa del servizio, i proscioglimenti, le assoluzioni e le condanne vengono inserite sui fogli matricolari e caratteristici, nonchè sulle matricole o sui ruoli.

Per l'avanzamento dei salariati che, allontanati dal servizio, siano autorizzati a riprenderlo a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai primi quattro commi del precedente art. 75.

Art. 140.

Sussidi alimentari alle famiglie dei salariati allontanati dal servizio per cause penali.

Alla moglie ed ai figli minorenni dei salariati, colpiti da mandato di cattura o allontanati dal servizio per rinvio a giudizio o per espiazione di pena, è concesso un sussidio alimentare, non superiore alla metà della paga a giornata o della retribuzione, esclusse le indennità di caro viveri. Tale sussidio viene corrisposto per non più di:

a) novanta giorni lavorativi, per gli operai permanenti;

b) tre mensilità, per gli incaricati stabili;

c) trenta giornate lavorative, per gli operai temporanei.

In casi eccezionali, con l'autorizzazione dell'Amministrazione centrale, tale sussidio alimentare può essere concesso

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le norme relative alle sanzioni disciplinari, stabilite per gli operai o pei salariati in genere, dal presente capo XII, s' applicano agli incaricati stabili, con le varianti che verranno per essi disposte dai regolamenti delle singole amministrazioni. Ai capi incaricati stabili, in luogo della revoca dalle funzioni di sorveglianza o di controllo, considerata per il personale operaio permanente al precedente art. 125, si applica quella stabilita all'art. 16. Non è ad essi applicabile la sospensione dalle funzioni di cui al citato art. 125.

I predetti regolamenti determineranno anche, occorrendo, le sanzioni disciplinari per gli incaricati provvisori e le relative modalità di applicazione.

Capo XIII.

Procedimenti penali e condanne.

Art. 138.

Allontanamento dal servizio e procedimento disciplinare per i salariati imputati di reati o condannati.

I salariati a carico dei quali sia stato spiccato mandato di cattura e quelli che siano condannati a pena restrittiva della libertà personale vengono, senz'altro, allontanati dal servizio; ove contro i salariati sottoposti a procedimento penale non sia stato emesso mandato di cattura, l'allontanamento può essere disposto quando il loro intervento al lavoro sia ritenuto sconsigliabile nell'interesse del servizio e della disciplina.

I salariati a carico dei quali sia stato iniziato procedimento penale per delitto, non appena l'amministrazione venga a conoscenza della ordinanza o sentenza definitiva emessa a loro riguardo, qualora non siano stati già espulsi o licenziati o non debbano esserlo per tassative disposizioni del presente regolamento, vengono sottoposti a procedimento disciplinare, allo scopo di accertare se possano o non essere mantenuti in servizio, e se siano passibili di punizioni.

Tali ordinanze o sentenze, delle quali deve essere richiesta copia all'autorità giudiziaria con ogni possibile sollecitudine, non impongono, per sè stesse, comunque siano motivate, l'applicazione di provvedimenti amministrativi, se non nei casi tassativamente previsti al primo e terzo comma del successivo art. 139; in ogni altro caso, i salariati, anche se prosciolti od assolti, possono essere soggetti a sanzioni disciplinari, a norma degli altri commi dello stesso art. 139.

Art. 139.

Sanzioni disciplinari pei salariati imputati di reati o condannati - Effetti nell'avanzamento.

I salariati di cui al precedente articolo non possono, in nessun caso, essere mantenuti in servizio, qualora abbiano riportata, con sentenza, passata in giudicato, ancorchè amnistiati, alcuna delle condanne di cui al precedente art. 16, lett. *a*), o qualsiasi condanna che importi la interdizione dai pubblici uffici per più di un anno. Se il reato pel quale fu pronunziata la condanna sia stato compiuto in danno dell'amministrazione dalla quale i salariati dipendono, costituendo esso una gravissima mancanza disciplinare, si applica senz'altro, l'espulsione, a mente del primo comma del precedente articolo 124; in caso diverso, si fa luogo senz'altro al licenziamento di cui al secondo comma del successivo articolo 143.

sufficienza di indizi od altri motivi, o per difetto o desistenza di istanza privata, o per amnistia intervenuta prima dell'espletamento del procedimento penale, possono applicarsi egualmente, a giudizio insindacabile delle Amministrazioni centrali, e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, l'espulsione quando risulti commessa alcuna delle mancanze di cui alle lett. *c*), *d*) o *e*) dell'art. 124; oppure il licenziamento, a norma del secondo comma del successivo art. 143.

Ove la condanna sia stata inflitta per un reato che non figuri fra quelli di cui al precitato art. 16, lett. *a*), ma che sia stato compiuto a danno della propria amministrazione, costituendo esso, in ogni caso, una grave mancanza disciplinare, deve infliggersi almeno la sospensione, a norma del primo comma del precedente art. 123, salvo che sia applicabile l'espulsione, o, eventualmente, il licenziamento.

In ogni altro caso di condanna, proscioglimento o assoluzione, diversi da quelli sopraindicati, si determina, in base alle risultanze del procedimento prescritto dal secondo comma del precedente articolo 138, se il salariato ivi considerato sia passibile di sanzioni disciplinari, ai termini degli articoli 122 a 126, e, all'occorrenza, si fa luogo alla relativa applicazione, con le norme stabilite dai commi terzo a sesto dell'articolo 139.

Nei casi di condanna implicante la interdizione dai pubblici uffici fino ad un anno, e, in genere, in qualsiasi caso di condanna restrittiva della libertà personale, i salariati che l'abbiano riportata e che non siano da espellere per punizione, o da licenziare in seguito all'esito del giudizio penale, devono essere allontanati dal servizio e rimanere in tale posizione, finchè non abbiano espiata la pena carceraria e quella dell'interdizione, o scontata la sospensione dal lavoro loro eventualmente inflitta, tenuto conto di quanto stabilisce il quarto comma del citato art. 139.

L'allontanamento dal servizio, la ripresa del servizio, i proscioglimenti, le assoluzioni e le condanne vengono inscritte sui fogli matricolari e caratteristici, nonchè sulle matricole o sui ruoli.

Per l'avanzamento dei salariati che, allontanati dal servizio, siano autorizzati a riprenderlo a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai primi quattro commi del precedente art. 75.

Art. 140.

Sussidi alimentari alle famiglie dei salariati allontanati dal servizio per cause penali.

Alla moglie ed ai figli minorenni dei salariati, colpiti da mandato di cattura o allontanati dal servizio per rinvio a giudizio o per espiazione di pena, è concesso un sussidio alimentare, non superiore alla metà della paga a giornata o della retribuzione, escluse le indennità di caro viveri. Tale sussidio viene corrisposto per non più di:

a) novanta giorni lavorativi, per gli operai permanenti;

b) tre mensilità, per gli incaricati stabili;

c) trenta giornate lavorative, per gli operai temporanei.

In casi eccezionali, con l'autorizzazione dell'Amministrazione centrale, tale sussidio alimentare può essere concesso per un ulteriore periodo di tempo, non eccedente, però, i periodi suindicati.

Per le famiglie degli operai considerati all'art. 8 del testo unico, il suaccennato sussidio alimentare è corrisposto anche nei giorni festivi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Salvo quanto è stabilito dal successivo art. 141, non è applicabile ai salariati di cui nel presente articolo l'ultimo comma del precedente art. 130.

Art. 141.

Sussidi alimentari ai salariati allontanati dal servizio per reati interessanti l'amministrazione.

Ai salariati allontanati dal servizio, perchè imputati di reati, nei quali l'amministrazione sia interessata come parte lesa, e che, in seguito al procedimento disciplinare siano autorizzati a riprendere servizio, anche se puniti, è concesso un sussidio alimentare, pari alla eventuale differenza tra le competenze (paga a giornata o retribuzione e indennità di caro viveri) che avrebbero riscosse durante l'intero periodo di allontanamento e quelle che devono perdere in conseguenza della punizione loro eventualmente inflitta.

Da tale sussidio è dedotto l'importo di quelli che siano stati corrisposti alle loro famiglie, a norma del precedente art. 140.

CAPO XIV.

Licenziamenti.

Art. 142.

Licenziamenti volontari o per servizio militare.

I salariati che si licenziano volontariamente, se danno il preavviso prescritto dall'art. 61 del testo unico, vengono subito soddisfatti dei loro averi: ove, invece, si assentino senza ottemperare a tale obbligo, non possono riscuotere le proprie competenze che alla data dei pagamenti periodici ordinari.

Le stesse norme si applicano ai salariati che si licenzino per servizio militare, secondochè diano o non diano l'immediato avviso, prescritto dall'art. 62 del predetto testo unico.

Ai salariati di cui al primo comma del presente articolo, qualora si allontanino senza dare il prescritto preavviso, è, inoltre, applicabile il licenziamento per assenze arbitrarie, di cui al successivo art. 145.

I salariati chiamati alle armi per obblighi di leva o per volontario arruolamento sono licenziati dallo stesso giorno in cui cessano di prestare servizio; quelli richiamati, i quali sono considerati in licenza o congedo nei primi novanta giorni, a norma del precedente art. 98, al novantunesimo giorno, ove il richiamo alle armi si prolunghi, vengono licenziati per servizio militare, in base al presente articolo, se operai permanenti e incaricati stabili, o per prolungate assenze giustificate, giusta il successivo art. 146, se operai temporanei o incaricati provvisori.

Salvo il caso di decesso, i posti degli operai permanenti e degli incaricati stabili chiamati alle armi per obblighi di leva o richiamati devono essere lasciati scoperti fino a sessanta giorni dalla data del congedo, agli effetti del successivo articolo 153. Nel frattempo, ove occorra, i predetti salariati possono essere provvisoriamente sostituiti, secondo i casi, con operai temporanei o giornalieri, oppure con incaricati provvisori.

singole amministrazioni, nei riguardi degli incaricati provvisori. Vi provvedono i competenti Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici.

I casi nei quali debba o possa procedersi al licenziamento di salariati in seguito all'esito di giudizi penali sono rispettivamente indicati al primo e secondo comma del precedente art. 138. Tali licenziamenti vengono deliberati, in base alle ordinanze o sentenze definitive, senza contestazioni o richiesta di giustificazioni, dalle Amministrazioni centrali, per gli operai permanenti e gli incaricati stabili, nonchè, ove previsto dai predetti regolamenti, per gli operai temporanei, e dai Direttori degli stabilimenti e Capi degli uffici, per gli altri salariati. I licenziamenti decorrono dalla data stessa dell'allontanamento dal servizio, oppure vengono effettuati, senza indugio, appena l'amministrazione venga a conoscenza delle relative sentenze, qualora tale allontanamento non sia stato disposto.

I licenziamenti per rinvio o in seguito ad esito di giudizio penale, considerati nel presente articolo, si effettuano senza alcun preavviso.

Art. 144.

Licenziamenti per diminuzione di lavoro, o per soppressione o riduzione di servizi.

I licenziamenti di autorità di salariati, per diminuzione di lavoro o per soppressione o riduzione di servizi, si effettuano cominciando dagli operai temporanei ed incaricati provvisori, anche prima della scadenza dei contratti di lavoro, e passando poi, ove ne sia il caso, rispettivamente, agli operai permanenti ed incaricati stabili. Però il licenziamento degli operai permanenti e incaricati stabili deve, in ogni modo, effettuarsi, qualora, in conseguenza della soppressione o riduzione dei servizi, venga anche ridotto, in qualche gruppo, il numero massimo dei posti stabilito dalle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4, allegate al presente regolamento, e risulti nei gruppi medesimi eccedenza di personale, a meno che vi sia modo, per disponibilità di posti in gruppi inferiori, di sistemarvi utilmente, col suo consenso, il predetto personale eccedente, a norma dei precedenti articoli 43, 44 e 46. Tale sistemazione, pei capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, per le operaie di controllo o sorveglianza e pei capi incaricati del gruppo III implica la revoca dalle loro funzioni a mente dei predetti articoli 44 e 46.

I Direttori degli stabilimenti ed i Capi degli uffici provvedono, senz'altro, al licenziamento degli operai temporanei e incaricati provvisori, salvo le eccezioni eventualmente previste dai singoli regolamenti, e, per gli altri salariati, formulano proposte alle rispettive Amministrazioni centrali, cui spetta di decidere.

La determinazione dei salariati da licenziarsi a norma del presente articolo è regolata dalle esigenze dei servizi e dei lavori, curando, però, che nel personale mantenuto in servizio restino osservate le disposizioni vigenti a favore dei mutilati e invalidi di guerra.

Fra gli operai permanenti di un medesimo mestiere e gli incaricati stabili di uno stesso gruppo, che diano buon rendimento di lavoro, prestino lodevole servizio e serbino buona

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

comma del precedente art. 130.

Art. 141.

Sussidi alimentari ai salariati allontanati dal servizio per reati interessanti l'amministrazione.

Ai salariati allontanati dal servizio, perchè imputati di reati, nei quali l'amministrazione sia interessata come parte lesa, e che, in seguito al procedimento disciplinare siano autorizzati a riprendere servizio, anche se puniti, è concesso un sussidio alimentare, pari alla eventuale differenza tra le competenze (paga a giornata o retribuzione e indennità di caro viveri) che avrebbero riscosse durante l'intero periodo di allontanamento e quelle che devono perdere in conseguenza della punizione loro eventualmente inflitta.

Da tale sussidio è dedotto l'importo di quelli che siano stati corrisposti alle loro famiglie, a norma del precedente art. 140.

CAPO XIV.

Licenziamenti.

Art. 142.

Licenziamenti volontari o per servizio militare.

I salariati che si licenziano volontariamente, se danno il preavviso prescritto dall'art. 61 del testo unico, vengono subito soddisfatti dei loro averi; ove, invece, si assentino senza ottemperare a tale obbligo, non possono riscuotere le proprie competenze che alla data dei pagamenti periodici ordinari.

Le stesse norme si applicano ai salariati che si licenziano per servizio militare, secondochè diano o non diano l'immediato avviso, prescritto dall'art. 62 del predetto testo unico.

Ai salariati di cui al primo comma del presente articolo, qualora si allontanino senza dare il prescritto preavviso, è, inoltre, applicabile il licenziamento per assenze arbitrarie, di cui al successivo art. 145.

I salariati chiamati alle armi per obblighi di leva o per volontario arruolamento sono licenziati dallo stesso giorno in cui cessano di prestare servizio; quelli richiamati, i quali sono considerati in licenza o congedo nei primi novanta giorni, a norma del precedente art. 98, al novantunesimo giorno, ove il richiamo alle armi si prolunghi, vengono licenziati per servizio militare, in base al presente articolo, se operai permanenti e incaricati stabili, o per prolungate assenze giustificate, giusta il successivo art. 146, se operai temporanei o incaricati provvisori.

Salvo il caso di decesso, i posti degli operai permanenti e degli incaricati stabili chiamati alle armi per obblighi di leva o richiamati devono essere lasciati scoperti fino a sessanta giorni dalla data del congedo, agli effetti del successivo articolo 153. Nel frattempo, ove occorra, i predetti salariati possono essere provvisoriamente sostituiti, secondo i casi, con operai temporanei o giornalieri, oppure con incaricati provvisori.

Art. 143.

Licenziamenti per rinvio a giudizio penale o in seguito all'esito del giudizio medesimo.

Si fa luogo al licenziamento di salariati imputati di reati, senza attendere l'esito definitivo del relativo giudizio penale, nei casi di cui alla lettera c) del precedente articolo 121 ed al primo comma dell'art. 63 del testo unico, nonchè negli analoghi casi che vengano preveduti dai regolamenti delle singole Amministrazioni centrali.

I casi nei quali debba o possa procedersi al licenziamento di salariati in seguito all'esito di giudizi penali sono rispettivamente indicati al primo e secondo comma del precedente art. 139. Tali licenziamenti vengono deliberati, in base alle ordinanze o sentenze definitive, senza contestazioni o richiesta di giustificazioni, dalle Amministrazioni centrali, per gli operai permanenti e gli incaricati stabili, nonchè, ove previsto dai predetti regolamenti, per gli operai temporanei, o dai Direttori degli stabilimenti e Capi degli uffici, per gli altri salariati. I licenziamenti decorrono dalla data stessa dell'allontanamento dal servizio, oppure vengono effettuati, senza indugio, appena l'amministrazione venga a conoscenza delle relative sentenze, qualora tale allontanamento non sia stato disposto.

I licenziamenti per rinvio o in seguito ad esito di giudizio penale, considerati nel presente articolo, si effettuano senza alcun preavviso.

Art. 144.

Licenziamenti per diminuzione di lavoro, o per soppressione o riduzione di servizi.

I licenziamenti di autorità di salariati, per diminuzione di lavoro o per soppressione o riduzione di servizi, si effettuano cominciando dagli operai temporanei ed incaricati provvisori, anche prima della scadenza dei contratti di lavoro, e passando poi, ove ne sia il caso, rispettivamente, agli operai permanenti ed incaricati stabili. Però il licenziamento degli operai permanenti e incaricati stabili deve, in ogni modo, effettuarsi, qualora, in conseguenza della soppressione o riduzione dei servizi, venga anche ridotto, in qualche gruppo, il numero massimo dei posti stabilito dalle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4, allegate al presente regolamento, e risulti nei gruppi medesimi eccedenza di personale, a meno che vi sia modo, per disponibilità di posti in gruppi inferiori, di sistemarvi utilmente, col suo consenso, il predetto personale eccedente, a norma dei precedenti articoli 43, 44 e 46. Tale sistemazione, pei capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, per le operaie di controllo o sorveglianza e pei capi incaricati del gruppo III implica la revoca dalle loro funzioni a mente dei predetti articoli 44 e 46.

I Direttori degli stabilimenti ed i Capi degli uffici provvedono, senz'altro, al licenziamento degli operai temporanei e incaricati provvisori, salvo le eccezioni eventualmente previste dai singoli regolamenti, e, per gli altri salariati, formulano proposte alle rispettive Amministrazioni centrali, cui spetta di decidere.

La determinazione dei salariati da licenziarsi a norma del presente articolo è regolata dalle esigenze dei servizi e dei lavori, curando, però, che nel personale mantenuto in servizio restino osservate le disposizioni vigenti a favore dei mutilati e invalidi di guerra.

Fra gli operai permanenti di un medesimo mestiere e gli incaricati stabili di uno stesso gruppo, che diano buon rendimento di lavoro, prestino lodevole servizio e serbino buona condotta, i licenziamenti di cui sopra vengono effettuati prima fra coloro che abbiano già diritto a pensione, in ordine diretto del numero di anni di servizio utile, e successivamente, fra gli altri, in ordine inverso alla durata dei servizi prestati, utili a pensione.

I licenziamenti di cui nel presente articolo hanno effetto dalla scadenza del periodo di preavviso, di cui al secondo comma dell'art. 64 del testo unico.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 145.

Licenziamenti per assenze arbitrarie.
Eventuale revoca dei licenziamenti medesimi.

Il licenziamento di autorità per assenze arbitrarie si applica nei casi previsti ai precedenti articoli 121, terzo e quarto comma, e 142, terzo comma. Vi provvede l'Amministrazione centrale, per gli operai permanenti e incaricati stabili, e, ove sia stabilito dai singoli regolamenti, anche per gli operai temporanei, previo invito agli interessati a presentare le proprie giustificazioni, entro un congruo termine, ove già essi non lo abbiano fatto; vi provvedono i Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici competenti, per gli altri salariati, senza che occorra alcun preavviso o diffida, e senza l'obbligo di contestazioni o di richiesta di giustificazioni.

I salariati imputati di reati, ai quali non siano applicabili nè l'espulsione, nè il licenziamento in seguito ad esito di giudizio penale, previsti ai precedenti articoli 124 e 143, anche se assolti, possono essere licenziati per assenze arbitrarie, qualora si siano verificate nei loro riguardi le condizioni di cui al terzo comma del precitato art. 121.

I licenziamenti per assenze arbitrarie hanno effetto dal momento in cui vengono deliberati, e l'eventuale ripresa del servizio non arresta il corso del provvedimento iniziato.

I licenziamenti medesimi non possono essere revocati che dall'Amministrazione centrale, e solo quando concorrano le seguenti condizioni:

a) che entro un mese dalla data del licenziamento, da accertamenti di ufficio, risulti, in modo non dubbio, che l'assenza fu provocata da causa di forza maggiore;

b) che dagli stessi accertamenti emerga la materiale impossibilità in cui gli assenti siansi trovati di presentare tempestivamente le proprie giustificazioni;

c) che i Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, anche in considerazione dei buoni precedenti dei licenziati, abbiano espresso parere favorevole alla revoca del provvedimento.

A tale effetto, i posti degli operai permanenti ed incaricati stabili licenziati per assenze arbitrarie devono essere lasciati scoperti almeno un mese, o fino alle decisioni dell'Amministrazione centrale, se il caso sia stato o debba essere sottoposto al suo esame.

I licenziamenti di cui nel presente articolo importano gli effetti previsti all'articolo 68, lett. *b*), del testo unico, ed all'art. 16, lett. *c*), del presente regolamento.

Art. 146.

Licenziamenti per prolungate assenze.

I licenziamenti per prolungate assenze, anche giustificate, vengono effettuati, per gli operai tutti, dai Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, e, per gli incaricati stabili, dall'Amministrazione centrale, appena si compiano i periodi di assenza previsti all'art. 64, lett. *b*), *c*) e *d*) del testo unico.

Sono comprese fra le prolungate assenze di cui sopra anche quelle causate da lesioni per infortuni o da infermità, quando non si verifichi la inabilità permanente, dovendo, in quest'ultimo caso, il licenziamento effettuarsi a norma del seguente art. 149.

[illegible] del predetto

quest'ultima data non dev'essere consentita la ripresa del servizio ai salariati da licenziarsi.

Nessun preavviso deve darsi per il licenziamento degli operai temporanei e incaricati provvisori richiamati alle armi per più di novanta giorni, stabilito dal quarto comma del precedente art. 142.

Art. 147.

Licenziamenti per imperizia, insufficiente attitudine al servizio o scarso rendimento di lavoro.

I licenziamenti per imperizia, insufficiente attitudine al servizio, o scarso rendimento di lavoro, fra i quali non sono da comprendersi quelli previsti al penultimo comma del precedente art. 34, pel personale in prova, sono disposti dai Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, per gli operai temporanei e gli incaricati provvisori, ammenochè non sia diversamente stabilito dai singoli regolamenti, e, su loro proposta, dall'Amministrazione centrale, per gli altri salariati.

Però, quando tali provvedimenti riguardino operai temporanei o incaricati provvisori, che siano mutilati o invalidi di guerra, e vengano determinati da scarso rendimento di lavoro, è necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione centrale, e gli interessati hanno il diritto che alle relative proposte siano allegate le proprie giustificazioni scritte.

Lo scarso rendimento di lavoro può dar luogo al licenziamento considerato nel presente articolo, soltanto se precipuamente determinato da incapacità o deficienza professionale, oppure da difetto di attitudine. La svogliatezza abituale e la negligenza incorreggibile sono, invece, punite con la sospensione o l'espulsione, a norma dei precedenti articoli 123, lett. *b*), e 124, lett. *d*).

Pei capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, per le operaie di controllo o sorveglianza e, analogamente, pei capi incaricati del gruppo III, la inettitudine alle proprie funzioni può dar luogo alla revoca di cui al precedente art. 125, lett. *a*), oppure al licenziamento, a norma del presente articolo, secondochè il salariato possa, o non, essere proficuamente adibito a mansioni di gruppi inferiori.

Nel caso di revoca, si applicano le norme dei precedenti art. 44 o 46.

Il licenziamento di cui al presente articolo ha effetto dalla scadenza del periodo di preavviso stabilito al secondo comma dell'art. 64 del testo unico.

Art. 148.

Licenziamenti per limiti di età.

Gli operai permanenti e gli incaricati stabili, sono collocati a riposo o licenziati dal giorno successivo a quello in cui compiono il 65° o 60° anno di età, secondochè uomini o donne, salvo i diversi limiti che, per speciali esigenze di servizio, siano stabiliti dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Provvedono ai predetti licenziamenti i Direttori degli stabilimenti ed i Capi degli uffici competenti ed ai collocamenti a riposo l'Amministrazione centrale.

Con l'autorizzazione dell'Amministrazione centrale, e pei soli salariati che alle età anzidette non abbiano ancora raggiunto il periodo minimo di servizio pel conseguimento del diritto a pensione, può il provvedimento di cessazione dal servizio essere rinviato del tempo strettamente necessario a raggiungerlo; in ogni caso, però, non oltre il compimento del [illegible] anno di età, per gli uomini, e del [illegible], per le donne.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

Eventuale revoca dei licenziamenti medesimi.

Il licenziamento di autorità per assenze arbitrarie si applica nei casi previsti ai precedenti articoli 121, terzo e quarto comma, e 142, terzo comma. Vi provvede l'Amministrazione centrale, per gli operai permanenti e incaricati stabili, e, ove sia stabilito dai singoli regolamenti, anche per gli operai temporanei, previo invito agli interessati a presentare le proprie giustificazioni, entro un congruo termine, ove già essi non lo abbiano fatto; vi provvedono i Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici competenti, per gli altri salariati, senza che occorra alcun preavviso o diffida, e senza l'obbligo di contestazioni o di richiesta di giustificazioni.

I salariati imputati di reati, ai quali non siano applicabili nè l'espulsione, nè il licenziamento in seguito ad esito di giudizio penale, previsti ai precedenti articoli 121 e 143, anche se assolti, possono essere licenziati per assenze arbitrarie, qualora si siano verificate nei loro riguardi le condizioni di cui al terzo comma del precitato art. 121.

I licenziamenti per assenze arbitrarie hanno effetto dal momento in cui vengono deliberati, e l'eventuale ripresa del servizio non arresta il corso del provvedimento iniziato.

I licenziamenti medesimi non possono essere revocati che dall'Amministrazione centrale, e solo quando concorrano le seguenti condizioni:

a) che entro un mese dalla data del licenziamento, da accertamenti di ufficio, risulti, in modo non dubbio, che l'assenza fu provocata da causa di forza maggiore;

b) che dagli stessi accertamenti emerga la materiale impossibilità in cui gli assenti siansi trovati di presentare tempestivamente le proprie giustificazioni;

c) che i Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, anche in considerazione dei buoni precedenti dei licenziati, abbiano espresso parere favorevole alla revoca del provvedimento.

A tale effetto, i posti degli operai permanenti ed incaricati stabili licenziati per assenze arbitrarie devono essere lasciati scoperti almeno un mese, o fino alle decisioni dell'Amministrazione centrale, se il caso sia stato o debba essere sottoposto al suo esame.

I licenziamenti di cui nel presente articolo importano gli effetti previsti all'articolo 68, lett. *b*), del testo unico, ed all'art. 16, lett. *c*), del presente regolamento.

Art. 146.

Licenziamenti per prolungate assenze.

I licenziamenti per prolungate assenze, anche giustificate, vengono effettuati, per gli operai tutti, dai Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, e, per gli incaricati stabili, dall'Amministrazione centrale, appena si compiano i periodi di assenza previsti all'art. 64, lett. *b*), *c*) e *d*) del testo unico.

Sono comprese fra le prolungate assenze di cui sopra anche quelle causate da lesioni per infortuni o da infermità, quando non si verifichi la inabilità permanente, dovendo, in quest'ultimo caso, il licenziamento effettuarsi a norma del seguente art. 149.

Il preavviso, prescritto dal secondo comma del predetto art. 64, pei licenziamenti considerati nel presente articolo viene dato, di regola, con l'anticipazione necessaria perchè la scadenza del relativo periodo coincida con la data di compimento dei suaccennati periodi di assenza. Comunque, da

armi per più di novanta giorni, stabilito dal quarto comma del precedente art. 142.

Art. 147.

Licenziamenti per imperizia, insufficiente attitudine al servizio o scarso rendimento di lavoro.

I licenziamenti per imperizia, insufficiente attitudine al servizio, o scarso rendimento di lavoro, fra i quali non sono da comprendersi quelli previsti al penultimo comma del precedente art. 34, pel personale in prova, sono disposti dai Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, per gli operai temporanei e gli incaricati provvisori, ammenochè non sia diversamente stabilito dai singoli regolamenti, e, su loro proposta, dall'Amministrazione centrale, per gli altri salariati.

Però, quando tali provvedimenti riguardino operai temporanei o incaricati provvisori, che siano mutilati o invalidi di guerra, e vengano determinati da scarso rendimento di lavoro, è necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione centrale, e gli interessati hanno il diritto che alle relative proposte siano allegate le proprie giustificazioni scritte.

Lo scarso rendimento di lavoro può dar luogo al licenziamento considerato nel presente articolo, soltanto se precipuamente determinato da incapacità o deficienza professionale, oppure da difetto di attitudine. La svogliatezza abituale e la negligenza incorreggibile sono, invece, punite con la sospensione o l'espulsione, a norma dei precedenti articoli 123, lett. *b*), e 124, lett. *d*).

Pei capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, per le operaie di controllo o sorveglianza e, analogamente, pei capi incaricati del gruppo III, la inettitudine alle proprie funzioni può dar luogo alla revoca di cui al precedente art. 125, lett. *a*), oppure al licenziamento, a norma del presente articolo, secondochè il salariato possa, o non, essere proficuamente adibito a mansioni di gruppi inferiori.

Nel caso di revoca, si applicano le norme dei precedenti art. 44 e 46.

Il licenziamento di cui al presente articolo ha effetto dalla scadenza del periodo di preavviso stabilito al secondo comma dell'art. 64 del testo unico.

Art. 148.

Licenziamenti per limiti di età.

Gli operai permanenti e gli incaricati stabili, sono collocati a riposo o licenziati dal giorno successivo a quello in cui compiono il 65° o 60° anno di età, secondochè uomini o donne, salvo i diversi limiti che, per speciali esigenze di servizio, siano stabiliti dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Provvedono ai predetti licenziamenti i Direttori degli stabilimenti ed i Capi degli uffici competenti ed ai collocamenti a riposo l'Amministrazione centrale.

Con l'autorizzazione dell'Amministrazione centrale, e pei soli salariati che alle età anzidette non abbiano ancora raggiunto il periodo minimo di servizio pel conseguimento del diritto a pensione, può il provvedimento di cessazione dal servizio essere rinviato del tempo strettamente necessario a raggiungerlo; in ogni caso, però, non oltre il compimento del 68° anno di età, per gli uomini, e del 63°, per le donne.

Le relative proposte devono essere accompagnate da un verbale di visita medica e da un rapporto del Direttore dello stabilimento o Capo dell'ufficio, attestanti l'idoneità fisica ed il buon rendimento di lavoro di tali salariati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

Il preavviso del licenziamento, prescritto dal secondo comma dell'art. 64 del testo unico, viene dato, di regola, in tempo perchè la cessazione dal servizio avvenga nel giorno stabilito. In ogni caso, da tal giorno i salariati di cui sopra non sono ammessi a prestar servizio.

Art. 149.

Allontanamenti per infermità contagiose, o infettive. Licenziamenti per infermità inguaribili o prolungate.

Gli operai affetti da tubercolosi o da altra malattia contagiosa o infettiva, regolarmente constatata, devono essere, senz'altro, allontanati dagli stabilimenti, per evitare che ne derivi danno agli altri operai.

Essi vengono assoggettati a visita sanitaria: se operai permanenti o incaricati stabili, di trimestre in trimestre, e se operai temporanei o incaricati provvisori, di mese in mese, fino alla scadenza dei periodi di cui all'art. 64, lett. *b*), *c*) e *d*) del testo unico. L'ultima visita deve effettuarsi, per gli operai permanenti o incaricati stabili, circa venti giorni prima, e, per gli operai temporanei o incaricati provvisori, circa dieci giorni prima della scadenza dei periodi predetti.

Ove in una delle visite suindicate risultino cessate le ragioni dell'allontanamento, i predetti operai devono, senz'altro, riprendere servizio, ed ogni loro ulteriore assenza viene considerata arbitraria, a norma del precedente art. 121.

Se, invece, essi risultino permanentemente inabili al servizio, vengono collocati a riposo o licenziati per inabilità fisica, previa visita medica collegiale.

Analogo provvedimento si applica, in qualsiasi momento, nei riguardi di ogni altro operaio di cui venga accertata la inabilità fisica permanente, sia essa da ascriversi, o non, a causa di servizio.

Le visite collegiali, per quanto concerne gli operai permanenti e gli incaricati stabili, si effettuano con le modalità stabilite dal regolamento approvato col Regio decreto 5 settembre 1895, n. 603, e successive modificazioni.

I licenziamenti per inabilità fisica devono essere autorizzati dall'Amministrazione centrale, per gli incaricati stabili, in ogni caso, e per gli operai permanenti, quando non siano stati compiuti i periodi di assenza indicati al secondo comma del presente articolo: vengono, invece, effettuati, senz'altro, dai Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, per gli operai temporanei e incaricati provvisori e, quando siano stati compiuti i periodi di cui al predetto secondo comma, anche per gli operai permanenti.

Peraltro, i regolamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere che il licenziamento degli operai temporanei debba essere anch'esso autorizzato dall'Amministrazione centrale, nei casi in cui ciò sia stabilito per gli operai permanenti.

Ai collocamenti a riposo provvede sempre l'Amministrazione centrale.

Il prescritto preavviso, pei licenziamenti considerati nel presente articolo, è dato di regola, in tempo opportuno, in relazione alla scadenza dei periodi di cui sopra: comunque, al termine dei periodi stessi, non deve essere consentita la

Art. 150.

Pubblicazione, comunicazione ed iscrizione dei licenziamenti.

I licenziamenti considerati nel presente capo XIV, e le eventuali revoche di essi vengono pubblicati e comunicati con le norme stabilite al precedente articolo 113, e vengono iscritti sulle matricole o sui ruoli e sui fogli matricolari e caratteristici.

Art. 151.

Indennizzi di licenziamento.

Gli indennizzi da corrispondersi agli operai permanenti e incaricati stabili, nei casi considerati ai precedenti articoli 144, 146, 147, 148 e 149, saranno determinati dai Regi decreti da emanarsi in virtù dell'art. 58 del testo unico.

Art. 152.

Sussidi agli operai richiamati o trattenuti alle armi od alle loro famiglie.

Alla famiglia dell'operaio permanente e dell'incaricato stabile in licenza o licenziato per richiamo in servizio militare, oppure trattenuto alle armi dopo l'espletamento del servizio obbligatorio di leva, è corrisposto, durante i suindicati periodi di servizio militare, un sussidio pari alle competenze del capo famiglia (paga a giornata o retribuzione ed indennità di caro viveri), sotto deduzione di quanto l'autorità militare corrisponde al richiamato o trattenuto, per paga giornaliera, oppure, complessivamente, per stipendio, supplemento di servizio attivo e indennità di caro viveri. A tale effetto, le competenze stabilite a mese vengono computate in trentesimi.

Tale sussidio compete per tutti i giorni, compresi i festivi, alle famiglie degli operai permanenti considerati all'art. 8 del testo unico, ed alle famiglie degli incaricati stabili, e pei soli giorni lavorativi negli altri casi. La suindicata deduzione, della paga militare o dell'aliquota dello stipendio militare, si effettua in corrispondenza ai soli giorni nei quali il sussidio viene effettivamente pagato.

Agli effetti del presente articolo, si considera che facciano parte della famiglia: la moglie, i figli e figliastri minorenni legittimi o legittimati, le figlie e figliastre nubili o vedove, anche maggiorenni, legittime o legittimate, i genitori, i fratelli minorenni e le sorelle nubili o vedove, purchè da atto notorio risulti che essi convivano col salariato, e siano a suo carico, e salvo, in ogni caso, gli accertamenti che l'amministrazione credesse di eseguire.

Il salariato deve dichiarare, per iscritto, a quale membro della sua famiglia desideri che sia corrisposto il sussidio.

Un sussidio, pari alla metà di quello sopraindicato, è corrisposto agli operai permanenti ed incaricati stabili richiamati o trattenuti alle armi, i quali non si trovino nelle suaccennate condizioni di famiglia.

Il sussidio di cui al presente arti-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021
6124

In ogni caso, da tal giorno i salariati di cui sopra ammessi a prestar servizio.

Art. 149.

Allontanamenti per infermità contagiose, o infettive. Licenziamenti per infermità inguaribili o prolungate.

Gli operai affetti da tubercolosi o da altra malattia contagiosa o infettiva, regolarmente constatata, devono essere, senz'altro, allontanati dagli stabilimenti, per evitare che ne derivi danno agli altri operai.

Essi vengono assoggettati a visita sanitaria: se operai permanenti o incaricati stabili, di trimestre in trimestre, e se operai temporanei o incaricati provvisori, di mese in mese, fino alla scadenza dei periodi di cui all'art. 64, lett. *b*), *c*) e *d*) del testo unico. L'ultima visita deve effettuarsi, per gli operai permanenti o incaricati stabili, circa venti giorni prima, e, per gli operai temporanei o incaricati provvisori, circa dieci giorni prima della scadenza dei periodi prefetti.

Ove in una delle visite suindicate risultino cessate le ragioni dell'allontanamento, i predetti operai devono, senz'altro, riprendere servizio, ed ogni loro ulteriore assenza viene considerata arbitraria, a norma del precedente art. 121.

Se, invece, essi risultino permanentemente inabili al servizio, vengono collocati a riposo o licenziati per inabilità fisica, previa visita medica collegiale.

Analogo provvedimento si applica, in qualsiasi momento, nei riguardi di ogni altro operaio di cui venga accertata la inabilità fisica permanente, sia essa da ascriversi, o non, a causa di servizio.

Le visite collegiali, per quanto concerne gli operai permanenti e gli incaricati stabili, si effettuano con le modalità stabilite dal regolamento approvato col Regio decreto 5 settembre 1895, n. 603, e successive modificazioni.

I licenziamenti per inabilità fisica devono essere autorizzati dall'Amministrazione centrale, per gli incaricati stabili, in ogni caso, e per gli operai permanenti, quando non siano stati compiuti i periodi di assenza indicati al secondo comma del presente articolo: vengono, invece, effettuati, senz'altro, dai Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, per gli operai temporanei e incaricati provvisori e, quando siano stati compiuti i periodi di cui al predetto secondo comma, anche per gli operai permanenti.

Peraltro, i regolamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere che il licenziamento degli operai temporanei debba essere anch'esso autorizzato dall'Amministrazione centrale, nei casi in cui ciò sia stabilito per gli operai permanenti.

Ai collocamenti a riposo provvede sempre l'Amministrazione centrale.

Il prescritto preavviso, pei licenziamenti considerati nel presente articolo, è dato di regola, in tempo opportuno, in relazione alla scadenza dei periodi di cui sopra; comunque, al termine dei periodi stessi, non deve essere consentita la ripresa del servizio ai salariati da licenziarsi.

In tutti i casi nei quali la prolungata assenza di salariati per infermità, anche guaribili, o per lesioni dipendenti da infortuni, perduri oltre la scadenza dei periodi più volte sopra indicati, si applica il licenziamento per prolungate assenze, di cui al precedente articolo 146.

I licenziamenti considerati nel presente capo XIV, e le eventuali revoche di essi vengono pubblicati o comunicati con le forme stabilite al precedente articolo 113, e vengono inscritti sulle matricole o sui ruoli e sui fogli matricolari e caratteristici.

Art. 151.

Indennizzi di licenziamento.

Gli indennizzi da corrispondersi agli operai permanenti e incaricati stabili, nei casi considerati ai precedenti articoli 144, 146, 147, 148 e 149, saranno determinati dai Regi decreti da emanarsi in virtù dell'art. 58 del testo unico.

Art. 152.

Sussidi agli operai richiamati o trattenuti alle armi od alle loro famiglie.

Alla famiglia dell'operaio permanente e dell'incaricato stabile in licenza o licenziato per richiamo in servizio militare, oppure trattenuto alle armi dopo l'espletamento del servizio obbligatorio di leva, è corrisposto, durante i suindicati periodi di servizio militare, un sussidio pari alle competenze del capo famiglia (paga a giornata o retribuzione ed indennità di caro viveri), sotto deduzione di quanto l'autorità militare corrisponde al richiamato o trattenuto, per paga giornaliera, oppure, complessivamente, per stipendio, supplemento di servizio attivo e indennità di caro viveri. A tale effetto, le competenze stabilite a mese vengono computate in trentesimi.

Tale sussidio compete per tutti i giorni, compresi i festivi, alle famiglie degli operai permanenti considerati all'art. 8 del testo unico, ed alle famiglie degli incaricati stabili, e pei soli giorni lavorativi negli altri casi. La suindicata deduzione, della paga militare o dell'aliquota dello stipendio militare, si effettua in corrispondenza ai soli giorni nei quali il sussidio viene effettivamente pagato.

Agli effetti del presente articolo, si considera che facciano parte della famiglia: la moglie, i figli e figliastri minorenni legittimi o legittimati, le figlie e figliastre nubili o vedove, anche maggiorenni, legittime o legittimate, i genitori, i fratelli minorenni e le sorelle nubili o vedove, purchè da atto notorio risulti che essi convivano col salariato, e siano a suo carico, e salvo, in ogni caso, gli accertamenti che l'amministrazione credesse di eseguire.

Il salariato deve dichiarare, per iscritto, a quale membro della sua famiglia desideri che sia corrisposto il sussidio.

Un sussidio, pari alla metà di quello sopraindicato, è corrisposto agli operai permanenti ed incaricati stabili richiamati o trattenuti alle armi, i quali non si trovino nelle suaccennate condizioni di famiglia.

Quando si corrisponda il sussidio di cui al presente articolo, non compete quello che, per lo stesso titolo, i comuni siano autorizzati a pagare alle famiglie dei richiamati o trattenuti alle armi. In conseguenza, deve darsi immediato avviso ai comuni dei sussidi concessi a norma del presente articolo.

6124

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPO XV.

Riammissioni.

Art. 153.

Riammissione al termine del servizio militare di leva o di richiamo alle armi.

Gli operai permanenti e incaricati stabili che si siano licenziati per obblighi di leva, e che siano stati licenziati per richiamo alle armi, hanno diritto alla riammissione al posto già occupato, purchè:

a) si siano licenziati con un'anticipazione non maggiore di quella indicata al secondo comma dell'art. 62 del testo unico;

b) siano stati congedati o inviati in licenza straordinaria, in attesa di congedo, non oltre il termine del servizio militare obbligatorio (di leva, da trattenuti, o da richiamati), esclusi i volontari arruolamenti o le rafferme;

c) abbiano ottenuta la dichiarazione di aver serbata buona condotta sotto le armi, se prestarono servizio militare per più di tre mesi;

d) domandino la riammissione entro sessanta giorni dalla data del congedo o dell'invio in licenza straordinaria in attesa di congedo.

Perdono il diritto di cui sopra coloro che, per ragioni disciplinari, non siano inviati in congedo al tempo stabilito per la classe di leva cui appartengono.

Tali riammissioni hanno luogo con deroga a tutte le norme stabilite per le assunzioni dei salariati. Però, nel caso di riforma dal servizio militare, deve farsi luogo a visita medica collegiale, entro quindici giorni dalla riammissione, per l'eventuale applicazione del precedente art. 149.

Ai salariati, come sopra riammessi, è assegnata la paga o retribuzione che avrebbero ottenuta per anzianità, con le norme del presente regolamento, ove fossero stati sempre presenti al lavoro, e con effetto, pei futuri avanzamenti, dalla data stessa in cui le avrebbero conseguite.

Art. 154.

Riammissioni in casi speciali di arruolamenti volontari o per rafferme.

I regolamenti delle singole amministrazioni possono, nell'interesse del servizio, o per esigenze di carattere militare, prevedere la possibilità della riammissione di operai permanenti e di incaricati stabili, in casi speciali di arruolamenti volontari e di rafferme, con deroga alle ordinarie norme di ammissione stabilite pei salariati.

Tali riammissioni, le quali possono effettuarsi solo quando esistano o si verifichino le corrispondenti vacanze di posti, devono, in ogni caso, essere subordinate alle condizioni di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del precedente art. 153 ed all'altra, che l'invio in congedo non sia stato ritardato, per ragioni disciplinari, rispetto alla data stabilita per gli altri analoghi arruolamenti o rafferme.

Art. 155.

Pubblicazione, comunicazione ed inscrizione delle riammissioni.

CAPO XVI.

Lavoro straordinario, festivo e notturno - Riposo settimanale.

Art. 156.

Casi in cui è consentito il lavoro straordinario, festivo e notturno. Autorizzazioni relative. Remunerazione del lavoro straordinario diurno.

Il lavoro straordinario, quello festivo e quello notturno sono consentiti, nei riguardi dei salariati, soltanto per far fronte a speciali continuate esigenze di servizio, da determinarsi nei regolamenti delle singole amministrazioni, oppure ad eccezionali urgenti indilazionabili occorrenze.

I predetti regolamenti stabiliranno altresì:

a) la misura dell'aumento di remunerazione per il lavoro straordinario diurno, nei limiti fissati dall'art. 34 del testo unico;

b) se il lavoro straordinario, quello festivo e quello notturno, di carattere sia normale, che eventuale, debbano essere autorizzati dall'Amministrazione centrale, oppure se i Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici possano provvedervi direttamente, nel limite delle assegnazioni di fondi loro fatte.

Imponendosi la necessità di evitare sinistri, pericoli o danni, o verificandosi altre impreviste, urgenti, indilazionabili occorrenze, i Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici possono provvedere, sotto la loro personale responsabilità, nei limiti strettamente indispensabili, a tali lavori, salvo a riferirne prontamente all'Amministrazione centrale, sia nel caso che a quest'ultima competa di dare l'autorizzazione, sia nel caso che la spesa venga a superare l'importo dei fondi ad essi assegnati.

Art. 157.

Prestazione delle 48 ore di lavoro settimanale.

Le quarantotto ore di lavoro, stabilite dall'art. 21 del testo unico, devono essere prestate nei primi sei giorni di ciascuna settimana e durante l'orario normale, salvo che siano impiegate nei turni di lavoro cadenti in ore notturne, o impiegate in lavoro domenicale che venga compiuto in sostituzione di quello da prestarsi nei giorni feriali.

Art. 158.

Remunerazione del lavoro notturno.

Il lavoro notturno, ordinario o straordinario, anche domenicale, viene retribuito a norma dell'art. 35 del testo unico, salvo quanto è stabilito al successivo art. 230, lettera *a*).

Art. 159.

Remunerazione del lavoro domenicale diurno.

Il lavoro domenicale diurno salvo quanto è stabilito dal successivo art. 230, lett. *a*), è retribuito a norma del precedente articolo 35 del testo unico, per le ore di lavoro straordinario, cioè per quelle prestate complessivamente nell'intera settimana, compresa la domenica, in più delle prescritte quarantotto ore normali.

Le ore di lavoro domenicale che, giusta il precedente art. 157, siano comprese nelle predette quarantotto ore ven-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 153.

Riammissione al termine del servizio militare di leva o di richiamo alle armi.

Gli operai permanenti e incaricati stabili che si siano licenziati per obblighi di leva, o che siano stati licenziati per richiamo alle armi, hanno diritto alla riammissione al posto già occupato, purchè:

a) si siano licenziati con un'anticipazione non maggiore di quella indicata al secondo comma dell'art. 62 del testo unico;

b) siano stati congedati o inviati in licenza straordinaria, in attesa di congedo, non oltre il termine del servizio militare obbligatorio (di leva, da trattenuti, o da richiamati), esclusi i volontari arruolamenti o le rafferme;

c) abbiano ottenuta la dichiarazione di aver serbata buona condotta sotto le armi, se prestarono servizio militare per più di tre mesi;

d) domandino la riammissione entro sessanta giorni dalla data del congedo o dell'invio in licenza straordinaria in attesa di congedo.

Perdono il diritto di cui sopra coloro che, per ragioni disciplinari, non siano inviati in congedo al tempo stabilito per la classe di leva cui appartengono.

Tali riammissioni hanno luogo con deroga a tutte le norme stabilite per le assunzioni dei salariati. Però, nel caso di riforma dal servizio militare, deve farsi luogo a visita medica collegiale, entro quindici giorni dalla riammissione, per l'eventuale applicazione del precedente art. 149.

Ai salariati, come sopra riammessi, è assegnata la paga o retribuzione che avrebbero ottenuta per anzianità, con le norme del presente regolamento, ove fossero stati sempre presenti al lavoro, e con effetto, pei futuri avanzamenti, dalla data stessa in cui le avrebbero conseguite.

Art. 154.

Riammissioni in casi speciali di arruolamenti volontari o per rafferme.

I regolamenti delle singole amministrazioni possono, nell'interesse del servizio, o per esigenze di carattere militare, prevedere la possibilità della riammissione di operai permanenti e di incaricati stabili, in casi speciali di arruolamenti volontari e di rafferme, con deroga alle ordinarie norme di ammissione stabilite pei salariati.

Tali riammissioni, le quali possono effettuarsi solo quando esistano o si verifichino le corrispondenti vacanze di posti, devono, in ogni caso, essere subordinate alle condizioni di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del precedente art. 153 ed all'altra, che l'invio in congedo non sia stato ritardato, per ragioni disciplinari, rispetto alla data stabilita per gli altri analoghi arruolamenti o rafferme

Art. 155.

Pubblicazione, comunicazione ed inscrizione delle riammissioni.

Le riammissioni dei salariati sono pubblicate o comunicate con le norme stabilite al precedente art. 113, e vengono inscritte sui fogli matricolari e caratteristici e sulle matricole o sui ruoli.

Casi in cui è consentito il lavoro straordinario, festivo e notturno. Autorizzazioni relative. Remunerazione del lavoro straordinario diurno.

Il lavoro straordinario, quello festivo e quello notturno sono consentiti, nei riguardi dei salariati, soltanto per far fronte a speciali continuate esigenze di servizio, da determinarsi nei regolamenti delle singole amministrazioni, oppure ad eccezionali urgenti indilazionabili occorrenze.

I predetti regolamenti stabiliranno altresì:

a) la misura dell'aumento di remunerazione per il lavoro straordinario diurno, nei limiti fissati dall'art. 34 del testo unico;

b) se il lavoro straordinario, quello festivo e quello notturno, di carattere sia normale, che eventuale, debbano essere autorizzati dall'Amministrazione centrale, oppure se i Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici possano provvedervi direttamente, nel limite delle assegnazioni di fondi loro fatte.

Imponendosi la necessità di evitare sinistri, pericoli o danni, o verificandosi altre impreviste, urgenti, indilazionabili occorrenze, i Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici possono provvedere, sotto la loro personale responsabilità, nei limiti strettamente indispensabili, a tali lavori, salvo a riferirne prontamente all'Amministrazione centrale, sia nel caso che a quest'ultima competa di dare l'autorizzazione, sia nel caso che la spesa venga a superare l'importo dei fondi ad essi assegnati.

Art. 157.

Prestazione delle 48 ore di lavoro settimanale.

Le quarantotto ore di lavoro, stabilite dall'art. 21 del testo unico, devono essere prestate nei primi sei giorni di ciascuna settimana e durante l'orario normale, salvo che siano impiegate nei turni di lavoro cadenti in ore notturne, o impiegate in lavoro domenicale che venga compiuto in sostituzione di quello da prestarsi nei giorni feriali.

Art. 158.

Remunerazione del lavoro notturno.

Il lavoro notturno, ordinario o straordinario, anche domenicale, viene retribuito a norma dell'art. 35 del testo unico, salvo quanto è stabilito al successivo art. 230, lettera *a*).

Art. 159.

Remunerazione del lavoro domenicale diurno.

Il lavoro domenicale diurno salvo quanto è stabilito dal successivo art. 230, lett. *a*), è retribuito a norma del secondo comma dell'articolo 35 del testo unico, per le ore di lavoro straordinario, cioè per quelle prestate complessivamente nell'intera settimana, compresa la domenica, in più delle prescritte quarantotto ore normali.

Le ore di lavoro domenicale che, giusta il precedente art. 157, siano comprese nelle predette quarantotto ore vengono retribuite con la paga oraria, senza aumento di retribuzione.

Per lavoro festivo, agli effetti economici, s'intende quello prestato nelle domeniche o nelle giornate di riposo settimanale disposte in sostituzione del lavoro domenicale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

Art. 160.

Determinazione delle ore di lavoro straordinario.

Per determinare il numero delle ore di lavoro straordinario da retribuirsi a ciascun salariato, si considerano come ore di lavoro prestato, oltre quelle effettive diurne o notturne, feriali o festive, anche quelle dell'orario normale corrispondenti:

a) ad assenze per infortuni, malattie, licenze senza perdita di retribuzione, allontanamenti dal servizio e, in genere, a qualsiasi assenza giustificata indipendente dalla volontà del salariato, esclusa la sospensione;

b) alle eventuali riduzioni di orario o delle giornate lavorative settimanali, ai periodi di chiusura, comunque motivata, degli stabilimenti, ai giorni festivi per legge ed alle giornate di festività consuetudinarie, nelle quali si conceda di non lavorare.

Però, i prolungamenti di orario o il lavoro festivo eventualmente disposti a compenso di tali diminuzioni di lavoro non vengono considerati agli effetti del presente articolo, come lavoro prestato, sino alla concorrenza del numero delle ore di lavoro compensabili.

Non vengono neppure considerate come lavoro prestato le ore ed i giorni di sospensione o di licenza o congedo non retribuiti o di altra assenza giustificata dipendente dalla volontà del salariato od infine di assenza non giustificata.

Art. 161.

Lavoro straordinario, festivo e notturno dei capi operai, sorveglianti e simili.

Per i capi-operai, capi-d'arte, sorveglianti e simili, e per le operaie di controllo o sorveglianza, ai quali, giusta l'articolo 8, comma *a*), del testo unico, sia corrisposta la paga per tutti i giorni dell'anno, l'intervento al lavoro nelle domeniche e nei giorni festivi, in genere, quando venga disposto, è un obbligo dal quale non possono ottenere di essere esentati senza la conseguente perdita della paga e delle altre competenze.

Il lavoro domenicale, fino al limite di otto ore, non dà diritto ai predetti salariati ad alcun aumento di retribuzione, oltre la paga, che loro compete integralmente nelle domeniche, anche se non venga disposto il loro intervento al lavoro.

Viceversa, ad essi spettano i prescritti aumenti di retribuzione per il lavoro domenicale eccedente le otto ore, per il lavoro notturno e per quello straordinario, eventualmente compiuti.

Per gli stessi salariati vengono considerate, settimanalmente, come ore di lavoro straordinario quelle prestate nei sei giorni antecedenti alla domenica, in più delle quarantotto ore normali prescritte.

Art. 162.

Lavoro straordinario, festivo e notturno, nei viaggi e durante il soggiorno fuori destinazione per motivi di servizio.

Nei viaggi per motivi di servizio di cui al quarto comma

grale misura, dà luogo anche gli aumenti stabiliti dal presente regolamento, per il lavoro straordinario e notturno. Però, quando si corrispondano questi ultimi aumenti, il loro importo, insieme alla quota di diaria spettante, non deve superare la diaria intera; ove ciò si verifichi, la quota di diaria deve essere ridotta in conseguenza fino, occorrendo, al suo completo assorbimento.

Nei viaggi per motivi di servizio, considerati al quinto comma del predetto art. 293, quando, cioè, il ritorno od arrivo di cui sopra non abbiano luogo nella stessa giornata solare della partenza, il servizio prestato, o considerato come prestato ai termini del comma stesso:

a) è compensato, nelle domeniche, con l'aumento stabilito per il lavoro festivo;

b) non dà luogo in nessun caso ad aumento di retribuzione per lavoro straordinario;

c) dà luogo all'aumento stabilito per il lavoro notturno, anche in aggiunta all'intera diaria, nel solo caso in cui il salariato, per ottemperare ad ordini ricevuti, non possa fruire del riposo di sei ore considerato al terzo comma del precitato art. 293, o possa fruirne solo parzialmente, nel qual caso ogni ora o frazione superiore a mezz'ora di minor riposo viene retribuita come un'ora di lavoro notturno.

Durante il soggiorno in missione fuori destinazione, quando la missione non venga eseguita presso altri stabilimenti od ufici della stessa amministrazione, sono vietati, in massima, pei salariati, il lavoro straordinario, quello notturno, nonchè quello domenicale oltre le otto ore, salvo che si tratti degli operai di cui all'art. 8, lett. *b*), del testo unico. Quando, in casi eccezionali, occorra di far luogo a tali lavori, è necessario il preventivo assenso dell'Amministrazione centrale, salvo le occorrenze improvvise, di estrema urgenza o di indilazionabile necessità, delle quali, ad ogni modo, deve essere prontamente riferito all'amministrazione predetta.

Pei lavori medesimi, quando prestati effettivamente e con l'osservanza delle norme di cui sopra, sono applicabili ai salariati gli ultimi tre commi del precedente art. 161, i quali si applicano, altresì, per gli stessi lavori, eseguiti dai predetti salariati durante il soggiorno fuori sede, quando siano comandati in destinazione a terra, a norma del successivo art. 187, lett. *a*).

Le disposizioni del presente articolo, relative agli aumenti di retribuzione pel lavoro straordinario, festivo e notturno sono applicabili a tutti gli operai, esclusi quelli di cui all'art. 8, lett. *b*), del testo unico.

Art. 163.

Lavoro straordinario, festivo e notturno dei salariati imbarcati.

Ai salariati comandati su Regie navi, a quelli addetti al servizio delle piccole navi di uso locale ed agli operai di cui all'art. 8, lett. *b*), del testo unico, compresi quelli addetti ai galleggianti, non si corrispondono aumenti di retribuzione, nè pel lavoro prestato oltre le prescritte quarantotto ore settimanali, nè pel lavoro domenicale, nè pel lavoro notturno.

Ai predetti salariati possono, peraltro, concedersi speciali soprassoldi, ove ne sia il caso, a norma del successivo articolo 320, lett. *b*), *c*) ed *b*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6123

Per determinare il numero delle ore di lavoro straordinario da retribuirsi a ciascun salariato, si considerano come ore di lavoro prestato, oltre quelle effettive diurne o notturne, feriali o festive, anche quelle dell'orario normale corrispondenti:

a) ad assenze per infortuni, malattie, licenze senza perdita di retribuzione, allontanamenti dal servizio e, in genere, a qualsiasi assenza giustificata indipendente dalla volontà del salariato, esclusa la sospensione;

b) alle eventuali riduzioni di orario o delle giornate lavorative settimanali, ai periodi di chiusura, comunque motivata, degli stabilimenti, ai giorni festivi per legge ed alle giornate di festività consuetudinarie, nelle quali si conceda di non lavorare.

Però, i prolungamenti di orario o il lavoro festivo eventualmente disposti a compenso di tali diminuzioni di lavoro non vengono considerati agli effetti del presente articolo, come lavoro prestato, sino alla concorrenza del numero delle ore di lavoro compensabili.

Non vengono neppure considerate come lavoro prestato le ore ed i giorni di sospensione o di licenza o congedo non retribuiti o di altra assenza giustificata dipendente dalla volontà del salariato od infine di assenza non giustificata.

Art. 161.

Lavoro straordinario, festivo e notturno dei capi operai, sorveglianti e simili.

Per i capi-operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, e per le operaie di controllo o sorveglianza, ai quali, giusta l'articolo 8, comma *a*), del testo unico, sia corrisposta la paga per tutti i giorni dell'anno, l'intervento al lavoro nelle domeniche e nei giorni festivi, in genere, quando venga disposto, è un obbligo dal quale non possono ottenere di essere esentati senza la conseguente perdita della paga e delle altre competenze.

Il lavoro domenicale, fino al limite di otto ore, non dà diritto ai predetti salariati ad alcun aumento di retribuzione, oltre la paga, che loro compete integralmente nelle domeniche, anche se non venga disposto il loro intervento al lavoro.

Viceversa, ad essi spettano i prescritti aumenti di retribuzione per il lavoro domenicale eccedente le otto ore, per il lavoro notturno e per quello straordinario, eventualmente compiuti.

Per gli stessi salariati vengono considerate, settimanalmente, come ore di lavoro straordinario quelle prestate nei sei giorni antecedenti alla domenica, in più delle quarantotto ore normali prescritte.

Art. 162.

Lavoro straordinario, festivo e notturno, nei viaggi e durante il soggiorno fuori destinazione per motivi di servizio.

Nei viaggi per motivi di servizio di cui al quarto comma del successivo art. 203, quando cioè, il ritorno al luogo di partenza o l'arrivo a quello di destinazione si verifichino nella stessa giornata solare della partenza, il servizio prestato, o considerato come prestato ai termini del comma stesso, è compensato, nelle domeniche, con l'aumento di retribuzione pel lavoro festivo, e, sia nelle domeniche che nelle altre giornate, quando non competa la diaria nella intera deve superare la diaria intera; ove ciò si verifichi, la quota di diaria deve essere ridotta in conseguenza fino, occorrendo, al suo completo assorbimento.

Nei viaggi per motivi di servizio, considerati al quinto comma del predetto art. 203, quando, cioè, il ritorno od arrivo di cui sopra non abbiano luogo nella stessa giornata solare della partenza, il servizio prestato, o considerato come prestato ai termini del comma stesso:

a) è compensato, nelle domeniche, con l'aumento stabilito per il lavoro festivo;

b) non dà luogo in nessun caso ad aumento di retribuzione per lavoro straordinario;

c) dà luogo all'aumento stabilito per il lavoro notturno, anche in aggiunta all'intera diaria, nel solo caso in cui il salariato, per ottemperare ad ordini ricevuti, non possa fruire del riposo di sei ore considerato al terzo comma del precitato art. 203, o possa fruirne solo parzialmente, nel qual caso ogni ora o frazione superiore a mezz'ora di minor riposo viene retribuita come un'ora di lavoro notturno.

Durante il soggiorno in missione fuori destinazione, quando la missione non venga eseguita presso altri stabilimenti od uffici della stessa amministrazione, sono vietati, in massima, pei salariati, il lavoro straordinario, quello notturno, nonchè quello domenicale oltre le otto ore, salvo che si tratti degli operai di cui all'art. 8, lett. *b*), del testo unico. Quando, in casi eccezionali, occorra di far luogo a tali lavori, è necessario il preventivo assenso dell'Amministrazione centrale, salvo le occorrenze improvvise, di estrema urgenza o di indilazionabile necessità, delle quali, ad ogni modo, deve essere prontamente riferito all'amministrazione predetta.

Pei lavori medesimi, quando prestati effettivamente e con l'osservanza delle norme di cui sopra, sono applicabili ai salariati gli ultimi tre commi del precedente art. 161, i quali si applicano, altresì, per gli stessi lavori, eseguiti dai predetti salariati durante il soggiorno fuori sede, quando siano comandati in destinazione a terra, a norma del successivo art. 187, lett. *a*).

Le disposizioni del presente articolo, relative agli aumenti di retribuzione pel lavoro straordinario, festivo e notturno sono applicabili a tutti gli operai, esclusi quelli di cui all'art. 8, lett. *b*), del testo unico.

Art. 163.

Lavoro straordinario, festivo e notturno dei salariati imbarcati.

Ai salariati comandati su Regie navi, a quelli addetti al servizio delle piccole navi di uso locale ed agli operai di cui all'art. 8, lett. *b*), del testo unico, compresi quelli addetti ai galleggianti, non si corrispondono aumenti di retribuzione, nè pel lavoro prestato oltre le prescritte quarantotto ore settimanali, nè pel lavoro domenicale, nè pel lavoro notturno.

Ai predetti salariati possono, peraltro, concedersi speciali soprassoldi, ove ne sia il caso, a norma del successivo articolo 230, lett. *b*), *c*) ed *h*).

Art. 164.

Disposizioni igieniche relative al lavoro notturno.

Il lavoro notturno è vietato, in modo assoluto, agli apprendisti ed alle operaie. Agli altri salariati che compiano

6123

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

lavoro notturno devono essere concesse almeno sei ore d'intervallo, per riposo, fra la cessazione e la ripresa del servizio o lavoro.

Art. 165.

Riposo settimanale, festivo o compensativo.

Gli operai, eccettuati quelli di cui all'art. 8 del testo unico, usufruiscono di una giornata di riposo settimanale che, di regola, è la domenica.

Nei casi previsti al primo comma del precedente articolo 156, nei quali sia indispensabile l'intervento al lavoro di operai nelle domeniche, deve essere concesso ai medesimi, a meno che vi rinunzino, altrettanto riposo in un giorno feriale della stessa settimana o di quella successiva.

Gli apprendisti e le operaie non possono rinunziare a tale riposo compensativo eccettuate le operaie assunte alle condizioni di cui all'art. 8, lett. *b*), del testo unico.

Art. 166.

Servizio in campagna degli operai delle coltivazioni dei tabacchi.

Al personale operaio delle coltivazioni dei tabacchi, quando presti servizio in campagna, si applicano, in luogo delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 156 a 165, quelle che per essi saranno stabilite coi decreti di cui all'art. 90 del testo unico.

CAPO XVII.

Cottimo.

Art. 167.

Orario, sistemi e tariffe del lavoro a cottimo.

Il lavoro a cottimo deve, di regola, essere eseguito durante l'orario normale. Solo in casi di urgenza o quando trattisi di personale che lavori esclusivamente a cottimo è consentito che esso venga protratto oltre tale orario.

I regolamenti delle singole amministrazioni stabiliranno i sistemi da adottarsi pei lavori a cottimo, i criteri per la formazione e variazione delle relative tariffe, le norme pei collaudi, nonchè le disposizioni tecniche, amministrative e disciplinari relative alla esecuzione di tali lavori.

Art. 168.

Passaggio di operai dal lavoro ad economia a quello a cottimo o viceversa, nella stessa giornata.

Il passaggio di operai dal lavoro ad economia a quello a cottimo, o viceversa, nel corso della stessa giornata è vietato, in massima, nei cottimi isolati: può essere consentito nei cottimi collettivi:

a) quando la sostituzione di un cottimista, la cui opera venga improvvisamente a mancare, sia indispensabile per la prosecuzione del lavoro;

b) quando, per guasti ai macchinari o altre cause indi-

Art. 169.

Squadre di cottimisti. Capi squadra.

Quando il cottimo esige il concorso di più operai, questi possono essere riuniti in squadre, sotto la guida di operai provetti, denominati capi-squadra, giusta il penultimo comma del precedente art. 3, i quali rappresentano le squadre stesse e sono particolarmente responsabili della esecuzione dei lavori.

Tali incarichi sono del tutto temporanei, e limitati al compimento di ogni singolo lavoro.

Art. 170.

Divieto di corrispondere il guadagno del cottimo ai capi operai, sorveglianti e simili.

I capi-operai, capi-d'arte, sorveglianti e simili e le operaie di controllo o sorveglianza, preposti alla esecuzione dei lavori a cottimo, non possono partecipare al relativo guadagno.

Tale guadagno compete invece ai capi-squadra e capi-gruppo, considerati all'art. 3 del presente regolamento, che partecipino ai lavori a cottimo.

Art. 171.

Ripartizione del guadagno nel cottimo collettivo. Eventuale corresponsione della paga a giornata in luogo del guadagno del cottimo.

Nel cottimo collettivo, l'importo dovuto a norma delle tariffe è ripartito fra i cottimisti in parti proporzionali alla loro paga a giornata ed alle ore di partecipazione al cottimo.

I regolamenti delle singole amministrazioni possono prevedere la corresponsione della paga a giornata nel caso che la retribuzione dei singoli cottimisti risulti inferiore alla paga medesima, da valutarsi in ragione delle ore di effettiva presenza al lavoro, purchè, a giudizio insindacabile del Direttore dello stabilimento, sia da escludere che la contrazione del guadagno del cottimo dipenda da insufficiente attività del personale.

Art. 172.

Modificazioni delle tariffe dei cottimi.

Quando nelle liquidazioni di un cottimo, in vigore da un sufficiente periodo di tempo e che non abbia richiesto uno sforzo eccessivo da parte degli operai, risulti un guadagno superiore al limite massimo considerato nell'art. 28 del testo unico, le relative tariffe devono essere opportunamente modificate, prima di iniziare successivi lavori del genere o entro un mese nei lavori di carattere continuativo.

Analoga revisione delle tariffe deve eseguirsi quando il caso considerato al secondo comma del precedente art. 171 risulti essersi verificato per difetto delle tariffe medesime, ed è prescritta altresì in occasione di variazioni generali nelle paghe, o di modificazioni nei sistemi di lavorazione, o per qualsiasi altra causa che possa avere influenza sui criteri di compilazione delle tariffe.

Art. 173.

Declassiﬁed E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 165.

Riposo settimanale, festivo o compensativo.

Gli operai, eccettuati quelli di cui all'art. 8 del testo unico, usufruiscono di una giornata di riposo settimanale che, di regola, è la domenica.

Nei casi previsti al primo comma del precedente articolo 156, nei quali sia indispensabile l'intervento al lavoro di operai nelle domeniche, deve essere concesso ai medesimi, a meno che vi rinunzino, altrettanto riposo in un giorno feriale della stessa settimana o di quella successiva.

Gli apprendisti e le operaie non possono rinunziare a tale riposo compensativo eccettuate le operaie assunte alle condizioni di cui all'art. 8, lett. *b*), del testo unico.

Art. 166.

Servizio in campagna degli operai delle coltivazioni dei tabacchi.

Al personale operaio delle coltivazioni dei tabacchi, quando presti servizio in campagna, si applicano, in luogo delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 156 a 165, quelle che per essi saranno stabilite coi decreti di cui all'art. 99 del testo unico.

CAPO XVII.

Cottimo.

Art. 167.

Orario, sistemi e tariffe del lavoro a cottimo.

Il lavoro a cottimo deve, di regola, essere eseguito durante l'orario normale. Solo in casi di urgenza o quando trattisi di personale che lavori esclusivamente a cottimo è consentito che esso venga protratto oltre tale orario.

I regolamenti delle singole amministrazioni stabiliranno i sistemi da adottarsi pei lavori a cottimo, i criteri per la formazione e variazione delle relative tariffe, le norme pei collaudi, nonchè le disposizioni tecniche, amministrative e disciplinari relative alla esecuzione di tali lavori.

Art. 168.

Passaggio di operai dal lavoro ad economia a quello a cottimo o viceversa, nella stessa giornata.

Il passaggio di operai dal lavoro ad economia a quello a cottimo, o viceversa, nel corso della stessa giornata è vietato, in massima, nei cottimi isolati: può essere consentito nei cottimi collettivi:

a) quando la sostituzione di un cottimista, la cui opera venga improvvisamente a mancare, sia indispensabile per la prosecuzione del lavoro;

b) quando, per guasti ai macchinari o altre cause indipendenti dalla volontà degli operai, debbasi sospendere per tutti il lavoro durante un'ora e più, nel qual caso gli operai se possono essere utilizzati nella pulizia dei locali o in altri lavori, ricevono la sola paga ad economia, altrimenti vengono fatti uscire dallo stabilimento, con perdita della paga e annesse competenze.

Quando il cottimo esige [illegible] possono essere riuniti in squadre, sotto la guida di operai provetti, denominati capi-squadra, giusta il penultimo comma del precedente art. 3, i quali rappresentano le squadre stesse e sono particolarmente responsabili della esecuzione dei lavori.

Tali incarichi sono del tutto temporanei, e limitati al compimento di ogni singolo lavoro.

Art. 170.

Diritto di corrispondere il guadagno del cottimo ai capi operai, sorveglianti e simili.

I capi-operai, capi-d'arte, sorveglianti e simili e le operaie di controllo o sorveglianza, preposti alla esecuzione dei lavori a cottimo, non possono partecipare al relativo guadagno.

Tale guadagno compete invece ai capi-squadra e capi-gruppo, considerati all'art. 3 del presente regolamento, che partecipino ai lavori a cottimo.

Art. 171.

Ripartizione del guadagno nel cottimo collettivo. Eventuale corresponsione della paga a giornata in luogo del guadagno del cottimo.

Nel cottimo collettivo, l'importo dovuto a norma delle tariffe è ripartito fra i cottimisti in parti proporzionali alla loro paga a giornata ed alle ore di partecipazione al cottimo.

I regolamenti delle singole amministrazioni possono prevedere la corresponsione della paga a giornata nel caso che la retribuzione dei singoli cottimisti risulti inferiore alla paga medesima, da valutarsi in ragione delle ore di effettiva presenza al lavoro, purchè, a giudizio insindacabile del Direttore dello stabilimento, sia da escludere che la contrazione del guadagno del cottimo dipenda da insufficiente attività del personale.

Art. 172.

Modificazioni delle tariffe dei cottimi.

Quando nelle liquidazioni di un cottimo, in vigore da un sufficiente periodo di tempo e che non abbia richiesto uno sforzo eccessivo da parte degli operai, risulti un guadagno superiore al limite massimo considerato nell'art. 28 del testo unico, le relative tariffe devono essere opportunamente modificate, prima di iniziare successivi lavori del genere o entro un mese nei lavori di carattere continuativo.

Analoga revisione delle tariffe deve eseguirsi quando il caso considerato al secondo comma del precedente art. 171 risulti essersi verificato per difetto delle tariffe medesime, ed è prescritta altresì in occasione di variazioni generali nelle paghe, o di modificazioni nei sistemi di lavorazione, o per qualsiasi altra causa che possa avere influenza sui criteri di compilazione delle tariffe.

Art. 173.

Retribuzione dei lavori a cottimo non continuativi in base alla tariffa con la quale vennero iniziati.

Nei casi di modificazioni alle tariffe dei cottimi, non escluso quello di cui al primo comma del precedente articolo 172, i lavori di carattere non continuativo seguitano,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a) i segnali per l'ingresso e l'uscita, quelli per l'inizio, la sospensione, la ripresa e la cessazione del lavoro, nonchè i corrispondenti intervalli di tempo;

b) le modalità per l'accertamento dell'intervento al lavoro e dei ritardi all'entrata, nonchè i relativi controlli;

c) le modalità per la sorveglianza, le visite ed eventuali controvisite, all'uscita, intese, principalmente, ad accertare che non siano asportati materiali di proprietà dell'amministrazione;

d) le norme per regolare la concessione dei permessi di uscita e le uscite per motivi di servizio;

e) i casi nei quali, per esigenze di servizio, l'orario normale, può, temporaneamente o per determinati lavori, essere spostato, ferma restando la durata effettiva regolamentare del lavoro giornaliero.

Art. 86.

Visite all'uscita.

La percentuale dei salariati da sottoporsi alle visite di cui alla lettera *c*) del precedente art. 85, quando la visita non sia obbligatoria per tutto il personale, deve essere almeno del 2 per cento.

Nelle visite i salariati devono uniformarsi agli inviti del personale incaricato, e non debbono opporsi se esse siano eseguite molto accuratamente.

Le visite ai capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili e quelle alle operaie di controllo o sorveglianza hanno luogo in locali diversi da quelli destinati alla visita del restante personale operaio, e, possibilmente, in momento diverso; le visite alle operaie, in genere, sono eseguite, da apposite visitatrici, in locali diversi da quelli adibiti alla visita del personale maschile.

Art. 87.

Ritardi all'entrata.

Non è consentita l'entrata, negli stabilimenti, degli operai che ritardino a presentarsi oltre quindici minuti, in confronto all'ora stabilita come termine dell'ingresso, salvo i casi di ritardi collettivi di operai dimoranti in comuni o località circostanti, quando tali ritardi siano determinati da cause di forza maggiore, riconosciute dai Direttori degli stabilimenti (come intemperie, straripamenti, ritardi di treni o vaporini e simili), nei quali casi, ad ogni modo, l'entrata non è ammessa dopo trascorso il periodo massimo di tempo stabilito dai regolamenti delle singole amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio.

Gli operai che, per ritardi, non vengono ammessi al lavoro sono considerati assenti per l'intera giornata; i ritardatari ammessi a lavorare sono sottoposti alle detrazioni, dalla paga a giornata o dalla retribuzione a cottimo, che siano stabilite dai regolamenti delle singole amministrazioni; agli uni e agli altri vengono applicate le prescritte sanzioni disciplinari, meno che nei casi sopraindicati di forza maggiore.

Il Direttore dello stabilimento può anche disporre l'uscita, con perdita dell'intera paga o retribuzione, per gli operai, entrati con ritardo, che siano recidivamente ritardatari.

art. 92, l'accertamento dell'intervento al lavoro e degli eventuali ritardi ha luogo mediante firma di fogli di presenza, o mediante annotazioni dei portieri, custodi o guardiani, o con altre modalità, secondo i regolamenti delle singole amministrazioni.

Analogamente può procedersi per gl'incaricati dei gruppi I, II e III, quando ne sia il caso.

Art. 89.

Uscite durante il lavoro ed il periodo di riposo.

Durante l'orario di lavoro ed il periodo di riposo, quando quest'ultimo debba trascorrersi nell'interno degli stabilimenti o degli uffici, è vietata agli operai l'uscita, per motivi estranei al servizio, salvo che:

a) agli operai considerati dal successivo art. 92, nell'intervallo meridiano, quando l'orario di ufficio sia interrotto;

b) alle operaie nutrici che escano per l'allattamento dei propri figli, nei casi previsti dalle leggi sul lavoro delle donne;

c) agli operai di cui agli ultimi due commi dell'art. 7 del testo unico;

d) agli operai che debbano allontanarsi per motivi di salute propria o di persone della loro famiglia, o per altre cause urgenti e giustificate, o per visite o accertamenti sanitari disposti di ufficio, o per chiamate e accertamenti inerenti al servizio militare, o per inviti dell'autorità giudiziaria o di quella di pubblica sicurezza, o, in genere, per qualsiasi obbligo di presentazione a pubblici uffici o ad autorità, da cui non sia possibile esimersi od a cui non sia possibile ottemperare in ore diverse o in giorni festivi.

Art. 90.

Permessi di uscita.

Nei casi indicati al precedente art. 89, l'uscita è consentita solo mediante regolari autorizzazioni o permessi, che vengono, di regola, concessi dopo la sospensione del lavoro pel riposo meridiano, salvo che non sia dimostrata la improrogabilità necessità di usufruirne anteriormente.

Non si può, ad ogni modo, usufruire dei permessi di uscita, se non dopo aver ricevuta comunicazione della relativa concessione.

I permessi di uscita di cui alla lett. *d*) del predetto articolo 89, di durata superiore a mezz'ora, se concessi durante il lavoro, danno luogo, per l'intera loro durata, alla detrazione, dalla paga a giornata o dalla retribuzione a cottimo, di una quota proporzionale al periodo dell'assenza.

Art. 91.

Intervalli ed interruzioni da considerarsi, o non, come lavoro prestato.

Oltre agli intervalli ed alle interruzioni di cui al secondo comma dell'art. 21 del testo unico, non sono considerati come periodi di lavoro il tempo occorrente per transitare dalla [illegible] stabilimento al posto di lavoro e vi-

6130

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) le modalità per l'accertamento dell'intervento al lavoro e dei ritardi all'entrata, nonchè i relativi controlli;

c) le modalità per la sorveglianza, le visite ed eventuali controvisite, all'uscita, intese, principalmente, ad accertare che non siano asportati materiali di proprietà dell'amministrazione;

d) le norme per regolare la concessione dei permessi di uscita e le uscite per motivi di servizio;

e) i casi nei quali, per esigenze di servizio, l'orario normale, può, temporaneamente o per determinati lavori, essere spostato, ferma restando la durata effettiva regolamentare del lavoro giornaliero.

Art. 86.

Visite all'uscita.

La percentuale dei salariati da sottoporsi alle visite di cui alla lettera *c*) del precedente art. 85, quando la visita non sia obbligatoria per tutto il personale, deve essere almeno del 2 per cento.

Nelle visite i salariati devono uniformarsi agli inviti del personale incaricato, e non debbono opporsi se esse siano eseguite molto accuratamente.

Le visite ai capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili e quelle alle operaie di controllo o sorveglianza hanno luogo in locali diversi da quelli destinati alla visita del restante personale operaio, e, possibilmente, in momento diverso; le visite alle operaie, in genere, sono eseguite, da apposite visitatrici, in locali diversi da quelli adibiti alla visita del personale maschile.

Art. 87.

Ritardi all'entrata.

Non è consentita l'entrata, negli stabilimenti, degli operai che ritardino a presentarsi oltre quindici minuti, in confronto all'ora stabilita come termine dell'ingresso, salvo i casi di ritardi collettivi di operai dimoranti in comuni o località circostanti, quando tali ritardi siano determinati da cause di forza maggiore, riconosciute dai Direttori degli stabilimenti (come intemperie, straripamenti, ritardi di treni o vaporini e simili), nei quali casi, ad ogni modo, l'entrata non è ammessa dopo trascorso il periodo massimo di tempo stabilito dai regolamenti delle singole amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio.

Gli operai che, per ritardi, non vengono ammessi al lavoro sono considerati assenti per l'intera giornata; i ritardatari ammessi a lavorare sono sottoposti alle detrazioni, dalla paga a giornata o dalla retribuzione a cottimo, che siano stabilite dai regolamenti delle singole amministrazioni; agli uni e agli altri vengono applicate le prescritte sanzioni disciplinari, meno che nei casi sopraindicati di forza maggiore.

Il Direttore dello stabilimento può anche disporre l'uscita, con perdita dell'intera paga o retribuzione, per gli operai, entrati con ritardo, che siano recidivamente ritardatari.

Art. 88.

Accertamento dell'intervento al lavoro dei capi operai, sorveglianti e simili e di altre categorie di salariati.

Pei capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, e per le operaie di controllo o sorveglianza, appartenenti al personale permanente, nonchè per gli operai di cui al successivo

ministrazioni.

Analogamente può procedersi per gl'incaricati dei gruppi I, II e III, quando ne sia il caso.

Art. 89.

Uscite durante il lavoro ed il periodo di riposo.

Durante l'orario di lavoro ed il periodo di riposo, quando quest'ultimo debba trascorrersi nell'interno degli stabilimenti o degli uffici, è vietata agli operai l'uscita, per motivi estranei al servizio, salvo che:

a) agli operai considerati dal successivo art. 92, nell'intervallo meridiano, quando l'orario di ufficio sia interrotto;

b) alle operaie nutrici che escano per l'allattamento dei propri figli, nei casi previsti dalle leggi sul lavoro delle donne;

c) agli operai di cui agli ultimi due commi dell'art. 7 del testo unico;

d) agli operai che debbano allontanarsi per motivi di salute propria o di persone della loro famiglia, o per altre cause urgenti e giustificate, o per visite o accertamenti sanitari disposti di ufficio, o per chiamate e accertamenti inerenti al servizio militare, o per inviti dell'autorità giudiziaria o di quella di pubblica sicurezza, o, in genere, per qualsiasi obbligo di presentazione a pubblici uffici o ad autorità, da cui non sia possibile esimersi od a cui non sia possibile ottemperare in ore diverse o in giorni festivi.

Art. 90.

Permessi di uscita.

Nei casi indicati al precedente art. 89, l'uscita è consentita solo mediante regolari autorizzazioni o permessi, che vengono, di regola, concessi dopo la sospensione del lavoro pel riposo meridiano, salvo che non sia dimostrata la improrogabilità necessità di usufruirne anteriormente.

Non si può, ad ogni modo, usufruire dei permessi di uscita, se non dopo aver ricevuta comunicazione della relativa concessione.

I permessi di uscita di cui alla lett. *d*) del predetto articolo 89, di durata superiore a mezz'ora, se concessi durante il lavoro, danno luogo, per l'intera loro durata, alla detrazione, dalla paga a giornata o dalla retribuzione a cottimo, di una quota proporzionale al periodo dell'assenza.

Art. 91.

Intervalli ed interruzioni da considerarsi, o non, come lavoro prestato.

Oltre agli intervalli ed alle interruzioni di cui al secondo comma dell'art. 21 del testo unico, non sono considerati come periodi di lavoro il tempo occorrente per transitare dalla porta di entrata dello stabilimento al posto di lavoro e viceversa e quello impiegato per svestirsi, lavarsi e rivestirsi.

Il tempo necessario per recarsi a prestare l'opera propria in posti distaccati od a bordo di navi o galleggianti, e per tornarne, è considerato invece come periodo di lavoro per la parte determinata, secondo i casi, dai Direttori degli stabilimenti o dai Capi degli uffici.

6130

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

fino al loro compimento, ad essere retribuiti in base alla tariffa con la quale furono iniziati.

Art. 174.

Acconti e multe ai cottimisti.

E' in facoltà dei Direttori degli stabilimenti, nei cottimi di lunga durata, di pagare ai cottimisti acconti corrispondenti alla paga a giornata, aumentata, ove si preveda un margine sufficiente, di una quota non superiore al 10 per cento.

Tali acconti vengono spesati definitivamente, non avendo carattere di anticipazioni.

Le eventuali multe sono trattenute sui pagamenti a saldo del cottimo.

Art. 175.

Detrazioni dal guadagno del cottimo, per ritardi, assenze arbitrarie e permessi di uscita.

Nei casi di ritardi all'entrata, di permessi di uscita durante il lavoro e di assenze arbitrarie, la retribuzione degli operai cottimisti può, dai regolamenti delle singole amministrazioni, essere sottoposta alle detrazioni stabilite rispettivamente ai precedenti articoli 87, 90 e 121.

CAPO XVIII.

Infermità indipendenti da cause di servizio. Sussidi relativi.

Art. 176.

Misura e pagamento dei sussidi di infermità. Casi in cui essi competono anche nei giorni festivi.

I sussidi di infermità di cui agli articoli 49, 50 e 51 del testo unico decorrono dal terzo giorno della malattia e sono commisurati, per gli operai, anche cottimisti, alla metà della paga a giornata, e, per gli incaricati stabili, alla metà della quota giornaliera della retribuzione mensile.

Essi vengono corrisposti agli incaricati stabili, agli operai considerati all'art. 8 del predetto testo unico ed a quelli in missione, o comunque, in servizio fuori sede, anche pei giorni non lavorativi, salvo le deduzioni stabilite dal presente regolamento.

La relativa corresponsione si effettua a periodi quindicinali o mensili, come per le paghe e retribuzioni.

Art. 177.

Assenze considerate come infermità agli effetti del sussidio.

Agli effetti del diritto ai sussidi di cui al precedente articolo, sono considerate come infermità indipendenti da cause di servizio le assenze causate:

a) da ricovero in ospedali o lazzaretti, o da isolamento ed osservazioni disposti per provvedimenti sanitari;

b) da allontanamento dagli stabilimenti od uffici, determinato da tubercolosi o altre malattie contagiose o infettive;

c) da infortuni sul lavoro, pei periodi in cui non competa l'indennità stabilita dalla legge per l'inabilità temporanea.

Nelle assenze di cui alle precedenti lettere *a*), *c*) e *d*), i salariati hanno l'obbligo di presentare i necessari certificati giustificativi. In tutti i casi l'amministrazione può eseguire gli accertamenti che ritenga opportuni, com'è prescritto, per le infermità effettive, dall'art. 49 del testo unico.

Art. 178.

Casi nei quali non compete il sussidio.

Non hanno diritto al sussidio di infermità di cui al precedente art. 176 i salariati:

a) che rendano impossibile la visita sanitaria di accertamento, per negligenza o dolo, per omessa o ritardata indicazione della propria residenza, o, infine, per allontanamento dalla medesima salvo che esso abbia luogo per prescrizione medica, confermata, prima dell'allontanamento, dal sanitario di ufficio;

b) che si ammalino mentre sono in licenza o congedo non retribuiti, o assenti arbitrariamente, o sospesi dal servizio, o allontanati dal medesimo per ragioni disciplinari o per rinvio a giudizio od espiazione di pena;

c) che, a giudizio del sanitario di ufficio, non siano posti dalla malattia nella evidente condizione di doversi astenere dal prestare servizio, o che contribuiscano a prolungare la malattia, per deliberata inosservanza delle cure prescritte;

d) che abbiano contratta l'infermità o indisposizione per vizi, disordini, ubbriachezza abituale o altre cause ad essi imputabili;

e) che, infortunati sul lavoro, percepiscano la prescritta indennità per inabilità temporanea.

Le decisioni in proposito dei Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici sono insindacabili ed inappellabili.

Art. 179.

Sussidio alle operaie puerpere. Leggi sulla cassa di maternità.

Il sussidio spettante, in complesso, alle operaie puerpere deve essere almeno di lire cento.

Le leggi sulla Cassa di maternità non sono obbligatoriamente applicabili alle operaie dello Stato, alle quali sia assicurato dal testo unico, dal presente regolamento e dai regolamenti speciali delle singole amministrazioni un trattamento non inferiore a quello stabilito dalle leggi medesime.

6122

Art. 180.

Denuncia dello infermità.

La denuncia della malattia o dell'infortunio riportato fuori del servizio deve essere presentata nel primo giorno di assenza, e deve contenere, oltre alle generalità del salariato, l'indicazione della residenza precisa e della possibilità o meno dell'infermo di recarsi personalmente a subire la visita presso il sanitario di ufficio.

Qualsiasi ritardo nella presentazione della denuncia importa un corrispondente ritardo nella data di inizio del sussidio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

E' in facoltà dei Direttori degli stabilimenti, nei cottimi di lunga durata, di pagare ai cottimisti acconti corrispondenti alla paga a giornata, aumentata, ove si preveda un margine sufficiente, di una quota non superiore al 10 per cento.

Tali acconti vengono spesati definitivamente, non avendo carattere di anticipazioni.

Le eventuali multe sono trattenute sui pagamenti a saldo del cottimo.

Art. 175.

Detrazioni dal guadagno del cottimo, per ritardi, assenze arbitrarie e permessi di uscita.

Nei casi di ritardi all'entrata, di permessi di uscita durante il lavoro e di assenze arbitrarie, la retribuzione degli operai cottimisti può, dai regolamenti delle singole amministrazioni, essere sottoposta alle detrazioni stabilite rispettivamente ai precedenti articoli 87, 90 e 121.

Capo XVIII.

Infermità indipendenti da cause di servizio. Sussidi relativi.

Art. 176.

Misura e pagamento dei sussidi di infermità. Casi in cui essi competono anche nei giorni festivi.

I sussidi di infermità di cui agli articoli 49, 50 e 51 del testo unico decorrono dal terzo giorno della malattia e sono commisurati, per gli operai, anche cottimisti, alla metà della paga a giornata, e, per gli incaricati stabili, alla metà della quota giornaliera della retribuzione mensile.

Essi vengono corrisposti agli incaricati stabili, agli operai considerati all'art. 8 del predetto testo unico ed a quelli in missione, o comunque, in servizio fuori sede, anche pei giorni non lavorativi, salvo le deduzioni stabilite dal presente regolamento.

La relativa corresponsione si effettua a periodi quindicinali o mensili, come per le paghe e retribuzioni.

Art. 177.

Assenze considerate come infermità agli effetti del sussidio.

Agli effetti del diritto ai sussidi di cui al precedente articolo, sono considerate come infermità indipendenti da cause di servizio le assenze causate:

a) da ricovero in ospedali o lazzaretti, o da isolamento ed osservazioni disposti per provvedimenti sanitari;

b) da allontanamento dagli stabilimenti od uffici, determinato da tubercolosi o altre malattie contagiose o infettive;

c) da puerperio, nei periodi di cui al primo comma del precedente art. 107;

d) da visite mediche e cure, anche balneari, inerenti a minorazioni di guerra od a postumi di lesioni riportate a causa di servizio;

eseguire gli accertamenti che ritenga opportuni, com'è prescritto, per le infermità effettive, dall'art. 49 del testo unico.

Art. 178.

Casi nei quali non compete il sussidio.

Non hanno diritto al sussidio di infermità di cui al precedente art. 176 i salariati:

a) che rendano impossibile la visita sanitaria di accertamento, per negligenza o dolo, per omessa o ritardata indicazione della propria residenza, o, infine, per allontanamento dalla medesima salvo che esso abbia luogo per prescrizione medica, confermata, prima dell'allontanamento, dal sanitario di ufficio;

b) che si ammalino mentre sono in licenza o congedo non retribuiti, o assenti arbitrariamente, o sospesi dal servizio, o allontanati dal medesimo per ragioni disciplinari o per rinvio a giudizio od espiazione di pena;

c) che, a giudizio del sanitario di ufficio, non siano posti dalla malattia nella evidente condizione di doversi astenere dal prestare servizio, o che contribuiscano a prolungare la malattia, per deliberata inosservanza delle cure prescritte;

d) che abbiano contratta l'infermità o indisposizione per vizi, disordini, ubbriachezza abituale o altre cause ad essi imputabili;

e) che, infortunati sul lavoro, percepiscano la prescritta indennità per inabilità temporanea.

Le decisioni in proposito dei Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici sono insindacabili ed inappellabili.

Art. 179.

Sussidio alle operaie puerpere. Leggi sulla cassa di maternità.

Il sussidio spettante, in complesso, alle operaie puerpere deve essere almeno di lire cento.

Le leggi sulla Cassa di maternità non sono obbligatoriamente applicabili alle operaie dello Stato, alle quali sia assicurato dal testo unico, dal presente regolamento e dai regolamenti speciali delle singole amministrazioni un trattamento non inferiore a quello stabilito dalle leggi medesime.

6122

Art. 180.

Denuncia delle infermità.

La denuncia della malattia o dell'infortunio riportato fuori del servizio deve essere presentata nel primo giorno di assenza, e deve contenere, oltre alle generalità del salariato, l'indicazione della residenza precisa e della possibilità o meno dell'infermo di recarsi personalmente a subire la visita presso il sanitario di ufficio.

Qualsiasi ritardo nella presentazione della denuncia importa un corrispondente ritardo nella data di inizio del sussidio.

Nelle visite fiscali che vengono eseguite per l'accertamento delle malattie e degli infortuni sopra indicati, il sanitario di ufficio determina la presumibile data della ripresa del servizio e quella dalla quale può essere consentito agli in-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

fermi od infortunati di uscire dalla propria abitazione, e comunica tali date agli interessati

Prolungandosi l'impedimento a riprendere servizio oltre la data stabilita dal sanitario di ufficio, i salariati devono rinnovare, non oltre quel giorno, la denuncia di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 181.

Visite di accertamento ed altre prescrizioni inerenti ai sussidi.

I regolamenti delle singole amministrazioni stabiliranno le modalità delle visite di accertamento, singole e collegiali, le norme da osservarsi per le eventuali proroghe dei sussidi, nei casi previsti dagli articoli 49, 50 e 51 del testo unico, le sanzioni disciplinari, specialmente allo scopo di garantire l'amministrazione da ogni possibile abuso.

Art. 182.

Infermità dei salariati in servizio fuori sede. Sussidi loro spettanti.

I salariati in missione o, comunque, in servizio fuori sede, se temporaneamente inabili al lavoro per malattia indipendente dal servizio, e salvo il caso di infermità a breve decorso, devono essere rinviati al proprio stabilimento od ufficio, non appena il loro stato fisico lo consenta e, possibilmente, non oltre il quindicesimo giorno di astensione dal lavoro, o trentesimo pei comandati.

Fino a tal giorno, oltre alla diaria o quota di diaria ed al sussidio normale di infermità, di cui al precedente art. 176, è loro corrisposto un sussidio supplementare, pari alla differenza fra la paga a giornata o quota giornaliera della retribuzione mensile ed il predetto sussidio normale; dal sedicesimo giorno, ove la malattia perduri e gli infermi non siano ancora in condizioni di far ritorno alla loro sede, viene ad essi corrisposto soltanto l'ordinario trattamento di infermità.

Il suindicato sussidio supplementare non compete agli operai comandati su Regie navi, che non prestino l'opera loro, per sopraggiunta infermità. I medesimi, se ricoverati presso l'infermeria di bordo o, a terra, presso ospedali, non hanno diritto al miglioramento vitto ed al trattamento tavola e vengono sottoposti ad una ritenuta sui loro averi, pari all'importo della retta dovuta per la loro degenza nei suindicati luoghi di cura.

Per le degenze in ospedali o in case di cura all'estero, le Amministrazioni centrali determinano, di volta in volta, il trattamento da farsi, secondo le circostanze e le cause dell'infermità.

Art. 183.

Pagamento dei sussidi agli eredi dei salariati defunti.

In caso di decesso di operai infermi, l'importo dei sussidi spettanti ai medesimi e rimasti insoluti è corrisposto agli eredi con le modalità stabilite dall'ultimo comma dell'articolo 299 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 184.

Computo delle giornate di sussidio.

unico, si chiude al 30 giugno di ciascun esercizio finanziario, anche per i salariati che non siano in grado di riprendere servizio il successivo 1° luglio. Da questo giorno si iniziano dei nuovi periodi d'infermità, agli effetti del diritto ai sussidi.

Capo XIX.

Infortuni sul lavoro.

Art. 185.

Rinvio della emanazione delle nuove norme circa gl'infortuni sul lavoro - Inscrizione degli infortuni.

Le disposizioni per l'applicazione degli articoli 52, 53, 54 e 56 del testo unico, relative agli infortuni sul lavoro degli operai permanenti e degli incaricati stabili, saranno emanate, insieme a quelle inerenti al trattamento di quiescenza, coi Regi decreti di cui all'art. 58 dello stesso testo unico.

Fino a quando non saranno applicate tali disposizioni, si osserveranno le norme di cui al successivo articolo 293.

Gl'infortuni vengono inscritti sulle matricole o sui ruoli e sui fogli matricolari e caratteristici.

Capo XX.

Trasferimenti, comandi, missioni, brevi gite. Speciali destinazioni di lavoro.

Art. 186.

Trasferimenti.

Il *trasferimento* ha luogo, pei salariati, quando essi, anche durante missioni o temporanee destinazioni fuori sede, cessano di appartenere ad uno stabilimento od ufficio, passando definitivamente alla dipendenza di altro stabilimento od ufficio governativo, sito in un diverso comune del Regno. Se non si verifica cambiamento di comune, il movimento costituisce un semplice *passaggio*, e non dà diritto ad alcuna indennità.

Il comma precedente è applicabile anche ai cambi di destinazione disposti in occasione di nomine che derivino da passaggi di gruppo o di categoria, o che riguardino personale già in servizio dello Stato, in posti di ruolo.

Non possono effettuarsi trasferimenti per l'estero e per le colonie.

Sono trasferibili di autorità soltanto gli operai permanenti e gli incaricati stabili; gli operai temporanei e gli incaricati provvisori possono essere trasferiti col loro consenso; gli operai giornalieri non sono trasferibili in nessun caso.

Agli effetti delle indennità, sono anche considerati come viaggi per trasferimento quelli compiuti, entro i confini del Regno, dagli operai permanenti e dagli incaricati stabili, nonchè dalle loro famiglie, pel raggiungimento del domicilio eletto, in seguito a cessazione dal servizio, purchè non determinata da espulsione, da licenziamento volontario o per servizio militare, da licenziamento in seguito ad esito di giudizio penale o per assenze arbitrarie.

Le indennità di trasferimento non spettano quando il viaggio di trasferimento al domicilio eletto sia compiuto dopo trascorso un anno dalla data della cessazione dal servizio, o dalla morte del salariato, a meno che tale termine venga prorogato, prima della scadenza, dall'Amministrazione centrale, per cause eccezionali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 71

Visite di accertamento ed altre prescrizioni inerenti ai sussidi.

I regolamenti delle singole amministrazioni stabiliranno le modalità delle visite di accertamento, singole e collegiali, le norme da osservarsi per le eventuali proroghe dei sussidi, nei casi previsti dagli articoli 49, 50 e 51 del testo unico, le sanzioni disciplinari, specialmente allo scopo di garantire l'amministrazione da ogni possibile abuso.

Art. 182.

Infermità dei salariati in servizio fuori sede. Sussidi loro spettanti.

I salariati in missione o, comunque, in servizio fuori sede, se temporaneamente inabili al lavoro per malattia indipendente dal servizio, e salvo il caso di infermità a breve decorso, devono essere rinviati al proprio stabilimento od ufficio, non appena il loro stato fisico lo consenta e, possibilmente, non oltre il quindicesimo giorno di astensione dal lavoro, o trentesimo pei comandati.

Fino a tal giorno, oltre alla diaria o quota di diaria ed al sussidio normale di infermità, di cui al precedente art. 176, è loro corrisposto un sussidio supplementare, pari alla differenza fra la paga a giornata o quota giornaliera della retribuzione mensile ed il predetto sussidio normale; dal sedicesimo giorno, ove la malattia perduri e gli infermi non siano ancora in condizioni di far ritorno alla loro sede, viene ad essi corrisposto soltanto l'ordinario trattamento di infermità.

Il suindicato sussidio supplementare non compete agli operai comandati su Regie navi, che non prestino l'opera loro, per sopraggiunta infermità, i medesimi, se ricoverati presso l'infermeria di bordo o, a terra, presso ospedali, non hanno diritto al miglioramento vitto ed al trattamento tavola e vengono sottoposti ad una ritenuta sui loro averi, pari all'importo della retta dovuta per la loro degenza nei suindicati luoghi di cura.

Per le degenze in ospedali o in case di cura all'estero, le Amministrazioni centrali determinano, di volta in volta, il trattamento da farsi, secondo le circostanze e le cause delle infermità.

Art. 183.

Pagamento dei sussidi agli eredi dei salariati defunti.

In caso di decesso di operai infermi, l'importo dei sussidi spettanti ai medesimi e rimasti insoluti è corrisposto agli eredi con le modalità stabilite dall'ultimo comma dell'articolo 299 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 184.

Computo delle giornate di sussidio in rapporto all'anno finanziario.

Il computo delle giornate di sussidio di infermità, agli effetti dei limiti previsti dagli articoli 49, 50 e 51 del testo

Art. 185.

Rinvio della emanazione delle nuove norme circa gl'infortuni sul lavoro - Inscrizione degli infortuni.

Le disposizioni per l'applicazione degli articoli 52, 53, 54 e 56 del testo unico, relative agli infortuni sul lavoro degli operai permanenti e degli incaricati stabili, saranno emanate, insieme a quelle inerenti al trattamento di quiescenza, coi Regi decreti di cui all'art. 58 dello stesso testo unico.

Fino a quando non saranno applicate tali disposizioni, si osserveranno le norme di cui al successivo articolo 203.

Gl'infortuni vengono inscritti sulle matricole o sui ruoli e sui fogli matricolari e caratteristici.

CAPO XX.

Trasferimenti, comandi, missioni, brevi gite. Speciali destinazioni di lavoro.

Art. 186.

Trasferimenti.

Il *trasferimento* ha luogo, pei salariati, quando essi, anche durante missioni o temporanee destinazioni fuori sede, cessano di appartenere ad uno stabilimento od ufficio, passando definitivamente alla dipendenza di altro stabilimento od ufficio governativo, sito in un diverso comune del Regno. Se non si verifica cambiamento di comune, il movimento costituisce un semplice *passaggio*, e non dà diritto ad alcuna indennità.

Il comma precedente è applicabile anche ai cambi di destinazione disposti in occasione di nomine che derivino da passaggi di gruppo o di categoria, o che riguardino personale già in servizio dello Stato, in posti di ruolo.

Non possono effettuarsi trasferimenti per l'estero e per le colonie.

Sono trasferibili di autorità soltanto gli operai permanenti e gli incaricati stabili; gli operai temporanei e gli incaricati provvisori possono essere trasferiti col loro consenso; gli operai giornalieri non sono trasferibili in nessun caso.

Agli effetti delle indennità, sono anche considerati come viaggi per trasferimento quelli compiuti, entro i confini del Regno, dagli operai permanenti e dagli incaricati stabili, nonchè dalle loro famiglie, pel raggiungimento del domicilio eletto, in seguito a cessazione dal servizio, purchè non determinata da espulsione, da licenziamento volontario o per servizio militare, da licenziamento in seguito ad esito di giudizio penale o per assenze arbitrarie.

Le indennità di trasferimento non spettano quando il viaggio di trasferimento al domicilio eletto sia compiuto dopo trascorso un anno dalla data della cessazione dal servizio, o dalla morte del salariato, a meno che tale termine venga prorogato, prima della scadenza, dall'Amministrazione centrale, per cause eccezionali.

Non compete alcuna indennità pei trasferimenti concessi, in seguito a domanda degli interessati, eccettuati i casi in cui dai regolamenti delle singole amministrazioni sia con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778 50 21

sentita la presentazione di tali domande dopo determinati periodi minimi di permanenza in località disagiate o malariche, compensate con le indennità previste alla lettera *a*) del successivo articolo 214.

Il salariato che venga trasferito mentre si trovi comandato o in missione, ha diritto a fare ritorno prima nella sua sede di lavoro per almeno otto giorni, se ha persone di famiglia conviventi ed a carico, e per quattro giorni almeno, nel caso contrario.

Ove egli si avvalga di tale diritto, comprovandolo coi prescritti documenti, gli assegni di trasferimento tanto per lui, quanto per la sua famiglia, sono computati dalla precedente alla nuova sede di lavoro; diversamente:

a) vengono computati pel percorso dal luogo della temporanea destinazione in comando od in missione alla nuova sede di lavoro gli assegni propri del salariato, e precisamente la diaria, la spesa di trasporto suo personale e quella pel trasporto, imballaggio, presa e resa a domicilio della sua parte di bagaglio, nel limite massimo di peso consentito;

b) vengono computati pel percorso dalla precedente alla nuova sede tutti gli altri assegni, e cioè il compenso fisso e la spesa di trasporto personale pei membri della famiglia, nonchè la spesa pel trasporto, imballaggio, presa e resa a domicilio della parte di bagaglio relativa alla famiglia, della mobilia e delle masserizie, nei limiti massimi di peso consentiti.

Se all'atto del trasferimento, o della cessazione dal servizio, o della morte del salariato, la sua famiglia o qualche membro di essa si trovi a dimorare temporaneamente in una località diversa da quella dov'egli era destinato, le indennità di trasferimento, ove gli interessati lo richieggano, vengono computate pel percorso dalla predetta dimora temporanea, rispettivamente alla nuova destinazione o al domicilio eletto; ma, ove eccedano, nel loro complesso, l'importo delle indennità spettanti pel normale percorso, vengono ridotte a tale misura.

Art. 187.

Comandi.

Sono compresi sotto la qualifica di *comandati* i salariati:

a) che, senza cessare di appartenere al proprio stabilimento od ufficio, sono destinati, per occorrenze temporanee, presso altro stabilimento od ufficio governativo, sito in un diverso comune del Regno o nelle colonie e, in entrambi i casi, per un periodo di tempo presumibilmente superiore a sei mesi;

b) che vengano destinati su Regie navi, con aggregazione all'equipaggio militare, senza limite di tempo.

Se la destinazione temporanea di cui alla lettera *a*) si effettua presso uno stabilimento o ufficio dello stesso comune, il movimento costituisce un semplice *passaggio*, e non dà diritto ad alcuna indennità.

Le destinazioni di cui alla lettera *b*) si iniziano con *l'imbarco* e cessano con *lo sbarco*.

Non si effettuano comandi per destinazioni a terra, all'estero, provvedendosi sempre a ciò mediante missioni.

I comandi devono essere limitati ai casi strettamente necessari, e sempre che non vi sia modo di provvedere più economicamente alle occorrenze del servizio, con l'assunzione di salariati sul luogo; viceversa deve provvedersi me-

non devono essere considerati come trasferiti, bensì come comandati od in missione, con l'osservanza rigorosa di quanto dispone il comma precedente.

Sono applicabili ai comandi dei salariati le stesse norme di cui al quarto comma del precedente art. 186; però, sulle Regie navi possono essere comandati soltanto operai permanenti, e deve provvedersi analogamente, in quanto sia possibile, pei comandi presso gli uffici tecnici o di vigilanza.

Il viaggio eventualmente compiuto dalla famiglia del salariato comandato, per seguire il proprio capo nella sua temporanea destinazione, non è compensato da alcuna indennità a carico dello Stato.

Art. 188.

Missioni.

Sono *in missione* i salariati, aventi una destinazione a terra, anche temporanea, che, per determinati incarichi o lavori, sono inviati in altra località del Regno o delle colonie, oppure all'estero, purchè essi, per raggiungere tale località, si allontanino più di 15 chilometri dalla stazione ferroviaria o dal luogo d'imbarco o dalla cinta daziaria o dalla linea di confine del comune dove trovansi destinati, o che, anche allontanandosene meno di 15 chilometri, debbano pernottare fuori del comune stesso. Pei salariati incaricati di prestare servizio in determinate zone o su determinati tronchi di vie o di linee, tali zone o tronchi s'intendono sostituiti ai comuni, agli effetti del presente comma.

Quando i salariati sono inviati a compiere gli incarichi od i lavori di cui sopra presso altro stabilimento od ufficio del Regno o delle colonie, occorre, perchè si verifichi la missione, che la presumibile durata degli incarichi stessi non ecceda sei mesi, altrimenti, a norma del precedente articolo 187, essi devono essere inviati in comando.

Il salariato comandato su di una Regia nave (lettera *b* del precedente art. 187) viene considerato in missione quando, per eseguire incarichi o lavori affidatigli, debba recarsi in una località a terra, distante più di 15 chilometri dal punto di sbarco, o nella quale, anche se meno distante, egli debba pernottare.

I salariati che sono inviati su Regie navi, navi mercantili o galleggianti minori, sugli ormeggi od in moto, per prove di qualsiasi specie, od altri incarichi occasionali, sono considerati in missione, quando si verifichino le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, tenuto conto, pel computo della distanza percorsa, di quanto è disposto dal penultimo comma del successivo art. 200.

Sono, altresì, considerati in missione:

a) i salariati trasferiti mentre trovansi in comando od in missione, pel viaggio di ritorno alla loro sede di lavoro, previsto all'ottavo e nono comma del precedente art. 186;

b) i salariati che vengano inviati presso ospedali, siti in altro comune, per accertamenti sanitari, disposti di ufficio;

c) i salariati che, trovandosi, per conto particolare fuori della propria destinazione, vengano incaricati di espletare servizi nella stessa o in altra località, e quelli che durante un viaggio per ragioni di servizio, vengano trattenuti in quarantena o in contumacia. La missione in questi casi è limitata al periodo dell'incarico o del provvedimento sanitario e non dà diritto a rimborso di spese di viaggio;

d) i salariati che siano chiamati fuori della loro destinazione, come testi o periti, in giudizi penali o civili, per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

Il salariato che venga trasferito mentre si trovi comandato o in missione, ha diritto a fare ritorno prima nella sua sede di lavoro per almeno otto giorni, se ha persone di famiglia conviventi ed a carico, e per quattro giorni almeno, nel caso contrario.

Ove egli si avvalga di tale diritto, comprovandolo coi prescritti documenti, gli assegni di trasferimento tanto per lui, quanto per la sua famiglia, sono computati dalla precedente alla nuova sede di lavoro; diversamente:

a) vengono computati pel percorso dal luogo della temporanea destinazione in comando od in missione alla nuova sede di lavoro gli assegni propri del salariato, e precisamente la diaria, la spesa di trasporto suo personale e quella pel trasporto, imballaggio, presa e resa a domicilio della sua parte di bagaglio, nel limite massimo di peso consentito;

b) vengono computati pel percorso dalla precedente alla nuova sede tutti gli altri assegni, e cioè il compenso fisso e la spesa di trasporto personale pei membri della famiglia, nonchè la spesa pel trasporto, imballaggio, presa e resa a domicilio della parte di bagaglio relativa alla famiglia, della mobilia e delle masserizie, nei limiti massimi di peso consentiti.

Se all'atto del trasferimento, o della cessazione dal servizio, o della morte del salariato, la sua famiglia o qualche membro di essa si trovi a dimorare temporaneamente in una località diversa da quella dov'egli era destinato, le indennità di trasferimento, ove gli interessati lo richieggano, vengono computate pel percorso dalla predetta dimora temporanea, rispettivamente alla nuova destinazione o al domicilio eletto; ma, ove eccedano, nel loro complesso, l'importo delle indennità spettanti pel normale percorso, vengono ridotte a tale misura.

Art. 187.

Comandi.

Sono compresi sotto la qualifica di *comandati* i salariati:

a) che, senza cessare di appartenere al proprio stabilimento od ufficio, sono destinati, per occorrenze temporanee, presso altro stabilimento od ufficio governativo, sito in un diverso comune del Regno o nelle colonie e, in entrambi i casi, per un periodo di tempo presumibilmente superiore a sei mesi;

b) che vengano destinati su Regie navi, con aggregazione all'equipaggio militare, senza limite di tempo.

Se la destinazione temporanea di cui alla lettera *a*) si effettua presso uno stabilimento o ufficio dello stesso comune, il movimento costituisce un semplice *passaggio*, e non dà diritto ad alcuna indennità.

Le destinazioni di cui alla lettera *b*) si iniziano con *l'imbarco* e cessano con *lo sbarco*.

Non si effettuano comandi per destinazioni a terra, all'estero, provvedendosi sempre a ciò mediante missioni.

I comandi devono essere limitati ai casi strettamente necessari, e sempre che non vi sia modo di provvedere più economicamente alle occorrenze del servizio, con l'assunzione di salariati sul luogo; viceversa deve provvedersi mediante comandi, anzichè con missioni, tutte le volte che debbansi inviare salariati in altra località del Regno o delle colonie, per determinati lavori o incarichi, di durata presumibilmente superiore a sei mesi.

Gli operai inviati dagli stabilimenti presso uffici tecnici o di vigilanza, siti in altri comuni del Regno o nelle colonie, Regie navi possono essere comandati soltanto operai permanenti, e deve provvedersi analogamente, in quanto sia possibile, pei comandi presso gli uffici tecnici o di vigilanza.

Il viaggio eventualmente compiuto dalla famiglia del salariato comandato, per seguire il proprio capo nella sua temporanea destinazione, non è compensato da alcuna indennità a carico dello Stato.

Art. 188.

Missioni.

Sono *in missione* i salariati, aventi una destinazione a terra, anche temporanea, che, per determinati incarichi o lavori, sono inviati in altra località del Regno o delle colonie, oppure all'estero, purchè essi, per raggiungere tale località, si allontanino più di 15 chilometri dalla stazione ferroviaria o dal luogo d'imbarco o dalla cinta daziaria o dalla linea di confine del comune dove trovansi destinati, o che, anche allontanandosene meno di 15 chilometri, debbano pernottare fuori del comune stesso. Pei salariati incaricati di prestare servizio in determinate zone o su determinati tronchi di vie o di linee, tali zone o tronchi s'intendono sostituiti ai comuni, agli effetti del presente comma.

Quando i salariati sono inviati a compiere gli incarichi od i lavori di cui sopra presso altro stabilimento od ufficio del Regno o delle colonie, occorre, perchè si verifichi la missione, che la presumibile durata degli incarichi stessi non ecceda sei mesi, altrimenti, a norma del precedente articolo 187, essi devono essere inviati in comando.

Il salariato comandato su di una Regia nave (lettera *b* del precedente art. 187) viene considerato in missione quando, per eseguire incarichi o lavori affidatigli, debba recarsi in una località a terra, distante più di 15 chilometri dal punto di sbarco, o nella quale, anche se meno distante, egli debba pernottare.

I salariati che sono inviati su Regie navi, navi mercantili o galleggianti minori, sugli ormeggi od in moto, per prove di qualsiasi specie, od altri incarichi occasionali, sono considerati in missione, quando si verifichino le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, tenuto conto, pel computo della distanza percorsa, di quanto è disposto dal penultimo comma del successivo art. 200.

Sono, altresì, considerati in missione:

a) i salariati trasferiti mentre trovansi in comando od in missione, pel viaggio di ritorno alla loro sede di lavoro, previsto all'ottavo e nono comma del precedente art. 186;

b) i salariati che vengano inviati presso ospedali, siti in altro comune, per accertamenti sanitari, disposti di ufficio;

c) i salariati che, trovandosi, per conto particolare fuori della propria destinazione, vengano incaricati di espletare servizi nella stessa o in altra località, e quelli che durante un viaggio per ragioni di servizio, vengano trattenuti in quarantena o in contumacia. La missione in questi casi è limitata al periodo dell'incarico o del provvedimento sanitario e non dà diritto a rimborso di spese di viaggio;

d) i salariati che siano chiamati fuori della loro destinazione, come testi o periti, in giudizi penali o civili, per essere intesi intorno a fatti inerenti al loro servizio. In questo caso compete soltanto la differenza fra gli ordinari assegni di missione stabiliti dal presente regolamento e quanto venga liquidato a norma delle tariffe in materia penale o civile;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

e) i salariati in viaggio di richiamo dalla licenza senza perdita di competenze, e gli stessi pel viaggio di ritorno nella stessa licenza, purchè non si tratti di richiamo generale e non sia trascorsa più della metà del periodo di licenza;

f) i salariati che, mentre trovansi da oltre un anno all'estero o nelle colonie, vi trascorrano, in tutto o in parte, in seguito a regolare autorizzazione, la licenza senza perdita di competenze, nonchè gli stessi salariati e quelli che siano comandati su Regie navi, pure da oltre un anno, durante il viaggio dal luogo dove si trovano al loro domicilio, per recarsi a fruire della predetta licenza, e viceversa durante il viaggio di ritorno all'estero, in colonia o sulla Regia nave, al termine della licenza stessa.

I regolamenti delle singole amministrazioni potranno prevedere altri casi nei quali i salariati siano da considerarsi in missione.

Le missioni possono essere affidate a tutti i salariati, eccettuati gli operai giornalieri.

E' applicabile ai casi di missione l'ultimo comma del precedente art. 187.

Art. 189.

Passaggi a bordo.

Durante la permanenza su Regie navi o navi mercantili, quando l'imbarco abbia luogo, non per espletare un incarico a bordo, ma unicamente per raggiungere altra località o nave, anche all'estero o nelle colonie, per motivi di servizio (trasferimento, comando, missione o breve gita), i salariati sono considerati di *passaggio* a bordo.

Tali movimenti, quando il ritorno abbia luogo nella stessa giornata solare, sono compensati unicamente col trattamento stabilito, secondo i casi, per le missioni senza pernottamento o per le brevi gite: quando invece i movimenti stessi siano determinati da trasferimento o comando oppure da missione con pernottamento fuori della destinazione, vengono compensati, per la diaria ed il vitto, col trattamento stabilito dal seguente articolo 210, fermi restando gli altri assegni dovuti pei viaggi, secondochè si tratti di trasferimento, comando o missione.

Art. 190.

Brevi gite.

Si compiono *brevi gite* dai salariati, compresi quelli giornalieri, quando, senza pernottare fuori della loro destinazione, anche temporanea, essi vengano inviati, da una località a terra, da una nave o da un galleggiante, ad eseguire incarichi o lavori in altra località a terra, o su altra nave, o altro galleggiante, sugli ormeggi od in moto, entro il limite di 15 chilometri calcolato come al primo comma del precedente articolo 188, purchè il percorso fra andata e ritorno, oltre i punti di partenza indicati al comma stesso, superi 5 chilometri.

Pel computo della distanza percorsa nelle brevi gite su navi, deve tenersi presente quanto è disposto dal penultimo comma del seguente art. 200.

e ritorno, più di 5 chilometri dai punti di partenza di cui al primo comma del precedente articolo 188.

Analogamente è considerata la condizione dei salariati che prestano servizio normalmente, anche con pernottamento a bordo, su rimorchiatori, bette, pontoni, barche, chiatte, draghe ed altri galleggianti addetti a servizi locali, nonchè dei salariati i quali, senza pernottare fuori destinazione, sono inviati ad eseguire incarichi occasionali, su galleggianti, o Regie navi, o navi mercantili, sugli ormeggi od in moto, percorrendo, fra andata e ritorno, una distanza non eccedente quella sopraindicata, tenuto conto, pel computo della distanza percorsa, di quanto è disposto dal penultimo comma del successivo art. 200.

Art. 192.

Altri viaggi per motivi di servizio.

I viaggi dei salariati disposti in seguito a loro domanda non sono considerati ad alcun effetto come viaggi di servizio, salvo l'eccezione di cui al settimo comma del precedente art. 186.

I regolamenti delle singole amministrazioni determineranno quali viaggi, oltre quelli di cui ai precedenti articoli del presente capo XX, debbano considerarsi come compiuti per ragioni di servizio, fermo il disposto del precedente art. 32.

Art. 193.

Criteri per la designazione dei salariati da trasferire o comandare. Mancato o ritardato raggiungimento della destinazione.

Quando occorra far luogo alle destinazioni di cui ai precedenti articoli 186 e 187, o provvedere per lunghe missioni all'estero o nelle colonie, vengono a ciò destinati, di preferenza, coloro che, appartenendo ai mestieri richiesti e possedendo i necessari requisiti, accettino volontariamente tali destinazioni: in mancanza, sono scelti di autorità, fra coloro che hanno le volute condizioni, prima i salariati liberi da vincoli di famiglia, e poi i meno anziani.

I salariati che si rifiutino di raggiungere la destinazione loro assegnata o la raggiungano con ritardo, senza giustificati motivi, sono considerati assenti arbitrariamente, a norma del quarto comma del precedente art. 121.

Art. 194.

Autorità competenti ad effettuare i movimenti dei salariati. Norme da osservarsi per le missioni.

E' in ogni caso riservata all'Amministrazione centrale la facoltà di trasferire, comandare o passare dall'uno all'altro stabilimento od ufficio, qualsiasi salariato, anche se per domanda o col consenso degli interessati; i Direttori degli stabilimenti ed i Capi degli uffici predetti provvedono a tutti gli altri movimenti dei dipendenti salariati, salvo che, per le missioni, i regolamenti delle singole amministrazioni non stabiliscano diversamente.

La eventuale proroga delle missioni oltre il sesto mese è riservata all'Amministrazione centrale. Per le missioni dei [illegible] all'estero o nelle colonie e per le proroghe relative

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

all'estero o nelle colonie, vi trascorrano, in tutto o in parte, in seguito a regolare autorizzazione, la licenza senza perdita di competenze, nonchè gli stessi salariati e quelli che siano comandati su Regie navi, pure da oltre un anno, durante il viaggio dal luogo dove si trovano al loro domicilio, per recarsi a fruire della predetta licenza, e viceversa durante il viaggio di ritorno all'estero, in colonia o sulla Regia nave, al termine della licenza stessa.

I regolamenti delle singole amministrazioni potranno prevedere altri casi nei quali i salariati siano da considerarsi in missione.

Le missioni possono essere affidate a tutti i salariati, eccettuati gli operai giornalieri.

E' applicabile ai casi di missione l'ultimo comma del precedente art. 187.

Art. 189.

Passaggi a bordo.

Durante la permanenza su Regie navi o navi mercantili, quando l'imbarco abbia luogo, non per espletare un incarico a bordo, ma unicamente per raggiungere altra località o nave, anche all'estero o nelle colonie, per motivi di servizio (trasferimento, comando, missione o breve gita), i salariati sono considerati di *passaggio* a bordo.

Tali movimenti, quando il ritorno abbia luogo nella stessa giornata solare, sono compensati unicamente col trattamento stabilito, secondo i casi, per le missioni senza pernottamento o per le brevi gite; quando invece i movimenti stessi siano determinati da trasferimento o comando oppure da missione con pernottamento fuori della destinazione, vengono compensati, per la diaria ed il vitto, col trattamento stabilito dal seguente articolo 210, fermi restando gli altri assegni dovuti pei viaggi, secondochè si tratti di trasferimento, comando o missione.

Art. 190.

Brevi gite.

Si considerano *brevi gite* dai salariati, compresi quelli giornalieri, quando, senza pernottare fuori della loro destinazione, anche temporanea, essi vengano inviati, da una località a terra, da una nave o da un galleggiante, ad eseguire incarichi o lavori in altra località a terra, o su altra nave, o altro galleggiante, sugli ormeggi od in moto, entro il limite di 15 chilometri calcolato come al primo comma del precedente articolo 188, purchè il percorso fra andata e ritorno, oltre i punti di partenza indicati al comma stesso, superi 5 chilometri.

Pel computo della distanza percorsa nelle brevi gite su navi, deve tenersi presente quanto è disposto dal penultimo comma del seguente art. 200.

Art. 191.

Destinazioni di lavoro.

Costituisce una semplice *destinazione di lavoro* l'invio di salariati, da una destinazione, anche temporanea, a terra od a bordo, a prestare l'opera loro, a terra, in località, per raggiungere le quali essi non devono percorrere, fra andata ghe ed altri galleggianti addetti a servizi locali, quelle dei salariati i quali, senza pernottare fuori destinazione, sono inviati ad eseguire incarichi occasionali, su galleggianti, o Regie navi, o navi mercantili, sugli ormeggi od in moto, percorrendo, fra andata e ritorno, una distanza non eccedente quella sopraindicata, tenuto conto, pel computo della distanza percorsa, di quanto è disposto dal penultimo comma del successivo art. 200.

Art. 192.

Altri viaggi per motivi di servizio.

I viaggi dei salariati disposti in seguito a loro domanda non sono considerati ad alcun effetto come viaggi di servizio, salvo l'eccezione di cui al settimo comma del precedente art. 186.

I regolamenti delle singole amministrazioni determineranno quali viaggi, oltre quelli di cui ai precedenti articoli del presente capo XX, debbano considerarsi come compiuti per ragioni di servizio, fermo il disposto del precedente art. 32.

Art. 193.

Criteri per la designazione dei salariati da trasferire o comandare. Mancato o ritardato raggiungimento della destinazione.

Quando occorra far luogo alle destinazioni di cui ai precedenti articoli 186 e 187, o provvedere per lunghe missioni all'estero o nelle colonie, vengono a ciò destinati, di preferenza, coloro che, appartenendo ai mestieri richiesti e possedendo i necessari requisiti, accettino volontariamente tali destinazioni: in mancanza, sono scelti di autorità, fra coloro che hanno le volute condizioni, prima i salariati liberi da vincoli di famiglia, e poi i meno anziani.

I salariati che si rifiutino di raggiungere la destinazione loro assegnata o la raggiungano con ritardo, senza giustificati motivi, sono considerati assenti arbitrariamente, a norma del quarto comma del precedente art. 121.

Art. 194.

Autorità competenti ad effettuare i movimenti dei salariati. Norme da osservarsi per le missioni.

E' in ogni caso riservata all'Amministrazione centrale la facoltà di trasferire, comandare o passare dall'uno all'altro stabilimento od ufficio, qualsiasi salariato, anche se per domanda o col consenso degli interessati; i Direttori degli stabilimenti ed i Capi degli uffici predetti provvedono a tutti gli altri movimenti dei dipendenti salariati, salvo che, per le missioni, i regolamenti delle singole amministrazioni non stabiliscano diversamente.

La eventuale proroga delle missioni oltre il sesto mese è riservata all'Amministrazione centrale. Per le missioni dei salariati all'estero o nelle colonie e per le proroghe relative è necessaria l'autorizzazione del Ministro.

Le missioni devono essere limitate ai casi di imprescindibili necessità dei servizi, e non sono consentite per le località dove esistano salariati della stessa amministrazione idonei ad eseguire gli incarichi relativi, salvo le eccezioni riconosciute giustificate dall'Amministrazione centrale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La durata delle missioni deve essere prestabilita dalle autorità che le dispongono; ove per cause eccezionali occorra protrarne la durata, e non sia possibile di ottenere in tempo utile la proroga, deve di ciò darsi giustificazione dalle autorità presso le quali le missioni vengono eseguite, oppure dagli stessi salariati, nel caso che non eseguano tali missioni presso uffici od amministrazioni statali. In quest'ultimo caso, mancando la giustificazione o se quella presentata non sia riconosciuta fondata, si fa luogo alla deduzione della diaria pel periodo corrispondente all'eccedenza ingiustificata della durata, indipendentemente dalle eventuali sanzioni disciplinari.

Art. 195.

Dipendenza dei salariati trasferiti, comandati o inviati in missione.

Qualunque sia la durata del viaggio, i salariati trasferiti o passati ad altri stabilimenti od uffici e quelli comandati si considerano, definitivamente o temporaneamente, secondo i casi, alla dipendenza delle autorità presso le quali si recano, dal giorno stesso della loro partenza.

I salariati in missione, anche se inviati presso altro stabilimento od ufficio governativo, continuano a dipendere amministrativamente da quello a cui appartengono, salvo le eccezioni che vengano stabilite per le missioni all'estero o nelle colonie.

Art. 196.

Foglio di via.

Le Direzioni degli stabilimenti od uffici o i Comandi delle Regie navi donde partono salariati trasferiti, comandati o inviati in missione o in breve gita, consegnano ai medesimi un *foglio di via*, apponendovi il *visto partire* e la data relativa.

Questo documento, che può essere anche collettivo, ed in tal caso è affidato al salariato che guida il drappello, viene presentato in ciascuna località di sosta fuori sede per ragioni di servizio, o sulle Regie navi, all'autorità competente della stessa amministrazione, se esista, la quale vi appone il *visto arrivare* e, se ne sia il caso, il *visto partire*, pel ritorno, con le ore relative, anche per gli imbarchi e sbarchi.

In mancanza di tali autorità, le indicazioni delle ore di arrivo e di partenza sono segnate dagli stessi salariati.

Al ritorno, le Direzioni degli stabilimenti od uffici, o i Comandi delle navi, indicano sul foglio di via l'ora di arrivo.

Tale documento, che può essere anche rilasciato da una autorità diversa da quella da cui dipende il salariato, serve, disciplinarmente, per giustificare il viaggio compiuto ed il tempo impiegatovi, e, amministrativamente, per la liquidazione degli assegni dovuti.

I fogli di via, oltre il giorno e l'ora di partenza, devono indicare, all'atto del rilascio: la categoria, il gruppo e sottogruppo, la paga o retribuzione dei salariati partenti, la località donde partono, quella dove sono diretti e, ove occorra, l'itinerario da seguirsi, la disposizione (bollettino, ordine del giorno o di servizio, o lettera) che si riferisce gli assegni dovuti pel viaggio, per la missione o per la breve gita, le licenze o i congedi eventualmente concessi, per fruirne durante il viaggio, l'eventuale autorizzazione a viaggiare in classe superiore a quella stabilita.

Ad ogni successiva apposizione di *visto arrivare* o *visto partire*, fino a quella relativa al viaggio di ritorno, vengono indicate sui fogli di via le date ed ore relative, le ulteriori corresponsioni di paghe o retribuzioni o anticipazioni, le licenze eventualmente concesse. Nei casi di missioni senza pernottamento fuori sede o di brevi gite compiute su Regie navi o eseguite fuori bordo da salariati comandati su Regie navi, viene altresì annotato sul foglio di via se ed in qual modo i salariati stessi abbiano fruito a bordo del trattamento di vitto.

Ove qualcuna delle predette indicazioni, per qualsiasi motivo, non venga inserita nel foglio di via, deve essere comunicata per lettera alle autorità cui possa interessare.

Le ore di *visto partire* e *visto arrivare* sono rispettivamente quelle in cui i salariati sono lasciati liberi per la partenza o si presentano dopo l'arrivo.

In apposita colonna di annotazioni, gli stessi interessati indicano i mezzi di trasporto di cui si servano, i nomi delle navi su cui prendano imbarco, i ritardi, le fermate, le interruzioni, i mutamenti di itinerario eventualmente verificatisi durante il viaggio e quanto altro possa avere attinenza con la liquidazione degli assegni loro dovuti.

Art. 197.

Documenti che seguono i salariati trasferiti o comandati.

Gli operai permanenti trasferiti e quelli comandati presso altri stabilimenti od uffici della stessa amministrazione sono seguiti nella loro nuova destinazione da una copia della matricola, pel nuovo impianto che ivi se ne deve effettuare, nonchè del foglio matricolare e caratteristico. Quest'ultimo documento segue anche gli incaricati stabili, trasferiti o comandati e gli operai comandati su Regie navi.

Gli operai temporanei e incaricati provvisori trasferiti o comandati sono seguiti nella nuova destinazione da una copia del ruolo, di cui al successivo art. 252.

Oltre ai documenti di cui sopra, vengono comunicati, per gli operai permanenti e per gl' incaricati stabili, gli stati di famiglia, la misura degli assegni di caro viveri, e, pei salariati in genere, tutte quelle informazioni che siano ritenute opportune.

Art. 198.

Classi dei treni, dei piroscafi e degli altri mezzi di trasporto nei viaggi per motivi di servizio.

I viaggi per ragioni di servizio sulle ferrovie e sulle linee di automobili o di altri veicoli a trazione meccanica, destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, devono effettuarsi, nel Regno e nelle colonie, in seconda classe, pei salariati di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) della tabella inserta nel successivo art. 205, ed in terza classe, per quelli di cui alle lettere *d*) ed *e*) della tabella stessa, con l'osservanza delle norme stabilite dal secondo comma del predetto articolo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

torità presso le quali le missioni vengono eseguite, oppure dagli stessi salariati, nel caso che non eseguano tali missioni presso uffici od amministrazioni statali. In quest'ultimo caso, mancando la giustificazione o se quella presentata non sia riconosciuta fondata, si fa luogo alla deduzione della diaria pel periodo corrispondente all'eccedenza ingiustificata della durata, indipendentemente dalle eventuali sanzioni disciplinari.

Art. 195.

Dipendenza dei salariati trasferiti, comandati o inviati in missione.

Qualunque sia la durata del viaggio, i salariati trasferiti o passati ad altri stabilimenti od uffici e quelli comandati si considerano, definitivamente o temporaneamente, secondo i casi, alla dipendenza delle autorità presso le quali si recano, dal giorno stesso della loro partenza.

I salariati in missione, anche se inviati presso altro stabilimento od ufficio governativo, continuano a dipendere amministrativamente da quello a cui appartengono, salvo le eccezioni che vengano stabilite per le missioni all'estero o nelle colonie.

Art. 196.

Foglio di via.

Le Direzioni degli stabilimenti od uffici o i Comandi delle Regie navi donde partono salariati trasferiti, comandati o inviati in missione o in breve gita, consegnano ai medesimi un *foglio di via*, apponendovi il *visto partire* e la data relativa.

Questo documento, che può essere anche collettivo, ed in tal caso è affidato al salariato che guida il drappello, viene presentato in ciascuna località di sosta fuori sede per ragioni di servizio, o sulle Regie navi, all'autorità competente della stessa amministrazione, se esista, la quale vi appone il *visto arrivare* e, se ne sia il caso, il *visto partire*, pel ritorno, con le ore relative, anche per gli imbarchi e sbarchi.

In mancanza di tali autorità, le indicazioni delle ore di arrivo e di partenza sono segnate dagli stessi salariati.

Al ritorno, le Direzioni degli stabilimenti od uffici, o i Comandi delle navi, indicano sul foglio di via l'ora di arrivo.

Tale documento, che può essere anche rilasciato da una autorità diversa da quella da cui dipende il salariato, serve, disciplinarmente, per giustificare il viaggio compiuto ed il tempo impiegatovi, e, amministrativamente, per la liquidazione degli assegni dovuti.

I fogli di via, oltre il giorno e l'ora di partenza, devono indicare, all'atto del rilascio: la categoria, il gruppo e sottogruppo, la paga o retribuzione dei salariati partenti, la località donde partono, quella dove sono diretti e, ove occorra, l'itinerario da seguirsi, la disposizione (bollettino, ordine del giorno o di servizio, o lettera) che si riferisce al movimento, il genere o lo scopo del viaggio, il termine assegnato all'espletamento delle missioni, se i trasferimenti siano stati concessi in seguito a domanda, se le missioni senza pernottamento fuori sede e le brevi gite siano eseguite, o non, nell'interesse di enti pubblici estranei allo Stato o di privati, l'ultima giornata di paga o retribuzione e annesse competenze corrisposta, l'anticipazione pagata su-

Ad ogni successiva apposizione di *visto arrivare* o *visto partire*, fino a quella relativa al viaggio di ritorno, vengono indicate sui fogli di via le date ed ore relative, le ulteriori corresponsioni di paghe o retribuzioni o anticipazioni, le licenze eventualmente concesse. Nei casi di missioni senza pernottamento fuori sede o di brevi gite compiute su Regie navi o eseguite fuori bordo da salariati comandati su Regie navi, viene altresì annotato sul foglio di via se ed in qual modo i salariati stessi abbiano fruito a bordo del trattamento di vitto.

Ove qualcuna delle predette indicazioni, per qualsiasi motivo, non venga inserita nel foglio di via, deve essere comunicata per lettera alle autorità cui possa interessare.

Le ore di *visto partire* e *visto arrivare* sono rispettivamente quelle in cui i salariati sono lasciati liberi per la partenza o si presentano dopo l'arrivo.

In apposita colonna di annotazioni, gli stessi interessati indicano i mezzi di trasporto di cui si servano, i nomi delle navi su cui prendano imbarco, i ritardi, le fermate, le interruzioni, i mutamenti di itinerario eventualmente verificatisi durante il viaggio e quanto altro possa avere attinenza con la liquidazione degli assegni loro dovuti.

Art. 197.

Documenti che seguono i salariati trasferiti o comandati.

Gli operai permanenti trasferiti e quelli comandati presso altri stabilimenti od uffici della stessa amministrazione sono seguiti nella loro nuova destinazione da una copia della matricola, pel nuovo impianto che ivi se ne deve effettuare, nonchè del foglio matricolare e caratteristico. Quest'ultimo documento segue anche gli incaricati stabili, trasferiti o comandati e gli operai comandati su Regie navi.

Gli operai temporanei e incaricati provvisori trasferiti o comandati sono seguiti nella nuova destinazione da una copia del ruolo, di cui al successivo art. 252.

Oltre ai documenti di cui sopra, vengono comunicati per gli operai permanenti e per gl' incaricati stabili, gli stati di famiglia, la misura degli assegni di caro viveri, e, pei salariati in genere, tutte quelle informazioni che siano ritenute opportune.

Art. 198.

Classe dei treni, dei piroscafi e degli altri mezzi di trasporto nei viaggi per motivi di servizio.

I viaggi per ragioni di servizio sulle ferrovie e sulle linee di automobili o di altri veicoli a trazione meccanica, destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, devono effettuarsi, nel Regno e nelle colonie, in seconda classe, pei salariati di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) della tabella inserta nel successivo art. 205, ed in terza classe, per quelli di cui alle lettere *d*) ed *e*) della tabella stessa, con l'osservanza delle norme stabilite dal secondo comma del predetto articolo.

Per ragioni di urgenza, l'amministrazione può autorizzare che i viaggi per missioni si effettuino in una classe superiore a quella stabilita.

I viaggi per motivi di servizio compiuti sul mare, sui laghi e sulle lagune, oppure all'estero, devono effettuarsi rispettivamente in prima e seconda classe pei due sopraindicati gruppi di salariati.

0120

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

Pei percorsi o tratti di percorsi dove non esistano che due sole classi, il viaggio deve effettuarsi nella classe superiore dai salariati pei quali è prescritta la seconda e nella classe inferiore da coloro pei quali è prescritta la terza.

I viaggi delle famiglie dei salariati, nei casi di trasferimento, devono effettuarsi nella stessa classe stabilita pel capo famiglia e in terza classe per la persona di servizio, salvo quando occorra, l'applicazione della norma di cui al comma precedente.

I viaggi eseguiti in classe diversa da quella prescritta importano gli effetti di cui al quarto e quinto comma del seguente art. 218.

Art. 199.

Tariffe prescritte per l'acquisto dei biglietti di viaggio.

I viaggi per motivi di servizio nel Regno e nelle colonie, compiuti dai salariati, nonchè i viaggi delle loro famiglie, nei casi di trasferimento, devono effettuarsi in base alle tariffe ridotte concesse ai salariati.

Nei viaggi compensati con indennità a carico di enti pubblici estranei allo Stato o di privati, è prescritto l'uso della tariffa vigente per il pubblico; se, per qualsiasi causa, il viaggio venga compiuto a tariffa ridotta, o gratuitamente ai sensi del quarto comma del presente articolo, i predetti enti o privati sono ugualmente tenuti al rimborso della spesa di trasporto personale a tariffa intiera.

Per ragioni di urgenza o riservatezza, l'Amministrazione centrale può autorizzare che i viaggi si compiano in base alle tariffe ordinarie, vigenti pel pubblico.

I salariati che fruiscano di tessere di circolazione gratuita sono obbligati a servirsene in qualsiasi viaggio per ragioni di servizio.

Nei territori esteri, i viaggi per ragioni di servizio vengono eseguiti in base alle tariffe vigenti pel pubblico, salvo che dai rispettivi Governi siano concesse riduzioni o esenzioni di tariffe a favore del personale statale italiano.

In ogni caso, i salariati devono essere muniti dei documenti necessari per fruire delle riduzioni prescritte.

Quando più salariati sono inviati contemporaneamente in una stessa località, non seguiti dalla famiglia, i documenti predetti possono essere collettivi, e sono allora affidati a colui che guida il drappello.

I viaggi per motivi di servizio non eseguiti in base alle tariffe prescritte o nei quali siasi contravvenuto a quanto dispone il quarto comma del presente articolo importano gli effetti di cui al quarto, quinto e sesto comma del seguente art. 218.

Art. 200.

Vie da percorrersi, itinerari, distanze, fermate e interruzioni nei viaggi.

Qualunque sia il numero dei chilometri che, in base agli itinerari ufficiali si possono percorrere in una giornata di viaggio, non è consentita alcuna interruzione o fermata, diurna o notturna, che non sia espressamente autorizzata nel foglio di via, oppure imposta dalle imprescindibili necessità delle coincidenze dei mezzi di trasporto, o da cause di forza maggiore, mancate coincidenze di mezzi di tra

competenze vengono calcolate in relazione alle vie e distanze effettivamente percorse.

Nei trasporti per via di mare o sui laghi i salariati devono servirsi di navi e battelli italiani, sempre che possibile, salvo le eccezioni imposte da motivi di urgenza o dalla necessità di evitare attese che importerebbero una spesa più elevata.

Le trasgressioni alle norme suindicate costituiscono mancanze disciplinari e danno luogo alle conseguenti deduzioni nel computo delle indennità dovute.

Le distanze ed i prezzi di trasporto, nello Stato, sono desunti dagli orari ed itinerari ufficiali delle strade ferrate e delle linee tramviarie, automobilistiche e di navigazione.

Per le vie ordinarie dove manchino mezzi di trasporto a trazione meccanica, destinati, in modo regolare e periodico, al pubblico servizio, viene computata un'ora di viaggio per ogni quattro chilometri o frazione residuale superiore a due chilometri.

Le frazioni di chilometro non superiori a metri 500 risultanti nel percorso del viaggio sono trascurate, computandosi invece per un chilometro quelle eccedenti.

Pei salariati che vengono inviati a bordo di navi, nel computo della distanza percorsa, si tiene conto soltanto del viaggio compiuto fino al momento dell'imbarco o trasbordo su di esse, nell'andata, e dal momento dello sbarco o trasbordo da esse, nel ritorno, con esclusione delle distanze eventualmente percorse dalle navi stesse.

Le disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili, si riferiscono anche ai viaggi delle famiglie dei salariati, nei casi di trasferimento.

Art. 201.

Viaggi dei salariati dimoranti in comuni limitrofi a quello della loro destinazione.

Per i salariati che siano regolarmente autorizzati a risiedere in comuni limitrofi a quelli della loro destinazione di lavoro o di ufficio, nonchè, per le loro famiglie, nei trasferimenti, i viaggi per motivi di servizio si considerano iniziati o terminati, secondo i casi, nel luogo di destinazione.

Art. 202.

Soggiorno e pernottamento fuori destinazione.

Agli effetti del presente regolamento, i salariati vengono considerati in soggiorno fuori della propria destinazione, nelle giornate solari trascorse completamente in comando o in missione, in altra località fuori del comune, oppure su navi o galleggianti. Conseguentemente, nei riguardi del trattamento spettante ai salariati, il soggiorno ha inizio dal dì successivo a quello di arrivo, e termina nel giorno precedente a quello di partenza.

Si verifica pernottamento fuori destinazione, pei salariati in viaggio per motivi di servizio, quando il loro ritorno nella località di partenza non abbia luogo nella stessa giornata solare in cui il viaggio è stato iniziato.

I salariati di cui al precedente art. 201, i quali ritornino da un viaggio per motivi di servizio non possono essere considerati come pernottanti fuori destinazione, se vi siano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

classe inferiore da coloro pei quali è prescritta la terza.

I viaggi delle famiglie dei salariati, nei casi di trasferimento, devono effettuarsi nella stessa classe stabilita pel capo famiglia e in terza classe per la persona di servizio, salvo quando occorra l'applicazione della norma di cui al comma precedente.

I viaggi eseguiti in classe diversa da quella prescritta importano gli effetti di cui al quarto e quinto comma del seguente art. 218.

Art. 199.

Tariffe prescritte per l'acquisto dei biglietti di viaggio.

I viaggi per motivi di servizio nel Regno e nelle colonie, compiuti dai salariati, nonchè i viaggi delle loro famiglie, nei casi di trasferimento, devono effettuarsi in base alle tariffe ridotte concesse ai salariati.

Nei viaggi compensati con indennità a carico di enti pubblici estranei allo Stato o di privati, è prescritto l'uso della tariffa vigente per il pubblico; se, per qualsiasi causa, il viaggio venga compiuto a tariffa ridotta, o gratuitamente ai sensi del quarto comma del presente articolo, i predetti enti o privati sono ugualmente tenuti al rimborso della spesa di trasporto personale a tariffa intiera.

Per ragioni di urgenza o riservatezza, l'Amministrazione centrale può autorizzare che i viaggi si compiano in base alle tariffe ordinarie, vigenti pel pubblico

I salariati che fruiscano di tessere di circolazione gratuita sono obbligati a servirsene in qualsiasi viaggio per ragioni di servizio.

Nei territori esteri, i viaggi per ragioni di servizio vengono eseguiti in base alle tariffe vigenti pel pubblico, salvo che dai rispettivi Governi siano concesse riduzioni o esenzioni di tariffe a favore del personale statale italiano.

In ogni caso, i salariati devono essere muniti dei documenti necessari per fruire delle riduzioni prescritte.

Quando più salariati sono inviati contemporaneamente in una stessa località, non seguiti dalla famiglia, i documenti predetti possono essere collettivi, e sono allora affidati a colui che guida il drappello.

I viaggi per motivi di servizio non eseguiti in base alle tariffe prescritte o nei quali siasi contravvenuto a quanto dispone il quarto comma del presente articolo importano gli effetti di cui al quarto, quinto e sesto comma del seguente art. 218.

Art. 200.

Vie da percorrersi, itinerari, distanze, fermate e interruzioni nei viaggi.

Qualunque sia il numero dei chilometri che, in base agli itinerari ufficiali si possono percorrere in una giornata di viaggio, non è consentita alcuna interruzione o fermata, diurna o notturna, che non sia espressamente autorizzata nel foglio di via, oppure imposta dalle imprescindibili necessità delle coincidenze dei mezzi di trasporto, o da cause di forza maggiore, mancate coincidenze di mezzi di trasporto, interruzioni di linee, attesa di piroscafi, e simili.

I viaggi debbono effettuarsi per la via più economica, anche di mare, se possibile, cioè per la via che importi una minore spesa complessiva, ammenochè debba seguirsi altra via per causa di forza maggiore od in seguito ad autorizzazione ricevutane per motivi di servizio, nei quali casi le vono servirsi di navi e battelli italiani, sempre che possibile, salvo le eccezioni imposte da motivi di urgenza o dalla necessità di evitare attese che importerebbero una spesa più elevata.

Le trasgressioni alle norme suindicate costituiscono mancanze disciplinari e danno luogo alle conseguenti deduzioni nel computo delle indennità dovute.

Le distanze ed i prezzi di trasporto, nello Stato, sono desunti dagli orari ed itinerari ufficiali delle strade ferrate e delle linee tramviarie, automobilistiche e di navigazione.

Per le vie ordinarie dove manchino mezzi di trasporto a trazione meccanica, destinati, in modo regolare e periodico, al pubblico servizio, viene computata un'ora di viaggio per ogni quattro chilometri o frazione residuale superiore a due chilometri.

Le frazioni di chilometro non superiori a metri 500 risultanti nel percorso del viaggio sono trascurate, computandosi invece per un chilometro quelle eccedenti.

Pei salariati che vengono inviati a bordo di navi, nel computo della distanza percorsa, si tiene conto soltanto del viaggio compiuto fino al momento dell'imbarco o trasbordo su di esse, nell'andata, e dal momento dello sbarco o trasbordo da esse, nel ritorno, con esclusione delle distanze eventualmente percorse dalle navi stesse.

Le disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili, si riferiscono anche ai viaggi delle famiglie dei salariati, nei casi di trasferimento.

Art. 201.

Viaggi dei salariati dimoranti in comuni limitrofi a quello della loro destinazione.

Per i salariati che siano regolarmente autorizzati a risiedere in comuni limitrofi a quelli della loro destinazione di lavoro o di ufficio, nonchè, per le loro famiglie, nei trasferimenti, i viaggi per motivi di servizio si considerano iniziati o terminati, secondo i casi, nel luogo di destinazione.

Art. 202.

Soggiorno e pernottamento fuori destinazione.

Agli effetti del presente regolamento, i salariati vengono considerati in soggiorno fuori della propria destinazione, nelle giornate solari trascorse completamente in comando o in missione, in altra località fuori del comune, oppure su navi o galleggianti. Conseguentemente, nei riguardi del trattamento spettante ai salariati, il soggiorno ha inizio dal dì successivo a quello di arrivo, e termina nel giorno precedente a quello di partenza.

Si verifica pernottamento fuori destinazione, pei salariati in viaggio per motivi di servizio, quando il loro ritorno nella località di partenza non abbia luogo nella stessa giornata solare in cui il viaggio è stato iniziato.

I salariati di cui al precedente art. 201, i quali ritornino da un viaggio per motivi di servizio non possono essere considerati come pernottanti fuori destinazione, se vi siano ritornati o avrebbero potuto ritornarvi entro la stessa giornata solare della partenza.

E' vietato il pernottamento fuori destinazione quando gli orari dei servizi di trasporto consentano di farvi ritorno prima delle ore ventiquattro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 203.

Partenza e presentazione, in arrivo, dei salariati in viaggio per motivi di servizio. Computo delle ore di lavoro.

I salariati che debbano recarsi da una località ad un'altra, per motivi di servizio, vengono fatti uscire dalle Direzioni degli stabilimenti od uffici, con l'anticipazione ritenuta sufficiente in rapporto all'ora della partenza.

In ciascuna sosta di viaggio, determinata da motivi di servizio, nonchè al termine del viaggio stesso, sia per raggiungimento della destinazione, che per ritorno al luogo di partenza, i salariati sono, in massima, esentati dal presentarsi agli stabilimenti od uffici ai quali sono diretti, se, al momento dell'arrivo alla stazione ferroviaria, cinta daziaria, luogo di sbarco, o linea di confine del comune o delle zone o dei tronchi di cui al primo comma del precedente art. 188, manchino meno di due ore al termine dell'orario normale, salvo che essi abbiano ricevuto o ricevano ordine di presentazione immediata; devono, invece, presentarsi entro un'ora dall'arrivo, se manchino due ore o più al termine predetto.

Ove, però, l'arrivo dei salariati si verifichi nelle ore antimeridiane, dopo che essi abbiano trascorso in viaggio almeno tre delle ore notturne, si considera, per le necessità del riposo, che l'arrivo stesso sia avvenuto sei ore dopo, salvo ordini diversi, nei casi di urgenza; e da tal momento soltanto si applicano le norme di cui al comma precedente, in ordine all'obbligo della presentazione o alla esenzione dalla medesima.

Allorquando i salariati facciano ritorno alla località di partenza o giungano a quella dove sono diretti nella stessa giornata solare della partenza, viene considerato come tempo di servizio prestato, in aggiunta a quello che sia stato effettivamente compiuto, l'intero periodo trascorso dal momento in cui sono stati lasciati liberi per la partenza, fino ad una ora dopo l'arrivo ai punti od alle linee di cui al secondo comma del presente articolo; oppure fino al termine dell'orario normale, ove si verifichi il caso di esenzione dall'obbligo della presentazione, di cui al comma predetto, verso deduzione, in entrambi i casi, del periodo di riposo meridiano, quando la partenza abbia avuto luogo prima del ripo stesso.

Allorquando, invece, i salariati non facciano ritorno alla località di partenza, nè giungano a quella dove sono diretti nella stessa giornata solare della partenza, viene considerato come tempo di servizio prestato, in aggiunta a quello che sia stato effettivamente compiuto:

a) nel giorno della partenza, la parte dell'orario normale successiva al momento in cui i salariati vengono fatti uscire per la partenza medesima;

b) nel giorno dell'arrivo (anche se per ritorno nel luogo di partenza), il periodo dell'orario normale anteriore alla presentazione dei salariati, purchè questa si verifichi nei termini stabiliti, ovvero l'intero orario normale nei casi previsti di esenzione dalla presentazione medesima;

c) nei giorni intermedi di viaggio o di soggiorno fuori della destinazione, l'intero orario normale, salvo le deduzioni stabilite dal presente regolamento per le licenze, assenze, sospensioni e simili.

2° compenso fisso, ai membri della famiglia, stabilito dal successivo art. 216;

3° rimborso della spesa di trasporto personale, a norma del seguente art. 218, nei viaggi sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle automobili e su altri veicoli a trazione meccanica, destinati, in modo periodico e regolare, al pubblico servizio;

4° aumento sul rimborso di spesa considerato al n. 3, giusta il seguente art. 219;

5° compenso chilometrico, considerato al successivo articolo 220, pel trasporto personale sulle vie ordinarie non servite da alcuno dei mezzi di cui al n. 3;

6° rimborso delle spese pel trasporto del bagaglio, nei viaggi di cui al n. 3, giusta il successivo art. 221;

7° compenso chilometrico pel trasporto del bagaglio, sulle vie ordinarie di cui al n. 5, stabilito dal successivo art. 222;

8° rimborso delle spese pel trasporto della mobilia e delle masserizie, nei viaggi per trasferimento di cui al n. 3, giusta il successivo art. 223;

9° compenso chilometrico pel trasporto della mobilia e delle masserizie, nei viaggi per trasferimento, sulle vie ordinarie di cui al n. 5, giusta il seguente art. 224;

10° compenso per le spese di imballaggio, presa e resa a domicilio, sia del bagaglio, che della mobilia e delle masserizie, nei casi di trasferimento, a norma del successivo art. 225.

Il trattamento da farsi in tutti i viaggi per motivi di servizio e durante il soggiorno fuori della destinazione (comando o missione), è stabilito: per la paga o retribuzione, dal precedente art. 7, per l'indennità di caro-viveri, dal precedente art. 12, pel lavoro straordinario, festivo e notturno, dal precedente art. 162, pel rimborso della spesa di trasporto personale (anche pei membri della famiglia, nei viaggi di trasferimento), dai seguenti articoli 218 a 220.

La diaria, intera o ridotta, viene corrisposta: nei viaggi di trasferimento, con le norme dei seguenti articoli 205 o 210, nei viaggi e soggiorni in comando, con le norme dei seguenti articoli 205, 208 o 210, nei viaggi e soggiorni in missione, con le norme dei seguenti articoli 205 a 207, e 209 a 212, nei viaggi di breve gita, con le norme dei seguenti articoli 211 o 212 e, per le prove, le verificazioni ed i collaudi compiuti a bordo di navi o galleggianti in moto, con le norme del successivo art. 213. Non compete alcuna diaria nelle speciali destinazioni di lavoro di cui al precedente art. 191, salvo la eventuale concessione di soprassoldi, prevista all'art. 214.

Nei casi di corresponsione degli aumenti di retribuzione per lavoro straordinario o notturno, la diaria o quota di diaria spettante nei viaggi di missione o breve gita è suscettibile di riduzione, con le norme stabilite dal primo comma del suindicato art. 162.

Per la spesa di trasporto del bagaglio spettano compensi speciali, giusta i successivi articoli 221 o 222, solo nei viaggi per raggiungere destinazioni in comando o per trasferimento, restando la spesa medesima, quale che sia, compensata, nei viaggi di missione o di breve gita, con l'aumento stabilito dall'art. 219, oppure col compenso chilometrico di cui all'art. 220, secondo la via percorsa. Nel caso di trasferimento, i compensi previsti pel trasporto del bagaglio sono concessi anche ai membri della famiglia.

6119

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Partenza e presentazione, in arrivo, dei salariati in viaggio per motivi di servizio. Computo delle ore di lavoro.

I salariati che debbano recarsi da una località ad un'altra, per motivi di servizio, vengono fatti uscire dalle Direzioni degli stabilimenti od uffici, con l'anticipazione ritenuta sufficiente in rapporto all'ora della partenza.

In ciascuna sosta di viaggio, determinata da motivi di servizio, nonchè al termine del viaggio stesso, sia per raggiungimento della destinazione, che per ritorno al luogo di partenza, i salariati sono, in massima, esentati dal presentarsi agli stabilimenti od uffici ai quali sono diretti, se, al momento dell'arrivo alla stazione ferroviaria, cinta daziaria, luogo di sbarco, o linea di confine del comune o delle zone o dei tronchi di cui al primo comma del precedente art. 188, manchino meno di due ore al termine dell'orario normale, salvo che essi abbiano ricevuto o ricevano ordine di presentazione immediata: devono, invece, presentarsi entro un'ora dall'arrivo, se manchino due ore o più al termine predetto.

Ove, però, l'arrivo dei salariati si verifichi nelle ore antimeridiane, dopo che essi abbiano trascorso in viaggio almeno tre delle ore notturne, si considera, per le necessità del riposo, che l'arrivo stesso sia avvenuto sei ore dopo, salvo ordini diversi, nei casi di urgenza; e da tal momento soltanto si applicano le norme di cui al comma precedente, in ordine all'obbligo della presentazione o alla esenzione dalla medesima.

Allorquando i salariati facciano ritorno alla località di partenza o giungano a quella dove sono diretti nella stessa giornata solare della partenza, viene considerato come tempo di servizio prestato, in aggiunta a quello che sia stato effettivamente compiuto, l'intero periodo trascorso dal momento in cui sono stati lasciati liberi per la partenza, fino ad una ora dopo l'arrivo ai punti od alle linee di cui al secondo comma del presente articolo; oppure fino al termine dell'orario normale, ove si verifichi il caso di esenzione dall'obbligo della presentazione, di cui al comma predetto, verso deduzione, in entrambi i casi, del periodo di riposo meridiano, quando la partenza abbia avuto luogo prima del riposo stesso.

Allorquando, invece, i salariati non facciano ritorno alla località di partenza, nè giungano a quella dove sono diretti nella stessa giornata solare della partenza, viene considerato come tempo di servizio prestato, in aggiunta a quello che sia stato effettivamente compiuto:

a) nel giorno della partenza, la parte dell'orario normale successiva al momento in cui i salariati vengono fatti uscire per la partenza medesima;

b) nel giorno dell'arrivo (anche se per ritorno nel luogo di partenza), il periodo dell'orario normale anteriore alla presentazione dei salariati, purchè questa si verifichi nei termini stabiliti, ovvero l'intero orario normale nei casi previsti di esenzione dalla presentazione medesima;

c) nei giorni intermedi di viaggio o di soggiorno fuori della destinazione, l'intero orario normale, salvo le deduzioni stabilite dal presente regolamento per le licenze, assenze, sospensioni e simili.

Art. 204.

Assegni di viaggio e di missione.

Gli assegni di viaggio, di missione e per speciali destinazioni fuori sede, stabiliti pei salariati, e quelli di trasferimento per le loro famiglie, sono i seguenti:

1° diarie, quote di diarie e soprassoldi, di cui ai successivi articoli 205 a 215;

2° rimborso della spesa di trasporto personale, a norma del seguente art. 218, nei viaggi sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle automobili e su altri veicoli a trazione meccanica, destinati, in modo periodico e regolare, al pubblico servizio;

3° aumento sul rimborso di spesa considerato al n. 3, giusta il seguente art. 219;

4° compenso chilometrico, considerato al successivo articolo 220, pel trasporto personale sulle vie ordinarie non servite da alcuno dei mezzi di cui al n. 3;

5° rimborso delle spese pel trasporto del bagaglio, nei viaggi di cui al n. 3, giusta il successivo art. 221;

6° compenso chilometrico pel trasporto del bagaglio, sulle vie ordinarie di cui al n. 5, stabilito dal successivo art. 222;

7° rimborso delle spese pel trasporto della mobilia e delle masserizie, nei viaggi per trasferimento di cui al n. 3, giusta il successivo art. 223;

8° compenso chilometrico pel trasporto della mobilia e delle masserizie, nei viaggi per trasferimento, sulle vie ordinarie di cui al n. 5, giusta il seguente art. 224;

9° compenso per le spese di imballaggio, presa e resa a domicilio, sia del bagaglio, che della mobilia e delle masserizie, nei casi di trasferimento, a norma del successivo art. 225.

Il trattamento da farsi in tutti i viaggi per motivi di servizio e durante il soggiorno fuori della destinazione (comando o missione), è stabilito: per la paga o retribuzione, dal precedente art. 7, per l'indennità di caro-viveri, dal precedente art. 12, pel lavoro straordinario, festivo e notturno, dal precedente art. 162, pel rimborso della spesa di trasporto personale (anche pei membri della famiglia, nei viaggi di trasferimento), dai seguenti articoli 218 a 220.

La diaria, intera o ridotta, viene corrisposta: nei viaggi di trasferimento, con le norme dei seguenti articoli 205 o 210, nei viaggi e soggiorni in comando, con le norme dei seguenti articoli 205, 208 o 210, nei viaggi e soggiorni in missione, con le norme dei seguenti articoli 205 a 207, e 209 a 212, nei viaggi di breve gita, con le norme dei seguenti articoli 211 o 212 e, per le prove, le verificazioni ed i collaudi compiuti a bordo di navi o galleggianti in moto, con le norme del successivo art. 213. Non compete alcuna diaria nelle speciali destinazioni di lavoro di cui al precedente art. 191, salvo la eventuale concessione di soprassoldi, prevista all'art. 214.

Nei casi di corresponsione degli aumenti di retribuzione per lavoro straordinario o notturno, la diaria o quota di diaria spettante nei viaggi di missione o breve gita è suscettibile di riduzione, con le norme stabilite dal primo comma del suindicato art. 162.

Per la spesa di trasporto del bagaglio spettano compensi speciali, giusta i successivi articoli 221 o 222, solo nei viaggi per raggiungere destinazioni in comando o per trasferimento, restando la spesa medesima, quale che sia, compensata, nei viaggi di missione o di breve gita, con l'aumento stabilito dall'art. 219, oppure col compenso chilometrico di cui all'art. 220, secondo la via percorsa. Nel caso di trasferimento, i compensi previsti pel trasporto del bagaglio sono concessi anche ai membri della famiglia.

Il compenso fisso, di cui al seguente art. 216, compete ai membri della famiglia del salariato, soltanto nei viaggi per trasferimento; e, nei viaggi stessi, sono altresì dovuti i compensi, sia pel trasporto della mobilia e delle masserizie, che per l'imballaggio, presa e resa a domicilio delle medesime e del bagaglio, a norma dei successivi articoli 223 a 225.

6119

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 205.

Misura delle diarie.

Le diarie spettanti ai salariati nei viaggi per ragioni di servizio e durante il soggiorno in missione sono stabilite dalla seguente tabella:

CATEGORIE E GRUPPI	Classi di parificazione (1)	DIARIA nel Regno, e nelle colonie	DIARIA all'estero
1	2	3	4
		Lire	Lire
a) Incaricati stabili, dei gruppi I e II della tabella n. 6 (esclusi gli incaricati inferiori), con retribuzione mensile di L. 1025 o superiore	1ª	50	50
b) Incaricati stabili dei gruppi I e II della tabella n. 6 (esclusi gli incaricati inferiori), con retribuzione mensile inferiore a L. 1025	2ª e 3ª	40	45
c) Capi operai, sorveglianti e simili e capi d'arte permanenti (gruppi I e II della tabella n. 5), con qualsiasi paga giornaliera . . .	4ª 5ª e 6ª	25	45
d) Altri incaricati stabili, altri operai permanenti, incaricati provvisori, operai temporanei e giornalieri, con retribuzione mensile o paga giornaliera rispettivamente di L. 312 e L. 10,40 o superiore	4ª, 5ª, 6ª e 7ª	20	40
e) Altri incaricati stabili, altri operai permanenti, incaricati provvisori, operai temporanei e giornalieri, con retribuzione mensile o paga giornaliera inferiore rispettivamente a L. 312 e L. 10,40	8ª	15	30

(1) A norma della tabella n. 7, colonna 2.

Le diarie sopraindicate sono corrisposte in base all'ultima qualifica dei salariati, regolarmente pubblicata. I passaggi di gruppo o categoria implicanti, con effetto retroattivo, spostamento nella classificazione stabilita dalla tabella di cui sopra non danno diritto a corresponsione di differenze, per la conseguente diversa misura delle diarie.

Le diarie stesse spettano in ciascuna giornata solare, anche festiva, trascorsa, per motivi di servizio, in viaggio od in soggiorno fuori della destinazione. La frazione di giornata solare trascorsa come sopra in viaggio è considerata come giornata intera.

Quando le diarie siano dovute, vengono corrisposte nella loro integrale misura, eccettuati i casi esplicitamente previsti dal presente regolamento, nei quali ne sia stabilita la corresponsione in misura ridotta.

Le diarie pei viaggi e durante il soggiorno in missione all'estero, stabilite dalla colonna 4 della suindicata tabella, e le quote delle medesime sono aumentate:

a) del 40 per cento, per le missioni negli Stati la cui [illegible] non faccia aggio sulla lira;

sia quotata oltre la parità rispetto alla lira con differenza superiore al 100 per cento.

Agli effetti sopraindicati, l'aggio è calcolato, alla fine di ogni mese solare, in base alla media dei corsi del mese stesso; quando il termine della missione non coincida con l'ultimo giorno di un mese, l'aggio per l'ultima frazione di mese viene calcolato in base alla media dei corsi del mese precedente.

Pei viaggi e durante il soggiorno in missione in Germania, in Russia e in Turchia, da considerarsi Stati a valuta deprezzata, l'importo della diaria, quale risulta in seguito all'aumento sopraindicato, viene ulteriormente accresciuto dell'80 per cento, pei primi due Stati, e del 60 per cento pel terzo.

In relazione ad eventuali cambiamenti nelle condizioni monetarie ed economiche degli Stati suddetti, il Ministro per le finanze può, con propri decreti, da registrarsi alla Corte dei conti, modificare la misura dell'aumento di cui al precedente comma od anche abolirne la concessione.

Art. 206.

Diarie dovute nei viaggi per recarsi all'estero o per tornarne.

Le diarie di cui alla colonna 4 della tabella inserta nel precedente art. 205 sono dovute dal giorno in cui, nel viaggio di partenza, si passi il confine, o si prenda imbarco su nave estera, o si sbarchi all'estero da nave italiana, fino al giorno in cui, nel viaggio di ritorno, si ripassi il confine, o si prenda imbarco su nave italiana, o si sbarchi in Italia da nave estera.

La parte di viaggio compiuta nel Regno, nelle colonie o su navi italiane, sia all'andata che al ritorno, fino al momento in cui si tocchi il territorio estero o si prenda imbarco su nave estera, è compensata con la diaria stabilita dalla colonna 3 della tabella di cui sopra; però è dovuta la diaria di cui alla colonna 4 della tabella, per le giornate solari trascorse in viaggio, parte all'estero o su navi estere, e parte in Italia o nelle colonie o su navi italiane.

Ai salariati di passaggio a bordo durante i viaggi di cui sopra, compete, per diaria e vitto, il trattamento stabilito dal seguente art. 210.

Art. 207.

Riduzioni della diaria nelle missioni prolungate.

Nei casi di missioni continuative in una medesima località del Regno o delle colonie, le diarie di cui alla colonna 3 della tabella inserta nel precedente art. 205 vengono ridotte a due terzi dal trentunesimo giorno ed alla metà dal novantunesimo giorno, a partire dall'inizio della corresponsione delle diarie stesse a titolo di soggiorno in missione; trascorsi centottanta giorni, sempre dalla medesima data, cessa il diritto alla diaria di soggiorno, salvo che dall'Amministrazione centrale non ne venga prorogata la corresponsione, nella stessa misura della metà o in misura inferiore.

Per le missioni continuative in una medesima località all'estero, le diarie di soggiorno di cui alla colonna 4 della predetta tabella, quali risultano per effetto degli aumenti stabiliti dallo stesso art. 205, sono ridotte a tre quarti, dopo centottanta giorni.

[illegible] salariato che, [illegible] successive mis-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

servizio e durante il soggiorno in missione sono stabilite dalla seguente tabella:

CATEGORIE E GRUPPI	Classi di parificazione (1)	DIARIA nel Regno, e nelle colonie	DIARIA all'estero
1	2	3	4
		Lire	Lire
a) Incaricati stabili, dei gruppi I e II della tabella n. 6 (esclusi gli incaricati inferiori), con retribuzione mensile di L. 1025 o superiore	1ª	50	50
b) Incaricati stabili dei gruppi I e II della tabella n. 6 (esclusi gli incaricati inferiori), con retribuzione mensile inferiore a L. 1025	2ª e 3ª	40	45
c) Capi operai, sorveglianti e simili e capi d'arte permanenti (gruppi I e II della tabella n. 5), con qualsiasi paga giornaliera . . .	4ª 5ª e 6ª	25	45
d) Altri incaricati stabili, altri operai permanenti, incaricati provvisori, operai temporanei e giornalieri, con retribuzione mensile o paga giornaliera rispettivamente di L. 312 e L. 10,40 o superiore	4ª, 5ª, 6ª e 7ª	20	40
e) Altri incaricati stabili, altri operai permanenti, incaricati provvisori, operai temporanei e giornalieri, con retribuzione mensile o paga giornaliera inferiore rispettivamente a L. 312 e L. 10,40	8ª	15	30

(1) A norma della tabella n. 7, colonna 2.

Le diarie sopraindicate sono corrisposte in base all'ultima qualifica dei salariati, regolarmente pubblicata. I passaggi di gruppo o categoria implicanti, con effetto retroattivo, spostamento nella classificazione stabilita dalla tabella di cui sopra non danno diritto a corresponsione di differenze, per la conseguente diversa misura delle diarie.

Le diarie stesse spettano in ciascuna giornata solare, anche festiva, trascorsa, per motivi di servizio, in viaggio od in soggiorno fuori della destinazione. La frazione di giornata solare trascorsa come sopra in viaggio è considerata come giornata intera.

Quando le diarie siano dovute, vengono corrisposte nella loro integrale misura, eccettuati i casi esplicitamente previsti dal presente regolamento, nei quali ne sia stabilita la corresponsione in misura ridotta.

Le diarie pei viaggi e durante il soggiorno in missione all'estero, stabilite dalla colonna 4 della suindicata tabella, e le quote delle medesime sono aumentate:

a) del 40 per cento, per le missioni negli Stati la cui moneta non faccia aggio sulla lira;

b) dell'aggio per il cambio, con un minimo del 40 per cento, per le missioni negli Stati la cui moneta sia quotata oltre la parità rispetto alla lira, con differenza non superiore al 100 per cento;

c) di due terzi dell'aggio per il cambio, con un minimo del 100 per cento, per le missioni negli Stati la cui moneta l'ultimo giorno di un mese. Paggio per [illegible] di mese viene calcolato in base alla media dei corsi del mese precedente.

Pei viaggi e durante il soggiorno in missione in Germania, in Russia e in Turchia, da considerarsi Stati a valuta deprezzata, l'importo della diaria, quale risulta in seguito all'aumento sopraindicato, viene ulteriormente accresciuto dell'80 per cento, pei primi due Stati, e del 60 per cento pel terzo.

In relazione ad eventuali cambiamenti nelle condizioni monetarie ed economiche degli Stati suddetti, il Ministro per le finanze può, con propri decreti, da registrarsi alla Corte dei conti, modificare la misura dell'aumento di cui al precedente comma od anche abolirne la concessione.

Art. 206.

Diarie dovute nei viaggi per recarsi all'estero o per tornarne.

Le diarie di cui alla colonna 4 della tabella inserta nel precedente art. 205 sono dovute dal giorno in cui, nel viaggio di partenza, si passi il confine, o si prenda imbarco su nave estera, o si sbarchi all'estero da nave italiana, fino al giorno in cui, nel viaggio di ritorno, si ripassi il confine, o si prenda imbarco su nave italiana, o si sbarchi in Italia da nave estera.

La parte di viaggio compiuta nel Regno, nelle colonie o su navi italiane, sia all'andata che al ritorno, fino al momento in cui si tocchi il territorio estero o si prenda imbarco su nave estera, è compensata con la diaria stabilita dalla colonna 3 della tabella di cui sopra; però è dovuta la diaria di cui alla colonna 4 della tabella, per le giornate solari trascorse in viaggio, parte all'estero o su navi estere, e parte in Italia o nelle colonie o su navi italiane.

Ai salariati di passaggio a bordo durante i viaggi di cui sopra, compete, per diaria e vitto, il trattamento stabilito dal seguente art. 210.

Art. 207.

Riduzioni della diaria nelle missioni prolungate.

Nei casi di missioni continuative in una medesima località del Regno o delle colonie, le diarie di cui alla colonna 3 della tabella inserta nel precedente art. 205 vengono ridotte a due terzi dal trentunesimo giorno ed alla metà dal novantunesimo giorno, a partire dall'inizio della corresponsione delle diarie stesse a titolo di soggiorno in missione; trascorsi centottanta giorni, sempre dalla medesima data, cessa il diritto alla diaria di soggiorno, salvo che dall'Amministrazione centrale non ne venga prorogata la corresponsione, nella stessa misura della metà o in misura inferiore.

Per le missioni continuative in una medesima località all'estero, le diarie di soggiorno di cui alla colonna 4 della predetta tabella, quali risultano per effetto degli aumenti stabiliti dallo stesso art. 205, sono ridotte a tre quarti, dopo centottanta giorni.

Compiendosi da un salariato due o più successive missioni in una stessa località, esse vengono considerate come parti di una sola missione continuativa, agli effetti dei primi due commi del presente articolo, qualora i periodi intermedi di interruzione siano inferiori, nel Regno e nelle colonie, a quindici giorni, e, all'estero, a trenta giorni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

Verificandosi, invece, tra le predette missioni, interruzioni di quindici o trenta giorni rispettivamente, o interruzioni più lunghe, si considera, a ciascun ritorno, iniziata una nuova missione, agli effetti sopraindicati.

La interruzione delle missioni non espletate e la data del ritorno in missione, dopo la interruzione verificatasi, devono essere determinate unicamente dalle esigenze del servizio, sotto la responsabilità personale dell'autorità che dispone la missione.

Le riduzioni stabilite dal presente articolo non sono applicabili alle diarie che dal presente regolamento siano già determinate in misura ridotta.

Art. 208.

Diaria ed eventuale trattamento di vitto spettanti nei comandi.

Ai salariati comandati, a terra o a bordo di Regie navi, spetta, per tutta la durata della loro temporanea destinazione, anche nei giorni festivi, una diaria ridotta, pari alla quarta parte di quella indicata dalla colonna 3 della tabella inserta nel precedente art. 205, salvo che si tratti di operai comandati, nel Regno, presso uffici tecnici o di vigilanza, per i quali la diaria è ridotta ad un ventesimo.

Per gli operai comandati a bordo di sommergibili, la diaria è ridotta a due quinti.

Tali diarie non competono ai salariati comandati, nei giorni in cui non abbiano diritto alle indennità di caro viveri. Durante le missioni o brevi gite compiute dai predetti salariati, si corrispondono le diarie o quote di diarie relative, in luogo della diaria di comando, se più favorevoli.

I salariati comandati su Regie navi hanno, inoltre, diritto alla razione di bordo ed al miglioramento vitto. Se, in base all'ultimo comma del precedente art. 114, essi sono parificati ai sottufficiali, vengono aggregati alla mensa di tali graduati, e compete loro anche il trattamento tavola ed il computo in contanti degli assegni di vitto, con le norme in vigore per le mense di bordo; se, invece, sono parificati a militari di truppa, prendono i pasti con l'equipaggio, fruendo degli assegni di vitto in natura, salvo che, a loro richiesta e con l'autorizzazione del Comandante della nave, siano anch'essi aggregati alla mensa dei sottufficiali, nel qual caso gli assegni di vitto sono computati in contanti e i salariati stessi vengono sottoposti ad una ritenuta sulle loro competenze, a favore della mensa, pari all'importo del trattamento tavola.

Se i predetti salariati sono imbarcati in servizio di macchinisti o fuochisti, hanno altresì diritto alle distribuzioni di bevande, che siano prescritte.

Agli operai della Regia marina, eventualmente comandati su Regie navi stazionarie all'estero, sono applicabili le disposizioni del Regio decreto 12 febbraio 1920, n. 164.

Le disposizioni del presente articolo, relative al personale salariato comandato su Regie navi, sono applicabili in quanto non sia diversamente stabilito dai regolamenti delle singole amministrazioni.

La diaria ridotta stabilita dal presente articolo pei comandi a terra non compete ai salariati comandati nelle colonie, ai quali è, invece, dovuta l'indennità di destinazione coloniale di cui al quarto e quinto comma del successivo art. 214.

cantili, le diarie di cui alla colonna 3 della tabella inserta nel precedente art. 205 sono ridotte alla metà o ad un terzo secondo che i salariati non dormano o dormano a bordo, salvo che tali missioni siano a carico di privati, nel qual caso non si fa luogo a riduzione. I salariati predetti hanno, inoltre, diritto: sulle Regie navi, al trattamento di vitto, secondo le norme stabilite dal precedente art. 208, od ai corrispondenti assegni in contanti, se a bordo non siano costituite le mense e non si distribuisca il rancio all'equipaggio; sulle navi mercantili, al rimborso delle spese effettive del vitto, esclusa quella pel vino, se non sia compreso nel vitto.

Le diarie stabilite dalla suindicata colonna 3 sono ridotte a metà nelle missioni, con pernottamento fuori della destinazione, eseguite nell'ambito delle colonie dai salariati che vi si trovino comandati. Qualora, però, la missione si compia dai salariati medesimi nei principali centri urbani, o nelle località, oppure nelle eccezionali condizioni di cui all'art. 15 del Regio decreto 31 ottobre 1922, n. 2504, si applicano le disposizioni dell'articolo medesimo.

Art. 210.

Diaria ed eventuale trattamento di vitto spettanti nei passaggi a bordo.

I salariati imbarcati di *passaggio* su navi mercantili, nazionali od estere, per raggiungere una qualsiasi destinazione, a causa di trasferimento o comando, oppure per missione con pernottamento fuori destinazione, hanno diritto, in ciascuna giornata solare o frazione di giornata solare di permanenza a bordo, al quarto della diaria di cui alle colonne 3 e 4 del precedente art. 205, secondo che la nave sia nazionale od estera. Sulle Regie navi, si corrisponde ai salariati di passaggio l'ottava parte della diaria di cui alla colonna 3 del predetto articolo. Tali diarie vengono, però, loro corrisposte per intero nelle giornate d'imbarco o sbarco, trascorse, anche parzialmente, a terra, in viaggio o soggiorno, per motivi di servizio.

Se il salariato si rechi in missione nell'interesse di privati, in luogo della quarta od ottava parte delle diarie sopraindicate, ha diritto rispettivamente alla metà od al quarto di esse.

Pel vitto si applicano le disposizioni del precedente articolo 209.

6118

Art. 211.

Diaria nelle missioni senza pernottamento e nelle brevi gite, fra località a terra.

Nelle missioni eseguite dai salariati che da una località a terra si rechino in altra località, pure a terra, quando il loro ritorno alla propria destinazione abbia luogo nella stessa giornata solare, le diarie sono ridotte a due terzi; ma si corrispondono nella integrale misura se tali missioni siano compiute nell'interesse di privati.

Nelle brevi gite, determinate da incarichi occasionali e compiute recandosi da una località a terra ad altra località pure a terra, le diarie sono ridotte a metà o ad un quarto, secondochè l'assenza dalla destinazione superi dodici ore, oppure duri da più di sei ore a non oltre dodici. Se tali brevi gite siano eseguite nell'interesse di privati, si corri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

più lunghe, si considera, a ciascun ritorno, iniziata una nuova missione, agli effetti sopraindicati.

La interruzione delle missioni non espletate e la data del ritorno in missione, dopo la interruzione verificatasi, devono essere determinate unicamente dalle esigenze del servizio, sotto la responsabilità personale dell'autorità che dispone la missione.

Le riduzioni stabilite dal presente articolo non sono applicabili alle diarie che dal presente regolamento siano già determinate in misura ridotta.

Art. 208.

Diaria ed eventuale trattamento di vitto spettanti nei comandi.

Ai salariati comandati, a terra e a bordo di Regie navi, spetta, per tutta la durata della loro temporanea destinazione, anche nei giorni festivi, una diaria ridotta, pari alla quarta parte di quella indicata dalla colonna 3 della tabella inserta nel precedente art. 205, salvo che si tratti di operai comandati, nel Regno, presso uffici tecnici o di vigilanza, per i quali la diaria è ridotta ad un ventesimo.

Per gli operai comandati a bordo di sommergibili, la diaria è ridotta a due quinti.

Tali diarie non competono ai salariati comandati, nei giorni in cui non abbiano diritto alle indennità di caro viveri. Durante le missioni o brevi gite compiute dai predetti salariati, si corrispondono le diarie o quote di diarie relative, in luogo della diaria di comando, se più favorevoli.

I salariati comandati su Regie navi hanno, inoltre, diritto alla razione di bordo od al miglioramento vitto. Se, in base all'ultimo comma del precedente art. 114, essi sono parificati ai sottufficiali, vengono aggregati alla mensa di tali graduati, e compete loro anche il trattamento tavola ed il computo in contanti degli assegni di vitto, con le norme in vigore per le mense di bordo; se invece, sono parificati a militari di truppa, prendono i pasti con l'equipaggio, fruendo degli assegni di vitto in natura, salvo che, a loro richiesta e con l'autorizzazione del Comandante della nave, siano anch'essi aggregati alla mensa dei sottufficiali, nel qual caso gli assegni di vitto sono computati in contanti e i salariati stessi vengono sottoposti ad una ritenuta sulle loro competenze, a favore della mensa, pari all'importo del trattamento tavola.

Se i predetti salariati sono imbarcati in servizio di macchinisti o fuochisti, hanno altresì diritto alle distribuzioni di bevande, che siano prescritte.

Agli operai della Regia marina, eventualmente comandati su Regie navi stazionarie all'estero, sono applicabili le disposizioni del Regio decreto 12 febbraio 1920, n. 164.

Le disposizioni del presente articolo, relative al personale salariato comandato su Regie navi, sono applicabili in quanto non sia diversamente stabilito dai regolamenti delle singole amministrazioni.

La diaria ridotta stabilita dal presente articolo pei comandi a terra non compete ai salariati comandati nelle colonie, ai quali è, invece, dovuta l'indennità di destinazione coloniale di cui al quarto e quinto comma del successivo art. 214.

Art. 209.

Diaria ed eventuale trattamento di vitto spettanti in talune missioni con pernottamento fuori destinazione.

Nelle missioni con pernottamento fuori della propria destinazione, eseguite dai salariati su Regie navi o navi mercantili, nazionali od estere, per raggiungere una qualsiasi destinazione, a causa di trasferimento o comando, oppure per missione con pernottamento fuori destinazione, hanno diritto, in ciascuna giornata solare o frazione di giornata solare di permanenza a bordo, al quarto della diaria di cui alle colonne 3 e 4 del precedente art. 205, secondo che la nave sia nazionale od estera. Sulle Regie navi, si corrisponde ai salariati di passaggio l'ottava parte della diaria di cui alla colonna 3 del predetto articolo. Tali diarie vengono, però, loro corrisposte per intero nelle giornate d'imbarco o sbarco, trascorse, anche parzialmente, a terra, in viaggio o soggiorno, per motivi di servizio.

Se il salariato si rechi in missione nell'interesse di privati, in luogo della quarta od ottava parte delle diarie sopraindicate, ha diritto rispettivamente alla metà od al quarto di esse.

Pel vitto si applicano le disposizioni del precedente articolo 209.

Art. 210.

Diaria ed eventuale trattamento di vitto spettanti nei passaggi a bordo.

I salariati imbarcati di *passaggio* su navi mercantili, nazionali od estere, per raggiungere una qualsiasi destinazione, a causa di trasferimento o comando, oppure per missione con pernottamento fuori destinazione, hanno diritto, in ciascuna giornata solare o frazione di giornata solare di permanenza a bordo, al quarto della diaria di cui alle colonne 3 e 4 del precedente art. 205, secondo che la nave sia nazionale od estera. Sulle Regie navi, si corrisponde ai salariati di passaggio l'ottava parte della diaria di cui alla colonna 3 del predetto articolo. Tali diarie vengono, però, loro corrisposte per intero nelle giornate d'imbarco o sbarco, trascorse, anche parzialmente, a terra, in viaggio o soggiorno, per motivi di servizio.

Se il salariato si rechi in missione nell'interesse di privati, in luogo della quarta od ottava parte delle diarie sopraindicate, ha diritto rispettivamente alla metà od al quarto di esse.

Pel vitto si applicano le disposizioni del precedente articolo 209.

Art. 211.

Diaria nelle missioni senza pernottamento e nelle brevi gite, fra località a terra.

Nelle missioni eseguite dai salariati che da una località a terra si rechino in altra località, pure a terra, quando il loro ritorno alla propria destinazione abbia luogo nella stessa giornata solare, le diarie sono ridotte a due terzi; ma si corrispondono nella integrale misura se tali missioni siano compiute nell'interesse di privati.

Nelle brevi gite, determinate da incarichi occasionali e compiute recandosi da una località a terra ad altra località pure a terra, le diarie sono ridotte a metà o ad un quarto, secondochè l'assenza dalla destinazione superi dodici ore, oppure duri da più di sei ore a non oltre dodici. Se tali brevi gite siano eseguite nell'interesse di privati, si corrisponde sempre la metà delle diarie.

Nulla è dovuto, a titolo di diaria, per le brevi gite di cui sopra, neppure se eseguite nell'interesse di privati, quando l'assenza dalla destinazione duri sei ore o meno, o quando, protraendosi oltre sei ore, le gite stesse abbiano carattere continuativo o rientrino nelle normali ordinarie mansioni dei salariati.

6118

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 212.

Diaria ed eventuale trattamento di vitto nelle missioni senza pernottamento e nelle brevi gite compiute su Regie navi o galleggianti, o da salariati comandati su Regie navi.

Pei salariati comandati su Regie navi i quali eseguendo missioni senza pernottamento fuori destinazione, o brevi gite, sia a terra che a bordo di altre navi o galleggianti, non possano fruire dei due pasti di bordo, la diaria è ridotta rispettivamente a due terzi o alla metà. Qualora essi possano prendere un solo pasto, la diaria è ridotta in entrambi i casi ad un terzo. Non si corrisponde alcuna quota della diaria, se essi possano prendere entrambi i pasti a bordo.

Pei salariati che da una destinazione a terra si rechino in missione, senza pernottamento fuori sede, o in breve gita, a bordo di navi o galleggianti, non nell'interesse di privati, si applicano le corrispondenti disposizioni del precedente art. 211; quando, però, essi partecipino gratuitamente ai pasti di bordo, in luogo delle diarie ridotte a due terzi, alla metà o ad un quarto, vengono corrisposte rispettivamente diarie ridotte alla metà, ad un terzo o ad un sesto, se essi fruiscano di un solo pasto, e diarie ridotte ad un terzo, ad un quarto o ad un ottavo, se fruiscano di entrambi i pasti.

Nelle missioni e brevi gite considerate nei precedenti commi del presente articolo, che siano compiute nell'interesse di privati, se, ai termini dei commi stessi, competa una diaria, essa viene corrisposta, per le missioni, in ogni caso, nella integrale misura, e, per le brevi gite, in misura ridotta a metà.

I salariati di cui sopra, se inviati su Regie navi, usufruiscono dei pasti di bordo, con le norme del precedente articolo 208, se le mense siano costituite e se il rancio sia distribuito all'equipaggio, sempre che siano presenti a bordo, a cagione del loro incarico, nelle ore corrispondenti. Agli effetti della misura della diaria, si considera che essi abbiano partecipato ai pasti, anche in caso di volontaria rinunzia.

Art. 213.

Diaria ed eventuale trattamento di vitto per le prove o verificazioni ed i collaudi compiuti a bordo di navi o galleggianti in moto.

Ai salariati, con destinazione a terra, che, per eseguire collaudi, prove o verificazioni, nel corso della giornata solare, prendano imbarco, nella stessa sede del loro stabilimento od ufficio, su di una Regia nave in armamento o riserva, o su di una nave o un galleggiante in riparazione o allestimento presso l'industria privata, o su di una nave mercantile, le quali si pongano in moto, è corrisposta la diaria ridotta a metà, se non fruiscano dei pasti a bordo, e ridotta ad un quarto, ove ne fruiscano; se però la durata dell'imbarco non superi sei ore la diaria è ridotta rispettivamente ad un terzo e ad un sesto. Quando, però, le prove o verificazioni, o i collaudi siano compiuti nell'interesse di privati, è in ogni caso corrisposta la metà della diaria.

Pel vitto si applicano le norme di cui all'ultimo comma del precedente art. 212, quando gli incarichi sopraindicati vengano eseguiti su Regie navi.

Art. 214.

Però, coi regolamenti delle singole amministrazioni o con l'autorizzazione dei Ministri, possono per tali destinazioni, in casi speciali, essere concessi soprassoldi, non eccedenti la quinta parte della diaria, quando esse non abbiano carattere continuativo.

La temporanea destinazione, nello stesso luogo di residenza, presso altre amministrazioni dello Stato, o presso altri stabilimenti od uffici della propria amministrazione, non può, per sè stessa, dar diritto a indennità o soprassoldi, salvo il caso di effettivo impiego negli speciali servizi, incarichi o lavori di cui al successivo art. 230.

Ai salariati comandati nelle colonie compete, in tutti i giorni, anche festivi, a cominciare da quello dello sbarco in colonia, fino a quello dell'imbarco pel rimpatrio o per raggiungere una destinazione, in altra colonia o all'estero, una indennità coloniale, pari:

a) ai tre quarti della paga giornaliera o della retribuzione mensile, per le destinazioni nella Tripolitania o nella Cirenaica;

b) alla predetta paga o retribuzione, per le destinazioni nell'Eritrea;

c) alla predetta paga o retribuzione, aumentata di un quarto, per le destinazioni nella Somalia italiana.

L'indennità di cui al comma precedente (che è cumulabile col trattamento dovuto per le missioni e le brevi gite in colonia) spetta anche durante le licenze od i congedi senza perdita delle competenze e, per non oltre sessanta giorni, durante le infermità, anche indipendenti dal servizio, finchè compete il sussidio; viene corrisposta per metà oltre il sessantesimo giorno, nelle infermità contratte per causa del servizio prestato in colonia; non compete in qualsiasi altro caso.

Con gli stessi regolamenti di cui al secondo comma del presente articolo, possono:

a) concedersi indennità di alloggio ai salariati che non fruiscano di alloggio demaniale, oppure indennità di residenza o di malaria, non eccedenti, le une e le altre, la sesta parte della diaria, per destinazioni in località disagiate o malariche, anche coloniali;

b) stabilirsi somministrazioni di chinino o altre prestazioni in natura;

c) stabilirsi indennità di equipaggiamento coloniale, in misura non eccedente L. 600 per una volta tanto.

I predetti regolamenti possono, inoltre, prevedere, in eccezione alle norme stabilite dal presente regolamento, altri casi in cui le diarie debbano essere ridotte o non corrisposte, specie quando ai salariati inviati fuori della propria destinazione, anche nell'ambito di piccole distanze, siano dalla stessa amministrazione apprestati i mezzi di dormire o vengano loro concesse agevolazioni pel vitto.

Art. 215.

Cumulo di diarie, indennità e soprassoldi.

Non è consentita la corresponsione a titolo di diarie, in una stessa giornata solare, di somme eccedenti complessivamente le misure stabilite dalle colonne 3 o 4 della tabella inserta nel precedente art. 205.

Per effetto di tale disposizione e dell'altra, relativa ai soggiorni fuori destinazione, formante oggetto del primo com-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Pei salariati comandati su Regie navi i quali eseguendo missioni senza pernottamento fuori destinazione, o brevi gite, sia a terra che a bordo di altre navi o galleggianti, non possano fruire dei due pasti di bordo, la diaria è ridotta rispettivamente a due terzi o alla metà. Qualora essi possano prendere un solo pasto, la diaria è ridotta in entrambi i casi ad un terzo. Non si corrisponde alcuna quota della diaria, se essi possano prendere entrambi i pasti a bordo.

Pei salariati che da una destinazione a terra si rechino in missione, senza pernottamento fuori sede, o in breve gita, a bordo di navi o galleggianti, non nell'interesse di privati, si applicano le corrispondenti disposizioni del precedente art. 211: quando, però, essi partecipino gratuitamente ai pasti di bordo, in luogo delle diarie ridotte a due terzi, alla metà o ad un quarto, vengono corrisposte rispettivamente diarie ridotte alla metà, ad un terzo o ad un sesto, se essi fruiscano di un solo pasto, e diarie ridotte ad un terzo, ad un quarto o ad un ottavo, se fruiscano di entrambi i pasti.

Nelle missioni e brevi gite considerate nei precedenti commi del presente articolo, che siano compiute nell'interesse di privati, se, ai termini dei commi stessi, competa una diaria, essa viene corrisposta, per le missioni, in ogni caso, nella integrale misura, e, per le brevi gite, in misura ridotta a metà.

I salariati di cui sopra, se inviati su Regie navi, usufruiscono dei pasti di bordo, con le norme del precedente articolo 208, se le mense siano costituite e se il rancio sia distribuito all'equipaggio, sempre che siano presenti a bordo, a cagione del loro incarico, nelle ore corrispondenti. Agli effetti della misura della diaria, si considera che essi abbiano partecipato ai pasti, anche in caso di volontaria rinunzia.

Art. 213.

Diaria ed eventuale trattamento di vitto per le prove o verificazioni ed i collaudi compiuti a bordo di navi o galleggianti in moto.

Ai salariati, con destinazione a terra, che, per eseguire collaudi, prove o verificazioni, nel corso della giornata solare, prendano imbarco, nella stessa sede del loro stabilimento od ufficio, su di una Regia nave in armamento o riserva, o su di una nave o un galleggiante in riparazione o allestimento presso l'industria privata, o su di una nave mercantile, le quali si pongano in moto, è corrisposta la diaria ridotta a metà, se non fruiscano dei pasti a bordo, e ridotta ad un quarto, ove ne fruiscano; se però la durata dell'imbarco non superi sei ore, la diaria è ridotta rispettivamente ad un terzo e ad un sesto. Quando, però, le prove o verificazioni, o i collaudi siano compiuti nell'interesse di privati, è in ogni caso corrisposta la metà della diaria.

Pel vitto si applicano le norme di cui all'ultimo comma del precedente art. 212, quando gli incarichi sopraindicati vengano eseguiti su Regie navi.

Art. 214.

Soprassoldi per speciali destinazioni di lavoro, indennità coloniali, indennità di alloggio, residenza o malaria, prestazioni in natura.

Non compete, in massima, alcuna quota della diaria per le destinazioni di lavoro di cui al precedente art. 191.

La temporanea destinazione, nello stesso luogo di residenza, presso altre amministrazioni dello Stato, o presso altri stabilimenti od uffici della propria amministrazione, non può, per sè stessa, dar diritto a indennità o soprassoldi, salvo il caso di effettivo impiego negli speciali servizi, incarichi o lavori di cui al successivo art. 230.

Ai salariati comandati nelle colonie compete, in tutti i giorni, anche festivi, a cominciare da quello dello sbarco in colonia, fino a quello dell'imbarco pel rimpatrio o per raggiungere una destinazione, in altra colonia o all'estero, una indennità coloniale, pari:

a) ai tre quarti della paga giornaliera o della retribuzione mensile, per le destinazioni nella Tripolitania o nella Cirenaica;

b) alla predetta paga o retribuzione, per le destinazioni nell'Eritrea;

c) alla predetta paga o retribuzione, aumentata di un quarto, per le destinazioni nella Somalia italiana.

L'indennità di cui al comma precedente (che è cumulabile col trattamento dovuto per le missioni e le brevi gite in colonia) spetta anche durante le licenze od i congedi senza perdita delle competenze e, per non oltre sessanta giorni, durante le infermità, anche indipendenti dal servizio, finchè compete il sussidio; viene corrisposta per metà oltre il sessantesimo giorno, nelle infermità contratte per causa del servizio prestato in colonia; non compete in qualsiasi altro caso.

Con gli stessi regolamenti di cui al secondo comma del presente articolo, possono:

a) concedersi indennità di alloggio ai salariati che non fruiscano di alloggio demaniale, oppure indennità di residenza o di malaria, non eccedenti, le une e le altre, la sesta parte della diaria, per destinazioni in località disagiate o malariche, anche coloniali;

b) stabilirsi somministrazioni di chinino o altre prestazioni in natura;

c) stabilirsi indennità di equipaggiamento coloniale, in misura non eccedente L. 600 per una volta tanto.

I predetti regolamenti possono, inoltre, prevedere, in eccezione alle norme stabilite dal presente regolamento, altri casi in cui le diarie debbano essere ridotte o non corrisposte, specie quando ai salariati inviati fuori della propria destinazione, anche nell'ambito di piccole distanze, siano dalla stessa amministrazione apprestati i mezzi di dormire o vengano loro concesse agevolazioni pel vitto.

Art. 215.

Cumulo di diarie, indennità e soprassoldi.

Non è consentita la corresponsione a titolo di diarie, in una stessa giornata solare, di somme eccedenti complessivamente le misure stabilite dalle colonne 3 o 4 della tabella inserta nel precedente art. 205.

Per effetto di tale disposizione e dell'altra, relativa ai soggiorni fuori destinazione, formante oggetto del primo comma del precedente art. 202, si applicano le norme di cui appresso:

a) nelle giornate solari in cui abbia termine o inizio un viaggio, ancorchè espletato nella stessa giornata, compete la diaria a cagion del viaggio, ma nulla è dovuto a titolo di soggiorno, neppure se questo comprenda la parte maggiore di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tale giornata; se, però, la quota di diaria stabilita pel soggiorno sia maggiore di quella dovuta pel viaggio, quest'ultima è portata alla misura della prima;

b) nelle giornate solari in cui abbia termine un viaggio e se ne inizi un altro non è consentito il cumulo delle rispettive diarie, a meno che entrambe siano dovute in misura ridotta, nel qual caso la seconda diaria deve, occorrendo, essere diminuita in modo che, insieme alla prima, non ecceda la integrale misura stabilita, per tali assegni, dalle colonne 3 o 4 della tabella di cui al sopraindicato art. 205.

E', del pari, vietato il cumulo di una diaria di soggiorno con una indennità di destinazione, residenza o alloggio, per somma complessiva eccedente in misura integrale della diaria; in caso di eccedenza, la diaria di soggiorno viene ridotta in analogia a quanto è disposto alla precedente lett. *b*).

Viceversa, il cumulo è consentito fra la diaria o quota di diaria (dovuta sia per viaggio, che per soggiorno fuori destinazione) ed i soprassoldi stabiliti dal successivo art. 230, per speciali servizi, incarichi o lavori, esclusi, però, quelli per destinazioni su navi o galleggianti, di cui alle lettere *b*), *c*) ed *h*) dell'articolo stesso e quegli altri che siano stabiliti dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Art. 216.

Compenso fisso per i membri della famiglia, nei viaggi di trasferimento.

Nei casi di trasferimento, compete ai salariati un compenso fisso per ciascuno dei membri della propria famiglia, considerati al seguente art. 226, dai quali essi siano seguiti nella nuova destinazione, oppure, alla cessazione dal servizio, nel domicilio eletto, purchè raggiunto entro il termine stabilito dal sesto comma del precedente art. 186. Tale compenso è stabilito in lire 18, pei salariati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) della tabella inserta nel precedente articolo 205, ed in lire 14 per quelli di cui alla lettera *e*) della stessa tabella.

Art. 217.

Spese compensate colle diarie e col compenso fisso di trasferimento.

Con le diarie e quote di diarie, di cui ai precedenti articoli 205 a 215 e col compenso fisso, di cui all'art. 216, si intendono indennizzate:

a) le spese pel vitto e l'alloggio, fuori destinazione;

b) le spese per vetture, automobili, tramvie ed altri mezzi di trasporto personale, entro la cinta daziaria o linea di confine dei comuni, delle zone o dei tronchi di cui al primo comma del precedente art. 188;

c) le spese per noleggio di barche, battelli e simili, negli imbarchi e sbarchi, sia nel luogo di destinazione, che fuori di esso;

d) le mance, le spese per interpreti e qualsiasi altra che debba sostenersi durante i viaggi e soggiorni fuori della propria destinazione, eccettuate quelle compensate a norma dei seguenti articoli 218 a 225.

Con la diaria, si intende altresì compensata la spesa di trasporto del bagaglio nell'interno dei comuni, delle zone [illegible] alla precedente lett. *b*), sia di par-

alla corresponsione della spesa effettiva, regolarmente sostenuta, pel proprio trasporto personale, e. nei casi di trasferimento, hanno tale diritto anche pei membri della famiglia, considerati al successivo art. 226.

Tale corresponsione si effettua a titolo di rimborso, cioè solo quando la spesa sia stata effettivamente sostenuta; epperò nulla compete pel trasporto personale quando siasi fruito gratuitamente dei mezzi di viaggio.

Il rimborso della spesa ha luogo, in ogni caso, pel percorso stabilito dal precedente art. 200.

Nei viaggi eseguiti sulle ferrovie, sui piroscafi o con altri mezzi di trasporto a trazione meccanica destinati, in modo regolare e periodico, al pubblico servizio, viene rimborsato il prezzo del biglietto per la classe e in base alla tariffa ridotta che sono prescritte dagli art. 198 e 199, anche se, per qualsiasi motivo, siasi seguito un percorso meno economico, oppure il biglietto sia stato acquistato per una classe superiore, o in base ad altra tariffa, ordinaria o ridotta.

Il viaggio compiuto in una classe inferiore a quella stabilita o fruendo di una riduzione maggiore di quella prescritta non dà diritto che al rimborso della spesa effettivamente sostenuta.

Al salariato che sia fornito di tessera di circolazione gratuita, giusta il quarto comma del precedente art. 199, nulla è dovuto a titolo di spesa per trasporto personale, neppure nel caso di acquisto del biglietto di viaggio a qualsiasi tariffa.

Il rimborso del prezzo dei biglietti pei membri della famiglia deve essere effettuato tenendo presenti le disposizioni dei regolamenti ferroviari e delle speciali convenzioni, che stabiliscono il pagamento di una parte sola del biglietto, oppure il trasporto gratuito, pei viaggiatori minorenni, entro determinati limiti di età. Tali limiti di età si intendono riferiti al giorno di inizio del viaggio.

I salariati, per ottenere dagli uffici competenti il pagamento delle spese di trasporto personale loro spettanti, nelle missioni, nei trasferimenti e nei viaggi, in genere, per motivi di servizio, eseguiti sulle ferrovie del Regno o delle colonie, devono giustificare, tanto per l'andata quanto per il ritorno, mediante apposito scontrino, conforme a quello stabilito dall'art. 1 del Regio decreto 15 ottobre 1923, n. 2368, l'acquisto dei biglietti di viaggio per la classe, in base alla tariffa ridotta, e per la percorrenza che sono stabilite dai precedenti articoli 198, 199 e 200.

Qualora le domande dirette a conseguire il pagamento delle spese suddette non siano corredate dai suindicati scontrini ferroviari, o se questi siano presentati incompleti o comunque alterati, il rimborso della spesa viene commisurato al costo del biglietto di ultima classe.

L'importo dei biglietti per ciascun viaggio all'estero, quando non risulti pagato in lire italiane, è rimborsato in base al corso della lira nella giornata di inizio del viaggio.

I diritti di transito nel canale di Suez ed altri consimili sono rimborsati a parte.

La spesa di trasporto personale nei viaggi sulle vie ordinarie non servite dai mezzi di trasporto sopraindicati viene compensata a norma del successivo art. 220.

Art. 219.

Riduzione di due decimi sul prezzo del biglietto di viaggio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

giorno sia maggiore di quella dovuta pel viaggio, quest'ultima è portata alla misura della prima;

b) nelle giornate solari in cui abbia termine un viaggio e se ne inizi un altro non è consentito il cumulo delle rispettive diarie, a meno che entrambe siano dovute in misura ridotta, nel qual caso la seconda diaria deve, occorrendo, essere diminuita in modo che, insieme alla prima, non ecceda la integrale misura stabilita, per tali assegni, dalle colonne 3 o 4 della tabella di cui al sopraindicato art. 205.

E', del pari, vietato il cumulo di una diaria di soggiorno con una indennità di destinazione, residenza o alloggio, per somma complessiva eccedente la misura integrale della diaria; in caso di eccedenza, la diaria di soggiorno viene ridotta in analogia a quanto è disposto alla precedente lett. *b*).

Viceversa, il cumulo è consentito fra la diaria o quota di diaria (dovuta sia per viaggio, che per soggiorno fuori destinazione) ed i soprassoldi stabiliti dal successivo art. 230, per speciali servizi, incarichi o lavori, esclusi, però, quelli per destinazioni su navi o galleggianti, di cui alle lettere *b*), *c*) ed *h*) dell'articolo stesso e quegli altri che siano stabiliti dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Art. 216.

Compenso fisso per i membri della famiglia, nei viaggi di trasferimento.

Nei casi di trasferimento, compete ai salariati un compenso fisso per ciascuno dei membri della propria famiglia, considerati al seguente art. 220, dai quali essi siano seguiti nella nuova destinazione, oppure, alla cessazione dal servizio, nel domicilio eletto, purchè raggiunto entro il termine stabilito dal sesto comma del precedente art. 186. Tale compenso è stabilito in lire 18, pei salariati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) della tabella inserta nel precedente articolo 205, ed in lire 14 per quelli di cui alla lettera *e*) della stessa tabella.

Art. 217.

Spese compensate colle diarie e col compenso fisso di trasferimento.

Con le diarie e quote di diarie, di cui ai precedenti articoli 205 a 215 e col compenso fisso, di cui all'art. 216, si intendono indennizzate:

a) le spese pel vitto e l'alloggio, fuori destinazione;

b) le spese per vetture, automobili, tramvie ed altri mezzi di trasporto personale, entro la cinta daziaria o linea di confine dei comuni, delle zone o dei tronchi di cui al primo comma del precedente art. 188;

c) le spese per noleggio di barche, battelli e simili, negli imbarchi e sbarchi, sia nel luogo di destinazione, che fuori di esso;

d) le mance, le spese per interpreti e qualsiasi altra che debba sostenersi durante i viaggi e soggiorni fuori della propria destinazione, eccettuate quelle compensate a norma dei seguenti articoli 218 a 225.

Con la diaria, si intende altresì compensata la spesa di trasporto del bagaglio nell'interno dei comuni, delle zone o dei tronchi indicati alla precedente lett. *b*), sia di partenza, che di arrivo.

Art. 218.

Rimborso della spesa di trasporto personale sulle ferrovie, sui piroscafi e simili.

In tutti i viaggi per motivi di servizio, anche se non compensati da diarie o quote di diarie, i salariati hanno diritto al rimborso, hanno tale diritto anche pei membri della famiglia, considerati al successivo art. 226.

Tale corresponsione si effettua a titolo di rimborso, cioè solo quando la spesa sia stata effettivamente sostenuta; epperò nulla compete pel trasporto personale quando siasi fruito gratuitamente dei mezzi di viaggio.

Il rimborso della spesa ha luogo, in ogni caso, pel percorso stabilito dal precedente art. 200.

Nei viaggi eseguiti sulle ferrovie, sui piroscafi o con altri mezzi di trasporto a trazione meccanica, destinati, in modo regolare e periodico, al pubblico servizio, viene rimborsato il prezzo del biglietto per la classe e in base alla tariffa ridotta che sono prescritte dagli art. 198 e 199, anche se, per qualsiasi motivo, siasi seguito un percorso meno economico, oppure il biglietto sia stato acquistato per una classe superiore, o in base ad altra tariffa, ordinaria o ridotta.

Il viaggio compiuto in una classe inferiore a quella stabilita o fruendo di una riduzione maggiore di quella prescritta non dà diritto che al rimborso della spesa effettivamente sostenuta.

Al salariato che sia fornito di tessera di circolazione gratuita, giusta il quarto comma del precedente art. 199, nulla è dovuto a titolo di spesa per trasporto personale, neppure nel caso di acquisto del biglietto di viaggio a qualsiasi tariffa.

Il rimborso del prezzo dei biglietti pei membri della famiglia deve essere effettuato tenendo presenti le disposizioni dei regolamenti ferroviari e delle speciali convenzioni, che stabiliscono il pagamento di una parte sola del biglietto, oppure il trasporto gratuito, pei viaggiatori minorenni, entro determinati limiti di età. Tali limiti di età si intendono riferiti al giorno di inizio del viaggio.

I salariati, per ottenere dagli uffici competenti il pagamento delle spese di trasporto personale loro spettanti, nelle missioni, nei trasferimenti e nei viaggi, in genere, per motivi di servizio, eseguiti sulle ferrovie del Regno o delle colonie, devono giustificare, tanto per l'andata quanto per il ritorno, mediante apposito scontrino, conforme a quello stabilito dall'art. 1 del Regio decreto 15 ottobre 1923, n. 2368, l'acquisto dei biglietti di viaggio per la classe, in base alla tariffa ridotta, e per la percorrenza che sono stabilite dai precedenti articoli 198, 199 e 200.

Qualora le domande dirette a conseguire il pagamento delle spese suddette non siano corredate dai suindicati scontrini ferroviari, o se questi siano presentati incompleti o comunque alterati, il rimborso della spesa viene commisurato al costo del biglietto di ultima classe.

L'importo dei biglietti per ciascun viaggio all'estero, quando non risulti pagato in lire italiane, è rimborsato in base al corso della lira nella giornata di inizio del viaggio.

I diritti di transito nel canale di Suez ed altri consimili sono rimborsati a parte.

La spesa di trasporto personale nei viaggi sulle vie ordinarie non servite dai mezzi di trasporto sopraindicati viene compensata a norma del successivo art. 220.

Art. 219.

Aumento di due decimi sul prezzo del biglietto di viaggio.

Nei viaggi per motivi di servizio, eseguiti, anche gratuitamente, sulle ferrovie, sui piroscafi o con altri mezzi di trasporto a trazione meccanica, destinati, in modo regolare e periodico, al pubblico servizio, è corrisposto al salariato, in aggiunta al rimborso della spesa di trasporto personale di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cui al precedente art. 218, l'aumento di due decimi del prezzo del biglietto.

Sono eccettuati da tale disposizione i viaggi degli operai che raggiungano una destinazione in comando, anche su Regia nave, o cessino dalla medesima, quando chieggano il rimborso della spesa effettiva di trasporto del bagaglio, a norma del terzo comma del seguente art. 221.

Il predetto aumento, nel Regno e nelle colonie, si computa in base alla tariffa differenziale *C*, sulle linee dove sia in vigore (anche se il biglietto sia stato acquistato in base ad una diversa tariffa, o se il viaggio sia stato compiuto gratuitamente), e sulle altre linee in base alla tariffa ordinaria. Pei viaggi all'estero, l'aumento suindicato si computa sulla somma rimborsata per la spesa del biglietto, a norma del terzultimo comma del precedente art. 218.

Lo stesso aumento compete ai salariati, nei casi di trasferimento, sul prezzo dei biglietti acquistati pei membri della famiglia di cui al successivo art. 226.

Art. 220.

Compenso chilometrico in rimborso della spesa di trasporto personale sulle vie ordinarie.

Pei viaggi o tratti di viaggio compiuti, per qualsiasi motivo di servizio, nel Regno o nelle colonie, sulle vie ordinarie, dove non esistano mezzi di trasporto a trazione meccanica, destinati, in modo regolare e periodico, al pubblico servizio, viene corrisposto ai salariati, a titolo di rimborso della spesa di trasporto personale, un compenso chilometrico di centesimi settantacinque, il quale, nei casi di trasferimento, è dovuto anche per ciascuno dei membri della famiglia di cui al successivo art. 226.

Tale compenso non è corrisposto per i viaggi o tratti di viaggio che vengono compiuti con mezzi di trasporto approntati gratuitamente dallo Stato, dalle provincie, dai comuni o da altri interessati; viene invece, aumentato in conformità di quanto è stabilito per le diarie dal precedente articolo 205, nei viaggi su territori esteri.

La bicicletta di servizio non è da considerarsi come mezzo di trasporto fornito dallo Stato, agli effetti del comma precedente.

L'aumento di due decimi della spesa di trasporto personale, stabilito dal precedente art. 219, non è applicabile al compenso chilometrico di cui sopra.

Col predetto compenso chilometrico, si intendono indennizzate tutte le spese di trasporto personale sulle accennate vie ordinarie, ivi comprese quelle eventualmente occorrenti per traghetti, pedaggi, cavalcature, facchinaggi e simili.

Con autorizzazione del Ministro:

a) può essere aumentata la misura del compenso chilometrico stabilito dal presente articolo, oppure può essere corrisposto, in sua vece, il rimborso della spesa effettiva di trasporto personale, pei brevi percorsi o tratti di percorsi sulle accennate vie ordinarie, sia nel Regno e nelle colonie, che all'estero, quando i salariati siano diretti verso località isolate ed eccentriche, come: posti di confine, semafori, stazioni di ridotto, fari, fanali, opere di difesa e simili, e, bano giornalmente o frequentemente recarsi in una o più località, sulle anzidette vie ordinarie.

Art. 221.

Rimborso della spesa pel trasporto del bagaglio, sulle ferrovie, sui piroscafi e simili.

Nei casi di trasferimento, indipendentemente dall'aumento sul prezzo del biglietto, stabilito dal precedente art. 219, è dovuto, pel trasporto del bagaglio sulle ferrovie o con altri mezzi a trazione meccanica, destinati, in modo regolare e periodico, al pubblico servizio, il rimborso della spesa effettiva sostenuta per la spedizione, a tariffa di bagaglio, oppure a grande velocità, di un quantitativo di bagaglio non eccedente un quintale pel salariato ed un quintale per ciascuno dei membri della famiglia, considerati al seguente art. 226.

Sui piroscafi, il rimborso suindicato è dovuto soltanto per la differenza fra il peso effettivamente trasportato, nel limite massimo come sopra indennizzabile, e quello eventualmente ammesso, a bordo, al trasporto gratuito.

Analogo rimborso della spesa effettivamente sostenuta, fino al peso massimo di due quintali, possono chiedere gli operai che, coi mezzi di cui ai primi due commi del presente articolo, raggiungano una destinazione in comando, anche su Regia nave, o cessino dalla medesima; ove, però, essi ottengano tale rimborso, non hanno diritto all'aumento stabilito dal suindicato art. 219.

Con quest'ultimo aumento, nei casi di missione o breve gita, si intende compensata, insieme alla spesa di trasporto personale, anche quella sostenuta per la spedizione del bagaglio coi predetti mezzi di trasporto, quale che essa sia.

La spedizione del bagaglio, nei viaggi dei salariati trasferiti, nonchè nei viaggi dei comandati che optino pel rimborso della spesa effettiva di bagaglio, deve effettuarsi, nel Regno e nelle colonie, sui sopraindicati mezzi di trasporto, in base alle tariffe ridotte che siano stabilite, ed in base alle medesime viene indennizzata. La maggiore spesa che i predetti salariati abbiano eventualmente sostenuta, per inosservanza di tale disposizione, resta a loro carico.

La spedizione ed il rimborso si effettuano, invece, in base alla tariffa vigente pel pubblico, pei salariati cui non sia applicabile una tariffa di bagaglio ridotta, o per le linee sulle quali non siano in vigore tali tariffe ridotte, o, infine, nei viaggi di imbarco o sbarco compiuti da operai comandati su Regie navi e transitanti su territorio estero, nel quale ultimo caso il rimborso della spesa si effettua in base al corso della lira nel giorno di spedizione del bagaglio.

Per ottenere il rimborso della spesa di trasporto del bagaglio sulle ferrovie del Regno o delle colonie, è prescritta la presentazione di un apposito scontrino, conforme a quello stabilito dall'art. 2 del Regio decreto 15 ottobre 1923, n. 2368, indicante il percorso, il peso riconosciuto ed il prezzo pagato.

Il rimborso stesso si effettua sempre in ragione del peso e del percorso prescritti, anche se, per qualsiasi ragione, la spedizione abbia avuto luogo per un peso maggiore o per un percorso meno economico.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sono eccettuati da tale disposizione i viaggi degli operai che raggiungano una destinazione in comando, anche su Regia nave, o cessino dalla medesima, quando chieggano il rimborso della spesa effettiva di trasporto del bagaglio, a norma del terzo comma del seguente art. 221.

Il predetto aumento, nel Regno e nelle colonie, si computa in base alla tariffa differenziale *C*, sulle linee dove sia in vigore (anche se il biglietto sia stato acquistato in base ad una diversa tariffa, o se il viaggio sia stato compiuto gratuitamente), e sulle altre linee in base alla tariffa ordinaria. Pei viaggi all'estero, l'aumento suindicato si computa sulla somma rimborsata per la spesa del biglietto, a norma del terzultimo comma del precedente art. 218.

Lo stesso aumento compete ai salariati, nei casi di trasferimento, sul prezzo dei biglietti acquistati pei membri della famiglia di cui al successivo art. 226.

Art. 220.

Compenso chilometrico in rimborso della spesa di trasporto personale sulle vie ordinarie.

Pei viaggi o tratti di viaggio compiuti, per qualsiasi motivo di servizio, nel Regno o nelle colonie, sulle vie ordinarie, dove non esistano mezzi di trasporto a trazione meccanica, destinati, in modo regolare e periodico, al pubblico servizio, viene corrisposto ai salariati, a titolo di rimborso della spesa di trasporto personale, un compenso chilometrico di centesimi settantacinque, il quale, nei casi di trasferimento, è dovuto anche per ciascuno dei membri della famiglia di cui al successivo art. 226.

Tale compenso non è corrisposto per i viaggi o tratti di viaggio che vengono compiuti con mezzi di trasporto approntati gratuitamente dallo Stato, dalle provincie, dai comuni o da altri interessati; viene invece, aumentato in conformità di quanto è stabilito per le diarie dal precedente articolo 205, nei viaggi su territori esteri.

La bicicletta di servizio non è da considerarsi come mezzo di trasporto fornito dallo Stato, agli effetti del comma precedente.

L'aumento di due decimi della spesa di trasporto personale, stabilito dal precedente art. 219, non è applicabile al compenso chilometrico di cui sopra.

Col predetto compenso chilometrico, si intendono indennizzate tutte le spese di trasporto personale sulle accennate vie ordinarie, ivi comprese quelle eventualmente occorrenti per traghetti, pedaggi, cavalcature, facchinaggi e simili.

Con autorizzazione del Ministro:

a) può essere aumentata la misura del compenso chilometrico stabilito dal presente articolo, oppure può essere corrisposto, in sua vece, il rimborso della spesa effettiva di trasporto personale, pei brevi percorsi o tratti di percorsi sulle accennate vie ordinarie, sia nel Regno e nelle colonie, che all'estero, quando i salariati siano diretti verso località isolate ed eccentriche, come: posti di confine, semafori, stazioni di vedetta, fari, fanali, opere di difesa e simili, e, inoltre, l'eccezione sia giustificata dalle aspre o disagievoli condizioni della viabilità, dall'alto costo dei mezzi di trasporto o, infine, dalla necessità di cambiamenti nel genere dei mezzi stessi, come vetture, carri, cavalcature, battelli e simili;

b) possono essere concesse, in luogo del predetto compenso chilometrico, speciali indennità di giro o di percorrenza ai salariati che, per la natura dei loro incarichi, deb-

Rimborso della spesa pel trasporto del bagaglio, sulle ferrovie, sui piroscafi e simili.

Nei casi di trasferimento, indipendentemente dall'aumento sul prezzo del biglietto, stabilito dal precedente art. 219, è dovuto, pel trasporto del bagaglio sulle ferrovie o con altri mezzi a trazione meccanica, destinati, in modo regolare e periodico, al pubblico servizio, il rimborso della spesa effettiva sostenuta per la spedizione, a tariffa di bagaglio, oppure a grande velocità, di un quantitativo di bagaglio non eccedente un quintale pel salariato ed un quintale per ciascuno dei membri della famiglia, considerati al seguente art. 226.

Sui piroscafi, il rimborso suindicato è dovuto soltanto per la differenza fra il peso effettivamente trasportato, nel limite massimo come sopra indennizzabile, e quello eventualmente ammesso, a bordo, al trasporto gratuito.

Analogo rimborso della spesa effettivamente sostenuta, fino al peso massimo di due quintali, possono chiedere gli operai che, coi mezzi di cui ai primi due commi del presente articolo, raggiungano una destinazione in comando, anche su Regia nave, o cessino dalla medesima; ove, però, essi ottengano tale rimborso, non hanno diritto all'aumento stabilito dal suindicato art. 219.

Con quest'ultimo aumento, nei casi di missione o breve gita, si intende compensata, insieme alla spesa di trasporto personale, anche quella sostenuta per la spedizione del bagaglio coi predetti mezzi di trasporto, quale che essa sia.

La spedizione del bagaglio, nei viaggi dei salariati trasferiti, nonchè nei viaggi dei comandati che optino pel rimborso della spesa effettiva di bagaglio, deve effettuarsi, nel Regno e nelle colonie, sui sopraindicati mezzi di trasporto, in base alle tariffe ridotte che siano stabilite, ed in base alle medesime viene indennizzata. La maggiore spesa che i predetti salariati abbiano eventualmente sostenuta, per inosservanza di tale disposizione, resta a loro carico.

La spedizione ed il rimborso si effettuano, invece, in base alla tariffa vigente pel pubblico, pei salariati cui non sia applicabile una tariffa di bagaglio ridotta, o per le linee sulle quali non siano in vigore tali tariffe ridotte, o, infine, nei viaggi di imbarco o sbarco compiuti da operai comandati su Regie navi e transitanti su territorio estero, nel quale ultimo caso il rimborso della spesa si effettua in base al corso della lira nel giorno di spedizione del bagaglio.

Per ottenere il rimborso della spesa di trasporto del bagaglio sulle ferrovie del Regno o delle colonie, è prescritta la presentazione di un apposito scontrino, conforme a quello stabilito dall'art. 2 del Regio decreto 15 ottobre 1923, n. 2368, indicante il percorso, il peso riconosciuto ed il prezzo pagato.

Il rimborso stesso si effettua sempre in ragione del peso e del percorso prescritti, anche se, per qualsiasi ragione, la spedizione abbia avuto luogo per un peso maggiore o per un percorso meno economico.

Il trasporto del bagaglio nell'interno dei comuni, delle zone o dei tronchi di cui al primo comma del precedente art. 188, sia di partenza che di arrivo, resta indennizzato, in caso di trasferimento, col compenso di cui al successivo articolo 225; in tutti gli altri casi, nessun assegno speciale è concesso a tale titolo, intendendosi rimborsata la spesa relativa coi compensi chilometrici e, in mancanza di essi, con la diaria o quota di diaria.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nelle spedizioni per lavori idrografici, la spesa effettivamente sostenuta pel trasporto del bagaglio dei singoli componenti di tali spedizioni, nei limiti di peso a ciascuno assegnati, nonchè del materiale geodetico, topografico ed altro, occorrente, è rimborsato, cumulativamente, in base alle risultanze dei giornali della campagna.

Art. 222.

Compenso chilometrico in rimborso della spesa pel trasporto del bagaglio sulle vie ordinarie.

Nei viaggi di trasferimento, compiuti sulle vie ordinarie non servite dai mezzi di trasporto di cui al primo comma del precedente art. 221, la spesa pel trasporto del bagaglio dei salariati e della loro famiglia, viene indennizzata con un compenso chilometrico di centesimi novanta, per ogni quintale di bagaglio effettivamente trasportato, entro il limite massimo di peso stabilito dal comma stesso.

Analogo compenso chilometrico, per due quintali al massimo di bagaglio effettivamente trasportato, spetta, sulle predette vie ordinarie, agli operai che raggiungano una destinazione in comando, anche su di una Regia nave, o cessino dalla medesima.

Il peso del bagaglio trasportato viene indicato dal salariato con apposita dichiarazione scritta.

Le distanze sono computate fra i punti o le linee di partenza di cui al primo comma del precedente art. 188 ed i punti e le linee di arrivo.

Nelle missioni o brevi gite sulle predette vie ordinarie, la spesa pel trasporto del bagaglio dei salariati, quale che sia, si intende indennizzata, insieme a quella di trasporto personale, col compenso chilometrico di cui al precedente articolo 220.

Pel trasporto del bagaglio nell'interno dei comuni, delle zone o dei tronchi di cui al suindicato primo comma dell'art. 188, sia di partenza, che di arrivo, vale il disposto del penultimo comma del precedente art. 221.

Art. 223.

Rimborso della spesa pel trasporto della mobilia e delle masserizie sulle ferrovie, sui piroscafi e simili.

Pel trasporto della mobilia e delle masserizie, sulle ferrovie, sui piroscafi o con altri mezzi di trasporto, destinati, in modo regolare e periodico, al pubblico servizio, i salariati, con o senza famiglia a carico, hanno diritto al rimborso della spesa relativa, solo in caso di trasferimento. Tale rimborso è concesso per non più di 40 quintali di mobilia e masserizie, effettivamente trasportate.

Nei viaggi sul mare e sui laghi, ove le convenzioni consentano il trasporto gratuito di una certa quantità di masserizie, il rimborso della spesa viene concesso soltanto per la differenza fra il peso effettivamente trasportato, nel limite massimo di 40 quintali, e quello eventualmente ammesso al trasporto gratuito.

Sulle ferrovie dello Stato, ferrovie secondarie e tramvie intercomunali, la spedizione deve effettuarsi a piccola velocità, a meno che questa, per disposizione generale, venga limitata dall'Amministrazione ferroviaria o dalle società esercenti alle sole spedizioni a vagoni completi, nei quali casi la spedizione deve effettuarsi a piccola velocità con vagoni. Restano anche a loro carico le somme pagate per sosta nei magazzini ferroviari, pesatura e tassa di bollo.

La spesa pel trasporto della mobilia e delle masserizie deve essere provata, per le spedizioni ferroviarie, col bollettino di consegna ordinario rilasciato dall'Amministrazione ferroviaria, e, negli altri casi, col corrispondente documento di spedizione, rilasciato dalle società esercenti.

Il trasporto della mobilia e delle masserizie nell'interno dei comuni, delle zone o dei tronchi di cui al primo comma del precedente art. 188, sia di partenza, che di arrivo, resta indennizzato col compenso di cui al successivo art. 225.

Art. 224.

Compenso chilometrico in rimborso della spesa pel trasporto della mobilia e delle masserizie sulle vie ordinarie.

Il trasporto della mobilia e delle masserizie sulle vie ordinarie non servite da mezzi di trasporto a trazione meccanica, destinati, in modo regolare e periodico, al pubblico servizio è indennizzato ai salariati, con o senza famiglia a carico, solo in caso di trasferimento.

L'indennizzo ha luogo mediante la corresponsione di un compenso chilometrico di centesimi novanta, per ogni quintale o frazione di quintale di mobilia e masserizie effettivamente trasportate, e per non più di 40 quintali in complesso.

Il quantitativo trasportato viene indicato dagli interessati, mediante apposita dichiarazione scritta.

Le distanze sono computate come al quarto comma del precedente art. 222.

Resta fermo quanto dispone l'ultimo comma del precedente art. 223.

Art. 225.

Compenso per l'imballaggio, presa e resa a domicilio del bagaglio, della mobilia e delle masserizie.

In rimborso della spesa di imballaggio, presa e resa a domicilio del bagaglio, della mobilia e delle masserizie è concesso ai salariati, nei soli casi di trasferimento, un compenso di lire 12.60, per ogni quintale o frazione di quintale effettivamente trasportatone, nei limiti massimi di peso stabiliti dai precedenti articoli 221 o 222, pel bagaglio, e 223 o 224, per la mobilia e le masserizie.

Con tale compenso restano indennizzate, oltre le spese di imballaggio, tutte quelle di facchinaggio e trasporto sostenute nell'interno dei comuni, delle zone o dei tronchi di cui al primo comma del precedente art. 188, sia di partenza, che di arrivo.

I quantitativi di peso pel computo del compenso suindicato vengono desunti dagli stessi documenti che sono prescritti, a seconda dei casi, pel rimborso delle spese di trasporto.

Art. 226.

Membri della famiglia, agli effetti delle indennità di trasferimento.

Agli effetti delle indennità di trasferimento, si considerano come membri della famiglia dei salariati, con riferimento alla data di inizio del viaggio, la moglie, i figli o fi-

6116

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ponenti di tali spedizioni, nei limiti di peso a ciascuno assegnati, nonchè del materiale geodetico, topografico ed altro, occorrente, è rimborsato, cumulativamente, in base alle risultanze dei giornali della campagna.

Art. 222.

Compenso chilometrico in rimborso della spesa pel trasporto del bagaglio sulle vie ordinarie.

Nei viaggi di trasferimento, compiuti sulle vie ordinarie non servite dai mezzi di trasporto di cui al primo comma del precedente art. 221, la spesa pel trasporto del bagaglio dei salariati e della loro famiglia, viene indennizzata con un compenso chilometrico di centesimi novanta, per ogni quintale di bagaglio effettivamente trasportato, entro il limite massimo di peso stabilito dal comma stesso.

Analogo compenso chilometrico, per due quintali al massimo di bagaglio effettivamente trasportato, spetta, sulle predette vie ordinarie, agli operai che raggiungano una destinazione in comando, anche su di una Regia nave, o cessino dalla medesima.

Il peso del bagaglio trasportato viene indicato dal salariato con apposita dichiarazione scritta.

Le distanze sono computate fra i punti o le linee di partenza di cui al primo comma del precedente art. 188 ed i punti e le linee di arrivo.

Nelle missioni o brevi gite sulle predette vie ordinarie, la spesa pel trasporto del bagaglio dei salariati, quale che sia, si intende indennizzata, insieme a quella di trasporto personale, col compenso chilometrico di cui al precedente articolo 220.

Pel trasporto del bagaglio nell'interno dei comuni, delle zone o dei tronchi di cui al suindicato primo comma dell'art. 188, sia di partenza, che di arrivo, vale il disposto del penultimo comma del precedente art. 221.

Art. 223.

Rimborso della spesa pel trasporto della mobilia e delle masserizie sulle ferrovie, sui piroscafi e simili.

Pel trasporto della mobilia e delle masserizie, sulle ferrovie, sui piroscafi o con altri mezzi di trasporto, destinati, in modo regolare e periodico, al pubblico servizio, i salariati, con o senza famiglia a carico, hanno diritto al rimborso della spesa relativa, solo in caso di trasferimento. Tale rimborso è concesso per non più di 40 quintali di mobilia e masserizie, effettivamente trasportate.

Nei viaggi sul mare e sui laghi, ove le convenzioni consentano il trasporto gratuito di una certa quantità di masserizie, il rimborso della spesa viene concesso soltanto per la differenza fra il peso effettivamente trasportato, nel limite massimo di 40 quintali, e quello eventualmente ammesso al trasporto gratuito.

Sulle ferrovie dello Stato, ferrovie secondarie e tramvie intercomunali, la spedizione deve effettuarsi a piccola velocità, a meno che questa, per disposizione generale, venga limitata dall'Amministrazione ferroviaria o dalle società esercenti alle sole spedizioni a vagoni completi, nei quali casi la spedizione deve effettuarsi a piccola velocità con vagone completo od a grande velocità, nel modo che importi una spesa minore.

I salariati devono far uso delle riduzioni stabilite, a seconda dei casi, pei dipendenti dello Stato.

Le maggiori spese eventualmente derivanti da inosservanza delle suindicate disposizioni restano a carico dei salariati.

La spesa pel trasporto della mobilia e delle masserizie deve essere provata, per le spedizioni ferroviarie, col bollettino di consegna ordinario rilasciato dall'Amministrazione ferroviaria, e, negli altri casi, col corrispondente documento di spedizione, rilasciato dalle società esercenti.

Il trasporto della mobilia e delle masserizie nell'interno dei comuni, delle zone o dei tronchi di cui al primo comma del precedente art. 188, sia di partenza, che di arrivo, resta indennizzato col compenso di cui al successivo art. 225.

Art. 224.

Compenso chilometrico in rimborso della spesa pel trasporto della mobilia e delle masserizie sulle vie ordinarie.

Il trasporto della mobilia e delle masserizie sulle vie ordinarie non servite da mezzi di trasporto a trazione meccanica, destinati, in modo regolare e periodico, al pubblico servizio è indennizzato ai salariati, con o senza famiglia a carico, solo in caso di trasferimento.

L'indennizzo ha luogo mediante la corresponsione di un compenso chilometrico di centesimi novanta, per ogni quintale o frazione di quintale di mobilia e masserizie effettivamente trasportate, e per non più di 40 quintali in complesso.

Il quantitativo trasportato viene indicato dagli interessati, mediante apposita dichiarazione scritta.

Le distanze sono computate come al quarto comma del precedente art. 222.

Resta fermo quanto dispone l'ultimo comma del precedente art. 223.

Art. 225.

Compenso per l'imballaggio, presa e resa a domicilio del bagaglio, della mobilia e delle masserizie.

In rimborso della spesa di imballaggio, presa e resa a domicilio del bagaglio, della mobilia e delle masserizie è concesso ai salariati, nei soli casi di trasferimento, un compenso di lire 12.60, per ogni quintale o frazione di quintale effettivamente trasportatone, nei limiti massimi di peso stabiliti dai precedenti articoli 221 o 222, pel bagaglio, e 223 o 224, per la mobilia e le masserizie.

Con tale compenso restano indennizzate, oltre le spese di imballaggio, tutte quelle di facchinaggio e trasporto sostenute nell'interno dei comuni, delle zone o dei tronchi di cui al primo comma del precedente art. 188, sia di partenza, che di arrivo.

I quantitativi di peso pel computo del compenso suindicato vengono desunti dagli stessi documenti che sono prescritti, a seconda dei casi, pel rimborso delle spese di trasporto.

Art. 226.

Membri della famiglia, agli effetti delle indennità di trasferimento.

Agli effetti delle indennità di trasferimento, si considerano come membri della famiglia dei salariati, con riferimento alla data di inizio del viaggio, la moglie, i figli o figliastri che contino non più di venticinque anni di età, le figlie o figliastre nubili o vedove, anche maggiorenni, i genitori, i fratelli minorenni, le sorelle nubili o vedove, anche maggiorenni, purchè abitualmente conviventi col capo di famiglia ed a suo carico, nonchè una persona di servizio, qualora effettivamente esista.

6116

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La costituzione della famiglia, con l'indicazione dell'età pei figli e figliastri, deve risultare da una dichiarazione scritta del salariato capo famiglia, da allegarsi alla nota delle indennità.

Nei casi di raggiungimento del domicilio eletto, in seguito a cessazione dal servizio, deve essere allegato alla nota di indennità anche un certificato del comune di destinazione, attestante l'avvenuta iscrizione nei registri anagrafici, dei membri della famiglia pei quali vengono dal salariato richieste le indennità di trasferimento.

I precedenti articoli 198, 199 e 200 determinano le classi, le tariffe ed i percorsi, pei viaggi di trasferimento delle famiglie dei salariati.

Art. 227.

Missioni e brevi gite eseguite nell'interesse di enti pubblici e di privati.

Nelle missioni e brevi gite ed altri incarichi compiuti nell'interesse di enti pubblici, spettano le stesse diarie e gli altri assegni stabiliti pei corrispondenti incarichi eseguiti per conto dello Stato, fermo il disposto del secondo comma del precedente art. 199.

La stessa norma si applica quando i predetti incarichi vengano compiuti nell'interesse di privati, salvo le differenze previste, nei riguardi delle diarie dai precedenti articoli 209 a 213. In quest'ultimo caso, però, non deve farsi luogo alla esecuzione degli incarichi, se prima non sia stato versato dai privati interessati l'importo presumibile degli assegni spettanti in complesso ai salariati, per paga o retribuzioni aumenti per lavoro straordinario, festivo o notturno, indennità di caroviveri, diaria, trasporto personale, bagaglio e, eventualmente, pel vitto. Ad incarico espletato, si procede alla definitiva liquidazione.

Art. 228.

Anticipazioni per le spese di viaggio.

Agli operai permanenti ed agli incaricati stabili trasferiti o, comunque, inviati, per motivi di servizio, fuori della loro destinazione, anche temporanea, viene concessa, sulle indennità loro spettanti, ove ne facciano domanda, un'anticipazione comprendente:

1. le indennità dovute pel viaggio di andata;

2. le indennità relative al viaggio di ritorno, se si presume che il medesimo debba effettuarsi non oltre 15 giorni da quello della partenza;

3. i quattro quinti della diaria o quota di diaria, pel presunto periodo di soggiorno fuori della destinazione, e per non più di 15 giorni.

Prottraendosi la permanenza fuori della destinazione oltre il periodo previsto, oppure oltre 15 giorni, possono essere corrisposte altre successive anticipazioni, di 15 in 15 giorni, per la quota indicata al n. 3, e, quando ne sia il caso, anche per quella di cui al n. 2. Ciascuna anticipazione viene liquidata con le norme stabilite dall'ultimo comma del seguente art. 236.

Le suindicate anticipazioni vengono corrisposte:

a) direttamente dagli stabilimenti od uffici dove i salariati sono scritti o comandati, o dalle Regie navi sulle quali il salariato parta o nel quale il medesimo soggiorni in missione. In questo caso, le autorità che corrispondono le anticipazioni ne chiedono rimborso agli stabilimenti o uffici, od alle Regie navi di cui alla precedente lettera *a*).

Di regola, non vengono anticipate ai trasferiti le indennità pel viaggio delle loro famiglie; però, agli operai permanenti ed agli incaricati stabili che abbiano assunto servizio effettivo nella nuova destinazione, può essere corrisposta un'anticipazione, non eccedente i due terzi di tali indennità, purchè essi esplicitamente assumano impegno, per iscritto, di farsi raggiungere dalla famiglia entro un mese dalla relativa riscossione. Non vengono in alcun caso concesse anticipazioni di indennità pel raggiungimento del domicilio eletto, alla cessazione dal servizio.

Le anticipazioni corrisposte vengono annotate sul foglio di via, ed il loro importo è integralmente trattenuto all'atto del pagamento degli assegni liquidati.

Sono puniti disciplinarmente, anche col licenziamento, senza pregiudizio di eventuali azioni giudiziarie, coloro che, avendo chiesta ed ottenuta un'anticipazione pel viaggio proprio o della famiglia, non raggiungano la destinazione loro assegnata nel termine prescritto, o non comprovino che la famiglia li abbia raggiunti entro un mese dalla riscossione dall'anticipazione, salvo che quest'ultima sia stata restituita.

Art. 229.

Inscrizione delle missioni, dei comandi e dei trasferimenti.

Le missioni più importanti, i comandi ed i trasferimenti, vengono inscritti sulle matricole o suoi ruoli e sui fogli matricolari e caratteristici.

CAPO XXI.

Soprassoldi per speciali servizi, incarichi o lavori. Premi di operosità, di rendimento o di economia. Gratificazioni.

Art. 230.

Soprassoldi per speciali servizi, incarichi o lavori.

Coi regolamenti delle singole amministrazioni o in base ad autorizzazione dei Ministri, possono concedersi soprassoldi ai salariati, esclusi gli operai giornalieri, anche nello stesso luogo della loro destinazione, pei seguenti servizi, incarichi o lavori:

a) speciali servizi o lavori, di natura diversa dall'ordinaria prestazione di opera, compiuti, nell'interno degli stabilimenti, all'infuori dell'orario normale od in giorni festivi, da salariati non compresi fra quelli di cui all'art. 8, lettera *b*), del testo unico (come sorveglianza, ronde o guardie notturne, accensione o governo di fuochi pei forni o per le caldaie, esercitazioni o turni di servizio da pompieri, od altri incarichi da determinarsi), quando non si corrispondano, per tali servizi e lavori, gli aumenti regolamentari di paga relativi al lavoro straordinario, notturno o festivo;

b) servizi prestati, all'infuori dell'orario normale od in giorni festivi, dai salariati ai quali, dal precedente articolo 163, sia vietato di corrispondere gli aumenti regola-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78502 21

delle indennità.

Nei casi di raggiungimento del domicilio eletto, in seguito a cessazione dal servizio, deve essere allegato alla nota di indennità anche un certificato del comune di destinazione, attestante l'avvenuta iscrizione nei registri anagrafici, dei membri della famiglia pei quali vengono dal salariato richieste le indennità di trasferimento.

I precedenti articoli 198, 199 e 200 determinano le classi, le tariffe ed i percorsi, pei viaggi di trasferimento delle famiglie dei salariati.

Art. 227.

Missioni e brevi gite eseguite nell'interesse di enti pubblici e di privati.

Nelle missioni e brevi gite ed altri incarichi compiuti nell'interesse di enti pubblici, spettano le stesse diarie e gli altri assegni stabiliti pei corrispondenti incarichi eseguiti per conto dello Stato, fermo il disposto del secondo comma del precedente art. 199.

La stessa norma si applica quando i predetti incarichi vengano compiuti nell'interesse di privati, salvo le differenze previste, nei riguardi delle diarie dai precedenti articoli 209 a 213. In quest'ultimo caso, però, non deve farsi luogo alla esecuzione degli incarichi, se prima non sia stato versato dai privati interessati l'importo presumibile degli assegni spettanti in complesso ai salariati, per paga o retribuzioni aumenti per lavoro straordinario, festivo o notturno, indennità di caroviveri, diaria, trasporto personale, bagaglio e, eventualmente, pel vitto. Ad incarico espletato, si procede alla definitiva liquidazione.

Art. 228.

Anticipazioni per le spese di viaggio.

Agli operai permanenti ed agli incaricati stabili trasferiti o, comunque, inviati, per motivi di servizio, fuori della loro destinazione, anche temporanea, viene concessa, sulle indennità loro spettanti, ove ne facciano domanda, un'anticipazione comprendente:

1. le indennità dovute pel viaggio di andata;

2. le indennità relative al viaggio di ritorno, se si presume che il medesimo debba effettuarsi non oltre 15 giorni da quello della partenza;

3. i quattro quinti della diaria o quota di diaria, pel presunto periodo di soggiorno fuori della destinazione, e per non più di 15 giorni.

Protraendosi la permanenza fuori della destinazione oltre il periodo previsto, oppure oltre 15 giorni, possono essere corrisposte altre successive anticipazioni, di 15 in 15 giorni, per la quota indicata al n. 3, e, quando ne sia il caso, anche per quella di cui al n. 2. Ciascuna anticipazione viene liquidata con le norme stabilite dall'ultimo comma del seguente art. 236.

Le suindicate anticipazioni vengono corrisposte:

a) direttamente dagli stabilimenti od uffici dove i salariati sono ascritti o comandati, o dalle Regie navi sulle quali essi siano comandati, a coloro che partano dal luogo stesso della propria destinazione di lavoro o che si trovino in missione in località dove non esistano stabilimenti, uffici o Regie navi dipendenti dalla medesima amministrazione;

b) da qualsiasi altro stabilimento, ufficio o Regia nave della medesima amministrazione, esistente nel luogo da cui

Di regola, non vengono anticipate al

nità pel viaggio delle loro famiglie; però, agli operai permanenti ed agli incaricati stabili che abbiano assunto servizio effettivo nella nuova destinazione, può essere corrisposta un'anticipazione, non eccedente i due terzi di tali indennità, purchè essi esplicitamente assumano impegno, per iscritto, di farsi raggiungere dalla famiglia entro un mese dalla relativa riscossione. Non vengono in alcun caso concesse anticipazioni di indennità pel raggiungimento del domicilio eletto, alla cessazione dal servizio.

Le anticipazioni corrisposte vengono annotate sul foglio di via, ed il loro importo è integralmente trattenuto all'atto del pagamento degli assegni liquidati.

Sono puniti disciplinarmente, anche col licenziamento, senza pregiudizio di eventuali azioni giudiziarie, coloro che, avendo chiesta ed ottenuta un'anticipazione pel viaggio proprio o della famiglia, non raggiungano la destinazione loro assegnata nel termine prescritto, o non comprovino che la famiglia li abbia raggiunti entro un mese dalla riscossione dall'anticipazione, salvo che quest'ultima sia stata restituita.

Art. 229.

Inscrizione delle missioni, dei comandi e dei trasferimenti.

Le missioni più importanti, i comandi ed i trasferimenti, vengono inscritti sulle matricole o suoi ruoli e sui fogli matricolari e caratteristici.

CAPO XXI.

Soprassoldi per speciali servizi, incarichi o lavori. Premi di operosità, di rendimento o di economia. Gratificazioni.

Art. 230.

Soprassoldi per speciali servizi, incarichi o lavori.

Coi regolamenti delle singole amministrazioni o in base ad autorizzazione dei Ministri, possono concedersi soprassoldi ai salariati, esclusi gli operai giornalieri, anche nello stesso luogo della loro destinazione, pei seguenti servizi, incarichi o lavori:

a) speciali servizi o lavori, di natura diversa dall'ordinaria prestazione di opera, compiuti, nell'interno degli stabilimenti, all'infuori dell'orario normale od in giorni festivi, da salariati non compresi fra quelli di cui all'art. 8, lettera *b*), del testo unico (come sorveglianza, ronde o guardie notturne, accensione o governo di fuochi pei forni o per le caldaie, esercitazioni o turni di servizio da pompieri, od altri incarichi da determinarsi), quando non si corrispondano, per tali servizi e lavori, gli aumenti regolamentari di paga relativi al lavoro straordinario, notturno o festivo;

b) servizi prestati, all'infuori dell'orario normale od in giorni festivi, dai salariati ai quali, dal precedente articolo 163, sia vietato di corrispondere gli aumenti regolamentari di paga relativi al lavoro straordinario, festivo e notturno, esclusi coloro che fruiscano di alloggio demaniale o che siano comandati su Regie navi.

Pei salariati di cui sopra addetti alle piccole navi di uso locale od ai galleggianti, i servizi considerati nella presente lettera *b*) sono quelli soltanto prestati, anche per guardia notturna, nell'interno del porto o della darsena di ordina-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ria residenza, essendo gli altri loro servizi considerati alla successiva lettera *c*), insieme a quelli prestati dai salariati comandati su Regie navi;

c) comandi su Regie navi, nel caso di cui al penultimo comma del precedente art. 208, e servizi prestati sulle piccole navi di uso locale o sui galleggianti, sia in navigazione, che sugli ormeggi o all'ancoraggio, purchè fuori del porto o della darsena di ordinaria residenza;

d) speciali lavori eseguiti dai salariati, anche nell'esercizio del proprio mestiere, ma in disagevoli condizioni di ambiente e di respirabilità, oppure in temporanee determinate applicazioni, particolarmente pericolose o insalubri, o implicanti un rapido deterioramento del vestiario, non fornito dall'amministrazione; come:

1° lavori in pozzi o miniere;

2° riparazioni, manutenzione e pulizia, eseguiti nell'interno delle caldaie delle navi, nei doppi fondi, nelle sentine o, in genere, in locali molto angusti del naviglio, specialmente sottile, paragonabili ai doppi fondi, od ai quali si debba accedere attraverso fori d'uomo;

3° ricottura e tempera di conii, fusione e patinatura di medaglie e monete; brunitura di parti di armi; argentatura, nichelatura e lavori, in genere, di galvanoplastica; zincatura a caldo; riparazione e manutenzione di accumulatori elettrici; lavatura, con acidi, di bossoli sparati; raschiatura e picchettatura di carene di navi; pulitura di parti di armi con rotelle a smeriglio; funzionamento di macchine tipografiche monotype e linotype; produzione e di distribuzione di gas; lavori alla fiamma ossidrica od ossiacetilenica; soffiatura di vetro o stampaggio di vetri di ottica; lavori in celle di essiccazione dei tabacchi; pettinatura della canape; altri lavori, da specificarsi come sopra, eseguiti con largo impiego di acidi, o in ambienti viziati da fermentazioni, esalazioni o pulviscoli nocivi, quando non sia assicurata, con mezzi meccanici di aspirazione o ventilazione, la rinnovazione continuata dell'aria;

4° fabbricazione, maneggio e trasporto di determinati esplosivi; caricamento, scaricamento e trasporto di mine, proiettili e simili, in casi da precisarsi come sopra, affondamento e rastrellamento di mine;

5° immersioni e lavori subacquei dei palombari;

6° servizio di guida di palombaro;

7° servizi di piena e manovre, da specificarsi, inerenti alle opere idrauliche; speciali lavori di attrezzatura o sulle antenne radiotelegrafiche; manovre delle gru e simili, salpamento o affondamento di ancore e catene, ed altri lavori pericolosi, da determinarsi come sopra;

8° caricamento e scaricamento, imbarco e stivaggio, sbarco e crivellatura di carbone, e spostamento dei cumuli relativi;

9° speciali lavori degli operai salinieri;

10° servizi d'infermeria, di assistenza alle sale di maternità, da serpante e simili;

11° altri speciali lavori, da determinarsi come sopra;

e) incarichi di studio, da istruttore o di carattere riservato; esperienze balistiche o di lancio di siluri; verifiche di aeronavi in allestimento;

f) incarichi di fiducia, come: collaudi di materiali e di lavori negli stabilimenti statali o presso ditte private; assistenza e vigilanza di lavori presso stabilimenti privati; martellatura alle piante e taglio di legname nei boschi; sorveglianza o controllo sugli operai; come servizi da capo officina, capo stazione, capo operaio, sorvegliante, capo d'arte, capo squadra, capo gruppo, ricevitrici e controllatrici effettive e supplenti, e simili;

g) servizi di vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi e sulle lagune, quando non siano concessi i soprassoldi di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*);

h) servizi di rimonta o in accompagnamento di equini o vaccini;

i) altri speciali incarichi o servizi, da determinarsi come sopra.

Art. 231.

Criteri generali per la corresponsione dei soprassoldi di cui all'art. 230.

I soprassoldi di cui al precedente art. 230, salvo le eccezioni appresso indicate, non devono assumere carattere di continuità, e non competono ai salariati per l'esercizio, in condizioni normali, del proprio mestiere od incarico, ancorchè pericoloso o insalubre, dovendo essere corrisposti solo limitatamente alla durata, anche oraria, ove occorra, degli speciali lavori od incarichi, determinati, a norma del suindicato articolo, dai regolamenti delle singole amministrazioni o dalle disposizioni dei Ministri.

Possono soltanto assumere carattere di continuità:

a) il soprassoldo disposto dal predetto art. 230, lett. *g*), a favore dei capi officina, capi stazione, capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, delle operaie di controllo o sorveglianza e delle ricevitrici e controllatrici effettive, esclusi i capi squadra, i capi gruppo e le ricevitrici o controllatrici supplenti. Tale soprassoldo, ad ogni modo, cessa durante le sospensioni dalle funzioni;

b) i soprassoldi che vengano stabiliti, a norma dello stesso art. 230, lett. *b*), per gli operai di cui all'art. 8, lett. *b*), testo unico;

c) i soprassoldi di cui al precedente art. 230, lett. *d*), nn. 9 e 10.

Art. 232.

Misura dei soprassoldi di cui all'art. 230.

Dei soprassoldi considerati al precedente art. 230, soltanto quello di cui alla lett. *g*) è commisurato, ad una quota della paga; il soprassoldo di cui alla lett. *d*), n. 5, viene stabilito in quote orarie, progressivamente crescenti dall'inizio al termine di ciascun lavoro, e commisurate altresì alla profondità delle immersioni; quello di cui alla stessa lettera *d*), n. 8, viene determinato in misura fissa, unitaria, per ogni tonnellata di carbone trasportato, stivato, rimosso o crivellato; quelli pei servizi su navi o galleggianti, di cui alle lettere *b*), *c*) ed *h*), vengono stabiliti in quote giornaliere od orarie, corrispondenti alla funzione od all'incarico (comandante, capo rimorchiatore, capo barca, capo draga, macchinista, fuochista, marinaio e simili); tutti gli altri soprassoldi vengono corrisposti in quote fisse, giornaliere od orarie, da stabilirsi, per ciascun incarico, in misura unica, eguale per tutti i salariati, quale che ne sia la paga o retribuzione.

I soprassoldi medesimi devono essere fissati in misura non eccedente: il trenta per cento della paga o retribuzione, per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

darsena di ordinaria residenza:

d) speciali lavori eseguiti dai salariati, anche nell'esercizio del proprio mestiere, ma in disagevoli condizioni di ambiente e di respirabilità, oppure in temporanee determinate applicazioni, particolarmente pericolose o insalubri, o implicanti un rapido deterioramento del vestiario, non fornito dall'amministrazione: come:

1° lavori in pozzi o miniere;

2° riparazioni, manutenzione e pulizia, eseguiti nell'interno delle caldaie delle navi, nei doppi fondi, nelle sentine o, in genere, in locali molto angusti del naviglio, specialmente sottile, paragonabili ai doppi fondi, ed ai quali si debba accedere attraverso fori d'uomo;

3° ricottura e tempera di conii, fusione e patinatura di medaglie e monete; brunitura di parti di armi; argentatura, nichelatura e lavori, in genere, di galvanoplastica; zincatura a caldo; riparazione e manutenzione di accumulatori elettrici; lavatura, con acidi, di bossoli sparati; raschiatura e picchettatura di carene di navi; pulitura di parti di armi con rotelle a smeriglio; funzionamento di macchine tipografiche monotype e linotype; produzione e di distribuzione di gas; lavori alla fiamma ossidrica od ossiacetilenica; soffiatura di vetro o stampaggio di vetri di ottica; lavori in celle di essiccazione dei tabacchi; pettinatura della canape; altri lavori, da specificarsi come sopra, eseguiti con largo impiego di acidi, o in ambienti viziati da fermentazioni, esalazioni o pulviscoli nocivi, quando non sia assicurata, con mezzi meccanici di aspirazione o ventilazione, la rinnovazione continuata dell'aria;

4° fabbricazione, maneggio e trasporto di determinati esplosivi; caricamento, scaricamento e trasporto di mine, proiettili e simili, in casi da precisarsi come sopra, affondamento e rastrellamento di mine;

5° immersioni e lavori subacquei dei palombari;

6° servizio di guida di palombaro;

7° servizi di piena e manovre, da specificarsi, inerenti alle opere idrauliche; speciali lavori di attrezzatura o sulle antenne radiotelegrafiche; manovre delle gru e simili, salpamento o affondamento di ancore e catene, ed altri lavori pericolosi, da determinarsi come sopra;

8° caricamento e scaricamento, imbarco e stivaggio, sbarco e crivellatura di carbone, e spostamento dei cumuli relativi;

9° speciali lavori degli operai salinieri;

10° servizi d'infermeria, di assistenza alle sale di maternità, da serpante e simili;

11° altri speciali lavori, da determinarsi come sopra;

e) incarichi di studio, da istruttore o di carattere riservato; esperienze balistiche o di lancio di siluri; verifiche di aeronavi in allestimento;

f) incarichi di fiducia, come: collaudi di materiali e di lavori negli stabilimenti statali o presso ditte private; assistenza e vigilanza di lavori presso stabilimenti privati; martellatura alle piante e taglio di legname nei boschi; contazione delle foglie sulle piante di tabacco; servizio da marcatempo nei cottimi; visite agli operai all'uscita dagli stabilimenti; ricevimento e custodia di materiali e prodotti; servizio da corredista, dispensiere, cuoco, postino e simili;

g) incarichi di responsabilità, o di funzioni di sorveglianza, o di maneggio di valori, o di particolare delicatezza, come: capi officina, capi stazione, capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, delle operaie di controllo o sorveglianza e delle ricevitrici e controllatrici effettive, esclusi i capi squadra, i capi gruppo e le ricevitrici o controllatrici supplenti;

h) servizi di rimonta o di accompagnamento di equini o vaccini;

i) altri speciali incarichi o servizi, da determinarsi come sopra.

Art. 231.

Criteri generali per la corresponsione dei soprassoldi di cui all'art. 230.

I soprassoldi di cui al precedente art. 230, salvo le eccezioni appresso indicate, non devono assumere carattere di continuità, e non competono ai salariati per l'esercizio, in condizioni normali, del proprio mestiere od incarico, ancorchè pericoloso o insalubre, dovendo essere corrisposti solo limitatamente alla durata, anche oraria, ove occorra, degli speciali lavori od incarichi, determinati, a norma del suindicato articolo, dai regolamenti delle singole amministrazioni o dalle disposizioni dei Ministri.

Possono soltanto assumere carattere di continuità:

a) il soprassoldo disposto dal predetto art. 230, lett. *g*), a favore dei capi officina, capi stazione, capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, delle operaie di controllo o sorveglianza e delle ricevitrici e controllatrici effettive, esclusi i capi squadra, i capi gruppo e le ricevitrici o controllatrici supplenti. Tale soprassoldo, ad ogni modo, cessa durante le sospensioni dalle funzioni;

b) i soprassoldi che vengano stabiliti, a norma dello stesso art. 230, lett. *b*), per gli operai di cui all'art. 8, lett. *b*), testo unico;

c) i soprassoldi di cui al precedente art. 230, lett. *d*), nn. 9 e 10.

Art. 232.

Misura dei soprassoldi di cui all'art. 230.

Dei soprassoldi considerati al precedente art. 230, soltanto quello di cui alla lett. *g*) è commisurato, ad una quota della paga; il soprassoldo di cui alla lett. *d*), n. 5, viene stabilito in quote orarie, progressivamente crescenti dall'inizio al termine di ciascun lavoro, e commisurate altresì alla profondità delle immersioni; quello di cui alla stessa lettera *d*), n. 8, viene determinato in misura fissa, unitaria, per ogni tonnellata di carbone trasportato, stivato, rimosso o crivellato; quelli pei servizi su navi o galleggianti, di cui alle lettere *b*), *c*) ed *h*), vengono stabiliti in quote giornaliere od orarie, corrispondenti alla funzione od all'incarico (comandante, capo rimorchiatore, capo barca, capo draga, macchinista, fuochista, marinaio e simili); tutti gli altri soprassoldi vengono corrisposti in quote fisse, giornaliere od orarie, da stabilirsi, per ciascun incarico, in misura unica, eguale per tutti i salariati, quale che ne sia la paga o retribuzione.

I soprassoldi medesimi devono essere fissati in misura non eccedente: il trenta per cento della paga o retribuzione, per gli incarichi di cui alla lett. *g*), lire 6 giornaliere, pei servizi di cui alla lett. *h*), lire 7.50 giornaliere, pei lavori alla fiamma ossidrica od ossiacetilenica, considerati fra quelli di cui alla lett. *d*), n. 3. Nessun limite massimo è stabilito pei soprassoldi di cui alla lett. *d*), nn. 5 e 8. Tutti gli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

aluni soprassoldi devono essere graduati in relazione alla specialità dei lavori o servizi ed alle particolari condizioni in cui i medesimi vengono eseguiti, senza eccedere, in alcun caso, la misura di lire 5 giornaliere.

Art. 233.

Cumulabilità dei soprassoldi di cui all'art. 230. Soprassoldo previsto pei capi operai, sorveglianti e simili, e pei capi squadra e capi gruppo.

I soprassoldi di cui al precedente art. 230 non sono cumulabili fra loro, eccezion fatta:

1° per quelli ivi considerati alla lett. *d*), nn. 5, 6, ed 8, i quali possono cumularsi con gli altri previsti alle lettere *b*), *c*) ed *h*), pel personale addetto a navi galleggianti;

2° per quello di cui alla lett. *g*), che è cumulabile con qualsiasi altro soprassoldo.

In tutti i casi di divieto di cumulo, si corrisponde soltanto il maggiore dei due soprassoldi.

I soprassoldi considerati alla lett. *g*) del predetto articolo 230 competono esclusivamente ai salariati che, per effetto della propria qualifica, siano chiamati ad esercitare incarichi di responsabilità o funzioni di sorveglianza o controllo; e non ai salariati che, eventualmente, li sostituiscano in tali funzioni, durante le loro assenze, pei quali, ad ogni modo, tali soprassoldi potranno essere stabiliti in misura minore. Ai capi squadra e capi gruppo, tali soprassoldi competono pel solo periodo degli incarichi loro affidati.

Art. 234.

Premi di operosità, di rendimento o di economia.

I premi di operosità, di rendimento o di economia sono concessi soltanto ai salariati:

a) che si distinguano, in modo speciale, per zelo, produttività di lavoro, ovvero economico impiego delle materie prime, degli utensili e dei pezzi di ricambio del macchinario;

b) che apportino un utile contributo, tecnico ed economico, alle lavorazioni, con studi, esperienze ed invenzioni;

c) che contribuiscano, in modo efficace, ad evitare scoppi, incendi, inondazioni, affondamenti, crolli, ed altri sinistri, o ad attenuarne i danni, sia per le persone, che per le cose.

Vengono concessi normalmente dai Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, nella misura massima di due giornate per quindicina, stabilita dall'art. 71 del testo unico, nei limiti dei fondi all'uopo assegnati e con le modalità stabilite dalle rispettive Amministrazioni centrali; però, pei premi riferibili a più quindicine, di importo singolo superiore a lire cento, è necessario il preventivo assenso delle predette Amministrazioni centrali.

Art. 235.

Gratificazioni nei genetliaci delle LL. MM. il Re e la Regina, di S. M. la Regina madre e di S. A. R. il Principe Ereditario.

Nei giorni natalizi delle LL. MM. il Re e la Regina, di [illegible] il Principe Ereditario, operai e per le operaie di sorveglianza o di controllo, di lire 4, per le altre operaie, e di lire 3 per gli apprendisti.

Quando i predetti genetliaci ricorrano in giorni festivi, la gratificazione si corrisponde al personale operaio che siasi trovato nelle anzidette condizioni nel precedente più prossimo giorno lavorativo.

CAPO XXII.

Pagamento delle competenze.

Art. 236.

Liquidazione delle competenze ordinarie.

La liquidazione delle competenze di carattere periodico dovute ai salariati, compresi gli acconti ai cottimisti, di cui al precedente art. 174, nonchè delle competenze eventuali riferentisi alla generalità od a gruppi numerosi di salariati (come differenze per arretrati, premi, gratificazioni e simili) hanno luogo:

a) per quindicine, decadi o settimane posticipate, nei riguardi degli operai permanenti, temporanei e giornalieri, secondo le disposizioni dei regolamenti delle singole amministrazioni;

b) per mensilità posticipate, nei riguardi degli incaricati stabili;

c) secondo le norme dei predetti regolamenti o delle speciali convenzioni, ma sempre posticipatamente, nei riguardi degli incaricati provvisori.

Nelle missioni prolungate, le indennità spettanti vengono liquidate di quindici in quindici giorni, deducendo le anticipazioni eventualmente concesse. Insieme all'importo netto di ciascuna liquidazione, viene corrisposta la eventuale nuova anticipazione.

Art. 237.

Ruoli di pagamento delle competenze ordinarie.

I ruoli di pagamento delle ordinarie competenze degli operai sono compilati su moduli tracciati in correlazione ai sistemi adottati per l'accertamento della presenza al lavoro e pei relativi controlli e devono essere tenuti giornalmente a corrente, in modo che, al termine di ciascuna quindicina, decade o settimana, secondo i casi, vi si trovino già iscritti tutti gli elementi necessari per poter procedere rapidamente alla chiusura dei ruoli stessi ed ai conseguenti conteggi.

Art. 238.

Pagamenti periodici delle competenze ordinarie.

Il pagamento delle ordinarie competenze deve effettuarsi non oltre il terzo giorno dalla scadenza dei periodi stabiliti dal precedente art. 236.

Le modalità del pagamento sono stabilite dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Art. 239.

Pagamenti di competenze ordinarie ed eventuali, eseguibili prima della scadenza dei periodi normali.

[illegible] di partenza per tra-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

Cumulabilità dei soprassoldi di cui all'art. 230. Soprassoldo previsto pei capi operai, sorveglianti e simili, e pei capi squadra e capi gruppo.

I soprassoldi di cui al precedente art. 230 non sono cumulabili fra loro, eccezion fatta:

1° per quelli ivi considerati alla lett. *d*), nn. 5, 6, ed 8, i quali possono cumularsi con gli altri previsti alle lettere *b*), *c*) ed *h*), pel personale addetto a navi galleggianti;

2° per quello di cui alla lett. *g*), che è cumulabile con qualsiasi altro soprassoldo.

In tutti i casi di divieto di cumulo, si corrisponde soltanto il maggiore dei due soprassoldi.

I soprassoldi considerati alla lett. *g*) del predetto articolo 230 competono esclusivamente ai salariati che, per effetto della propria qualifica, siano chiamati ad esercitare incarichi di responsabilità o funzioni di sorveglianza o controllo; e non ai salariati che, eventualmente, li sostituiscano in tali funzioni, durante le loro assenze, pei quali, ad ogni modo, tali soprassoldi potranno essere stabiliti in misura minore. Ai capi squadra e capi gruppo, tali soprassoldi competono pel solo periodo degli incarichi loro affidati.

Art. 234.

Premi di operosità, di rendimento o di economia.

I premi di operosità, di rendimento o di economia sono concessi soltanto ai salariati:

a) che si distinguano, in modo speciale, per zelo, produttività di lavoro, ovvero economico impiego delle materie prime, degli utensili e dei pezzi di ricambio del macchinario;

b) che apportino un utile contributo, tecnico ed economico, alle lavorazioni, con studi, esperienze ed invenzioni;

c) che contribuiscano, in modo efficace, ad evitare scoppi, incendi, inondazioni, affondamenti, crolli, ed altri sinistri, o ad attenuarne i danni, sia per le persone, che per le cose.

Vengono concessi normalmente dai Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, nella misura massima di due giornate per quindicina, stabilita dall'art. 71 del testo unico, nei limiti dei fondi all'uopo assegnati e con le modalità stabilite dalle rispettive Amministrazioni centrali; però, pei premi riferibili a più quindicine, di importo singolo superiore a lire cento, è necessario il preventivo assenso delle predette Amministrazioni centrali.

Art. 235.

Gratificazioni nei genetliaci delle LL. MM. il Re e la Regina, di S. M. la Regina madre e di S. A. R. il Principe Ereditario.

Nei giorni natalizi delle LL. MM. il Re e la Regina, di S. M. la Regina Madre, e di S. A. R. il Principe Ereditario, è concessa a tutti gli operai, permanenti e temporanei, presenti negli stabilimenti ed uffici, o su navi e galleggianti, od in servizio fuori sede, o assenti per infortunio, infermità o licenza retribuita, una gratificazione, di lire 8, pei capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, di lire 6, per gli

CAPO XXII.

Pagamento delle competenze.

Art. 236.

Liquidazione delle competenze ordinarie.

La liquidazione delle competenze di carattere periodico dovute ai salariati, compresi gli acconti ai cottimisti, di cui al precedente art. 174, nonchè delle competenze eventuali riferentisi alla generalità od a gruppi numerosi di salariati (come differenze per arretrati, premi, gratificazioni e simili) hanno luogo:

a) per quindicine, decadi o settimane posticipate, nei riguardi degli operai permanenti, temporanei e giornalieri, secondo le disposizioni dei regolamenti delle singole amministrazioni;

b) per mensilità posticipate, nei riguardi degli incaricati stabili;

c) secondo le norme dei predetti regolamenti o delle speciali convenzioni, ma sempre posticipatamente, nei riguardi degli incaricati provvisori.

Nelle missioni prolungate, le indennità spettanti vengono liquidate di quindici in quindici giorni, deducendo le anticipazioni eventualmente concesse. Insieme all'importo netto di ciascuna liquidazione, viene corrisposta la eventuale nuova anticipazione.

Art. 237.

Ruoli di pagamento delle competenze ordinarie.

I ruoli di pagamento delle ordinarie competenze degli operai sono compilati su moduli tracciati in correlazione ai sistemi adottati per l'accertamento della presenza al lavoro e pei relativi controlli e devono essere tenuti giornalmente a corrente, in modo che, al termine di ciascuna quindicina, decade o settimana, secondo i casi, vi si trovino già iscritti tutti gli elementi necessari per poter procedere rapidamente alla chiusura dei ruoli stessi ed ai conseguenti conteggi.

Art. 238.

Pagamenti periodici delle competenze ordinarie.

Il pagamento delle ordinarie competenze deve effettuarsi non oltre il terzo giorno dalla scadenza dei periodi stabiliti dal precedente art. 236.

Le modalità del pagamento sono stabilite dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Art. 239.

Pagamenti di competenze ordinarie ed eventuali, esigibili prima della scadenza dei periodi normali.

Nei casi di cessazione dal servizio o di partenza per trasferimento o comando, oppure per missione che si presume debba protrarsi oltre la prima prossima data dei pagamenti periodici, la corresponsione delle competenze già guadagnate viene subito effettuata, senza attendere la data predetta,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

salvo quanto è stabilito dai primi due commi del precedente art. 142.

La stessa disposizione si segue pel pagamento delle competenze eventuali dovute a singoli salariati, comprese, fra esse, le indennità di viaggio e di missione.

Art. 240.

Pagamento delle competenze ai salariati comandati su Regie navi od in missione all'estero.

Norme speciali possono essere stabilite dalle singole amministrazioni circa le modalità per il pagamento delle competenze dei salariati comandati su Regie navi od in missione all'estero, tenendo presente, in quest'ultimo caso, quanto dispongono i precedenti art. 205, commi dal quinto all'ottavo, 206, 218, terzultimo comma, e 220, secondo comma.

Art. 241.

Anticipazioni sulle competenze ordinarie.

Per motivi giustificati, può, eccezionalmente, concedersi ai salariati, prima della data dei pagamenti periodici, una anticipazione non eccedente i quattro quinti delle ordinarie competenze effettivamente guadagnate, al netto di qualsiasi ritenuta. Tale concessione ha carattere discrezionale, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, e non può essere rinnovata a favore di coloro che ne abbiano già usufruito altra volta, negli ultimi sei mesi.

Per le anticipazioni sulle indennità di trasferimento, di viaggio e di missione, si applicano le norme del precedente art. 228.

Art. 242.

Contabilizzazione delle anticipazioni.

Le anticipazioni non possono essere portate definitivamente in ispesa, dovendo essere considerate come partite in sospeso da eliminarsi all'atto della liquidazione delle competenze ordinarie od eventuali, previo rimborso del relativo importo alle autorità che le corrisposero, nel caso che la spesa, a norma del seguente art. 246, non faccia carico ai fondi loro assegnati.

Art. 243.

Ritenute sulle competenze, per debiti verso lo Stato.

I debiti dei salariati verso lo Stato, compresi quelli per risarcimento di danni arrecati all'amministrazione, danno luogo a ritenute sulle competenze di qualsiasi natura, corrispondenti al quinto del complessivo importo delle competenze medesime.

L'Amministrazione centrale ha facoltà, in casi eccezionali, di consentire che tali ritenute siano effettuate in più tenue misura, non inferiore, però, al decimo dell'importo delle competenze. Di tale facoltà può essere fatto uso anche a favore di coloro che ne abbiano già usufruito altra volta, negli ultimi sei mesi.

Art. 244.

Incameramento dei depositi di garanzia, per debiti verso lo Stato.

Alla cessazione dal servizio, qualora non esista margine sufficiente sulle competenze dei salariati pel saldo di eventuali debiti verso lo Stato, si procede all'incameramento del deposito di garanzia da essi costituito, occorrendo, fino all'intero suo ammontare.

Art. 245.

Reclami circa la liquidazione ed il pagamento delle competenze.

Qualsiasi reclamo circa la liquidazione delle retribuzioni deve essere presentato entro quindici giorni da quello del pagamento, salvo gli impedimenti causati da forza maggiore.

I reclami inerenti alla materiale esecuzione dei pagamenti devono essere fatti dai percipienti all'atto stesso della riscossione.

Art. 246.

Enti cui fanno carico le competenze.

Le competenze dei salariati, comprese le indennità di viaggio e di missione, gravano sui fondi assegnati agli stabilimenti ed uffici ai quali essi sono ascritti, anche pei periodi in cui temporaneamente si trovino in altra località o destinazione. In questi ultimi casi, possono le competenze, ed anche le anticipazioni relative, essere pagate da altre autorità della stessa amministrazione presso le quali o nella residenza delle quali i salariati si trovino, salvo rimborso da parte dei suindicati stabilimenti od uffici.

Fanno eccezione a tali norme:

a) le competenze spettanti ai salariati comandati, le quali restano a carico dei fondi assegnati agli stabilimenti ed uffici, od alle Regie navi dove i salariati stessi sono comandati;

b) quelle spettanti ai salariati in missione all'estero, quando siano all'uopo stabilite speciali norme di liquidazione dalle Amministrazioni centrali.

Art. 247.

Imposta di ricchezza mobile sulle competenze, nei casi di anticipazioni.

L'imposta di ricchezza mobile non viene computata sulle anticipazioni, eventualmente concesse ai salariati a norma dei precedenti art. 228 e 241; ma viene, invece, applicata in seguito, nella liquidazione definitiva degli assegni dovuti.

CAPO XXIII.

Depositi di garanzia.

Art. 248.

Contabilizzazione e deposito delle multe e delle somme trattenute ai salariati per la costituzione dei depositi di ga-

6114

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

art. 142.

La stessa disposizione si segue pel pagamento delle competenze eventuali dovute a singoli salariati, comprese, fra esse, le indennità di viaggio e di missione.

Art. 240.

Pagamento delle competenze ai salariati comandati su Regie navi od in missione all'estero.

Norme speciali possono essere stabilite dalle singole amministrazioni circa le modalità per il pagamento delle competenze dei salariati comandati su Regie navi od in missione all'estero, tenendo presente, in quest'ultimo caso, quanto dispongono i precedenti art. 205, commi dal quinto all'ottavo, 206, 218, terzultimo comma, e 220, secondo comma.

Art. 241.

Anticipazioni sulle competenze ordinarie.

Per motivi giustificati, può, eccezionalmente, concedersi ai salariati, prima della data dei pagamenti periodici, una anticipazione non eccedente i quattro quinti delle ordinarie competenze effettivamente guadagnate, al netto di qualsiasi ritenuta. Tale concessione ha carattere discrezionale, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, e non può essere rinnovata a favore di coloro che ne abbiano già usufruito altra volta, negli ultimi sei mesi.

Per le anticipazioni sulle indennità di trasferimento, di viaggio e di missione, si applicano le norme del precedente art. 228.

Art. 242.

Contabilizzazione delle anticipazioni.

Le anticipazioni non possono essere portate definitivamente in ispesa, dovendo essere considerate come partite in sospeso da eliminarsi all'atto della liquidazione delle competenze ordinarie od eventuali, previo rimborso del relativo importo alle autorità che le corrisposero, nel caso che la spesa, a norma del seguente art. 246, non faccia carico ai fondi loro assegnati.

Art. 243.

Ritenute sulle competenze, per debiti verso lo Stato.

I debiti dei salariati verso lo Stato, compresi quelli per risarcimento di danni arrecati all'amministrazione, danno luogo a ritenute sulle competenze di qualsiasi natura, corrispondenti al quinto del complessivo importo delle competenze medesime.

L'Amministrazione centrale ha facoltà, in casi eccezionali, di consentire che tali ritenute siano effettuate in più tenue misura, non inferiore, però, al decimo dell'importo delle competenze. Di tale facoltà può essere fatto uso anche a favore di operai temporanei e di incaricati provvisori, ma in misura tale da evitare che, per effetto della riduzione della ritenuta, l'erario dello Stato non venga rivalso integralmente del suo credito entro il termine del contratto di lavoro, tenuto conto dell'ammontare del deposito di garanzia e di eventuali indennizzi di licenziamento spettanti ai predetti salariati.

Incameramento dei depositi di garanzia, per debiti verso lo Stato.

Alla cessazione dal servizio, qualora non esista margine sufficiente sulle competenze dei salariati pel saldo di eventuali debiti verso lo Stato, si procede all'incameramento del deposito di garanzia da essi costituito, occorrendo, fino all'intero suo ammontare.

Art. 245.

Reclami circa la liquidazione ed il pagamento delle competenze.

Qualsiasi reclamo circa la liquidazione delle retribuzioni deve essere presentato entro quindici giorni da quello del pagamento, salvo gli impedimenti causati da forza maggiore.

I reclami inerenti alla materiale esecuzione dei pagamenti devono essere fatti dai percipienti all'atto stesso della riscossione.

Art. 246.

Enti cui fanno carico le competenze.

Le competenze dei salariati, comprese le indennità di viaggio e di missione, gravano sui fondi assegnati agli stabilimenti ed uffici ai quali essi sono ascritti, anche pei periodi in cui temporaneamente si trovino in altra località o destinazione. In questi ultimi casi, possono le competenze, ed anche le anticipazioni relative, essere pagate da altre autorità della stessa amministrazione presso le quali o nella residenza delle quali i salariati si trovino, salvo rimborso da parte dei suindicati stabilimenti od uffici.

Fanno eccezione a tali norme:

a) le competenze spettanti ai salariati comandati, le quali restano a carico dei fondi assegnati agli stabilimenti ed uffici, od alle Regie navi dove i salariati stessi sono comandati;

b) quelle spettanti ai salariati in missione all'estero, quando siano all'uopo stabilite speciali norme di liquidazione dalle Amministrazioni centrali.

Art. 247.

Imposta di ricchezza mobile sulle competenze, nei casi di anticipazioni.

L'imposta di ricchezza mobile non viene computata sulle anticipazioni, eventualmente concesse ai salariati a norma dei precedenti art. 228 e 241; ma viene, invece, applicata in seguito, nella liquidazione definitiva degli assegni dovuti.

CAPO XXIII.

Depositi di garanzia.

Art. 248.

Contabilizzazione e deposito delle multe e delle somme trattenute ai salariati per la costituzione dei depositi di garanzia e per penalità.

Le multe e le somme trattenute ai salariati per la costituzione dei depositi di garanzia devono, presso ciascun stabilimento od ufficio, essere tenute in evidenza in appositi conti, in modo che ne risulti la esatta corrispondenza con i ruoli delle ordinarie competenze.

6114

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le somme mensilmente introitate vengono versate, entro il mese successivo, in depositi fruttiferi, ad istituti di emissione od alle casse postali di risparmio, con intestazione dei depositi stessi alle autorità delegate a ricevere le anticipazioni per le spese di mano d'opera o dei lavori.

Analogo deposito viene eseguito per le somme trattenute direttamente sulle competenze dei salariati, per penalità, a norma dell'art. 66 del testo unico.

Art. 249.

Liquidazioni semestrali delle somme depositate a norma dell'art. 248 e versamenti ad istituti di previdenza.

Dopo ciascuna liquidazione semestrale degli interessi sui depositi eseguiti a norma del precedente articolo, deve curarsi il ritiro di una somma che comprenda, riferibilmente al semestre scaduto:

a) i depositi di garanzia da incamerarsi, anche parzialmente, sia per debiti verso lo Stato, che per penalità, a norma dell'art. 72 del testo unico;

b) le somme trattenute per penalità sulle competenze dei salariati e depositate a norma dell'ultimo comma del precedente art. 248;

c) le multe depositate;

d) gli interessi liquidati.

L'importo integrale delle somme di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*) viene versato agli istituti di previdenza stabiliti dall'art. 44, commi terzo e quarto, del teste unico.

Dei depositi di garanzia ritirati ai sensi della lett. *a*), quelli dei salariati che siano debitori verso lo Stato vengono incamerati, fino alla concorrenza del debito. L'eventale residuo, se il salariato sia contemporaneamente passibile di penalità, a mente dell'art. 66 del testo unico, viene versato, fino alla concorrenza di tale penalità, ai predetti istituti; l'ulteriore eventuale residuo o l'intero residuo, se il salariato non sia passibile di penalità, viene restituito a quest'ultimo, o, in caso di suo decesso, agli eredi. I depositi di garanzia ritirati, sui quali non siano da trattenersi somme a favore dello Stato, previa deduzione della penalità, da versarsi anche essa ai predetti istituti, vengono per l'eventuale residuo, restituiti, come sopra, agli aventi diritto.

Di tutte le suindicate operazioni deve redigersi e conservarsi un conto esatto e documentato.

Art. 250.

Restituzione dei depositi di garanzia ai salariati.

Oltre ai prelevamenti periodici semestrali, dai depositi in conto fruttifero, previsti dall'articolo precedente, se ne possono eseguire altri, straordinariamente, tutte le volte che, dovendo restituire a salariati l'intregrale loro deposito di garanzia, non si abbia all'uopo margine sufficiente sulle somme trattenute, per lo stesso titolo, ad altri salariati e non ancora depositate.

CAPO XXIV.

Matricole e ruoli.

Art. 251.

quali l'uno tenuto dall'Amministrazione centrale e l'altro dallo stabilimento od ufficio al quale il salariato è ascritto.

Le matricole, contraddistinte da un numero progressivo, sono tenute preferibilmente in forma di schedari, oppure legate in appositi registri.

Una copia di esse segue i predetti salariati nei trasferimenti.

Danno luogo ad iscrizioni o variazioni matricolari le annotazioni relative:

a) ai connotati personali;

b) allo stato civile: luogo e data di nascita, paternità e maternità, matrimoni, data di morte, ed altre analoghe indicazioni;

c) alla carriera da operaio: ammissione e paga relativa, avanzamenti, cambi di gruppo o di categoria, trasferimenti, imbarchi, condanne, espulsioni, licenziamenti, riammissioni, infortuni riportati in servizio, periodo di esercizio di mestieri dichiarati insalubri, deduzioni dal servizio, a mente dell'ultimo comma del precedente art. 76, collocamento a riposo, assegnazione di pensioni o pagamenti di indennizzi, e simili;

d) agli altri servizi resi allo Stato: servizi militari o civili, navigazione, servizi coloniali, campagne di guerra, servizi da operaio provvisorio, straordinario, temporaneo e simili, nei casi in cui siano, anche parzialmente, utili a pensione. Sono, inoltre, eseguite sulla matricola le inscrizioni prescritte dagli articoli 10 e 11 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, e le altre stabilite dal presente regolamento e dai regolamenti speciali delle singole amministrazioni.

L'apertura di ciascuna matricola ed ogni successiva aggiunta o variazione devono essere preventivamente approvate dall'Amministrazione centrale.

Art. 252.

Ruoli.

Per gli operai temporanei ed incaricati provvisori, salvo le eccezioni che siano stabilite dai regolamenti delle singole amministrazioni, è prescritta la tenuta di ruoli, a schedario od a registro, in due originali, come al primo comma del precedente articolo 251.

I ruoli, contraddistinti da un numero progressivo per ogni salariato sono destinati a tenere in evidenza le inserizioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del predetto art. 251, nonchè le variazioni della paga o retribuzione e dell'indennità di caro viveri, omettendo, però, le indicazioni dei licenziamenti e delle riassunzioni, quando si succedano senza interruzione, per rinnovazione dei contratti di lavoro.

Art. 253.

Funzionario responsabile della tenuta delle matricole e dei ruoli.

Della custodia ed esatta tenuta delle matricole e dei ruoli, presso ciascuno stabilimento od ufficio è personalmente responsabile il funzionario preposto a tale servizio.

CAPO XXV.

Norme igieniche e di assistenza ai salariati.

Art. 254.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zioni per le spese di mano d'opera o dei lavori.

Analogo deposito viene eseguito per le somme trattenute direttamente sulle competenze dei salariati, per penalità, a norma dell'art. 66 del testo unico.

Art. 249.

Liquidazioni semestrali delle somme depositate a norma dell'art. 248 e versamenti ad istituti di previdenza.

Dopo ciascuna liquidazione semestrale degli interessi sui depositi eseguiti a norma del precedente articolo, deve curarsi il ritiro di una somma che comprenda, riferibilmente al semestre scaduto:

a) i depositi di garanzia da incamerarsi, anche parzialmente, sia per debiti verso lo Stato, che per penalità, a norma dell'art. 72 del testo unico;

b) le somme trattenute per penalità sulle competenze dei salariati e depositate a norma dell'ultimo comma del precedente art. 248;

c) le multe depositate;

d) gli interessi liquidati.

L'importo integrale delle somme di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*) viene versato agli istituti di previdenza stabiliti dall'art. 44, commi terzo e quarto, del testo unico.

Dei depositi di garanzia ritirati ai sensi della lett. *a*), quelli dei salariati che siano debitori verso lo Stato vengono incamerati, fino alla concorrenza del debito. L'eventuale residuo, se il salariato sia contemporaneamente passibile di penalità, a mente dell'art. 66 del testo unico, viene versato, fino alla concorrenza di tale penalità, ai predetti istituti; l'ulteriore eventuale residuo o l'intero residuo, se il salariato non sia passibile di penalità, viene restituito a quest'ultimo, o, in caso di suo decesso, agli eredi. I depositi di garanzia ritirati, sui quali non siano da trattenersi somme a favore dello Stato, previa deduzione della penalità, da versarsi anche essa ai predetti istituti, vengono per l'eventuale residuo, restituiti, come sopra, agli aventi diritto.

Di tutte le suindicate operazioni deve redigersi e conservarsi un conto esatto e documentato.

Art. 250.

Restituzione dei depositi di garanzia ai salariati.

Oltre ai prelevamenti periodici semestrali, dai depositi in conto fruttifero, previsti dall'articolo precedente, se ne possono eseguire altri, straordinariamente, tutte le volte che, dovendo restituire a salariati l'integrale loro deposito di garanzia, non si abbia all'uopo margine sufficiente sulle somme trattenute, per lo stesso titolo, ad altri salariati e non ancora depositate.

CAPO XXIV.

Matricole e ruoli.

Art. 251.

Matricole.

Salvo l'eccezione prevista al primo comma del precedente art. 39, ciascun operaio permanente o incaricato stabile viene inscritto in apposita matricola, in due originali, dei quali uno segue i predetti salariati nei trasferimenti.

Una copia di esse segue i predetti salariati nei trasferimenti.

Danno luogo ad iscrizioni o variazioni matricolari le annotazioni relative:

a) ai connotati personali;

b) allo stato civile: luogo e data di nascita, paternità e maternità, matrimoni, data di morte, ed altre analoghe indicazioni;

c) alla carriera da operaio: ammissione e paga relativa, avanzamenti, cambi di gruppo o di categoria, trasferimenti, imbarchi, condanne, espulsioni, licenziamenti, riammissioni, infortuni riportati in servizio, periodo di esercizio di mestieri dichiarati insalubri, deduzioni dal servizio, a mente dell'ultimo comma del precedente art. 76, collocamento a riposo, assegnazione di pensioni o pagamenti di indennizzi, e simili;

d) agli altri servizi resi allo Stato: servizi militari o civili, navigazione, servizi coloniali, campagne di guerra, servizi da operaio provvisorio, straordinario, temporaneo e simili, nei casi in cui siano, anche parzialmente, utili a pensione. Sono, inoltre, eseguite sulla matricola le inscrizioni prescritte dagli articoli 10 e 11 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 814, e le altre stabilite dal presente regolamento e dai regolamenti speciali delle singole amministrazioni.

L'apertura di ciascuna matricola ed ogni successiva aggiunta o variazione devono essere preventivamente approvate dall'Amministrazione centrale.

Art. 252.

Ruoli.

Per gli operai temporanei ed incaricati provvisori, salvo le eccezioni che siano stabilite dai regolamenti delle singole amministrazioni, è prescritta la tenuta di ruoli, a schedario od a registro, in due originali, come al primo comma del precedente articolo 251.

I ruoli, contraddistinti da un numero progressivo per ogni salariato sono destinati a tenere in evidenza le inscrizioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del predetto art. 251, nonchè le variazioni della paga o retribuzione e dell'indennità di caro viveri, omettendo, però, le indicazioni dei licenziamenti e delle riassunzioni, quando si susseguano senza interruzione, per rinnovazione dei contratti di lavoro.

Art. 253.

Funzionario responsabile della tenuta delle matricole e dei ruoli.

Della custodia ed esatta tenuta delle matricole e dei ruoli, presso ciascuno stabilimento od ufficio è personalmente responsabile il funzionario preposto a tale servizio.

CAPO XXV.

Norme igieniche e di assistenza ai salariati.

Art. 254.

Sala di pronto soccorso, spogliatoi, lavandini, refettori e latrine.

In ogni stabilimento di lavoro deve essere istituita una sala di pronto soccorso, provvista del materiale chirurgico

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e farmaceutico necessario per le prime immediate cure, nei casi di infortuni o di infermità.

Gli spogliatoi, i lavandini, i refettori e le latrine degli stabilimenti devono essere sistemati con l'osservanza delle regole d'igiene e distinti, ove possibile, per il personale dei due sessi.

Art. 255.

Provvidenze a favore dei salariati.

I regolamenti delle singole amministrazioni possono stabilire, nei limiti dei fondi disponibili, speciali provvidenze a favore del personale salariato, specialmente femminile, come: istituzione di cucine economiche e di sale per l'allattamento e custodia dei bambini di età non superiore a due anni, durante l'orario di lavoro; sovvenzioni ad asili d'infanzia ed a scuole di arti e mestieri pei figli dei salariati ed alle associazioni di previdenza e di mutuo soccorso fra i salariati medesimi, nonchè altri concorsi a favore di tali istituzioni: sotto forma di cessione in uso gratuito di locali, spese di primo impianto, forniture di cibarie e medicinali a prezzo di costo, e simili.

Capo XXVI.

Militari addetti a stabilimenti di lavoro.

Art. 256.

Militari aggregati agli stabilimenti di lavoro. Comandate militari.

I sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza possono essere inviati presso gli stabilimenti di lavoro dello Stato:

a) temporaneamente, per prestazione di lavoro nelle officine o sui galleggianti in servizio degli stessi stabilimenti, oppure pel funzionamento di servizi generali, o, infine, per l'espletamento di determinati incarichi tecnici, inerenti alle loro specialità professionali;

b) giornalmente, per lavori di forza o di manovalanza, relativi alle officine, ai magazzini, ai depositi di munizioni o di combustibili, alle operazioni di carico e scarico, o di imbarco e sbarco di materiali.

Pei lavori, servizi ed incarichi di cui alla lettera *a*), i predetti militari vengono, con appositi ordini di servizio, aggregati agli stabilimenti; pei lavori considerati alla lettera *b*), essi, nel numero occorrente ed in base a note nominative giornaliere, sono inviati ai posti loro assegnati, riuniti in squadre, costituite esclusivamente da militari di truppa e dirette da un sottufficiale o graduato di truppa. Tali squadre assumono la denominazione di *comandate militari*.

Art. 257.

Disciplina dei militari al lavoro.

Durante il servizio di cui al precedente art. 256 i militari sono sottoposti, per quanto concerne i lavori e servizi loro affidati, all'immediata autorità dei dirigenti tecnici, eseguendone gli ordini, e debbono rispetto anche a tutti i funzionari, militari e civili, preposti ai lavori ed ai servizi am-

Indipendentemente da ciò, il Direttore dello stabilimento può, in tali casi, infliggere multe, pari ad una o più quote orarie del compenso di lavoro stabilito dal successivo articolo 260 o, in mancanza, da uno o più ottavi del soprassoldo di cui all'art. 263, fino all'intero importo giornaliero dei medesimi.

Art. 258.

Orario e lavoro straordinario, festivo e notturno dei militari.

L'orario di lavoro dei militari considerati al precedente art. 256 è, in quanto possibile, lo stesso degli stabilimenti dove prestano l'opera loro, salvo le eccezioni imposte dalle esigenze del servizio militare. Compatibilmente con le medesime esigenze, può essere ordinato ai predetti militari di lavorare straordinariamente, in giorni festivi o in ore notturne.

La presenza al lavoro viene accertata mediante rassegne nominali.

Art. 259.

Militari funzionanti da capi operai, sorveglianti e simili.

Ai sottufficiali retribuiti con stipendio, aggregati agli stabilimenti di lavoro dello Stato, possono essere affidate funzioni di capo operaio, capo d'arte, sorvegliante e simili, quando siano preposti a squadre di militari o di operai, od a squadre miste.

Tali funzioni non possono essere affidate ai sottufficiali retribuiti a paga giornaliera.

I sottufficiali, retribuiti sia con stipendio che a paga giornaliera, ed i graduati di truppa preposti a comandare militari esercitano un semplice incarico di sorveglianza, inerente al loro grado militare, senza partecipazione al lavoro e non possono avere funzioni di capo operaio.

Art. 260.

Compensi di lavoro ai militari.

Ai militari di cui al precedente art. 256, esclusi quelli addetti ai servizi sanitari e delle sussistenze, viene corrisposto, in aggiunta allo stipendio od alla paga militare, per ogni ora o frazione superiore a mezz'ora di effettiva presenza, anche sui galleggianti di pertinenza degli stabilimenti, il compenso di lavoro stabilito dalla seguente tabella:

Militari del R. Esercito, ed equiparati della R. Marina, R. Aeronautica e R. guardia di finanza	Aggregati agli stabilimenti	Partecipanti a comandate militari
1	2	3
	Lire	Lire
Sottufficiali retribuiti con stipendio	0.70	—
» » a paga giornaliera .	0.60	—
Caporali	0.40	0.30
Soldati.	0.30	0.20

Il compenso orario di lire 0.70, stabilito alla colonna 2,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178021

casi di infortuni o di infermità.

Gli spogliatoi, i lavandini, i refettori e le latrine degli stabilimenti devono essere sistemati con l'osservanza delle regole d'igiene e distinti, ove possibile, per il personale dei due sessi.

Art. 255.

Provvidenze a favore dei salariati.

I regolamenti delle singole amministrazioni possono stabilire, nei limiti dei fondi disponibili, speciali provvidenze a favore del personale salariato, specialmente femminile, come: istituzione di cucine economiche e di sale per l'allattamento e custodia dei bambini di età non superiore a due anni, durante l'orario di lavoro; sovvenzioni ad asili d'infanzia ed a scuole di arti e mestieri pei figli dei salariati ed alle associazioni di previdenza e di mutuo soccorso fra i salariati medesimi, nonchè altri concorsi a favore di tali istituzioni: sotto forma di cessione in uso gratuito di locali, spese di primo impianto, forniture di cibarie e medicinali a prezzo di costo, e simili.

Capo XXVI.

Militari addetti a stabilimenti di lavoro.

Art. 256.

Militari aggregati agli stabilimenti di lavoro. Comandate militari.

I sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza possono essere inviati presso gli stabilimenti di lavoro dello Stato:

a) temporaneamente, per prestazione di lavoro nelle officine o sui galleggianti in servizio degli stessi stabilimenti, oppure pel funzionamento di servizi generali, o, infine, per l'espletamento di determinati incarichi tecnici, inerenti alle loro specialità professionali;

b) giornalmente, per lavori di forza o di manovalanza, relativi alle officine, ai magazzini, ai depositi di munizioni o di combustibili, alle operazioni di carico e scarico, o di imbarco e sbarco di materiali.

Pei lavori, servizi ed incarichi di cui alla lettera *a*), i predetti militari vengono, con appositi ordini di servizio, aggregati agli stabilimenti; pei lavori considerati alla lettera *b*), essi, nel numero occorrente ed in base a note nominative giornaliere, sono inviati ai posti loro assegnati, riuniti in isquadre, costituite esclusivamente da militari di truppa e dirette da un sottufficiale o graduato di truppa. Tali squadre assumono la denominazione di *comandate militari*.

Art. 257.

Disciplina dei militari al lavoro.

Durante il servizio di cui al precedente art. 256 i militari sono sottoposti, per quanto concerne i lavori e servizi loro affidati, all'immediata autorità dei dirigenti tecnici, eseguendone gli ordini, e debbono rispetto anche a tutti i funzionari, militari e civili, preposti ai lavori ed ai servizi amministrativi e contabili.

Essi debbono, inoltre, uniformarsi alle norme stabilite circa la esecuzione ed economia dei lavori, l'ordine e la disciplina, la morale, pulizia, igiene e sicurezza degli stabilimenti.

Delle loro eventuali mancanze disciplinari viene fatto rapporto alle autorità militari dalle quali dipendono.

può, in tali casi, infliggere multe, pari ad una frazione oraria del compenso di lavoro stabilito dal successivo articolo 260 o, in mancanza, da uno o più ottavi del soprassoldo di cui all'art. 263, fino all'intero importo giornaliero dei medesimi.

Art. 258.

Orario e lavoro straordinario, festivo e notturno dei militari.

L'orario di lavoro dei militari considerati al precedente art. 256 è, in quanto possibile, lo stesso degli stabilimenti dove prestano l'opera loro, salvo le eccezioni imposte dalle esigenze del servizio militare. Compatibilmente con le medesime esigenze, può essere ordinato ai predetti militari di lavorare straordinariamente, in giorni festivi o in ore notturne.

La presenza al lavoro viene accertata mediante rassegne nominali.

Art. 259.

Militari funzionanti da capi operai, sorveglianti e simili.

Ai sottufficiali retribuiti con stipendio, aggregati agli stabilimenti di lavoro dello Stato, possono essere affidate funzioni di capo operaio, capo d'arte, sorvegliante e simili, quando siano preposti a squadre di militari o di operai, od a squadre miste.

Tali funzioni non possono essere affidate ai sottufficiali retribuiti a paga giornaliera.

I sottufficiali, retribuiti sia con stipendio che a paga giornaliera, ed i graduati di truppa preposti a comandare militari esercitano un semplice incarico di sorveglianza, inerente al loro grado militare, senza partecipazione al lavoro e non possono avere funzioni di capo operaio.

Art. 260.

Compensi di lavoro ai militari.

Ai militari di cui al precedente art. 256, esclusi quelli addetti ai servizi sanitari e delle sussistenze, viene corrisposto, in aggiunta allo stipendio od alla paga militare, per ogni ora o frazione superiore a mezz'ora di effettiva presenza, anche sui galleggianti di pertinenza degli stabilimenti, il compenso di lavoro stabilito dalla seguente tabella:

Militari del R. Esercito, ed equiparati della R. Marina, R. Aeronautica e R. guardia di finanza	Aggregati agli stabilimenti	Partecipanti a comandate militari
1	2	3
	Lire	Lire
Sottufficiali retribuiti con stipendio	0.70	—
» » a paga giornaliera .	0.60	—
Caporali	0.40	0.30
Soldati.	0.30	0.20

Il compenso orario di lire 0.70, stabilito alla colonna 2, è portato a lire 0.80, allorquando i sottufficiali, retribuiti con stipendio, siano aggregati agli stabilimenti di lavoro con funzioni di capo operaio, capo d'arte, sorvegliante e simili, a norma del primo comma del precedente art. 259.

Il compenso di lavoro di cui alla colonna 3 non compete ai graduati di truppa, quando siano preposti a comandate

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

militari, dovendosi, tanto ad essi quanto ai sottufficiali, corrispondere, per tale incarico, il soprassoldo stabilito dal primo comma del successivo art. 263.

Art. 261.

Compensi pel lavoro straordinario, festivo e notturno dei militari.

E' considerato come straordinario il servizio prestato in eccedenza alle prime otto ore dai sottufficiali e militari di truppa aggregati agli stabilimenti di lavoro e dai militari di truppa che fanno parte delle comandate, esclusi quelli preposti alle medesime. La suindicata eccedenza di lavoro si calcola, giorno per giorno, e non, come è stabilito per gli operai, sul complesso delle ore settimanali.

Pei militari indicati al comma precedente, ogni ora o frazione superiore a mezz'ora di lavoro straordinario è retribuita col compenso orario di cui al precedente art. 260, aumentato di un decimo. Tale aumento è portato ad un quinto per ogni ora o frazione superiore a mezz'ora di lavoro notturno.

Il lavoro festivo, fino al limite di otto ore, non dà diritto ad aumento sul compenso orario stabilito dal precedente art. 260; oltre tale limite, esso è compensato, ai sottufficiali e militari di truppa, come il lavoro notturno.

Art. 262.

Lavoro a cottimo e relativa retribuzione pei militari.

I militari aggregati agli stabilimenti di lavoro dello Stato debbono partecipare al cottimo, se ciò venga disposto, e, in tal caso, vengono retribuiti con le stesse norme relative agli operai, considerandosi per essi come paga giornaliera l'importo di otto ore del compenso di lavoro di cui al precedente art. 260.

Dalla retribuzione del cottimo sono, però, esclusi i sottufficiali che, a norma del primo comma del precedente art. 259, abbiano funzioni di capo operaio, capo d'arte, sorvegliante e simili.

Art. 263.

Soprassoldi ai militari al lavoro.

Ai sottufficiali preposti a comandate militari, alla dipendenza di stabilimenti di lavoro dello Stato, è corrisposto un soprassoldo giornaliero, di lire 2, se retribuiti con stipendio, e di lira 1.50, se retribuiti a paga giornaliera. Pei militari di truppa cui venga affidato lo stesso incarico tale soprassoldo è di lira 1.

I predetti soprassoldi:

a) non sono suscettibili di aumento per lavoro straordinario;

b) vengono ridotti a metà, quando l'incarico duri quattro ore o meno, tranne il caso che almeno due ore di lavoro siano notturne;

c) sono raddoppiati se, durando l'incarico più di quattro ore, almeno due di esse siano notturne, oppure se l'incarico stesso venga compiuto in giorno festivo, impiegandovi almeno dieci ore.

Indipendentemente dai compensi di lavoro e dagli aumenti di retribuzione previsti ai precedenti articoli 260, 261 e 262, ai militari di qualsiasi grado aggregati agli stabilimenti ed ai militari di truppa inviativi in comandate militari considerati. Tali soprassoldi, quando siano stabiliti in misura giornaliera, vengono pei militari ridotti a metà, se la suaccennata applicazione duri 4 ore o meno.

I soprassoldi di cui al comma precedente non sono cumulabili con similari assegnamenti di bordo, pei militari provenienti dagli equipaggi di Regie navi.

Art. 264.

Premi di operosità, rendimento o di economia ai militari al lavoro.

Ai militari di cui al precedente art. 256 possono essere concessi premi di operosità, di rendimento o di economia, con le stesse norme stabilite per gli operai, osservando, per la determinazione della paga giornaliera, la norma di cui all'art. 262.

Art. 265.

Personale operaio militare del Regio esercito addetto a reggimenti e raggruppamenti militari.

Le disposizioni relative al personale militare aggregato agli stabilimenti di lavoro dello Stato, contenute nei precedenti articoli 256 e 258 a 264 sono applicabili altresì al personale operaio militare del Regio esercito addetto alla custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti di artiglieria, i reggimenti e raggruppamenti del genio ed i raggruppamenti trasporti.

Art. 266.

Lavori di straordinaria manutenzione o di grande riparazione, eseguiti da militari a bordo di navi od aeronavi.

Ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza facenti parte dell'equipaggio di navi o di aeronavi, i quali, coi mezzi di bordo, eseguano lavori di straordinaria manutenzione o di grande riparazione, di competenza degli stabilimenti di lavoro dello Stato, possono essere concessi speciali compensi, non eccedenti il 15 per cento della spesa che, per tali lavori, sarebbesi dovuta sostenere, per mano d'opera, presso l'industria privata o presso i predetti stabilimenti statali.

In nessun caso, tali compensi possono essere corrisposti pei lavori di ordinaria manutenzione o di piccola riparazione.

Le modalità per la corresponsione dei compensi medesimi saranno stabilite coi regolamenti delle rispettive amministrazioni.

Art. 267.

Decorrenza delle disposizioni relative ai militari al lavoro.

Le disposizioni stabilite dal presente Capo per i militari al lavoro, comprese quelle inerenti agli assegni loro dovuti, hanno effetto dal 1° gennaio 1925.

Art. 268.

Ruoli e note di pagamento e imputazione della spesa, per le competenze dei militari al lavoro.

I militari di cui al precedente art. 256, se aggregati agli stabilimenti di lavoro dello Stato, vengono inscritti in ap-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Compensi pel lavoro straordinario, festivo e notturno dei militari.

E' considerato come straordinario il servizio prestato in eccedenza alle prime otto ore dai sottufficiali e militari di truppa aggregati agli stabilimenti di lavoro e dai militari di truppa che fanno parte delle comandate, esclusi quelli preposti alle medesime. La suindicata eccedenza di lavoro si calcola, giorno per giorno, e non, come è stabilito per gli operai, sul complesso delle ore settimanali.

Pei militari indicati al comma precedente, ogni ora o frazione superiore a mezz'ora di lavoro straordinario è retribuita col compenso orario di cui al precedente art. 260, aumentato di un decimo. Tale aumento è portato ad un quinto per ogni ora o frazione superiore a mezz'ora di lavoro notturno.

Il lavoro festivo, fino al limite di otto ore, non dà diritto ad aumento sul compenso orario stabilito dal precedente art. 260; oltre tale limite, esso è compensato, ai sottufficiali e militari di truppa, come il lavoro notturno.

Art. 262.

Lavoro a cottimo e relativa retribuzione pei militari.

I militari aggregati agli stabilimenti di lavoro dello Stato debbono partecipare al cottimo, se ciò venga disposto, e, in tal caso, vengono retribuiti con le stesse norme relative agli operai, considerandosi per essi come paga giornaliera l'importo di otto ore del compenso di lavoro di cui al precedente art. 260.

Dalla retribuzione del cottimo sono, però, esclusi i sottufficiali che, a norma del primo comma del precedente art. 259, abbiano funzioni di capo operaio, capo d'arte, sorvegliante e simili.

Art. 263.

Soprassoldi ai militari al lavoro.

Ai sottufficiali preposti a comandate militari, alla dipendenza di stabilimenti di lavoro dello Stato, è corrisposto un soprassoldo giornaliero, di lire 2, se retribuiti con stipendio, e di lira 1.50, se retribuiti a paga giornaliera. Pei militari di truppa cui venga affidato lo stesso incarico tale soprassoldo è di lira 1.

I predetti soprassoldi:

a) non sono suscettibili di aumento per lavoro straordinario;

b) vengono ridotti a metà, quando l'incarico duri quattro ore o meno, tranne il caso che almeno due ore di lavoro siano notturne;

c) sono raddoppiati se, durando l'incarico più di quattro ore, almeno due di esse siano notturne, oppure se l'incarico stesso venga compiuto in giorno festivo, impiegandovi almeno dieci ore.

Indipendentemente dai compensi di lavoro e dagli aumenti di retribuzione previsti ai precedenti articoli 260, 261 e 262, ai militari di qualsiasi grado aggregati agli stabilimenti ed ai militari di truppa inviativi in comandate militari competono gli stessi soprassoldi che vengano determinati per gli operai, in base al precedente art. 230, lett. *d*), nei casi di effettiva applicazione agli speciali lavori ivi

Art. 264.

Premi di operosità, rendimento o di economia ai militari al lavoro.

Ai militari di cui al precedente art. 256 possono essere concessi premi di operosità, di rendimento o di economia, con le stesse norme stabilite per gli operai, osservando, per la determinazione della paga giornaliera, la norma di cui all'art. 262.

Art. 265.

Personale operaio militare del Regio esercito addetto a reggimenti e raggruppamenti militari.

Le disposizioni relative al personale militare aggregato agli stabilimenti di lavoro dello Stato, contenute nei precedenti articoli 256 e 258 a 261 sono applicabili altresì al personale operaio militare del Regio esercito addetto alla custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti di artiglieria, i reggimenti e raggruppamenti del genio ed i raggruppamenti trasporti.

Art. 266.

Lavori di straordinaria manutenzione o di grande riparazione, eseguiti da militari a bordo di navi od aeronavi.

Ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza facenti parte dell'equipaggio di navi o di aeronavi, i quali, coi mezzi di bordo, eseguano lavori di straordinaria manutenzione o di grande riparazione, di competenza degli stabilimenti di lavoro dello Stato, possono essere concessi speciali compensi, non eccedenti il 15 per cento della spesa che, per tali lavori, sarebbesi dovuta sostenere, per mano d'opera, presso l'industria privata o presso i predetti stabilimenti statali.

In nessun caso, tali compensi possono essere corrisposti pei lavori di ordinaria manutenzione o di piccola riparazione.

Le modalità per la corresponsione dei compensi medesimi saranno stabilite coi regolamenti delle rispettive amministrazioni.

Art. 267.

Decorrenza delle disposizioni relative ai militari al lavoro.

Le disposizioni stabilite dal presente Capo per i militari al lavoro, comprese quelle inerenti agli assegni loro dovuti, hanno effetto dal 1° gennaio 1925.

Art. 268.

Ruoli e note di pagamento e imputazione della spesa, per le competenze dei militari al lavoro.

I militari di cui al precedente art. 256, se aggregati agli stabilimenti di lavoro dello Stato, vengono inscritti in appositi ruoli di presenza e di paga, osservandosi, per la liquidazione ed il pagamento delle loro competenze, norme analoghe a quelle stabilite per gli operai, dai precedenti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

articoli 236 a 238 e 243; se, invece, essi fanno parte di comandate militari, le loro competenze vengono liquidate, in base a copie delle note nominative previste all'ultimo comma del citato art. 256.

Tutti gli assegni di cui ai precedenti articoli 260 a 266, vengono imputati ai fondi su cui gravano, in ciascuna amministrazione, le spese per la mano d'opera e pei lavori.

Capo XXVII.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 269.

Inquadramento dei salariati nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4. *Assegnazione della nuova paga o retribuzione.*

Salvo quanto è stabilito dai successivi commi e dai seguenti articoli 271 a 275, ciascuna amministrazione provvede, con facoltà discrezionale, in relazione alle esigenze dei servizi, alla scelta dei salariati da inquadrare nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4 allegate al presente regolamento, tenendo conto, per l'assegnazione a ciascun gruppo, delle funzioni, degli incarichi e dei servizi disimpegnati e dei lavori eseguiti dai singoli salariati.

Entro il numero dei posti stabiliti nella tabella n. 1 di cui sopra, gli attuali operai a matricola e permanenti dipendenti dall'Amministrazione della guerra e della marina, e dal Commissariato per l'aeronautica, restano confermati, come operai permanenti, nella categoria cui appartengono, e vengono inquadrati nei singoli gruppi della tabella stessa.

L'inquadramento ha luogo non oltre il 28 febbraio 1925, e, salvo le eccezioni esplicitamente stabilite dai seguenti commi del presente articolo e dagli articoli successivi, si applica, con effetto dal 1° luglio 1924, ai salariati che a quest'ultima data si trovavano in servizio con carattere di stabilità, come: permanenti, effettivi, fissi, a matricola, stabili e simili.

La cessazione dal servizio eventualmente verificatasi nei riguardi dei predetti salariati dopo il 1° luglio 1924 non costituisce ostacolo all'inquadramento, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di non farvi luogo per altri motivi.

Per gli operai e per gli incaricati aventi carattere di stabilità, i quali, anteriormente al 1° luglio 1924, si siano licenziati o siano stati licenziati per servizio militare, e che alla data stessa non erano stati riammessi, l'inquadramento potrà aver luogo all'atto della riammissione cui abbiano eventualmente diritto a norma dei precedenti articoli 153 e 154, purchè siano lasciati o si rendano disponibili i posti all'uopo necessari

Per i salariati inquadrati nelle predette tabelle, la determinazione della nuova paga o retribuzione e della relativa anzianità viene effettuata con le modalità stabilite dall'articolo 92 del testo unico e con l'osservanza delle seguenti norme:

a) la mercede da servire di base per l'assegnazione della nuova paga agli operai che furono assunti nel periodo dal 23 gennaio 1924, data di pubblicazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, al 30 giugno dello stesso anno, o che nel periodo stesso conseguirono passaggio di gruppo [illegible] ottennero all'atto dell'as

per la determinazione della predetta nuova paga sia maggiore di quella relativa ai secondi;

c) la mercede e l'anzianità da servire di base per la determinazione della nuova paga e relativa anzianità per gli operai licenziati o licenziatisi per servizio militare anteriormente al 23 gennaio 1924 sono quelle che gli operai stessi avrebbero raggiunte a quest'ultima data, con gli ordinari avanzamenti a periodi fissi, in base alle disposizioni allora vigenti, ove non avessero cessato dal servizio;

d) la determinazione della nuova paga o retribuzione e della relativa anzianità, alla data del 1° luglio 1924 per gli operai ed incaricati di cui al quinto comma del presente articolo è soltanto teorica, e vale ai soli effetti dell'assegnazione della paga e relativa anzianità alla data della riammissione;

e) per gli operai ed incaricati della vigilanza finanziaria, marittima e lacuale, le date del 23 gennaio 1924 e 1° luglio 1924 sono sostituite rispettivamente da quelle del 31 dicembre 1923 e 1° gennaio 1924, ad ogni effetto del presente articolo, non esclusa la determinazione dell'anzianità nella nuova paga o retribuzione.

f) pei salariati a retribuzione mensile che vengano inquadrati fra gli operai permanenti, viene presa a base dei computi per l'assegnazione della nuova paga una somma pari alla trentesima parte della predetta retribuzione mensile, oppure ai sette sesti di quest'ultima aliquota, secondo che i detti salariati debbano, a norma del presente regolamento, essere retribuiti per tutti i giorni dell'anno o in base all'effettiva presenza al lavoro. La retribuzione mensile sopraindicata è quella goduta o che avrebbero raggiunta alla data del 23 gennaio 1924, oppure alla successiva data di assunzione o di passaggio di gruppo o di categoria;

g) per gli incaricati stabili, l'eventuale applicazione del quart'ultimo comma dell'art. 92 del testo unico, si effettua istituendo il confronto fra la retribuzione mensile goduta al 30 giugno 1924 (o 31 dicembre 1923 per gli incaricati della vigilanza finanziaria marittima e lacuale) e quella da assegnarsi a norma del presente articolo. Ove alle date sopraindicate del 30 giugno 1924 o 31 dicembre 1923 i predetti salariati fossero stati retribuiti a mercede giornaliera, saranno per essi considerati come retribuzione mensile l'importo di trenta giornate della predetta mercede, oppure i sei settimi dell'importo stesso, secondo che i detti salariati percepissero la mercede per tutti i giorni dell'anno o in base all'effettiva presenza al lavoro

Qualsiasi variazione, dipendente da rettificazione o altro motivo, alle mercedi effettivamente godute dagli operai alle date del 23 gennaio 1924 o 31 dicembre 1923, in relazione alla determinazione delle nuove paghe, non ha alcun effetto sulla misura delle paghe stesse.

Art. 270.

Sistemazione degli operai permanenti e incaricati stabili assunti dopo il 30 giugno 1924, e determinazione delle loro paghe e retribuzioni.

I salariati che siano stati assunti nel periodo dal 1° luglio 1924 a tutto il 28 febbraio 1925 col carattere di stabilità di cui al terzo comma del precedente art. 269 e quelli che, assunti anteriormente, abbiano conseguito nel predetto periodo tale carattere di stabilità, per effetto di passaggio di [illegible] essere anch'essi compresi nelle tabelle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tutti gli assegni di cui ai precedenti articoli 268 e 269 avvengono imputati ai fondi su cui gravano, in ciascuna amministrazione, le spese per la mano d'opera e pei lavori.

Capo XXVII.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 269.

Inquadramento dei salariati nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4. Assegnazione della nuova paga o retribuzione.

Salvo quanto è stabilito dai successivi commi e dai seguenti articoli 271 a 275, ciascuna amministrazione provvede, con facoltà discrezionale, in relazione alle esigenze dei servizi, alla scelta dei salariati da inquadrare nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4 allegate al presente regolamento, tenendo conto, per l'assegnazione a ciascun gruppo, delle funzioni, degli incarichi e dei servizi disimpegnati e dei lavori eseguiti dai singoli salariati.

Entro il numero dei posti stabiliti nella tabella n. 1 di cui sopra, gli attuali operai a matricola e permanenti dipendenti dall'Amministrazione della guerra e della marina, e dal Commissariato per l'aeronautica, restano confermati, come operai permanenti, nella categoria cui appartengono, e vengono inquadrati nei singoli gruppi della tabella stessa.

L'inquadramento ha luogo non oltre il 28 febbraio 1925, e, salvo le eccezioni esplicitamente stabilite dai seguenti commi del presente articolo e dagli articoli successivi, si applica, con effetto dal 1° luglio 1924, ai salariati che a quest'ultima data si trovavano in servizio con carattere di stabilità, come: permanenti, effettivi, fissi, a matricola, stabili e simili.

La cessazione dal servizio eventualmente verificatasi nei riguardi dei predetti salariati dopo il 1° luglio 1924 non costituisce ostacolo all'inquadramento, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di non farvi luogo per altri motivi.

Per gli operai e per gli incaricati aventi carattere di stabilità, i quali, anteriormente al 1° luglio 1924, si siano licenziati o siano stati licenziati per servizio militare, e che alla data stessa non erano stati riammessi, l'inquadramento potrà aver luogo all'atto della riammissione cui abbiano eventualmente diritto a norma dei precedenti articoli 153 e 154, purchè siano lasciati o si rendano disponibili i posti all'uopo necessari

Per i salariati inquadrati nelle predette tabelle, la determinazione della nuova paga o retribuzione e della relativa anzianità viene effettuata con le modalità stabilite dall'articolo 92 del testo unico e con l'osservanza delle seguenti norme:

a) la mercede da servire di base per l'assegnazione della nuova paga agli operai che furono assunti nel periodo dal 23 gennaio 1924, data di pubblicazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, al 30 giugno dello stesso anno, o che nel periodo stesso conseguirono passaggio di gruppo o di categoria è quella che essi ottennero all'atto dell'assunzione o del passaggio;

b) l'anzianità da assegnarsi agli operai nella nuova paga deve essere almeno eguale a quella che risulti assegnata ad altri operai della stessa amministrazione, provenienti dallo stesso ruolo ed inquadrati, con la stessa nuova paga, nel medesimo gruppo, quando, pei primi operai, la mercede-base mente al 23 gennaio 1924 sono quelle che gli operai stessi avrebbero raggiunte a quest'ultima data, con gli ordinari avanzamenti a periodi fissi, in base alle disposizioni allora vigenti, ove non avessero cessato dal servizio;

d) la determinazione della nuova paga o retribuzione e della relativa anzianità, alla data del 1° luglio 1924 per gli operai ed incaricati di cui al quinto comma del presente articolo è soltanto teorica, e vale ai soli effetti dell'assegnazione della paga e relativa anzianità alla data della riammissione;

e) per gli operai ed incaricati della vigilanza finanziaria, marittima e lacuale, le date del 23 gennaio 1924 e 1° luglio 1924 sono sostituite rispettivamente da quelle del 31 dicembre 1923 e 1° gennaio 1924, ad ogni effetto del presente articolo, non esclusa la determinazione dell'anzianità nella nuova paga o retribuzione.

f) pei salariati a retribuzione mensile che vengano inquadrati fra gli operai permanenti, viene presa a base dei computi per l'assegnazione della nuova paga una somma pari alla trentesima parte della predetta retribuzione mensile, oppure ai sette sesti di quest'ultima aliquota, secondo che i detti salariati debbano, a norma del presente regolamento, essere retribuiti per tutti i giorni dell'anno o in base all'effettiva presenza al lavoro. La retribuzione mensile sopraindicata è quella goduta o che avrebbero raggiunta alla data del 23 gennaio 1924, oppure alla successiva data di assunzione o di passaggio di gruppo o di categoria;

g) per gli incaricati stabili, l'eventuale applicazione del quart'ultimo comma dell'art. 92 del testo unico, si effettua istituendo il confronto fra la retribuzione mensile goduta al 30 giugno 1924 (o 31 dicembre 1923 per gli incaricati della vigilanza finanziaria marittima e lacuale) e quella da assegnarsi a norma del presente articolo. Ove alle date sopraindicate del 30 giugno 1924 o 31 dicembre 1923 i predetti salariati fossero stati retribuiti a mercede giornaliera, saranno per essi considerati come retribuzione mensile l'importo di trenta giornate della predetta mercede, oppure i sei settimi dell'importo stesso, secondo che i detti salariati percepissero la mercede per tutti i giorni dell'anno o in base all'effettiva presenza al lavoro

Qualsiasi variazione, dipendente da rettificazione o altro motivo, alle mercedi effettivamente godute dagli operai alle date del 23 gennaio 1924 o 31 dicembre 1923, in relazione alla determinazione delle nuove paghe, non ha alcun effetto sulla misura delle paghe stesse.

Art. 270.

Sistemazione degli operai permanenti e incaricati stabili assunti dopo il 30 giugno 1924, e determinazione delle loro paghe e retribuzioni.

I salariati che siano stati assunti nel periodo dal 1° luglio 1924 a tutto il 28 febbraio 1925 col carattere di stabilità di cui al terzo comma del precedente art. 269 e quelli che, assunti anteriormente, abbiano conseguito nel predetto periodo tale carattere di stabilità, per effetto di passaggio di categoria, possono essere anch'essi compresi nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4 allegate al presente regolamento, entro il limite dei posti disponibili: però, la determinazione della loro nuova paga o retribuzione, anzichè con le norme di cui al citato art. 269, viene fatta in base alle disposizioni ordinarie stabilite dal presente regolamento rispettivamente per le am-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

missioni e pei passaggi di categoria, ed ha effetto dalla data stessa del conseguimento del sindicato carattere di stabilità.

In base alle ordinarie disposizioni del presente regolamento si procede anche alla determinazione della paga o retribuzione, e relativa anzianità, degli operai e degli incaricati che abbiano conseguito passaggio di gruppo nel periodo sopra indicato e vengano compresi nelle tabelle predette.

Per i salariati della vigilanza finanziaria, marittima e lacuale, la data del 1° luglio 1924 è sostituita, agli effetti del presente articolo, da quella del 1° gennaio 1924.

Art. 271.

Salariati delle Privative, della Regia zecca e dell'Officina carte-valori, da considerarsi capi operai, sorveglianti e simili.

Gli artieri delle Privative e quelli della Regia zecca e dell'Officina carte-valori, aventi le funzioni di cui al primo comma dell'art. 3 del testo unico, sono considerati capi operai dalla data del conseguimento di tali funzioni, per gli effetti sia dell'inquadramento nella tabella n. 1 allegata al presente regolamento, sia della relativa assegnazione di paga, e del trattamento di quiescenza.

Le ricevitrici, istruttrici, controllatrici e verificatrici delle Privative sono considerate operaie di sorveglianza o di controllo dal giorno della loro nomina ad effettive.

Art. 272.

Operai dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione da inquadrarsi nella tabella n. 2.

Gli operai delle belle arti, elencati nell'allegato n. 6 alla nota di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1904-1905 presentata alla Camera dei deputati il 2 giugno 1904, i quali si trovino in servizio alla data di pubblicazione del presente regolamento, e quelli, aventi funzioni direttive e specializzate, che verranno prescelti dal ministero sopraindicato fra il personale delle belle arti in servizio alla data predetta saranno collocati fra gli operai permanenti in via di graduale eliminazione di cui al n. 4 della tabella n. 2 allegata al presente regolamento.

I giornalieri fissi, già dipendenti dall'Amministrazione della Real Casa, in servizio alla data della pubblicazione del presente regolamento, saranno collocati fra gli operai permanenti in via di graduale eliminazione di cui al n. 5 della tabella sopraindicata. Il loro servizio è utile, ad ogni effetto, dalla data di nomina a giornalieri fissi.

Art. 273.

Salariati da inquadrarsi fra i guardiani di bonifica.

Sono soppressi i posti di guardiano, di fuochista e di cantoniere per le macchine idrovore e per la sorveglianza e custodia delle opere di bonificazione dell'Agro Romano, di cui alla tabella 4 allegata al Regio decreto 8 novembre 1908, n. 815. Coloro che occupano tali posti passeranno a far parte del personale dei guardiani di bonifica, di cui al n. 3 della tabella n. 3 allegata al presente regolamento.

Sono abrogati gli articoli 49 a 51 e 53 del Regio decreto 20 dicembre 1908, n. 832, che approva il regolamento

E' abrogato l'art. 56 del regolamento per il personale di custodia delle opere di bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi, approvato col Regio decreto 18 aprile 1909, n. 487, modificato dal Regio decreto 13 luglio 1911, n. 893. Nei limiti dei posti disponibili, gli operanti fissi assunti in base al predetto articolo ed attualmente in servizio passeranno a far parte del personale dei guardiani di bonifica di cui alla sopraindicata tabella, sempre che, a giudizio insindacabile del Ministero dei lavori pubblici, ne siano riconosciuti meritevoli; i non meritevoli saranno licenziati.

I guardiani di bonifica saranno tenuti a disimpegnare tutte le mansioni già affidate agli operanti fissi, oltre a quelle loro assegnate dalle disposizioni vigenti.

Art. 274.

Salariati da inquadrarsi fra i guardiani idraulici.

Entro il numero dei posti disponibili, i guardiani idraulici provvisori attualmente in servizio passeranno a far parte del personale dei guardiani idraulici di cui al n. 4 della tabella n. 3 allegata al presente regolamento, qualora, a giudizio insindacabile del Ministero dei lavori pubblici, ne siano riconosciuti meritevoli; i non meritevoli saranno licenziati.

Art. 275.

Salariati delle nuove provincie da inquadrarsi tra i cantonieri delle strade nazionali, i guardiani di bonifica o i guardiani idraulici.

I salariati dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici attualmente in servizio nelle provincie redente, provenienti dai ruoli del cessato regime, nonchè quelli assunti dalle autorità italiane posteriormente all'armistizio di Villa Giusti, passeranno, entro il limite dei posti disponibili, ed in corrispondenza alle mansioni disimpegnate, a far parte degli incaricati stabili di cui ai nn. 2, 3 e 4 della tabella n. 3 allegata al presente regolamento, considerando l'intero periodo di servizio da essi prestato con le attuali mansioni come servizio da incaricato stabile.

Analogamente si provvederà pei maestri stradali assunti posteriormente all'armistizio di Villa Giusti che siano ritenuti meritevoli di sistemazione, comprendendoli, entro i limiti dei posti disponibili, fra i capi incaricati stabili del gruppo III della predetta tabella, salvo il disposto dell'art. 2 del Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2829.

I salariati di cui al presente articolo, i quali, a giudizio insindacabile del Ministero dei lavori pubblici, non siano riconosciuti abili al servizio, per motivi di salute, per incapacità, per scarso rendimento di lavoro o per altri motivi, verranno licenziati.

Art. 276.

Divieto di assunzione di personale provvisorio o giornaliero per determinate opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

E' fatto divieto di assumere, per qualsiasi motivo, personale provvisorio o giornaliero, da adibirsi, con qualsiasi qualifica, alla sorveglianza delle opere di navigazione interna e di difesa delle arginature classificate in seconda categoria, nonchè delle opere di bonificazione.

Art. 277.

Retribuzione complessiva dei salariati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tribuzione, e relativa anzianità, degli operai suddetti che abbiano conseguito passaggio di gruppo nel periodo sopra indicato e vengano compresi nelle tabelle predette.

Per i salariati della vigilanza finanziaria, marittima e lacuale, la data del 1° luglio 1921 è sostituita, agli effetti del presente articolo, da quella del 1° gennaio 1924.

Art. 271.

Salariati delle Privative, della Regia zecca e dell'Officina carte-valori, da considerarsi capi operai, sorveglianti e simili.

Gli artieri delle Privative e quelli della Regia zecca e dell'Officina carte valori, aventi le funzioni di cui al primo comma dell'art. 3 del testo unico, sono considerati capi operai dalla data del conseguimento di tali funzioni, per gli effetti sia dell'inquadramento nella tabella n. 1 allegata al presente regolamento, sia della relativa assegnazione di paga, e del trattamento di quiescenza.

Le ricevitrici, istruttrici, controllatrici e verificatrici delle Privative sono considerate operaie di sorveglianza o di controllo dal giorno della loro nomina ad effettive.

Art. 272.

Operai dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione da inquadrarsi nella tabella n. 2.

Gli operai delle belle arti, elencati nell'allegato n. 6 alla nota di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1904-1905 presentata alla Camera dei deputati il 2 giugno 1904, i quali si trovino in servizio alla data di pubblicazione del presente regolamento, e quelli, aventi funzioni direttive e specializzate, che verranno prescelti dal ministero sopraindicato fra il personale delle belle arti in servizio alla data predetta saranno collocati fra gli operai permanenti in via di graduale eliminazione di cui al n. 4 della tabella n. 2 allegata al presente regolamento.

I giornalieri fissi, già dipendenti dall'Amministrazione della Real Casa, in servizio alla data della pubblicazione del presente regolamento, saranno collocati fra gli operai permanenti in via di graduale eliminazione di cui al n. 5 della tabella sopraindicata. Il loro servizio è utile, ad ogni effetto, dalla data di nomina a giornalieri fissi.

Art. 273.

Salariati da inquadrarsi fra i guardiani di bonifica.

Sono soppressi i posti di guardiano, di fuochista e di cantoniere per le macchine idrovore e per la sorveglianza e custodia delle opere di bonificazione dell'Agro Romano, di cui alla tabella A allegata al Regio decreto 8 novembre 1908, n. 815. Coloro che occupano tali posti passeranno a far parte del personale dei guardiani di bonifica, di cui al n. 3 della tabella n. 3 allegata al presente regolamento.

Sono abrogati gli articoli 49 a 51 e 53 del Regio decreto 20 dicembre 1908, n. 832, che approva il regolamento per l'esecuzione del titolo III del testo unico 10 novembre 1907, n. 844, sulla Sardegna. I guardiani assunti in base agli articoli suddetti e che trovansi attualmente in servizio passeranno a far parte del personale dei guardiani di bonifica, di cui alla sopraindicata tabella.

inoltre al predetto articolo 49 stabilisce che [illegible] ranno a far parte del personale dei guardiani di bonifica di cui alla sopraindicata tabella, sempre che, a giudizio insindacabile del Ministero dei lavori pubblici, ne siano riconosciuti meritevoli; i non meritevoli saranno licenziati.

I guardiani di bonifica saranno tenuti a disimpegnare tutte le mansioni già affidate agli operanti fissi, oltre a quelle loro assegnate dalle disposizioni vigenti.

Art. 274.

Salariati da inquadrarsi fra i guardiani idraulici.

Entro il numero dei posti disponibili, i guardiani idraulici provvisori attualmente in servizio passeranno a far parte del personale dei guardiani idraulici di cui al n. 4 della tabella n. 3 allegata al presente regolamento, qualora, a giudizio insindacabile del Ministero dei lavori pubblici, ne siano riconosciuti meritevoli; i non meritevoli saranno licenziati.

Art. 275.

Salariati delle nuove provincie da inquadrarsi tra i cantonieri delle strade nazionali, i guardiani di bonifica o i guardiani idraulici.

I salariati dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici attualmente in servizio nelle provincie redente, provenienti dai ruoli del cessato regime, nonchè quelli assunti dalle autorità italiane posteriormente all'armistizio di Villa Giusti, passeranno, entro il limite dei posti disponibili, ed in corrispondenza alle mansioni disimpegnate, a far parte degli incaricati stabili di cui ai nn. 2, 3 e 4 della tabella n. 3 allegata al presente regolamento, considerando l'intero periodo di servizio da essi prestato con le attuali mansioni come servizio da incaricato stabile.

Analogamente si provvederà pei maestri stradali assunti posteriormente all'armistizio di Villa Giusti che siano ritenuti meritevoli di sistemazione, comprendendoli, entro i limiti dei posti disponibili, fra i capi incaricati stabili del gruppo III della predetta tabella, salvo il disposto dell'art. 2 del Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2829.

I salariati di cui al presente articolo, i quali, a giudizio insindacabile del Ministero dei lavori pubblici, non siano riconosciuti abili al servizio, per motivi di salute, per incapacità, per scarso rendimento di lavoro o per altri motivi, verranno licenziati.

Art. 276.

Divieto di assunzione di personale provvisorio o giornaliero per determinate opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

E' fatto divieto di assumere, per qualsiasi motivo, personale provvisorio o giornaliero, da adibirsi, con qualsiasi qualifica, alla sorveglianza delle opere di navigazione interna e di difesa delle arginature classificate in seconda categoria, nonchè delle opere di bonificazione.

Art. 277.

Determinazione nominativa dei salariati di cui alle tabelle nn. 2 e 4. Trattamento relativo.

Con decreti ministeriali, da registrarsi alla Corte dei conti, saranno nominativamente determinati gli operai permanenti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e gli incaricati stabili in via di graduale eliminazione, a norma delle tabelle nn. 2 e 4 allegate al presente regolamento.

Secondo il gruppo al quale appartengono, i predetti salariati hanno diritto al medesimo trattamento stabilito per gli operai permanenti e per gli incaricati stabili ascritti al corrispondente gruppo delle tabelle nn. 1 e 3.

Art. 278.

Deroghe transitorie ai requisiti prescritti per le ammissioni.

In eccezione all'ultimo comma dell'art. 18 del presente regolamento, è consentito di effettuare ammissioni in qualità di operai permanenti o di incaricati stabili rispettivamente fra operai temporanei, già permanenti, e incaricati provvisori, già stabili, che abbiano superata l'età di anni 45, se uomini, e di anni 40 se donne, purchè il servizio utile a pensione già prestato, congiunto a quello che potrebbero ancora prestare, se mantenuti in servizio fino al compimento del 68° anno di età, se uomini, o del 63°, se donne, raggiunga almeno 20 anni.

Il certificato di proscioglimento dall'istruzione elementare inferiore conseguito anteriormente all'applicazione del Regio decreto 1° ottobre 1923, n. 2185, è valido, per le ammissioni fra i salariati, in luogo del certificato prescritto all'art. 24, lett. *f*), del presente regolamento.

Art. 279.

Validità dei passaggi di gruppo o di categoria conseguiti nel secondo semestre dell'anno 1924.

I passaggi di gruppo o di categoria conseguiti dai salariati nel secondo semestre dell'anno 1924 sono validi, ad ogni effetto, anche se eseguiti in base alle disposizioni preesistenti al presente regolamento.

Art. 280.

Determinazione della qualifica di comune o specializzato, per gli operai inquadrati nei gruppi I, II e IV, tra il personale di sorveglianza o di controllo.

Le singole amministrazioni, dopo effettuato l'inquadramento dei dipendenti operai nei gruppi I, II e IV nelle tabelle nn. 1 e 2 allegate al presente regolamento, determineranno, in relazione al terz'ultimo comma del precedente art. 3, per ciascuno degli operai stessi che al 1° luglio 1924 esercitavano funzioni di sorveglianza o di controllo se debba essere qualificato comune o specializzato, provvedendo alle conseguenti inscrizioni matricolari.

Analoga determinazione sarà effettuata per gli operai cui le funzioni di sorveglianza o di controllo siano state conferite nel periodo dal 1° luglio 1924 a tutto il 28 febbraio 1925 e che vengano compresi nelle tabelle di cui al comma precedente, a norma dell'art. 270.

Art. 281.

Deroga transitoria alla limitazione del numero degli operai con paghe eccezionali.

Nella prima assegnazione delle paghe agli operai, a norma [illegible] del testo unico, non si applica la limita- [illegible] eccezionale, salvo il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 73.

Art. 282.

Data di inizio dei pagamenti periodici delle nuove competenze.

La corresponsione, con le modalità previste ai precedenti art. 236 e 238, delle nuove paghe o retribuzioni, ai salariati compresi nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4 allegate al presente regolamento, delle indennità di caro viveri, dei compensi per lavoro straordinario, festivo o notturno, dei sussidi, dei soprassoldi, delle indennità e di qualsiasi altra competenza spettante a norma del presente regolamento, qualora non sia stata iniziata dal 1° luglio 1924, si effettuerà a cominciare dal primo pagamento delle ordinarie competenze dovute dal 1° marzo 1925 in poi. Pel periodo antecedente, si fa luogo alla revisione delle competenze, prevista al seguente articolo 283.

Art. 283.

Revisione delle paghe e retribuzioni e delle diarie di viaggio e di missione.

Non oltre il 31 marzo 1925, per ciascuno dei salariati di cui al terzo comma del precedente art. 269, in servizio al 1° luglio 1924 o successivamente assunto o riammesso, che sia compreso nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4 allegate al presente regolamento, si farà luogo alla revisione di cui ai successivi commi, qualora, pel periodo di servizio posteriore al 30 giugno 1924, la corresponsione della paga o retribuzione non sia stata effettuata in base alle tabelle *A* e *B* allegate al testo unico.

Si procederà, anzitutto, alla determinazione della somma spettante per paga o retribuzione a norma delle tabelle medesime, pel periodo trascorso dal 1° luglio 1924, o dalla successiva data di assunzione o riammissione, fino alla data dal 28 febbraio 1925 od a quella di precedente cessazione dal servizio, escluse, per gli operai, le giornate di lavoro a cottimo. Tale computo verrà eseguito:

a) nei riguardi degli incaricati e degli operai di cui all'art. 8 del testo unico, per tutti i giorni compresi nel predetto periodo, con deduzione delle assenze non retribuite;

b) nei riguardi degli altri operai, per tutti i giorni od ore di effettiva presenza al lavoro o di licenza retribuita, compresi nel periodo stesso.

Per le giornate del predetto periodo in cui i salariati lavorarono a cottimo, si procederà alla determinazione delle somme che sarebbero loro spettate sulla base delle nuove paghe, applicando le nuove norme inerenti alla retribuzione del cottimo con effetto dal 1° luglio 1924, per le Amministrazione delle Privative, e dal 1° gennaio 1925, per le altre amministrazioni. Per queste ultime, i computi verranno eseguiti sulle nuove paghe; ma, per il secondo semestre dell'anno 1924, in base alle preesistenti norme relative al cot- [illegible], e per il primo bimestre dell'anno 1925, in base alle nuove norme.

Secondo che le somme come sopra calcolate, per paga a giornata e per retribuzione a cottimo, o per quota giornaliera della retribuzione mensile, risultino superiori od inferiori a quelle effettivamente corrisposte nello stesso periodo, si farà luogo ad accredito od addebito, per gli effetti del successivo art. 290.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78502 1

gli operai [illegible] corrispondente gruppo delle tabelle nn. 1 e 3.

Art. 278.

Deroghe transitorie ai requisiti prescritti per le ammissioni.

In eccezione all'ultimo comma dell'art. 18 del presente regolamento, è consentito di effettuare ammissioni in qualità di operai permanenti o di incaricati stabili rispettivamente fra operai temporanei, già permanenti, e incaricati provvisori, già stabili, che abbiano superata l'età di anni 45, se uomini, e di anni 40 se donne, purchè il servizio utile a pensione già prestato, congiunto a quello che potrebbero ancora prestare, se mantenuti in servizio fino al compimento del 68° anno di età, se uomini, o del 63°, se donne, raggiunga almeno 20 anni.

Il certificato di proscioglimento dall'istruzione elementare inferiore conseguito anteriormente all'applicazione del Regio decreto 1° ottobre 1923, n. 2185, è valido, per le ammissioni fra i salariati, in luogo del certificato prescritto all'art. 24, lett. *f*), del presente regolamento.

Art. 279.

Validità dei passaggi di gruppo o di categoria conseguiti nel secondo semestre dell'anno 1924.

I passaggi di gruppo o di categoria conseguiti dai salariati nel secondo semestre dell'anno 1924 sono validi, ad ogni effetto, anche se eseguiti in base alle disposizioni preesistenti al presente regolamento.

Art. 280.

Determinazione della qualifica di comune o specializzato, per gli operai inquadrati nei gruppi I, II e IV, tra il personale di sorveglianza o di controllo.

Le singole amministrazioni, dopo effettuato l'inquadramento dei dipendenti operai nei gruppi I, II e IV nelle tabelle nn. 1 e 2 allegate al presente regolamento, determineranno, in relazione al terz'ultimo comma del precedente art. 3, per ciascuno degli operai stessi che al 1° luglio 1924 esercitavano funzioni di sorveglianza o di controllo se debba essere qualificato comune o specializzato, provvedendo alle conseguenti inscrizioni matricolari.

Analoga determinazione sarà effettuata per gli operai cui le funzioni di sorveglianza o di controllo siano state conferite nel periodo dal 1° luglio 1924 a tutto il 28 febbraio 1925 e che vengano compresi nelle tabelle di cui al comma precedente, a norma dell'art. 270.

Art. 281.

Deroga transitoria alla limitazione del numero degli operai con paghe eccezionali.

Nella prima assegnazione delle paghe agli operai, a norma dell'articolo 92 del testo unico, non si applica la limitazione del numero degli operai con paghe eccezionali stabilita dall'articolo 5 del presente regolamento.

Però, fino a quando l'eventuale eccedenza non sia stata eliminata, resta sospeso ogni avanzamento alla prima paga

La corresponsione, con le [illegible] art. 236 e 238, delle nuove paghe o retribuzioni, ai salariati compresi nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4 allegate al presente regolamento, delle indennità di caro viveri, dei compensi per lavoro straordinario, festivo o notturno, dei sussidi, dei soprassoldi, delle indennità e di qualsiasi altra competenza spettante a norma del presente regolamento, qualora non sia stata iniziata dal 1° luglio 1924, si effettuerà a cominciare dal primo pagamento delle ordinarie competenze dovute dal 1° marzo 1925 in poi. Pel periodo antecedente, si fa luogo alla revisione delle competenze, prevista al seguente articolo 283.

Art. 283.

Revisione delle paghe e retribuzioni e delle diarie di viaggio e di missione.

Non oltre il 31 marzo 1925, per ciascuno dei salariati di cui al terzo comma del precedente art. 269, in servizio al 1° luglio 1924 o successivamente assunto o riammesso, che sia compreso nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4 allegate al presente regolamento, si farà luogo alla revisione di cui ai successivi commi, qualora, pel periodo di servizio posteriore al 30 giugno 1924, la corresponsione della paga o retribuzione non sia stata effettuata in base alle tabelle *A* e *B* allegate al testo unico.

Si procederà, anzitutto, alla determinazione della somma spettante per paga o retribuzione a norma delle tabelle medesime, pel periodo trascorso dal 1° luglio 1924, o dalla successiva data di assunzione o riammissione, fino alla data dal 28 febbraio 1925 od a quella di precedente cessazione dal servizio, escluse, per gli operai, le giornate di lavoro a cottimo. Tale computo verrà eseguito:

a) nei riguardi degli incaricati e degli operai di cui all'art. 8 del testo unico, per tutti i giorni compresi nel predetto periodo, con deduzione delle assenze non retribuite;

b) nei riguardi degli altri operai, per tutti i giorni od ore di effettiva presenza al lavoro o di licenza retribuita, compresi nel periodo stesso.

Per le giornate del predetto periodo in cui i salariati lavorarono a cottimo, si procederà alla determinazione delle somme che sarebbero loro spettate sulla base delle nuove paghe, applicando le nuove norme inerenti alla retribuzione del cottimo con effetto dal 1° luglio 1924, per le Amministrazione delle Privative, e dal 1° gennaio 1925, per le altre amministrazioni. Per queste ultime, i computi verranno eseguiti sulle nuove paghe; ma, per il secondo semestre dell'anno 1924, in base alle preesistenti norme relative al cottimo, e per il primo bimestre dell'anno 1925, in base alle nuove norme.

Secondo che le somme come sopra calcolate, per paga a giornata e per retribuzione a cottimo, o per quota giornaliera della retribuzione mensile, risultino superiori od inferiori a quelle effettivamente corrisposte nello stesso periodo, si farà luogo ad accredito od addebito, per gli effetti del successivo art. 296.

Nessuna revisione sarà effettuata pei compensi del lavoro straordinario, festivo e notturno, per i sussidi di qualsiasi genere e le indennità ed i soprassoldi, commisurati alla

614

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

paga o retribuzione, che siano stati corrisposti nel secondo semestre dell'anno 1924, nonchè per le multe inflitte nello stesso periodo di tempo. Per il primo bimestre dell'anno 1925 si procederà invece alla revisione di tali competenze ed ai conseguenti accrediti o addebiti, per gli effetti del predetto art. 296.

Fermo restando quanto dispone il secondo comma del precedente art. 205, si farà luogo anche alla revisione delle diarie, per le missioni e pei trasferimenti effettuati dal 1° luglio 1924 a tutto febbraio 1925, e la differenza risultante a favore dei salariati sarà loro accreditata, per gli effetti del predetto art. 296.

I computi di cui ai commi precedenti, pei salariati della vigilanza finanziaria, marittima e lacuale, saranno eseguiti a partire dal 1° gennaio 1924 o dalla successiva data di assunzione o riammissione.

Le multe non saranno sottoposte a revisione.

Art. 284.

Indennità di caro-viveri e decorrenza relativa. Applicazione della prescritta riduzione.

Le indennità di caro-viveri, nella misura ridotta di cui all'art. 9 del presente regolamento, competono ai salariati compresi nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4 allegate al presente regolamento, dal 1° luglio 1924. La prescritta riduzione, qualora non sia stata già effettuata, verrà applicata a cominciare dal primo pagamento delle ordinarie competenze dovute dal 1° marzo 1925 in poi.

Pel periodo dal 1° luglio 1924 al 28 febbraio 1925 si farà luogo alla revisione di cui al successivo art. 285.

Per i salariati della vigilanza finanziaria, marittima e lacuale, la data del 1° luglio 1924 è sostituita da quella del 1° gennaio 1924.

Art. 285.

Revisione delle indennità di caro-viveri.

Una revisione analoga a quella stabilita per le paghe e retribuzioni dal precedente articolo 283 verrà eseguita, entro il 31 marzo 1925, per le indennità di caro viveri, istituendo il confronto fra le indennità effettivamente corrisposte e quelle dovute a norma dell'art. 9 del presente regolamento, nel periodo di cui al secondo comma del precedente art. 283, tenuto conto di quanto dispone il penultimo comma dell'articolo stesso.

Secondochè la somma complessivamente pagata risulti minore o maggiore di quella dovuta, la differenza verrà accreditata o addebitata ai salariati, per gli effetti del successivo articolo 296.

Art. 286.

Disposizioni transitorie relative alle qualifiche.

Le qualifiche assegnate ai salariati in base a disposizioni antecedenti a quelle stabilite dagli articoli 58 e seguenti del presente regolamento non servono di base per l'avanzamento, [illegible] del precedente art. 283, e non pos-

Resta ferma, per le operaie del gruppo [illegible], l'eccezione prevista all'ultimo comma dell'art. 38 del presente regolamento.

Art. 287.

Disposizioni transitorie relative agli avanzamenti ed all'anzianità dei salariati inquadrati nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4.

Gli avanzamenti dei salariati compresi nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4, allegate al presente regolamento, sono sospesi fino al 1° luglio 1925.

A quest'ultima data, in base alle qualifiche assegnate a norma del precedente art. 286, saranno effettuati, pei predetti salariati, oltre gli avanzamenti decorrenti dalla data stessa, anche quelli aventi effetto da date anteriori, dopo il 30 giugno 1924, e, per i salariati addetti al servizio della vigilanza finanziaria, marittima e lacuale, dopo il 31 dicembre 1923.

Resta ferma, per le operaie del gruppo V, l'eccezione prevista al precedente art. 70.

Art. 288.

Disposizioni transitorie relative agli avanzamenti dei salariati da licenziarsi perchè eccedenti alle tabelle.

Pei salariati che debbano essere licenziati in base all'articolo 78 del testo unico, si farà luogo agli avanzamenti retroattivi cui possano aver diritto, esclusivamente per anzianità, con effetto dalle date di cui al secondo comma del precedente art. 287, in base alle norme anteriori a quelle stabilite dal presente regolamento.

Tali avanzamenti saranno conferiti a coloro che risultino qualificati almeno buoni in base ai criteri di qualificazione precedentemente in vigore, o che tali siano ritenuti, in mancanza o difetto delle qualifiche.

Art. 289.

Disposizioni transitorie circa le deduzioni di anzianità, le esclusioni dall'avanzamento, i licenziamenti, le sanzioni disciplinari ed il giuramento.

L'applicazione dei precedenti articoli 76 e 78, relativi alle deduzioni di anzianità ed alle esclusioni dall'avanzamento, ha effetto a cominciare dagli avanzamenti decorrenti dal 1° luglio 1925 e soltanto per gli allontanamenti, i congedi e le licenze, assenze e sospensioni posteriori al 31 dicembre 1924.

L'applicazione delle disposizioni relative ai licenziamenti, nonchè di quelle inerenti alle punizioni disciplinari, per le mancanze commesse, fino a tutto il 31 dicembre 1924, ancorchè abbia luogo dopo quest'ultima data, si effettua con le norme vigenti anteriormente alla pubblicazione del presente regolamento.

Gli operai permanenti e gli incaricati stabili in servizio al 1° marzo 1925, dovranno, entro il mese stesso, prestare il giuramento di cui al precedente art. 99, anche se, con altra formula, lo abbiano già precedentemente prestato. La stessa disposizione, entro un mese dalla riammissione nelle suindicate categorie, dovrà essere applicata ai salariati che al 1° marzo 1925 si trovino alle armi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

conseguenti accrediti o addebiti, per gli effetti del predetto art. 296.

Fermo restando quanto dispone il secondo comma del precedente art. 205, si farà luogo anche alla revisione delle diarie, per le missioni e pei trasferimenti effettuati dal 1° luglio 1924 a tutto febbraio 1925, e la differenza risultante a favore dei salariati sarà loro accreditata, per gli effetti del predetto art. 296.

I computi di cui ai commi precedenti, pei salariati della vigilanza finanziaria, marittima e lacuale, saranno eseguiti a partire dal 1° gennaio 1924 o dalla successiva data di assunzione o riammissione.

Le multe non saranno sottoposte a revisione.

Art. 284.

Indennità di caro-viveri e decorrenza relativa. Applicazione della prescritta riduzione.

Le indennità di caro-viveri, nella misura ridotta di cui all'art. 9 del presente regolamento, competono ai salariati compresi nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4 allegate al presente regolamento, dal 1° luglio 1924. La prescritta riduzione, qualora non sia stata già effettuata, verrà applicata a cominciare dal primo pagamento delle ordinarie competenze dovute dal 1° marzo 1925 in poi.

Pel periodo dal 1° luglio 1924 al 28 febbraio 1925 si farà luogo alla revisione di cui al successivo art. 285.

Per i salariati della vigilanza finanziaria, marittima e lacuale, la data del 1° luglio 1924 è sostituita da quella del 1° gennaio 1924.

Art. 285.

Revisione delle indennità di caro-viveri.

Una revisione analoga a quella stabilita per le paghe e retribuzioni dal precedente articolo 283 verrà eseguita, entro il 31 marzo 1925, per le indennità di caro viveri, istituendo il confronto fra le indennità effettivamente corrisposte e quelle dovute a norma dell'art. 9 del presente regolamento, nel periodo di cui al secondo comma del precedente art. 283, tenuto conto di quanto dispone il penultimo comma dell'articolo stesso.

Secondochè la somma complessivamente pagata risulti minore o maggiore di quella dovuta, la differenza verrà accreditata o addebitata ai salariati, per gli effetti del successivo articolo 296.

Art. 286.

Disposizioni transitorie relative alle qualifiche.

Le qualifiche assegnate ai salariati in base a disposizioni antecedenti a quelle stabilite dagli articoli 58 e seguenti del presente regolamento non servono di base per l'avanzamento, salvo l'eccezione stabilita dal seguente art. 288, e non possono, da sole, servire per l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti stabiliti dal regolamento medesimo.

Le qualifiche da assegnarsi nel maggio del 1925, formeranno oggetto di speciale cura dei Direttori degli stabilimenti e Capi degli uffici; e, ai soli effetti dell'avanzamento, saranno considerate come assegnate anche nel mese di maggio di ciascuno dei precedenti anni 1921, 1922, 1923 e 1924.

Disposizioni transitorie relative agli avanzamenti ed all'anzianità dei salariati inquadrati nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4.

Gli avanzamenti dei salariati compresi nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4, allegate al presente regolamento, sono sospesi fino al 1° luglio 1925.

A quest'ultima data, in base alle qualifiche assegnate a norma del precedente art. 286, saranno effettuati, pei predetti salariati, oltre gli avanzamenti decorrenti dalla data stessa, anche quelli aventi effetto da date anteriori, dopo il 30 giugno 1924, e, per i salariati addetti al servizio della vigilanza finanziaria, marittima e lacuale, dopo il 31 dicembre 1923.

Resta ferma, per le operaie del gruppo V, l'eccezione prevista al precedente art. 70.

Art. 288.

Disposizioni transitorie relative agli avanzamenti dei salariati da licenziarsi perchè eccedenti alle tabelle.

Pei salariati che debbano essere licenziati in base all'articolo 78 del testo unico, si farà luogo agli avanzamenti retroattivi cui possano aver diritto, esclusivamente per anzianità, con effetto dalle date di cui al secondo comma del precedente art. 287, in base alle norme anteriori a quelle stabilite dal presente regolamento.

Tali avanzamenti saranno conferiti a coloro che risultino qualificati almeno buoni in base ai criteri di qualificazione precedentemente in vigore, o che tali siano ritenuti, in mancanza o difetto delle qualifiche.

Art. 289.

Disposizioni transitorie circa le deduzioni di anzianità, le esclusioni dall'avanzamento, i licenziamenti, le sanzioni disciplinari ed il giuramento.

L'applicazione dei precedenti articoli 76 e 78, relativi alle deduzioni di anzianità ed alle esclusioni dall'avanzamento, ha effetto a cominciare dagli avanzamenti decorrenti dal 1° luglio 1925 e soltanto per gli allontanamenti, i congedi e le licenze, assenze e sospensioni posteriori al 31 dicembre 1924.

L'applicazione delle disposizioni relative ai licenziamenti, nonchè di quelle inerenti alle punizioni disciplinari, per le mancanze commesse, fino a tutto il 31 dicembre 1924, ancorchè abbia luogo dopo quest'ultima data, si effettua con le norme vigenti anteriormente alla pubblicazione del presente regolamento.

Gli operai permanenti e gli incaricati stabili in servizio al 1° marzo 1925, dovranno, entro il mese stesso, prestare il giuramento di cui al precedente art. 99, anche se, con altra formula, lo abbiano già precedentemente prestato. La stessa disposizione, entro un mese dalla riammissione nelle suindicate categorie, dovrà essere applicata ai salariati che al 1° marzo 1925 si trovino alle armi.

Art. 290.

Arretrati dovuti per differenze di paghe e retribuzioni dipendenti dagli avanzamenti retroattivi di cui agli articoli 287 e 288.

In relazione agli avanzamenti retroattivi effettuati a norma dei precedenti articoli 287 e 288, e per gli effetti del suc-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cessivo art. 296, saranno accreditati ai salariati gli arretrati loro dovuti per aumento di paga o retribuzione e, per il solo primo bimestre del 1925, quanto altro loro competa conseguentemente per lavoro a cottimo, per lavoro straordinario, festivo e notturno, per sussidi di infermità e di infortunio e per indennità e soprassoldi commisurati alla paga o retribuzione.

Nessuna revisione verrà effettuata in relazione ai predetti avanzamenti, circa la misura delle diarie per le missioni ed i trasferimenti effettuati durante l'anno 1924 e fino alla data di conferimento degli avanzamenti medesimi.

Art. 291.

Valutabilità dell'assegno personale stabilito dall'articolo 92 del testo unico, agli effetti del cottimo e del lavoro straordinario, festivo e notturno.

L'assegno personale di cui all'art. 92, quart'ultimo comma, del testo unico, è utile anche agli effetti delle retribuzioni a cottimo, dei compensi per lavoro straordinario, festivo e notturno e del soprassoldo di cui al precedente art. 230, lett. *g*), con effetto dal 1° gennaio 1925.

Pei soli salariati delle Privative tale assegno vale, agli effetti delle retribuzioni a cottimo, dal 1° luglio 1924.

Art. 292.

Disposizioni transitorie relative ai sussidi di infermità. Revisione dei sussidi medesimi.

Le disposizioni relative alla corresponsione dei sussidi di infermità stabilite dal presente regolamento hanno applicazione dal 1° gennaio 1925; fino al 31 dicembre 1924 restano in vigore le norme preesistenti delle singole amministrazioni.

Nessuna revisione di tali sussidi sarà effettuata per l'anno 1924, quale che sia la paga o retribuzione base sulla quale i sussidi medesimi vennero computati.

Si farà luogo, invece, a revisione dei sussidi di cui sopra riferentisi al primo semestre dell'anno 1925, in dipendenza di eventuali avanzamenti retroattivi concessi a norma dei precedenti art. 287 e 288.

Le somme dai salariati riscosse in meno saranno loro accreditate, per gli effetti di cui al successivo art. 296.

Art. 293.

Disposizioni transitorie relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e per la invalidità e la vecchiaia.

Fino a quando non saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 52 e 57 del testo unico, continueranno ad applicarsi le preesistenti disposizioni delle singole amministrazioni, relative agli infortuni sul lavoro ed all'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

Coi regolamenti delle singole amministrazioni sarà provveduto a coordinare il trattamento complessivo risultante dalle leggi generali per gli infortuni sul lavoro e dal sopraindicato art. 53.

Art. 294.

Disposizioni finali relative ai soprassoldi dei salariati.

Salvo quanto è stabilito dal seguente art. 295, sono soppressi, con effetto dal 1° gennaio 1925, tutti i soprassoldi, le indennità e prestazioni in natura concesse, a qualsiasi titolo, ai salariati.

Nessuna nuova concessione del genere può essere fatta, se non nei casi previsti e con le modalità stabilite:

a) dai precedenti articoli 214, 220, lett. *b*), e 230;

b) dalle disposizioni del presente regolamento relative alle indennità di viaggio e di missione.

È fatto assoluto divieto di ripristinare, anche sotto altra forma o con altra denominazione, i soprassoldi integrativi della paga, di cui al primo comma del seguente art. 295.

Art. 295.

Disposizioni transitorie relative ai soprassoldi dei salariati.

Nei regolamenti delle singole amministrazioni saranno specificati i soprassoldi integrativi da conglobarsi nelle nuove paghe, a norma dell'art. 92 del testo unico, fra i quali deve comprendersi l'indennità di residenza o di destinazione a Roma, corrisposta al 1° luglio 1924, in base a tassative disposizioni di legge o di regolamenti. Tali soprassoldi si intendono soppressi dal 1° luglio 1924: qualora essi, posteriormente a tale data, siano stati ancora corrisposti, ne sarà addebitato l'importo ai salariati, per gli effetti del successivo art. 296. Analogo addebito sarà fatto per le indennità e per i soprassoldi soppressi dal 1° gennaio 1925 a norma del precedente art. 294, e che eventualmente vengano corrisposti per periodi posteriori all'anno 1924.

I regolamenti predetti potranno stabilire speciali soprassoldi personali giornalieri a favore dei salariati inquadrati nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4, allegate al presente regolamento, nel caso che le indennità mensili di caro-viveri loro corrisposte anteriormente al 1° luglio 1924, diminuite della somma di L. 65, risultassero maggiori di quelle dovute mensilmente a norma dell'art. 9 del presente regolamento. Tali soprassoldi, dovuti dal 1° luglio 1924, pei soli giorni in cui competono le indennità di caro-viveri, non potranno in nessun caso eccedere la trentesima parte della differenza sopra indicata, e saranno soppressi o proporzionalmente ridotti, nel caso di soppressione o riduzione delle indennità di cui al Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232.

Il soprassoldo personale previsto dall'art. 92 del testo unico, a favore degli operai delle Privative compete soltanto a coloro che si trovavano in servizio al 1° luglio 1924, ed ha carattere transitorio, dovendo essere assorbito dai successivi aumenti di paga.

E' fissato nella misura di L. 3 giornaliere il soprassoldo spettante per l'anno 1924 agli incaricati superiori, consegnatari responsabili delle stazioni di vigilanza finanziaria, marittima e lacuale.

Le somme spettanti, dal 1° luglio 1924 a tutto febbraio

6110

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

primo bimestre del 1925, quanto altro loro competa conseguentemente per lavoro a cottimo, per lavoro straordinario, festivo e notturno, per sussidi di infermità e di infortunio e per indennità e soprassoldi commisurati alla paga o retribuzione.

Nessuna revisione verrà effettuata in relazione ai predetti avanzamenti, circa la misura delle diarie per le missioni ed i trasferimenti effettuati durante l'anno 1924 e fino alla data di conferimento degli avanzamenti medesimi.

Art. 291.

Valutabilità dell'assegno personale stabilito dall'articolo 92 del testo unico, agli effetti del cottimo e del lavoro straordinario, festivo e notturno.

L'assegno personale di cui all'art. 92, quart'ultimo comma, del testo unico, è utile anche agli effetti delle retribuzioni a cottimo, dei compensi per lavoro straordinario, festivo e notturno e del soprassoldo di cui al precedente art. 230, lett. *g*), con effetto dal 1° gennaio 1925.

Pei soli salariati delle Privative tale assegno vale, agli effetti delle retribuzioni a cottimo, dal 1° luglio 1924.

Art. 292.

Disposizioni transitorie relative ai sussidi di infermità. Revisione dei sussidi medesimi.

Le disposizioni relative alla corresponsione dei sussidi di infermità stabilite dal presente regolamento hanno applicazione dal 1° gennaio 1925; fino al 31 dicembre 1924 restano in vigore le norme preesistenti delle singole amministrazioni.

Nessuna revisione di tali sussidi sarà effettuata per l'anno 1924, quale che sia la paga o retribuzione base sulla quale i sussidi medesimi vennero computati.

Si farà luogo, invece, a revisione dei sussidi di cui sopra riferentisi al primo semestre dell'anno 1925, in dipendenza di eventuali avanzamenti retroattivi concessi a norma dei precedenti art. 287 e 288.

Le somme dai salariati riscosse in meno saranno loro accreditate, per gli effetti di cui al successivo art. 296.

Art. 293.

Disposizioni transitorie relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e per la invalidità e la vecchiaia.

Fino a quando non saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 52 e 57 del testo unico, continueranno ad applicarsi le preesistenti disposizioni delle singole amministrazioni, relative agli infortuni sul lavoro ed all'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

Coi regolamenti delle singole amministrazioni sarà provveduto ad integrare i trattamenti in vigore alla pubblicazione del presente regolamento a favore degli operai permanenti e degli incaricati stabili che subiscano infortuni posteriormente al 31 dicembre 1924, in modo che, in osservanza dell'art. 53 del citato testo unico, resti assicurato ai predetti salariati, a partire dal 1° gennaio 1925, ai termini dell'art. 95, lett. *c*), dello stesso testo unico, il trattamento loro spettante per gli infortuni sul lavoro e dal sopraindicato art. 53.

Art. 294.

Disposizioni finali relative ai soprassoldi dei salariati.

Salvo quanto è stabilito dal seguente art. 295, sono soppressi, con effetto dal 1° gennaio 1925, tutti i soprassoldi, le indennità e prestazioni in natura concesse, a qualsiasi titolo, ai salariati.

Nessuna nuova concessione del genere può essere fatta, se non nei casi previsti e con le modalità stabilite:

a) dai precedenti articoli 214, 220, lett. *b*), e 230;

b) dalle disposizioni del presente regolamento relative alle indennità di viaggio e di missione.

E fatto assoluto divieto di ripristinare, anche sotto altra forma o con altra denominazione, i soprassoldi integrativi della paga, di cui al primo comma del seguente art. 295.

Art. 295.

Disposizioni transitorie relative ai soprassoldi dei salariati.

Nei regolamenti delle singole amministrazioni saranno specificati i soprassoldi integrativi da conglobarsi nelle nuove paghe, a norma dell'art. 92 del testo unico, fra i quali deve comprendersi l'indennità di residenza o di destinazione a Roma, corrisposta al 1° luglio 1924, in base a tassative disposizioni di legge o di regolamenti. Tali soprassoldi si intendono soppressi dal 1° luglio 1924; qualora essi, posteriormente a tale data, siano stati ancora corrisposti, ne sarà addebitato l'importo ai salariati, per gli effetti del successivo art. 296. Analogo addebito sarà fatto per le indennità e per i soprassoldi soppressi dal 1° gennaio 1925 a norma del precedente art. 294, e che eventualmente vengano corrisposti per periodi posteriori all'anno 1924.

I regolamenti predetti potranno stabilire speciali soprassoldi personali giornalieri a favore dei salariati inquadrati nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4, allegate al presente regolamento, nel caso che le indennità mensili di caro-viveri loro corrisposte anteriormente al 1° luglio 1924, diminuite della somma di L. 65, risultassero maggiori di quelle dovute mensilmente a norma dell'art. 9 del presente regolamento. Tali soprassoldi, dovuti dal 1° luglio 1924, pei soli giorni in cui competono le indennità di caro-viveri, non potranno in nessun caso eccedere la trentesima parte della differenza sopra indicata, e saranno soppressi o proporzionalmente ridotti, nel caso di soppressione o riduzione delle indennità di cui al Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232.

Il soprassoldo personale previsto dall'art. 92 del testo unico, a favore degli operai delle Privative compete soltanto a coloro che si trovavano in servizio al 1° luglio 1924, ed ha carattere transitorio, dovendo essere assorbito dai successivi aumenti di paga.

E' fissato nella misura di L. 3 giornaliere il soprassoldo spettante per l'anno 1924 agli incaricati superiori, consegnatari responsabili delle stazioni di vigilanza finanziaria, marittima e lacuale.

Le somme spettanti, dal 1° luglio 1924 a tutto febbraio 1925, pei soprassoldi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo e quelle dovute nell'anno 1924 per il soprassoldo previsto al quarto comma, saranno accreditate agli aventi diritto, per gli effetti del successivo art. 296.

Per i salariati della vigilanza finanziaria, marittima e lacuale, la data del 1° luglio 1924 è sostituita da quella del 1° gennaio 1924.

6110

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 296.

Liquidazione delle somme accreditate e addebitate ai salariati in base ai precedenti articoli 283, 285, 290, 292 e 295.

La somma di cui i salariati risultino complessivamente debitori, a norma dei precedenti articoli 283, 285 e 295, sarà dedotta da quella complessivamente loro dovuta, giusta gli articoli 283, 285, 290, 292 e 295.

Qualora il debito superi il credito, la differenza sarà abbonata.

Art. 297.

Disposizione transitoria relativa ai soprassoldi dei militari al lavoro.

Ai capi operai militari provenienti dalle soppresse compagnie operai del Regio esercito, pel servizio effettivamente prestato, con funzioni da capo operaio, negli stabilimenti di lavoro dipendenti dal Ministero della guerra, è fatto lo stesso trattamento stabilito dal penultimo comma del precedente art. 269, pei sottufficiali retribuiti con stipendio, aggregati agli stabilimenti di lavoro dello Stato.

Art. 298.

Licenziamento dei salariati, non compresi nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4, o che non abbiano la qualifica di operaio temporaneo o giornaliero o di incaricato provvisorio.

I salariati in servizio al 28 febbraio 1925, compresi quelli delle nuove provincie, appartenenti a categoria per la quale sia stabilito da preesistenti disposizioni un trattamento di quiescenza a titolo di pensione o di indennità per una volta tanto a carico, anche parzialmente, dello Stato, ove non vengano inquadrati in una delle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4 allegate al presente regolamento, saranno licenziati entro il 30 aprile 1925. Essi potranno, peraltro, essere riassunti, nei limiti delle occorrenze, come operai temporanei o incaricati provvisori. Il presente comma si applica agli operai permanenti della Regia marina ed a quelli a matricola dipendenti dal Ministero della guerra e dal Commissariato di aeronautica, limitatamente a coloro che, eccedendo il numero dei posti stabiliti alla tabella n. 1 allegata al presente regolamento, non possano essere inquadrati nella tabella stessa.

I salariati in servizio al 28 febbraio 1925, compresi quelli delle nuove provincie, i quali non appartengano alle categorie considerate al primo comma del presente articolo, saranno licenziati entro il 30 aprile 1925. Essi potranno, peraltro, essere riassunti, nei limiti delle occorrenze, in qualità di operai temporanei o di incaricati provvisori.

Il licenziamento stabilito dal comma precedente non si applica:

a) agli operai, di qualsiasi amministrazione, assunti di volta in volta per lavori determinati, di breve durata;

b) agli incaricati provvisori di cui all'art. 57, comma secondo, del testo unico;

c) agli operai temporanei dipendenti dai Ministeri della [illegible] di aeronautica;

d) ai salariati dipendenti dalle amministrazioni considerate alla precedente lett. *d*), i quali, nei periodi ivi previsti, siano stati licenziati e riassunti con la qualifica di operai temporanei o di incaricati provvisori.

Pei salariati licenziati in base al presente articolo che vengano riassunti come operai temporanei o giornalieri o come incaricati provvisori, la paga o retribuzione loro attribuite a norma del testo unico, decorre dalla data della riassunzione. Non si fa luogo ad alcuna revisione delle competenze ad essi corrisposte antecedentemente alla data medesima.

Art. 299.

Trattamento ai salariati da licenziarsi a norma dell'articolo 298, o licenziati e riassunti, nelle condizioni di cui alla lett. c) dello stesso articolo.

Per i servizi prestati a tutto il 28 febbraio 1925, saranno applicate, con effetto dal 1° marzo successivo:

a) ai salariati licenziati a norma del primo comma del precedente articolo 298, le disposizioni inerenti al trattamento di quiescenza per essi stabilito, e, ove più favorevoli ed in quanto applicabili, quelle disposte, per gli operai permanenti della Regia marina e per quelli a matricola dipendenti dal Ministero della guerra, col Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, modificato dai Regi decreti 5 luglio 1923, n. 1772, e 24 giugno 1923, n. 1875, dagli art. 86, 87 e 94 del testo unico, dagli art. 5 ad 11 e 13 a 16 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, e dall'art. 1, lettera *C*), del Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1323;

b) ai salariati licenziati a norma del secondo comma del predetto art. 298, il trattamento stabilito dal predetto Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, e successive modificazioni sopra indicate, equiparando agli operai provvisori della Regia marina coloro i cui servizi siano riconosciuti valutabili per la pensione solo se seguiti da altri servizi da salariato, per sè stessi utili a pensione; ed equiparando tutti gli altri agli operai straordinari del Ministero della guerra ed a quelli giornalieri della Regia marina.

Il trattamento stabilito alla lett. *b*) del presente articolo, limitatamente al servizio prestato anteriormente alla nomina ad operaio temporaneo o ad incaricato provvisorio, compete anche ai salariati di cui alla lett. *c*) del precedente art. 298.

Restano fermi l'art. 85 del testo unico, nonchè, qualora gli interessati ne richieggano l'applicazione, tutte le preesistenti disposizioni che stabiliscano pei salariati trattamenti più favorevoli di quelli risultanti dalle disposizioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

I salariati delle nuove provincie considerati alla precedente lett. *a*) potranno optare, se vi abbiano diritto, pel trattamento delle leggi austro-ungariche, ma in nessun caso saranno valutati in loro favore aumenti di servizio per campagne di guerra cui abbiano partecipato con le forze armate austro-ungariche nel conflitto 1914-1918.

Agli effetti del primo comma del precedente art. 298 e del primo comma, lett. *a*), del presente articolo, verrà rettificata al 1° marzo 1925, limitatamente ai salariati in essi considerati e viventi a quest'ultima data, la decorrenza dei licenziamenti che, in applicazione dell'art. 88 del testo uni-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La somma di cui i salariati risultino complessivamente debitori, a norma dei precedenti articoli 283, 285 e 295, sarà dedotta da quella complessivamente loro dovuta, giusta gli articoli 283, 285, 290, 292 e 295.

Qualora il debito superi il credito, la differenza sarà abbonata.

Art. 297.

Disposizione transitoria relativa ai soprassoldi dei militari al lavoro.

Ai capi operai militari provenienti dalle soppresse compagnie operai del Regio esercito, pel servizio effettivamente prestato, con funzioni da capo operaio, negli stabilimenti di lavoro dipendenti dal Ministero della guerra, è fatto lo stesso trattamento stabilito dal penultimo comma del precedente art. 260, pei sottufficiali retribuiti con stipendio, aggregati agli stabilimenti di lavoro dello Stato.

Art. 298.

Licenziamento dei salariati, non compresi nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4, o che non abbiano la qualifica di operaio temporaneo o giornaliero o di incaricato provvisorio.

I salariati in servizio al 28 febbraio 1925, compresi quelli delle nuove provincie, appartenenti a categoria per le quali sia stabilito da preesistenti disposizioni un trattamento di quiescenza a titolo di pensione o di indennità per una volta tanto a carico, anche parzialmente, dello Stato, ove non vengano inquadrati in una delle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4 allegate al presente regolamento, saranno licenziati entro il 30 aprile 1925. Essi potranno, peraltro, essere riassunti, nei limiti delle occorrenze, come operai temporanei o incaricati provvisori. Il presente comma si applica agli operai permanenti della Regia marina ed a quelli a matricola dipendenti dal Ministero della guerra e dal Commissariato di aeronautica, limitatamente a coloro che, eccedendo il numero dei posti stabiliti alla tabella n. 1 allegata al presente regolamento, non possano essere inquadrati nella tabella stessa.

I salariati in servizio al 28 febbraio 1925, compresi quelli delle nuove provincie, i quali non appartengano alle categorie considerate al primo comma del presente articolo, saranno licenziati entro il 30 aprile 1925. Essi potranno, peraltro, essere riassunti, nei limiti delle occorrenze, in qualità di operai temporanei o di incaricati provvisori.

Il licenziamento stabilito dal comma precedente non si applica:

a) agli operai, di qualsiasi amministrazione, assunti di volta in volta per lavori determinati, di breve durata;

b) agli incaricati provvisori di cui all'art. 57, comma secondo, del testo unico;

c) agli operai temporanei dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina e dal Commissariato di aeronautica;

d) ai salariati che siano stati assunti fra gli esterni con la qualifica di operai temporanei o di incaricati provvisori, da amministrazioni diverse da quelle indicate alla precedente lett. *c*), nel periodo dal 1° luglio 1921 (o dal 1° gennaio 1921, pei salariati della vigilanza finanziaria, marittima e lacuale) al 28 febbraio 1925;

come incaricati provvisori in parola, decorre dalla data della ripresa a norma del testo unico, decorre dalla data della riassunzione. Non si fa luogo ad alcuna revisione delle competenze ad essi corrisposte antecedentemente alla data medesima.

Art. 299.

Trattamento ai salariati da licenziarsi a norma dell'articolo 298, o licenziati e riassunti, nelle condizioni di cui alla lett. c) dello stesso articolo.

Per i servizi prestati a tutto il 28 febbraio 1925, saranno applicate, con effetto dal 1° marzo successivo:

a) ai salariati licenziati a norma del primo comma del precedente articolo 298, le disposizioni inerenti al trattamento di quiescenza per essi stabilito, e, ove più favorevoli ed in quanto applicabili, quelle disposte, per gli operai permanenti della Regia marina e per quelli a matricola dipendenti dal Ministero della guerra, col Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, modificato dai Regi decreti 3 luglio 1923, n. 1772, e 24 giugno 1923, n. 1875, dagli art. 80, 87 e 94 del testo unico, dagli art. 3 ad 11 e 13 a 16 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, e dall'art. 1, lettera *C*), del Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1323;

b) ai salariati licenziati a norma del secondo comma del predetto art. 298, il trattamento stabilito dal predetto Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, e successive modificazioni sopra indicate, equiparando agli operai provvisori della Regia marina coloro i cui servizi siano riconosciuti valutabili per la pensione solo se seguiti da altri servizi da salariato, per sè stessi utili a pensione; ed equiparando tutti gli altri agli operai straordinari del Ministero della guerra ed a quelli giornalieri della Regia marina.

Il trattamento stabilito alla lett. *b*) del presente articolo, limitatamente al servizio prestato anteriormente alla nomina ad operaio temporaneo o ad incaricato provvisorio, compete anche ai salariati di cui alla lett. *c*) del precedente art. 298.

Restano fermi l'art. 85 del testo unico, nonchè, qualora gli interessati ne richieggano l'applicazione, tutte le preesistenti disposizioni che stabiliscano pei salariati trattamenti più favorevoli di quelli risultanti dalle disposizioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

I salariati delle nuove provincie considerati alla precedente lett. *a*) potranno optare, se vi abbiano diritto, pel trattamento delle leggi austro-ungariche, ma in nessun caso saranno valutati in loro favore aumenti di servizio per campagne di guerra cui abbiano partecipato con le forze armate austro-ungariche nel conflitto 1914-1918.

Agli effetti del primo comma del precedente art. 298 e del primo comma, lett. *a*), del presente articolo, verrà rettificata al 1° marzo 1925, limitatamente ai salariati in essi considerati e viventi a quest'ultima data, la decorrenza dei licenziamenti che, in applicazione dell'art. 88 del testo unico, fossero stati eseguiti anteriormente alla data medesima. I salariati stessi verranno considerati in licenza, con perdita di competenze, durante il periodo dal giorno dell'effettivo licenziamento al 28 febbraio 1925; però ad essi sarà corrisposto un sussidio, pari all'importo delle rate di pensione e annesse indennità di caro viveri, cui avrebbero avuto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

diritto, nel periodo sopra indicato, a norma delle disposizioni preesistenti a quelle del presente articolo, qualora la data del licenziamento non fosse stata rettificata. Tale sussidio non sarà pagato, ove la predetta pensione sia stata liquidata; in tal caso si farà luogo all'abbuono delle rate di pensione e annesse indennità di caro viveri corrispondenti al periodo sopra accennato.

Art. 300.

Futura riammissione e contemporaneo licenziamento dei salariati che al 28 febbraio 1925 si trovino alle armi - Trattamento loro spettante.

I salariati appartenenti alle categorie considerate al primo comma del precedente art. 298, licenziati o licenziatisi per servizio militare non oltre il 28 febbraio 1925, i quali, a norma degli articoli 153 e 154 del presente regolamento o di analoghe antecedenti tassative disposizioni regolamentari, abbiano, dopo il congedo dalle armi, diritto alla riammissione, qualora la ottengano posteriormente alla data predetta senza il contemporaneo inquadramento in una delle allegate tabelle nn. 1, 2, 3 e 4, saranno licenziati dallo stesso giorno della riammissione. Essi potranno, peraltro, nei limiti delle occorrenze, essere assunti come operai temporanei o giornalieri o come incaricati provvisori.

Ai medesimi salariati sono applicabili i trattamenti stabiliti dal precedente art. 299, con effetto dalla data di riammissione e contemporaneo licenziamento.

Art. 301.

Carattere provvisorio dell'inquadramento dei salariati che non hanno ancora ottenuta la cittadinanza italiana.

Per i salariati delle nuove provincie che non abbiano ancora ottenuto la cittadinanza italiana, l'eventuale inquadramento nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4, allegate al presente regolamento, ha efficacia provvisoria, e diviene definitivo all'atto del conseguimento della cittadinanza medesima nei modi e termini di legge. I salariati ai quali, con provvedimento definitivo, venga rifiutata la cittadinanza italiana saranno licenziati, col trattamento stabilito dal precedente art. 299, da applicarsi al solo servizio prestato al Governo italiano.

Art. 302.

Assicurazione obbligatoria contro le malattie dei salariati delle nuove provincie.

Fino a quando non siasi provveduto a coordinare le disposizioni contenute negli articoli 49, 50 e 51 del testo unico con quelle stabilite, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, dalle leggi austriache 30 marzo 1888, n. 33, e 20 novembre 1917, n. 457, continueranno ad applicarsi provvisoriamente ai salariati statali delle nuove provincie inscritti alle Casse ammalati le sole leggi austriache sopra indicate.

Art. 303.

Trattamento applicabile, fino alla data del licenziamento, ai salariati non compresi nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4.

I salariati che non saranno compresi nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4 allegate al presente regolamento conserveranno, fino alla data del licenziamento previsto al primo e secondo comma del precedente art. 298, le proprie denominazioni.

Essi continueranno a percepire:

a) le mercedi o retribuzioni godute al 30 giugno 1924, con gli eventuali aumenti in dipendenza degli avanzamenti che venga loro conferiti a norma dell'art. 288;

b) le indennità di caro viveri, in base alle norme in vigore alla data suddetta, senza la deduzione di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Salvo quanto è stabilito dai precedenti commi, sono estesi ai predetti salariati, in quanto applicabili, i trattamenti e le disposizioni del presente regolamento, ed in conseguenza si procederà, nei loro riguardi, entro il 31 marzo 1925, alla revisione delle competenze loro corrisposte in confronto a quelle dovute a norma del presente articolo, nonchè ai conseguenti accrediti, addebiti ed eventuali abbuoni, in analogia a quanto è stabilito dall'art. 296.

Art. 304.

Moduli regolamentari relativi ai salariati statali.

Con decreti del Ministero per le finanze, di concerto coi Ministri interessati, saranno stabiliti i moduli da adottarsi pei fogli matricolari e caratteristici degli operai permanenti e degli incaricati stabili e pei contratti di lavoro degli operai temporanei, previsti ai precedenti articoli 39 e 29, nonchè quegli altri modali che, con criteri, per quanto possibile, uniformi, si ritenga opportuno di prescrivere in relazione alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 305.

Abrogazione delle disposizioni contrarie al presente regolamento o che risulteranno contrarie e quelle dei regolamenti delle singole amministrazioni.

Tutte le disposizioni contrarie a quelle stabilite dal presente regolamento sono abrogate dalle singole date di entrata in vigore di queste ultime.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL — CASATI — SARROCCHI — NAVA — CIANO — DI SCALEA.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA N. 1.

Numero massimo degli operai e famigli permanenti delle amministrazioni dello Stato e loro ripartizione nei gruppi di mestieri e servizi

AMMINISTRAZIONI e servizi dipendenti	GRUPPI I — Capi operai, sorveglianti e simili	II — Capi d'arte ed operai specializzati	III — Operai comuni	IV — Operai di controllo o sorveglianza ed operaie specializzate	V — Operaie comuni	TOTALI
a) FINANZE.						
Operai.						
1. Manifatture dei tabacchi	50	700	1,240	950	15,000	17,940
2. Coltivazione dei tabacchi	20	15	95	—	—	130
3. Saline	16	100	350	3	40	509
4. Laboratorio del chinino di Stato	2	12	—	6	—	20
5. Regia zecca	5	60 (1)	24	1	—	90
6. Officina carte-valori	18	232	40	70	110	470
7. Officina del Ministero	2	2	12	—	—	16
Famigli.						
8. Scuola allievi ufficiali Regia guardia di finanza	1	—	1	—	—	2
b) GUERRA.						
9. Operai dei vari servizi (2) . . .	230	462 (3)	100	—	—	792
10. Famigli delle scuole e dei collegi militari	5	—	3	—	—	8
c) MARINA.						
11. Operai dei vari servizi (2) . . .	140	360	—	—	—	500
12. Famigli Regia accademia navale	1	—	6	—	—	7
d) AERONAUTICA.						
Operai.						
13. Genio aeronautico	40	85	—	—	—	125
14. Altri servizi	2	15	8	—	—	25
Da riportare . . .	352	2,043	1,879	1,030	15,150	20,634

AMMINISTRAZIONI e servizi dipendenti	GRUPPI I — Capi operai, sorveglianti e simili	II — Capi d'arte ed operai specializzati	III — Operai comuni	IV — Operai di controllo o sorveglianza ed operaie specializzate
Riporto . . .	532	2,043	1,879	1,030
Famigli.				
15. Accademia aeronautica	1	—	3	—
e) GIUSTIZIA E AFFARI DI CULTO.				
Operai.				
16. Stabilimenti carcerari e riformatori governativi	—	86	234	—
17. Officina del Palazzo di giustizia.	1	13	16	—
f) ECONOMIA NAZIONALE.				
Operai.				
18. Servizio metrico e del saggio . .	1	6	1	—
19. Pesca	—	4	—	—
20. Foreste demaniali	—	8	62	—
21. Officina del Ministero	1	4	10	—
g) AFFARI ESTERI.				
22. Officina tipografica	—	13	1	—
h) INTERNO.				
23. Famigli della scuola tecnica di polizia.	1	—	2	—
TOTALI . . .	537	2,177	2,208	1,030

(1) Oltre 9 operai comuni, in soprannumero, da riassorbirsi per effetto delle cessazioni dal servizio.

(2) Le amministrazioni della guerra e della marina provvedono con norme speciali alla regolamentazione dei dipendenti operai ai vari servizi.

(3) Posti riservati esclusivamente ai mutilati ed invalidi di guerra.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL — CASATI — SARROCCHI — NAVA — CIANO — DI SCALEA.

Declassificato E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA N. 1.

...mo degli operai e famigli permanenti delle amministrazioni dello Stato e loro ripartizione nei gruppi di mestieri e servizi

AMMINISTRAZIONI e servizi dipendenti	GRUPPI I — Capi operai, sorveglianti e simili	GRUPPI II — Capi d'arte ed operai specializzati	GRUPPI III — Operai comuni	GRUPPI IV — Operaie di controllo o sorveglianza ed operaie specializzate	GRUPPI V — Operaie comuni	TOTALI
...) FINANZE.						
Operai.						
...ure dei tabacchi	50	700	1,240	950	15,000	17,940
...one dei tabacchi	20	15	95	—	—	130
. . . . .	16	100	350	3	40	509
...rio del chinino di Stato	2	12	—	6	—	20
...cca	5	60	(1) 24	1	—	90
...rarie-valori	18	232	40	70	110	470
...del Ministero	2	2	12	—	—	16
Famigli.						
...llievi ufficiali Regia guardia finanza	1	—	1	—	—	2
...) GUERRA.						
...dei vari servizi (2) . . .	230	462	(3) 100	—	—	792
... delle scuole e dei collegi	5	—	3	—	—	8
c) MARINA.						
...dei vari servizi (2) . . .	140	360	—	—	—	500
...i Regia arsenali navale	1	—	6	—	—	7
AERONAUTICA.						
Operai.						
...eronautico	40	85	—	—	—	125
...ervizi	2	15	8	—	—	25
Da riportare . . .	352	2,043	1,879	1,030	15,150	20,634

AMMINISTRAZIONI e servizi dipendenti	GRUPPI I — Capi operai, sorveglianti e simili	GRUPPI II — Capi d'arte ed operai specializzati	GRUPPI III — Operai comuni	GRUPPI IV — Operaie di controllo o sorveglianza ed operaie specializzate	GRUPPI V — Operaie comuni	TOTALI
Riporto . . .	532	2,043	1,879	1,030	15,150	20,634
Famigli.						
15. Accademia aeronautica	1	—	3	—	—	4
e) GIUSTIZIA E AFFARI DI CULTO.						
Operai.						
16. Stabilimenti carcerari o riformatori governativi	—	86	234	—	202	522
17. Officina del Palazzo di giustizia.	1	13	16	—	—	30
f) ECONOMIA NAZIONALE.						
Operai.						
18. Servizio metrico e del saggio . .	1	6	1	—	—	8
19. Pesca	—	4	—	3	—	7
20. Foreste demaniali	—	8	62	—	—	70
21. Officina del Ministero	1	4	10	—	—	15
g) AFFARI ESTERI.						
22. Officina tipografica	—	13	1	3	—	17
h) INTERNO.						
23. Famigli della scuola tecnica di polizia.	1	—	2	—	—	3
TOTALI . . .	537	2,177	2,208	1,036	15,352	21,310

(1) Oltre 9 operai comuni, in soprannumero, da riassorbirsi per effetto delle graduali cessazioni dal servizio.

(2) Le amministrazioni della guerra e della marina provvedono con norme interne all'assegnazione dei dipendenti operai ai vari servizi.

(3) Posti riservati esclusivamente ai mutilati ed invalidi di guerra.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL — CASATI — SARROCCHI — NAVA — CIANO — DI SCALEA.

2042

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA N. 2.

Ripartizione, per gruppi, degli operai permanenti delle amministrazioni dello Stato, in via di graduale eliminazione.

Amministrazioni e servizi dipendenti	GRUPPI I — Capi operai, sorveglianti e simili	GRUPPI II — Capi d'arte e operai specializzati	GRUPPI III — Operai comuni	GRUPPI IV — Operaie di controllo o sorveglianza ed operaie specializzate	GRUPPI V — Operaie comuni	TOTALI
a) FINANZE.						
1. Coltivazione dei tabacchi	(1) 72	—	—	—	—	72
2. Vigilanza finanziaria.	—	5	—	—	—	5
3. Regia Zecca.	—	—	(2) 9	—	—	9
b) ISTRUZIONE PUBBLICA.						
4. Belle arti	8	19	28	—	—	55
5. già Real Casa. . . .	—	—	67	—	—	67
TOTALI . . .	80	24	104	—	—	208

(1) Verificatori subalterni dei tabacchi, di cui all'art. 89 del testo unico.

(2) Operai in soprannumero da eliminarsi per cessazione dal servizio o per riassorbimento in dipendenza di vacanze fra gli operai di cui al n. 5 della precedente tabella n. 1.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE STEFANI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL — CASATI — SARRACCAT — NAVA — CIANO — DI SCALEA.

6108

TA

Numero massimo degli incaricati stabili delle amministrazio e loro ripartizione nei gruppi e sottogruppi dei servizi

Amministrazioni e servizi dipendenti	GRUPPI a) Servizio di vigilanza finanziaria, marittima o lacuale — I — Incaricati superiori	a) — II — Incaricati	a) — II — Incaricati inferiori	b) Altri rubri — III — Capi incaricati
a) FINANZE.				
1. Vigilanza finanziaria . .	16	7	12	—
b) LAVORI PUBBLICI.				
2. Cantonieri delle strade nazionali	—	—	—	457
3. Guardiani di bonifica. .	—	—	—	—
4. Guardiani idraulici. . .	—	—	—	—
TOTALI . . .	16	7	12	457

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STE
DI GIORGIO — THAON DI REVEL — CASATI — S
— NAVA — CIANO — DI SCALEA.

2049

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA N. 2.

...er gruppi, degli operai permanenti delle amministrazioni dello ...via di graduale eliminazione.

...trazioni ...dipendenti	GRUPPI I — Capi operai sorveglianti e simili	II — Capi d'arte e operai specializzati	III — Operai comuni	IV — Operaio di custodia o sorveglianza ed operaio specializzato	V — Operaio comuni	TOTALI
...NANZE.						
...ione dei ta-	(1) 72	—	—	—	—	72
...a finanziaria.	—	5	—	—	—	5
...ecca.	—	—	(2) 9	—	—	9
...ZIONE PUB- ...A.						
...rti	8	19	28	—	—	55
...i Case	—	—	67	—	—	67
TOTALI ...	80	24	104	—	—	208

...ittatori subalterni dei tabacchi, di cui all'art. 85 del testo unico. ...erai in sopranumero da eliminarsi per cessazione dal servizio o per ...onto la dipendenza di vacanze fra gli operai di cui al n. 5 della prece- ...ella n. 1.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE STEFANI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL — CASATI — SARROCCHI — NAVA — CIANO — DI SCALEA.

6108

TABELLA N. 3.

Numero massimo degli incaricati stabili delle amministrazioni dello Stato, e loro ripartizione nei gruppi e sottogruppi dei servizi o incarichi.

Amministrazioni e servizi dipendenti	GRUPPI a) Servizio di vigilanza finanziaria, marittima o lacuale — I: Incaricati superiori	a) II: Incaricati	a) II: Incaricati inferiori	b) Altri servizi pubblici — III: Capi incaricati	b) IV: Incaricati	TOTALI
a) FINANZE.						
1. Vigilanza finanziaria . .	16	7	12	—	—	35
b) LAVORI PUBBLICI.						
2. Cantonieri delle strade nazionali	—	—	—	457	2850	3307
3. Guardiani di bonifica. .	—	—	—	—	210	210
4. Guardiani idraulici. . .	—	—	—	—	928	928
TOTALI . . .	16	7	12	457	3988	4480

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL — CASATI — SARROCCHI — NAVA — CIANO — DI SCALEA.

Supplemento alla GAZZETTA UFFICIALE n. 17 del 22 gennaio 1925.

2050

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA N. 4.

Ripartizione degli incaricati stabili delle amministrazioni dello Stato in via di graduale eliminazione, tra i sottogruppi del gruppo II.

AMMINISTRAZIONI e servizi dipendenti	GRUPPO II		TOTALE
	Incaricati	Incaricati inferiori	
a) *Finanze:*			
Vigilanza finanziaria	2	0	(1) 11

(1) Incaricati in soprannumero da eliminarsi per cessazione dal servizio o per riassorbimento in dipendenza di vacanze fra gli incaricati di cui al n. 1 della tabella n. 3.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL — CASATI — SARROCCHI — NAVA — CIANO — DI SCALEA.

TABELLA

Progressione, per gruppi, delle paghe giornaliere ed orarie normali ed eccezionali, degli operai permanenti.

PAGHE	Classi di paghe	GRUPPI I	II	III	IV
		Capi operai, sorveglianti e simili	Capi d'arte e operai specializzati	Operai comuni	Operaio di controllo e sorveglianza e operaio specializzato
GIORNALIERE Normali	1ª	18,40	14,40	9,60	8,80
	2ª	19,60	15,60	10,80	9,60
	3ª	20,80	16,80	12,—	10,40
	4ª	22,—	18,—	13,20	11,20
	5ª	23,20	19,20	14,40	12,—
	6ª	24,40	20,40	15,60	12,80
	7ª	—	21,60	16,80	—
	8ª	—	—	18,—	—
GIORNALIERE Eccezionali	1ª	25,60	22,80	—	14,—
	2ª	26,80	24,—	—	15,20
ORARIE Normali	1ª	2,30	1,80	1,20	1,10
	2ª	2,45	1,95	1,35	1,20
	3ª	2,60	2,10	1,50	1,30
	4ª	2,75	2,25	1,65	1,40
	5ª	2,90	2,40	1,80	1,50
	6ª	3,05	2,55	1,95	1,60
	7ª	—	2,70	2,10	—
	8ª	—	—	2,25	—
ORARIE Eccezionali	1ª	3,20	2,85	—	1,75
	2ª	3,35	3,—	—	1,90

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFA
DI GIORGIO — THAON DI REVEL — CASATI — SARR
— NAVA — CIANO — DI SCALEA.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA N. 4.

Ripartizione degli incaricati stabili delle amministrazioni dello Stato in via di graduale eliminazione, tra i sottogruppi del gruppo II.

AMMINISTRAZIONI e servizi dipendenti	GRUPPO II		TOTALE
	Incaricati	Incaricati inferiori	
a) *Finanze:*			
Vigilanza finanziaria	2	0	(1) 11

(1) Incaricati in soprannumero da eliminarsi per cessazione dal servizio o per riassortimento in dipendenza di vacanze fra gli incaricati di cui al n. 1 della tabella n. 3.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL — CASATI — SARROCCHI — NAVA — CIANO — DI SCALEA.

TABELLA N. 5.

Progressione, per gruppi, delle paghe giornaliere ed orarie, normali ed eccezionali, degli operai permanenti.

PAGHE		Classi di paghe	GRUPPI I	II	III	IV	V
			Capi operai sorveglianti e simili	Capi d'arte e operai specializzati	Operai comuni	Operai di controllo e sorveglianza e operai specializzati	Operai comuni
GIORNALIERE	Normali	1ª	18,40	14,40	9,60	8,80	5,60
		2ª	19,60	15,60	10,80	9,60	6,40
		3ª	20,80	16,80	12,—	10,40	7,20
		4ª	22,—	18,—	13,20	11,20	8,—
		5ª	23,20	19,20	14,40	12,—	8,80
		6ª	24,40	20,40	15,60	12,80	9,60
		7ª	—	21,60	16,80	—	10,40
		8ª	—	—	18,—	—	11,20
	Eccezionali	1ª	25,60	22,80	—	14,—	—
		2ª	26,80	24,—	—	15,20	—
ORARIE	Normali	1ª	2,30	1,80	1,20	1,10	0,70
		2ª	2,45	1,95	1,35	1,20	0,80
		3ª	2,60	2,10	1,50	1,30	0,90
		4ª	2,75	2,25	1,65	1,40	1,—
		5ª	2,90	2,40	1,80	1,50	1,10
		6ª	3,05	2,55	1,95	1,60	1,20
		7ª	—	2,70	2,10	—	1,30
		8ª	—	—	2,25	—	1,40
	Eccezionali	1ª	3,20	2,85	—	1,75	—
		2ª	3,35	3,—	—	1,90	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL — CASATI — SARROCCHI — NAVA — CIANO — DI SCALEA.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA N. 6.

Progressione per gruppi e sottogruppi, delle retribuzioni mensili degli incaricati stabili.

CLASSI delle retribuzioni mensili	GRUPPI E SOTTOGRUPPI				
	A) Servizio di vigilanza doganaria marittima e terrestre			B) Altri servizi pubblici	
	I	II		III	IV
	Incaricati superiori	Incaricati	Incaricati inferiori	Capi incaricati	Incaricati
1ª	800	700	600	280	210
2ª	875	760	645	305	230
3ª	950	820	690	330	250
4ª	1025	880	735	—	270
5ª	1100	940	780	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL — CASATI — SARROCCHI — NAVA — CIANO — DI SCALEA.

TABELLA

Parificazione dei salariati statali ai funzionari civili ed al personale civile subalterno dello Stato.

SALARIATI				Parifi... ai
CATEGORIE E GRUPPI	Classi di parificazione	Retribuzioni mensili degli incaricati	Paghe giornaliere degli operai	dei funzionari civili ed (gruppo II)
1	2	3	4	5
Incaricati superiori e incaricati *stabili* (gruppi I e II - tabella n. 6).	1°	di L. 1025 o superiore	—	9°
	2°	da L. 875 a meno di L. 1025	—	10°
	3°	inferiore a L. 875	—	11°
Incaricati inferiori, capi incaricati e incaricati, *stabili* (gruppi II, III e IV - tabella n. 6); capi operai sorveglianti e simili, capi d'arte ed operai specializzati operai comuni, operaio di controllo e sorveglianza ed operaio specializzato, operaio comune, *permanenti* (gruppi I, II, III, IV e V - tabella n. 5); incaricati *provvisori*; operai *temporanei*; operai *giornalieri*.	4°	di L. 660 o superiore	di L. 22 o superiore	—
	5°	da L. 534 a meno di L. 660	da L. 17,80 a meno di L. 22	—
	6°	da L. 408 a meno di L. 534	da L. 13,60 a meno di L. 17,80	—
	7°	da L. 312 a meno di L. 408	da L. 10,40 a meno di L. 13,60	—
	8°	inferiore a L. 312	inferiore a L. 10,40	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL — CASATI — SARROCCHI — NAVA — CIANO — DI SCALEA.

6107

2033

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA N. 6.

Progressione per gruppi e sottogruppi, delle retribuzioni mensili degli incaricati stabili.

CLASSI di retribuzioni mensili	GRUPPI E SOTTOGRUPPI				
	A) Servizio di vigilanza finanziaria marittima e locale			B) Altri servizi pubblici	
	I	II		III	IV
	Incaricati superiori	Incaricati	Incaricati inferiori	Capi incaricati	Incaricati
. . . . .	800	700	600	280	210
. . . . .	875	760	645	305	230
. . . . .	950	820	690	330	250
. . . . .	1025	880	735	—	270
. . . . .	1100	940	780	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL — CASATI — SARROCCHI — NAVA — CIANO — DI SCALEA.

TABELLA N. 7.

Parificazione dei salariati statali ai funzionari civili ed al personale civile subalterno dello Stato.

CATEGORIE E GRUPPI	Classi di parificazione	Retribuzioni mensili degli incaricati	Paghe giornaliere degli operai	Parificazione ai gradi	
				dei funzionari civili (gruppo B)	del personale civile subalterno
1	2	3	4	5	6
Incaricati superiori o incaricati *stabili* (gruppi I e II - tabella n. 6).	1°	di L. 1025 o superiore	—	9°	—
	2°	da L. 875 a meno di L. 1025	—	10°	—
	3°	inferiore a L. 875	—	11°	—
Incaricati inferiori, capi incaricati e incaricati *stabili* (gruppi II, III e IV - tabella n. 6); capi operai sorveglianti e simili, capi d'arte ed operai specializzati operai comuni, operato di controllo o sorveglianza ed operaio specializzato, operaie comuni, *permanenti* (gruppi I, II, III, IV e V - tabella n. 5); incaricati *provvisori*; operai *temporanei*; operai *giornalieri*.	4°	di L. 660 o superiore	di L. 22 o superiore	—	Primo commesso
	5°	da L. 534 a meno di L. 660	da L. 17,80 a meno di L. 22	—	Commesso e capo usciere
	6°	da L. 408 a meno di L. 534	da L. 13,60 a meno di L. 17,80	—	Usciere
	7°	da L. 312 a meno di L. 408	da L. 10,40 a meno di L. 13,60	—	Inserviente
	8°	inferiore a L. 312	inferiore a L. 10,40	—	Inserviente

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL — CASATI — SARROCCHI — NAVA — CIANO — DI SCALEA.

6107

Prezzo L. 3.20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prezzo L. 3.20

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2056

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. OSSERVATORIO ASTRONOMICO
DI CAPODIMONTE
NAPOLI

Alla Spett.. LABOR SUB-COMMISSION
della ALLIED CONTROL COMMISSION
NAPOLI.

In risposta alla richiesta, oggi pervenutami, con la V.. Circolare del giorno II Giugno I944 // concernente il trattamento economico del personale di questo istituto, rispondo immediatamente per quanto mi è acconsentito e dalle mie cognizioni, e dai mezzi di cui posso disporre al mmmento attuale. Credo doveroso premettere, che le disposizioni burocratiche già estremamente complicate nel passato, tanto che bisognava essere dei funzionari specializzati per comprendere come dallo stipendio legale annuo si arrivava alla somma mensile realmente percepita(e chi scrive pur essendo da quasi 40 anni alle dipendenze dello Stato, ed avendo non poca pratica di calcolo numerico, mai è riuscito a veder chiaro in quel mistero delle diverse ritenute) hanno subito negli ultimi anni una serie di nuove e più complesse modifiche, e la stessa R.. Intendenza di Finanza comunica ormai non più specificatamente a quale titolo si percepiscono i diversi importi, ma solo ~~che~~ la somma complessiva netta, che ciascuno deve percepire alla fine di ogni mese. E' pertanto assolutamente impossibile per me fornire notizie precise, e devo pertanto pregare Codesta Spett. Commissione volersi rivolgere per maggiori e più completi schiarimenti all'Intendenza di Finanza,, ove forse vi sarà qualche "sapiente", degno di passare alla storia, che sarà in grado di chiarire i misteri della burocrazia italiana! Per quanto riguarda la parte legislativa devo aggiungere, che l'Osservatorio Astronomico di Capodimonte è retto essenzialmente da quanto stabilito col R. Decreto Num. I592 del 3I agosto I933, successivamente ritoccato con altri Decreti-legge, pubblicati via via tanto nella Gazzetta Ufficiale, quanto nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Educazione Nazionale dalla quale gli Osservatori Astronomici dipendono. Da

6107

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

raccolta completa del Bollettino Ufficiale del Ministero posseduta da questo Istituto si trova nella nostra Biblioteca, ma essendo i locali requisiti dalle Forze Militari alleate, senza che lo scrivente abbia la possibilità di avvicinarsi a quei locali, chi scrive non è in grado di citare le precise disposizioni di legge, e deve limitarsi ad indicare solamente quanto gli consta. Maggiori dettagli o più precise indicazioni si potranno avere forse dalle Segreterie degli altri Enti Universitari.

Devo però ricordare, che unito all'Osservatorio esiste l'Ufficio Centrale per il servizio internazionale delle latitudini, emanazione della Unione Internazionale Astronomica (Presidente Sir A.S. Eddington) e della Associazione Geodetica Internazionale (Sezione della Unione Internazionale per la geodesia e Geofisica) retta momentaneamente dal Vice Presidente Prof. Dr. Walter D. Lambert , capo dei servizi astronomici del Coast and Geodetic Survey di Washington. Questo Ufficio, che ha il compito di raccogliere e calcolare le osservazioni, che vengono fatte espressamente in otto stazioni create in località diverse nel mondo (due si trovano negli Stati Uniti d'America), per dedurre da esse il movimento del Polo della nostra Terra, ha continuato a funzionare anche durante la guerra, ed ora secondo quanto mi è stato comunicato sia dal Presidente Prof. W. Lambert, quanto da Sir Harold Spencer Jones, Astronomo Reale per l'Inghilterra e Direttore dell'Osservatorio di Greenwich, attendo da un giorno all'altro l'arrivo di tutti i registri delle osservazioni fatte dalla fine dell'anno 1940 ad oggi nelle stazioni dei paesi alleati, per procedere nel modo più sollecito nei calcoli richiesti appunto dagli studiosi e particolarmente dal Coast and Geodetic Survey. Sarà quindi indispensabile ricostituire al completo l'Ufficio, come era nell'ante guerra riportando il numero dei calcolatori a quello di allora.

Ciò premesso, a giustificazione della necessaria incompletezza dei dati, ecco quanto mi è dato rispondere alle V. Domande.

Il personale vero e proprio dell'Osservatorio, rientra nei quadri previsti dal R.. DEcreto legge più sopra indicato, e gode pertanto del trattamento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. OSSERVATORIO ASTRONOMICO
DI CAPODIMONTE
NAPOLI

che spetta a tutti i funzionari dello Stato, corrispondentemente al grado ed alle qualifiche. Esso comprende:

I. Un direttore (Gruppo A, grado IV -nel rango militare luogotenente generale, o Vice ammiraglio.)

2. Due astronomi (Gruppo A, grado VIII - nel rango militare dei maggiori o capitani di corvetta)

3. Un aiuto (Gruppo A, grado X - nel rango militare dei tenenti)

4. Due tecnici (personale subalterno)

5. Tre bidelli o custodi (personale subalterno)

Come ho detto più sopra ignoro completamente quale sia lo stipendio lordo di ognuno, quali gli assegni di servizio attivo, quale l'assegno temporaneo di guerra, quali le aggiunte di famiglia e quali sieno le ritenute e con quali criterii calcolate. Al momento attuale gli stipendi netti mensili percepiti, comprendendo ogni cosa, ed all'infuori dell'indennità di allarme, sono i seguenti:

I. Direttore.....L. 5768.00

2. Astronomo Prof. Guerrieri..... 3465.00

Prof. Vocca 3384.00

3. Aiuto Prof. Nicolini..... 2884.00

4. Tecnico Fr. Mennillo 2156.00

V. Casella..... 2079.00

5. Custode E. De SORTIS;;;;;..... 1986.00

G. Esposito..... 2242.00

G. Banchetti..... 1345.00

Le differenze che presentano gli stipendi dei due astronomi, e dei due tecnici sono dovute alla diversa anzianità di servizio, quella dei custodi e bidelli a diversa aggiunta di famiglia, per avere uno di essi quattro figli a carico, mentre uno non ha figli e l'altro non è neppure ammogliato, ed a diversa an-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zianità di servizio.

A tutto questo personale compete ancora l'indennità di allarme ,o bombardamento, stabilità da apposito Decreto-legge, di cui nè ricordo la data ed il numero,, nè saprei citare com precisione le disposizioni. So unicamente che del pagamento mensile è incaricato l'Economato della R. Università di Napoli, ed ho la sensazione che anche per questa indennità vi sia nom poca confusione nei riguardi del computo, avendo inteso più volte lamenti da parte del personale per le sensibili differenze,che presentano gli importi incassati nei diversi mesi.Ad ogni modo gli importi percepiti nell'ultimo mese -maggio- furono : Direttore ;; ..... Lire I300.00 (circa,non ricordando con precisione la frazione)

Astronomi Prof. Guerrieri, e Vocca..... Lire I0I4.00

Aiuto, Prof. Nicolini..... 9I4.00

Tecnici e custodi e bidello..... 840.00

Nessuno del personale percepisce sotto alcun altro titolo premi, gratificazioni, tredicesime mensilità, lavoro notturno o altri diritti,o spettanze di qualsiasi genere o natura.

Per ciò che riguarda Le ritenute ho accennato più avanti la mia assoluta incapacità a dare una qualsiasi risposta; mi consta che si paga imposte per la cosidetta Ricchezza mobile, per addizionali di guerra, per tassacomplementare,per il fondo pensioni, e per altre ragioni,ma non so nè quali ,nè in qual misura.

L'Ufficio centrale per il servizio delle latitudini è amministrativamente distinto dall'Osservatorio, ed ha personale che non è compreso nei ruoli dei funzionari statali.Lo scrivente è direttore responsabile dell'Ufficio,e ne risponde sia verso i due Enti internazionali dianzi accennati,, sia verso il Ministero dell'Istruzione ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche , che contribuiscono con degli assegni di denaro per coprire le spese.Nel suo lavoro il direttore è coadiuvato dal Prof. Nicolini. Il numero normale dei calcolatori dell'ufficio è di sei, ma al momento il loro numero è ridotto a due, che però

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. OSSERVATORIO ASTRONOMICO
DI CAPODIMONTE
NAPOLI

in caso di bisogno prestano servizio anche per una o due ore in più del normale venendo quasi pagate proporzionalmente. Lo stipendio mensile lordo di questi calcolatori è di lire II60 . Esso è gravato di una ritenuta di lire ~~II~~ I06.25 per tasse diverse, e di lire 23.65 per contributo all'assicurazione (l'Ufficio paga per lo stesso scopo la somma di lire 38.70), onde al netto percepiscono lire I030 mensili. Il direttore non percepisce nulla per questo suo lavoro, ed il Prof. Nicolini ha un assegno che attualmente, libero da imposte od altro, ammonta a lire 397. mensili.

Il personale dell'Osservatorio astronomico non fruisce gratuitamente dell'alloggio che occupa , ed è di proprietà demaniale, ma paga l'affitto al R. Demanio, a differenza di quanto avviene in tutti gli istituti analoghi negli altri paesi.

Dolente di nom poter dare più ampie e dettagliate notizie, mentre prega esser scusato, resta sempre a disposizioneper qualsiasi ulterio re richiesta.

IL DIRETTORE
Prof. Luigi Carnera

Capodimente 2I giugno I944.

6104

L'ultimo decreto legge che modifica le disposizioni relative all'ordinamento dei R. Osservatori è quello DEL 8 agosto I942 Num. II45, apparso nel Num.. 242 della Gazzetta Ufficiale del I4 Ottobre I942, e nel num.43 del Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Educazione apparso il 28 Ottobre I942 pagina 3I03 e seguenti.

OSSERVATORIO VESUVIANO
PORTICI (NAPOLI) ITALIA

Vesuvio, 23 giugno 1944

ALLA COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO

Labor Sub-Commission

N A P O L I

In esito alla Vostra richiesta dell'11 giugno 1944

comunico:

1°) Gli impiegati che attualmente prestano servizio presso l'Osservatorio sono:

I Direttore
I Custode
2 salariati giornalieri,

mentre l'organico dell'Osservatorio é costituito da:

I Direttore
I Conservatore (grado VIII)
I Aiuto (grado X)
I Calcolatore (grado XI, X, IX)
2 Custodi.

2°) Gli stipendi ed assegni, computati per il novembre 1943 e relativi al personale in servizio, sono dati dai seguenti specchi, mentre per il personale dell'organico, i cui posti non sono attualmente coperti, non so dare le richieste indicazioni. Le retribuzioni sono però computate in base ai gradi a lato indicati:

	Stipendio lordo annuo	Supplemento lordo) servizio attivo annuo	Assegno temporaneo di guerra (lordo)	Aggiunta di famiglia (lorda)
Direttore (inc.)	3097,60	=	=	=
Custode	8360,00	I2I0,00	I320,00	2286,90

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Labor Sub-Commission

N A P O L I

per la ricerca

In esito alla Vostra richiesta dell'II giugno I944

comunico:

I°) Gli impiegati che attualmente prestano servizio presso l'Osservatorio sono:

I Direttore
I Custode
2 salariati giornalieri,

mentre l'organico dell'Osservatorio é costituito da:

I Direttore
I Conservatore (grado VIII)
I Aiuto (grado X)
I Calcolatore (grado XI,X,IX)
2 Custodi.

2°) Gli stipendi ed assegni,computati per il novembre I943 e relativi al personale in servizio,sono dati dai seguenti specchi, mentre per il personale dell'organico,i cui posti non sono attualmente coperti,non so dare le richieste indicazioni.Le retribuzioni sono però computate in base ai gradi a lato indicati:

	Stipendio lordo annuo	Supplemento lordo)servizio attivo annuo	Assegno temporaneo di guerra (lordo)	Aggiunta di famiglia(lorda)
	=	=	=	=
Direttore(inc.)	3097,60	I2I0,00	I320,00	2286,90
Custode	8360,00	=	=	=
Salariati	4320,00			

Osservazioni: Le varie retribuzioni sono assegnate in base a note nominative "modello" inviate dall'Ufficio Provinciale del Tesoro e di cui nell'Osservatorio si conserva l'originale.

./.

6103

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Doc. for the employees of the state -

Indennità bombardamento (giornaliero)

Custode.....L.22,00

Salariati....." 22,00

Osservazione: La concessione dell'indennità per la zona di Resina é stata stabilita in base al R.D. del 9 febbraio 1943. Essa viene corrisposta per il custode dalla R.Università di Napoli e per i Salariati dall'Ufficio Provinciale del Tesoro.=

Indennità speciale trimestrale (lorda)

Complessivamente:.....L.900,00

Osservazione: Al personale dell'Osservatorio viene distribuita un'indennità trimestrale complessiva di L.900,00 per: a)servizio continuativo di giorno e di notte;b)frequenti escursioni nelle zone vesuviane con conseguente esigenza di particolare equipaggiamento e relativo logorio.

La posizione d'isolamento dell'Osservatorio, specie nei riguardi dell'approvvigionamento, e le difficoltà di accesso alle zone Osservatorio e crateriche si sono notevolmente aggravate in seguito all'eruzione vesuviana del marzo che ha interrotto o distrutto le linee di comunicazioni tra zone abitate e l'Osservatorio e tra l'Osservatorio ed il cratere.

Egio

Altre indennità o premi

Le sopradette indennità o premi sono concesse occasionalmente secondo le norme generali per tutti gli impiegati dello Stato.

Aumento disposto dall'ordine regionale n.2

L'indicato aumento é stato applicato nel modo seguente:

a) Custode: Stipendio.....L. 8360,00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Salariati....." 22,00

Osservazione: La concessione dell'indennità per la zona di Resina é stata stabilita in base al R.D. del 9 febbraio 1943. Essa viene corrisposta per il custode dalla R.Università di Napoli e per i Salariati dall'Ufficio Provinciale del Tesoro.=

Indennità speciale trimestrale (lorda)

Complessivamente:.....L.900,00 (M)

Osservazione: Al personale dell'Osservatorio viene distribuita un'indennità trimestrale complessiva di L.900,00 per: a)servizio continuativo di giorno e di notte;b)frequenti escursioni nelle zone vesuviane con conseguente esigenza di particolare equipaggiamento e relativo logorio.

La posizione d'isolamento dell'Osservatorio, specie nei riguardi dell'approvvigionamento, e le difficoltà di accesso alle zone Osservatorio e crateriche si sono notevolmente aggravate in seguito all'eruzione vesuviana del marzo che ha interrotto o distrutto le linee di comunicazioni tra zone abitate e l'Osservatorio e tra l'Osservatorio ed il cratere.

Altre indennità o premi

Le sopradette indennità o premi sono concesse occasionalmente secondo le norme generali per tutti gli impiegati dello Stato.

Aumento disposto dall'ordine regionale n.2

L'indicato aumento é stato applicato nel modo seguente:

a) Custode: Stipendio.....	L.	8360,00
Servizio attivo.....	"	1210,00
Agg.famiglia.....	"	2286,90
Ass.Tem.Guerra.....	"	1320,00
Totale annuo...	"	13176,90

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Retribuzione mensile lorda.....	L.	I092,24
Indennità lorda di bombardamento per mesi 30 giorni	"	660,00
Totale	"	I752,24
Aumento del 70% su L.I000,00.....	"	700,00
" " 60% " " 752,24.....	"	45I,34
Totale lordo mensile.....	"	2903,58

b) Salariati: Retribuzione annuo..... " 4320,00
Ass.temp.guerra..... " 844,00
Totale annuo " 5164,00

Retribuzione mensile lorda.....	"	430,00
Indennità(lorda)di bombardamento per mesi di 30 giorni.....	"	660,00
Totale	"	I090,30
Aumento del 70% su L.I000,00.....	"	700,00
" " 60% " " 90,30.....	"	54,I8
Totale lordo mensile	"	I844,48

c) Sulle altre indennità e retribuzioni non é stato applicato alcun aumento.

Ritenute

Sugli assegni lordi sono applicate le seguenti ritenute:

Ricchezza mobile.....8%
Complementare.....I%

Sulla somma delle due ritenute é applicato il.....2%

Sulle cifre ottenute per differenza tra la somma lorda e la somma delle tre ritenute si applica(per bollo) la ritenuta del.....0,05%

Le retribuzioni nette corrispondono alla differenza tra quelle lorde e la somma delle quattro ritenute.

Regolamento.

Il regolamento non é in possesso di questo Osservatorio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Aumento del 70% su L.1000,00.....	"	451,34
" " 60% " " 752,24.....	"	2903,58
Totale lordo mensile.....	"	4320,00
b)Salariati:Retribuzione annua.....	"	844,00
Ass.temp.guerra.....	Totale annuo"	5164,00
		430,00
Retribuzione mensile lorda.....	"	660,00
Indennità(lorda)di bombardamento per mesi di 30 giorni.....	Totale"	1090,30
		700,00
Aumento del 70% su L.1000,00.....	"	54,18
" " 60% " " 90,30.....	"	1844,48
Totale lordo mensile		

c) Sulle altre indennità e retribuzioni non é stato applicato alcun aumento.

Ritenute

Sugli assegni lordi sono applicate le seguenti ritenute:

Ricchezza mobile.....8%

Complementare.....1%

Sulla somma delle due ritenute é applicato il.....2%

Sulle cifre ottenute per differenza tra la somma lorda e la somma delle tre ritenute si applica(per bollo) la ritenuta del.....0,05%

Le retribuzioni nette corrispondono alla differenza tra quelle lorde e la somma delle quattro ritenute.

Regolamento.

Il regolamento non é in possesso di questo Osservatorio. Posso però comunicare che il regolamento é stato pubblicato nel numero 242 della Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1942.& La concessione del calcolatore é stabilita dall'art.19 del medesimo decreto.

Il Direttore

Ing. Giuseppe Imbò

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2067

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. CONSERVATORIO DI MUSICA
"S. PIETRO A MAIELLA"
NAPOLI

Prot. N. 5114
Allegati
Risposta al f.° N. 52973
del 30/V/1944

Napoli, li 14 giugno 1944

Al Headquarters Allied Control
Commission Labor& Sub Commission
Via Roma 148
C i t t à

OGGETTO: Personale del R.Conservatorio di Musica

In riferimento alla lettera sopra menzionata ,qui unito ,si trasmette lo specchietto delle competenze dovute al personale di questo R.Conservatorio di Musica,il quale ,perchè statale, è retribuito in conformità delle vigenti leggi generali ,a cominciare da quella dell' 11/ XI/ 1923,n 2395 a finire al R. D.L.8 luglio 1943,n 610.Per il ruolo degli insegnanti si trasmette copia conforme del D.M. 5 Maggio 1927, modificato da successivi provvedimenti e/ aumenti di posti.

Pertanto per il personale di ruolo ,lo stipendio base, il supplemento di servizio attivo,gli assegni temporanei di guerra in forza dei due RR.DD.LL. 14/VII/1941/ n 646 e 8 luglio 1943 n.610, l'aggiunta di famiglia,sono conformi a quelli di tutti gli altri impiegati di pari gruppo e gradi.

Per gl'insegnanti non di ruolo varia solo la retribuzione base,di cui all'articolo 57 del R Decreto 31 dicembre 1923,n. 3373,di cui si trasmette l'estratto -Tutti gli aumenti hanno seguito le leggi generali ,già accennate.

In quanto all'indennità di bombardamento o di allarme si è seguito la legge 12 dicembre 1942,n 1498.Soltanto si fa notare

2048

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

che l'indennità giornaliera base è stata formata con le diari giornaliere fissate dal R.D.L.27 febbraio 1942,n 76,senza gli aumenti del 70% cui al R.D.L. 9 maggio 1944,n 131 ,e con l'aggiunta di famiglia stabilita dal R.D.L. 8 luglio 1943,n.610 senza gli aumenti derivanti dall'ordine Regionale n.2.

In quanto al premio mensile per lavoro straordinario, esso è assorbito dal premio di operosità e rendimento,il quale è pagato semestralmente,nella misura fissata dal R.D.L. 25/VI/1937,n 1033 aumentata del 70%,concesso dall'ordine Regionale n.2.
Non si paga la tredicesima mensilità.
Tra i compensi vari ,vi sono le propine di esame ,cui l'articolo 74 del R.D. 31 dicembre 1923,n 3123 e la ministeriale 1 dicembre 1926,n 22927,delle quali si trasmettono le copie conformi.
Non sono corrisposti compensi in rimborso di spese effettivamente sostenute.

I premi di nuzialità e natalità dovrebbero essere pagati dallo Stato ,ai sensi del R.D.L 6 Febbario 1936,n 236 e successive modifiche.
Non sussiste lavoro mensile e notturno.
In quanto all'aumento disposto dall'ordine Regionale n.2,sinora si è corrisposto l'aumento del 70% sulle indennità di bombardamento e sul premio di operosità e rendimento,inquantochè le altre competenze(stipendio ,servizio attivo ecc)erano pagate dalla Tesoreria Provinciale -

Dal primo giugno è stato fatto il coecervo per ogni singolo impiegato di tutte le somme pagate dalla Tesoreria Provinciale, e in proporzione è stato concesso l'aumento sull'indennità di bombardamento o di presenza ,che dir si voglia ,diminuito dell'assegno temporaneo di guerra,cui al R.D.L. 8 luglio 1943 n. 610.

/.

2069

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. CONSERVATORIO DI MUSICA
"S. PIETRO A MAIELLA"
NAPOLI

Napoli, li 194

Al

Prot. N.
Allegati
Risposta al f.° N.
del

OGGETTO:

Nessum altro diritto viene corrisposto da parte dello Stato Ritenute :sullo stipendio l'aliquota complessiva è del 16,545 per cento ,sulle altre competenze ed indennità del 9.18 per cento ,oltre alle tasse di bollo.

L'elenco numerico completo del personale statale è nello specchietto che si unisce.

Questa lettera sarà consegnata dal Direttore di Segreteria per i chiarimenti del caso

6101

IL PRESIDENTE
(Riccardo Ricciardi)

2070

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Regio decreto 31 dicembre 1923,n 3123
Ordinamento dell'Istruzione artistica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 1924,n 32)

Retribuzione base per gli incaricati e supplenti

Articolo 57.

La retribuzione ai supplenti o incaricati nei Regi licei artistici e Accademie di Belle arti,nei Regi Conservatori di musica e nella Scuola di recitazione ,è corrisposta nei mesi di lezione e di esami,per il servizio effettivamente prestato,in ragione di annue L.350,per ogni ora settimanale di lezione.

Alle retribuzioni e indennità suddette si provvede con aperture di credito a favore degli economi degli istituti medesimi.

Nello stesso modo si provvede al pagamento delle retribuzioni e indennità spettanti agli aiuti ed assistenti di cui all'art 28

Per copia conforme
Il Direttore di Segreteria
Luigi Zaccai

6106

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Regio Decreto 31 dicembre 1923 ,n 3123
Ordinamento dell'istruzione artistica.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 1924,n 32

.....

.....

Art.74. - Il pagamento delle tasse di esame indicato nell'annessa tabella deve effettuarsi direttamente all'economo dell'istituto che ne verserà una terza parte all'erario entro trenta giorni dall'inizio degli esami.

Le altre due terzi parti saranno distribuite a titolo di propina tra i membri delle commissioni giudicatrici nel modo che sarà determinato dal regolamento.

Nello stesso regolamento sarà determinata la misura dell'indennità spettanti ai commissari di esame estranei al ruolo degli insegnanti dell'istituto,e al personale non insegnante che ,per ragionu tecniche ,debba partecipare ai lavori di esame.

Per copia conforme
Il Direttore di Segreteria
Luigi Fanicci

6693

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma 1 dicembre 1926

Ministero
della Pubblica Istruzione
Direzione Generale delle
Antichità e Belle Arti

Al Presidente del Consiglio di
Amministrazione del Conservatorio
di Musica di S.Pietro a Maiella
Napoli

Div XIII
N.22927
Oggetto Tasse di esame e di licenza

Questo Ministero ,preso in attento esame quanto V.S. ha esposto nella nota sopracitata ,circa il versamento delle tasse di licenza e di diploma in codesto Conservatorio di Musica e tenuto presente quanto determina l'art 3 dello Statuto approvato con R.D.30 marzo 1890 n 7243,conviene con codesta Spett Amministrazione nel ritenere che le tasse di esame e di diploma pagate in codesto Conservatorio non siano da versarsi all'Erario ma da inscriversi ,nel bilancio di codesto Istituto.Quanto alle tasse di esame è d'intesa che due parti di esse vengano distribuite a titolo di propina tra i membri delle Commissioni esaminatrici,a norma dell'art 74 del R.D. 31 dicembre 1923,n 3123 e che su di esse sono da operarsi ugualmente le ritenute di legge ,le quali debbono però essere versate all'Erario

Il Ministro
Fir/toFedele

6698

Per copia conforme
Il Direttore di Segreteria
Luigi Jasiecij

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE = ESTRATTO DAL BOLIETTINO UFFICIALE LEGGI REGOLAMENTI E ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI N° 49 DEL 6 DICEMBRE I927 N° VI.

Decreto Ministeriale 3 maggio I927

Con effetto dal I° gennaio I927 i posti di ruolo del personale insegnante dei Regi Conservatori di Musica e della Scuola di Recitazione annessa al R°Conservatorio di Musica di S%.Cecilia in Roma, di cui alla tabella n° I annessa al R°Decreto 28 aprile I927, n°80I sono distribuiti come segue:

Omissis.....

Estratto per la distribuzione dei posti di ruolo nel R°Conservatorio di Musica di Napoli =

Grado iniziale

Grado V = Direttore di I° classe ..... Numero I

Professori di I°classe

Grado VII = Professori di contrappunto fuga e Composizione..... " 2

Professori di 2°classe

Grado VIII = Professori di Armonia e Contrappunto " 2

Professori di 3°classe

Grado IX = Professore di Organo e Compòsizione Organistica..... " I

Professori di Canto..... " 3

Professori di IV classe

Grado IX = Professori di Pianoforte..... " 3

Professore di Arpa..... " I

Professori di Violino..... " 2

Professore di Viola con l'obbligo del Violino..... " I

Professore di Violoncello..... " I

Professore di Storia della Musica..... " I

Professore di Arte Scenica..... " I

Professore di Letteratura Poetica e Dram_ matica..... " I

./.

6097

2014

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado IX =	Professori di Lingua Italiana e Lettere italia_ ne, Storia e Geografia.....	Numero	3
	Professori di 5° classe:		
Grado X =	Professore di Contabbasso.....	"	I
	Professore di Flauto.....	"	I
	Professore di Oboe.....	"	I
	Professore di Clarinetto.....	"	I
	Professore di Fagotto.....	"	I
	Professore di Corno.....	"	I
	Professore di Tromba e Trmbone.....	"	I
	Professore di Teoria e Solfeggio e Dettato Musicale	"	2
	Professore di Armonia e Contrappunto complementare	"	I
	Professori Armonia complementare.....	"	2
	Prefessore di Pianoforte complementare.....	"	I
	Totale		37

Per copia conforme
Il Direttore di Segreteria
Luigi Savicaj

6096

2075

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. CONSERVATORIO DI MUSICA NAPOLI

6695

2072

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Competenze dovute al Personale del R. Conservatorio di Musica

N. d'ordine	Cognome e Nome	Qualifica	Gruppo	Grado	Spese fisse corrisposte agl'Impiegati: Stipendio	Servizio attivo	Aumenti di quinto: 1°	Aumenti di quinto: 2°	Aggiunta di famiglia	Ricchezza mobile di Ritenuta		Ammontare dei singoli	Totale	Pre... Ore
1	Longo Alessandro	Direttore	A	5	2374	788	—	247.50	272.	1014.57		1262.07	5958.89	60
2	D'Ambrosio Luigi	Luogotenente - Ruolo	A	7	1705	467	—	247.50	165.	877.32		1124.82	4694.39	—
3	Lupo Francesco	1° Archiv. Ruolo	C	10	999	210	110	137.50	382.81	880.75		944.58	3673.91	60
4	Perri Diego	" "	C	10	1191	210	110	137.50	272.	807.08		1147.50	4922.19	—
5	Pannain Guido	Luogotenente. Ruolo	A	7	1705	467	—	247.50	281.	900.		1122.41	4114.25	60
6	Jarieci Luigi	Dirett. Segr. Ruolo	A	7	1705	467	—	247.50	165.	874.85		1055.86	3809.99	60
7	Langelli Agazio	Subalterno "	—	—	751	100	110	137.50	335.77	918.36		1091.20	3293.40	60
8	Baldassare Teresa	" "	—	—	751	100	110	137.50	148.	963.70		1146.89	4728.25	—
9	Caramia Francesco	Luogotenente Ruolo	A	8	1595	348	110	137.50	381.15	1009.39		1038.25	4258.16	—
10	Gubitosi Emilio	"	A	8	1558	348	110	137.50	165.	900.75		1146.89	4728.26	—
11	Buonomo Carmine	"	A	8	1595	348	110	137.50	381.15	1009.39		1093.87	4476.52	—
12	Napolitano Michele	"	A	8	1558	348	110	137.50	272.	956.24		1065.36	4504.88	—
13	Marinelli Miglio Augusto	"	A	7	1796	467	110	137.50	—	927.86		1067.12	3395.24	60
14	De Vita Luigi	Subalterno. Ruolo	—	—	676	91	110	137.50	381.15	929.52		1068.32	3581.69	60
15	Trapani Luigi	" "	—	—	751	100	110	137.50	562.65	890.82		1091.20	3279.92	60
16	Sofronito Alberto	" "	—	—	641	100	110	137.50	245.02	953.70		1132.35	4749.35	—
17	Lazo Alfredo	Luogotenente. Ruolo	A	7	1705	467	—	247.50	272.	900.		1091.20	3237.40	60
18	Negro Matilde	Arch. Ruolo	C	11	760	174	110	137.50	—	953.70		1135.54	4608.58	—
19	Scarlata Margherita	Luogotenente. Ruolo	A	7	1705	467	—	247.50	165.	888.04		1093.74	4476.39	—
20	Morelli Alfredo	"	A	8	1558	348	110	137.50	272	956.24		965.32	3769.84	—
21	Vitale Enrico	"	A	10	1191	210	110	137.50	327	827.82		1025.63	4119.62	—
22	Longo Paolo	"	A	9	1402	282	110	137.50	327	882.13		988.56	4381.01	—
23	Micozzi Antonio	"	A	9	1347	282	110	137.50	272	861.05		944.58	3673.91	—
24	Staffelli Attilio	"	A	10	1191	210	110	137.50	272	807.08				

2017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del R. Conservatorio di Musica di Napoli.

Impiegati: di quarta 2ª	Aggiunta di famiglia	Assegno di residenza	Assegno ordinario mensile	Totale	Premio di Operosità: Ore	unità orarie	aumento	totale	Proprina di cassa mensile	Totale annuale	Annotazioni
			1262.07	5958.89	60	4	40%	408	1.74	6368.63	
247.50	272	1014.57	1124.82	4694.39	–	–	–	–	87.24	4781.63	
247.50	165.	877.32	1018.25	3820.15	60	3.50	40%	357	81.82	4258.97	
137.50	382.81	880.75	944.58	3673.91	60	3.50	40%	357	4.90	4035.81	
137.50	272.	807.08	1147.50	4932.19	–	–	–	–	87.24	5009.43	
247.50	281.	900.	1122.41	4114.25	60	4	40%	408	83.82	4606.08	
247.50	165.	874.85	1055.86	3809.99	60	3.25	40%	331.50	3.82	3745.31	
137.50	335.77	918.36	1091.20	3293.40	60	3.25	40%	331.50	3.02	3627.92	
137.50	148.	963.70	1146.89	4728.26	–	–	–	–	–	4728.26	
137.50	381.15	1009.89	1038.25	4258.16	–	–	–	–	3.90	4262.06	
137.50	165.	900.75	1146.89	4728.26	–	–	–	–	7.62	4735.88	
137.50	381.15	1009.89	1093.87	4476.52	–	–	–	–	1.74	4478.26	
137.50	272.	956.24	1065.36	4504.88	–	–	–	–	3.82	4508.70	
137.50	–	927.86	1067.12	3395.24	60	3.25	40%	331.50	3.82	3730.56	
137.50	381.15	929.52	1028.32	3581.69	60	3.25	40%	331.50	3.82	3917.01	
137.50	562.66	890.82	1091.20	3279.92	60	3.25	40%	331.50	1.30	3612.72	
137.50	245.02	953.70	1132.35	4749.35	–	–	–	–	87.24	4836.59	
247.50	272.	900.	1091.20	3237.40	60	3.50	40%	357.	88.91	3633.31	
137.50	–	953.70	1135.54	4608.58	–	–	–	–	9.93	4618.51	
247.50	165.	888.04	1093.74	4476.39	–	–	–	–	25.50	4501.89	
137.50	272	956.24	965.82	3769.84	–	–	–	–	27.45	3797.29	
137.50	327	827.82	1025.63	4119.62	–	–	–	–	2.64	4122.26	
137.50	327	882.13	988.56	4381.01	–	–	–	–	6.15	4386.16	
137.50	272	861.05	944.58	3673.91	–	–	–	–	29.95	3703.86	
137.50	272	807.08									

6094

2073

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Competenze dovute al Personale del R. Conservatorio di Musica

N. d'ordine	Cognome e Nome	Qualifica	Gruppo	Grado	Specifiche corrisposte agl'Impiegati: Stipendio	Soprastipendio	Aumenti di quinquennio: 1°	Aumenti di quinquennio: 2°	Aggiunta di famiglia	Fondo di massa		Ritenuta di ricchezza mobile		Totale	Firma
25	Gaquilo Terenzio	Luogotenente. Ruolo	A	9	1402	282	110	137.50	242	851.05		988.55	40	46.01	
26	Amodei Roberto	" "	A	10	1191	210	110	137.50	—	854.07		991.57	34	95.64	
27	Varriale Salvatore	Subalterno. Ruolo	—		560	100	110	137.50	—	1066.60		1104.10	30	41.53	
28	Conversano Adelina	Luogotenente. Ruolo	A	9	1347	282	110	137.50	—	785.34		922.84	35	87.34	
29	Lucento Mario	Subalterno. Ruolo	—	—	751	100	110	137.50	215.02	1018.54		1156.04	35	19.60	
30	Scarano Salvatore	Luogotenente. Ruolo	A	10	1191	210	110	137.50	—	854.07		991.57	34	95.64	
31	Colucci Antonio	1° Segret. Ruolo	A	9	1402	282	110	137.50	381.15	905.64		1013.24	43	18.64	
32	Parisi Vincenzo	Luogotenente. Ruolo	A	9	1347	282	110	137.50	165.	779.32		916.82	37	10.30	
33	De Rogatis Giuseppina	"	A	10	1347	282	110	137.50	165.	779.32		916.82	37	10.30	
34	Pica Zamaia Bianca	"	A	10	1136	210	110	137.50	165.	821.10		958.60	35	39.60	
35	Mattia Francesco	"	A	10	1136	210	110	137.50	242.	828.58		967.08	36	11.91	
36	Vecchiano Barbara	"	A	10	1136	210	110	137.50	644.	964.18		1101.68	42	05.36	
37	Cinquemani Federico	Subalterno. Ruolo	—	—	485	100	98.65	123.33	451.—	882.68		1020.78	34	56.25	
38	Gubbelini Giulia	Luogotenente. Ruolo	A	8	1595	318	110	137.50	166.	897.09		1034.59	42	87.51	
39	Mormone Tamara	"	C	11	953	174	110	137.50	—	936.60		1074.10	33	85.60	
40	Guarta Zecchini Olga	"	C	11	953	174	110	137.50	242.	889.58		1027.08	35	63.91	
41	De Angelis Ester	"	A	8	1595	318	110	137.50	—	802.69		940.19	39	33.71	
42	Principe Vincenzo	Subalterno. Ruolo	—	—	445	—	49.56	103.72	116.61	977.97		1115.47	28	50.62	
43	Rosati Donata	"	—	—	445	—	49.56	103.72	49.	988.03		1125.53	29	50.09	
44	Ruggiano Carmela	"	—	—	445	829	49.56	103.72	—	980.61		1118.11	28	29.50	
45	Pasquano Luigi	Luogotenente. Ruolo	C	11	953	174	110	137.50	242.	889.58		1027.08	35	63.91	
46	Barone Oreste	"	C	10	1347	284	110	137.50	544.	937.07		1074.57	44	45.30	
47	Cecchetti Tito	"	C	11	953	174	110	137.50	326.70	900.83		1038.33	35	22.24	
48	Pelizzari Raffaele	Subalterno. Ruolo	—	—	485	100	98.65	123.33	174.28	958.70		1096.20	30	37.79	

2079

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. Conservatorio di Musica di Napoli.

...ficat. ...quenza	Aggiunta di ...lità	Trattenuta di ...vizio	Assegno dire... ...mile	Totale	Premio di Operosità: Ore	...tà oraria	...mento	Totale	Propina di classe mensile ...ovvista	Totale mensile	Annotazioni
1.50	2/2	851.05	988.55	4046.01	—	—	—	—	29.95	4075.96	
.50	—	854.07	991.57	3495.74	—	—	—	—	9.93	3505.67	
.50	—	1066.60	1104.10	3041.53	60	3.25	10%	331.50	5.20	3378.23	
.50	—	785.34	922.84	3587.34	—	—	—	—	8.50	3595.84	
.50	245.02	1018.54	1156.04	3519.60	60	3.25	10%	331.50	5.20	3856.30	
.50	—	854.07	991.57	3495.74	—	—	—	—	5.75	3501.49	
.50	881.15	905.74	1043.24	4318.74	60	4	10%	408..	83 82	4810.56	
.50	165.	779.32	916.82	3740.30	—	—	—	—	25.50	3765.80	
.50	165.	779.32	916.82	3740.30	—	—	—	—	1.74	3742.04	
.50	165.	821.10	958.60	3539.10	—	—	—	—	7.15	3546.85	
.50	2/2.	823.58	961.08	3611.91	—	—	—	—	2.75	3614.66	
.50	544.	964.18	1101.68	4205.36	—	—	—	—	2.75	4208.11	
.33	457.—	882.68	1020.78	3456.25	60	3.25	10%	331.50	3.82	3791.57	
.50	166.	897.09	1034.59	4287.51	—	—	—	—	1.30	4288.81	
.50	—	936.60	1074.10	3385.70	—	—	—	—	—	3385.70	
.50	2/2.	889.58	1027.08	3563.91	—	—	—	—	—	3563.91	
.50	—	802.69	940.19	3933.71	—	—	—	—	1.30	3935.01	
.72	116.61	944.97	1115.47	2850.62	60	3.	10%	306	3.82	3160.44	
.72	49.	988.03	1125.53	2940.09	60	3.75	10%	280.50	3.82	3054.41	
.72	—	980.61	1118.11	2829.50	60	3.75	10%	280.50	3.82	3113.82	
.50	2/2.	889.58	1027.08	3563.91	—	—	—	—	—	3563.91	
.50	544.	937.07	1074.57	4445.30	—	—	—	—	—	4445.30	
.50	326.70	900.83	1038.33	3522.21	—	—	—	—	1.75	3523.99	
.33	174.25	958.70	1096.20	3027.79	60	3.25	10%	331.50	5.20	3374.49	

6009

2030

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Competenze dovute al Personale del R. Conservatorio di Musica

Ordine	Cognome e Nome	Qualifica	Ruolo	Grado	Specifiche corrisposte agli impiegati: Stipendio	Soprastipendio	Aumenti di quinq. 1°	Aumenti di quinq. 2°	Aggiunta di famiglia	Tredicesima di vacanza		Assegno di sede e caropane	Totale	P.
49	De Maria Vincenzo	Insegnante	Ruolo A	9	1347	282	110	137.50	—	785.34		922.84	3587.84	
50	Vitale Vincenzo	"	A	10	1136	210	110	137.50	—	870.60		1008.10	3473.70	
51	Sosa Alberto	Insegnante non di Ruolo	—	—	667.67	—	104.33	136.41	115.60	927.62		1064.03	2911.23	
52	Lauro Michele	"	—	—	667.67	—	104.33	136.41	355.15	1023.75		1160.16	3343.14	
53	Carella Francesco	"	—	—	667.67	—	104.33	136.41	420.84	992.55		1128.96	3346.43	
54	Apreda Adolfo	"	—	—	667.67	—	104.33	136.41	115.50	927.62		1064.03	2911.25	
55	Fatigati Amelia	"	—	—	667.67	—	104.33	136.41	115.50	927.62		1064.03	2911.25	
56	Longobardi Alfonso	"	—	—	1020.67	—	140.33	175.41	322.32	886.54		1061.95	3466.22	
57	De Cicilij Marta	"	—	—	667.67	—	104.33	136.41	115.50	927.62		1064.03	2911.25	
58	Falchieri Ernesto	"	—	—	667.67	—	104.33	136.41	115.50	927.62		1064.03	2911.25	
59	Cece Antonio	"	—	—	667.67	—	104.33	136.41	115.50	927.62		1064.03	2911.25	
60	Ferramisi Antonio	"	—	—	935.99	—	132.	158.	115.50	898.—		1056.	3163.49	
61	Reale Vincenzo	"	—	—	563.34	—	102.40	128.	252.80	935.20		1063.20	3012.42	
62	Aiello Ugo	"	—	—	667.67	—	93.89	117.36	388.01	1042.80		1160.16	3271.56	
63	Rizzo Arturo	"	—	—	337.99	—	56.33	70.41	356.16	1183.79		1113.38	3060.73	
64	De Bonis Alessandro	"	—	—	667.67	—	104.33	136.41	115.50	1064.03		927.62	2911.25	
65	Virgilio Sebastiano	"	—	—	337.99	—	56.33	70.41	115.50	1103.61		1033.20	2660.71	
66	D'Onofrio Ornaro	"	—	—	337.99	—	56.33	70.41	115.50	1103.61		1033.20	2660.71	
67	Aveta Mariano	"	—	—	667.67	—	104.33	136.41	322.32	1128.95		992.55	3247.91	
68	Rizzo Benedetto	"	—	—	667.67	—	104.33	136.41	355.15	1160.16		1023.75	3336.16	
69	Perlin Ruggiero	"	—	—	563.34	—	104.33	136.41	115.50	1064.03		927.62	2911.25	
70	Balzano Carlo	Insegnante - Ruolo	A	9	1347.	284	—	247.50	653.40	995.34		857.84	4385.74	
71	Parodi Renato	"	A	9	1347.	284	—	247.50	—	894.24		756.74	3530.14	
72	Pinto Ferdinando	"	A	9	1347.	284	—	247.50	—	894.24		756.74	3530.14	

2083

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del R. Conservatorio di Musica di Napoli.

Impiegati					Premio di Operosità						
di guerra	Aggiunta di valore	Assegno di residenza	Assegno [illegible]	Totale	Ore	Tariffa oraria	Importo	Totale	Proprina di classe media mensile	Totale generale	Annotazione
2°											
137.50	—	785.34	922.84	3587.44	—	—	—	—	24.35	3614.69	
137.50	—	870.60	1008.10	3473.70	—	—	—	—	24.35	3501.05	
136.41	115.50	922.62	1064.03	2911.23	—	—	—	—	24.	2913.60	
136.41	355.15	1023.75	1160.16	3343.14	—	—	—	—	9.86	3352.99	
136.41	420.84	992.55	1129.96	3346.43	—	—	—	—	—	3346.43	
136.41	115.50	922.62	1064.03	2911.23	—	—	—	—	—	2911.23	
136.41	115.50	922.62	1064.03	2911.23	—	—	—	—	—	2911.23	
136.41	115.50	922.62	1064.03	2911.23	—	—	—	—	—	3466.22	
175.41	322.32	886.54	1061.95	3466.22	—	—	—	—	—	2911.23	
136.41	115.50	922.62	1064.03	2911.23	—	—	—	—	—	2911.23	
136.41	115.50	922.62	1064.03	2911.23	—	—	—	—	—	2912.98	
136.41	115.50	922.62	1064.03	2911.23	—	—	—	—	1.75	3163.49	
158.	115.50	848.—	1056.	3163.49	—	—	—	—	—	3012.42	
128.	252.80	935.20	1063.20	3012.42	—	—	—	—	—	3241.56	
117.36	388.01	1042.80	1160.16	3241.56	—	—	—	—	—	3060.73	
40.41	356.16	1183.79	1113.38	3060.73	—	—	—	—	—	2911.23	
136.41	115.50	1064.03	922.62	2911.23	—	—	—	—	—	2660.71	
40.41	115.50	1103.61	1033.20	2660.71	—	—	—	—	—	2663.35	
40.41	115.50	1103.61	1033.20	2660.71	—	—	—	—	2.64	3247.91	
136.41	322.32	1128.95	992.55	3247.91	—	—	—	—	—	3336.16	
136.41	355.16	1160.16	1023.75	3336.16	—	—	—	—	—	2911.23	
136.41	115.50	1064.03	922.62	2911.23	—	—	—	—	—	4413.09	
247.50	663.40	995.34	857.84	4385.74	—	—	—	—	24.35	3535.04	
247.50	—	894.24	756.74	3530.14	—	—	—	—	4.90	3535.89	
247.50	—	894.24	756.74	3530.14	—	—	—	—	5.75		

6002

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Competenze dovute al Personale del R. Conservatorio di e

N. d'ordine	Cognome e Nome	Qualifica	Classe	Stipendio	Spese fisse corrisposte agl'impiegati: Stipendio	Soprastipendio	Assegni di Figura: 1°	Assegni di Figura: 2°	Aggiunta di famiglia	Tredicesima di vacanza	Assegno provvisorio di 2ª categoria
73	Leone Giovanni	Insegnante Ruolo	A	9	1347	284	—	247.50	—	894.24	756.74
74	Napoli Jacopo	"	A	9	1347	284	—	247.50	435.60	1017.12	879.62
75	Pomberini Francesco	"	A	8	1558	348	110	137.50	242.	956.24	1093.74
76	Cristini Sfisio	"	A	9	1402	282	110	137.50	242	851.05	998.55
77	Finizio Luigi	"	A	8	1558	348	110	137.50	242	956.24	1093.74
78	Curci Alberto	"	A	8	1558	348	110	137.50	242	956.24	1093.74
79	Marapliano Rachele	"	A	8	1558	348	110	137.50	165	900.75	1038.25
80	Setaro Ugo	Bibliotecario	A	9	1347	282	110	137.50	324	888.13	1025.63
81	Sabatino Giacomo	Insegnante Ruolo	A	10	1191	210	110	137.50	324	784.52	922.02
82	Pellecia Arrigo	"	A	9	1347	282	110	137.50	—	785.34	922.84
83	Bortone Domenico	"	A	9	1347	282	110	137.50	—	785.34	922.84
84	D'Albore Emilia	"	A	9	1347	282	110	137.50	—	785.34	922.84
86	Pastore Alfredo	"	E	10	1191	210	110	137.50	242	804.08	941.58
85	Mosca Luigi	1° Arch. mantenit.	L	10	999	210	110	137.50	—	742.45	909.95
87	Santin Enrico	Inabilitato. Stenogr.	—	—	574.80	—	—	402.30	292.60	596.22	1098.52

Il Presidente -

CONSERVATORIO DI MUSICA - NAPOLI -

2083

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del R. Conservatorio di Musica di Napoli.

Impiegati: Stipendio	Aggiunta di famiglia	Anzianità di servizio		Assegno di residenza	Totale	Premio di Operosità: Ore	Tariffa oraria	Importo	Totale	Proprina di classe media mensile	Totale generale	Annotazioni
2°												
247.50	—	894.24		756.74	3530.14	—	—	—	—	2.64	3582.78	
247.50	435.60	1017.12		879.62	4211.50	—	—	—	—	—	4211.50	
247.50	972.	956.24		1093.74	4476.39	—	—	—	—	—	4476.39	
247.50	972	851.05		998.55	3991.01	—	—	—	—	—	3991.01	
247.50	972	956.24		1093.74	4476.39	—	—	—	—	—	4476.39	
247.50	972	956.24		1093.74	4476.39	—	—	—	—	—	4476.39	
247.50	165	900.75		1038.25	4258.16	—	—	—	—	3.54	4261.70	
247.50	324	888.13		1025.63	4119.62	—	—	—	—	—	4119.62	
247.50	324	784.52		922.02	3592.24	—	—	—	—	—	3592.24	
247.50	—	785.34		922.02	3587.84	—	—	—	—	—	3587.84	
247.50	—	785.34		922.84	3587.84	—	—	—	—	—	3587.84	
247.50	—	785.34		922.84	3587.84	—	—	—	—	—	3587.84	
247.50	—	785.34		941.58	3677.91	—	—	—	—	—	3677.91	
247.50	972	804.03		909.95	3603.55	60	3.50	%	357	87.24	4047.79	non stata somm. fagat. dall'ente
247.50	—	796.45		1098.52	1696.74	60	3.25	%	306	3.82	2004.56	" " "
1102.30	972.60	596.22										

6091

Il Direttore di Segreteria
Luigi Starace

2084

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGIO CONSERVATORIO DI MUSICA

DI NAPOLI

STATUTO

Approvato con R. Decreto del 30 marzo 1890 N. 7243 (Serie 3ª)
a cominciare dall'anno scolastico 1890-91

NAPOLI
STABILIMENTO TIP. A. TOCCO
S. Pietro a Maiella, 31
1890.

6089

2085

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

STATUTO

DEL

REGIO CONSERVATORIO DI MUSICA

DI NAPOLI

Approvato con R. Decreto del 30 marzo 1890 N. 7243 (Serie 3ª)
a cominciare dall'anno scolastico 1890-91

NAPOLI
STABILIMENTO TIP. A. TOCCO
S. Pietro a Maiella, 31
1890.

6088

2 0 3 6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

STATUTO

TITOLO I.

Scopo e forma del Conservatorio

Art. 1. — Il R. Conservatorio di Musica di Napoli, quale fu costituito con R. Decreto del 30 giugno 1807, è un Ente autonomo, posto sotto la dipendenza del Ministero della Pubblica Istruzione ed ordinato all' insegnamento della musica nelle varie sue manifestazioni, nonchè agli studii letterari adatti a compiere l'istruzione degli alunni d'ambo i sessi.

Art. 2. — Esso ha un Convitto maschile e scuole esterne maschili e femminili.

Vi è annessa una Scuola Normale di Canto Corale.

TITOLO II.

Mezzi finanziari — Governo — Amministrazione

Art. 3. — Al mantenimento del R. Conservatorio si provvede:

1. Con assegno inscritto annualmente nel Bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione.

6087

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2. Con le rendite dei beni mobili ed immobili creditati dagli antichi Conservatorii dei Poveri di Gesù Cristo, di S. Onofrio a Capuana, di S. Maria di Loreto e della Pietà dei Turchini e con gli altri cespiti costituenti il suo patrimonio privato.

3. Con le contribuzioni che pagano gli alunni.

Art. 4.— Esso conserva, rispetto ai beni patrimoniali, ogni ragione che possa legalmente spettargli.

Il complesso dei proventi dei quali è parola all'articolo precedente forma, come *ab origine*, un fondo solo, sulla base del quale è compilato il bilancio delle entrate e delle spese.

A tal uopo l'assegno del Ministero gli è corrisposto a rate mensuali anticipate.

L'ammontare degli stipendi che paga il Ministero figura nel bilancio del Conservatorio per semplice notizia e come partita di giro.

Art. 5.— Al R. Conservatorio presiede un Governatore nominato dal Re su proposta del Ministro della Istruzione Pubblica. Egli ne ha la rappresentanza legale e, coadiuvato da un Segretario Generale nominato anch' esso dal Re, sopraintendente all'Amministrazione del Conservatorio, vigila alla osservanza delle leggi e dei regolamenti dell' Istituto ed all' andamento generale di esso.

Il Governatore dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Art. 6.— Il Bilancio preventivo, di cui all'art. 4, e il conto consuntivo annuale delle entrate e delle spese, debbono sottoporsi all' approvazione del Ministero predetto.

Art. 7. — Sono soggetti alla clausola sospensiva dell' approvazione Ministeriale:

1. Le deliberazioni del Governatore dirette ad emettere la formalità della licitazione privata o pubblica per i contratti di

2088

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

locazione, di forniture e di appalti in generale che importino spesa superiore alle L. 500.

2. Le deliberazioni intorno ai provvedimenti che rechino aumento, diminuzione o variazione qualsiasi al patrimonio del Conservatorio.

TITOLO III.

Direzione degli studi e della disciplina — Professori

Art. 8. — La suprema autorità didattica e disciplinare del Conservatorio, salvo i diritti che il presente Statuto conferisce al Governatore, è affidata ad un Direttore nominato, fra gli artisti più chiari del tempo, per Decreto Reale, sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Governatore.

Art. 9. — I professori ai quali è affidato l'insegnamento delle Scuole del R. Conservatorio, sono nominati dal Re, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, in seguito a concorso avanti una Commissione eletta dal Ministro stesso; salvo il caso di un artista di fama incontenstabile, che può essere proposto per nomina senza concorso, sentito il Governatore ed il Direttore.

I professori durano in ufficio fino all'età di anni 65, dopo la quale possono essere riconfermati di anno in anno.

Essi hanno obbligo dell'insegnamento per nove mesi in ciascun anno; di prestare l'opera loro per le esercitazioni collettive del Conservatorio e di uniformarsi a quanto altro sarà prescritto dal Regolamento di cui all'art. 29.

Art. 10. — Quando in uno stesso insegnamento, per frequenza di alunni, sono adibiti diversi professori, le loro classi sono parallele.

6186

2 0 8 9

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Può, solo in casi eccezionalissimi, derogarsi a questa disposizione, per qualche artista di fama mondiale indiscutibile, anche se sia possibile soltanto ottenere da lui breve periodo di lezioni, se ciò a parere del Direttore possa portare vantaggio al Conservatorio.

TITOLO IV.

Alunni esterni

(Scuole maschili e femminili)

Art. 11. — Nel Conservatorio sono ammessi alunni esterni che siano italiani o stranieri e che abbiano l'età prescritta dal Regolamento.

Tutti gli alunni, tranne quelli del corso principale di Canto Corale, pagano una contribuzione annua la quale serve a concorrere alla spesa occorrente all' insegnamento.

La misura di tale contribuzione anno per anno è determinata nel bilancio del Conservatorio.

Il Governatore può dispensarne, in tutto o in parte, gli alunni dei quali è accertata la povertà. Tale dispensa è soggetta all' approvazione Ministeriale. Dev'essere confermata di anno in anno, e sarà mantenuta solo per coloro che raggiungano una media di punti 8,50 su 10 nell' esame di promozione.

L' ammissione alle scuole esterne è determinata da un esame.

Art. 12. — Compiuto il corso dei suoi studi, ogni alunno esterno è obbligato a lasciare il Conservatorio. I soli alunni di Composizione e di Canto, a proposta del Direttore, possono rimanervi un altro anno per tirocinio.

Art. 13. — Se, durante il corso di studi, un alunno, dietro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parere di una competente commissione, è riconosciuto assolutamente non più idoneo a continuarlo, deve lasciare il Conservatorio, previa deliberazione del Governatore da comunicarsi al Ministero per la definitiva approvazione.

Deve anche lasciare il Conservatorio, previa deliberazione del Governatore e dietro parere di una Commissione disciplinare dal medesimo nominata e presieduta dal Direttore, l'alunno che per cattiva condotta, o per trascuranza negli studi sia ritenuto non più degno di appartenervi.

La deliberazione relativa dovrà pure comunicarsi al Ministero per la definitiva approvazione.

TITOLO V.

Alunni interni

(Convitto maschile)

Art. 14. — Il Conservatorio può accogliere nel Convitto a pagamento ed a posti gratuiti e semigratuiti per qualunque dei corsi, meno quello di Canto Corale, alunni che siano nell' età prescritta dal Regolamento.

I convittori, compresi quelli a posto gratuito o semigratuito, pagano un diritto di entrata e debbono fornirsi del corredo e di quanto altro prescrive il Regolamento.

Art. 15. — La retta per i convittori a pagamento e per quelli a posti semigratuiti; il diritto di entrata e il numero dei posti gratuiti e semigratuiti, sono determinati, anno per anno, nel bilancio del Conservatorio. Ma in caso di diminuzione di posti non possono esser lesi i diritti degli alunni già ammessi.

Il Direttore propone annualmente, nei limiti del bilancio,

6083

209

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per quali corsi siano da aprirsi i concorsi a posti gratuiti e semigratuiti di cui all' art. 17.

Art. 16. — Ogni alunno a pagamento intero od a posto semigratuito paga, per tutta la durata della sua permanenza in Convitto, una retta corrispondente a quella vigente nell'anno della sua ammissione, salvo il passaggio a posto gratuito o semigratuito, come nel seguente articolo.

Art. 17. I posti gratuiti e semigratuiti sono riservati a giovani che siano cittadini italiani. Possono concorrervi gli alunni del Convitto a pagamento o delle scuole esterne, eccetto quelli di Canto Corale o altri candidati estranei che abbiano l' età voluta dal Regolamento. A parità di meriti sono preferibili i candidati più giovani e meno provveduti di beni di fortuna, quelli che siano già alunni del Conservatorio ed i figli di artisti benemeriti dell'arte musicale.

Il posto gratuito o semigratuito deve essere riconfermato anno per anno, secondo le norme stabilite dal Regolamento.

Art. 18. — Sono applicabili anche per gli alunni interni le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del presente Statuto.

TITOLO VI.

Esami

Art. 19. — Gli esami sono: di Ammissione, di promozione e finali, secondo le norme stabilite dal Regolamento.

Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Governatore sulla proposta del Direttore.

Art. 20. — Gli esami di promozione felicemente superati, danno diritto ad un attestato di passaggio di classe.

Gli esami finali di ciascun corso, con buon esito, danno di-

2 0 9 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ritto al diploma di licenza o di magistero, secondo le differenze stabilite dal Regolamento, a norma dei programmi di studio.

Gli attestati di diploma sono firmati dal Governatore e dal Direttore e vi sono registrati i punti ottenuti dal candidato in tutte le materie.

Art. 21. — Per gli esami finali i candidati pagano propine da distribuirsi fra gli esaminatori.

La misura delle propine è determinata dal Regolamento.

TITOLO VII.

Diplomi di licenza e di magistero agli studenti estranei al Conservatorio

Art. 22. — Agli esami finali, nelle sessioni ad essi assegnate, possono essere aggregati studenti estranei alle scuole del Conservatorio, avanzandone domanda su carta da bollo al Governatore e pagando le propine delle quali è parola nell'art. 21.

Nel relativo diploma, oltre quanto è prescritto dall'art. 20, devesi notare il nome della Scuola o degli insegnanti di cui il licenziato fu allievo.

TITOLO VIII.

Esercitazioni

Art. 23. — Il Conservatorio deve avere una sala da concerti ed un teatrino sperimentale per le esercitazioni private e pubbliche, a norma del Regolamento.

TITOLO IX.

Premi

Art. 24. — Sono assegnati, con le norme prescritte dal Regolamento e nei limiti del bilancio, un *gran premio*, riservato ai

6484

2973

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

soli alunni di composizione, ed altri premi minori, ai quali possono aspirare tutti gli alunni definitivi.

TITOLO X.

Biblioteca

Art. 25. — Al R. Conservatorio è annessa una Biblioteca della quale è consegnatario responsabile un Bibliotecario nominato dal Re a proposta del Ministro della Istruzione Pubblica, sentito il Governatore.

Egli è coadiuvato da un Sotto-Bibliotecario nominato parimenti dal Re, su proposta del Ministro, e gli si può affidare un insegnamento in vista di qualche sua speciale attitudine letteraria o musicale.

TITOLO XI.

Personale amministrativo, disciplinare e di servizio

Art. 26. — Il personale amministrativo e disciplinare, salvo quanto è stabilito all'art. 5 per la nomina del Segretario Generale, è nominato dal Ministro dell'Istruzione Pubblica sulla proposta del Governatore.

Art. 27. — Il Conservatorio ha un consulente e procuratore legale nominato dal Governatore.

Art. 28. — Il personale inserviente è nominato direttamente dal Governatore ed è pagato sul bilancio del R. Conservatorio.

2094

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

soli alunni di composizione, ed altri premi minori, ai quali possono aspirare tutti gli alunni definitivi.

TITOLO X.

Biblioteca

Art. 25. — Al R. Conservatorio è annessa una Biblioteca della quale è consegnatario responsabile un Bibliotecario nominato dal Re a proposta del Ministro della Istruzione Pubblica, sentito il Governatore.

Egli è coadiuvato da un Sotto-Bibliotecario nominato parimenti dal Re, su proposta del Ministro, e gli si può affidare un insegnamento in vista di qualche sua speciale attitudine letteraria o musicale.

TITOLO XI.

Personale amministrativo, disciplinare e di servizio

Art. 26. — Il personale amministrativo e disciplinare, salvo quanto è stabilito all'art. 5 per la nomina del Segretario Generale, è nominato dal Ministro dell'Istruzione Pubblica sulla proposta del Governatore.

Art. 27. — Il Conservatorio ha un consulente e procuratore legale nominato dal Governatore.

Art. 28. — Il personale inserviente è nominato direttamente dal Governatore ed è pagato sul bilancio del R. Conservatorio.

2095

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TITOLO XII.

Regolamento

Art. 29. — Saranno determinati da un Regolamento da approvarsi dal Ministro dell'Istruzione Pubblica:

1. Le attribuzioni e i doveri di ciascun insegnante, impiegato o inserviente del R. Conservatorio.

2. Il numero degli alunni da assegnarsi a ciascuna classe di studi.

3. Il limite massimo ed il minimo di età per l'ammissione degli alunni.

4. I corsi ed i programmi di studi.

5. L'orario delle lezioni e le ferie scolastiche.

6. Le norme per gli esami e per le esercitazioni.

E quant'altro possa occorrere al buon andamento artistico ed economico del R. Conservatorio.

TITOLO XIII.

Disposizioni transitorie

Art. 30.—Per gl'insegnanti ed impiegati che innanzi alla pubblicazione del presente Statuto servirono con stipendio pagato dai fondi patrimoniali del Conservatorio stesso, nel caso di loro giubilazione, la pensione o l'indennità che potrà spettar loro, sarà ripartita proporzionalmente a carico del Conservatorio e dello Stato, in ragione del tempo che furono stipendiati dall'uno o dall'altro. Questa disposizione varrà anche per gl'impiegati che siano traslocati in altro Istituto governativo.

La medesima ripartizione sarà applicabile per le vedove ed orfani degli insegnanti e degli impiegati.

6783

2093

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TITOLO XIV.

Ruolo normale del personale

Art. 31. — Il numero e la qualità degli insegnanti, impiegati e servienti addetti al Conservatorio è determinato da un Ruolo Normale approvato dal Re su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Governatore.

Roma addì 30 Marzo 1890.

Visto: *d'Ordine di S. M.*
Il Ministro della Pubblica Istruzione
Firmato **P. BOSELLI**

2097

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. CONSERVATORIO DI MUSICA
"S. PIETRO A MAIELLA"
NAPOLI

Napoli, li 17 giugno 1944

Prot. N. 522
Allegati
Risposta al f.° N.
del

All'On. HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISION
LABOR SUB=COMMISION
Via Roma 148 NAPOLI

OGGETTO: Trasmissione di documenti

In ottemperanza degli accordi intercorsi fra il dottor Costa ed il Direttore di Segreteria di questo Conservatorio e in continuazione della lettera in data 15/VI/1944, n°514, qui uniti, si trasmettono:

1) Un esemplare dello Statuto che governa questa Amministrazione;
2) l'elenco del personale che ha riscosso in settembre la doppia mensilità di emergenza, con la relativa somma pagata in rimborso e la rimanenza abbuonata;
3) l'elenco del personale che non ha riscosso le suddette mensilità con i relativi stipendi. Per l'occasione si fa notare che questi insegnanti ed impiegati non goderono di tale beneficio, inquantochè l'appoderato signor Lupo Francesco, fu reclutato dai tedeschi, e riuscì a scappare soltanto nei primi giorni di ottobre. Pertanto sarebbe equo che ai detti professori e funzionari fossero corrisposte le trascritte somme, anche in considerazione dell'attuale momento e della disparità di trattamento per un caso di forza maggiore.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4) Copia conforme del R°D°L.27/VI/1937,n°1033,relativo ai premi di operosità e rendimento.

Qualora codesto On.Ufficio voglia maggiori chiarimenti potrà telefonare al n°52798.

IL PRESIDENTE
(Riccardo Ricciardi)

2099

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Elenco del personale del R. Conservatorio di Musica che non hanno risposto le mensilità di emergenza.

N. d'ordine	Cognome e Nome	Qualifica	Gruppo	Grado	Mensilità di emergenza (mese di Giugno) Stipendio	N. dei mesi	Somma	Annotazioni
1	Longo Alcibiade	Direttore	A	5	-	-	-	non ancora in servizio.
2	D'Ambrosio Luigi	Luogotenente	A	7	1997.-	2	3994.-	
3	Lupo Francesco	1° Archivista	C	10	1471.-	2	2942.-	
4	Perri Diego	"	C	10	1522.-	2	3044.-	
5	Pannain Guido	Luogotenente	A	7	2118.-	2	4236.-	
6	Laiccì Luigi	Dirett. Segret.	A	7	2019.-	2	4038.-	
7	Caramia Francesco	Luogotenente	A	8	2083.-	2	4166.-	
8	Gubitosi Emilio	"	A	8	1967.-	2	3934.-	
9	Buonomo Carmine	"	A	8	2093.-	2	4186.-	
10	Napolitano F. Michele	"	A	8	1963.-	2	3926.-	
11	Scoppio Angelo	"	A	7	1923.-	2	3846.-	
12	De Vita Luigi	Subalterno	-	-	1095.-	2	2190.-	
13	Lago Alfredo	Luogotenente	A	7	2019.-	2	4038.-	
14	Scarlata Margherita	"	A	7	1927.-	2	3854.-	
15	Morelli Alfredo	"	A	8	1963.-	2	3926.-	
16	Scalo Enrico	"	A	10	1582.-	2	3164.-	
17	Serao Paolo	"	A	9	1779.-	2	3558.-	
18	Scalogni Antonio	"	A	9	1729.-	2	3458.-	
19	Staffelli Attilio	"	A	10	1532.-	2	3064.-	
20	Spirito Ernesto	"	A	9	1775.-	2	3550.-	
21	Amodei Roberto	"	A	10	1885.-	2	3770.-	
22	Scarano Salvatore	"	A	10	1285.-	2	2570.-	
23	Colucci Antonio	1° Segretario	A	9	1874	2	3748.-	
24	Parisi Vincenzo	1° Luogotenente	A	9	1632.-	2	3264.-	

6080

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ord. d'ordine	Cognome e Nome	Qualifica	Gruppo	Grado	Mensilità di maggio non pagate: Stipendio	Assegno dei mesi	Somma	Annotazioni
25	de Rogatis Giuseppina	Luogotenente	A	9	1632.-	2	3264.-	
26	Pica Camilla Bruna	"	A	10	1390.-	2	2780.-	
27	Mattia Francesco	"	A	10	1487.-	2	2974.-	
28	Vecchiano Babeto	"	A	10	1734.-	2	3468.-	
29	Cinquemani Federico	Subalterno	-	-	714.-	2	1428.-	
30	Guglielmi Giulia	Luogotenente	A	8	1897.-	2	3794.-	
31	Ellermann Camilla	"	B	11	1053.-	2	2106.-	
32	Guarita Guglielmi Olga	"	B	11	1300.-	2	2600.-	
33	de Angelis Ester	"	A	8	1747.-	2	3494.-	
34	Principe Vincenzo	Subalterno	-	-	544.-	2	1088.-	
35	Ronti Donata	"	-	-	488.50	2	977.-	
36	Ruffini Carmela	"	-	-	443.-	2	886.-	
37	Pabbiano Luigi	Luogotenente	B	11	1295.-	2	2590.-	
38	Baroni Ester	"	B	10	1971.-	2	3942.-	
39	Cecchini Tito	"	B	11	1942.-	2	3884.-	
40	Pelizzari Raffaele	Subalterno	-	-	-	-	-	non ancora in servizio
41	De Maria Elisa	Luogotenente	A	9	1482.-	2	2964.-	
42	Vitale Vincenzo	"	A	10	1240.-	2	2480.-	
43	Cambellini Francesco	"	A	8	1958.-	2	3916.-	Bloccato dai Tedeschi
44	Cristini Elpidio	"	A	9	1729.-	2	3458.-	"
45	Filippo Luigi	"	A	8	1963.-	2	3926.-	"
46	Curti Alberto	"	A	8	1963.-	2	3926.-	"
47	Mariapiano Rachele	"	A	8	1866.-	2	3732.-	"
48	Letti Ugo	"	A	9	1779.-	2	3558.-	"
49	Lafouard Giacomo	"	A	10	1582.-	2	3164.-	"
50	Pelliccia Arrigo	"	A	9	1482.-	2	2964.-	"
51	Bortone Americo	"	A	9	1482.-	2	2964.-	"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Elenco del personale del R. Conservatorio di Musica che hanno prestato le mansioni di emergenza.

Ord. d'inscrizione	Cognome e Nome	Qualifica	Gruppo	Grado	Emolumenti di emergenza: per mens.tà	lavoro straord.rio	lavoro effettivo	Annotazioni
1	Cupelli Agapio	Subalterno	–	–	2246.–	480.–	1766.–	
2	Baldassari Ercole	"	–	–	2098.–	405.–	1693.–	
3	Crafani Luigi	"	–	–	2658.–	510.–	2148.–	
4	Coffrito Alberto	"	–	–	1898.–	360.–	1538.–	
5	Capo Natalole	Archivista	C	11	1786.–	390.–	1396.–	
6	Farinale Salvatore	Subalterno	–	–	1388.–	240.–	1148.–	
7	Confessario Adelina	Segretario	A	9	2964.–	450.–	2514.–	
8	Lucento Mario	Subalterno	–	–	2080.–	390.–	1690.–	

Il Direttore di Segreteria
Luigi Tarici

Il Presidente

CONSERVATORIO DI MUSICA
NAPOLI

6079

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ord. d'ordine	Cognome e Nome	Qualifica	Gruppo	Grado	Mensilità di maggiore assegno: Stipendio	Mensilità di maggiore assegno: ed. dei mesi	Mensilità di maggiore assegno: Assegno	Annotazioni
52	d'Abbon Emilio	Luogotenente	A	9	1482	2	296 H	Bloccato dai Tedeschi
53	Pastore Alfredo	"	B	10	1529	2	305 H	"

Il Direttore di Segreteria
Luigi Tarsia

V. to
Il Presidente

R. CONSERVATORIO DI MUSICA · NAPOLI ·

6078

R.D.L 27 giugn o 1937-XV,n 1033 (in gazzetta Ufficiale 10 luglio n 158
Revisione del trattamentc dei dipendenti dalle amministrazioni statali nonchè dagli enti pubblici locali ,dalle opere nazionali ,dagli enti parastatali e dalle associazioni sindacali.

Art.1 sono aumentate in ragione dell' 8 per cento le misure attualmente in vigore delle competenze conteplate dall'art 1 del regio decreto leg ge 14 aprile 1934,n 561(24) e degli stipendi e altri assegni indicati nell'art 2 dello stesso decreto richiamato nell'art 1 del regio decreto legge 24 settembre 1936,n 1719 spettanti ai personali statali ivi conside rati

Art 2er il personale non di ruolo, il cui trattamento di caroviveri sia conglobato nello stipendio ,nella retribuzione o nella paga l'aumento previsto dal precedente art 1 si applica sui nove decimi di dette compe_ tenze

Art.3 Gli aumenti spettanti in applicazione dei precedenti art 1 e 2, non sono computabili agli effetti del riassorbimento degli assegni ad perso_ nam in godimento al 30 giugno 1937

Art 4 -Le misure orarie dei premi di operosità e rendimento previsti dal regio decreto 17 febbraio 1924 ,n 182 sono fissate come appresso lire 2.70,lire 2.50 lire due per il personale di ruolo appartenente rispettivamente ai gruppi A,B;C, e subalterno ;

Lire 2.20,lire 2 lire 1.80 e lire 1,60 per il personale non di ruolo che appartenga rispettivamente alla categorie 1,II,III e IV di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937,n 100 od altrimenti disimpegni,rispettivamen_ teattribuzioni proprie del personale di ruolo dei gruppi A,B,C e del personale subalterno.

6077

Art.5

L'indennità per orario straordinario prevista dal regio decreto legge 8 giugno 1920,n 770 per gli impiegati dell'amministrazione delle poste e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parastatali e dalle associazioni sindacali.

Art.1 sono aumentate in ragione dell' 8 per cento le misure attualmente in vigore delle competenze conteplate dall'art 1 del regio decreto legge 14 aprile 1934,n 561(24) e degli stipendi e altri assegni indicati nell'art 2 dello stesso decreto richiamato nell'art 1 del regio decreto legge 24 settembre 1936,n 1719, spettanti ai personali statali ivi considerati

Art 2 Per il personale non di ruolo, il cui trattamento di carò viveri sia conglobato nello stipendio ,nella retribuzione o nella paga l'aumento previsto dal precedente art 1 si applica sui nove decimi di dette competenze

Art.3 Gli aumenti spettanti in applicazione dei precedenti art 1 e 2, non sono computabili agli effetti del riassorbimento degli assegni ad personam in godimento al 30 giugno 1937

Art 4 -Le misure orarie dei premi di operosità e rendimento previsti dal regio decreto 17 febbraio 1924 ,n 182 sono fissate come appresso lire 2.70,lire 2.50 (4.2.20) e lire due per il personale di ruolo appartenente rispettivamente ai gruppi A,B;C, e subalterno ;

Lire 2.20,lire 2 lire 1.80 e lire 1,60 per il personale non di ruolo che appartenga rispettivamente alla categorie 1,II,III e IV di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937,n 100 od altrimenti disimpegni,rispettivamente attribuzioni proprie del personale di ruolo dei gruppi A,B,C e del personale subalterno.

6077

Art.5

L'indennità per orario straordinario prevista dal regio decreto legge 8 giugno 1920,n 770 per gli impiegati dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi,cui non è applicata la disposizione dell'art 9 del regio decreto legge 4 ottobre 1925 n 1809 convertito nella legge 9 gennaio 1936 n.187 è stabilita in lire due ad ora.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il compenso per protazione di orario spettante ai ricevitori postali e telegrafici ,nei casi previsti dall'art 6 del regio decreto legge 19 aprile 1925 n.988 convertito nella legge 18 marzo 1926,n 562 è stabilito come segue :

dalle ore sette alle diciannove L.1.50 ad ora
""" " " diciannove alle sette L. 2

Con decreto del ministro per le finanze ,di concerto col ministro per le comunicazioni ,saranno determinate ,in relazione all'aumento previsto all'art 1 del presente decreto ,le tariffe per l'esecuzione dei lavori a cottimo nell'amministrazione postale-telegrafica e per la prestazione dell'ottava ora obbligatoria di servizio di cui al regio decreto -legge 13 gennaio 1927 n.31 convertito nella legge 16 giugno 1927,n 1012

Art.6

I premi unitari per ora di lavoro impiegata,secondo l'orario dei treni per servizio di condotta delle locomotive e di scorta ai treni,di cui agli art 42 e 50 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato ,approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n 405convertito nella legge 21 marzo 1926 n.597 sono stabilite nelle misure seguenti;

lire 1.40 per il macchinista
1.10 fochista
1.35 conduttore capo
1.20 conduttore principale
1 conduttore
0.95 frenatore

6076

Resta fermo quando il tempo impiegato nei sevizi superi nel mese le cento ore la maggiorazione del 5o per cento prevista dagli articoli 48 i 50 sopra citati per la parte eccedente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

telegrafici ,nei casi previsti dall art 3 del [illegible]
aprile 1925 n.988 convertito nella legge 18 marzo 1926,n 562 è stabili_
to come segue :
dalle ore sette alle diciannove L.1.50 ad ora
""" " " diciannove alle sette L. 2

Con decreto del ministro per le finanze ,di concerto col ministro per-
le comunicazioni ,saranno determinate ,in relazione all'aumento previ_
sto all'art 1: del presente decreto ,le tariffe per l'esecuzione dei
lavori a cottimo nell'amministrazione postale-telegrafica e per la
prestazione dell'ottava ora obbligatoria di servizio di cui al regio
decreto -legge 13 gennaio 1927 n.31 convertito nella legge 16 giugno
1927,n 1012

Art.6
I premi unitari per ora di lavoro impiegata,secondo l'orario dei treni
per servizio di condotta delle locomotive e di scorta ai treni,di
cui agli art 42 e 50 delle disposizioni sulle competenze accessorie del
personale delle ferrovie dello Stato ,approvate con regio decreto-legge
7 aprile 1925, n 405convertito nella legge 21 marzo 1926 n.597 sono
stabilite nelle misure seguenti;
lire 1.40 per il macchinista
1.10 fochista
1.35 conduttore capo
1.20 conduttore principale
1 conduttore
0.95 frenatore
Resta fermo quando il tempo impiegato nei sevizi superi nel mese le
cento ore la maggiorazione del 5o per cento prevista dagli articoli
42 e 50 sopra citati per la parte eccedente

6076

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

Per compensare le prestazioni che il personale ~~che il personale~~ ferroviario, cui non è applicabile il primo comma del presente ~~xxxxxxx~~ articolo, è tenuto a fare in eccedenza agli obblighi normali di orario e di servizio, sono stabiliti premi semestrali di operosità

Le norme per la concessione dei premi suddetti, e il relativo limite massimo di spesa, verranno stabiliti con decreto reale su proposta del ministro delle comunicazioni, di concerto con quelle delle finanze, ai sensi dell'art 1 n.3 della legge 31 gennaio 1926 IV, n 100.

Art.7

Gli aumenti stabiliti dall'articolo 1° del presente decreto non hanno effetto sulle indennità e competenze previste dagli articoli 6 e 7 del regio decreto legge 24 settembre 1936, n.1719, ancorchè dette indennità e competenze siano ragguagliate o graduate secondo gli stipendi e gli assegni considerati nello stesso art 1°.

R.D.L. 14-IV-1934, n.561, richiamati dagli articoli 6 e 7 del Regio Decreto

Le disposizioni, di cui al precedente comma non si applicano:

a) ai premi di prolungamento di orario, spettanti agli impiegati addetti a stabilimenti o servizi, in relazione all'orario di lavoro delle maestranze

b) ai compensi per lavoro straordinario, festivo notturno ed a cottimo nonchè ai premi di operosità e di rendimento spettanti ai salariati con le norme del testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924 n.2114 e successive modificazioni.

In ogni caso il compenso orario per lavoro straordinario festivo e notturno non può essere inferiore alla paga oraria ordinaria e diurna

c) ai premi per maggiore produzione spettanti al personale ferroviario in base all'art 58 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con regio decreto legge 7 aprile 1925, n 405,

6073

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cui non è applicabile il primo comma del presente [illegible]
a fare in eccedenza agli obblighi normali di orario e di servizio, sono sta_
biliti premi semestrali di operosità
Le norme per la conce sione dei premi suddetti, e il relativo limite massimo
di spesa, verranno stabiliti con decreto reale su proposta del ministro delle
comunicazioni, di concerto con quelle delle finanze, ai sensi dell'art 1 n.3
della legge 31 gennaio 1926 IV, n 100.

Art.7
Gli aumenti stabiliti dall'articolo 1° del presente decreto non hanno effetto
sulle indennità e competenze previste dagli articoli 6 e 7 del regio decre=
to legge 24 settembre 1936, n.1719, ancorchè dette indennità e competenze
siano ragguagliate o graduate secondo gli stipendi e gli assegni conside_
rati nello stesso art 1°.

Le disposizioni, di cui al precedente comma non si applicano:
a) ai premi di prolungamento di orario, spettanti agli impiegati addetti
a stabilimenti o servizi, in relazione all'orario di lavoro delle maestran=
ze
b) ai compensi per lavoro straordinario, festivo notturno ed a cottimo
nonchè ai premi di operosità e di rendimento spettanti ai salariati con le
norme del testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924 n.2114
e successive modificazioni.
In ogni caso il compenso orario per lavoro straordinario festivo e notturno
non può essere inferiore alla paga oraria ordinaria e diurna
c) ai premi per maggiore produzione spettanti al personale ferroviario in
base all'art 58 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate
con regio decreto legge 7 aprile 1925, n 405, 6073/

Art 8.
Per i personali ai quali in dipendenza degli aumenti stabiliti dal pre_
sente decreto, risulti attribuito uno stipendio od una paga o retribuzione
non inferiore a quella prevista, per i singoli gradi dalla legge 27 giugno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1929 n.1047 detti assegni sono computati ai fini dei trattamenti di quescen_ za e di previdenza e delle relative ritenute ,nella misura effettivamente attribuita.

Per i personali ai quali ,con gli aumenti stabiliti dal presente decreto spetti uno stipendio od una paga o retribizione inferiore a quella stabilita per i singoli gradi dalla legge predetta ,l'integrazione computabile ,ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza e delle relative ritenute ,a norma del regio decreto legge 24 novembre 1930 n 1502 e successive estensio_ ni è conservata ,dal 1 luglio 1937 nella misura differenziale occorrente per raggiungere i trattamenti previsti dalla legge medesima.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi sarà tenuto conto delle variazioni apportate ai trattamenti stabiliti con la legge 27 giugno 1929 n.1047,da provvedimenti speciali,indipendentemente dai regi decreti legge 20 novembre 1930,n 1491,14 aprile 1934 n 561 e 24 settembre 1936,n 1719 fermo il disposto dell'art 8 del regio decreto legge 31 dicembre 1931 n 1756 convertito nella legge sedici maggio 1932 ,n 576.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti nei confronti dei salariati per effetto delle quali un decimo della paga o retribuzione non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza o di licenziamento

Art.9

Ai titolari di pensioni e di assegni che , in applicazione del regio decreto legge 13 agosto 1926,n 1431 convertito nella legge 14 aprile 1927,n 605 frui scopo di un trattamento di quescenza complessivo inferiore a quello teorico, determinato ai sensi del citato decreto e dell'articolo 4 del regio decreto legge 23 ottobre 1927,n 1966 , convertito nella legge 14 giugno 1928,n 1326 è concesso un aumento di pensione pari alla eccedenza dell'indicato trattamen_ to teorico rispetto a quello in godimento.

6074

Le pensioni di riversibilità riferentisi a pensioni vigenti al 1° luglio 1926

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

attribuita.

Per i personali ai quali ,con gli aumenti stabiliti dal presente decreto spetti uno stipendio od una paga o retribizione inferiore a quella stabilita per i singoli gradi dalla legge predetta ,l'integrazione computabile ,ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza e delle relative ritenute ,a norma del regio decreto legge 24 novembre 1930 n 1502 e successive estensio ni è conservata ,dal 1 luglio 1937 nella misura differenziale occorrente per raggiungere i trattamenti previsti dalla legge medesima.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi sarà tenuto conto delle variazioni apportate ai trattamenti stabiliti con la legge 27 giugno 1929 n.1047,da provvedimenti speciali,indipendentemente dai regi decreti legge 20 novembre 1930,n 1491,14 aprile 1934 n 561 e 24 settembre 1936,n 1719 fermo il disposto dell'art 8 del regio decreto legge 31 dicembre 1931 n 1756 convertito nella legge sei maggio 1932 ,n 576.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti nei confronti dei salariati per effetto delle quali un decimo della paga o retribuzione non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza o di licenziamento

Art.9

Ai titolari di pensioni e di assegni che , in applicazione del regio decreto legge 13 agosto 1926,n 1431 convertito nella legge 14 aprile 1927,n 605 frui scono di un trattamento di quescenza complessivo inferiore a quello teorico, determinato ai sensi del citato decreto e dell'articolo 4 del regio decreto legge 23 ottobre 1927,n 1966 , convertito nella legge 14 giugno 1928,n 1326 è concesso un aumento di pensione pari alla eccedenza dell'indicato trattamento teorico rispetto a quello in godimento.

6074

Le pensioni di riversibilità riferentisi a pensioni vigenti al 1° luglio 1926 sono liquidate in base alla intera pensione diretta teorica se più favorevole della pensione diretta originaria senza alcun aumento,quelle già concesse sono del pari aumentate ,quando ricorrono le stesse condizioni,in base alla pensione diretta teorica su indicata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Restano fermi i limiti di lire 8960 e di lire 8600 previsti per la corresponsione degli assegni di caroviveri rispettivamente ai titolari di pensioni dirette e di riversibilità ,dall'art 4 del citato decreto n 1966.

Art.10 -Per ottenere gli aumenti di pensioni e di assegni di cui al precedente art 9 gli interessati dovranno presentare domanda all'ufficio provinciale del tesoro, presso l'intendenza di finanza della provincia ove riscuotono la pensione.

I provvedimenti con cui si neghi l'aumento di pensione vengono comunicati agli interessati con le norme previste dall'art 14 del regio decreto 27 giugno 1933,n 703.

E' ammesso il ricorso alla corte dei conti entro i termini perentorio di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del primo pagamento,se trattasi di provvedimenti concessivi di aumento, per i quali non si fa luogo a comunicazione

Sui ricorsi la corte delibera nei modi previsti dal secondo comma dell'art 16 del regio decreto n.703 sopracitato.

Per i ricorsi dei pensionati delle ferrovie dello Stato si applicano le disposizioni dell'art. 26 del regio decreto -legge 13 agosto 1926,n 1431

Coloro che lasciano trascorrere due anni dalla pubblicazione del presente decreto senza presentare domanda di aumento sono ammessi a goderne dalla prima scadenza di pagamento successiva alla presentazione della domanda

Art.11- Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilancio non statale ,l'onore degli aumenti previsti dai precedenti articoli graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese ,nelle medesime rispettive proporzioni.

6073

Art-12 -Le disposizioni dei precedenti art 1 a 4 e 7 sono estese,in quanto personali delle province dei comuni,delle opere nazionali e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Restano fermi i limiti di lire 8960 e di lire 8600 previsti per la [illegible]
sione degli assegni di caroviveri rispettivamente ai titolari di pensioni
dirette e di riversibilità ,dall'art 4 del citato decreto n 1966.

Art.10 -Per ottenere gli aumenti di pensioni e di assegni di cui al prece
dente art 9 gli interessati dovranno presentare domanda all'ufficio pro_
vinciale del tesoro, presso l'intendenza di finanza della provincia ove riscuo
tono la pensione.

I provvedimenti con cui si neghi l'aumento di pensione vengono comunicati
agli interessati con le norme previste dall'art 14 del regio decreto 27 giu
gno 1933,n 703.

E' ammesso il ricorso alla corte dei conti entro i termini perentorio
di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data
del primo pagamento,se trattasi di provvedimenti concessi di aumento, per i
quali non si fa luogo a comunicazione
Sui ricorsi la corte delibera nei modi previsti dal secondo comma dell'art
16 del regio decreto n.703 sopracitato.

Per i ricorsi dei pensionati delle ferrovie dello Stato si applicano le
disposizioni dell'art. 26 del regio decreto -legge 13 agosto 1926,n 1431
Coloro che lasciano trascorrere due anni dalla pubblicazione del presente
decreto senza presentare domanda di aumento sono ammessi a goderne dalla prima
scadenza di pagamento successiva alla presentazione della domanda

Art.11- Per i perspnali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di
bilancio non statale ,l'onore degli aumenti previsti dai precedenti articoli
graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese ,nelle medesime
rispettive proporzioni.

6073

Art-12 -Le disposizioni dei precedenti art 1 a 4 e 7 sono estese,in quanto
applicabili, ai personali delle province dei comuni,delle opere nazionali e
degli altri enti,istituti,società ed aziende considerati nel primo comma
dell'art 7 del regio decreto legge 24 settembre 1936,n 1719

Salva l'applicazione del precedente comma, e delle disposizioni del regio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

~~Decreto legge 24 settembre 1936, n. 1719. Resta fermo il diritto di adottare provvedimen~~
~~Sala l'applicazione del precedente comma, e delle disposizioni del regio~~
decreto-legge 24 settembre 1936,n 1719,resta fermo il divieto di adottare provvedimenti che possano comunque annullare o attenuare le riduzioni del trattamento economico stabilite per i personali sopraindicati,con i regi decreti-legge 20 novembre 1930,n 1491 e 14 aprile 1934,n 561

Il presente decreto non è applicabile ai lavoratori rappresentati da associazioni sindacali legalmente riconosciute, per i quali il trattamento economico deve essere disciplinato da contratti collettivi

Art.13 la riduzione dell'assegno di congrua al clero sancita dall'art 4 del regio decreto legge 7 maggio 1927,n 694 convertito nella legge 5 aprile 1928,n 716 è abrogata

Art.14 -Con decreti del Ministro per la finanza saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto

Art.15 Il presente decreto è applicabile anche al personale in servizio nell'africa Italiana, nell'isole Italiane dell'Egeo o all'estero

Art.16-Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° luglio 1937. Però gli aumenti derivanti dall'applicazione dell'art 9 hanno effetto dalla prima rata di pensione o di assegno con scadenza successiva al 1° luglio 1937

Questo decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge ed i ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge

6072

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. CONVITTO NAZIONALE
VITTORIO EMANUELE II
CON LICEO-GINNASIO INTERNO PARIFICATO AI REGI
NAPOLI

Napoli, 26 luglio 19 44 Anno XX

Risposta alla lettera del di

Div. Sez. N.

Prot.: N380

Alleg. N.

Al l'Ufficio Regionale del Lavoro
Via Roma, 148 Iº Piano
NAPOLI

OGGETTO
Notizie.

In merito alla richiesta verbale, si fa conoscere che le due mensilità di emergenza furono pagate ai seguenti funzionari statali dalla R.Tesoreria provinciale di Napoli come segue:

1)Rettore Mario Trapani=Zuaro, gr.VIIº - gruppo A. per i mesi di ottobre e novembre ha riscosso:
stipendio e supplemento servizio attivo £.4000 (£.2000 mensili)
aggiunta di famiglia £. 360 (£.180 mensili)
Totale £.4360

2)Economo Giovanni Cataldi Tassoni, gr.IXº - gruppo B. per i mesi di ottobre e novembre ha riscosso:
stipendio e supplemento servizio attivo £.2.730 (1365 mensili)
aggiunta di famiglia £. 692 (346 ")
assegno di guerra £. 204 (102 ")
Totale £.3.626

3)Vicerettore Ciolfi Oreste, grado IXº - gruppo A. per i mesi di ottobre e novembre ha riscosso:
stipendio e supplemento servizio attivo £.3.1[illegible] (1558 mensili)
£.===== (è celibe)
aggiunta famiglia £. 204 (102 mensili)
assegno di guerra
Totale £.3.320

6071

Il Rettore Trapani=Zuaro Mario ha restituite per la somma riscossa £.945, in ragione di £.315 nei mesi di gennaio, febbraio, marzo.
Il Cataldi Giovanni ha restituite per la somma riscossa £.720,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N A P O L I

Risposta alla lettera del di .....

Div. ..... *Sez.* ..... *N.* .....

OGGETTO

Notizie.

Prot.: N 380

Alleg. N. .....

In merito alla richiesta verbale, si fa conoscere che le due mensili=tà di emergenza furono pagate ai seguenti funzionari statali dalla R.Tesore=ria provinciale di Napoli come segue:

1) Rettore Mario Trapani=Zuaro, gr.VII° - gruppo A. per i mesi di ottobre e novem=bre ha riscosso:

stipendio e supplemento servizio attivo	£.4000	(£.2000 mensili)
aggiunta di famiglia	£. 360	(£.180 mensili)
Totale	£.4360	

2) Economo Giovanni Cataldi Tassoni, gr.IX° - gruppo B. per i mesi di ottobre e novembre ha riscosso:

stipendio e supplemento servizio attivo	£.2.730	(1365 mensili)
aggiunta di famiglia	£. 692	(346 ")
assegno di guerra	£. 204	(102 ")
Totale	£.3.626	

3) Vicerettore Ciolfi Creste, grado IX° - gruppo A. per i mesi di ottobre e novem=bre ha riscosso:

stipendio e supplemento servizio attivo	£.3.1[illegible]	(1558 mensili)
	£.=====	(è celibe)
aggiunta famiglia	£. 204	(102 mensili)
assegno di guerra		
Totale	£.3.320	

6071 1209

Il Rettore Trapani=Zuaro Mario ha restituite per la somma riscossa £.945, in ragione di £.315 nei mesi di gennaio, febbraio, marzo.

L'Economo Cataldi Tassoni Giovanni ha restituite per la somma riscossa £.720, in ragione di £.240 nei mesi di gennaio, febbraio, marzo.

Il Vicerettore Ciolfi Creste ha restituite per la somma riscossa £.660, in ragione di £.220 nei mesi di gennaio, febbraio, marzo.

Il Maestro Valente Eligio non ha riscosse le due mensilità di emergenza, perchè allora era sfollato in Castel S.Giorgio (prov.di Salerno).

Il Segretario delle Scuole interne parificate, Massa Ferdinando, che è a carico di questa Amministrazione ha riscosso per i due mesi di emergenza:

./.

Declassified E.O. 12356 section 3.3/NND No. 785021

Stipendio e supplemento servizio attivo	£.1753,60	(£.876,80 mensili)
caro viveri	£. 762,00	(£.380 mensili)
	==========	
Totale	£.2515,60	

ha restituite £. 570 in ragione di £.190 ~~mensili~~ nei mesi di gennaio ,febbraio,marzo.

Sempre disposti a dare ulteriori chiarimenti in quanto necessari,distintamente salutiamo.

IL R.COMMISSARIO
(Cav.Uff.Dr.Mario Trapani-Zuaro)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0 1 0

R. CONSERVATORIO DI MUSICA
" S. PIETRO A MAIELLA "
NAPOLI

Napoli li 31 luglio 1944 a. XVII

Prot. N. 580
Allegati
Risposta al f.o N.
del

Al On/le Ufficio del Labor Sub Commission Allied Control Commission -Via Roma 148 1 piano
Città

OGGETTO: Mensilità pagate per lo stato di emergenza

In merito a quanto il Dottor Porzio Goffredo ha comunicato ad un impiegato di questo R.Conservatorio di Musica ,si trasmetto_ no,qui uniti ,due elenchi,uno riguardante il personale che ha riscosso le indennità di emergenza e l'altra quello che n'è stato privato per ragioni di forza maggiore.
Sta di fatto ,che per le vigenti disposizioni di legge di contabilità ,tutto il personale può delegare un'impiegato a riscuotere le mensilità ,ed in questo Conservatorio il detto impiegato è l'economo Francesco Lupo.
Costui fu catturato dai tedeschi e riuscì ad evadere e ritornare in ufficio quattro giorni dopo .Da qui la mancata riscossione delle competenze il giorno 27 settembre ,e di conseguenza la perdita del beneficio ,concesso dal governo italiano con a capo S.E.Badoglio per venire incontro ai dipendenti statali per le maggiori spese di emergenza.
Ora ,sarebbe equo e giusto che il detto personale fosse indennizzato e ricuperasse tali somme, per pagare i debiti contratti per far fronte alle suddette maggiori spese,derivanti dallo Stato di emergenza

CONSERVATORIO DI MUSICA

IL PRESIDENTE

6070

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ordine	Cognome e Nome	Qualifica			Competenze		
		Mansioni	Gruppo	Grado	Stipendio	Numero assegni in corso	Somma competenze
27	Vacchiano Barbato	Luogotenente Reale	A	X	1859	2	3718
28	Cinquemani Federico	Subalterno. Reale	–	–	889	2	1678
29	Guglielmi Giulia	Luogotenente Reale	A	VIII	2022	2	4044
30	Altomare Eduardo	" "	C	XI	1178	2	2356
31	Guarta Guglielmi Olga	" "	C	XI	1425	2	2850
32	De Angelis Ester	" "	A	VIII	1872	2	3744
33	Principe Vincenzo	Subalterno Reale	–	–	669	2	1338
34	Rosati Donato	" "	–	–	613.50	2	1227
35	Ruggiano Carmela	" "	–	–	568.	2	1136
36	Paduano Luigi	Luogotenente Reale	C	XI	1420	2	2840
37	Baron Oreste	" "	C	X	2096	2	4192
38	Cecchetini Ciro	" "	C	XI	2067	2	4134
39	De Maria Elena	" "	A	IX	1607	2	3214
40	Vitale Vincenzo	" "	A	X	1365	2	2730
41	Gamberini Francesco	" "	A	VIII	2083	2	4166
42	Cristini Egidio	" "	A	IX	1854	2	3708
43	Finizio Luigi	" "	A	VIII	2088	2	4176
44	Curci Alberto	" "	A	VIII	2088	2	4176
45	Mariapiano Rachele	" "	A	VIII	1991	2	3982
46	Setini Ugo	" "	A	IX	1904	2	3808
47	Labruno Giacomo	" "	A	X	1607	2	3214
48	Pellicciа Arrigo	" "	A	IX	1607	2	3214
49	Bartoli Arrigo	" "	A	IX	1607	2	3214
50	D'Alboi Emilia	" "	A	IX	1607	2	3214
51	Pastore Alfredo	" "	C	X	1652	2	3304

Il Direttore di Segreteria
Luigi Fasiello

Il Presidente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ordine	Cognome e Nome	Qualifica	Gruppo	Grado	Competenze: Stipendi	Competenze: Numero delle mensilità	Competenze: Somma per cui figura
1	D'Ambrozio Luigi	Luogotenente Resd	A	VII	2669	2	4988
2	Lupo Francesco	1° Archivista	C	X	1596	2	3192
3	Perri Diego	"	C	X	1647	2	3294
4	Pannain Guido	Luogotenente Resd	A	VII	2590	2	5180
5	Farieri Luigi	Dirett. di Segreteria	A	VII	2491	2	4982
6	Caramia Francesco	Luogotenente - Resd	A	VIII	2208	2	4416
7	Gubitosi Emilio	" "	A	VIII	2092	2	4184
8	Buonomo Carmine	" "	A	VIII	2218	2	4436
9	Napolitano F. Michele	" "	A	VIII	2088	2	4176
10	Marinelli Moglie Angela	" "	A	VII	2048	2	4096
11	De Vito Luigi	Subalterno. Resd	—	—	1220	2	2440
12	Lazo Alfredo	Luogotenente Resd	A	VII	2511	2	5022
13	Scarlata Margherita	" "	A	VII	2302	2	4604
14	Morelli Alfredo	" "	A	VIII	2088	2	4176
15	Vaso Enrico	" "	A	X	1707	2	3414
16	De Luca Paolo	" "	A	IX	1904	2	3808
17	Micozzi Antonio	" "	A	IX	1854	2	3708
18	Staffelli Attilio	" "	A	X	1657	2	3314
19	Gargiulo Ernesto	" "	A	IX	1900	2	3800
20	Arnodei Roberto	" "	A	X	1410	2	2820
21	Scarano Salvatore	" "	A	X	1410	2	2820
22	Colucci Antonio	1° Segretario	A	IX	1999	2	3998
23	Paini Vincenzo	Luogotenente Resd	A	IX	1757	2	3514
24	De Rogatis Giuseppina	" "	A	IX	1757	2	3514
25	Pier Tamaja Bianca	" "	A	X	1515	2	3030
26	Mattia Francesco	" "	A	X	1612	2	3224

2129

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. CONSERVATORIO DI MUSICA NAPOLI

Elenco del personale che ritirò indennità di emergenza.

Le somme percepite il 28 settembre 943 erano il completo: 1° dello stipendio; 2° del servizio attivo; 3° del 1° aumento di guerra; 4° aggiunto di famiglia il 1° dicembre a completamento ritirarono anche la 2ª mensilità del 2° aumento di guerra in £ 250

Versarono 4 rate; ma le ebbero rimborsate ma-

6067

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ordine	Cognome e Nome	Qualifica: Mansioni	Gruppo	Grado	Competenze nette: Stipendi	Somma di variazione	Somma paga	Somma assegno
1	Baldassare Teresa	Custode	-	-	1174	2348	405	1943
2	Trapani Luigi	"	-	-	1454	2908	510	2398
3	Sposito Alberto	"	-	-	1074	2148	360	1788
4	Negro Matilde	Archivista	C	XI	1018	2036	390	1646
5	Farriale Salvatore	Custode	-	-	819	1638	240	1398
6	Langelli Agapio	"	-	-	1248	2496	480	2016
7	Conserano Adelina	Subeconomo	A	IX	1607	3214	450	2764
8	Lucento Mario	Custode	-	-	1165	2330	390	1940

Il Direttore di Segreteria
Luigi Tarocci

CONSERVATORIO DI MUSICA

Il Presidente

R.CONVITTO NAZIONALE V.E.IIº N A P O L I

Piazza Dante,41

Prot.N.260

Napoli,lì 15 Giugno 1944

Allegati N.3

ALLIED CONTROL COMMISSION
LABOR SUB=COMMISSION
VIA ROMA 148

Il R.Convitto Nazionale di Napoli è un Istituto dello Stato e,come tale,il Personale di direzione e di Amministrazione è composto di Funzionari di ruolo che vi sono assegnati dal Ministero della Pubblica Istruzione in seguito a regolari concorsi,come per qualsiasi altro ramo dell'Amministrazione dello Stato.

L'organico attuale,giacchè a causa dello stato di guerra il Collegio non funziona, è come segue:

1) 1 Rettore di 1ª classe,grado VIIº Gruppo A.
2) 1 Vice Rettore, " IXº " A.
3) 1 Economo-Cassiere, " IXº " B.
4) 1 Istitutore di1° classe " Xº " A.
5) 3 Maestri elementari " XIº " B.

Il R.Convitto Nazionale di Napoli ha un patrimonio proprio che amministra il Rettore nel nome e per delega ministeriale coadiuvato da un Consiglio di Amministrazione a norma del Regolamento Generale per i Convitti Nazionali,approvato con R.D. 1/9/1925,n.2009 (V.Alleg.N.1). La contabilità è tenuta con le stesse norme della Contabilità generale dello Stato e,per i suoi fini specifici,segue le norme particolari dettate dal R.D.30/4/1931, n.854 (v.allegato n.2).

Il Consiglio di Amministrazione è composto di: due rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione; un rappresentante dell'Intendenza di Finanza; un rappresentante della Provincia; un rappresentante del Comune; il Rettore è il Presidente del Consiglio stesso.

I Consiglieri non percepiscono alcun assegno nè hanno gettoni di presenza e durano in carica un triennio. Attualmente il Consiglio è sciolto e ne esplica le mansioni il Rettore che è stato nominato R.Commissario con Decreto Reale.

Oltre i Funzionari statali che sono pagati con ruolo di spese fisse dallo Stato,con le sue entrate (costituite dalla rendita del patrimonio,dalle rette e tasse degli Alunni,dai contributi e sussidi dello Stato),il Convitto ha alle sue dipendenze:

1) Un corpo di Insegnanti laureati per l'esercizio delle scuole interne, che sono pagati con i fondi dell'Amministrazione nella misura uguale dei supplenti ed incaricati per le RR.Scuole Medie.
2) Un Segretario,gruppo B,grado XI, che è retribuito come i Segretari di ruolo delle RR.Scuole Medie.
3) Un numero vario di Suore (appartenenti a un ordine Religioso) alle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato n.1

ALLIED CONTROL COMMISSION
LABOR SUB=COMMISSION
VIA ROMA 148

Il R.Convitto Nazionale di Napoli è un Istituto dello Stato e,come tale,il Personale di direzione e di Amministrazione è composto di Funzionari di ruolo che vi sono assegnati dal Ministero della Pubblica Istruzione in seguito a regolari concorsi,come per qualsiasi altro ramo dell'Amministrazione dello Stato.

L'organico attuale,giacchè a causa dello stato di guerra il Collegio non funziona, è come segue:

1) 1 Rettore di 1ª classe,grado VII° Gruppo A.
2) 1 Vice Rettore, " IX° " A.
3) 1 Economo-Cassiere, " IX° " B.
4) 1 Istitutore di 1ª classe " X° " A.
5) 3 Maestri elementari " XI° " B.

Il R.Convitto Nazionale di Napoli ha un patrimonio proprio che amministra il Rettore nel nome e per delega ministeriale coadiuvato da un Consiglio di Amministrazione a norma del Regolamento Generale per i Convitti Nazionali,approvato con R.D. 1/9/1925,n.2009 (V.Alleg.N.1). La contabilità è tenuta con le stesse norme della Contabilità generale dello Stato e,per i suoi fini specifici,segue le norme particolari dettate dal R.D.30/4/1931, n.854 (v.allegato n.2).

Il Consiglio di Amministrazione è composto di: due rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione; un rappresentante dell'Intendenza di Finanza; un rappresentante della Provincia; un rappresentante del Comune; il Rettore è il Presidente del Consiglio stesso.

I Consiglieri non percepiscono alcun assegno nè hanno gettoni di presenza e durano in carica un triennio. Attualmente il Consiglio è sciolto e ne esplica le mansioni il Rettore che è stato nominato R.Commissario con Decreto Reale.

Oltre i Funzionari statali che sono pagati con ruolo di spese fisse dallo Stato,con le sue entrate (costituite dalla rendita del patrimonio,dalle rette e tasse degli Alunni,dai contributi e sussidi dello Stato),il Convitto ha alle sue dipendenze:

1) Un corpo di Insegnanti laureati, per l'esercizio delle scuole interne, che sono pagati con i fondi dell'Amministrazione nella misura uguale dei supplenti ed incaricati per le RR.Scuole Medie.
2) Un Segretario,gruppo B,grado XI, che è retribuito come i Segretari di ruolo delle RR.Scuole Medie.
3) Un numero vario di Suore (appartenenti a un ordine Religioso) alle quali sono demandati i servizi dell'infermeria,della cucina,della dispensa,della guardaroba,della lavanderia e della stiratoria. Esse usufruiscono dell'alloggio,del vitto, e ciascuna Suora ha un assegno mensile di £.150,oltre la indennità giornaliera di £.22 come dal R.D. L.16/12/1942,n.1498.
4) Un numero vario (a secondo le esigenze dei servizi ed in corrispondenza del numero degli Allievi) di inservienti,bidelli,custode,guardia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

notturna,cuochi,guatteri,persone di fatica,che sono a completo carico dell'Amministrazione del Convitto.
Essi sono assunti in prova dal Rettore,a norma del capo III° (art.195 a 199) del precipitato R.D.1/9/1925,n.2009.
La tabella organica del personale di fatica risulta dall'allegato n.3.
La carriera economica degli inservienti si svolge con aumenti quinquennali di £.500 ciascuno e fino al 1942 si sono concessi tutti gli aumenti stabiliti dalle leggi. Dopo non si è potuto più accordare alcun aumento per le critiche condizioni finanziarie di questa Amministrazione.
Del pari non è stato possibile applicare le disposizioni dell'Ordinanza Regionale n.2,perchè le attuali entrate del Convitto sono assai inferiori alle spese da sostenere per i salari degli inservienti che dal 1° gennaio 1944 sono ridotti al numero di sette (cinque di servizio effettivo permanente e due quali avventizi giornalieri).
Quando le condizioni erano floride il Consiglio di Amministrazione,concedeva di volta in volta,con proprie deliberazioni,sempre sottoposte all'approvazione dell'Autorità tutoria,delle gratifiche annuali,quasi corrispondenti ad una mezza mensilità di salario e in occasione di nuzialità,natalità concedeva dei piccoli sussidi.
Sul salario degli Inservienti si fanno tutte le ritenute di legge (R.M.,complementare,addizionale e marca di quietanza); parimenti si opera sul salario degli inservienti con la sola differenza che la trattenuta per la R.M. è in ragione del 4%.
L'aggiunta di famiglia viene accordata nella stessa misura di quella concessa ai salariati dello Stato.

IL R.COMMISSARIO
(Cav.Uff.Dr.Mario Trapani=Zuaro)

Impiegati 15 pagati come legge dello stato
(v. nella stessa busta)

Impiegati di ruolo non hanno ancora percepito 6665
né sindennità di presenza né premio di operosità e di rendimento semestrale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La tabella organica del personale [illegible]
La carriera economica degli inservienti si svolge con aumenti quinquennali di £.500 ciascuno e fino al 1942 si sono concessi tutti gli aumenti stabiliti dalle leggi. Dopo, non si è potuto più accordare alcun aumento per le critiche condizioni finanziarie di questa Amministrazione.
Del pari non è stato possibile applicare le disposizioni dell'Ordinanza Regionale n.2, perchè le attuali entrate del Convitto sono assai inferiori alle spese da sostenere per i salari degli inservienti che dal 1° gennaio 1944 sono ridotti al numero di sette (cinque di servizio effettivo permanente e due quali avventizi giornalieri).
Quando le condizioni erano floride il Consiglio di Amministrazione, concedeva di volta in volta, con proprie deliberazioni, sempre sottoposte all'approvazione dell'Autorità tutoria, delle gratifiche annuali, quasi corrispondenti ad una mezza mensilità di salario e in occasione di nuzialità, natalità concedeva dei piccoli sussidi.
Sul salario degli Insegnanti si fanno tutte le ritenute di legge (R.M., complementare, addizionale e marca di quietanza); parimenti si opera sul salario degli inservienti con la sola differenza che la trattenuta per la R.M. è in ragione del 4%.
L'aggiunta di famiglia viene accordata nella stessa misura di quella concessa ai salariati dello Stato.

IL R.COMMISSARIO
(Cav.Uff.Dr.Mario Trapani=Zuaro)

Insegnanti 15 (v. nella lettera sopra)

6665

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2126

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato n.3

R.CONVITTO NAZIONALE V.E.II° N A P O L I

=°=

Tabella degli assegni annui per il personale inserviente di questo Istituto.=

	Categorie	Salario minimo.	Aumenti quinquennali				Salario massimo.
			1	2	3	4	
1	Maestro di casa	4000	500	500	500	500	6000
2	Cuochi	3600	500	500	500	500	5600
3	Sottocuochi,portinai, guardaroba,refettorieri infermieri.	3200	400	400	400	400	4800
4	Camerieri,inservienti di cucina ecc.	2900	400	400	400	400	4500

N.B. Questa tabella di salari è in vigore dal 1° aprile del 1928;in aggiunta al salario viene pagato il caroviveri come per i salariati dello Stato. Gli aumenti quinquennali sono concessi per anzianità assoluta senza demerito. Sui salari sopra segnati fino al 1942 sono stati concessi tutti gli aumenti stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Per copia conforme quale estratto del verbale dell'adunanza del 17/4/1928.

IL R.COMMISSARIO

(Cav.Uff.Dr.Mario Trapani=Zuaro)

Mario Trapani Zuaro

6064

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2123

5 0

Prot. n° 14252 Cl. 9 Napoli 17 AGO.1944

Ufficio Regionale del Lavoro

Si invia in atti richiesta verbalmente dal dott. Fortio Goffredo di codesto Ufficio Regionale del Lavoro:

1) Copia della tabella che stabilisce il compenso per ogni ora di lavoro straordinario

2) Elenco dei premi di operosità corrisposti per grado dal 1° gennaio 1943 al 30 giugno 1944.

IL R. PROVVEDITORE AGLI STUDI
(Francesco Scaglione)

R. S.

L. Mottin

Ufficio Regionale del Lavoro
NAPOLI
19 AGO. 1944
Protocollo

6858: E.S
245 6663

2122

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. PROVVEDITORATO AGLI STUDI
— NAPOLI —

— Premio di operosità e rendimento —

Durata		Gruppi			Personale avventizio	Personale subalterno	Note
dal	al	A	B	C			
1-1-1943	31-1-1943	9800	6300	10100	2850	4250	
1-II-1943	30-6-1943	9300	6200	10400	2850	4250	
1-7-1943	31-12-1943	22735	15012	18163	5019	6761	
1-1-1944	31-3-1944	22700	15200	18160	5100	7150	
1-4-1944	30-6-1944	21500	11700	24950	4900	6850	

Visto: IL R.° PROVVEDITORE AGLI STUDI

6062

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R.PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI NAPOLI

OGGETto:Compensi mensili per lavoro straordinari.

Per effetto delle disposizioni contenute nel R.D.L.29 agosto 1942,n°1011,il compenso per ogni ora di lavoro straordinario è dovuto nella seguente misura:

1)L.4,00 per il personale del Gruppo A
2)L.3,75 per il personale del Gruppo B
3)L.3,50 per il personale del Gruppo C
4)L.3,00 per il personale avventizio di 3^classe
5)L.3,25 per il personale avventizio di 2^classe e per gli uscieri
6)L.2,75 per il personale avventizio inserviente

- - - - - - - - - - - -

Il R.° PROVVEDITORE AGLI ST.

L. Mazzetti

6161 1939

2130

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Provveditorato Studi. - Copia della disposizione relativa del premio mensile per lavoro straordinario. -

Elenco (in duplo) delle famiglie di sfollati semestrali pagati dal 1°-1-1943 ad 88.

0060

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. PROVVEDITORATO AGLI STUDI
DI
NAPOLI

Protocollo N. 9332
Titoli A - Classe 1.bis
Risposta a lettera del
N.

Napoli 6 giugno 1944

ALLIED CONTROL COMMISSION

LABOR SUB-COMMISSION

NAPOLI

OGGETTO Notizie sul trattamento economico al personale dipendente.

Trasmetto gli atti richiesti da codesto Comando con la nota del 30 maggio u.s., concernente le notizie sul trattamento economico del personale dipendente da quest'Ufficio.

IL R.PROVVEDITORE AGLI STUDI
(Francesco Scaglione)

N. B. - Si prega indicare sempre nella risposta, la data, il numero di protocollo, il titolo e la classe

6051

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. PROVVEDITORATO AGLI STUDI
NAPOLI

Notizie sul trattamento economico del personale in servizio nel R. Provveditorato agli studi, del personale insegnante e non insegnante dei R.R. Istituti d'Istruzione Media, del personale ispettivo e direttivo.

6058

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gli impiegati dello State sono divisi ai fini del trattamento econo-
mico in tre gruppi: Gruppo A - Gruppo B - Gruppo C. Ciascun gruppo
si suddivide in gradi e in ciascun grado di conseguono a determinate
scadenze aumenti di stipendio.

Gli impiegati appartenenti ai gruppi A e B hanno diritto allo stes-
so trattmento eccetto per il periodo di tempo richiesto per il conseguí-
mento degli aumenti periodici di stipendio nello stesso grado.

6057

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IV)

Tabella degli stipendi lordi mensili del personale appartenente ai Gruppi A e B

(Situazione al 30 novembre 1943)

Grado	Stipendio iniziale del grado		I Scatto		II Scatto		III Scatto		IV Scatto		Annotazioni
1°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Nessuno impiegato dipendente da quest'ufficio ha ingaggiamento stipendio corrispondente ai primi quattro gradi
2°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5°	2374	16	2548	33	—		—		—	—	
6°	1934	16	2016	66	2190	83	—		—	—	Nel grado V si consegue un solo aumento
7°	1705	—	1796	66	1888	33	—		—	—	
8°	1558	33	1595	—	1631	66	—		—	—	
9°	1347	50	1402	50	1485	—	1558	33	—	—	
10°	1136	66	1191	66	1255	83	1347	50	—	—	
11°	889	16	953	33	999	16	—				
12°	614	16	641	66	669	91	715	—	760	83	

6650

N. B. - La presente tabella ha valore anche per il personale insegnante in servizio nei R.R. Istituti d'Istruzione Media

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

II

V

Tabella degli stipendi lordi mensili del personale appartenente al Gruppo C

(Situazione al 30 novembre 1943)

Grado	Stipendio iniziale del grado	I Scatto	II Scatto	III Scatto	IV Scatto	Annotazioni
8°	—	—	—	—	—	Nessuno impiegato dipendente da quest'ufficio ha un godimento stipendiale corrispondente al grado VIII
9°	1191 66	1255 83	1347 50	1402 50	— —	
10°	999 91	1081 66	1136 66	1191 66	— —	
11°	760 83	825 —	889 16	953 33	999 91	
12°	614 20	641 66	669 16	715 —	760 83	
13°	476 66	513 33	550 —	586 66	614 20	

N.B. - La presente tabella è in vigore anche per il personale insegnante pei R.R. Istituti d'Istruzione Media

625

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1/ C III

Tabella degli stipendi lordi mensili del personale subalterno in vigore al 30 novembre 1943

Qualifica	Stipendio iniziale	I Scatto		II Scatto		III Scatto		IV Scatto		Annotazioni
Usciere capo	614	16	641	66	678	33	724	16	770	=
Usciere	513	33	540	83	577	50	605	=	614	10

Tabella delle retribuzioni lorde mensili del personale avventizio in vigore al 30 novembre 1943

Avventizi di I categoria — —

" II " 770 (Gruppo B)

" III " 577.50 (Gruppo C)

" IV " 429.00 (Personale subalterno)

6034

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2

Tabella del supplemento di servizio attivo e lordo mensile del personale appartenente ai Gruppi A - B - C
(Situazione al 30 novembre 1943)

Grado 1° Servizio attivo lordo mensile L —

" 2° " " " —

" 3° " " " —

" 4° " " " —

" 5° " " " ₣ 88,33

" 6° " " " 614,16

" 7° " " " 467,50

" 8° " " " 348,33

" 9° " " " 284,16

" 10° " " " 210,83

" 11° " " " 174,16

" 12° " " " 146,66

" 13° " " " 128,33

N.B. Nessun impiegato dipendente da quest'ufficio ha in godimento supplemento di servizio attivo corrispondente ai primi quattro gradi
La presente tabella ha valore anche per il personale insegnante delle R.R. Scuole Medie

6053

2153

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2/

Tabella del supplemento di servizio attivo
lordo mensile del personale subalterno
(Situazione al 30 novembre 1943)

Ufficiali capi _ Servizio attivo lordo mensile L 128.33

Ufficiali " " " 82.50

6052

2139

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC 10000|146|552 (2 of 2 folders)

091.465 Z(1)

SALARIES. MINISTRY OF EDUCATION

OCT. 1943 - July 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SALARIES . MINISTRY OF EDUCATION

2/2

OCT. 1943. July 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3/

VI

Tabella dell'assegno temporaneo di guerra lordo mensile del personale appartenente ai gruppi A-B-C (Situazione al 30 novembre 1943)

Dal 1° grado al 12° grado		Assegno temporaneo guerra lordo mensile	£	247	50
Grado	13°	Stipendio iniziale	"	"	"	226	50
"	13°	(I Scatto)	"	"	"	234	37
"	13°	(II Scatto)	"	"	"	242	62
"	13°	(III Scatto)	"	"	"	247	50
"	13°	(IV Scatto)	"	"	"	247	50

Tabella dell'assegno temporaneo di guerra lordo mensile del personale subalterno - (Situazione al 30 novembre 1943)

Mastieri	Stipendio iniziale	Assegno temporaneo guerra lordo mensile	£	224	06
"	(I Scatto)	"	"	"	"	230	25
"	(II Scatto)	"	"	"	"	238	50
"	(III Scatto)	"	"	"	"	244	68
"	(IV Scatto)	"	"	"	"	246	75

Tabella dell'assegno temporaneo di guerra lordo mensile del personale avventizio - (Situazione al 30 novembre 1943)

Avventizi della	II Categoria	Lordo mensile	£	247	50
" "	III "	"	"	219	94
" "	IV "	"	"	184	85

6051

N. B. - La presente tabella ha valore anche per il personale insegnante e non insegnante delle R. R. Scuole Medie

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nota sull'assegno temporaneo di guerra

Col R.D. 14 luglio 1941 n. 646 fu concesso agli impiegati dello Stato un aumento di stipendio, denominato assegno temporaneo di guerra, a decorrere dal 1° luglio 1941 – Tale aumento fu stabilito nella misura del 20% sullo stipendio e servizio attivo fino alla somma di £ 4800 annue lorde e nella misura del 10% sullo stipendio e servizio attivo da £ 4801 a £ 8400 annue lorde

Dal beneficio dello stesso aumento furono esclusi gli impiegati di grado superiore all'ottavo.

Con successivo R. D. 8 luglio 1943, n. 610 l'assegno temporaneo di guerra, fu, con effetto della stessa data, maggiorato del 125% e nello stesso tempo fu concesso agli impiegati di grado superiore all'ottavo.

Si allegano copie delle disposizioni concernenti la concessione agli impiegati dell'assegno in questione (Vedi allegato N° 1)

6056

Allegato N° 1

ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA

(R.D.L. 14 luglio 1941, N° 646)

ART. I - In aggiunta alle competenze in vigore è concesso ai dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di grado non superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico, ed equiparate, oppure forniti di trattamento economico-per stipendio, supplemento di servizio attivo, o retribuzione, o competenze analoghe- non superiore a quello massimo previsto per il grado medesimo a titolo di stipendio e supplemento di servizio attivo, un assegno temporaneo di guerra, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nella misura:

del 20 per cento sulle prime L.4800 lorde annue del trattamento economico per i titoli appresso indicati;

del 10 per cento sulla quota eccedente le L.4800 fino alle L.8400 lorde annue di detto trattamento.

Ai fini della determinazione dell'assegno temporaneo di cui al precedente comma si considerano le seguenti competenze:

stipendio e supplemento di servizio attivo;

retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali;

retribuzione, o paga o salario od altra analoga competenza, comunque denominata, del personale non di ruolo.

6049

ARTICOLI 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12- Omissis.

ART. 13 - Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1 luglio 1941 e sono applicabili per la durata dell'attuale stato di guerra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

H'

Aggiunta di famiglia mensile lorda dovuta al personale coniugato dei Gruppi A-B-C (Situazione al 30 novembre 1943)

Stato civile	Aggiunta di famiglia per sedi con più di 500 000 abitanti — Mensile lorda		Aggiunta di famiglia per sedi con più di 50 000 abitanti — Mensile lorda		Aggiunta di famiglia per sedi con più di 20.000 abitanti — Mensile lorda		Aggiunta di famiglia per sedi con meno di 20.000 abitanti — Mensile lorda	
Coniugata con persona provvista di assegni familiari	165		123	75	99		82	50
Coniugata senza prole minorenne	272	25	204	19	163	35	136	12
Coniugato o vedovo ed 1 figlio minore	326	70	245	02	196	02	163	35
" " " 2 figli minori	381	15	285	86	228	69	190	57
" " " 3 "	435	60	326	70	261	36	217	80
" " " 4 "	544	50	408	37	326	70	272	25
" " " 5 "	633	40	490	05	392	04	326	70
" " " 6 "	762	30	571	72	457	38	381	15
" " " 7 "	871	20	653	40	522	72	435	60
" " " 8 "	980	10	735	07	588	06	490	05

6013

N.B. Nella presente tabella sono state considerate i soli casi riguardanti il personale in servizio nei comuni di Napoli e nei comuni della provincia
La stessa tabella ha valore anche per il personale insegnante e non insegnante delle R.R. Scuole Medie -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

11/

IX

Aggiunta di famiglia mensile lorda al personale subalterno coniugato

(Situazione al 30 novembre 1943)

Stato civile	Aggiunta di famiglia per sedi con più di 500.000 abitanti — Mensile lorda		Aggiunta di famiglia per sedi con più di 50.000 abitanti — Mensile lorda		Aggiunta di famiglia per sedi con più di 20.000 abitanti — Mensile lorda		Aggiunta di famiglia per sedi con meno di 20.000 abitanti — Mensile lorda	
Coniugata con persona provvista di assegni familiari	148	50	111	37	89	10	74	25
Coniugati e coniugata senza persone minorenni	245	02	183	76	147	01	122	51
Coniugato o vedovo e figlio minore	290	40	217	80	174	24	145	20
Coniugato o vedovo e 2 figli minori	335	77	251	83	201	46	167	88
" " e 3 " "	381	15	285	86	228	69	190	57
" " " 4 " "	471	90	353	92	283	14	235	95
" " " 5 " "	562	65	421	99	337	59	281	32
" " " 6 " "	653	40	490	05	392	04	326	70
" " " 7 " "	744	15	558	11	446	49	372	06
" " " 8 " "	834	90	626	17	500	94	417	45

N. B. Nella presente tabella sono state considerate le voci che riguardano il personale in servizio nel comune di Napoli e nei comuni della Provincia

2147

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

H

AGGIUNTA DI FAMIGLIA

(Legge 27-6-1929, N°1047)

ART.I - Omissis

ART.II- E' concessa una aggiunta di famiglia ai personali di cui appresso, provvisti di indennità temporanee mensili di carovivere:

a) personali di grado ottavo od inferiore dei gruppi A,B,C, dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

L'aggiunta di famiglia è assegnata ai coniugati o vedovi con prole minorenne, nella misura di L.150 per i personali di cui la precedente lettera a), oltre alla quota complementare di L.30 per per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre.

Per ogni figlio minorenne, in più di tre, la quota complementare è assegnata in misura doppia a quella suindicata.

ART.III- Omissis.

ART.IV- I presenti aumenti non sono computabili agli effetti del riassorbimento degli assegni personali in godimento al 30 giugno 1929.

Al personale dei gradi 6° e 7° cui non compete l'aggiunta di famiglia è attribuita, a titolo di assegno non utile a pensione, la differenza fra l'importo complessivo delle competenze di carattere fisse e continuative inerenti al proprio grado e quella eventualmente maggiore di cui fruirebbe in grado inferiore tenuto conto dell'aggiunta medesima. Valgono in quanto applicabili, per l'aggiunta di famiglia, le norme stabilite per le indennità carovivere.

6047

ART.V - I presenti miglioramenti avranno effetto in ragione della metà dal I luglio 1929 e per l'altra metà dal I luglio 1930.

2148

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5

INDENNITA' DI BOMBARDAMENTO

Per effetto del R.D.L I6 dicembre I942- N°I498, agl'impiegati dello Stato, non esclusi il personale insegnante dell RR.Scuole medie ed elementari in servizio nelle località nelle quali si attua lo sfollamento della popolazione civile hanno diritto all'indennità di bombardamento commisurata ad un terzo della diaria di missione, aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia e dell'indennità temporanea mensile di caro viveri.

La diaria varia, secondo il grado che riveste l'impiegato o l'insegnante. L'aggiunta di famiglia varia secondo lo stato civile dello stesso personale.

Per disposizione del Governo Militare Alleato, il beneficio di detta indennità è stato esteso dal I gennaio I944 a tutti gl'ipiegati aventi sede nei Comuni di questa Provincia anche se non colpiti da azioni belliche.

In applicazione dell'Ordine Regionale N° 2 del I943 l'indennità di bombardamento è stata maggiorata del 70% - 60% - 30% - 20% - e I0% L'aliquota percentuale è stata calcolata per ciascun impiegato, ponendo a raffronto la somma dello stipendio, idennità di servizio attivo, aggiunta di famiglia con l'indennità di bombardamento.

6046

2149

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5

INDENNITA' DI BOMBARDAMENTO

R.D.L. 16 dicembre 1941 - n° 1498

ART.I - Omissis.

ART.II - .....al personale di ruolo,e non di ruolo,delle Amministrazioni dello Stato,compresse quelle con ordinamento autonomo,e dipendente dalle Previnsir,dai Comuni e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - che è sempre tenuto a rimanere nella propria sede salvo diversa autorizzazione a norma di legge - è attribuita un'indennità giornaliera in misura pari ad un terzo della diaria di missione del primo mese,aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia,e dell'indennità temporanea mensile di carovivori.Tale indennità non può,nel complesso,essere inferiore alle lire ventidue,nè superiore alle sessanta giornaliere.

Per il personale non avente famiglia e per quello che non abbia trasferito la propria famiglia ai sensi del precedente articolo,la corresponsione della indennità è sospesa quando nella sede di servizio non sissiano verificate da due mesi offese belliche.

6045

2150

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6 PREMIO MENSILE PER IL LAVORO STRAORDINARIO

Il premio è ~~accordato~~ concesso per ogni ora di lavoro straordinario nella misura indicata nell'unito allegato N° 2

Ai capi di ~~famiglia~~ è corrisposto il premio per 40 ore mensili, agli impiegati per 30 ore mensili.

Al personale assente e non meritevole non si corrisponde il premio.

7 - GRATIFICHE PERIODICHE

A) Premio di operosità e rendimento.-Non vi sono speciali disposizioni concernenti la misura del premio di operosità.

Quest'Ufficio provvede alla ripartizione del fondo destinato all'assegnazione di tale premio, a scadenze trimestrali, tenendo presente il grado e il gruppo cui appartiene ciascun impiegato. Per l'anno 1943 fu ripartito a scadenze trimestrali il fondo di L.33'000 tra gli impiegati appartenenti alle varie categorie.

B) Tredicesima mensilità - Non è stata mai corrisposta.

8) - COMPENSI VARI - Non si corrispondono al personale dipendente i compensi specificati al N° 8 della nota 30 maggio 1944.

9 - ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE PER RIMBORSARLO DI SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE.

Tra i compensi specificati al N°9 della nota 30/5/1944, quest'Ufficio corrisponde la sola indennità di missione e l'indennità chilometrica nella misura indicata nell'unito allegato N° 3 Per disposizione del Governo Militare Alleato, l'indennità di missione è maggiorata del 70% con effetto dal I dicembre 1943.

10 - PREMI DI NUZIALITA' E DI NATALITA'- (Vedi unite allegato N° 4

6044

11 - LAVORO STRAORDINARIO - (Vedi N° 6)

12 - LAVORO SERALE NOTTURNO - Gl'impiegati non svolgono lavoro notturno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

13 - AUMENTO DISPOSTO DALL'ORDINE REGIONALE N° 2-

L'aumente in base all'aliquota percentuale del 70%,60%,30%,20% e 10% viene calcolate sugli emolumenti fissi -stipendio,servizio attivo,assegno temperanze di guerra e aggiunta di famiglia -in ragione del 70% sulle prime 1000 lire,60% sulla seconda mille lire,30% sulla terza, 20% sulla quarta e 10% sulla quinta.

14 - DIRITTI VARI - Nulla

2152

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato N= 2

Roma, 6 agosto 1943

MINISTERO
DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
Direzione generale dell'Odine medio

\ \ R.Provveditore agli Studi
di
NAPOLI

Div. 4 -Pret.N°16322

OGGETTO: Prêmi di operosità e di rendimento al personale.

Omissis.

Secondo le disposizioni di cui al R.D.L. 29 agosto 1942 N°1011, le misure orarie dei premi di operosità per il personale sono state fissate come segue:

a) L.4 per il personale di gruppo A.
b) L.3.75 per il personale di gruppo B.
c) L.3.50 per " " " " C
d) L.3 per il personale avventizio di 3ª classe.
e) L.3.25 per il " " " 2ª ". e per gli uscieri
f) L.2.75 per gl'inservienti avventizi.

6042

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato N° 3

TRATTAMENTO DI MISSIONE AL PERSONALE STATALE
NELL'INTERNO DEL REGNO.
(Regio decreto-legge 27 febbraio 1942-N°76)

ART.1- La misura dell'indennità di missione per l'interno del Regno di cui all'art.181 del R.decreto 11 novembre 1923-N°2295, è stabilita come segue:

Grado 5°...L.100
" 6°..." 90
" 7°..." 80
Grado 8°...L.70
" 9°..." 60
" 10°..." 55
Grado 11°...L.55
" 12°..."50
" 13° " 45.

Per il personale non di ruolo, nonchè per i volontari in genere per il personale in prova, l'indennità è riferita al grado iniziale dei ruoli e corrispondenti alla categoria di appartenenza, salve speciali disposizioni.

ART.2°- Quando la partenza per la missione si effettui dopo le ore 12, la indennità giornaliera è ridotta alla metà, e analoga riduzione è applicata nel ritorno qualora questo avvenga prima delle ore 12.

Per le missioni fuori residenza con ritorno nella stessa giornata, la diaria di missione è ridotta alla metà oppure a due terzi nella misura normale, essendo che la missione, compreso il tempo previsto per i viaggi di andata e ritorno, abbia durata non superiore o superiore a 12 ore.

ARTICOLI 3°-4°-5°-6°-7°- Omissis.

ART.8° - L e indennità stabilite dal presente decreto si intendono al netto delle riduzioni di cui ai RR.DD.20/II/1930N1491 e 14/4/1934, N°561.

Per il doppio decimo delle spese di viaggio quando dovute, e per le indennità chilometriche di cui all'art.3 del decreto 14/9/1918, N°1311 ed alle corrispondenti disposizioni relative a personali retti da particolari ordinamenti, sono abrogate le due disposizioni riduzioni disposte dai predetti RR.DD.LL. N°1491 e N°561.

N.B.Le indennità chilometriche sono ripristinate nella misura di L.1, dal grado X in su, e di L.0.75 dal grado XI e inferiori. La percentuale sul costo dei viaggi ritorna al 20%.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato N° 14

PREMI DEMOGRAFICI

(R.D.L.6/2/1936 N° 236.)

.....I premi sono concessi per i matrimoni contratti a decorrere dal I° marzo 1935 e per i figli n ati dalla stessa data.

L'ammontare dei premi è il seguente:

Premi di nuzialità

Impiegati gruppo A	L. 4.000,-
" " B	" 3.000,-
" " C	" 2.000,-
Salariati e personale ass.to	" I.500,-

Premi di natalità

Parti semplici I figlio.	L. 400,-
" " 2° "	" 600,-
" " 3° "	" I.000,-
" " 4° "	" I.500,-
" " 5° "	" 2.500,-
" " 6° ed oltre . . .	" 3.000,-
Parti gemini I e 2° figlio. . . .	L.I.000,-
" " 2° e 3° "	" I.600,-
" " 3° e 4° "	" 2.500,-
" " 4° e 5° "	" 4.000,-
" " 5° e 6° "	" 5.500,-
" " 6° e 7° ed oltre. . .	" 6.000,-

6040

2 1 3 5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

15

PROSPETTO DELLE RITENUTE IN VIGORE

Sulle stipendio del personale di ruolo.

Tesoro	6%
Opera di Previdenza	2%
Ricchezza mobile	7.36%
Imposta comp.re	0,92%
Addizionale	0,I6%
Fondo cessione	0,I0%
Aliquota complessiva	I6,545%

Sull'aggiunta di famiglia-sul servizio attivo e sulle indennità e compensi al personale di ruolo e non di ruolo

Ricchezza mobile	3%
Imposta comp.re	I%
Addizionale	0,I8%
Aliquota complessiva	9,I8%

Sulle stipendio del personale di ruolo senza imposta complementare.

Tesoro	6%
Opera Previdenza	2%
Ricchezza mobile	7,36%
Addizionale	0,I6%
Fondo cessione	0,I0%
Aliquota complessiva	I5,60%

L'imposta complementare non va calcolata sugli assegni che non superino il minimo imponibile di L.6000 annue.

6039

2153

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

16

Elenco numerico del personale dipendente da quest'Ufficio

Impiegati del R. Provveditorato agli studi

Gruppo A - Grado	V	N.	2
" " "	VI	"	2
" " "	VII	"	3
" " "	VIII	"	1
	Totale N.		8
Gruppo C - Grado	IX	N.	6
" " "	X	"	6
" "	XI	"	—
" "	XII	"	8
" "	XIII	"	1
	Totale N.		21
Gruppo B - Grado	VII	N.	5
"	VIII	"	2
"	IX	"	1
"	X	"	—
"	XI	"	2
	Totale N.		13

Personale subalterno

Uscieri capi	N.	1
Uscieri	"	1
	Totale	8

Personale avventizio

Personale di II Categoria		N.	2
"	III	"	3
"	IV	"	2
	Totale N.		7

Riepilogo

6038

Gruppo A	N.	8
" B	"	13
" C	"	21
Personale subalterno		8
Personale avventizio		7
N. complessivo del personale del R. Provveditorato agli studi		57

2157

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale Insegnante

Gruppo A - Grado	VI	N.	31
" " "	VII	"	124
" " "	VIII	"	291
" " "	IX	"	514
" " "	X	"	737
" " "	XI	"	1061
		Totale N.	2758
Gruppo B - Grado	IX	N.	34
" " "	X	"	81
" " "	XI	"	117
" " "	XII	"	126
		Totale N.	358

Personale non insegnante in servizio nei R.R. Istituti d'Istruzione Media

Segretari - Gruppo C - Grado	XII	N.	176
Bidelli		"	456
		Totale N.	632

6037

Riepilogo

Gruppo A	N. 2758
" B	" 358
Personale non insegnante	632
N. complessivo del personale insegnante e non insegnante in servizio nei R.R. Istituti d'istruzione media	3748

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale ispettivo e direttivo

Gruppo B - Grado	VII	N.	3
" " "	VIII	"	2
" " "	IX	"	1
" " "	X	"	80
	Totale N.		86

Riassunto Generale

1) - Personale del R. Provveditorato agli Studi	N.	54
2) - Personale Insegnante - Gruppo A - 2758 ; Gruppo B - 358	"	3116
3) - Personale non insegnante	"	632
4 - Personale ispettivo e direttivo	"	86
		6036
Totale Generale	N.	3891

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RIPRODUZIONE VIETATA

Indennità caroviveri agli insegnanti incaricati fuori ruolo

Grado di famiglia	Indennità caroviveri dovuta nei comuni superiori a 500 mila abitanti	Indennità caroviveri dovuta nei comuni con almeno 50 mila abitanti	Indennità caroviveri dovuta nei comuni con almeno 20 mila abitanti	Indennità caroviveri dovuta nei comuni con meno di 20 mila abitanti
Celibe, nubile, vedovo, vedova senza prole, coniugato senza prole, separato legalmente	1150	8662	6930	5775
Coniugata il cui marito fruisca di assegni familiari	1448	11137	8912	7425
Coniugato senza figli con impiegata - Coniugata il cui marito non fruisca di assegni familiari	2150	18376	1470	12251
Coniugato con non impiegata	3223	24125	19390	16116
Coniugato con non impiegata con 1 figlio	3551	26638	21310	17755
" " " " " 2 figli	3881	29101	23280	19400
" " " " " 3 figli	4208	31564	25249	21041
" " " " " 4 "	4865	36489	29192	24325
" " " " " 5 "	5523	41416	33129	27610
" " " " " 6 "	6179	46343	37073	30895
" " " " " 6 " (esenzione totale)	6179	46343	37073	30895
" " " " " 7 " "	6835	51270	6035 16	31180
" " " " " 8 " "	7492	56196	44957	37465
" " " " " 9 " "	8149	61122	48850	40748

2160

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I

Trattamento economico del personale insegnante fuori ruolo

Il trattamento economico del personale insegnante fuori ruolo varia secondo il tipo, il grado dell'istituto e le ore settimanali d'insegnamento affidate a ciascun insegnante.
Si trascrive la tabella dei compensi lordi mensili dovuti per ogni ora settimanale di lezione:

I - Istituti di secondo grado, (Licei - Licei scientifici, Ginnasi superiori, Corsi superiori dei R.R. Istituti Tecnici e dei R.A. Istituti Magistrali - - - £ 68.03

II - Istituti di primo grado, (Corsi inferiori dei ginnasi, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici, scuole tecniche, ecc - - - £ 58.30

III - Per gli insegnanti di canto, calligrafia, dattilografia, stenografia, il compenso lordo mensile per ogni ora settimanale di lezione, prescindendo dal grado dell'istituto in cui essi prestano servizio è di - £ 38.86

Per gli insegnanti delle R.R. Scuole e dei R.R. Corsi di avviamento professionale, la retribuzione lorda mensile varia secondo la materia d'insegnamento e la popolazione della sede in cui essi prestano servizio, tenuto conto di un decimo della stessa retribuzione ha carattere d'indennità caro-viveri -

6034

I - Compenso lordo mensile dovuto per ogni ora settimanale di lezione agli insegnanti di materie letterarie, tecniche e scientifiche:

Nei comuni con meno di	20.000 abitanti - - -	£ 53.03
" " " più "	20.000 " - - -	" 53.63
" " " " "	50.000 " - - -	" 54.47
" " " " "	500.000 " - - -	" 55.96

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

II)- Compenso lordo mensile dovuto per ogni ora settimanale di lezione agli insegnanti di canto, calligrafia, dattilografia e stenografia:

Nei comuni con meno di 20.000 abitanti - - - £ 35.60
" " " più " 20.000 " - - - " 35.68
" " " " " 50.000 " - - - " 36.33
" " " " " 500.000 " - - - " 37.31

III)- Compenso lordo mensile dovuto per ogni ora settimanale di lezione agli istruttori pratici:

Nei comuni con meno di 20.000 abitanti - - - £ 24.59
" " " più di 20.000 " - - - " 24.87
" " " " " 50.000 " - - - " 25.27
" " " " " 500.000 " - - - " 25.95

Premio di operosità e rendimento

Il Ministero della Pubblica Istruzione provvedeva al pagamento del premio di operosità e rendimento a scadenze trimestrali -
Per l'ultimo trimestre aprile-giugno 1943, pagato direttamente dallo stesso Ministero, fu ripartito tra gli impiegati di quest'ufficio il fondo di £ 33.000.
A ciascun gruppo fu attribuita la somma appresso indicata per ciascuno 6055

Gruppo A - - - - - - £ 5968
" B - - - - - - - " 5737.50
" C - - - - - - - " 11718.00
Personale subalterno di ruolo - - " 6211.25
Personale ausiliario - - - - " 3265.25

Totale £ 33.000,00

21.02.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

al pagamento del premio per il 2° trimestre luglio_dicembre 1943 ha provveduto quest'ufficio col fondo di £ 66.000 richiesto al Governo Militare alleato e ripartito come è appresso indicato

Gruppo A	£	22000
" B	"	14200
" C	"	19300
Avventizi	"	3500
Personale subalterno	"	7000
Totale £		66000

In considerazione delle accresciute necessità della vita e del maggior numero d'impiegati provenienti dai paesi occupati dal nemico, il fondo è stato ripartito per il trimestre gennaio marzo 1944 di £ 60.000 assegnato dal Comando Alleato su richiesta d'quest'ufficio

Gruppo A	£	12500
" B	"	9400
" C	"	24800
Personale subalterno	"	8400
Personale avventizio	"	4900
Totale £		60000

6632

Con recente circolare di S. E. il Prefetto di cui si allega copia, le Amministrazioni statali sono state autorizzate a maggiorare del 70% i premi di operosità e rendimento corrisposti agli impiegati dal 1° dicembre 1943. Quest'ufficio non ha tenuto conto della disposizione, avendo già elevata la misura del premio ai propri dipendenti. -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Indennità di bombardamento

In applicazione dell'ordine regionale N° 2, l'indennità di bombardamento va maggiorata dal 1° dicembre 1943 di un'aliquota percentuale, (40% - 60% - 30% - 25% - 10%) determinata mediante il raffronto della stessa indennità con la somma degli emolumenti, (stipendio, servizio attivo, assegno temporaneo di guerra, aggiunta di famiglia, ecc) -
Per mesi di dicembre 1943, gennaio e febbraio 1944, quest'ufficio corrisponde al personale insegnante dipendente l'indennità di bombardamento nella misura normale senza cioè alcuna maggiorazione -
Per marzo e aprile 1944 la corrisposta con la maggiorazione del 40%
Per il maggio u.s, essendo ultimata la compilazione dei prontuari, quest'ufficio ha provveduto al pagamento della stessa indennità maggiorata in base all'aliquota percentuale stabilita dall'ordine regionale N° 2 - Tra giorni sarà iniziato il lavoro per il conguaglio delle mensilità, dicembre 1943 - aprile 1944 -

Compenso mensile per le ore di servizio prestato oltre l'orario normale d'ufficio -

Viene corrisposto nella misura stabilita per le varie categorie d'impiegati, ma senza alcuna maggiorazione -

6031

R. PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI NAPOLI

PER LE DUE MENSILITA' ANTICIPATE AL PERSONALE DIPENDENTE

A seguito di autorizzazione verbale ricevuta dalla R.Intendenza di Finanza - (Ufficio Provinciale del Tesoro), questo Ufficio dispose a favore del personale di ruolo dipendente il pagamento anticipato delle mensilità di ottobre e novembre I943 - (Stipendio, servizio attivo ed assegni accessori). Soltanto,però, un esiguo numero d'impiegati e d'insegnanti,in maggioranza quelli residenti in questa città,riscossero la doppia mensilità giacchè ai primi di ottobre I943 fu posto il veto al pagamento di tutti i titoli concernenti gli assegni in questione.

Con provvedimento della R.Intendenza di Finanza fu successivamente ordinato il ricupero delle due mensilità mediante ritenute sugli assegni mensili degli impiegati e degl'insegnanti in ragione del I2.50% a decorrere dal I dicembre I943.

E tale ritenuta fu praticata regolarmente dal dicembre I943 al marzo I944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2165

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DAIC/9

Categoria I

Anzianità al 30.9.942	al 30-9-942		Inquadramento		al 1-10-942		al 1-10-943		al 1-10-94	
	Stipendio	Serv. attivo	Grado	Anno.	Stipendio	Serv. attivo	Stipendio	Serv. attivo	Stipendio	Serv.
Soprannumero -	8.360	1.540	XII	4° anno.	8.745	1.650	9.130	1.760	—	
Straord. da 1 a 3 anni	9.130		XII	4° anno.	9.320	1.650	9.510	1.760	—	
" 3 a 7 "	9.900		XI	iniz.	10.285	1.925	10.670	2.090	—	
" 7 a 11 "	10.670		XI	1° anno.	11.055	1.925	11.440	2.090	—	
" 11 a 15 "	11.440	1.760	XI	2° anno.	11.715	1.925	11.990	2.090	—	
" 15 a 19 "	11.990		X	iniz.	12.700	2.280	13.440	2.470	13.640	2.5
" 19 a 23 "	12.980		X	1° anno.	13.640	2.310	14.300	2.530	—	
" 23 a 27 "	13.640	2.090	X	2° anno.	14.328	2.302	15.016	2.514	15.070	2.
" 27 a 31 "	14.300		X	3° anno	15.029	2.261	15.758	2.432	16.170	2.
" 31 a inf.ri	15.070		IX	iniz.	15.479	2.581	15.888	3.072	16.170	3.
Categoria V										
Straordin. da 1 a 3 anni	6.820	1.540	XII	iniz.	7.095	1.650	7.370	1.760	—	
" 3 a 7 "	7.040		XII	1° anno.	7.370	1.760	7.700	1.760	—	
" 7 a 11 "	7.370	1.760	XII	2° anno.	7.700	1.760	8.030	1.760	—	
" 11 a 15 "	7.920		XII	3° anno.	8.250	1.760	8.580	1.760	—	
" 15 a 19 "	8.360		XII	4° anno.	8.801	1.949	9.242	1.808	—	
" 19 " 23 "	9.130		XI	iniz.	9.900	2.090	10.670	2.090	—	
" 23 " 27 "	9.900	2.090	XI	1° anno.	10.670	2.090	11.440	2.090	—	
" 27 " 31	10.670		XI	2° anno.	11.330	2.090	11.990	2.090	—	
" 31 in poi	11.440		X	iniz.	12.190	2.240	12.940	2.390	13.640	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DA1c/9 Provveditorato Napoli

al 30-9-942		Inquadramento		al 1-10-942		al 1-10-943		al 1-10-944	
Stipendio	Serv. attivo	Grado	Anm.	Stipendio	Serv. attivo	Stipendio	Serv. attivo	Stipendio	Serv. attivo
8.360	1.540	XII	4° anm.	8.745	1.650	9.130	1.760	–	–
9.130		XII	4° anm.	9.320	1.650	9.510	1.760	–	–
9.900		XI	iniz.	10.285	1.925	10.670	2.090	–	–
10.670		XI	1° anm.	11.055	1.925	11.440	2.090	–	–
11.440	1.760	XI	2° anm	11.715	1.925	11.990	2.090	–	–
11.990		X	iniz.	12.700	2.280	13.410	2.470	13.640	2.530
12.980		X	1° anm.	13.640	2.310	14.300	2.530	–	–
13.640	2.090	X	2° anm.	14.328	2.302	15.016	2.514	15.070	2.530
14.300		X	3° anm.	15.029	2.261	15.758	2.432	16.170	2.530
15.070		IX	iniz.	15.479	2.581	15.888	3.072	16.170	3.410
6.820	1.540	XII	iniz.	7.095	1.650	7.370	1.760	–	–
7.040	1.760	XII	1° anm.	7.370	1.760	7.700	1.760	–	–
7.370		XII	2° anm.	7.700	1.760	8.030	1.760	–	–
7.920		XII	3° anm.	8.250	1.760	8.580	1.760	–	–
8.360		XII	4° anm.	8.801	1.949	9.242	1.808	–	–
9.130	2.090	XI	iniz.	9.900	2.090	10.670	2.090	–	–
9.900		XI	1° anm.	10.670	2.090	11.440	2.090	–	–
10.670		XI	2° anm.	11.330	2.090	11.990	2.090	–	–
11.440		X	iniz.	12.190	2.240	12.940	2.390	13.640	2.530

Anno _____

Titolo ____ Classe ____

R. PROVVEDITORATO AGLI STUDI
DI NAPOLI

OGGETTO 6028

Notizie sul trattamento economico dei maestri elementari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. PROVVEDITORATO AGLI STUDI
DI NAPOLI

OGGETTO 6028

Notizie sul trattamento economico dei maestri elementari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MAESTRI ELEMENTARI

I maestri elementari con la Legge del I° Giugno I942,n.675, furono inquadrati nel Gruppo B dell'Ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato con effetto dal I° ottobre I942.

Però,a norma dell'art.I6 di detta Legge gli aumenti di stipendio e di servizio attivo derivanti dal nuovo trattamento in confronto del precedente,sono stati attribuiti,in generale,per metà dal I° ottobre I942 e per metà dal I° ottobre I943,con diritto,all'atto del primo inquadramento ad un aumento non inferiore a L.300.= e non superiore a L. 900.= annue.

Pertanto,gli assegni in parola corrisposti ai maestri nel novembre I943,per alcuni gradi e scatti,sono inferiori a quelli che per diritto loro competeranno dal I° ottobre I944.

Si acclude perciò,una tabella indicante lo stipendio ed il servizio attivo lordi mensili che competono ai maestri in parola fino al 30 settembre I944 ed un'altra indicante gli stessi assegni da corrispondere dal I° ottobre I944.

6627

In altri termini,la tabella di tutti gli altri impiegati statali del Gruppo B avrà integrale applicazione,per i maestri elementari,dal I° ottobre I944 e verranno a cessare anche le differenziazioni economiche derivanti dalla vecchia classifica in maestri di I' categoria (città di Napoli),di 5' categoria (per gli altri comuni delle provincie) e di scuole rurali (borgate e frazioni lontane dai centri abitati).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

furono inquadrati nel Gruppo B dell'Ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato con effetto dal I° ottobre 1942.

Però, a norma dell'art. 16 di detta Legge gli aumenti di stipendio e di servizio attivo derivanti dal nuovo trattamento in confronto del precedente sono stati attribuiti, in generale, per metà dal I° ottobre 1942 e per metà dal I° ottobre 1943, con diritto, all'atto del primo inquadramento ad un aumento non inferiore a L. 300.- e non superiore a L. 900.- annue.

Pertanto, gli assegni in parola corrisposti ai maestri nel novembre 1943, per alcuni gradi e scatti, sono inferiori a quelli che per diritto loro competeranno dal I° ottobre 1944.

Si acclude perciò, una tabella indicante lo stipendio ed il servizio attivo lordi mensili che competono ai maestri in parola fino al 30 settembre 1944 ed un'altra indicante gli stessi assegni da corrispondere dal I° ottobre 1944.

6027

In altri termini, la tabella di tutti gli altri impiegati statali del Gruppo B avrà integrale applicazione, per i maestri elementari, dal I° ottobre 1944 e verranno a cessare anche le differenziazioni economiche derivanti dalla vecchia classifica in maestri di I' categoria (città di Napoli), di 5' categoria (per gli altri comuni delle provincia) e di scuole rurali (borgate e frazioni lontane dai centri abitati).

Annotazione: copia della Legge suindicata è già presso la Commissione speciale del Comando Alleato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spesa mensile, dal novembre 943 e fino al 30 settembre 944, al lordo di ogni ritenuta per stipendi e ind. di servizio attivo agli insegnanti elementari

Grado gerarchico e aumenti periodici	N.ro dei posti	Stipendio mensile lordo	Importo	Servizio attivo mensile lordo	Importo	Annotazioni
Maestri elem. di Napoli (già di 1ª categoria)						
IX - iniziale	534	1.324	107.016	256	136.704	Vagasi l'altro prospetto per delle spese al 1° ottob. 944
X - 3° aumento	930	1.230	405.900	203	66.990	
" 2° "	354	1.251	442.854	209	73.986	
" 1° "	200	1.192	238.400	211	42.200	
" iniziale	200	1.117	223.400	206	41.200	
XI - 2° aumento	237	999	236.763	174	41.238	
" 1° "	266	953	253.498	174	46.284	Le ritenute sugli stipendi come distintamente indicate in altro prospetto ascendono complessivamente a £ 18,32 %
" iniziale	90	889	80.010	174	15.660	
XII 4° aumento	133	792	105.336	147	19.551	
Maestri elem. negli altri Comuni della Provincia (già di 2ª categ.)						
X iniziale	461	1.078	496.958	199	91.739	
XI 2° aumento	327	999	326.673	174	56.898	Quelle sul servizio attivo a £ 9,18 %
" 1° "	429	953	408.837	174	74.646	
" iniziale	275	889	244.475	174	47.850	
XII 4° aumento	343	770	264.110	151	51.793	
" 3° "	307	715	219.505	147	45.129	
" 2° "	303	669	202.707	147	44.541	
" 1° "	269	642	172.698	147	39.543	
" iniziale	293	614	179.902	147	43.071	
Maestri elem. delle scuole rurali in borgate lontane dai centri abitati						
XII iniziale	142	608	86.336	145	20.590	
Totali	5.494		5.295.378		999.613	

6626

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spesa mensile per stipendi e servizio attivo, al lordo di ogni ritenuta, per i maestri elementari dal 1° ottobre 9HH, cioè dalla data in cui saranno applicate integralmente, per essi, le tabelle del Gruppo B degli altri impiegati statali, a norma della Legge 1 Giugno 1942 n. già innanzi richiamata

Grado gerarchico ed aumenti periodici	N° dei posti	Stipendio mensile lordo	Importo	Servizio attivo mensile lordo	Importo	Annotazioni
IX . 3° aumento	–	–	–	–	–	nessun aumento completo decorrendo il quadriennio dal 1.10.942
" 2° "	–	–	–	–	–	
" 1° "	–	–	–	–	–	
" iniziale	534	1.347,50	719.569,–	284,15	151.736,10	
					69.580,50	Le ritenute sugli stipendi, come distintamente indicate in altro prospetto, ascendono complessivamente a £ 18,362 %
X 3° aumento	330	1.347,50	444.675,–	210,85		
" 2° "	354	1.255,85	444.570,90	210,85	74.640,90	
" 1° "	200	1.191,65	238.330,–	210,85	42.170,–	
" iniziale	661	1.136,65	751.325,65	210,85	139.371,85	
XI 2° aum.	564	999,15	563.520,60	174,20	98.248,80	quelle sul servizio attivo a £ 9,18 %
" 1° aum	695	953,30	662.543,50	174,20	121.069,–	
" iniziale	365	889,15	324.539,75	174,20	63.583,–	
XII 4° aumento	476	760,85	362.164,60	146,65	69.805,40	
" 3° "	307	715,–	219.505,–	146,65	45.021,55	
" 2° "	303	669,20	202.767,60	146,65	44.434,95	
" 1° "	269	641,70	172.617,30	146,65	39.448,85	
" iniziale	436	614,20	267.791,20	146,65	63.939,40	
	5.494		5.373.916,10		1.023.050,30	

6023

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella Assegni al 30 novembre 1943. (fino al 30-9-944)

agli insegnanti elementari di ruolo -

come dalla Legge 1-6-962 n° 975-

Categoria I

Grado gerarchico	Aumenti periodici	Stipendio lordo mensile	Serv. attivo lordo mensile
IX	iniz.	1.324 -	256 -
X	3° aum.	1.230 -	203 -
X	2° aum.	1.251 -	209 -
X	1° aum.	1.192 -	211 -
X	iniz.	1.117 -	206 -
XI	2° aum.	999 -	1.7/4 -
XI	1° aum.	953 -	1.7/4 -
XI	iniz.	889 -	1.7/4 -
XII	4° aum.	792 -	1H.7/1 -

Categoria V

X	iniz.	1.078 -	199 -
XI	2° aum.	999 -	1.7/4 -
XI	1° aum.	953 -	1.7/4 -
XI	iniz.	889 -	1.7/4 -
XII	4° aum.	770 -	1.7/1 -
XII	3° aum.	715 -	1H.7/4 -
XII	2° aum.	669 -	1H.7/4 -
XII	1° aum.	642 -	1H.7/4 -
XII	iniziale	614 -	1H.7/4 -

Scuole rurali

XII	iniziale	608 -	1H.5 -

Ritenute che gravano sullo stipendio:

Monte Pensioni	£	8 %	
Opera di Previdenza	"	2 %	
Ricchezza Mobile	"	8 %	sulla somma lorda meno il contributo M. P. ed O. P.
Imposta Complementare	"	1 %	sulla somma lorda, meno i contributi M. P. ed O. P.
Addizionale sopra dell'Imposta Compl.re	"	2 %	sull'im-
Assicuraz. obbligatoria contro la tuberc.si	£	1,20	sulla somma netta mensile.

(Complessivamente la ritenuta è di £ 18,362 % sullo stipendio lordo)

Ritenute che gravano sul servizio attivo:

Ricchezza Mobile	£	8 %	
Imposta Compl.re	"	1 %	
Addizionale sopra dell'Imp Compl.re	"	2 %	sull'im-

(Complessivamente la ritenuta è di £ 9,18 % sul stip. attivo lordo.)

6024

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella Assegni al 1° ottobre 1944
dovuti agli insegnanti elementari di ruolo
corrispondente a quelle del Gruppo B degli altri impiegati statali

Grado gerarchico	Aumenti periodici	Stipendio lordo mensile		Serv. attivo lordo mensile	
IX	3 aumento - con 15 anni di grado	1.558	35	284	15
IX	2° " " 9 "	1.485	-	284	15
IX	1° " " 4 "	1.402	50	284	15
IX	iniziale —	1.347	50	284	15
X	3 aumento con 13 anni di grado	1.347	50	210	85
X	2° " " 9 "	1.255	85	210	85
X	1° " " 4 "	1.191	65	210	85
X	iniziale —	1.136	65	210	85
XI	2° aumento con 5 anni di grado	999	15	174	20
XI	1° " " 2 "	953	30	174	20
XI	iniziale —	889	15	174	20
XII	4° aumento con 8 anni di grado	760	85	146	65
XII	3° " " 6 "	715	-	146	65
XII	2° " " 4 "	669	20	146	65
XII	1° " " 2 "	641	70	146	65
XII	iniziale —	614	20	146	65

6023

Ritenuta di £ 18,362 % sullo stipendio lordo

Ritenuta di £ 9,18 % sul servizio attivo lordo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA

dovuto agli insegnanti elementari di ruolo al 30/II/1943

L. 247,50 lorde mensili, come per tutti gli altri impiegati dello Stato, a norma del R.D.L. 14/7/1941, n.646 e R.D.L. 26/6/1943, n.609

Ritenute che gravano su tale assegno:

Ricchezza mobile	L.	8%
Imposta complem/re	"	1%
Addiz/le	"	2% sull'importo dell'imp.com.

Complessivamente L. 9,18% .

Spesa effettiva attuale al lordo ritenute L. 1.359.765, =

6u22

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 502 1

AGGIUNTA DI FAMIGLIA

dovuta agli insegnanti elementari di ruolo al 30/II/1943

Come per tutti gli altri impiegati dello Stato

(vedi tabella allegata al fascicolo del trattamento economico degli impiegati statali in genere)

Spesa effettiva complessiva per tutti gli insegnanti elementari L. 574.370.=

6021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella

RETRIBUZIONE ED ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA

al 30/II/1943 dovuta agli insegnanti

provvisori e supplenti

Art.14 Legge 1° giugno 1942,n.675

Retribuzione lorda mensile per 10 mesi annui d'insegnamento L. 720.=

R.DL. 14/7/1941,n.646 e R.D.L. 26/6/1943,n.609

Assegno di guerra lordo mensile per 10 mesi annui d'insegn. L. 270.=

Ritenute che gravano sulla retribuzione:

Monte Pensioni L.8%

Ricch.mobile L.8% sulla somma lorda meno il contr.del M.P.

Imp.complem/re L.1%

Addiz/le L.2% sull'importo dell'imp.complementare

Complessivamente L.16,445%

Ritenute che gravano sull'assegno temp.di guerra:

Ricchezza mobile L.8%

Imp.complem/re L.1%

Addiz/le L.2% sull'importo dell'imp.complementare

Complessivamente L.9,18%

6020

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella

Aggiunta di famiglia dovuta agli Insegnanti elementari non di ruolo, al 30 - 11 - 1943

(provvisori e supplenti)

	500.000 abit. in poi 100% Lorda mensile		50.000 abit. e non più di 99.999 75% Lorda mensile		20.000 abit. e non più di 49.999 - 60% Lorda mensile		meno di 20.000 abit. 50% Lorda mensile	
Personale femminile coniugato	82	50	61	87	49	50	41	20
Coniugato senza prole	165	-	123	75	99	-	82	50
con 1 figlio minorenne	198	-	148	50	118	80	99	-
" 2 " "	231	-	173	25	138	60	115	50
" 3 " "	264	-	198	-	158	40	132	-
" 4 " "	330	-	247	50	198	-	165	-
" 5 " "	396	-	297	-	237	60	198	-
" 6 " "	462	-	346	50	277	20	231	-
" 7 " esenti dalle imposte	528	-	396		316	80	264	-

Ritenute che gravano su detta indennità:

Ricchezza mobile 8%
Imposta Complementare 1%
Addizionale 2% sull'importo dell'Imposta complementare
Complessivamente 9,18%

6619

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spesa effettiva per retribuzione, assegno di guerra, ed aggiunta di famiglia, al lordo di ogni ritenuta, per i maestri elementari provvisori e supplenti:

Retribuzione L. 720	- insegnanti n.423	Importo	L.304.560.=
Assegno di g. L. 270	- " n.423	"	L.114.210.=
Agg.di fam.		"	L. 39.700.=

Totale L.377.470.=

6618

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SCUOLE SUSSIDIATE

art.dal 90 al 93 del T.U. sulla istruzione elementare
approvato con R.D. 5/2/1928.n.577

Ad ogni insegnante compete un compenso inL.437,50 o L.188,15 per ogni alunno approvato a seconda che abbia sostenuto gli esami di proseguimento o di promozione alla 2' classe.

Spesa effettiva

Scuole in funzione n.163 Compenso complessivo L. 821.500.=

Le ritenute erariali ascendono complessivamente a L. 9,18 %

0017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Retribuzione per servizio prestato da maestri, con mansioni d'ordine, presso gli uffici ispettivi delle diverse Circoscrizioni scolastiche, dovuta a norma della Legge I°/7/1933 n.886.

L. 64,55 mensili lorde, al netto delle due riduzioni del 12% a norma del R.D.L. 10/11/1930, n.1491 e R.D.L. 14/4/1934, n.561.

Anche su detta retribuzione grava la ritenuta di complessive L.9,18% per ricch.mobile, imp.complem/re ed addiz/le.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE DOVUTA AGLI INSEGNANTI DI CANTO CORALE

nelle scuole elementari del Comune di Napoli

a norma dell'art.27 del R.D.I°/7/I933,n.786 e dell'art.6 della Convenzione 20/2/I936 fra il Ministero dell'E.N. ed il Comune di Napoli

L. 2,36 per ogni ora settimanale d'insegnamento,al netto delle due riduzioni del I2% già citate.

Su tale retribuzione grava la ritenuta di L.9,I8% complessiva per ricch.mobile,complem/re ed addiz/le.

6015

Art.6 della Convenzione sopra citata:

" E' mantenuto l'attuale posto d'incaricato per l'insegnamento
" del canto corale nelle scuole elementari e sono istituiti altri
" tre incarichi a cura e spesa del Ministero dell'E.N. al fine di
" assicurare questo speciale servizio e di rendere possibile l'or-
" ganizzazione di manifestazioni corali scolastiche".

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE PER INSEGNAMENTO NELLE CLASSI DIFFERENZIALI a norma dell'art.28 del R.D.L. I°/7/I933,n.786,e degli articoli 8 e II della Convenzione 20/2/I936 tra il R.Provveditore agli Studi ed il Comune di Napoli.

L. I54,88 lorde mensili (al netto delle due ritenute del I2% a norma del R.D.L. I0/II/I930,n.I49I,e I4/4/I934,n.56I.) dovuta agli insegnanti della scuola all'aperto "Tenento Orsi".

L. II6,I6 lorde mensili (al netto delle due ritenute del I2% e.s.) dovuta agli insegnanti delle classi per tracomatosi,per tignosi,e per anormali psichici.

Su tale retribuzione gra la ritenuta di L. 9,I8 % complessiva per ricch.mobile, complem/re ed addiz/le.

6014

Art.28 del R.D.L. I°/7/I933,n.786:

" Con apposita convenzione,che deve essere approvata dal Ministero
" dell'E.N.,il R.Provveditore agli Studi stabilisce con il Comune
" o con l'Ente che ha promosso l'istituzione di una scuola elem/re
" speciale,passato allo Stato per effetto del T.U. I4/9/I93I,n.II75,
" gli oneri che incombono al Comune o all'Ente per assicurare il
" regolare funzionamento dei servizi sussidiari e di assistenza,
" e quelli che,ai sensi dell'art.2 del suddetto T.U. incombono al-
"l'Amministrazione scolastica."

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

RETRIBUZIONE PER INSEGNAMENTO NELLE CLASSI DIFFERENZIALI

a norma dell'art.28 del R.D.L. I°/7/I933,n.786,e degli articoli 8 e II della Convenzione 20/2/I936 tra il R.Provveditore agli Studi ed il Comune di Napoli.

L. I54,88 lorde mensili (al netto delle due ritenute del I2% a norma del R.D.L. I0/II/I930,n.I49I,e I4/4/I934,n.56I.) dovuta agli insegnanti della scuola all'aperto "Tenente Orsi".

L. II6,I6 lorde mensili (al netto delle due ritenute del I2% e.s.) dovuta agli insegnanti delle classi per tracomatosi,per tignosi,e per anormali psichici.

Su tale retribuzione gra la ritenuta di L. 9,I8 % complessiva per ricch.mobile, complem/re ed addiz/le.

6014

Art.28 del R.D.L. I°/7/I933,n.786:

" Con apposita convenzione,che deve essere approvata dal Ministero
" dell'E.N.,il R.Provveditore agli Studi stabilisce con il Comune
" o con l'Ente che ha promosso l'istituzione di una scuola elem/re
" speciale,passato allo Stato per effetto del T.U. I4/9/I93I,n.II75,
" gli oneri che incombono al Comune o all'Ente per assicurare il
" regolare funzionamento dei servizi sussidiari e di assistenza,
" e quelli che,ai sensi dell'art.2 del suddetto T.U. incombono al-
"l'Amministrazione scolastica."

Art.8 della Convenzione sopra citata:

" Il Comune si obbliga,a proprio carico,a tutte le spese necessarie
" per mantenere la scuola all'aperto "Tenente Orsi". Gli stipendi

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

"degli insegnanti della scuola saranno a carico del Ministero
" dell'Educazione Nazionale il quale corrisponderà loro anche
" un compenso mensile di L. 200.= (duecento) - ridotte a L.154,88
" per protazione di orario. Anche la scuola all'aperto è alla di-
" retta dipendenza dell'Ispettore scolastico preposto alle scuole
" di Napoli".

Art.II della Convenzione suddetta:
" Le classi per tracomatosi,per tignosi,per anormali psichici
" saranno dallo Stato conservate ed istituite in relazione al bisog
" gno. Alle cure mediche provvede il Patronato scolastico nel li-
" mite dei suoi mezzi. Lo Stato provvede alla spesa per il perso-
"nale insegnante;al quale corrisponderà inoltre un compenso di
" L. 150.= (centocinquanta) - ridotte a L.116,16 mensili - duran-
" te l'anno scolastico."

0v13

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

INDENNITA' PER L'INSEGNAMENTO IN DOPPIO TURNO D'ORARIO

Art.155 del Testo Unico sulla istruzione elementare appro-
vato con R.D.5/2/1928,n.577
" Ai maestri ai quali sia affidato , in orario alternato,
" l'insegnamento di due sezioni della stessa classe o di
" due classi diverse è corrisposto annualmente, oltre lo
" stipendio,la somma di L. 800.= (ottocento) - ridotta
" con successivi provvedimenti a L. 67.95 lorde mensili -

Spesa effettiva pel corrente esercizio L. 16.400.=

Su detta retribuzione gravano le ritenute erariali in
L. 9,18 % complessivamente

6012

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PREMI DI NUZIALITA' E NATALITA'

Per i maestri elementari vigono le stesse norme che si applicano per gli impiegati dello Stato in genere.

INDENNITA' DI BOMBARDAMENTO O DI ALLARME

Per i maestri elementari vigono le stesse norme che si applicano per gli impiegati dello Stato in genere.

6011

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I premi,le retribuzioni ecc. di cui ai numeri 6,7,II,I2 della circolare 30 maggio I944 del C.M.A. non competono agli insegnanti elementari.

6010

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'aumento del 70,60.30 % disposto dall'ordine regionale N.2 è stato applicato sulla somma complessiva di tutti gli assegni corrisposti ad ogni insegnante per stipendio, servizio attivo, aggiunta di famiglia ed assegno temporaneo di guerra al lordo.

Sull'importo risultante è stata operata la ritenuta complessiva del 9,18 % per ritenuta di ricch. mobile, complem/re ed addiz/le.

6009

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. PROVVEDITORATO AGLI STUDI
NAPOLI

L'aumento del 70,60,30% di cui all'ordine regionale N. 2 dell'A.M.G. è stato calcolato sui seguenti assegni, sempre al lordo di ogni ritenuta:

stipendio per i maestri di ruolo
serv.attivo " " " "
aggiunta di fam. " " " "
ass.temp.di guerra " " " "
indenn.di allarme o bomb. " " " "

retribuzione per i maestri provv;e supplenti
ass.temp.di guerra " " " "
agg.di famiglia " " " "
indennità allarme o bom. " " " "

6008

retribuzione per gli insegn.di canto corale
agg.fam. " " " " "
ass.temp.di guerra " " " " "

Sugli altri compensi per incarichi speciali non è stato dato l'aumento in parola.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sempre al lordo di ogni ritenuta.

stipendio per i maestri di ruolo
serv.attivo " " " "
aggiunta di fam. " " " "
ass.temp.di guerra " " " "
indenn.di allarme o bomb. " " " "

retribuzione per i maestri provv;e supplenti
ass.temp.di guerra " " " "
agg.di famiglia " " " "
indennità allarme o bom. " " " "

6008

retribuzione per gli insegn.di canto corale
agg.fam. " " " " "
ass.temp.di guerra " " " " "

Sugli altri compensi per incarichi speciali non è stato dato l'aumento in parola.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2192

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BOLLETTINO UFFICIALE

DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

ANNO L — ESCE IL GIOVEDÌ — ROMA

Vol. II - N. 50-51 — 17-22 Novembre 1923

Mussolini V. 1923

ISTRUZIONE ELEMENTARE

INDICE DELLE MATERIE

PARTE UFFICIALE

Istruzione elementare:

Leggi e decreti:

R. D. 11 novembre 1923, n. 2305. — Ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato . . . *Pag.* 1368

R. D. 21 ottobre 1923, n. 2352. — Proroga del termine concesso agl'impiegati ed agenti ex combattenti per chiedere, a norma delle disposizioni dell'art. 4 del R. Decreto 17 maggio 1923, n. 1284, il passaggio alla categoria superiore . . . . . „ 1366

R. D. 15 ottobre 1923, n. 2368. — Scontrini per il pagamento delle indennità spettanti agli impiegati per viaggi in ferrovia . . . . . „ *ivi*

R. D. 21 ottobre 1923, n. 2359. — Fusione dei comuni di Sestri Ponente e San Giovanni Battista in un unico Comune . . . . . *Pag.* 1369

R. D. 21 ottobre 1923, n. 2360. — Fusione dei comuni di Porto Maurizio, Oneglia ed altri nell'unico Comune di Imperia . . . . . „ 1370

Ordinanza ministeriale 11 novembre 1923 - Orari, programmi e prescrizioni didattiche per le scuole elementari. . . . . „ 1371

Atti di amministrazione

Circolare n. 102 - Termine per le denuncie di crediti verso la Banca Italiana di Sconto in liquidazione . „ 1409

Personale dei RR. Provveditorati agli studi. . . . . „ 1410

Concorsi magistrali . . . . . „ 1417

6007

2195

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PARTE UFFICIALE

ISTRUZIONE ELEMENTARE

LEGGI E DECRETI

R. D. 11 novembre 1923, n. 2395. — Ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 1923, n. 270 in foglio di supplemento).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con gli altri Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Classificazione del personale per gruppi e per gradi.

Art. 1. — Il presente decreto stabilisce e regola la classificazione del personale dipendente dallo Stato agli effetti del trattamento economico, delle norme di carriera e delle modalità di assunzione in rapporto all'indole delle funzioni inerenti ai singoli servizi.

6006

2194

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La detta classificazione è indipendente dall'ordine delle precedenze stabilite fra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche e non innova alle attribuzioni affidate, secondo i rispettivi ordinamenti, ai personali dei diversi rami di servizio, la cui opera, in qualsiasi sfera di competenza, utilmente concorre al pieno ed efficace conseguimento degli scopi propri dell'attività statale.

Art. 2. — Il personale civile e militare dipendente dallo Stato è assunto in ruoli, secondo le norme del presente decreto e quelle speciali delle singole amministrazioni.

Il personale stesso, fatta eccezione per quello di cui agli art. 22 e 26 del presente decreto e per quello considerato ai successivi art. 212 e 213, è distinto in tre gruppi — *A, B, C* — e classificato in tredici gradi.

La classificazione in gruppi e in gradi del personale predetto è stabilita in conformità dell'allegato I al presente decreto.

Nei ruoli nei quali risultano suddivisioni di personali in classi, la classe costituisce grado.

Ruoli organici.

Art. 3. — I ruoli del personale di cui al secondo comma del precedente art. 2 sono stabiliti in conformità dell'allegato II al presente decreto.

E' fatto divieto di aumentare i posti stabiliti da ciascun ruolo, anche se l'aumento sia compensato da riduzione in altro ruolo.

La ripartizione dei posti fra i vari gradi, esclusi quelli più elevati del sesto, risultante dai ruoli predetti, non può essere modificata, se non riducendo il rapporto fra il numero dei posti dei gradi superiori e quello dei gradi inferiori.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi secondo e terzo non si applicano per i ruoli degli ufficiali e per quelli del personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione.

Stipendi.

Art. 4. — Gli stipendi del personale, di cui agli allegati I e II, sono, per ciascun grado, stabiliti in conformità dell'allegato III al presente decreto.

Gli aumenti di stipendio nel grado sono conferiti al compimento dei periodi di anzianità indicati nell'allegato III predetto.

Per la concessione degli aumenti periodici di stipendio al personale civile si applicano le norme di cui agli articoli 17, primo ed ultimo comma, 19, 20 e 21 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971 e successive estensioni, nonchè quelle degli articoli 5 a 8 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637 e relative modificazioni.

Per gli aumenti periodici agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e delle Capitanerie di porto, si osservano le norme dell'art. 156 del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Quando, nei casi consentiti od in seguito a concorsi, si verifichino passaggi da uno ad altro ruolo della stessa o di diversa amministrazione, al personale proveniente da grado equiparato è attribuito, nel nuovo grado, lo stipendio di cui era precedentemente provvisto, e, ai fini dell'aumento immediatamente successivo, il relativo periodo è ridotto, ove risulti più favorevole, al tempo rimasto da decorrere per il conseguimento dell'aumento stesso nel grado precedentemente ricoperto.

Al personale proveniente da grado superiore è concesso lo stipendio massimo del nuovo grado oltre un assegno, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello suddetto, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per promozione di grado.

A coloro che provengano da ruoli del personale subalterno viene conservato, se provvisti di stipendio superiore, la differenza fra tale stipendio e quello iniziale del nuovo grado, come assegno personale utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti.

Sono abrogati gli articoli 18 e 23 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, l'articolo 11 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, l'art. 1 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 482, e le relative estensioni.

Supplemento di servizio attivo.

Art. 5. — In aggiunta allo stipendio stabilito a norma del precedente art. 4, è assegnato un supplemento di servizio attivo nella misura fissata, per ciascun grado, dall'allegato III predetto.

Il supplemento di servizio attivo non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti di pensione, e non è corrisposto al personale in congedo straordinario, sospeso dallo stipendio o che trovasi in una posizione, la quale a norma di legge non possa considerarsi di servizio attivo. Agli ufficiali detto supplemento non spetta nelle posizioni in cui lo stipendio è sospeso o ridotto.

Nei casi di cui al terz'ultimo ed al penultimo comma del precedente articolo 4, spetta il supplemento di servizio attivo del nuovo grado, senza diritto a differenza per quello eventualmente maggiore in precedenza goduto.

Promozioni.

Art. 6. — Le promozioni ai gradi quinto, sesto e settimo per il personale civile sono conferite, per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del rispettivo grado immediatamente inferiore del medesimo ruolo che abbiano compiuto nel grado stesso almeno tre anni di effettivo servizio.

Art. 7. — Le promozioni al grado ottavo, per il personale civile appartenente ai gruppi *A* e *B*, sono conferite agli impiegati del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo su designazione del Consiglio di amministrazione, assegnando successivamente un posto per merito comparativo e due posti per merito assoluto.

6005

2196

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 8. — Le promozioni al grado nono, per il personale civile appartenente ai gruppi *A* e *B*, sono conferite, per un terzo dei posti mediante esame di concorso per merito distinto fra gli impiegati dei gradi decimo e undecimo e per gli altri due terzi mediante esame di idoneità fra gli impiegati del grado decimo nei modi stabiliti, per gli esami di concorso e per gli esami di idoneità, dall'art. 3 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e dal R. decreto 14 giugno 1923, n. 1896.

I periodi di servizio stabiliti per l'ammissione ai detti esami dal citato art. 3 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, sono aumentati di un anno.

Per la determinazione dell'anzianità prescritta per l'ammissione agli esami si tiene conto complessivamente del servizio prestato nei gradi decimo e undecimo, nonchè dell'eventuale periodo di prova o di alunnato.

Art. 9. — Le promozioni dal grado undecimo al grado decimo, per il personale civile dei gruppi *A* e *B*, nei cui ruoli risulti stabilito un numero cumulativo di posti per i due gradi, sono conferite per anzianità congiunta al merito, su parere del Consiglio di amministrazione, a coloro che abbiano compiuto, nel medesimo ruolo, cinque anni di servizio nel grado undecimo, se appartenenti al gruppo *A*, e sette anni se al gruppo *B*.

Nei casi di cui al penultimo comma del seguente art. 16, per la promozione al grado decimo, il servizio reso nel grado undecimo e in grado superiore del ruolo di provenienza è valutato come appresso:

a) per le promozioni nei ruoli del gruppo *A* detto servizio è valutato per intero se prestato in altri ruoli del gruppo medesimo, per due terzi se prestato nei ruoli del gruppo *B*, e per metà se nei ruoli del gruppo *C*;

b) per le promozioni nei ruoli del gruppo *B* detto servizio è valutato per intero se prestato in quelli del gruppo *A* o in altri ruoli del gruppo *B* medesimo e per due terzi se prestato nei ruoli del gruppo *C*.

Qualora, per effetto della valutazione del servizio ai sensi del precedente comma, le promozioni al grado decimo non abbiano luogo nell'ordine di anzianità del ruolo, le promozioni stesse sono conferite con riserva di anzianità rispetto a coloro che non abbiano ancora compiuto il periodo di servizio necessario per conseguire la promozione.

Art. 10. — Le promozioni ai gradi ottavo e nono del personale appartenente al gruppo *C* sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado immediatamente inferiore del medesimo ruolo che abbiano prestato nel grado stesso tre anni almeno di effettivo servizio.

Art. 11. — Le promozioni al grado undecimo del personale appartenente al gruppo *C* sono conferite agli impiegati del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo secondo le norme di cui all'art. 4 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Per la determinazione dell'anzianità richiesta dal citato articolo si tiene conto complessivamente del servizio prestato nei gradi dodicesimo e tredicesimo, compreso l'eventuale periodo di prova o di alunnato.

2197

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 12. — Le promozioni al grado dodicesimo del personale appartenente al gruppo *C* sono conferite secondo una graduatoria di merito, da formarsi dal Consiglio di amministrazione, fra gli impiegati del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio e abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta, salvi i diritti riservati, dalle leggi in vigore, per la nomina a posti del detto dodicesimo grado, ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

Art. 13. — Le promozioni di grado non regolate nei precedenti articoli, si conferiscono secondo le disposizioni dell'art. 6 del Regio decreto 30 settembre 1922, numero 1290.

Art. 14. — Sono regolate da disposizioni speciali secondo i rispettivi ordinamenti e salve le norme di cui al capo III del presente decreto, le promozioni nei ruoli:

a) del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;

b) della magistratura giudiziaria;

c) delle carriere diplomatica e consolare;

d) del personale insegnante delle Regie università e degli istituti d'istruzione superiore;

e) dei presidi e del personale insegnante delle scuole medie;

f) del personale insegnante dei Regi istituti di istruzione agraria, di qualsiasi grado;

g) degli avvocati e degli aggiunti di procura delle avvocature erariali;

h) della magistratura militare.

Da disposizioni speciali sono pure regolate le nomine ai posti di referendario al Consiglio di Stato.

Le norme concernenti la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti sono emanate con regolamento approvato dalle sezioni unite della Corte stessa.

Sono, poi, regolate secondo le altre disposizioni di cui al capo III predetto le promozioni di grado ivi contemplate.

Art. 15. — Con decreti Reali, su proposta dei singoli Ministri, di concerto col Ministro delle finanze, saranno stabilite le norme particolari eventualmente occorrenti per le promozioni nei ruoli speciali e tecnici.

Ammissioni agli impieghi.

Art. 16. — L'ammissione nei ruoli del personale civile dei tre gruppi di cui all'art. 2 del presente decreto ha luogo mediante esame di concorso, secondo le norme speciali di ciascuna amministrazione.

6004

2198

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per l'ammissione è richiesto:

a) il diploma di laurea o titolo equipollente rilasciato da università o da altri istituti d'istruzione superiore, per il gruppo *A*;

b) il diploma di licenza da istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza da istituti di istruzione professionale di terzo grado, per il gruppo *B*;

c) il diploma di licenza da scuola media inferiore o almeno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. D. 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza da scuola complementare o da scuola professionale di secondo grado, per il gruppo *C*.

Gli ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono, quando occorra, la speciale facoltà o il corso d'istruzione cui debbono riferirsi i diplomi indicati nel precedente comma.

Gli ordinamenti predetti possono stabilire che l'esame di concorso per l'ammissione in determinati ruoli sia, per tutti o per parte dei posti disponibili, riservato a impiegati di altri ruoli anche appartenenti a gruppo diverso, che sieno forniti del prescritto titolo di studio.

Restano ferme le disposizioni della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione degli invalidi di guerra, e le disposizioni che regolano la nomina ad impiego civile dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

Art. 17. — Il personale ammesso all'impiego non può conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo aver prestato servizio, a titolo di prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontario, uditore od altra analoga, in conformità dei singoli ordinamenti, e ottenuto il giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Durante tale periodo spetta al personale predetto soltanto un assegno mensile, da determinarsi da ciascuna amministrazione, entro i limiti massimi che saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze per il personale dei diversi gruppi. Tuttavia il personale proveniente da altri ruoli conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto, senza alcun diritto a supplemento di servizio attivo. Resta ferma l'applicazione dei precedenti articoli 4 e 5, all'atto della nomina al grado iniziale.

Sono esenti dal periodo di prova gli impiegati assunti ai sensi del penultimo comma del precedente art. 16 che nel ruolo di origine abbiano compiuto il periodo medesimo e ottenuto giudizio favorevole del consiglio d'amministrazione. In caso di periodo non compiuto il tempo trascorso è valutato ai fini del periodo di prova nel nuovo ruolo. Qualora, però, la nomina al grado iniziale non abbia luogo secondo l'ordine risultante dalla graduatoria del concorso, sono fatti salvi, ai fini del collocamento nel ruolo d'anzianità, i diritti risultanti dalla graduatoria stessa, e gli impiegati in tutto o in parte esentati dal nuovo periodo di prova sono nominati in ruolo con

2199

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

riserva d'anzianità, rispetto a coloro che non abbiano ancora compiuto il periodo minimo di prova.

Non può assumersi personale in prova in numero superiore ai posti vacanti nel relativo organico.

Allo scadere del periodo minimo di sei mesi di cui al precedente primo comma, il consiglio di amministrazione può prorogare per non oltre sei mesi la durata del servizio di prova per il personale cui non ritenga opportuno di conferire la nomina al grado iniziale; tale personale perde il proprio turno di anzianità, rispetto a coloro che ottengono la nomina stabile.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza nominati all'impiego civile in base ai diritti loro concessi dalle vigenti disposizioni.

Art. 18. — Per il personale dei ruoli di cui al primo e al terzo comma del precedente art. 14 le ammissioni sono regolate dalle disposizioni dei rispettivi ordinamenti, salvo quanto è stabilito dalle norme speciali contenute nel capo III del presente decreto.

Sono, inoltre, regolate dalle norme del capo medesimo le altre ammissioni ivi contemplate.

Art. 19. — Con decreti Reali, su proposta dei singoli Ministri di concerto con quello delle finanze, saranno, ove occorra, stabilite le norme particolari per le ammissioni del personale nei ruoli speciali e tecnici.

Art. 20. — Qualora, nei ruoli del personale d'ordine delle amministrazioni della guerra e della marina, debba, per mancanza di aspiranti provenienti dai sottufficiali, essere ammesso altro personale, questo è assunto secondo le norme di cui al precedente art. 17, e, dopo il periodo di prova, è nominato al grado tredicesimo (alunni d'ordine). Per il corrispondente numero si lasciano vacanti posti nel grado dodicesimo.

Il personale, di cui al precedente comma, è promosso a quest'ultimo grado con le norme stabilite dal precedente articolo 12, quando abbia compiuto cinque anni di servizio nel grado tredicesimo.

Art. 21. — Fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei concorsi per le ammissioni alle singole carriere sono preferiti, a parità di merito:

1°) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2°) i mutilati o invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella A annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

6003

2200

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3°) i feriti in combattimento e i mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime due categorie, di cui alla tabella indicata al precedente n. 2, ovvero alla nona e decima categoria della tabella *A* annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;

4°) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5°) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

6°) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

7°) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

8°) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione presso cui è indetto il concorso;

9°) i più anziani di età.

Per i mutilati e invalidi, di cui ai numeri 2 e 3, per i quali non abbia avuto luogo la revisione della categoria d'invalidità, da eseguirsi ai termini del citato R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sarà provveduto, secondo il decreto medesimo, all'accertamento della categoria corrispondente a quella attribuita in base alle disposizioni anteriori.

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate ai numeri 1 a 7 hanno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato.

Personale subalterno.

Art. 22. — I ruoli organici del personale subalterno sono stabiliti in conformità dell'allegato IV al presente decreto.

I gradi del detto personale sono stabiliti per i singoli ruoli secondo risulta dall'allegato medesimo.

Per i ruoli predetti valgono le disposizioni dei comma secondo e terzo del precedente art. 3.

Art. 23. — Gli stipendi e i supplementi di servizio attivo del personale subalterno sono stabiliti dall'allegato V, al presente decreto.

Gli aumenti di stipendio nello stesso grado sono conferiti al compimento dei periodi di anzianità indicati nell'allegato medesimo.

Per la concessione di tali aumenti si osserva quanto dispone l'art. 4 del presente decreto e per quanto concerne il supplemento di servizio attivo valgono le norme del precedente art. 5.

Art. 24. — Per le promozioni al grado di inserviente a quello di usciere e dal grado di usciere a quello di usciere capo si applica il disposto dell'art. 5 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

2201

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le promozioni al grado di primo commesso sono conferite, per merito comparativo, ai commessi e uscieri capi del medesimo ruolo su designazione del consiglio d'amministrazione.

Le assunzioni al grado di inserviente sono regolate dalle norme speciali stabilite dagli ordinamenti delle singole amministrazioni.

I conducenti degli autoveicoli per i servizi di cui al Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1348, vengono assunti ai posti di usciere nei ruoli del personale subalterno delle singole amministrazioni.

Sono fatti salvi, per le assunzioni ad inserviente, i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e, per le nomine ad usciere, i diritti riservati dalle disposizioni in vigore ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza.

Art. 25. — Le ammissioni al grado iniziale e le promozioni ai gradi successivi nei ruoli del personale subalterno non contemplato dal precedente art. 24, sono regolate dalle disposizioni speciali delle singole amministrazioni.

Il personale subalterno di qualsiasi ruolo non può conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo prestato il servizio di prova per un periodo non inferiore a sei mesi.

Per tale servizio si applicano le disposizini del precedente art. 17.

Sottufficiali, militari di truppa e graduati e agenti di custodia delle carceri.

Art. 26. — (Si omette).

Disposizioni varie.

Art. 27. — Il personale civile appartenente, con qualifiche diverse, allo stesso grado del medesimo ruolo può, entro i limiti dei posti stabiliti, essere destinato a disimpegnare le funzioni inerenti all'una come all'altra qualifica, assumendo i rispettivi titoli.

Art. 28. — Con determinazione dei singoli Ministri, il personale civile può, entro i limiti dei posti, essere trasferito dai ruoli centrali a quelli provinciali e dipartimentali, o viceversa, della medesima amministrazione appartenenti allo stesso gruppo. I trasferimenti hanno luogo fra gradi equiparati e l'impiegato trasferito è collocato, nell'ordine di anzianità, al posto che gli spetta secondo la data di nomina al grado già ricoperto.

Art. 29. — Nei ruoli in cui viene istituito il grado quinto con il titolo di ispettore generale i funzionari ai quali è conferito detto grado sono esclusivamente preposti al servizio di ispezione.

Art. 30. — Con decreti Reali da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro delle finanze, sarà determinato il numero

6002

2202

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

massimo degli impiegati che da altre amministrazioni possono esseer chiamati a prestare servizio presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 31. — I singoli Ministri possono affidare speciali studi interessanti i servizi da essi dipendenti, a persone estranee all'amministrazione dello Stato, particolarmente competenti, nonchè studi e direzioni di uffici ad insegnanti di università o di istituti di istruzione superiore.

La retribuzione da corrispondersi è determinata, di volta in volta, in base all'importanza degli incarichi, con decreto ministeriale da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze, e non può eccedere la misura della indennità giornaliera stabilita al successivo articolo 181, per il grado quarto.

Art. 32. — Il limite di lire cinquemila stabilito dall'art. 6 della legge 19 luglio 1862, n. 722, per i cumuli d'impiego, modificato dall'art. 1, primo comma, del decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 899, è elevato a lire dodicimila.

Agli effetti dell'art. 10 della citata legge, modificato dal secondo comma dell'art. 1 del predetto decreto Luogotenenziale, il limite, entro il quale è ammesso il cumulo di una pensione con uno stipendio, è portato a lire ottomila.

Nei detti limiti è calcolato il supplemento di servizio attivo.

CAPO II.

Disposizioni generali transitorie.

Conferimento dei posti dei nuovi ruoli.

Art. 33. — I gradi dei nuovi ruoli, che, anche se diversamente denominati, trovano corrispondenza in quelli degli organici in vigore all'attuazione del presente decreto, sono conferiti, secondo l'ordine di anzianità, al personale che già ricopre questi ultimi gradi, salvo che sia diversamente disposto negli articoli che seguono, in quelli del Capo III del presente decreto e nelle norme che saranno emanate ai sensi del successivo art. 47.

Agli effetti dell'applicazione del presente articolo i gradi attuali di applicato o equiparati corrispondono al grado dodicesimo e il grado attuale di usciere corrisponde a quello avente nei nuovi ruoli eguale denominazione.

Con le disposizioni che si contengono negli articoli e nel Capo predetti e con le norme eventualmente da emanarsi giusta il citato articolo 47, sono conferiti i posti nei gradi che non trovano corrispondenza in quelli dei ruoli già in vigore.

Art. 34. — Il personale civile avente grado cui era assegnato stipendio massimo inferiore a quello massimo stabilito per il grado di capo divisione e stipendio minimo superiore a quello minimo del grado di capo sezione è collocato nel grado settimo dei rispettivi ruoli, secondo l'ordine di anzianità.

Il personale che abbia grado di capo sezione od equiparato è collocato, secondo l'ordine di anzianità, nel grado ottavo dei nuovi ruoli.

2203

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 35. — I segretari, ragionieri od equiparati che contino almeno cinque anni di anzianità di grado, se appartenenti a ruoli del gruppo *A*, e almeno sette anni, se appartenenti a ruoli del gruppo *B*, sono collocati nel grado decimo, secondo l'ordine di anzianità.

L'anzianità di grado è valutata secondo le disposizioni già in vigore per il collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi, escluse però le abbreviazioni e gli aumenti di anzianità a qualsiasi titolo concessi e ferma l'applicazione della norma di cui all'ultimo comma del precedente art. 9.

Art. 36. — Gli attuali segretari e ragionieri, od equiparati, ai quali non venga assegnato il grado decimo, a norma del precedente art. 35, sono collocati, secondo il rispettivo ordine di anzianità, nel grado undecimo, conservando il titolo di cui sono provvisti.

Art. 37. — Il personale appartenente al gruppo *C* che, prima dell'applicazione dei ruoli aperti, era provvisto del grado di archivista capo, od equiparato, è collocato al grado nono, secondo l'ordine di anzianità.

Art. 38. — Il personale appartenente al gruppo *C* che, nei ruoli in vigore, ha grado di archivista o equiparato e che abbia compiuto almeno otto anni di servizio effettivo nel grado stesso, è collocato al grado decimo, secondo l'ordine di anzianità, se riconosciuto meritevole dal consiglio di amministrazione.

Art. 39. — I personali già appartenenti a gradi che nei nuovi ruoli risultino suddivisi in classi, costituite, ciascuna, di determinato numero di posti, vengono collocati, secondo l'ordine di anzianità, nella classe meno elevata.

Art. 40. — Ferma, per coloro che sono provvisti di grado di archivista od equiparato alla data di attuazione del presente decreto, l'applicazione del precedente art. 33, sono nominati al grado stesso, se riconosciuti meritevoli dal consiglio d'amministrazione, gli applicati od equiparati che avevano nel ruolo un'anzianità maggiore di quella degli impiegati promossi per effetto dell'art. 8 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 739.

Art. 41. — Qualora il numero dei posti stabiliti dai nuovi ruoli organici per i singoli gradi sia inferiore a quello del personale cui spetti il collocamento nei gradi stessi a norma delle precedenti disposizioni generali del presente Capo e di quelle speciali contenute nel Capo III, il personale in eccedenza è mantenuto in soprannumero salvo successivo riassorbimento.

Art. 42. — La norma di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 739, si applica per la eliminazione degli archivisti ed equiparati che risultino in soprannumero nel grado undecimo dei nuovi ruoli, dopo l'attuazione dei precedenti articoli 37 a 40 e del successivo art. 46.

6001

2204

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 43. — Nella prima attuazione del presente decreto i posti del grado quinto, istituiti col titolo di ispettore generale, sono conferiti per merito comparativo tra i funzionari che dopo l'applicazione dei ruoli aperti hanno conservato il titolo di vice direttore generale, ispettore generale o equiparato, ai sensi dell'art. 33 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, nonchè tra gli altri funzionari del grado sesto.

Resta ferma l'applicazione dell'art. 33 del presente decreto per i ruoli speciali e tecnici nei quali il grado di ispettore generale venne conservato anche dopo l'attuazione dei ruoli aperti.

Art. 44. — Nella prima attuazione ed entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i posti del grado sesto nei ruoli del personale civile appartenente ai gruppi *A* e *B*, ove non vi siano o non siano ritenuti promovibili funzionari aventi i requisiti di cui al precedente art. 6, possono essere conferiti per merito comparativo agli altri funzionari del grado settimo che abbiano, complessivamente nei gradi settimo e ottavo, quattro anni di anzianità.

Nella prima attuazione, ed entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i posti del grado settimo nei ruoli del personale civile appartenente ai gruppi *A* e *B*, ove non vi siano o non siano ritenuti promovibili funzionari del grado ottavo, aventi i requisiti di cui al precedente art. 6, possono essere conferiti per merito comparativo agli altri funzionari del grado stesso che abbiano, complessivamente, nei gradi ottavo e nono, tre anni di anzianità.

Nella prima attuazione del presente decreto il conferimento dei posti assegnati alle classi superiori alla penultima, per i gradi che nei nuovi ruoli risultino suddivisi in tre o più classi, ha luogo giusta il disposto del successivo art. 46, a condizione che l'anzianità complessiva di servizio nel grado attuale corrisponda almeno a tre anni per ciascuna delle classi inferiori a quella che viene conferita.

Art. 45. — Nella prima attuazione del presente decreto i posti che risultino disponibili nel grado nono dei ruoli del personale civile appartenente ai gruppi *A* e *B*, dopo il collocamento dei funzionari che vi hanno diritto a norma del precedente articolo 33 sono conferiti, in primo luogo, secondo l'ordine di anzianità nel ruolo, ai segretari, ragionieri od equiparati del ruolo rispettivo che abbiano già conseguito l'idoneità per la nomina al grado superiore e, in secondo luogo, ai segretari, ragionieri od equiparati che siano designati secondo apposita graduatoria formata nei modi previsti dalla lettera *b*) dell'art. 18 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Dopo l'attuazione del disposto dal precedente comma, i posti che si rendano vacanti, entro il triennio della entrata in vigore del presente decreto, nei gradi di primo segretario, primo ragioniere o equiparati, saranno conferiti, salvo quanto stabilisce il secondo comma del successivo art. 46, secondo le norme di cui all'art. 18 del citato R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290. Però il termine dei sei od otto anni di servizio nel grado, stabilito dall'articolo stesso, deve essere compiuto alla data di convocazione del consiglio di amministrazione che deve compilare la graduatoria di merito.

2205

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 46. — I posti che alla prima attuazione del presente decreto risultino vacanti, dopo i collocamenti di cui ai precedenti articoli 33 a 40 e quelli disposti dalle norme speciali del Capo III del presente decreto, saranno conferiti mediante promozione di grado ai termini degli articoli 6 a 13, 15, 24, 25, 43 a 45, e delle disposizioni speciali contenute nel Capo III predetto.

Non possono però essere conferiti, per un numero di posti corrispondenti all'eccedenza, a cominciare dal grado più prossimo a quello in cui l'eccedenza stessa si verifica, i posti vacanti nei gradi inferiori a quelli in cui esista personale in soprannumero ai sensi del precedente art. 41.

Art. 47. — Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del Ministro delle finanze, di concerto coi singoli Ministri, saranno stabilite le ulteriori disposizioni eventualmente occorrenti per la prima attuazione dei ruoli organici annessi al presente decreto.

Art. 48. — Entro il 31 dicembre 1923 sarà provveduto, con le norme del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, e relative modificazioni ed estensioni, o con le norme speciali emanate per singole amministrazioni, alle dispense dal servizio eventualmente necessarie per ridurre il personale di ciascun ruolo entro i limiti numerici complessivi stabiliti dal rispettivo nuovo organico.

Le dispense potranno aver luogo in qualsiasi grado, indipendentemente dal numero dei posti assegnati al grado stesso.

Qualora peraltro esista eccedenza di impiegati nei gradi superiori all'ottavo, ancorchè compensata da deficienze in quelli inferiori, è in facoltà delle Amministrazioni di provvedere alla dispensa del personale esuberante nei singoli gradi predetti, in confronto al numero dei posti stabiliti.

Il personale che rimane in eccedenza in ciascun grado può essere incaricato delle funzioni del grado inferiore.

Attribuzioni degli stipendi nella prima applicazione delle relative tabelle.

Art. 49. — Al personale civile collocato nei nuovi ruoli secondo le norme generali dei precedenti articoli 33 a 39 e quelle speciali del Capo III del presente decreto è valutata, agli effetti dell'attribuzione degli stipendi di cui all'allegato III al decreto stesso, una anzianità, nel nuovo grado, decorrente dalla data della nomina al grado dei ruoli già in vigore corrispondente a quello conferito, ovvero dal compimento dell'anzianità nel grado precedente, prescritta per il conferimento del grado nuovo.

Per gli impiegati contemplati nell'art. 39 cui vengono assegnati, a norma del precedente art. 46 e dell'ultimo comma dell'art. 44, i posti delle classi superiori all'ultima, è calcolata come utile, ai fini dell'assegnazione dello stipendio, un'anzianità corrispondente alla eventuale differenza fra l'anzianità nel grado attualmente rivestito e tante volte sei anni quante sono le classi inferiori a quella che viene conferita.

6000

2206

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In aggiunta all'anzianità, valutata ai sensi dei precedenti commi, è tenuto altresì conto degli aumenti di anzianità e delle abbreviazioni di periodi attribuite nel grado rivestito alla data di attuazione del presente decreto.

Le disposiizoni del presente articolo si applicano anche per l'attribuzione, al personale subalterno, degli stipendi stabiliti dall'allegato V.

Per l'attribuzione dei nuovi stipendi e delle nuove paghe al personale militare valgono le norme del successivo articolo 156.

Al personale che abbia maturato il diritto a successivi aumenti di stipendio, secondo le tabelle già in vigore, e non raggiunga il periodo necessario, secondo le tabelle annesse al presente decreto, per ottenere, al collocamento nei nuovi ruoli, lo stipendio del grado corrispondente a quello attualmente ricoperto, con uguale numero di aumenti periodici, è concessa la valutazione di un anno in aumento all'anzianità determinata nei modi di cui al presente articolo e al citato art. 156.

Art. 50. — I funzionari che dopo l'applicazione dei ruoli aperti, conservarono il titolo di vice-direttore generale, ispettore generale od equiparato e vengono nominati al grado quinto, secondo la norma di cui al precedente art. 43, conseguono lo stipendio massimo del grado stesso.

Quelli di detti funzionari che non ottengano la nomina al grado quinto o che appartengano a ruoli nei quali il grado di ispettore generale non viene istituito, conseguono lo stipendio massimo del grado sesto, oltre un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza dello stipendio massimo del grado quinto e quello loro assegnato, e conservano il titolo e le funzioni di cui all'art. 33 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 51. — I funzionari che vengano promossi al grado settimo in applicazione del precedente art. 46, i quali prima dell'attuazione dei ruoli aperti erano capi sezione di prima classe o equiparati, sono collocati, nel detto grado, con anzianità decorrente, ai fini dell'attribuzione degli stipendi, dalla data di nomina a capo sezione di prima classe o equiparato, col beneficio di cui al secondo comma dell'art. 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, calcolando l'arrotondamento sull'anzianità di classe valutata al 1° dicembre 1919, e con quelli eventualmente spettanti ai sensi del terzo comma del precedente art. 49.

Coloro di detti funzionari che non ottengano la promozione al grado settimo, conseguono nel grado ottavo lo stipendio massimo relativo e, in occasione di eventuale successiva promozione al grado settimo, sono collocati nel grado stesso con anzianità valutata ai sensi del comma precedente.

Accelerazione degli aumenti periodici
dopo la prima applicazione delle nuove tabelle di stipendio.

Art. 52. — Per la concessione degli aumenti periodici di stipendio, che matureranno dopo l'attuazione del presente decreto, oltre le disposizioni di cui ai prece-

2 2 0 7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

denti articoli 4, 23 e 26, si applicano quelle concernenti speciali benefici a favore del personale ex combattente, contenute nei Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, 27 ottobre 1922, nn. 1427 e 1462, 18 dicembre 1922, n. 1637, e relative modificazioni, nonchè quelle degli articoli 44 e 45 del Regio decreto 23 ottobre 1919, numero 1971, e relative modificazioni ed estensioni, e dell'art. 5 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 739.

Restando ferme le norme di cui ai citati decreti per le detrazioni corrispondenti ai benefici già valutati in gradi precedenti al grado attualmente ricoperto, nonchè quelle, da operarsi in relazione ai benefici valutabili in quest'ultimo grado, nei casi di promozioni all'atto dell'applicazione del presente decreto e successivamente.

E' abrogata, con effetto dell'entrata in vigore del presente decreto, ogni altra disposizione che conceda abbreviazione dei periodi stabiliti per l'aumento graduale degli stipendi.

CAPO III.

Disposizioni speciali.

Art. 53 a 91. — (*Riguardano altri Ministeri e si omettono*).

Ministero dell'istruzione pubblica.

Disposizioni normali.

Art. 92. — I professori stabili delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori conseguono il grado quinto dopo otto anni di permanenza nel grado sesto, e il grado quarto dopo sette anni di permanenza nel grado quinto.

Art. 93. — I professori stabili dei Regi Istituti superiori di magistero conseguono il grado sesto dopo cinque anni di permanenza nel grado settimo ed il grado quinto dopo sei anni di permanenza nel grado sesto.

Art. 94. — I professori ordinari di scuole medie, se di ruolo *A* conseguono l'ottavo grado dopo dodici anni di permanenza nel grado nono; se di ruolo *B* sono promossi al grado nono dopo dieci anni di permanenza nel decimo; se di ruolo *C* sono promossi al grado decimo dopo undici anni di permanenza nell'undecimo.

Restano in vigore le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 9 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 95. — E' abrogato il terzo comma dell'art. 1 del Regio decreto 13 maggio 1920, n. 931, modificato col Regio decreto 7 dicembre 1922, n. 1598.

5999

2208

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Disposizioni transitorie.

Art. 96. — Fino al 30 settembre 1924, rimangono in vigore per gli insegnanti delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori, i ruoli organici approvati con la legge 25 luglio 1922, n. 1147, modificata dal Regio decreto 29 aprile 1923, n. 1109, salvo quanto dispongono gli articoli 113 e 165 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, per quanto concerne i posti di professore riservati alle scuole superiori di medicina veterinaria e alle scuole superiori di agraria.

Rimane pure in vigore, fino alla data predetta, la tabella *A*, allegata al Regio decreto 13 marzo 1923, n. 736.

I ruoli organici degli Istituti anzidetti, annessi al presente decreto, hanno vigore dal 1° ottobre 1924.

Art. 97. — All'atto dell'applicazione del presente decreto i professori ordinari delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori, quello dei Regi Istituti di magistero, nonchè i professori ordinari delle Scuole medie, sono collocati nel grado e con lo stipendio che loro compete, rispettivamente, giusta le norme dei precedenti articoli 92, 93 e 94 tenendo altresì conto delle abbreviazioni già conseguite per la maturazione degli aumenti periodici.

Gli attuali professori straordinari e straordinari stabili delle Regie Università, dei Regi Istituti superiori e dei Regi Istituti di magistero sono collocati nel grado settimo.

Art. 98. — Il personale dell'amministrazione universitaria che rimane in eccedenza al ruolo organico approvato col presente decreto è mantenuto in servizio nel grado attuale fino a quando col decreto Reale da emanarsi in applicazione degli articoli 61 e 154 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, non ne sia stabilita la definitiva sistemazione.

Art. 99 a 155. — (*Riguardano altri Ministeri e si omettono*).

CAPO IV.

Disposizioni speciali per i militari e i corpi armati.

(Si omette).

CAPO V.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER GLI EX-COMBATTENTI.

Art. 160. — Il primo comma dell'art. 41 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, è sostituito dal seguente:

« Nelle promozioni e nei concorsi in cui si valutino, tra i coefficienti di merito, la durata e la qualità del servizio, il servizio militare prestato durante la guerra

2209

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1915-18, da impiegati chiamati o richiamati alle armi, sarà considerato servizio civile, tenuto conto, ove possibile, delle note informative compilate dalle autorità militari durante il servizio predetto. A parità di ogni altro requisito, costituiranno titolo di merito il servizio militare prestato in reparti combattenti durante la guerra, le decorazioni al valore ottenute, le promozioni per merito di guerra ed il grado conseguito sotto le armi, nonchè in genere tutte le benemerenze acquistate durante il servizio militare prestato in zona di operazione».

Art. 161. — Le disposizioni degli articoli 41, comma secondo, 42, 47 a 52 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e relative modificazioni e norme complementari, che conferiscono speciali diritti di carriera al personale ex combattente, sono mantenute in vigore.

Art. 162. — I posti che si renderanno vacanti nel grado iniziale di ogni carriera delle varie amministrazioni, giusta quanto è previsto nell'art. 7 del Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, e che resteranno ancora disponibili dopo l'applicazione degli articoli 47, 48 e 49 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni ed estensioni, comprese quelle del presente decreto, e dell'art. 13 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1896, saranno conferiti con l'osservanza delle norme stabilite ai precedenti articoli 16 e 17 e di quelle del secondo e terzo comma del citato art. 7 del Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, agli ex-combattenti che prestano servizio, da non meno di un anno, nelle amministrazioni dello Stato in qualità di avventizi o straordinari.

Art. 163. — Gli esami di idoneità di cui all'art. 49 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, saranno costituiti da una prova scritta e da una orale su materie riguardanti i servizi, secondo le norme che saranno determinate nel decreto ministeriale di bando degli esami stessi.

Sono esenti dall'esame predetto coloro che per un periodo di almeno un anno abbiano disimpegnato lodevolmente mansioni inerenti alla carriera cui aspirano e che, previo parere favorevole del capo dell'ufficio da cui dipendono, siano riconosciuti meritevoli del passaggio di categoria dal Consiglio di amministrazione, il quale all'uopo formerà una speciale graduatoria.

Gli impiegati da nominarsi in seguito ad esame avranno la precedenza su quelli di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 164. — I benefici di cui al capo IV del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive estensioni e modificazioni, comprese quelle del presente decreto, s'intendono concessi anche al personale ex combattente che si trovi nelle condizioni ivi indicate, il quale sia entrato a far parte delle amministrazioni dello Stato dopo il 31 marzo 1922.

I benefici di cui agli articoli 41 a 46 del citato Regio decreto e successive estensioni e modificazioni, comprese quelle del presente decreto, sono concessi anche agli

2210

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ex combattenti che si trovino nelle condizioni ivi indicate, e che entreranno a far parte delle amministrazioni civili e militari dello Stato dopo la data di pubblicazione del presente decreto. I detti benefici si estendono al personale che rientri in servizio dopo la data di pubblicazione del presente decreto, purchè non ne abbia già fruito, fermo il disposto dell'art. 46 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, quando ne abbia fruito parzialmente.

Art. 165. — I benefici di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, e successive modificazioni, sono concessi anche per il tempo trascorso nelle colonie italiane, in prigionia non dipendente, da cause imputabili al personale, nonchè per i periodi di degenza negli ospedali e di licenza o di aspettativa per ferite od infermità dipendenti da cause di servizio coloniale, purchè i periodi stessi siano trascorsi effettivamente nelle colonie suddette.

Art. 166. — Le disposizioni degli articoli 41, 42 e 47 a 52 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni, comprese quelle di cui al presente decreto si applicano con le limitazioni previste agli articoli 3 e 4 del Regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, ferma l'osservanza della norma di cui all'art. 45 del citato Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, anche in favore dei personali civili che in qualità di militari ed anteriormente al 1° aprile 1922 abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle colonie italiane o nelle località indicate all'art. 15 del Regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284, ovvero si sieno trovati in una delle condizioni indicate al precedente articolo 165.

Art. 167. — I passaggi di ruolo contemplati nelle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 2 del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1611, potranno effettuarsi, per gli agenti subalterni che aspirano alle carriere d'ordine dipendenti dal Ministero della guerra, in proporzione non superiore a un decimo dei posti disponibili negli organici rispettivi.

Agli impiegati ed agli agenti subalterni ex-combattenti delle amministrazioni militari, sono estese le disposizioni dell'art. 4 del Regio decreto 17 maggio 1923, numero 1284, nonchè quelle degli articoli 11 e seguenti del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1896.

Art. 168. — Ai soli effetti della concessione dei successivi aumenti periodici di stipendio nel nuovo grado e del computo dei periodi di servizio prescritti per le promozioni ai gradi superiori, i passaggi di ruolo dipendenti da disposizioni a favore degli impiegati ed agenti ex-combattenti, emanate anteriormente al presente decreto, si considerano avvenuti con decorrenza dal 1° dicembre 1922.

Non si applicano per i passaggi predetti le disposizioni dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 169. — Salvi i diritti concessi dalle disposizioni vigenti ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Rgia aeronautica e della Regia guardia di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

finanza, i posti di ruolo delle amministrazioni statali, riservati agli invalidi di guerra, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, vacanti dopo l'applicazione delle disposizioni a favore degli ex-combattenti, di cui ai precedenti articoli 161, 162, 163, 164, primo comma, 166 e 167 sono conferiti, prima dell'attuazione dei successivi articoli 198 e 199, agli invalidi di guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge predetta, e che, all'entrata in vigore del presente decreto, prestino servizio in qualità di operaio, avventizio o giornaliero nelle amministrazioni dello Stato, tanto se addetti ad incarichi di ufficio quanto se adibiti a lavori manuali, sempre che risultino idonei e si trovino nelle altre condizioni stabilite dal seguente art. 170.

Ove i posti non siano sufficienti per la sistemazione di tutto il personale idoneo di cui sopra, le percentuali stabilite dall'art. 8 della legge suindicata, saranno elevate dal 10 fino a non oltre il 15 per cento pei ruoli appartenenti ai gruppi *A*, *B* e *C* e dal 20 fino a non oltre il 30 per cento pei ruoli organici degli agenti subalterni.

Art. 170. — Le nomine di cui al precedente art. 169 sono conferite a quelli tra gli invalidi sopraindicati che ne facciano domanda al Ministero da cui dipendono entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, purchè:

a) abbiano prestato sempre lodevole servizio;

b) risultino, da apposita visita medica, fisicamente idonei;

c) posseggano all'atto della pubblicazione del presente decreto i titoli e i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per le nomine medesime.

Per coloro che aspirano agli impieghi del gruppo *C* e che siano sprovvisti del titolo di studio richiesto, si applicano le norme di cui all'art. 49 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed all'art. 163 del presente decreto.

CAPO VI.

INDENNITA' E COMPETENZE SPECIALI.

Indennità e competenze al personale militare.

ARC. 171 a 179. — (Si omettono).

Indennità di missione.

Art. 180. — Il rimborso delle spese di viaggio in prima classe e il compenso di lire una per chilometro sulle vie ordinarie, ai sensi delle vigenti disposizioni sulle indennità per spese di viaggio e di soggiorno, spetta al personale civile e militare che, giusta la classificazione di cui all'allegato I annesso al presente decreto, appartiene a gradi non inferiori all'ottavo. Eguale trattamento è fatto agli ufficiali che hanno la qualifica di primo capitano e di primo tenente di vascello.

3997

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 181. — L'indennità giornaliera di soggiorno di cui all'articolo del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 221 (diaria), è stabilita nella misura di cui appresso:

Personale dei gradi 12° e 13° compresi i volontari, gli uditori e altro personale in prova dei gruppi *A*, *B* e *C*	. .	L.	30
Personale dei gradi 10° e 11°	. . . . .	»	40
Id. del grado 9°	. . . . .	»	50
Id. dei gradi 7° e 8°	. . . . .	»	60
Id. dei gradi 5° e 6°	. . . . .	»	70
Id. del grado 4°	. . . . .	»	80
Id. dei gradi 2° e 3°	. . . . .	»	90
Id. del grado 1°	. . . . .	»	100

Ai primi capitani del Regio esercito e ai primi tenenti di vascello e qualifiche corrispondenti della Regia marina, dichiarati tali in virtù del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1673, e ai primi capitani e gradi corrispondenti della Regia aeronautica, compete la diaria stabilita per i gradi 7° e 8°.

Per il personale subalterno l'indennità giornaliera è stabilita in L. 20. Tale indennità è elevata a L. 25 per il personale subalterno che accompagna in viaggio i Ministri e i Sottosegretari di Stato.

Le dette indennità sono corrisposte nei casi di trasferimento ai termini dell'articolo 16, comma primo, del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Sulle indennità di cui sopra non si applica l'aumento della quota suppletiva prevista dall'art. 4 del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 221.

Il compenso mensile straordinario da accordarsi ai termini dell'art. 3 della legge 8 aprile 1906, n. 109, al personale addetto ai Gabinetti dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, non potrà eccedere la misura di un quarto della indennità di cui al primo comma del presente articolo. Tale personale, per ciascuno dei Ministeri della guerra e della marina, è aumentato di tre ufficiali cumulativamente per il Ministro e il Sottosegretario di Stato.

Il personale attualmente addetto ai Gabinetti continuerà a percepire l'assegno mensile che gli è corrisposto, ove questo sia più favorevole di quello spettante ai termini del comma precedente.

Art. 182. — Per il personale militare di grado inferiore a quello di ufficiale, rimangono ferme le disposizioni attualmente in vigore riflettenti gli assegni nei viaggi e nelle missioni per ragioni di servizio nell'interno dello Stato, tranne che per i marescialli dei tre gradi e sottufficiali di gradi corrispondenti, per i quali l'indennità giornaliera di viaggio o di missione è stabilita nella misura di L. 20.

Art. 183. — Per gli estranei all'amministrazione dello Stato, incaricati di particolari missioni all'interno del Regno nell'interesse dello Stato, la indennità è stabilita di concerto fra i Ministri interessati e quello per le finanze, in misura in ogni caso non superiore a quella fissata nel precedente art. 181 per il grado quarto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per gli estranei all'amministrazione dello Stato che vengano chiamati a far parte dei Gabinetti, ai sensi della legge 8 aprile 1906, n. 109, la retribuzione, escluso qualsiasi altro compenso o assegno, non può eccedere la metà della diaria assegnata dal precedente articolo 181 per il personale dei gradi 7° e 8°, quando trattisi di persona avente la propria residenza in Roma. Quando trattisi di persona avente la propria residenza altrove la retribuzione può essere stabilita in misura non superiore all'intera diaria predetta.

Altre indennità e competenze speciali.

Art. 184. — Ai prefetti del Regno che ricoprano effettivamente la carica e all'intendente generale di polizia è corrisposto un assegno per spese di rappresentanza nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello per le finanze.

Ai prefetti a disposizione cui siano affidati incarichi speciali può essere corrisposta la indennità di rappresentanza in misura non superiore alla metà di quella minima stabilita per i titolari di prefettura.

Art. 185. — Per il personale della Magistratura appresso indicato sono stabiliti i seguenti assegni annui per spese di rappresentanza:

a) primo presidente della Corte di cassazione . . . . . L. 10,000

b) procuratore generale della Corte di cassazione . . . . . » 5,000

c) Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione con incarico di primo presidente e di procuratore generale di Corte d'appello, di presidente di sezione e di avvocato generale di Corte di cassazione, di presidente di sezione e di avvocato generale presso le sezioni distaccate di Corte d'appello e di presidente o di procuratore del Re di Tribunale . . . . . » 3,000

d) consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte d'appello con funzioni di presidente di Tribunale o di procuratore del Re . . . » 2,000

Art. 186. — Nulla è innovato per quanto concerne:

a) le indennità per spese di rappresentanza al presidente del Consiglio di Stato, al presidente della Corte dei conti, e al Regio avvocato generale erariale, stabilite con decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1514;

b) le indennità per spese di rappresentanza attualmente in vigore per il personale all'estero;

c) gli assegni aventi natura di indennità per spese di rappresentanza previsti dal decreto Luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 635, e dagli articoli 14 e 15 del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 225;

d) i compensi e le indennità corrisposte ad insegnanti per l'incarico della direzione di istituti di istruzione di qualsiasi grado quando tale incarico non rientri

5996

2214

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nelle normali attribuzioni degli insegnanti stessi, nonchè per altri incarichi direttivi o di ufficio anche essi eccedenti gli obblighi dell'insegnamento.

Nulla è del pari innovato per quanto riguarda le indennità di cassa o di responsabilità per maneggio di valori.

Tali indennità sono stabilite, con effetto dal 1° luglio 1923:

a) per il personale di gestione della tesoreria centrale del Regno e della cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato e per l'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, in misura corrispondente alla metà di quelle già assegnate dalla tabella V annessa al Regio decreto 20 gennaio 1921, n. 22;

b) per il tesoriere della zecca, l'impiegato con funzioni di cassiere presso la officina carte valori e l'impiegato con le funzioni stesse presso la zecca, in misura corrispondente alla metà di quella già assegnata dalla tabella VI annessa al Regio decreto predetto.

La indennità di carica assegnata all'intendente generale della Regia aeronautica è conservata a titolo d'indennità per spese di rappresentanza.

Art. 187. — Al personale degli ufficiali di pubblica sicurezza la indennità di sede è mutata in indennità di servizio speciale, computabile agli effetti della pensione, e stabilita nella misura annua seguente:

Vice commissari aggiunti	L.	1200
Vice commissari	»	1500
Commissari aggiunti	»	1800
Commissari	»	2200
Vice questori	»	2400
Questori ed Ispettori generali di pubblica sicurezza di 2ª classe	»	2800
Questori ed Ispettori generali di pubblica sicurezza di 1ª classe	»	3200

Art. 188. — Negli stipendi e nelle paghe assegnate a norma del presente decreto rimane assorbita e consolidata, fino alla concorrenza di lire settecentoottanta annue, l'indennità temporanea mensile concessa col decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive disposizioni di estensione e di proroga, restando ridotta di uguale importo la indennità stessa.

Per i sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e delle Capitanerie di porto, nonchè per gli agenti di custodia delle carceri, i quali fruiscono del soprassoldo di cui al decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593; all'art. 20, sub 63, comma secondo, del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 347; all'art. 1, sub 37, del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 351; e all'art. 7 della legge 2 aprile 1922, n. 389, il soprassoldo medesimo, compreso e consolidato nelle paghe assegnate a norma del presente decreto, è soppresso.

Art. 189. — Salvo le concessioni regolate o confermate espressamente dal presente decreto, sono abrogate tutte le disposizioni in vigore che autorizzano, a favore

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del personale dell'amministrazione dello Stato, indennità per qualsiasi titolo, assegni, soprassoldi, compensi, quote di compartecipazione su fondi speciali o a tasse scolastiche, e altri emolumenti continuativi comunque denominati, all'infuori dello stipendio.

Sono rese prive di qualsiasi effetto anche le assegnazioni dei benefici suindicati che risultino da determinazioni ministeriali.

Sono eccettuate dall'abrogazione di cui ai precedenti commi le disposizioni concernenti le indennità che abbiano il carattere di rimborso di spese. Tali indennità sono soggette a revisione, da farsi non oltre il 31 marzo 1924, restando abolite con la data stessa in quanto non vengono confermate o diversamente regolate mediante decreti dei singoli Ministri, di concerto col Ministro delle finanze.

Sono altresì conservate, secondo le disposizioni in vigore, salva revisione entro lo stesso termine predetto, le indennità, i soprassoldi e gli assegni speciali, non considerati nei precedenti articoli 171 a 178, attualmente stabiliti per i personali del Regio esercito, della Regia marina pei servizi a terra, delle Capitanerie di porto, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

Il presente articolo non si applica alle disposizioni concernenti:

a) la concessione dell'alloggio o di altri eventuali benefici in natura, salvo il disposto dei commi quarto, quinto e sesto del precedente articolo 178;

b) i premi di operosità e di rendimento;

c) le indennità temporanee mensili e i soprassoldi a titolo di caro-viveri, non considerati al precedente articolo 188;

d) la compartecipazione alle multe ed alle ammende di qualsiasi specie;

e) le competenze di avvocato e procuratore al personale delle Avvocature erariali;

f) le propine ai componenti delle Commissioni esaminatrici delle Regie Università e dei Regi Istituti d'istruzione superiore.

CAPO VII.

Disposizioni finali.

Art. 190. — E' conservata a titolo di assegno personale la differenza in più eventualmente risultante fra il trattamento economico già goduto per stipendio o paga, indennità temporanea mensile o soprassoldo a titolo di caro viveri, e ogni altro emolumento avente carattere di assegno fisso e continuativo, e quello spettante per tali titoli, compreso il supplemento di servizio attivo, alla prima applicazione del presente decreto.

Detto assegno personale sarà riassorbito nei successivi aumenti, in qualsiasi degli emolumenti indicati, dovuti per effetto di promozioni di grado o della maturazione di periodi d'anzianità nei singoli gradi.

5995

2216

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'assegno personale verrà anche corrispondentemente ridotto, per i militari già provvisti di oltre quattro quote suppletive della indennità militare, nei casi in cui, a cagione di mutamenti nella situazione di famiglia, il numero di dette quote suppletive dovrebbe diminuire, e fino al limite delle dette quattro quote.

Art. 191. — Agli effetti esclusivi della liquidazione degli assegni di quiescenza o della indennità per una sol volta dovuti al personale in servizio alla data di attuazione del presente decreto, e rispettive famiglie, gli stipendi o le paghe non potranno, per i servizi resi posteriormente a tale data, essere calcolati in misura inferiore a quella degli assegni utili goduti anteriormente alla data stessa.

Art. 192. — La concessione degli aumenti sessennali del decimo sullo stipendio s'intende soppressa con effetto dalla data in cui per il personale appartenente alle singole amministrazioni dello Stato furono attuati i ruoli aperti.

Gli aumenti di stipendio e di paga derivanti dall'applicazione del presente decreto non sono valutati per la liquidazione degli assegni di quiescenza, diretti e di riversibilità, al personale che cessa dal servizio con decorrenza anteriore al 2 gennaio 1924, nè per la determinazione delle indennità al personale che venga esonerato dal servizio, giusta il Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 87, e successive modificazioni ed estensioni.

Gli stipendi e le paghe assegnate a norma del presente decreto non hanno effetto sulla determinazione delle indennità coloniali di qualsiasi natura.

Per i personali non compresi nelle tabelle di cui agli allegati II, IV e VII, e che siano da esonerare a norma del Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 87, e successive modificazioni ed estensioni, il trattamento economico da corrispondersi dal 1° dicembre 1923 fino alla data dell'esonero, rimane regolato dalle disposizioni in vigore prima della pubblicazione del presente decreto.

Art. 193. — I personali attualmente in servizio appartenenti a ruoli per i quali siasi prescritto il diploma di laurea o altro titolo equipollente per l'ammissione, e che dall'allegato I al presente decreto siano assegnati al gruppo *B*, sono transitoriamente considerati ad ogni effetto come appartenenti al gruppo *A*.

Art. 194. — Il Governo del Re ha facoltà di disporre, quando ne riconosca la possibilità, in seguito a miglioramento della situazione economica, la riduzione degli assegni attribuiti al personale, a cominciare da quelli attualmente corrisposti a titolo di caro-viveri.

Tale riduzione avrà applicazione generale e contemporanea per tutte le categorie di personale civile e militare dello Stato.

Art. 195. — Il tempo trascorso sotto le armi per richiamo avvenuto durante la guerra dagli impiegati straordinari o avventizi di cui all'art. 21 del Regio decreto

2217

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23 ottobre 1919, n. 1971, è computato come servizio civile agli effetti della abbreviazione di cui all'articolo medesimo.

Art. 196. — L'anzianità di grado stabilita ai sensi dei precedenti articoli 49 e 51 vale anche agli effetti della determinazione del servizio richiesto per le promozioni al grado superiore, escluso il computo degli aumenti di anzianità e delle abbreviazioni di periodo.

Art. 197. — Gli impiegati incaricati delle funzioni di consegnatari di effetti mobiliari, stampati ed oggetti forniti dal Provveditorato generale dello Stato, ai sensi dell'art. 6 del Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e gli altri addetti agli uffici dei consegnatari medesimi, pure continuando a far parte del personale delle singole amministrazioni e, se di ruolo, ad appartenere, per i fini di carriera, ai ruoli rispettivi, dipendono direttamente, agli effetti di servizio e disciplinari, dal Provveditore generale.

Il numero di impiegati strettamente occorrente per il funzionamento degli indicati uffici verrà determinato dal Ministro delle finanze di concerto con i singoli Ministri.

Quando, per provvedimenti concernenti i detti impiegati, debba essere sentito il Consiglio d'amministrazione e di disciplina, il Provveditore generale dello Stato interviene, con voto deliberativo, al Consiglio medesimo, presso il Ministero competente.

Art. 198. — Rimangono in vigore le disposizioni dell'art. 53 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, relativo al passaggio del personale da uno ad altro ruolo.

Gli agenti subalterni che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo medesimo e che provengono dai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza con non meno di dodici anni di effettivo servizio alle armi, potranno ottenere il passaggio nei ruoli d'ordine delle rispettive amministrazioni, se riconosciuti idonei dal Consiglio d'amministrazione.

Gli agenti predetti sono collocati nel ruolo dopo quelli che superino l'esame di cui alla citata lettera dello stesso art. 53.

Art. 199. — All'esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, sono ammessi gli agenti subalterni di ruolo e gli altri impiegati di ruolo, nonchè il personale avventizio e diurnista in servizio all'entrata in vigore del presente decreto che abbiano disimpegnato almeno da un anno, alla data del 30 settembre 1922, mansioni inerenti alla carriera d'ordine e che siano riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

Art. 200. — I posti che, dopo l'applicazione delle disposizioni in vigore, comprese quelle del presente decreto, concernenti passaggi di ruolo e sistemazioni di personale in ruolo, si renderanno vacanti nel grado iniziale dei ruoli del personale civile, sono riservati, per non oltre la metà, al personale avventizio e diurnista, provvisto

2218

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dei requisiti prescritti, prescindendo dai limiti di età, in servizio presso ciascuna amministrazione alla entrata in vigore del presente decreto, e che superi gli esami stabiliti dai singoli ordinamenti. Detti posti possono essere conferiti successivamente, con le modalità medesime, al personale avventizio e diurnista delle altre amministrazioni.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai personali contemplati nel precedente art. 14.

Per le nomine da conferirsi in esecuzione del disposto dal primo comma del presente articolo e dai precedenti articoli 198 e 199 non si applicano le norme dell'art. 17.

Art. 201. — Le disposizioni in vigore concernenti i passaggi del personale da una ad altra categoria, s'intendono applicabili ai passaggi dai ruoli del gruppo *C* ai ruoli del gruppo *A* e *B*, ed ai passaggi dai ruoli del gruppo *B* ai ruoli del gruppo *A*.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni suddette per i passaggi del personale subalterno nei ruoli dei tre gruppi suindicati.

Le disposizioni degli ultimi due commi del precedente art. 9 sono applicabili anche in tutti i passaggi di ruolo previsti dalle norme vigenti e da quelle del presente decreto.

Art. 202. — Entro i limiti dei posti disponibili nell'ultimo grado dei ruoli dei personali appartenenti al gruppo *C* e subalterni può essere assunto, in luogo di impiegati ed agenti di ruolo, personale a ferma temporanea per il disimpegno dei servizi di copia e di fatica, secondo le norme da stabilirsi con decreti Reali da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze.

La retribuzione non può superare in alcun caso la misura dello stipendio iniziale assegnato al grado suindicato.

Art. 203. — Nei concorsi e negli scrutini da farsi in applicazione delle norme del presente decreto, a parità di ogni altro requisito, la precedenza sarà determinata secondo l'ordine indicato all'articolo 21 del decreto stesso.

Art. 204. — I conducenti di autoveicoli, di cui al Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1348, attualmente in servizio e che non siano già agenti di ruolo, sono collocati nei ruoli del personale subalterno delle rispettive Amministrazioni centrali, con grado di usciere, dopo il personale già appartenente ai detti ruoli, cui spetta il grado medesimo a norma dell'art. 33 del presente decreto.

Il collocamento, ove non rimangano posti disponibili dopo quelli spettanti a quest'ultimo personale, ha luogo anche in soprannumero, salva eliminazione della eccedenza con le successive vacanze.

Art. 205. — Il limite di età per il collocamento a riposo del personale dei presidenti, dei presidenti di sezione e dei consiglieri del Consiglio di Stato e della Corte

2219

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dei conti, nonchè del procuratore generale della Corte dei conti, è fissato al compimento degli anni settanta.

Art. 206. — Agli attuali presidenti e ai presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sarà corrisposto, quando siano collocati a riposo e sino al compimento dei settantatre anni, un assegno personale pari alla differenza fra lo stipendio percepito prima dell'attuazione del presente decreto, aumentato dell'assegno temporaneo mensile di cui al Regio decreto 12 novembre 1922, n. 1477, e delle indennità di carica, e la pensione.

Art. 207. — E' fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato di assumere sotto qualsiasi forma personale non di ruolo.

L'amministrazione delle poste e dei telegrafi ha però la facoltà, in occasione di esigenze straordinarie dei servizi, o quando occorra sostituire personale di ruolo temporaneamente assente, di avvalersi, previa intesa col Ministro per le finanze, dell'opera di personale diurnista.

Art. 208. — Le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto, saranno risolute inappellabilmente da una Commissione costituita, mediante decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, e composta: di un presidente di sezione del Consiglio di Stato ovvero di un Consigliere di Stato, presidente, di un Consigliere della Corte dei conti, di un Consigliere di Corte di appello, di un vice avvocato erariale, di un rappresentante del Ministero delle finanze di grado non inferiore al sesto.

Alle adunanze della Commissione interverrà, in rappresentanza dell'amministrazione interessata, un funzionario o un ufficiale di grado non inferiore al sesto.

Alle controversie di cui sopra sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 71 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Sono attribuite alla competenza della Commissione predetta anche le controversie, in corso alla data del presente decreto, derivanti dall'applicazione dei Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971 e 30 settembre 1922, n. 1290 e relative estensioni e modificazioni, restando soppresse le Commissioni previste dagli articoli 70 e 67 dei decreti medesimi.

Art. 209. — Al personale appartenente ad istituzioni mantenute col concorso dello Stato e di enti locali, compreso nell'allegato VIII, si applicano le disposizioni del presente decreto.

La maggiore spesa all'uopo occorrente è ripartita fra i vari enti in proporzione del contributo da essi corrisposto.

Art. 210. I ruoli organici nonchè le tabelle di stipendio, paghe e supplementi di servizio attivo stabilite del presente decreto, non possono essere variati che per legge.

2220

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Con la legge del bilancio, e quando le esigenze dei servizi lo consentano, sarà provveduto a ridurre il numero dei posti recati dai ruoli predetti, fermo il disposto del precedente art. 26.

Art. 211. — Entro il 30 giugno 1925 sarà provveduto, mediante decreti Reali, sulla proposta dei singoli Ministri, di concerto col Ministro delle finanze, alla riduzione, per un numero di posti non inferiore, complessivamente, al cinque per cento, dei ruoli del personale risultanti dagli allegati II e IV al presente decreto, fatta eccezione di quelli indicati al primo comma del precedente art. 14, in relazione all'ulteriore riordinamento dei servizi, alla riorganizzazione tecnica degli uffici, all'adozione di più spediti metodi di lavoro e alla cessazione delle gestioni straordinarie e di stralcio dipendenti dalla guerra.

Una successiva riduzione, non inferiore al cinque per cento dei posti stabiliti, sarà, con le forme indicate, apportata nel triennio seguente alla data predetta.

Art. 212. — Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale delle ferrovie dello Stato e al personale operaio.

Art. 213. — Le norme del presente decreto non si applicano al personale delle nuove province proveniente dalla cessata amministrazione austro ungarica, nè a quello assunto in dette province dopo l'armistizio di Villa Giusti.

Art. 214. — Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 215. — Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano col presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.

Art. 216. — Le disposizioni del presente decreto, per le quali non sia stabilita diversa decorrenza, hanno vigore dal 1° dicembre 1923.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Racconigi, addì 11 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DIAZ — TITAON DI REVEL — GENTILE — CARNAZZA — CORBINO — DI CESARÒ.

Visto, *Il guardasigilli*: OVIGLIO.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO B.

Tabella di classificazione per gradi del personali appartenenti al Gruppo *A*.

. . . . . .

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Grado	Amministrazione centrale Carriera amministrativa	Ruoli transitori del personale proveniente dalla Real Casa	Amministrazione scolastica regionale Carriera amministrativa
1°	—	—	—
2°	—	—	—
3°	—	—	—
4°	Direttori generali	—	—
5°	Ispettori generali	—	Provveditori agli studi di 1ª classe
6°	Direttori capi divisione e Ispettori superiori	Direttori provinciali	Provveditori agli studi di 2ª classe
7°	Capi sezione	Capi sezione	Segretari capi di 1ª classe
8°	Consiglieri	Consiglieri	Segretari capi di 2ª classe
9°	Primi segretari	Primi segretari	Primi segretari
10°	Segretari	Segretari	Segretari
11°	Vice segretari	—	Vice segretari

5992

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	Professori delle Università e degli Istituti superiori	Professori degli Istituti superiori di Magistero	Personale assistente universitario (Ruolo transitorio)
1°	—	—	—
2°	—	—	—
3°	—	—	—
4°	Professori stabili di 1ª classe	—	
5°	Professori stabili di 2ª classe	Professori stabili di 1ª classe	—
6°	Professori stabili di 3ª classe	Professori stabili di 2ª classe	—
7°	Professori non stabili	Professori stabili di 3ª classe	—
8°	—	Professori non stabili	—
9°	—	—	—
10°	—	—	Aiuti
11°	—	—	Assistenti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	Personale scientifico degli Osservatori astronomici e Regio Osservatorio vesuviano	Scuola normale superiore di Pisa	Giardino coloniale di Palermo	Scuola pareggiata di ostetricia di Venezia
1°	—	—	—	—
2°	—	—	—	—
3°	—	—	—	—
4°	—	—	—	—
5°	—	—	—	—
6°	—	—	—	—
7°	Astronomi di 1ª classe	—	—	—
8°	Astronomi di 2ª classe Conservatori	Professori interni	—	Professore direttore
9°	Astronomi aggiunti	—	—	—
10°	Assistenti	—	Vice direttore agron.	—
11°	—	—	—	—

5991

2224

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	Amministrazione universitaria Carriera amministrativa	Ufficio tecnico della Regia Università di Roma	Biblioteche
1°	—	—	—
2°	—	—	—
3°	—	—	—
4°	—	—	—
5°	—	—	—
6°	—	—	Bibliotecari direttori di 1ª classe
7°	Direttori di Segreteria di 1ª classe	—	Bibliotecari direttori di 2ª classe e Conservatore della biblioteca, del museo e dell'archivio del Risorgimento in Roma
8°	Direttori di Segreteria di 2ª classe	—	Bibliotecari capi
9°	Primi Segretari	Direttore	Bibliotecari
10°	Segretari	Aiuto	Bibliotecari aggiunti
11°	Vice segretari	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	Ispettorato centrale delle scuole medie	Presidi delle scuole medie	Insegnanti delle scuole medie	
			Ruolo *A*	Ruolo *B*
1°	—	—	—	—
2°	—	—	—	—
3°	—	—	—	—
4°	—	—	—	—
5°	—	—	—	—
6°	Ispettori centrali	Presidi di 1ª categoria	—	—
7°	—	Presidi di 2ª categoria	—	—
8°	—	—	Professori ordinari di 1ª classe	—
9°	—	—	Professori ordinari di 2ª classe	Professori ordinari di 1ª classe
10°	—	—	Professori straordinari	Professori ordinari di 2ª classe
11°	—	—	—	Professori straordinari

2 2 2 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	Convitti Nazionali ed educandati femminili	Accademie ed Istituti di belle arti Personale insegnante	Regi istituti di Musica e di arte drammatica Personale direttivo ed insegnante e bibliotecari
1°	—	—	—
2°	—	—	—
3°	—	—	—
4°	—	—	—
5°	—	—	Direttori di 1ª classe
6°	—	—	Direttori di 2ª classe
7°	Rettori di 1ª classe	Professori di 1ª classe	Professori di 1ª classe e direttore maestro primario della scuola di recitazione di Roma
8°	Rettori di 2ª classe - Direttrici	Professori di 2ª classe	Professori di 2ª classe
9°	Vice rettori - Vice direttrici	Professori di 3ª classe	Professori di 3ª classe - Bibliotecari - Maestra primaria
10°	Istitutori di 1ª classe - Professori di 1ª classe	Professori di 4ª classe, aggiunti di 1ª classe ed incaricati di 1ª classe	Professori di 4ª classe
11°	Istitutori di 2ª classe - Professori di 2ª classe	Professori di 5ª classe, aggiunti di 2ª classe ed incaricati di 2ª classe	Professori di 5ª classe
12°	—	Incaricati di 3ª classe	Incaricati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	Istituti di belle arti, musica ed arte drammatica Personale di segreteria	Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità Personale tecnico
1°	—	—
2°	—	—
3°	—	—
4°	—	—
5°	—	Direttori di 1ª classe
6°	—	Direttori di 2ª classe
7°	Direttori di segreteria di 1ª classe	Direttori di 3ª classe
8°	Direttori di segreteria di 2ª classe	Ispettori principali ed architetti principali
9°	Primi segretari	Ispettori ed architetti
10°	Segretari	Ispettori aggiunti ed architetti aggiunti
11°	Vice segretari	—

5989

2226

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella di classificazione per gradi dei personali appartenenti al gruppo *B*.

Grado	Ruoli transitori del personale proveniente dalla Real Casa	Amministrazione scolastica regionale Carriera di ragioneria	Amministrazione universitaria Carriera di ragioneria
6°	—	—	—
7°	—	—	—
8°	—	Ragionieri capi	—
9°	Primi agenti agronomi e cassiere.	Primi ragionieri	Primi ragionieri
10°	Agenti agronomi	Ragionieri	Ragionieri
11°	Vice agenti agronomi	Vice ragionieri	Vice ragionieri

Grado	Personale non insegnante dei Regi istituti superiori di magistero	Giardino coloniale di Palermo
6°	—	—
7°	—	—
8°	—	—
9°	—	
10°	—	—
11°	Direttrici disciplinari	Segretario contabile economo

1811

2 2 4 7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	Scuola normale superiore di Pisa	Insegnanti delle scuole medie Ruolo *C*	Convitti Nazionali ed educandati femminili
6°	—	—	—
7°	—	—	—
8°	—	—	—
9°	—	—	Economi dei convitti
10°	—	Professori ordinari di 1ª classe	Vice economi di 1ª classe – Economi cassieri degli educandati
11°	—	Professori ordinari di 2ª classe	Maestri di 1ª classe – Maestre istitutrici di 1ª classe – Vice economi di 2ª classe – Segretari
12°	Segretario economo	Professori straordinari	Maestri di 2ª classe – Maestre istitutrici di 2ª classe

Grado	Personale direttivo ed ispettivo delle scuole elementari	Istituti dei sordomuti R. scuola magistrale per l'educazione dei ciechi in Roma e giardini d'infanzia nelle scuole per ciechi e sordomuti	Regi istituti di musica e di arte drammatica Personale insegnante
6°	Ispettori centrali	—	—
7°	Ispettori scolastici capi	—	—
8°	Primi ispettori scolastici	Direttori	—
9°	Ispettori scolastici	—	—
10°	Direttori didattici	Vice direttori con insegnamento – Insegnanti di 1ª classe	Maestro secondario – Maestro aggiunto
11°	—	Insegnanti di 2ª classe – Segretari economi – Segretario	—
12°	—	Assistenti	—
13°	—	Maestre	—

5988

2230

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità Personale di segreteria	R. calcografia di Roma, opificio delle pietre dure in Firenze e gabinetto fotografico nazionale
6°	—	—
7°	—	—
8°	—	Direttori
9°	Primi segretari	—
10	Segretari	—
11°	Vice segretari	

8202

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella di classificazione per gradi del personali appartenenti al gruppo *C.*

Grado	Personale delle carriere d'ordine comuni a tutte le Amministrazioni	Biblioteche	Scuola normale superiore di Pisa
8°	—	—	—
9°	Archivisti capi	Coadiutori principali	—
10°	Primi archivisti	Primi coadiutori	—
11°	Archivisti	Coadiutori	—
12°	Applicati	Assistenti	Assistente distributore per la biblioteca
13°	Alunni d'ordine	Aiutanti	—

Grado	Ufficio tecnico della R. Università di Roma	Clinica ostetrica della R. Università di Roma (ruolo transitorio)	Istituti e corpi scientifici e letterari Personale di segreteria
8°	—	—	—
9°	—	—	—
10°	—	—	—
11°	Assistente	—	—
12°	Disegnatore	—	Applicato - Ufficiali - Conservatore
13°	—	Amanuense	Scrivani - Scrittori

5987

2252

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	Scuole medie Segretari ed assistenti	Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità Personale tecnico	R. calcografia di Roma opificio delle pietre dure in Firenze e gabinetto fotografico nazionale Personale tecnico	Opifici civili di Parma
8°	—	—	—	—
9°	—	Assistenti principali e disegnatori princip.	—	—
10°	—	Primi assistenti e primi disegnatori	—	—
11°	Segretari - Assistenti	Assistenti e disegnatori	Capi tecnici	—
12°	Segretari aggiunti - Assistenti aggiunti	Restauratori	Sotto capi tecnici	Maestro d'intaglio
13°	Alunni - Aiutanti	Restauratori aggiunti	—	—

1807

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO II.

Ruoli organici dei personali dei gruppi *A*, *B* e *C*.

. . . . . .

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA

Tabella n. 28.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Carriera amministrativa.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
4° Direttori generali	4
5° Ispettori generali	2
6° Direttori capi divisione	13
6° Ispettori superiori (*a*)	6
7° Capi sezione	14
8° Consiglieri	17
9° Primi segretari	30
10° Segretari	34
11° Vice segretari	120

(*a*) Già ispettori generali.

Carriera d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
9° Archivisti capi	10
10° Primi archivisti	29
11° Archivisti	49
12° Applicati	87
13° Alunni d'ordine	19
	194

5986

2234

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella n. 29.

RUOLO TRANSITORIO DEL PERSONALE PROVENIENTE DALLA REAL CASA.

(Gruppo *A*).

Grado	
6° Direttori provinciali	Ruolo transitorio in via di eliminazione
7° Capi sezione	Id.
8° Consiglieri	Id.
9° Primi segretari	Id.
10° Segretari	Id.

(Gruppo *B*).

9° Primi agenti agronomi	Ruolo transitorio in via di eliminazione
9° Cassiere	Id.
10° Agenti agronomi	Id.
11° Vice agenti agronomi	Id.

Tabella n. 30.

AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA REGIONALE

Carriera amministrativa.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
5° Provveditori agli studi di 1ª classe	9
6° Provveditori agli studi di 2ª classe	10
7° Segretari capi di 1ª classe	7
8° Segretari capi di 2ª classe	9
9° Primi segretari	15
10° Segretari 11° Vice segretari	16
	66

Carriera di ragioneria.

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
8° Ragionieri capi	12
9° Primi ragionieri	16
10° Ragionieri 11° Vice ragionieri	20
	48

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Carriera d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
9° Archivisti capi	10
10° Primi archivisti	30
11° Archivisti	50
12° Applicati	90
13° Alunni d'ordine	20
	200

Tabella n. 31.

AMMINISTRAZIONE UNIVERSITARIA

Professori delle Università e degli Istituti superiori.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
4° Professori stabili di 1ª classe 5° Professori stabili di 2ª classe 6° Professori stabili di 3ª classe 7° Professori non stabili	734 (1)

(1) Compresi n. 3 direttori di osservatorio astronomico.

Professori dei Regi istituti superiori di magistero.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
5° Professori stabili di 1ª classe 6° Professori stabili di 2ª classe 7° Professori stabili di 3ª classe 8° Professori non stabili	18

Carriera amministrativa.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
7° Direttori di segreteria di 1ª classe	5
8° Direttori di segreteria di 2ª classe	5
9° Primi segretari	24
10° Segretari 11° Vice segretari	27
	61

5985

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Carriera di ragioneria.

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
9° Primi ragionieri	11
10° Ragionieri	12
11° Vice ragionieri	
	23

Personale non insegnante dei Regi istituti superiori di magistero.

(Gruppo *B*).

Grado	
11° Direttrici disciplinari	Personale in via di eliminazione

Carriera d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
9° Archivisti capi	4
10° Primi archivisti	12
11° Archivisti	20
12° Applicati	35
13° Alunni d'ordine	8
	79

Tabella n. 32.

Biblioteche.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
6° Bibliotecari direttori di 1ª classe	6
7° Bibliotecari direttori di 2ª classe	7
8° Conservatore della biblioteca, del museo e dell'archivio del Risorgimento in Roma	1
8° Bibliotecari capi	18
9° Bibliotecari	23
10° Bibliotecari aggiunti	25
	80

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
9° Coadiutori principali	7
10° Primi coadiutori	21
11° Coadiutori	35
12° Assistenti	63
13° Aiutanti	14
	140

Tabella n. 33.

OSSERVATORI ASTRONOMICI.

Personale scientifico.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
7° Astronomi di 1ª classe	4
8° Astronomi di 2ª classe	4
9° Astronomi aggiunti	9
10° Assistenti	13
	30

B. Osservatorio vesuviano.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
8° Conservatore	1
10° Assistente	1
	2

Tabella n. 34.

Personale assistente universitario.

(Gruppo *A*).

Grado	
10° Aiuti 11° Assistenti	Personale in via di eliminazione

5984

2233

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale del giardino coloniale di Palermo.

(Gruppo *A*)

Grado	Numero dei posti
10° Vice-direttore agronomo	1

(Gruppo *B*).

11° Segretario contabile economo	1

Personale della R. scuola normale superiore di Pisa.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
8° Professori interni (*a*)	2

(*a*) Pagano una ritenuta di lire 7000 annue se usufruiscono del vitto e dell'alloggio presso la scuola.

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
12° Segretario economo	1

(Gruppo *C*).

12° Assistente distributore per la biblioteca	1

Ufficio tecnico della R. università di Roma.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
9° Direttore	1
10° Aiuto	1
	2

(Gruppo *C*).

11° Assistente	1
12° Disegnatore	1
	2

2239

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale della clinica ostetrica dell'Università di Roma.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
13°	Amanuense (1) (posto conservato ad personam)	1

(1) Già archivista.

Personale della scuola pareggiata di ostetricia di Venezia.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
8°	Professore direttore	1

Tabella n. 35.

ISTITUTI E CORPI SCIENTIFICI E LETTERARI

Accademia della Crusca di Firenze.

Personale di segreteria.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
12°	Applicato	1

R. istituto lombardo di scienze e lettere di Milano.

Personale di segreteria.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
12°	Ufficiali	2
13°	Scrivano	1
		3

R. istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia.

Personale di segreteria.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
12°	Conservatore	1
13°	Scrittori	2
		3

5983

2240

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella n. 36.

SCUOLE MEDIE

Personale ispettivo delle scuole medie.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Ispettori centrali	3

Personale direttivo delle scuole medie.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Presidi di 1ª categoria	302
7°	Presidi di 2ª categoria	442
		744

Insegnanti di ruolo A.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
8°	Professori ordinari di 1ª classe	3702
9°	Professori ordinari di 2ª classe	
10°	Professori straordinari	

Insegnanti di ruolo B.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
9°	Professori ordinari di 1ª classe	5154
10°	Professori ordinari di 2ª classe	
11°	Professori straordinari	

Insegnanti di ruolo C.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
10°	Professori ordinari di 1ª classe	160
11°	Professori ordinari di 2ª classe	
12°	Professori straordinari	

N.B. — Il numero dei presidi e degli insegnanti può essere variato con decreto dei Ministri dell'istruzione pubblica e delle finanze (art. 28 del R. Decreto 6 maggio 1923, n. 1054).

2241

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale non insegnante delle scuole medie.

(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
11° Segretari	74
12° Segretari aggiunti	134
13° Alunni	30
	238

Grado	Numero dei posti
11° Assistenti	5
12° Assistenti aggiunti	8
13° Aiutanti	2
	15

N.B. — I ruoli del personale non insegnante delle scuole medie possono essere variati con decreto dei Ministri dell'istruzione pubblica e delle finanze (art. 28 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054).

Personale dei convitti nazionali.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
7° Rettori di 1ª classe	20
8° Rettori di 2ª classe	21
9° Vice Rettori	44
10° Istitutori di 1ª classe 11° Istitutori di 2ª classe	200
	288

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
9° Economi	44
10° Vice economi di 1ª classe 11° Vice economi di 2ª classe	25
	69

Grado	Numero dei posti
11° Maestri di 1ª classe 12° Maestri di 2ª classe	100

5982

2242

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale dei RR. educandati femminili di Milano, Firenze, Verona, Udine, Palermo e Montagnana.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
8°	Direttrici	6
9°	Vice direttrice	5
10°	Professori di 1ª classe	38
11°	Professori di 2ª classe	16
		65

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
11°	Maestre istitutrici di 1ª classe	68
12°	Maestre istitutrici di 2ª classe	4
10°	Economi cassieri	5
11°	Segretari	7

Tabella n. 37.

SCUOLE PRIMARIE.

Personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
6°	Ispettori centrali	13
7°	Ispettori scolastici capi	59
8°	Primi ispettori scolastici	60
9°	Ispettori scolastici	151
10°	Direttori didattici	2000
		2253

Personale dei Regi istituti dei sordomuti di Roma, Milano e Palermo.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Direttori	3
10°	Vice direttori con insegnamento	6
10°	Insegnanti di 1ª classe	23
11°	Insegnanti di 2ª classe	20
12°	Assistenti	3
11°	Segretari e economi	55

2243.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi, in oma, e giardini d'infanzia nelle scuole per ciechi e sordomuti.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
9°	Direttore	1
10°	Insegnanti di 1ª classe	2
11°	Insegnanti di 2ª classe	
11°	Segretario	1
12°	Assistente	1
13°	Maestre	17
		22

Tabella n. 38.

ANTICHITÀ E BELLE ARTI.

Personale insegnante delle accademie ed istituti di belle arti.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti	
7°	Professori di 1ª classe	41	(1) Già insegnanti con stipendio iniziale di L. 9000 secondo la tabella I annessa al Regio decreto 7 dicembre 1922, n. 1597.
8°	Professori di 2ª classe	2	Id. id. di L. 8500.
9°	Professori di 3ª classe	13	Id. id. di L. 7500 e 8000.
10°	Professori di 4ª classe, aggiunti di Iª classe ed incaricati di Iª classe	64	Id. id. di L. 6500 e 7000.
11°	Professori di 5ª classe, aggiunti di IIª classe ed incaricati di IIª classe	34	Id. id. di L. 5800 e 6300.
12°	Incaricati di 8ª classe	11	Id. id. di L. 4800 e 5300.
		165	

(1) Oltre tre posti conservati *ad personam*.

5981

2 2 4 A

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale insegnante dei Regi istituti di musica e di arte drammatica e della scuola di recitazione annessa al R. Liceo musicale di S. Cecilia in Roma.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti	
5°	Direttori di 1ª classe	2	
6°	Direttori di 2ª classe	4	
7°	Professori di 1ª classe	10	Già insegnanti con stipendio iniziale di L. 9000 secondo la tabella I annessa al Regio decreto 7 dicembre 1922, n. 1597.
7°	Direttore primario della scuola di recitazione di Roma	1	
8°	Professori di 2ª classe	—	Id. id. di L. 8500.
9°	Professori di 3ª classe	31	Id. id. di L. 7500 e 8000.
9°	Bibliotecari	3	
9°	Maestra primaria	1	
10°	Professori di 4ª classe	122	Id. id. di L. 6500 e 7000.
11°	Professori di 5ª classe	7	Id. id. di L. 5800 e 6300.
12°	Incaricati	8	Id. id. di L. 4800 e 5300.

(Gruppo *B*).

Grado			
10°	Maestro secondario	—	Conservato *ad personam*.
10°	Maestro aggiunto	1	
		190	

Personale di segreteria degli istituti di belle arti, musica ed arte drammatica.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
7°	Direttori di segreteria di 1ª classe	3
8°	Direttori di segreteria di 2ª classe	4
9°	Primi segretari	10
10°	Segretari	13
11°	Vice segretari	

2246

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale d'ordine degli istituti di belle arti, musica ed arte drammatica.

(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
9° Archivisti capi	2
10° Primi archivisti	8
11° Archivisti	13
12° Applicati	23
13° Alunni d'ordine	6
	52

Tabella n. 30.

Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

Personale tecnico.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
5° Direttori di 1ª classe	7
6° Direttori di 2ª classe	18
7° Direttori di 3° classe	13
8° Ispettori principali	18
8° Architetti principali	10
9° Ispettori	30
9° Architetti	15
10° Ispettori aggiunti	24
10° Architetti aggiunti	13
	148

(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
9° Assistenti principali	6
9° Disegnatori principali	4
10° Primi assistenti	18
10° Primi disegnatori	18
11° Assistenti	33
11° Disegnatori	22
12° Restauratori	12
13° Restauratori aggiunti	3
	111

5980

2246

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale di segreteria.

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
9° Primi segretari	26
10° Segretari	29
11° Vice segretari	55
	55

Personale d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
9° Archivisti capi	3
10° Primi archivisti	10
11° Archivisti	16
12° Applicati	30
13° Alunni d'ordine	7
	66

Personale della R. Calcografia di Roma, del R. Opificio delle pietre dure in Firenze e del gabinetto fotografico nazionale.

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
8° Direttori	2

(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
11° Capi tecnici »	2
12° Sotto capi tecnici	2
	4

Personale degli Opifici civili di Parma.

(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
12° Maestro d'intaglio	1

2247

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO III.

Tabella degli stipendi e dei supplementi di servizio attivo per il personale fuori quadro e per quello dei grupppi *A*, *B* e *C*.

Ordine del grado	STIPENDI e supplementi di servizio attivo					Anni richiesti per gli aumenti periodici		
	iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	Gruppo *A*	Gruppo *B*	Gruppo *C*
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire			
1°	46,000 *4,000*							
2°	36,500 *3,500*							
3°	32,000 *3,000*							
4°	27,500 *2,500*							
5°	21,000 *2,000*	23,000 *2,000*				4	—	—
6°	17,800 *1,500*	19,000 *1,500*	20,500 *1,500*			4	4	—
7°	16,000 *1,200*	16,800 *1,200*	17,800 *1,200*			4	4	—
8°	13,700 *1,000*	14,300 *1,000*	15,100 *1,000*	16,100 *1,000*		4	4	4
9°	11,600 *800*	12,200 *800*	12,900 *800*	13,700 *800*		4	4, 4, 5	4, 5, 5
10°	9,500 *600*	10,100 *600*	10,800 *600*	11,600 *600*		3, 3, 4	4, 4, 5	4, 5,
11°	7,000 *500*	7,600 *500*	8,200 *500*	8,800 *500*	9,500 *500*	2, 2, 3, 3	2, 3, 4, 4	4
12°	5,600 *400*	5,900 *400*	6,200 *400*	6,600 *400*	7,000 *400*	2	2	3
13°	4,200 *300*	4,500 *300*	4,800 *300*	5,200 *300*	5,600 *300*	—	2	2

N.B. — I numeri in corsivo indicano i supplementi di servizio attivo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

Il Ministro delle finanze
DE' STEFANI.

5979

2248

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO IV.

Ruoli organici del personale subalterno

. . . . . .

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Tabella n. 18.

Amministrazione centrale.

	Numero dei posti
Primi commessi	2
Commessi e uscieri capi	40
Uscieri	42
Inservienti	22
	106

Tabella n. 19.

Personale subalterno proveniente dalla Real Casa.

Sorveglianti Agenti di custodia	Ruolo transitorio in via di eliminazione

Tabella n. 20.

Amministrazione scolastica regionale.

	Numero dei posti
Uscieri capi	28
Uscieri	28
Inservienti	14
	70

Tabella n. 21.

R. Università ed Istituti universitari. Personale tecnico e di servizio.

Tecnici Levatrici Levatrici Assistenti Bidelli e custodi	Personale in via di eliminazione

2249

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Scuola pareggiata di ostetricia di Venezia.

	Numero dei posti
Levatrice superiore	1

R.R. osservatori astronomici.

	Numero dei posti
Tecnici	8
Bidelli e custodi	8

R. osservatorio vesuviano.

	Numero dei posti
Custode	1

R. scuola magistrale per l'educazione dei ciechi in Roma.

	Numero dei posti
Bidello custode	1

Cliniche della R. Università di Napoli.

(Ruolo transitorio).

	Numero dei posti
Soprastante	1

Istituto di anatomia patologica della R. Università di Napoli.

(Ruolo transitorio).

	Numero dei posti
Bacilari	5978

2250

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. Università di Napoli.

	Numero dei posti
Curatore della collezione elmintologica italiana	1

R. Scuola superiore normale di Pisa.

	Numero dei posti
Bidelli e custodi (1)	6

(1) Pagano una ritenuta di L. 2000 quando usufruiscono del vitto e dell'alloggio presso la scuola.

Istituti e corpi scientifici e letterari. Accademia della Crusca di Firenze.

	Numero dei posti
Usciere	1

R. Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano.

	Numero dei posti
Uscieri	2

R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia.

	Numero dei posti
Usciere	1

R. Accademia di scienze di Torino.

	Numero dei posti
Uscieri	2

2251

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Università di Padova.

(Ruolo transitorio).

	Numero dei posti
Distributore della Biblioteca Pinali	1

Università di Siena.

(Ruolo transitorio).

	Numero dei posti
Distributore della biblioteca del Circolo giuridico	1

Ufficio tecnico della R. università di Roma.

	Numero dei posti
Sorvegliante	1
Elettricista (1)	1
	2

(1) Posto conservato ad personam.

Regi istituti superiori di magistero.

	Numero dei posti
Bidelli e custodi	12

Giardino coloniale di Palermo.

	Numero dei posti
Capo coltivatore	1

Tabella n. 22.

Scuole medie.

	Numero dei posti
Macchinisti	152
Bidelli	513
	665

5977

2252

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella n. 23.

Istituti di belle arti, musica ed arte drammatica.

	Numero dei posti
Custodi	148

Biblioteche.

	Numero dei posti
Custodi capi	26
Custodi	54
	80

Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità. Personale di custodia.

	Numero dei posti
Primi custodi	215
Custodi	468
Primi custodi giardinieri	10
Custodi giardinieri	6
	698

R. calcografia di Roma e R. opificio delle pietre dure in Firenze e gabinetto fotografico nazionale.

	Numero dei posti
Operatori	16

2253

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO V.

Tabella degli stipendi e dei supplementi di servizio attivo per il personale subalterno.

N.B. — I numeri in corsivo indicano i supplementi di servizio attivo.

GRADO	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO (Lire)								Anni richiesti per gli aumenti periodici
	iniziale	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	al 6° aumento	al 7° aumento	

Tabella n. 1.

Personale subalterno comune a tutte le amministrazioni.

Primi commessi	7600 *500*	7900 *500*	8800 *500*	—	—	—	—	4
Commessi ed uscieri capi	6100 *400*	6400 *400*	6800 *400*	7200 *400*	7600 *400*	—	—	4
Uscieri	4700 *300*	4900 *300*	5300 *300*	5700 *300*	6100 *300*	—	—	4
Inservienti	3300 *200*	3900 *200*	4200 *200*	4500 *200*	4700 *200*	—	—	2

Tabella n. 4.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Personale proveniente dalla Real Casa.

Sorveglianti	6100 *400*	6400 *400*	6800 *400*	7200 *400*	7800 *400*	8300 *500*	8800 *500*	4
Agenti di custodia	4700 *300*	4900 *300*	5300 *300*	5700 *300*	6100 *300*	—	—	4

Regia Università ed istituti d'istruzione superiore. Regi osservatori astronomici. Regio osservatorio vesuviano e Regia scuola normale superiore di Pisa.

Tecnici	5400 *500*	6000 *500*	6600 *500*	7200 *500*	7800 *500*	8400 *500*	9000 *500*	4
Levatrici	5400 *500*	5900 *500*	6400 *500*	6900 *500*	7400 *500*	—	—	4
Levatrici assistenti	4400 *400*	4800 *400*	5400 *400*	5800 *400*	—	—	—	4
Bidelli e custodi	4600 *400*	4900 *400*	5300 *400*	5800 *400*	6300 *400*	6800 *400*	7300 *400*	4

5976

2254

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GRADO	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO (Lire)							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	iniziale	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	al 6° aumento	
Regi istituti superiori di magistero.								
Bidelli e custodi	4000 *400*	4400 *400*	4800 *400*	5200 *400*	5600 *400*	6000 *400*	6400 *400*	4
Regia scuola magistrale di educazione dei ciechi in Roma.								
Bidello custode	4600 *400*	4900 *400*	5300 *400*	5800 *400*	6300 *400*	6800 *400*	7300 *400*	4
Scuola pareggiata di ostetricia di Venezia.								
Levatrice superiore	5400 *500*	5900 *500*	6400 *500*	6900 *500*	7400 *500*	—	—	4
Cliniche della Regia Università di Napoli.								
Soprastante	4600 *00*	4900 *400*	5300 *00*	5800 *400*	6300 *400*	6800 *400*	7300 *400*	4
Istituto di anatomia patologica della R. Università di Napoli.								
Bacilari	4600 *400*	4900 *400*	5300 *400*	5800 *400*	6300 *400*	6800 *400*	7300 *400*	4
Regia Università di Napoli.								
Curatore della collezione elmintologica italiana	5400 *500*	6000 *500*	6600 *500*	7200 *500*	7800 *500*	8400 *500*	9000 *500*	1
Biblioteca Pinali della Università di Padova. Circolo giuridico della Università di Siena.								
Distributori	5400 *500*	6000 *500*	6600 *500*	7200 *500*	7800 *500*	8400 *500*	9000 *500*	4
Ufficio tecnico della Regia Università di Roma.								
Sorvegliante	4600 *400*	5100 *400*	5600 *500*	6100 *400*	6600 *400*	7100 *400*	—	4
Elettricista	5200 *500*	5700 *500*	6200 *500*	6700 *500*	7200 *500*	7700 *500*	—	4

2299

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GRADO	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO (Lire)								Anni richiesti per gli aumenti periodici
	iniziale	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	al 6° aumento		
Giardino coloniale di Palermo.									
Capo coltivatore	n	5400 400	6000 400	6800 400	7200 400	7800 400	8400 400	9400 400	4
Scuole medie.									
Macchinisti		5400 500	5900 500	6400 500	6900 500	7400 500	—	—	4
Bidelli		4700 300	4900 300	5800 300	5700 300	6100 300	—	—	4
Istituti di belle arti, musica ed arte drammatica.									
Custodi.		4600 400	4900 400	5800 400	5800 400	6300 400	6800 400	7300 400	4
Biblioteche.									
Custodi capi		6100 400	6400 400	6800 400	7200 400	7600 400	—	—	4
Custodi.		4700 300	4900 300	5800 300	5700 300	6100 300	—	—	4
Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.									
Primi custodi e primi custodi giardinieri . . .		6800 400	7100 400	7500 400	7900 400	8300 400	—	—	4
Custodi e custodi giardinieri.		4800 300	5200 300	5600 300	6000 300	6400 300	6800 300	—	4
Regia calcografia di Roma. — Regio opificio delle pietre dure in Firenze e gabinetto fotografico nazionale.									
Operatori		5300 400	5900 400	6500 400	7100 400	7700 400	8300 400	—	4

5975

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. D. 21 ottobre 1923, n. 2352. — Proroga del termine concesso agli impiegati ed agenti ex combattenti per chiedere, a norma delle disposizioni dell'articolo 4 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, il passaggio alla categoria superiore. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1923, n. 268).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Veduto il R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, di accordo col Ministro Segretario di Stato per le colonie, per le finanze, per la guerra e per la marina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine concesso agli impiegati ed agenti ex combattenti per chiedere a norma delle disposizioni dell'articolo 4 del R. decreto 17 maggio 1923, numero 1284, il passaggio alla categoria superiore, è prorogato al 31 dicembre 1923.

Ordiniamo ecc.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI — DIAZ — THAON DI REVEL.

Visto, *Il guardasigilli*: OVIGLIO.

R. D. 15 ottobre 1923, n. 2368. — Scontrini per il pagamento delle indennità spettanti agli impiegati per viaggi in ferrovia. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1923, n. 268).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Visto il R. decreto 23 maggio 1907, n. 428, relativo alla formalità per la concessione *C* di cui alla legge 29 dicembre 1901, n. 562, per i viaggi in ferrovia degli impiegati dello Stato, per causa di missione o di trasferimento con indennità;

Visto l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1238, relativo al trasloco nella sede di elezione degli impiegati ed agenti collocati a riposo;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, che sancisce le nuove norme regolatrici delle competenze spettanti al personale che si reca in missione o che sia trasferito da una ad altra sede permanente;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gl'impiegati dello Stato per ottenere dagli uffici competenti il pagamento delle spese di viaggio loro spettanti nei casi di missione, di trasferimento con indennità, o di collocamento a riposo per recarsi al domicilio eletto, devono mediante apposito scontrino, conforme al modulo prescritto (allegato *A*) giustificare l'acquisto del biglietto ferroviario a tariffa differenziale *C* per il percorso più breve e per la classe corrispondente al proprio grado, tanto per l'andata che per il ritorno.

Lo scontrino sarà di colore verde per la prima classe, bianco per la seconda e rosso per la terza.

Qualora le domande dirette a conseguire il pagamento delle suddette indennità vi viaggio, non siano corredate dei prescritti scontrini ferroviari, o se questi siano presentati incompleti o comunque alterati, il rimborso della spesa sarà commisurato al costo del biglietto di 3ª classe.

Art. 2. — La spesa da rimborsarsi per la spedizione del bagaglio nei limiti stabiliti dall'art. 16, lett. *a*) del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, dovrà essere pure giustificata con la presentazione di uno scontrino speciale, conforme al modello (allegato *B*) indicante il percorso, il peso riconosciuto e il prezzo pagato.

La spesa per il trasporto del mobilio e delle masserizie entro i limiti dell'art. 16, lett. *b*), del citato decreto Luogotenenziale, dovrà essere provata col bollettino di consegna ordinario, che viene rilasciato dall'Amministrazione delle ferrovie.

Nella spesa da rimborsare non deve tenersi conto delle somme pagate dall'impiegato per sosta di mobilio nei magazzini ferroviari, per pesatura e per tasse di bollo.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1924.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Visto, *Il guardasigilli*: OVIGLIO.

MUSSOLINI.

5974

2258

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1868

ALLEGATO A.

STRADE FERRATE ITALIANE

MINISTERO . . . . . .

Scontrino comprovante l'acquisto di biglietto a tariffa ridotta per viaggio, a spese dello Stato, compensato da indennità

Libretto N. (1) . . . . . Scont . . . . . Classe . . . . . .

per . . . . . .

Bollo della stazione di partenza

(1) Numero del libretto personale o di quello della famiglia.

ALLEGATO B.

STRADE FERRATE ITALIANE

IMPIEGATI DELLO STATO

Scontrino da sottoporsi al bollo della stazione ferroviaria di partenza in caso di spedizione di bagaglio con diritto di rimborso

Libretto N. . . . . (1)

Bagaglio del peso complessivo riconosciuto di Kg. . . . .

per il percorso da . . . . . a . . . . . .

Somma pagata L. . . . . .

Bollo della stazione di partenza

(1) Numero del libretto dell'impiegato o della famiglia o di entrambi, od, in difetto, nome, cognome, qualifica di chi spedisce.

2259

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. D. 21 ottobre 1923, n. 2359. — Fusione dei comuni di Sestri Ponente e San Giovanni Battista in un unico Comune. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 1923, n. 2671.

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Sestri Ponente, cui viene aggregata la parte del territorio del comune di Borzoli che è situata alla destra del torrente Chiaravagna, e quello di San Giovanni Battista sono riuniti nell'unico comune di Sestri Ponente.

Entro il 31 dicembre 1923 i Consigli comunali di Sestri Ponente e San Giovanni Battista stabiliranno di comune accordo le condizioni dell'unione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148. Entro lo stesso termine sarà provveduto al regolamento dei rapporti fra il comune di Sestri Ponente e di Borzoli, in dipendenza della aggregazione al primo di essi del tratto di territorio situato a destra del torrente Chiaravagna.

In difetto di dette deliberazioni ed in caso di dissenso si provvederà con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di Stato.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *Il guardasigilli*: OVIGLIO.

5973

2260

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. D. 21 ottobre 1923, n. 2360. — Fusione dei comuni di Porto Maurizio, Oneglia ed altri nell'unico comune di Imperia. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 1923, n. 267).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Porto Maurizio, Oneglia, Piani, Caramagna Ligure, Castelvecchio di Santa Maria Maggiore, Borgo Sant'Agata, Costa d'Oneglia, Poggi, Torrazza, Moltedo Superiore e Montegrazie, sono riuniti in un unico comune, che prende la denominazione di Imperia.

Entro il 31 dicembre 1923 le Amministrazioni comunali stabiliranno di comune accordo le condizioni dell'unione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Per tale adempimento sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai Commissari che siano stati incaricati della amministrazione di detti Comuni.

In difetto di dette deliberazioni od in caso di dissenso si provvederà con decreto del Ministro dell'interno sentita la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di Stato.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *Il guardasigilli*: OVIGLIO.

2261

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordinanza ministeriale relativa agli orari, ai programmi e alle prescrizioni didattiche, in applicazione del Regio Decreto 1° ottobre 1923, n. 2185. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 1923, n. 250).

IL MINISTRO

Visto, l'art. 26 del R. Decreto 1° ottobre 1923, n. 2185, che lo autorizza a regolare con ordinanze l'applicazione del decreto medesimo, sino alla pubblicazione del relativo regolamento;

ORDINA:

Art. 1. — Ai programmi e alle istruzioni, prescritti con R. D. 29 gennaio 1905, n. 43, sono sostituiti per le scuole elementari i programmi e le prescrizioni didattiche varie, annessi alla presente ordinanza.

Ai programmi per gli insegnamenti speciali nella 6ª classe, si provvederà con ordinanza separata, di concerto col Ministro dell'Economia Nazionale.

Art. 2. — Ogni classe avrà, sin dall'anno scolastico 1923-1924, salvo casi di superiore necessità riconosciuta dal R. Provveditore, il numero di ore settimanali di lezioni prescritto nel quadro di orientamento per la formazione degli orari delle classi, allegato al presente decreto.

Art. 3. — I programmi e le prescrizioni di cui all'art. 1 entreranno in vigore coll'anno scolastico 1924-1925.

Tuttavia, durante l'anno scolastico 1923-24 è data facoltà ad ogni scuola che intenda seguirli in tutto o in parte, compatibilmente coi mezzi didattici presentemente disponibili, di richiederne l'autorizzazione al Direttore didattico del circolo, entro il 15 dicembre 1923.

Art. 4. — In deroga a quanto è stabilito nell'art. 3, entrano in vigore alla pubblicazione della presente ordinanza i programmi e le prescrizioni per la 4ª e la 5ª classe elementare; nonchè, per tutte le classi, i programmi le prescrizioni e le norme, relativi all'insegnamento religioso, agli insegnamenti artistici, alle occupazioni intellettuali ricreative, ai lavori donneschi e ai giuochi.

Roma, 11 novembre 1923.

Il Ministro
GENTILE.

5972

22622

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Programmi di studio e prescrizioni didattiche per le scuole elementari.

PREMESSA.

I programmi di studio, che qui si descrivono, vogliono avere, più che altro, un carattere *indicativo*. Si addita al maestro il risultato che lo Stato si attende dal suo lavoro, in ciascun anno di scuola, pur lasciandolo libero di usare, per ottenerlo, i mezzi opportuni. I quali, per molte ragioni, sono sempre varii e mutevoli, in rapporto alla situazione concreta nella quale il maestro si trova, in un dato ambiente scolastico, ed in rapporto con la personale cultura del maestro e con la particolare tempra che egli sarà riuscito a dare, attraverso una vigile esperienza, al proprio spirito di educatore.

I programmi che seguono sono delineati in guisa da fare, per se stessi, obbligo al maestro di rinnovare continuamente la propria cultura, attingendo non a manualetti in cui si raccolgono le briciole del sapere, ma alle vive fonti della vera cultura del popolo.

Queste fonti sono: la tradizione popolare, così come essa vive, perenne educatrice nel popolo, il quale sente ancora il dolce sapore della parola dei padri; e la grande letteratura che ha dato, in ogni tempo, mirabili opere di poesia, di fede, di scienza, accessibili appunto perchè grandi, agli umili.

Vietano i nuovi programmi le trite nozioni che hanno per tanto tempo adduggiato la scuola dei fanciulli, e richiedono la schietta poesia, la ingenua ricerca del vero, l'agile indagare dello spirito popolare, irrequieto e mai sazio di «perchè»; il rapimento nella contemplazione dei quadri luminosi dell'arte e della vita; la comunicazione con le grandi anime, fatte vive e quasi presenti attraverso la parola del maestro.

Ecco l'indole del lavoro che i programmi suggeriscono, non soltanto in quella parte che prescrive i limiti delle trattazioni e degli esercizi che costituiscono lo studio; ma anche nell'altra, in cui si dànno suggerimenti per le occupazioni ricreative, con le quali il maestro opportunamente interromperà le vere e proprie lezioni.

Il maestro vedrà forse come sia difficile, on tali programmi, prepararsi al suo quotidiano lavoro, ma sperimenterà altresì come sì divinamente facile l'eseguirlo, quando la preparazione sia stata fatta con amore. Invece, se egli si limiterà agli schematici interrogatorii, alle scheletriche nozioncine, alla triturata letturina inespressiva, insomma alle solite arti più o meno meccaniche, per le quali tanto spesso la scuola elementare è schernita come «scoletta», e quello del maestro considerato quasi un ufficio sociale inferiore; se, in una parola, sarà pedante ripetitore, la vita spirituale rifuggirà da lui e si manifesterà in quelle forme inconsapevolmente ma irreprimibilmente difensive, proprie del fanciullo, che sono l'irrequietezza e la turbolenza.

Le istruzioni metodiche, ciascun maestro deve scoprirle, come una viva norma, in se stesso, aiutato dallo studio degli autori che hanno meditato sull'educazione o narrato le loro esperienze spirituali, o creato per fanciulli opere suggestive, nelle quali le norme, non mai enunciate, sono tuttavia implicite. Soprattutto il maestro perfezionerà il proprio lavoro didattico, vivendo, con animo partecipe la vita del suo popolo; riascoltando insaziato la voce dei grandi, già intesa negli anni della istruzione magistrale, e cercando nuova guida al suo spirito in buoni libri, prima non letti, o letti in parte, o con insufficiente penetrazione. Così riuscirà a farsi e a sentirsi migliore, e porterà nella scuola la vibrante eco del suo studio.

Non abbia mai ritegno il maestro dei fanciulli di accostarsi alle opere dei grandi: non tema che il suo insegnamento ne possa essere appesantito, o diventare come si dice, «difficile». Nulla come lo studio dei libri più ardui e meno nerlali, dà al maestro la coscienza del suo limite, quando si trova dinanzi a fanciulli. Solo la mezza cultura, le mediocri let-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ture, il frammentario e superficiale acquisto del sapere possono rendere il maestro un vanitoso esibitore di dottrina ed indurlo ad aggravare, con infarcimenti di pessimo gusto, le sue lezioni.

I più grandi autori sono sempre i più semplici. E quando essi ti affaticano in ascensioni aspre verso vette di pensiero, che dànno come un senso di sgomento e di vertigine a chi le contempli dal basso, ti fanno acquistare più chiara coscienza della difficoltà che un fanciullo può incontrare nei primi suoi passi, e ti inducono perciò a più affettuosa pazienza.

Essi ti lasciano sempre nel cuore l'aspirazione all'alto, cosicchè anche la semplice lezione di una scuola elementare è come primo avviamento verso le altezze. E solo chi passa alla compagnia dei più umili e dei più piccoli, avendo prima gioito nella compagnia spirituale delle migliori anime umane, sente di non essersi abbassato; ed è capace di parlare con religioso animo, qualunque sia l'oggetto del suo insegnamento e l'età dei suoi discenti.

5971

2264

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Quadro di orientamento per la formazione dell'orario di ciascuna classe (1)

MATERIE	CLASSI						
	preparatorie (2)	I	II	III	IV	V	integrative
	Ore	Ore	Ore	Ore	Ore	Ore	Ore
Religione	1	1 ½	1 ½	2	2	2	2
Canto, disegno spontaneo, bella scrittura, recitazione.	4	2 ½	2 ½	4	5	5	3
Lettura, scrittura ordinaria ed esercizi di lingua italiana.	..	7	6	5	5	4	3
Ortografia	..	..	2	2	..	..	..
Aritmetica, disegno geometrico, contabilità.	..	4	4	4	3	3	2
Nozioni varie e occupazioni intellettuali ricreative.	6	4	4	4	1	1	1
Giardinaggio, lavori manuali, lavori donneschi, ginnastica e giuochi, refezione e cure igieniche.	21	6	5	4	4	4	..
Scienze fisiche e naturali, nozioni organiche di igiene.	..	..	..	..	2	2	3
Storia e geografia	..	..	..	..	3	3	2
Nozioni di diritto e di economia	..	..	..	..	..	1	1
Lavoro professionale.	..	..	..	..	..	..	8
Orario settimanale per classe	35 compreso il giovedì	25	25	25	25	20	25

(1) Per lasciare la maggior possibile iniziativa all'insegnante si sono raggruppate le ore di insegnamento di varie materie, di cui si vuole una trattazione separata nei programmi.

(2) Sulla base di sei ore giornaliere, ridotte a cinque il giovedì. Ma sono consentiti orari più brevi, purchè non inferiori a quelli delle scuole elementari.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Chiarimenti relativi all'orario.

1) Alla Religione, che la legge considera fondamento e coronamento degli studi elementari si fa un posto notevole in molti insegnamenti, in quanto essa li investe necessariamente col suo spirito. Il programma di canto prescrive canti religiosi; quello di italiano offre frequenti occasioni per ricordare ed esaltare eroi della fede; quello di occupazioni intellettuali ricreative indica come elementi dei *racconti del maestro* anche motivi religiosi; nè occorre dire quanta parte dell'insegnamento di storia sia dedicata a figure ed avvenimenti importanti per la cultura religiosa.

Perciò le ore *speciali* dedicate alla Religione non sono molte, e devono essere destinate alla meditazione degli argomenti indicati nel programma speciale, i quali sono come il punto di concentrazione di tutti gli elementi di cultura sparsi nei vari insegnamenti.

2) Agli insegnamenti artistici è fatto un posto assai grande, perchè si vuole che essi, soprattutto il disegno e il canto, sieno considerati discipline fondamentali nelle scuole dei fanciulli. E se l'orario discende, da 5 ore settimanali, nella quarta e nella quinta classe, a 3 nella sesta e successive, è in considerazione del carattere artistico che hanno molte delle occupazioni di lavoro professionali, che formano il programma delle classi integrative di avviamento professionale.

3) L'orario di letture ed esercizi di lingua italiana, discende da 7 ore, via via a 6, a 5, a 4, a misura che cresce l'età dell'allievo, perchè l'italiano non è materia «specifica» di studio, ma comprende tutti gli insegnamenti tutti essendo occasione di arricchimento del lessico e di correzione linguistica, e la più parte di essi anche di esercizi scritti. Così, ad esempio, se la 4ª classe ha cinque sole ore *speciali*, per l'italiano, ne ha però 2 di scienze fisiche e naturali e 3 di storia e geografia, che non v'erano nella classe precedente, e a queste ore la 5ª classe aggiunge un'ora di nozioni di diritto e di economia.

Nelle classi 2ª e 3ª sono state aggiunte due ore settimanali speciali, per esercizi di ortografia.

4) Alle prime due classi elementari si è voluto mantenere un po' il carattere di giardino d'infanzia, assegnando ad esse un numero di ore, per occupazioni intellettuali ricreative e giardinaggio, lavoro manuale, giuochi, ecc., quasi uguale a quello delle ore di studio vero e proprio.

5) Nelle prime tre classi le lezioni devon avere la durata massima di mezz'ora, compresi gli opportuni intervalli per il riposo.

5970

2 2 6 6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I. — RELIGIONE.

CLASSI PREPARATORIE:

1) Le preghiere più semplici;
2) Brevi e facili canti religiosi.

CLASSE 1ª ELEMENTARE:

1) Breve canto religioso all'inizio della giornata scolastica, subito dopo la rivista della pulizia personale degli scolari e della pulizia dell'aula scolastica;
2) Conversazione di religione;
3) Apprendimento delle preghiere fondamentali;
4) Brevi e chiare sentenze ed episodi di immediata significazione, ricavati dalle Scritture e segnatamente dai Vangeli.

CLASSE 2ª ELEMENTARE:

1) *Come per la classe precedente;*
2) Brevi lezioni sulle preghiere apprese in prima classe;
3) *Come per la classe precedente;*
4) Episodi del Vecchio Testamento.

CLASSE 3ª ELEMENTARE:

1) *Come per la classe precedente;*
2) *Com per la classe precedente;*
3) Ciclo di brevi lezioni sul *Pater;*
4) La vita di Gesù.

CLASSE 4ª ELEMENTARE:

1) Preghiera quotidiana. — Richiami al programma svolto nelle classi precedenti;
2) Letture storiche di religione cattolica, con riguardo alla tradizione agiografica locale;
3) Lezioni sui comandamenti;
4) Poesie religiose che valgano a illuminare lo studio della religione quale si svolge durante l'anno;
5) Qualche canto gregoriano, scelto fra i più tradizionali, di facile esecuzione.

CLASSE 5ª ELEMENTARE:

1) Preghiera quotidiana. — Richiami al programma svolto nella classe precedente;
2) I grandi santi italiani;
3) Principii della vita religiosa e del culto;
4) Sacramenti e rito secondo la prassi cattolica. — Poesie religiose;
5) *Come per la classe precedente.*

CLASSI SUPERIORI ALLA 5ª:

1) Letture di grandi libri popolari di educazione religiosa (p. es. *Fabiola*), e di classici italiani della religione (soprattutto Manzoni);
2) Canti come al N. 5 delle classi 4ª e 5ª.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prescrizioni didattiche e norme varie per l'insegnamento della Religione.

1. — L'insegnamento di religione si informi, dalla prima all'ultima classe, allo spirito che anima l'opera religiosa di Alessandro Manzoni. Amore e timore filiale, non servile terrore; il senso del divino e della provvidenza sia acceso nei cuori soprattutto colla contemplazione della armonia delle cose e della vita morale, non tanto definita per aforismi e per regole, quanto rappresentata in grandi o umili figure di credenti. (Si pensi al Cardinal Federico e a Lucia).

2. — Quando l'insegnamento in discorso non sia affidato, per date classi, ai rispettivi maestri; le ore di religione siano distribuite in modo che l'incaricato di esso insegnamento possa occuparsi delle singole classi con opportuni intervalli, evitando così lo affollarsi delle lezioni in giorni consecutivi.

3. — Nelle scuole isolate a classi riunite, o monoclassi, sarà incaricato dell'insegnamento religioso, qualora ne esprima il desiderio e sia riconosciuto idoneo, l'insegnante stesso della scuola.

Nelle scuole a tre classi sarà incaricato, qualora ne esprima il desiderio e sia riconosciuto idoneo un maestro per tutte e tre le classi.

Nelle scuole con più di tre classi sarà incaricato, qualora ne esprima il desiderio e sia riconosciuto idoneo, un maestro per ogni gruppo di classi parallele o dello stesso grado (per esempio 3 prime classi; *ovvero* 1ª, 2ª e 3ª classe; 4ª classe e successive). Il Direttore didattico provvederà affinchè alla stessa persona — tranne casi di forza maggiore — non sia affidato l'insegnamento di religione in più di tre classi.

Nelle ore in cui un maestro sarà impegnato nell'insegnamento religioso in una classe diversa dalla sua, il maestro di questa intratterrà gli scolari del maestro di religione con ginnastica o giochi, ovvero con le occupazioni ricreative indicate al paragrafo XI dei presenti programmi.

Quando i maestri riconosciuti idonei, che richiedono l'incarico di insegnare religione siano in numero superiore a quello occorrente, a norma delle prescrizioni di cui sopra, si preferirà il più giovane.

4. — Il R. Direttore didattico effettivo e dove esso manchi il Regio Ispettore scolastico, conferirà personalmente colla Autorità religiosa più elevata nell'ambito del suo Circolo per definire la scelta degli insegnanti di religione ed invierà al R. Provveditore l'elenco di essi, firmato da lui e dalla suddetta Autorità, con significato di parere favorevole alla scelta fatta.

II. — INSEGNAMENTI ARTISTICI.

A) *Canto.*

Classi preparatorie: ***Canto puramente ricreativo.***

1) Giochi ritmici e movimenti imitativi alternati ed intrecciati a canti semplicissimi in progressione ordinata, dal tipo della nenia materna a quello della canzone popolare.

2) Avviamento all'esecuzione dei più noti canti, specialmente patriottici. (Qualche frammento più facile).

Prescrizioni didattiche per l'insegnamento del canto nelle classi preparatorie.

I giochi ed i movimenti hanno lo scopo di sviluppare praticamente il senso ritmico nei bambini. I canti hanno scopo ricreativo-educativo. Devono essere brevi e facili; d'argomento vario, con particolare riguardo al contenuto religioso o nazionale: d'estensione molto limi-

5969

2208

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tata e di tessitura media. Nella riproduzione dei canti insegnati il maestro deve curare scrupolosamente l'intonazione, il ritmo e l'espressione, in maniera che i bambini si abituino, fin dal principio, a cantare e non a gridare. Tutto questo s'intende, senza mai affaticare i piccoli allievi, per i quali il canto deve rimanere ancora un gioco, ma un gioco sapientemente regolato. Si curi con scrupolo la corretta emissione di voce e la retta pronunzia.

Classi 1ª e 2ª: *Primo grado dell'insegnamento del canto.*

1) Canto corale per imitazione;

2) Esercizi di intonazione: emissione di suoni diversi nell'altezza e nell'intensità (crescendo e diminuendo);

3) Esercizi di ritmica: sviluppo pratico del senso ritmico del bambino, fino a portarlo a battere empiricamente la misura semplice binaria e ternaria.

Prescrizioni didattiche per l'insegnamento del canto in 1ª e 2ª classe.

Le canzoni devono essere molto semplici, ma di buon gusto, sì da servire anche allo sviluppo e alla educazione del senso musicale del fanciullo. Le canzoni, varie negli argomenti (patriottiche, religiose, ecc.) saranno scelte fra quello che offre la tradizione locale, regionale, nazionale, con l'estensione massima da Si a Do. Gli esercizi di intonazione devono essere mantenuti nella tessitura media, toccando solo eccezionalmente i suoni estremi, sì da non forzare mai gli organi dell'esecuzione vocale.

Gli esercizi di ritmica, svolti con il battere delle mani, numerazione, giochi ginnastici, movimenti imitativi, marce, tendono a far riconoscere intuitivamente dai bambini gli accenti, e quindi i tempi forti e deboli per la formazione delle misure musicali.

Il maestro potrà incominciare a trarre, a grado a grado, in maniera elementarissima senza alcuno sforzo, e come naturale, spontanea e quasi necessaria conseguenza, dai canti imparati per imitazione qualche cognizione di notazione musicale, cioè di segnatura della altezza dei suoni. Questo come preparazione del terreno agli alunni successivi, in cui dovrà procedere, di pari passo e in varia misura, secondo le classi, insieme coll'insegnamento per imitazione, l'insegnamento dei rudimenti di musica.

Classi 3ª, 4ª e 5ª: *Secondo grado dell'insegnamento del canto.*

Classe 3ª elementare:

1) Canto corale per imitazione;

2) Elementi della *notazione* musicale (rappresentazione grafica dei suoni d'altezza differente: rigo; note; chiave di violino);

3) Elementi della *figurazione* musicale (rappresentazione grafica dei suoni di durata differente). Figure dell'intero (semibreve), della metà (minima), del quarto (semiminima), e delle pause relative;

4) Divisione o misura del tempo in due o in quattro movimenti.

Esercizi:

a) di emissione e posa della voce;

b) di lettura, di scrittura e di solfeggio senza o con intonazione sugli elementi primi di notazione e di figurazione insegnati (estensione normale per i solfeggi con intonazione: Ottava Do-Do. Per gli esercizi senza intonazione l'estensione potrà essere ampliata).

2209

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CLASSE 4ª ELEMENTARE:

1) Canto corale per imitazione e primi esperimenti di canto per lettura;
2) Proseguimento dello studio della figurazione. Figura dell'ottavo (croma) e della pausa relativa; legatura di valore; punto (alla minima ed alla semiminima);
3) Nozione pratica dei più semplici intervalli diatonici (seconde, terze, quarte e quinte);
4) Nozione pratica della scala maggiore;
5) Divisione e misura del tempo in tre movimenti.

Esercizi:

a) di emissione e posa della voce;
b) di lettura e di scrittura, servendosi preferibilmente dei canti imparati per imitazione;
c) di solfeggio, senza e con intonazione, sugli elementi di notazione e di figurazione insegnati (Estensione normale per i solfeggi con intonazione Si... Re. Per gli esercizi senza intonazione l'estensione potrà essere ampliata).

CLASSE 5ª ELEMENTARE:

1) Canto corale per imitazione, per lettura;
2) Proseguimento dello studio della figurazione; figura del sedicesimo (semicroma) e della pausa relativa; Punto alla croma; Terzina;
3) Elementi della notazione musicale; gli accidenti (diesis, bemolle e bisquadro);
4) Nozione pratica degli altri intervalli diatonici (sesta, settima ed ottava);
5) Nozione pratica della scala minore;
6) Divisione e misura in sei movimenti. Segni del movimento, del colorito e dell'espressione ed altri segni ritmici e fonici sussidiari, come la legatura di portamento, lo staccato, il ritornello, ecc.

Esercizi:

a) di emissione e di posa della voce;
b) di lettura e scrittura, servendosi preferibilmente dei canti imparati per imitazione;
c) solfeggio senza e con intonazione sugli elementi insegnati; estensione normale per i solfeggi con intonazione Si... Re. Per gli esercizi senza l'intonazione l'estensione potrà essere ampliata;
d) di intonazione successiva e simultanea sui suoni dell'accordo maggiore e minore.

Prescrizioni didattiche per il secondo grado dell'insegnamento del canto.

Educato il bambino nelle classi 1ª e 2ª alla *pratica* del linguaggio e dell'intonazione, è una necessaria conseguenza istruirlo sui simboli rappresentativi degli elementi di questo secondo linguaggio naturale, il primo essendo quello dell'articolazione. Tali simboli sono di due specie, gli uni rappresentativi dell'altezza dei suoni (note), gli altri rappresentativi della loro durata (figure); e quindi due insegnamenti distinti: quello della notazione e quello della figurazione. Il maestro deve anzitutto far notare agli allievi la diversità dei suoni, tanto per l'altezza, quanto per la durata, richiamando esempi di canti imparati già per imitazione, così da far nascere nei bambini il desiderio di apprendere i simboli grafici che rappresentino ai loro occhi i suoni nella loro diversità, come hanno appreso i simboli grafici rappresentanti ai loro occhi le parole nella loro immensa varietà.

5968

2270

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Appagherà egli, quindi, questo desiderio dei suoi piccoli allievi insegnando loro gli elementi della notazione e della figurazione, secondo gli esposti programmi.

Anche per dare la nozione degli intervalli, il maestro deve farli rilevare nei canti già appresi per imitazione. Si verrà così a formare a poco a poco nella mente dei bambini un corredo di altrettante formule foniche, che faciliteranno loro immensamente l'intonazione dei salti diversi.

Per la notazione, il maestro potrà spiegare la formazione pratica del rigo musicale secondo il suo sviluppo storico, per sovrapposizione successiva di linee parallele, facendo successivamente eseguire esercizi di lettura e di scrittura sulle note, 3, 5, 7, 9, 11, corrispondenti all'impiego di una, due, tre, quattro e cinque linee. E come una necessità di maggiore estensione, può spiegare l'uso delle linee addizionali frammentarie limitatamente alle esigenze della scuola.

Anche per l'insegnamento degli accidenti musicali, il maestro farà notare agli allievi, nei canti imparati per imitazione, i casi speciali, e cercherà di destare in essi il desiderio di conoscere i simboli grafici.

Per la figurazione il maestro richiamerà ai fanciulli, con mezzi pratici, il principio delle frazioni aritmetiche, facendone l'applicazione alla segnatura musicale con le figure dell'intero, della metà, del quarto, dell'ottavo e del sedicesimo.

Parimenti, in base ad osservazioni sopra canti imparati per imitazione, richiamerà l'attenzione degli allievi sopra i suoni seguiti da silenzi, e sulla necessità di rappresentare anche l'elemento del silenzio con simboli, d'onde la figurazione delle pause.

Sarà bene insegnare la nozione del punto come abbreviazione di certe legature.

Per l'insegnamento della parte ritmica, per la quale non sarà mai troppo raccomandata la massima cura, il maestro si valga di tutti i mezzi pratici che la sua mente gli suggerisce, p. e. l'imitazione, col batter delle mani, dei molteplici ritmi dei tamburi, sui quali avrà prima richiamata l'attenzione degli allievi.

L'emissione e la posa della voce devono venire curate fin dai primi esercizi di intonazione dei canti per imitazione. Ponga mente perciò subito il maestro alle norme seguenti:

Posa del corpo. — Quando i bambini debbono cantare, stiano in piedi, il che facilita la respirazione; tengano il corpo ben diritto ed il petto in avanti, ed evitino qualunque movimento della testa e delle spalle.

Respirazione ritmica. — Avanti dei primi esercizi di intonazione, i fanciulli possono essere esercitati, in massa ed a gruppi, nella *respirazione ritmica*: esercizi graduati ***d'inspirazione ed espirazione,*** durante i quali l'insegnante conta numericamente ed accompagna con battute di mano, osservando però di non stancarli e di non annoiarli.

Modo di respirare. — Si faccia capire chiaramente ai fanciulli che essi cantando, devono respirare naturalmente senza rumore e senza sforzo, in modo di emettere la voce con dolcezza, senza mai cadere nel bruttissimo difetto, purtroppo comune, di gridare, gonfiando ed arrossando le gote.

Posa della bocca ed emissione della voce. — Nell'emettere la voce, i fanciulli aprano la bocca come se l'atteggiassero al sorriso, nè troppo nè poco, con i denti disserrati e senza alzare la lingua, affinchè la voce stessa possa uscire dalal gola liberamente, ed intonando posarsi con facilità ed esattezza, sì che il suono non risulti gutturale, come avverrebbe per effetto di ogni sforzo ancorchè piccolo; ma sia sempre dolce e rotondo, e possa neutralizzarsi nei suoni delle varie vocali, i quali per natura sono differenti l'uno dall'altro, ed acquisti uno stesso colorito o timbro.

Così la voce bianca dei fanciulli sarà bella e soave, e riuscirà commovente.

Curi sempre il maestro che gli alunni attacchino bene il suono nell'emissione della voce e comincino e terminino i vari suoni tutti insieme; così essi apprenderanno con facilità la giusta ripresa del fiato, e perciò a fraseggiare bene.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Non si stanchi mai il maestro di dire ai fanciulli che cantino sottovoce: così a lui sarà facile sentire e correggere i loro errori e difetti, e i fanciulli non saranno esposti al pericolo di guastare le loro vocine delicate.

Svolgendo l'insegnamento in questa maniera, non ci sarà bisogno di parlare agli alunni dei vari registri della voce, la cui distinzione è difficile anche ai teorici.

Gli esercizi di intonazione simultanea sui suoni dell'accordo maggiore e minore tendono a destare nei fanciulli il senso dell'armonia e a prepararli al canto corale e polifonico, che deve essere la meta tanto nella scuola quanto, e più, nella vita. Si raccomanda caldamente al maestro di non unire i gruppi, in cui avrà diviso necessariamente la scolaresca, se non dopo averne scrupolosamente assicurata l'intonazione singola. Egli richiamerà poi l'attenzione degli allievi sulla diversità di carattere fra l'accordo maggiore e l'accordo minore, facendo praticare la trasformazione dell'uno nell'altro.

Sarebbe desiderabile che nella quinta classe si arrivasse ad eseguire anche qualche facile canzone a due voci, al quale scopo si potrebbe suggerire di impiegare la forma del canone, che darebbe poi ai fanciulli la gradita sorpresa dell'effetto nuovo derivante dalla stessa melodia eseguita da due gruppi differenti, i quali invece di attaccarla insieme, l'attaccano uno dopo l'altro.

In questi programmi non è nessun accenno alla modulazione, né era veramente il caso di farne parola, data la loro estrema elementarità.

Vedrà l'esperto maestro se dalla pratica effettiva della modulazione nei vari canti insegnati per imitazione e per lettura sarà il caso di fare scaturire qualche nozione.

CLASSI SUCCESSIVE ALLA 5ª:

1) Riepilogo delle nozioni musicali studiate nelle classi precedenti;
2) Notizie sui grandi musicisti italiani;
3) Cori di opere classiche italiane, più facilmente adattabili a giovinetti.

* * *

Dell'insegnamento del canto potrà essere incaricato un maestro per ogni gruppo di classi parallele o dello stesso grado (per esempio 3 prime classi; 1ª, 2ª e 3ª classe; 4ª classe e successive). Il Direttore didattico provvederà affinchè alla stessa persona — tranne casi di forza maggiore — non siano affidate più di tre classi.

Nelle ore in cui un maestro sarà impegnato nell'insegnamento del canto in una classe diversa dalla sua, il maestro di questa intratterrà gli scolari del maestro di canto con la ginnastica e i giuochi o con le occupazioni ricreative indicate al paragrafo XI dei presenti programmi.

B) *Disegno e bella scrittura.*

AVVERTENZE GENERALI.

Quasi ogni bambino ha disegnato prima di venire a scuola, spontaneamente. La scuola deve rispettare i primi tentativi e spesso buffi, che sono pur sempre il massimo che il bambino possa dare in quel momento del suo sviluppo. Ora, arrestare o non tener conto della spontanea espressione grafica, o non eccitarne la manifestazione, equivale a danneggiare lo integrale sviluppo spirituale del bambino. Questo non intendono i maestri, che nell'insegnamento del disegno pretendono troppo presto precisione di lavoro, e per conseguenza correggono ovvero esigono cancellazioni o rifacimenti da parte dello scolaro, uccidendo la spontaneità dell'espressione grafica.

La necessità principale è che il bambino si esprima con disegni, da solo, come può. La correzione verrà via via, con lo sviluppo. La si aiuti, senza sforzarla. Correggere prematura-

5967

2272

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

mente, in questo caso, come in tutti gli altri, equivale a disturbare, anzi devastare le prime intuizioni.

Il maestro corregga il più possibile una descrizione orale imprecisa del bambino con un suo schizzo alla lavagna; corregga un lavoro del piccolo disegnatore con una sua descrizione orale, cioè, corregga la parola con il disegno; il disegno con la parola. Altrimenti la correzione non sarà che molesta *interruzione*, che intimidirà e scoraggerà l'alunno.

Il bambino non disegna un oggetto, ma quello che sa di un oggetto, o meglio quel tanto che ha osservato di preciso. Perciò i suoi primi disegni sono ideogrammi e quasi *scrittura* inventata da lui stesso piuttosto che veri e propri disegni; ovvero sono intuizioni visive imperfettamente espresse, non tanto per difficoltà manuale e mancanza di esercizio, quanto per insufficiente osservazione.

Il programma che segue distingue tre gradi di insegnamento del disegno nella scuola elementare: 1) accertamenti del maestro e primi esercizi spontanei dello scolaro; 2) disegno a memoria e primo controllo del sentimento della proporzione, della forma, del colore; 3) disegno spontaneo dal vero, e acquisto della prima consapevolezza tecnica del disegnare.

Al primo grado corrispondono le classi preparatorie o la 1ª e 2ª elementare; al 2º grado, le classi 3ª e 4ª; al 3º le successive, sino all'ottava, nelle quali il disegno può acquistare un carattere pre-professionale.

In ognuno dei tre gradi suddetti il disegno deve essere messo in rapporto con tutti gli altri insegnamenti.

PROGRAMMA PER L'INSEGNAMENTO DEL DISEGNO NELLE CLASSI 1ª E 2ª ELEMENTARE.

1. — Accertamenti del maestro nei primi mesi di scuola della prima classe, per scoprire il grado di capacità d'intuizione e osservazione dei bambini; classificazione degli scolari in gruppi, a seconda degli accertamenti, per adattare opportunamente gli esercizi ai singoli gruppi.

2. — Esercizi per la distinzione dei tre colori principali: giallo, rosso, turchino (scelta degli oggetti circostanti; descrizione del cielo, mediante coloritura di pezzi di carta, con varie gradazioni di azzurro, e col disegno delle nuvole a pastello bianco o gessetto, ecc.).

Il maestro prenderà nota dei bambini incerti nella distinzione e gradazione dei colori, ed insisterà in modo speciale per esercitarli.

3. — Gli stessi esercizi che al n. 2, con i colori verde, arancio, violetto, insistendo nella correzione dello scambio fra arancio e rosso e fra verde e blen; ordinamento dei colori secondo la somiglianza.

4. — Formazione della scala colorata e disposizione dei colori in settori colorati di un cerchio o in altro ordine a piacere del maestro.

5. — Concentrazione dell'osservazione su un oggetto semplice, e disegno a memoria; nuovo accertamento del maestro, riguardante l'attività intuitiva e l'intelligenza dello scolaro.

N. B. — *Graduazione degli esercizi*: 1) un oggetto conosciuto dagli scolari viene descritto con parole, dopo di che gli scolari provano a disegnarlo a memoria; 2) un dato fatto, noto a tutti gli alunni, viene rappresentato dal maestro mediante disegni; 3) un dato fatto, narrato dal maestro con l'intervento degli scolari, è dagli scolari medesimi rappresentato mediante disegni, dalla memoria; 4) un oggetto viene presentato dal maestro per uno o due minuti, poi tolto dalla vista e fatto disegnare agli scolari; 5) un oggetto raccolto durante una gita, viene attentamente osservato e illustrato dal maestro. Dopo alcun tempo, il maestro invita gli scolari a disegnarlo. — Un disegno eseguito una volta e sul quale il maestro ha eccitato accuratamente lo spirito di osservazione degli scolari, mostrandone le mancanze e i difetti, vien fatto rifare dopo alcune settimane.

22713

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6. — Lavori di ritaglio con le forbici, ricavando piccoli disegni di carta bianca o colorata.

7. — Spiegazioni ed esercizi collettivi sul modo di contenersi nel disegnare (positura del corpo, maneggio della matita, trattamento del quaderno; movimento della mano; prime regole per tracciare le linee, ecc.).

8. — Contemplazione di opere d'arte, offerte in riproduzione a colori o con proiezioni luminose.

Prescrizioni speciali al maestro, per l'avviamento al disegno nelle classi elementari 1ª e 2ª.

a) Il maestro non miri ad esporre i lavori degli alunni, perchè in queste classi il disegno ha esclusivamente lo scopo di far conseguire rappresentazioni chiare e durevoli, e non quello di « far produrre dei disegni presentabili ».

b) Lodi ogni accenno di progresso; ma lodi il disegno, non il disegnatore.

c) Faccia collezioni di tutti i disegni eseguiti durante l'anno da almeno tre bambini di diversa attitudine, segnando su ciascun foglio la data.

d) Disegni egli stesso il più possibile alla lavagna, alla svelta, per chiarire ciò che spiega nelle varie lezioni; ma non metta mai le mani sul disegno degli alunni, il quale deve sempre conservare la massima genuinità.

e) Faccia adoperare materiale di minimo costo; carta da impacco e qualunque pezzo di carta bianca di qualsiasi formato.

f) Incoraggi le famiglie a far disegnare i bambini quando appaiono inquieti e irritabili, o non possano giuocare all'aperto per il cattivo tempo.

g) Proibisca l'occupazione del disegnare nelle ore non consentite da lui, ma accetti con amorevole curiosità ogni tentativo di disegno spontaneo, che il bambino gli porti a vedere, e lodi sempre, almeno per qualche rispetto, anche i disegni sbagliati, facendo intervenire la correzione orale, cautissimamente.

PROGRAMMA PER L'INSEGNAMENTO DEL DISEGNO NELLE CLASSI 3ª E 4ª.

1. — Accertamenti del maestro sul possesso del senso del rapporto, della forma, della posizione, del colorito degli oggetti da riprodurre e distinzione degli scolari in gruppi diversi di capacità.

2. — Disegni, a grandi linee, fatti dal maestro sulla lavagna e riprodotti a mano libera dall'alunno, con esercizi di autocorrezione dell'alunno medesimo.

3. — Piccoli esercizi preparatori al disegno dal vero.

4. — Esperimenti di composizione dei colori, con provini di acqua colorata, (blen più giallo in parti uguali per il verde; tre quarti di giallo e un quarto di bleu per il giallo; altre mescolanze: verde bleu; rosso e bleu; giallo e rosso; aranciato e violetto, ecc.).

5. — Semplici disegni dalla memoria e dal vero, col sussidio di modelli interessanti, ma semplicissimi.

6. — Prima riflessione sulle operazioni del disegnare, - (come si calcolano i rapporti tra guardando a braccio steso, con uno stecco, e riportando sulla carta i rapporti; osservazioni sulla posizione dell'oggetto e delle sue linee, osservazioni sulla forma fondamentale dell'abbozzo).

7. — Piccoli schizzi a mano libera (piante di case e ambienti vari, cartine geografiche), sull'esempio del disegno fatto dal maestro alla lavagna; riscontro rudimentale della scala e delle distanze fra gli enti geografici annotati sulla cartina.

8. — Gare di memoria visiva, su oggetti rapidamente presentati o sottratti.

5966

2274

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

9. — Contemplazione di opere d'arte, seguita da facili esercizi di composizione scritta sulla traccia di domande dell'insegnante; componimenti descrittivi di quadri luminosi o di altri quadri.

Si richiama in particolar modo l'attenzione su questo numero del programma, quale utile correttivo del tradizionale componimento retorico.

PROGRAMMA PER L'INSEGNAMENTO DEL DISEGNO NELLE CLASSI SUPERIORI ALLA QUARTA.

Per queste classi è data ampia libertà al maestro, con raccomandazione di lasciar sempre all'esercizio del disegnare il suo carattere individuale, facendo intervenire la scelta dello scolaro.

Per le classi femminili le maestre accompagneranno ogni progresso dello scolare con esercizi di ornati semplicissimi, su motivi dati o spontaneamente scelti.

Esercizi di disegno comuni a tutte le classi superiori alla seconda.
«Calendario della Montesca» (1).

Per stimolare la gara del disegno, destando altresì un più vivo spirito di ricerca e di osservazione, al principio di ogni mese in ciascuna classe si attaccherà alla parete un grande foglio di carta ben consistente, diviso, a matita, in molti grandi rettangoli. Ogni giorno un alunno dei più destri nel disegno, col consenso dell'insegnante o per ordine di esso, staccherà il foglio e, appartandosi dai compagni, disegnerà dentro uno dei rettangoli un oggettino di suo gusto, portato da lui stesso a scuola, ovvero osservato nel venire a scuola.

Ogni disegnatore datera e firmerà il suo lavoro. La raccolta di questi grandi fogli, contenendo la seguita raffigurazione del variare della natura circostante, formerà una specie di calendario delle osservazioni fatte dai fanciulli durante tutto l'anno scolastico.

Il maestro conserverà la collezione, per farla figurare eventualmente nella esposizione dei lavori della scuola, alla fine dell'anno scolastico.

Bella scrittura.

Gli esercizi di *bella scrittura* saranno facoltativi ed eseguiti, non tanto su modelli calligrafici a stampa, quanto su modelli tracciati dal maestro alla lavagna.

Il maestro inciterà gli alunni all'applicazione della abilità conseguita, suggerendo semplici fregi per i quaderni dei compiti scolastici, nei quali la bella scrittura sarà così accoppiata al disegno.

C) *Lettura espressiva e recitazione.*

CLASSE PREPARATORIA E PRIMA CLASSE ELEMENTARE:

1. Recitazione per imitazione di facili poesie, specialmente di quelle che vengono cantate nella scuola;

2. Recitazione di brevissimi dialoghi, con lo scopo precipuo di far acquistare ai bambini gentilezza di maniere.

---

(1) «*La Montesca*» è la scuola rurale modello fondata da Leopoldo e da Alice Franchetti, a Città di Castello. Il programma didattico di essa ha per fondamento il disegno.

2275

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CLASSI 2ª E 3ª ELEMENTARI:

1. Lettura espressiva di piccoli brani di prosa (particolarmente di brani dialogati).
2. Recitazione di poesie.
3. Interpretazione di brevissimi componimenti teatrali per fanciulli (*non più di due nell'anno*).

CLASSE 4ª ELEMENTARE E CLASSI SUCCESSIVE:

1. Lettura espressiva e recitazione a memoria di brevi brani di prosa.
2. Recitazione di poesie.
3. Raccontare espressivamente una novella.
4. Interpretazione di una commediola.

III. — LETTURE ED ESERCIZI SCRITTI DI LINGUA ITALIANA.

CLASSE 1ª ELEMENTARE: *Lettura e scrittura.*

Avviamento alla lettura. — Almeno il primo mese di scuola dev'essere dedicato ad esercizi preparatori, per avviare il bambino alla pronunzia chiara e franca; e ad esercizi di scomposizione e ricomposizione fonetica di parole.

Avviamento alla scrittura. — Almeno il primo mese deve essere dedicato ad esercizi preparatori, consistenti in facili disegni, con la più grande varietà di espedienti, affinchè il bambino acquisti il più disinvolto maneggio di gessetto, della matita ed infine della penna (1).

Per gli esercizi preparatorii è desiderabile che l'aula sia dotata di una larga striscia di lavagna, che consenta contemporaneamente a molti bambini lo svago del disegnare.

Il sillabario non sarà adoperato prima del secondo mese di scuola. Anche dopo iniziato l'uso del sillabario, le sue pagine dovranno via via servire esclusivamente per il riepilogo, dopo un gruppo di svariati esercizi alla lavagna.

Il maestro, se più ingegnoso, può addirittura fare a meno del sillabario, anche molto oltre il primo mese di scuola; in tal caso, quando sia già sicuro della buona preparazione data ai bambini per mezzo della lavagna, abbia cura di scegliere per la sua scuola un tipo di sillabario che offra, sin dalle prime pagine, delle vere letture, piccole e brevi quanto si vuole, ma significative. Esse serviranno a dare al bambino la viva impressione del valore della sua conquista. Chi incomincia a servirsi del sillabario dopo un solo mese di scuola, e non abbia la sicurezza più completa di poter accelerare o consolidare via via la sua opera insegnativa mediante una grande varietà di sue proprie risorse didattiche, si serva, invece, di sillabari che contengano la massima ricchezza di combinazioni, bene e lentamente graduate.

Per il primo insegnamento del leggere e scrivere, i direttori vietino assolutamente ai maestri di fare assegnamento sul lavoro domestico dei bambini: tutto deve essere appreso esclusivamente a scuola.

Per andare innanzi nell'insegnamento della lettura e della scrittura il maestro si riferirà soltanto ai bambini giunti a scuola senza alcun dirozzamento iniziale, non preoccupandosi molto che i già preparati dalle famiglie e i più destri, abbiano a stancarsi; giacchè una lezione vivace può consentire sempre anche la partecipazione di essi ed esercitare il loro spirito di collaborazione.

---

(1) E' data libertà di utilizzare i varii espedienti Montessori per la preparazione della lettura e della scrittura.

596

2210

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nelle scuole di città prima dell'ultimo bimestre scolastico e in quelle rurali prima dell'ultimo mese, l'apprendimento delle lettere dell'alfabeto dev'essere completo e, quanto a lettura, si deve raggiungere la pratica disinvolta di ogni specie di carattere tipografico e dei caratteri manoscritti, a grande scrittura diritta. La scrittura diritta è sempre da preferire per i bambini.

Nell'ultimo mese di scuola la lettura di facili brani dovrà diventare sicura ed espressiva e sarà seguita da piccoli esercizi di memoria.

CLASSE 2ª ELEMENTARE.

1. Ripetizione degli esercizii di scrittura e lettura, dettatura e copiatura, fatti nell'ultimo bimestre della classe precedente. (Particolarmente delle *c* e *g dolci*; delle sillabe composte, complesse e dei digrammi).

2. Esercizi metodici e graduati di dettatura, rivolti specialmente a combattere gli errori di ortografia, più frequenti perchè suggeriti dal dialetto; uso della iniziale maiuscola; segni di interpunzione.

3. Lettura con accurata osservanza dell'accento tonico, dei raddoppiamenti, dell'interpunzione: a grado a grado più spedita.

Esercizi di riflessione sulle cose lette; risposte e domande del maestro; riepiloghi.

4. Autodettatura: Formazioni di proposizioni concernenti bisogni, desiderii, sentimenti vari spontaneamente manifestati da lui o suggeriti dal maestro e concernenti osservazioni fatte dal fanciullo medesimo.

Descrizione, mediante proposizioni scritte, con la guida continua dell'insegnante, di oggetti o quadri osservati a lungo, durante le conversazioni varie prescritte dai presenti programmi.

Composizione in comune, orale e scritta, su argomenti tratti dall'insegnamento, intuiti (si vedano i programmi delle conversazioni varie), dall'osservazione diretta, da episodi della vita scolastica.

Esercizi di calligrafia, diversi per i singoli alunni o gruppi di alunni, a seconda della loro capacità e dei difetti da loro contratti.

CLASSE 3ª ELEMENTARE.

1. Lettura spedita ed espressiva.

2. Nozioni pratiche di grammatica ed esercizi grammaticali con riferimento al dialetto. Esercizi di traduzione dal dialetto (proverbi, indovinelli, novelline).

3. Riassunto orale di narrazioni fatte dall'insegnante.

4. Riassunto per iscritto di brevi lezioni occasionali.

5. Compilazioni di moduli di più comune uso (indirizzi, cartoline vaglia, bollettini vari di spedizione, richieste ferroviarie, etc.).

6. Compilazioni pratiche di corrispondenze, su argomenti di pratica utilità (brevi lettere, telegrammi).

7. Componimento mensile illustrato, consistente in varie osservazioni, registrate più volte durante il mese su speciale quaderno, tutte sullo stesso tema, comune per tutti gli scolari (per es. il giardino pubblico; l'orto; il pollaio; un albero, ecc.). Ciascun gruppo di osservazioni sarà illustrato dallo scolaro con disegni eseguiti senza alcun suggerimento o intervento del maestro, a scuola e a casa.

8. Diario della vita di scuola, consistente nell'accenno a tutti gli episodii della vita scolastica, accompagnati da commento spontaneo, redatto in pochissime linee. (Notizie degli studi; giustificazione delle assenze; lodi e rimproveri ricevuti; difficoltà superate; ricordo

2211

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dei racconti fatti dal maestro; descrizione di giuochi ginnastici; fatti più interessanti che riguardano la scuola; ricorrenze e celebrazioni più notevoli, ecc. ecc.).

Il maestro richiederà spesso il quaderno del diario della vita di scuola, e vi apporrà le sue osservazioni.

CLASSE 4ª ELEMENTARE.

1. Lettura, nozioni grammaticali, riassunti di narrazioni, come per la classe precedente, aumentando gradatamente le difficoltà.

2. Componimento mensile illustrato, come per la classe precedente.

3. Diario della vita di scuola, come per la classe precedente.

4. Componimento annuale illustrato, consistente nella metodica osservazione, fatta a più riprese, di un dato essere vivente o di un dato lusieme o ambiente naturale nei varii momenti delle sue manifestazioni (per es. lo sviluppo di una pianta e le varie sue modificazioni col mutare delle stagioni).

I soggetti di osservazione saranno scelti dall'alunno, o suggeriti dal maestro. Lo scrupolo della metodica osservazione sarà documentato dai disegni che la accompagneranno ogni volta. Il maestro richiederà spesso il quaderno del componimento annuale e vi apporrà le sue osservazioni.

5. Piccoli studî lessicali: *a*) famiglie di parole nella lingua italiana; *b*) annotazioni di frasi e parole dialettali di più difficile traduzione.

CLASSE 5ª ELEMENTARE.

1. Nozioni organiche di grammatica italiana, con particolare riguardo alla sintassi, e sistematico riferimento al dialetto. Esercizi di traduzione dal dialetto (novelline, canti popolari).

2. Diario della vita di scuola e delle letture fatte a casa, (colle avvertenze date per le classi precedenti).

3. Resoconto per iscritto delle lezioni di nozioni di scienze fisiche e naturali, con illustrazione grafica delle osservazioni e delle esperienze.

4. Piccoli esercizii lessicali, come nella classe precedente, aggiungendo esercizi di lettura del vocabolario.

5. Lettura a scuola di organici libri, che abbiano valore artistico (una antologia italiana e un volume di buon autore moderno), con preferenza alla letteratura per giovanetti e con esclusione dei libri di lettura di troppo vario argomento.

6. Lettura a scuola di un libro di divulgazione scientifica, scelto fra i migliori.

CLASSI SUPERIORI ALLA QUINTA.

1. Varie letture, a casa, di libri della biblioteca scolastica o popolare, e resoconto di esse a scuola, a voce e per iscritto.

2. Tutti gli altri esercizii delle classi del grado superiore precedentemente indicati.

IV. — ARITMETICA.

CLASSI 1ª ELEMENTARE.

Con lentissima gradualità si deve raggiungere un risultato di assoluta sicurezza e speditezza nelle quattro operazioni, sino al numero 20. Nessun espediente giovera a rendere più rapida la graduale intuizione dei numeri e l'ideazione dei loro rapporti ed operazioni. Un

5964

2218

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

intero bimestre non sarà troppo, specie in scuole rurali, per la formazione intuitiva del numero dall'uno al cinque, e per gli esercizi scritti e con corrispondenza di piccoli disegni geometrici, che accompagnino le nozioni di aritmetica con le prime intuizioni di geometria.

Solo verso il quarto mese di scuola potrà oltrepassare il 10, giungendosi altresì al calcolo omnilaterale dentro il dieci. Con i suddetti acquisti, purchè lentamente conseguiti e convalidati dalla più svariata ginnastica mentale l'insegnamento potrà, dopo il 10, procedere via via con speditezza maggiore, nel calcolo omnilaterale dall'uno al 15, e finalmente dall'uno al 20.

Per le operazioni si eviti nei primi mesi ogni tecnicismo di terminologia. Ciò che si apprende nella prima classe costituisce, a così dire, la materia grezza da elaborare nelle classi successive.

A misura che si procederà verso la fine dell'anno, la terminologia potrà via via fissarsi con le parole che saranno adoperate negli anni successivi. A tal uopo, finchè apparrà necessario, i segni di addizione, di sottrazione, di moltiplicazione e di divisione si faranno leggere con varie *traduzioni espressive*, secondo il gusto del maestro, e non fisse.

Così ad esempio: 6 : 3 si potrà leggere «sei distribuito a tre». Gli esercizi di numerazione progressiva e regressiva perchè non diventino cantilene, debbono ritardarsi il più possibile ed essere fatti sempre per gradi, non procedendosi ad un gruppo di numeri, se nel precedente gruppo non sia già acquistata la più disinvolta pratica delle operazioni, senza sussidi, dentro i confini segnati da quel gruppo.

Pur in limiti così modesti, il fanciullo può, ben guidato, aver la gioia di piccole scoperte matematiche.

Non manca ormai, come libro di *lettura d'aritmetica*, così per i maestri come per i fanciulli (per premio), qualche buon «abbaco» che presenti, pur senza alcuna esibizione dottrinale, le mirabili armonie e rispondenze dei numeri nel loro vario combinarsi.

Classe 2ª elementare.

1. Insegnamento e lettura delle cifre arabiche, fino a cento.

2. Esercizi orali, per gradi, sulle quattro operazioni, nel periodo numerico dall'1 al 100, applicati alla soluzione di facili problemi.

Lo scolaro deve acquistare assoluta sicurezza e prontezza nella conoscenza della tavola pitagorica, preparato a ciò da continui esercizi di numerazione progressiva e regressiva dei numeri, di due in due, di tre in tre, di quattro in quattro e via dicendo.

3. Monete, misure lineari, pesi, misure entro il periodo numerico dall'1 al 100.

4. Disegno di figure geometriche regolari e conoscenza delle loro caratteristiche. Nomenclatura dei corpi geometrici (cubo, sfera, cilindro).

Classe 3ª elementare.

1. Ripetizione della tavola pitagorica ed esercizi col sussidio di una tavola pitagorica animata, a liste, o altrimenti congegnata.

2. Esercizi, il più possibile mentali, per gradi, sulle quattro operazioni, entro il periodo numerico dall'uno al mille, (moltiplicatore di non più di due cifre; divisore di non più di due cifre).

3. Problemi, a voce e per iscritto, miranti a chiarire i concetti di guadagno, perdita, ripartizione.

4. Pesi, misure, monete. (Esercizi opportuni per la scomposizione e ricomposizione dei numeri).

5. Primi esercizi sui decimali.

6. Disegno geometrico.

2273

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Moltiplicare gli espedienti, per calcolare a mente, alternando gli esercizi con le semplificazioni di calcolo insegnate dalle regole, le quali, se rendono spedito e sicuro il calcolare, limitano però volta per volta lo sforzo mentale a operazioni con numeri di una sola cifra.

Lo scolaro sarà sempre invitato a spiegare come abbia raggiunti i suoi risultati.

CLASSE 1ª ELEMENTARE.

1. Esercizi di ripetizione il più possibile senza sussidii, sulle regole apprese nella classe precedetne.

2. Estensione del periodo numerico fino ai milioni, e operazioni aritmetiche, senza le precedenti limitazioni.

3. Nozioni organiche del sistema metrico decimale. Misure di superficie.

4. Le quattro operazioni con numeri decimali. (Nella divisione il divisore sarà però un numero intero per almeno un bimestre, prima che si passi al divisore decimale).

5. Disegno geometrico, (con aiuti). Misurazione delle superfici.

N. B. — Vale per questa classe l'avvertenza data alla fine del programma di 3ª classe.

CLASSE 5ª ELEMENTARE.

1. Esercizi, il più possibile senza sussidii, sulle regole apprese nelle classi precedenti.

2. Estensione del periodo numerico oltre i milioni, e operazioni aritmetiche.

3. Elementi di aritmetica ragionata, entro i limiti del programma delle classi precedenti.

4. Ripetizione e nuove applicazioni delle nozioni sul sistema metrico decimale. Misure di volume.

5. Frazioni. Operazioni relative.

6. Proporzioni e regole del tre semplice, (con numerosi problemi, da risolvere il più possibile mentalmente, tolti dalla vita pratica). Interesse e regole relative.

7. Disegno geometrico.

8. Costruzione di solidi.

9. Semplici scritture contabili.

CLASSI SUPERIORI ALLA 5ª.

Vale per queste classi il programma di elementi di matematica e di contabilità delle scuole complementari, entro i limiti di ciascun anno di studio corrispondente.

V. — NOZIONI VARIE.

CLASSE 1ª ELEMENTARE.

A) *Igiene* (Conversazioni o lezioni):

Vizios atteggiamenti e cattive abitudini del bambino (mangiarsi le unghie, mettersi le mani nella bocca, etc etc.).

Il corpo umano, nomenclatura e cenni elementari sugli organi e le funzioni.

La giornata igienica. (Descrizione vivace e accurata delle occupazioni ed azioni del bambino, che vuol crescere sano e forte; il sonno; i pasti; perchè si lavano i denti; l'indigestione, ecc.).

Prudenze igieniche nel giocare con gli animali.

Come deve comportarsi il bambino dinanzi al medico.

5963

228 C

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(Il maestro ispiri con gli ammonimenti e con la pratica, il bisogno dell'aria, del sole, il desiderio dei lavacri; dia coscienza del valore del sonno e del riposo, alternati collo studio e coi giuochi; non trascuri di richiamare il fanciullo alla attenta considerazione della normalità delle sue funzioni digestive).

B) *Altre nozioni*:

1. Indicazioni personali dello scolaro, (paternità, maternità, età, luogo di nascita, indirizzo di casa, composizione della famiglia, ecc.).
2. La scuola, (prime idee sulla scuola, contegno dello scolaro, ecc.).
3. L'aula scolastica, (nome, qualità, uso degli oggetti che lo scolaro vede nell'aula).
4. Contegno dello scolaro fuori di scuola.
5. Rapporti coi genitori, il direttore, i maestri, i condiscepoli.
6. Le vestimenta (nomenclatura; decenza del vestire; conservazione dei vestiti; arti e mestieri relativi al vestiario; strumenti di lavoro del sarto).
7. La casa, (nomenclatura della casa e dei mobili: arti e mestieri relativi alla casa; strumenti principali di lavoro).
8. Prime notizie sui mezzi di trasporto.
9. Divisione del tempo.

CLASSE 2ª ELEMENTARE.

A) *Igiene* (Conversazioni e lezioni):

Si tocchi sugli argomenti indicati per la prima classe, aggiungendo i seguenti:
Robustezza e buona salute.
Il bambino che sa guarire. (La salute si può difendere e conquistare: è in nostro potere, entro certi limiti, crescere sani e robusti).
I benefici della vita all'aperto, (il sole; la vita del contadino e del marinaio; che cosa sono «i giovani esploratori»: gli sports più utili).
Descrizione dei vantaggi delle colonie montane e marine, con illustrazioni e racconti.
La vita del soldato, come scuola di forza, di disciplina, di coraggio, (racconti).
L'esercizio fisico e lo studio, (racconti ed avvertimenti). Lo studio all'aperto.
Come si deve giuocare, (pericoli per la salute del bambino che «non sa» giuocare).
E' inutile avvertire che i modesti insegnamenti d'igiene di cui sopra debbono essere collegati immediatamente alla esperienza del bambino.

B) *Altre nozioni*:

1. Approfondimento e ripetizione delle nozioni della prima classe.
2. Nozioni rudimentali sugli organi del corpo umano.
3. Le età dell'uomo.
4. L'orologio.
5. Animali mammiferi, (caratteri più salienti di alcuni animali, e notizie sul loro ambiente di vita).
6. Nomenclatura zoologica rudimentale; mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci, crostacei, molluschi.
7. Racconti sulla vita degli insetti (particolarmente: le api).
8. Le piante utili.

2281

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CLASSE 3ª ELEMENTARE

A) *Igiene* (Conversazioni e lezioni):

Si insista sugli argomenti trattati nelle classi precedenti, accennando in modo speciale nelle regioni che più ne soffrono, al tracoma e si esercitino nella cura degli occhi, quei bambini che in qualsiasi modo presentino piccoli mali derivanti da poco rispetto alla igiene, qualora nella scuola sia stato organizzato un servizio di assistenza medica contro il tracoma.

Circa il lavarsi, si insista sulla pulizia delle unghie, con pratica esecuzione di esso, sotto gli occhi del maestro.

I contagi (che cosa sono, come si prendono, notizie su alcune malattie diffusive). Le dita come disseminatrici di contagi.

L'igiene della casa (descrizione della stanza ideale di un bambino. Contrapposto della casetta di campagna con la casa cittadina, mettendo in evidenza la superiorità igienica della vita campestre. — La latrina e modo di servirsene senza offesa dell'igiene e del decoro proprio e degli altri. — La stanza igienica).

L'acqua. (Notizie sulla potabilità e avvertimenti sull'uso opportuno dell'acqua). — Il sapone.

La stanza del malato. (Norme igieniche e avvertimenti sul contegno da tenere verso il malato).

Igiene e galateo: lo sputo. Cenni sulla tubercolosi.

Prevenzione delle malattie nervose.

L'alcoolismo. (racconti).

I pericoli del tabacco.

B) *Altre nozioni*:

1. Ripetizione ed approfondimento delle nozioni delle classi precedenti. (Insistere in modo particolare sulla conoscenza dell'orologio).

2. I sensi dell'uomo. — La difesa degli organi dei sensi.

3. Gli alimenti. (Nomenclatura; arti e mestieri relativi agli alimenti).

4. Fenomeni atmosferici, nubi, pioggia, neve, ghiaccio, brina, rugiada, ecc., con osservazioni sull'agricoltura ed esperimenti elementari).

5. Principali specie di animali; letture sulla vita degli animali.

6. Le piante, (piccole osservazioni ed esperimenti sulla vita dei vegetali).

7. I minerali, (caratteri generali, notizie su qualche minerale più in uso nelle industrie locali.

Avvertenza. — Leggere le prescrizioni generali per l'insegnamento dell'igiene, in tutte le classi alla fine della Sezione VIII.

VI. — GEOGRAFIA.

CLASSE 3ª ELEMENTARE (1).

1. Orientamento. — Luogo di dimora.

2. Le cognizioni più elementari per la rappresentazione topografica; riconoscimento sulla carta del luogo di dimora.

3. Cognizioni fondamentali di geografia fisica. Lezioni sul terreno, durante le passeggiate scolastiche, seguite da brevi esercizi scritti, per fissare le osservazioni fatte.

---

(1) Per questa classe la geografia sarà trattata nelle ore dedicate alle nozioni varie.

5962

2282

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4. Collocare sulla carta topografica sommaria, disegnata dal maestro alla lavagna e contemporaneamente dagli alunni, il nome delle principali vie e piazze, degli edifici principali, degli stabilimenti principali, ecc.

5. Notizie particolari sul Comune e i suoi dintorni.

6. Brevi, vivaci, chiare nozioni rudimentali sulla amministrazione (lo stato italiano; le divisioni amministrative; gli uffici e i servizi pubblici principali; società ed istituzioni cittadine).

7. Brevi cenni storici sul Comune in cui sorge la scuola e su gli uomini più insigni della sua storia.

CLASSE 4ª ELEMENTARE.

1. Ripetizione della materia della 3ª classe, con particolare riguardo alle nozioni di geografia fisica, ed applicazione di esse alla interpretazione della carta geografica.

2. Esercizi di orientamento e di lettura d'una carta topografica, come preparazione delle passeggiate scolastiche.

3. Geografia fisica e politica dell'Italia.

4. I paesi esteri. (Nozioni sommarie e letture circa la struttura geografica, politica, amministrativa, agricola, industriale; economica e le condizioni del mercato di lavoro dei paesi verso i quali si sono orientate, e si orientano, le correnti emigratorie permanenti o temporanee della regione).

CLASSE 5ª ELEMENTARE.

1. Ripetizione e approfondimento delle nozioni insegnate nella classe precedente.
2. Rudimenti e letture di geografia generale.
3. Geografia fisica e politica dell'Europa.
4. Gli altri Continenti.
5. Facili esercizi cartografici, per la ripetizione di tutto il programma delle scuole elementari.

CLASSI SUPERIORI ALLA QUINTA.

1. Letture geografiche varie.
2. Notizie di *geografia dei mercati* che interessino di più la regione.

VII. — STORIA.

CLASSE 3ª ELEMENTARE (1).

Racconti, bene ordinati, di storia italiana, dal 1848 al 1918, e lettura dei più significativi documenti (proclami, lettere e ricordi di martiri, ordini del giorno di condottieri).

Avvertenza. — Gli ordini del giorno della vittoria, così dell'esercito come della Marina, coi quali si chiude la guerra di liberazione 1915-1918, saranno affissi in ogni aula scolastica, a cominciare dalla 3ª classe.
ciare dalla 3ª classe.

---

(1) Dove non esiste la 4ª elementare si faccia una trattazione sufficientemente ampia, utilizzando un po' dell'orario assegnato ad altri programmi; dove il corso elementare è completo, il programma di storia per la 3ª sarà svolto con conversazioni e racconti, a guisa di preparazione remota al programma di 5ª classe.

2285

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CLASSE 4ª ELEMENTARE.

1. Primordi dell'umana civiltà; visione di monumenti della civiltà più antica.
2. Gli evi greci, (brevi letture; racconti di leggende greche; visione di opere d'arte elleniche).
3. Gli evi romani, (lezioni, letture e visione dei ricordi e monumenti di Roma, specialmente di quelli che esistono nella regione).

CLASSE 5ª ELEMENTARE.

1. Figure della storia italiana nel periodo delle dominazioni straniere, con particolare riguardo alla storia della regione.
2. Gli eccellenti pittori, scultori e architetti italiani (con particolare riguardo a quelli della regione).
3. Grandi scoperte scientifiche di Italiani.
4. Cenni sulla storia d'Italia del secolo decimonono.
5. L'Esercito e la Marina d'Italia.
6. Storia della grande guerra e letture riflettenti le figure e gli episodi più gloriosi di azione collettiva e individuale.
7. Le grandi opere pubbliche in Italia dopo la unificazione; le condizioni del lavoro e della ricchezza nazionale, anche in confronto di altri paesi.

CLASSI SUPERIORI ALLA QUINTA.

1. Letture storiche. — Durante l'anno si legga, oltre che frammenti varii, un libro classico di narrazione storica popolare (per es. *I Mille* di Abba).
2. Storia e geografia delle colonie italiane.
3. Cenni storici sulle scoperte geografiche; notizie sulle colonie dei principali stati.

VIII. — SCIENZE FISICHE E NATURALI E NOZIONI ORGANICHE D'IGIENE.

CLASSE 4ª ELEMENTARE (1).

A) *Conversazioni e lezioni relative all'igiene:*

Si insiste sugli argomenti trattati nelle classi precedenti, accennando specialmente ai mezzi di propagazione dei contagi e dando notizie, molto ordinate e chiare, sulle malattie

---

(1) Per la 4ª classe *femminile* (così in città che in campagna), si aggiungano i seguenti argomenti:

1. Come si scopa e come si spolvera. Come si rifanno i letti, come si rigoverna. Norme igieniche per l'assistenza del bambino lattante, (l'orario dei pasti; la pulizia del bambino; superstizioni delle comari relative alla prima infanzia; come si veste il bambino).
2. La cucina (differenze della alimentazione, a seconda dell'età; la massaia esemplare, dal punto di vista dell'igiene).

4ª *classe elementare in campagna.*

Si aggiungano i seguenti argomenti:

1. Norme igieniche sull'allevamento degli animali: Notizie sulle più comuni malattie degli animali.
2. Le mucche e il latte; come si munge il latte.
3. Utilità e pericoli dei concimi.

N. 5961

2284

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sociali e del lavoro, con riguardo particolare alle malattie più diffuse o caratteristiche della regione. (Per esempio, a seconda della regione: malaria, anchilostomiasi, ecc.). Si accenni alle leggi difensive della salute e alle istituzioni che ne sono derivate.

La tubercolosi.

I giuochi e gli sports. Concetto di allenamento e di riposo in relazione ad ogni specie di attività.

Il pronto soccorso, (come frenare un'emorragia; cure per una scottatura; precauzione e prime cure in caso di fratture, ferite, distorsioni, ecc.).

Igiene dell'officina e del laboratorio. — (Visite a stabilimenti industriali).

Che cosa è un armadietto farmaceutico, (illustrazione pratica dell'armadietto farmaceutico della scuola).

B) *Scienze fisiche e naturali:*

1. Riepilogo sistematico delle nozioni scientifiche varie, insegnate nelle prime tre classi elementari.

2. Calore, luce, suono, illuminazione, riscaldamento, (con norme igieniche e notizie degli apparecchi e strumenti più usati).

3. Il vapore. Macchina a vapore.

4. Rudimenti scientifici circa l'elettricità. Applicazione dell'elettricità. Grandi fisici italiani dedicatisi agli studi sull'elettricità.

CLASSE 5ª ELEMENTARE.

A) *Conversazioni e lezioni relative all'igiene:*

In questa classe si ripeterà tutto il programma d'igiene delle classi precedenti, completando con nozioni di anatomia e fisiologia del corpo umano.

Si aggiungeranno i seguenti argomenti:

1. Società sportive. Gli esercizi fisici adatti ai ragazzi. Varietà degli esercizi sportivi a seconda dei paesi. Esercizi sportivi a buon mercato e a portata di tutti. (Lavorare forte, spaccar legna. Per le fanciulle: sfaccendare per casa a finestre aperte; piccole ascensioni; piccole gare; giuochi popolari fra i ragazzi d'Italia nelle varie regioni). Giuochi periodici ai giovanetti.

2. Visite e relative lezioni: visita alla lavanderia; visita al macello; visita ad officine; visita ad un ospedale; visita ad un laboratorio d'igiene; visita ad una società sportiva, ecc.

3. Gli infortuni, l'assicurazione contro le malattie e contro gli infortuni. (Esempi pratici e problemi).

B) *Scienze fisiche e naturali:*

1. Le ricchezze del sottosuolo italiano nelle varie regioni. Intraprese più notevoli in tutto il Regno.

2. L'utilizzazione delle forze idriche e l'industria italiana; le bonifiche. (Letture e visioni).

3. Le stazioni climatiche italiane e le acque termali e curative naturali.

4. Rudimenti di chimica e notizie sulle industrie chimiche italiane, (letture, esperimenti e visioni).

5. Rudimenti di botanica e notizie sulla industria agricola italiana, (letture, esperimenti e visioni).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CLASSI SUPERIORI ALLA QUINTA.

A) *Igiene:*

L'insegnamento d'igiene nelle classi superiori alla quinta — siano o no affidate a un unico insegnante — sarà fatto con piccoli cicli di lezioni, illustrate da osservazioni e da esperienze, che vertano su almeno due argomenti, uno d'interesse generale ed uno che si riferisca alle particolari condizioni sanitarie dell'ambiente in cui sorge la scuola, variando opportunamente di anno in anno.

Il maestro procurerà di ottenere che durante l'anno sia tenuta qualche piccola conferenza in iscuola, o dall'ufficiale veterinario o da altro competente, estraneo alla scuola. A tali conferenze popolari procuri di fare intervenire anche i parenti degli scolari.

Dell'intervento nella sua opera didattica da parte dei competenti, di cui sopra, il maestro farà menzione nel registro. Il Direttore potrà chiedere speciali relazioni ai varii sanitari per trarne opportuni consigli da diramare ai maestri del suo Circolo.

B) *Scienze fisiche e naturali:*

1. Esperimenti varii, per cicli di argomenti, a seconda del maggior interesse locale.
2. Letture scelte da libri della biblioteca scolastica.

Prescrizioni per l'insegnamento dell'igiene in tutte le classi.

N. B. — Gli argomenti sopra indicati non saranno oggetto di astratte lezioncine, ma di vivaci conversazioni ed esperimenti.

Molto si può e si deve insegnare per mezzo di racconti e di aneddoti. I bambini stessi offriranno occasione di richiami e di esperimenti.

Il maestro faccia eseguire nella scuola le principali operazioni di pulizia, sia allo scopo di correggere le cattive abitudini, sia a scopo esercitativo o di giuoco. L'esercizio «chi si lava meglio le mani, o il viso, o le orecchie, ecc.», dev'essere ripetuto frequentissimamente. Si persuadano i maestri che si tratta di una delle cose più serie che spettano alla scuola, e nessuna didattica ingegnosa può assolvere il maestro dal gravissimo torto di lasciare senza sanzione mani e faccie sudicie e, qualche volta magari, capelli infestati da parassiti. E la correzione deve sempre consistere nel far ripulire il fanciullo sotto gli occhi del maestro, o nel consegnarlo al bidello, perchè ne sorvegli le operazioni di pulizia desiderate.

La pagella scolastica recherà sempre la classificazione di merito, relativa alla pulizia personale.

Il patronato scolastico potrà stanziare un piccolo fondo a disposizione dei maestri, per la fornitura gratuita delle teste la cui tenuta non sia migliorabile senza mezzi radicali. Ogni mattina, prima ancora della preghiera, il maestro verificherà la pulizia personale degli scolari. Il direttore didattico e l'ispettore dovranno riferire in modo specialissimo sulla capacità che ha il maestro di ottenere dagli scolari la massima nettezza.

Per la pulizia dell'aula, oltre che per verificare se l'aula stessa sia in perfetto ordine, saranno comandati ogni mattina due alunni. Durante la lezione ogni bambino è tenuto responsabile della pulizia intorno al suo banco; nella scuola si affiggerà ogni mese una tabella, con i nomi degli alunni che durante il mese «non meritarono mai rimprovero per poca pulizia»; i superiori che visiteranno la scuola avranno cura, entrando, di richiedere tale albo di onore, e di chiamare a sè i ragazzi segnalati per la pulizia, esprimendo nel modo più efficace il loro compiacimento.

Si badi che la pulizia non sia soltanto esteriore e appariscente, affinchè non venga esclusa dalla lode il contadinello o il piccolo operaio, che hanno più rozza apparenza, ma possono essere, e spesso sono, più puliti e decenti di fanciulli vestiti bene e tutti [illegible] propri.

5960

2280

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Si premi molto lo sforzo dello scolaro per digrozzarsi e farsi presentabile.

Tutti coloro che appartengono alla scuola si interessano del suo buon andamento, debbono aiutare il maestro in questa buona propaganda della pulizia. La parola «pulito» deve acquistare per il fanciullo italiano pregio massimo, non inferiore a quello di buono, diligente e simili! «Pulito» non è infatti una qualità che si riferisca solo al fisico; perchè indica una dote squisitamente morale: il senso del decoro e del rispetto a sè e agli altri.

IX. — NOZIONI DI DIRITTO E DI ECONOMIA.

Classe 5ª elementare.

1. Nozioni generali delle istituzioni politiche ed amministrative.
2. L'amministrazione della giustizia.
3. Principali sanzioni penali.
4. Obbligazioni civili e commerciali (cenni).

Classi superiori alla quinta.

1. Ripetizione e approfondimento del programma di quinta classe.
2. Le finanze dello Stato e degli enti pubblici (cenni).
3. Leggi relative al lavoro.
4. Convenzioni internazionali per la tutela dei lavoratori (cenni).

X. LAVORI DONNESCHI.

Il lavoro non è materia professionale, ma elemento della formazione spirituale dell'alunna, e non può mancare in nessuna scuola elementare femminile.

La maestra deve considerarlo come un potente sussidio alla sua opera educativa, non solo perchè suggerisce continuamente ordine e accuratezza e soddisfa al sentimento della bambina e della fanciulla, che aspirano vivamente ad essere apprezzate in famiglia come personcine utili; ma sopratutto per la sua virtù rasserenatrice. Nei periodi difficili della fanciullezza femminile, il raccoglimento, pur lieve, che esso impone, l'iterazione stessa degli atti che esso richiede, inducono l'animo alla calma, e fanno cessare i piccoli turbamenti sentimentali della vanità e del capriccio.

Si vede che il lavoro donnesco rinacquisti nella scuola tutto il pregio che merita, e si ricorda alle maestre che la diserzione delle fanciulle del popolo dalla scuola finoggi devesi sopratutto alla mancanza degli esercizi di lavoro, specie nei centri rurali, dove le buone e semplici massaie non riescono ad apprezzare una scuola in cui le figliuole non «fanno», a dar credere, nulla.

Non dica la maestra di non sapere; quel tanto che va insegnato a bambine, deve essere sicura esperienza d'ogni donna; e se c'è donna colta che disdegni o trascuri la felice attitudine di creare con l'opera delle mani tanti e tanti oggetti utili nella casa, essa offende la sua femminilità e discredita il suo ufficio di maestra presso le popolane, che, ricche come sono di antico e secolare buon senso, considerano saccente ed oziosa la donna che non sa lavorare. Non c'è donna veramente intelligente, che non senta il bisogno di acquistare, almeno quando arriva a dirigere una casa, l'attitudine al lavoro anche se l'abbia prima trascurato.

I superiori promuovano ogni anno piccole esposizioni di lavori delle scolare, nella più bella aula della scuola, o in altra sala decorosa che facilmente otterranno a disposizione. Potranno tali lavori forse giovare come occasione per una lotteria a vantaggio del patronato; ma essenzialmente serviranno a guadagnar favore alla scuola. Beninteso, si inviteranno le famiglie e le autorità; si premieranno le espositrici migliori.

2 2 8 7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nessuna classe sarà priva del lavoro femminile. Di questo anche per la prima classe è possibile un insegnamento, specialmente per le bambine del popolo, che sanno già maneggiare l'ago ed eseguire facili punti. Noteranno facilmente da sè le maestre quanta influenza avrà l'esercizio del lavoro sull'insegnamento della scrittura, in quanto esso educa il senso della proporzione.

Nelle altre classi noteranno il rapporto continuo e fecondo di utilità del lavoro con varii insegnamenti: nozioni di geometria, disegno, ecc.

CLASSE I. — *Nomenclatura*: Ago, ditale, forbici, tessuti, filo.

Primi punti su tessuti a fili molto radi. — Filza con filo colorato — Filze parallele e distanza di due, tre, quattro fili — Filze parallele a punti scambiati — Facilissime applicazioni su legatovaglioli, sottocoppe, tovaglioli, ecc.

CLASSE II. — ***Cucito*** **(facoltativo)**: Orlo a sottopunto, con applicazione su canovacci, su tovaglinoli, fazzoletti, ecc.

Maglieria: Primi esercizi di maglia a ferri, con filo grosso e con lana, servendosi di bacchette di legno — Facili applicazioni — Legacce, cravatte, sciarpe, ecc.

CLASSE III. — Cucito (facoltativo): Impuntura e ribattitura — Applicazione di queste cuciture nell'esecuzione di una camicia da bambina.

Maglieria: Soletta e calzina di bambina — Uncinetto — Catenella — Maglia bassa e alta — Esecuzione di un facile merlettino.

Ricamo: Punto in croce e punto erba — Facili applicazioni su borsette, buste da tovagliole, guarnizioni per grembiulini, ecc.

CLASSE IV. — ***Taglio***: Modello della camicia da donna e da giovinetta.

Cucito: Orlo a giorno — Applicazione nella esecuzione di camicia da donna.

Rattoppo e rammendo: Giunta a punto nascosto su tessuti a righe — Giunta su tessuto a quadri — Riporto di pezza su tessuto a vari disegni.

Ricamo: Punto inglese e facilissime applicazioni per decorazione dei capi di biancheria eseguiti dalle alunne.

CLASSE V. — ***Taglio***: Camicia da notte e sottoveste per donna e per giovanetta.

Cucito: Occhielli — Filze per crespe — Striscialura delle crespe — Esecuzione degli anzaletti capi di biancheria.

Ricamo: Monogrammi a punto in croce e a punto erba — Palline a punto piano.

Rammendo: Di un taglio su tela — Di un piccolo buco su tela — Di un grosso buco — Di un taglio su panno — Di un strappo su panno — Riporto di una pezza sul panno.

CLASSE VI. — ***Taglio***: Studio del collo e del bracciolo — Modello fondamentale — Modelli per il corredino da neonati — Camicia da donna, da giovinetta, da bambina.

Cucito: Campionario dei principali punti — Filza — Sottopunto — Impuntura — Ribattitura — Sopraggitto — Orlo a giorno — Punto a tortella — Crespe. Esecuzione di qualche capo del corredino da neonato e di una camicia da donna.

Ricamo: Punto erba, punto a croce, con applicazione di monogrammi — Punto inglese — Facili applicazioni.

5959

2288

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rammendo: Su tela, su *tovagliato*, su tela damascata.
Maglieria: Esecuzione di scarpette, scuffiette, corpettini; a ferri e ad uncinetto.

CLASSE VII. — Applicazione del modello fondamentale per la camicia da notte — Mutande da donna — Sottoveste — Sottovita — Combinazione semplice, grembiuli e vestine.

Cucito: Completamento del campionario dei punti — Ribattitura in isbieco — Pieghine in isbieco — Attaccatura a giorno di merletti — Punto bucato e occhielli.
Esecuzione della camicia da notte e delle mutande.
Sartoria: Esecuzione di un semplice vestitino.
Ricamo (facoltativo): Punto pieno — Spalline — Foglietto come decorazione e biancheria.
Maglieria: Esecuzione d'indumenti, seguendo un modello tagliato su carta.

CLASSE VIII. — *Taglia*: Dal modello fondamentale: Mutande da uomo, camicia da uomo — Modelli di semplici abiti da signora scelti su figurino.

Cucito: Camicia da uomo.
Sartoria: Esecuzione di abiti su modelli preparati nelle lezioni di taglio.
Ricamo (facoltativo): Monogrammi a punto piano.
Rammendo: Su tulle — Su stoffe diverse.
Maglieria: Applicazioni sulle preparazioni degli anni precedenti.

Nelle classi superiori alla terza, la maestra avrà cura di richiamare l'attenzione delle fanciulle sui lavori di arte locale e particolarmente su quelli che possano venir rimessi in onore e diventare un'utile piccola industria. Seguano le maestre il movimento mirabile di risveglio delle piccole industrie artistiche di opere femminili, che va manifestandosi qua e là in Italia e fa ritornare in uso preziose lavorazioni, che furono già vanto delle nostre ave, e che in confronto delle lavorazioni a macchina, quasi prive di spiritualità, hanno tanto valore, che anche i paesi più industriali ne fanno oggi avida ricerca in Italia.

Basta pensare ai merletti veneti, alle lavorazioni umbre e toscane su tela a mano, ai tappeti sardi e calabresi, ai delicati e semplici ricami taorminesi e siracusani, per comprendere l'importanza *nazionale* del lavoro femminile. In ogni regione, anzi si può dire in ogni borgo d'Italia esso ha le sue nobili e vetuste tradizioni.

Perciò si raccomanda soprattutto che i lavori d'ornamento siano intonati alla tradizione artistica della regione. A tal uopo, la maestra includerà nel suo programma l'attenta osservazione di quanto ha pregio d'arte in paese (per es. paramenti antichi nelle chiese); ed adopererà per gli ornati motivi tratti da opere d'arte, bandendo dalla scuola i soliti e triti modelli esotici, spesso volgari ed in ogni caso disformi e lontani dal nostro gusto. Un antico sendetto, il fregio di una porta, la bordura di un piviale, ecc., presentano alla ricamatrice ispirazioni buone, sol che essa sia dotata anche mediocremente di gusto, ed hanno la virtù di ricollegare il lavoro femminile coi tesori d'arte locali suscitando la curiosità delle fanciulle e lasciando loro, per gli anni dopo la scuola, il desiderio delle ricerche.

Occorre assolutamente che cessi lo sgraziato ripetersi, in tutte le scuole, di motivi insignificanti e che l'amore della semplicità nasca dalla contemplazione e dalla riproduzione continua delle cose belle, senza di che la semplicità medesima degrada in sciatteria.

XI. — OCCUPAZIONI INTELLETTUALI RICREATIVE.

CLASSE 1ª ELEMENTARE.

A) Racconti del maestro:

Favolette esopiche.
Novelline popolari, scelte fra le più serene e gioconde e fra le più educative.

2289

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Episodi di gentilezza e di nobiltà morale; (motivo fondamentale: la madre).

B) *Giuochi dell'intelligenza:*

Scioglilingua — Filastrocche — Indovinelli — Altri giuochi popolari. (per es. Il giuoco del perchè; « E' arrivata una nave carica di.... ». « Indovinare la persona ». Il giuoco delle domande, per indovinare due oggetti correlativi; « la conta », mediante canzoncine popolari per stabilire a chi spetta cominciare un giuoco; « La penitenza », ecc. ecc.).

CLASSE 2ª ELEMENTARE.

A) *Racconti del maestro:*

Novelline adatte per la propaganda dei principi d'igiene.

Novelline e leggende popolari, o di schietto gusto popolare, attingendo particolarmente al tesoro regionale.

Pagine di sapienza popolare, attinte dai libri di popoli tradizionali (per es. *Bertoldo*).

Pagine sull'infanzia dei grandi italiani, intorno ai quali si dovrà parlare nei successivi anni scolastici.

Episodi di valore civile, religioso e militare, narrati con semplicità da buoni scrittori italiani (motivi: sacrifizi per la famiglia; slanci generosi per soccorrere pericolanti; assistenza al popolo in pubbliche calamità; fedeltà alla consegna; assertori di un'alta fede che hanno rifiutato eroicamente di sconfessarla; sacrifizi per la patria).

B) *Giuochi dell'intelligenza:*

Chi racconta la novella più bella?

(I fanciulli sono invitati a gareggiare per raccontare la novella più bella che conoscono, con certe condizioni, poste dal maestro. E cioè: che non contenga invenzioni stupide o truci; che sia breve ecc.).

Gara per raccontare, in lingua italiana, una novellina presentata dal maestro o da uno scolaro nella originaria forma dialettale.

Giuochi di aritmetica.

CLASSE 3ª ELEMENTARE.

A) *Letture e racconti del maestro agli scolari:*

Racconti varii per fanciulli, di schietta fattura letteraria e di alta ispirazione morale.

Cicli di letture o racconti del maestro, per preparare sia lungi la conoscenza di capolavori che il fanciullo farà in seguito, anche fuori della scuola elementare: (es. Leggende eroiche del mondo greco; leggenda di Enea; leggende cavalleresche; epopea del Santo Sepolcro, ecc., ecc.).

Cicli di letture del maestro per destare e sviluppare la coscienza storica e nazionale. Vite di grandi uomini. (Non mancheranno le vite di Garibaldi e di Battisti).

Cicli di letture per destare e sviluppare la curiosità scientifica. (Es. Qualche pagina de ***La vita degli insetti*** del Fabre. ***Il bel Paese*** dello Stoppani, ecc. ecc.).

B) *Giuochi dell'intelligenza:*

Indovinelli arguti e graziose sciarade, scelti dagli alunni, con impegno di evitare le più note e con piccole ***punizioni*** per chi si ripete.

Costruzione di indovinelli; su tema dato dal maestro.

5958

2290

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Quesiti di Geografia, consistenti in impreviste domande che incitino gli alunni a passar mentalmente in rivista gli elementi geografici già studiati.

CLASSE QUARTA E QUINTA ELEMENTARE.

A) *Letture e racconti del maestro agli scolari*:

Cicli di letture che valgano a dar coscienza ai ragazzi del contributo dato dalla regione alla vita nazionale, particolarmente nel periodo della formazione dell'Unità Italiana.

Cicli di letture e conversazioni, rivolte a illustrare le ricchezze artistiche, i progressi industriali, lo sviluppo dell'agricoltura e dei commerci dell'Italia.

B) *Giuochi dell'intelligenza*:

Fabbricazione di piccoli oggetti utili ed esperienze scientifiche, mediante ingegnosi e semplici mezzi a portata di tutti.

Arguti quesiti d'aritmetica. Curiosità scientifiche varie.

Avvertenza. — E' bene che il maestro continui, altresì, nelle occupazioni ricreative indicate nel programma di terza classe, essendo esse suscettibili del più grande sviluppo.

CLASSI SUPERIORI ALLA QUINTA.

Cure di letture.

Avvertenze generali sulle occupazioni ricreative.

I maestri terranno strettamente conto delle seguenti avvertenze:

Essendo rara la dote del raccontare bene, in modo da legare veramente l'attenzione dei fanciulli, i maestri che sentono di non poter facilmente raggiungere un risultato così bello, potranno, per esercitarsi, leggere ai loro scolari, con voce molto chiara ed espressiva, pagine di buoni scrittori. Il leggere, però, deve equivalere ad un raccontare; e poichè il segreto del raccontare sta nell'ubbidire alla rapida percezione che si ha della partecipazione degli ascoltatori, il maestro, leggendo, sottolineerà, con la voce, sostituirà qua e là parole più immediatamente chiare, interromperà la lettura con brevi chiuse e con suggestive domande che eccitino la previsione di ciò che segue, e facciano più intensamente vibrare l'attenzione.

Ma il brano letto deve mantenere la sua unità artistica e, a tal uopo, sarà bene che l'impressione d'insieme si ribadisca, con una seconda lettura ininterrotta e spedita che, rispetto alla prima a così dire analitica, chiameremo sintetica.

XII. — GINNASTICA.

Per l'educazione fisica si conferma, fino a contraria disposizione, il programma approvato con R. D. 26 novembre 1893, al quale si aggiungono le seguenti avvertenze:

1. Si possono utilizzare, anche per le scuole elementari superiori gli esercizi e i giuochi ginnici indicati per le scuole elementari di primo grado nel suddetto programma.

2. Si devono tener presenti i varii esercizi per ragazzi esploratori, in quanto sia possibile eseguirli per la collettività degli alunni di una classe. Nelle gite scolastiche siano adoperati quali collaboratori, per l'organizzazione di esse, alcuni degli scolari più adatti, affidando loro compiti determinati.

Le gite saranno precedute da lezioncine illustrative.

2291

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3. Si assicuri la frequenza alle esercitazioni ginniche da parte degli alunni deboli, gracili, che, per solito, vengono dalla famiglia sottratti alla ginnastica, per il pregiudizio assai diffuso che essa possa nuocere. Il maestro, con attiva propaganda, deve evitare l'assurdo che l'esercitazione ginnastica diventi una specie di monopolio dei sani e dei forti, di quelli cioè che ne avrebbero meno bisogno.

4. Siano bandite le forme coreografiche di ginnastica, perchè la preparazione di esse porta via troppo tempo allo studio. Con questo non si vogliono escludere le esercitazioni per grandi masse, ma per ottenerne di bell'effetto per il pubblico, (che è bene abbia di tanto in tanto sotto gli occhi il piccolo esercito degli scolari), basta che il Direttore prescriva pochi, semplicissimi esercizi, d'obbligo per tutte le classi. Basteranno così un paio di prove per raggiungere sincronicità e simmetria di movimenti a masse nel giorno della presentazione al pubblico.

Norme per i giuochi nell'atrio della scuola o nei campi di giuoco.

I giuochi collettivi dei fanciulli valgono bene spesso più delle lezioni per conoscere il carattere dei singoli alunni e modificarlo. Pure, questa comunissima verità, che non ha bisogno di alcuna illustrazione, è la meno rispettata di tutte. E' lecito sperare che non sarà più così per l'avvenire.

I maestri hanno un mirabile modello da imitare: Don Bosco.

Si prescrive come un dovere assoluto che gli insegnanti assistano ai giuochi degli alunni, come fratelli maggiori, come giudici imparziali delle contese, e anche come compagni di giuoco. Non tolgano mai però la distanza; la cordialità non scenda sino a confidenza non lecita. La partecipazione del maestro al giuoco degli alunni sia non continua, nè quotidiana, e valga per spronare, come «saggio» del giuoco ben condotto e come affermazione di giovanilità e serenità del maestro. Il bambino è infatti come il soldato il quale si compiace di vedere il suo superiore eseguire l'esercizio che dovrà ripetere anche lui. La partecipazione del superiore al giuoco, purchè misurata e corretta, conferisce dignità anche allo svago e impedisce il pazzo scatenarsi dei ragazzi, i quali, nelle inevitabili competizioni dei varii esercizi e giuochi, finiscono spesso all'eccitarsi e perdere ogni controllo su se stessi.

Dovè possibile, il campo di giuoco sia comune a varie classi o scuole, per sviluppare fra le scuole lo spirito di gara che somiglia tanto, nei suoi benefici effetti, allo «spirito di corpo» dei reparti militari.

Per i giuochi non si prescrivono programmi, ma si additano i risultati morali, che gli alunni debbono ritrarne:

1. Disciplina individuale e gerarchica.
2. Cura della pulizia, della sanità, della elasticità del corpo.
3. Preparazione graduale, severa e continuata allo sforzo.
4. Prontezza nell'aiuto al più debole; spirito di sacrificio per far godere del giuoco i più piccoli o i meno destri; apprezzamento senza invidia del volare degli altri o spirito di emulazione.
5. Attitudine al comando e capacità morale di riprendere il cordiale tono di compagno, appena cessato l'ufficio di capo tenuto durante il giuoco.

5957

Nel caso di campi di giuoco o atrii che servono contemporaneamente a parecchie scuole, il maestro più anziano, presente ai giuochi, assumerà la vigilanza (e la responsabilità relativa), per tutte le classi.

Della attitudine dei maestri a dirigere giuochi infantili, sarà fatta menzione nei rapporti informativi dei superiori.

2292

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

NORME PER DISCIPLINARE GLI ESPERIMENTI DI DIFFERENZIAZIONI DIDATTICHE.

Il Ministero, pur dando, con i presenti programmi, prescrizioni a tutte le scuole d'Italia, per ottenere quella uniformità d'indirizzo ch'è necessaria a costituire una tradizione didattica nazionale, non esclude, anzi desidera, che siano tentati, ovunque è possibile, esperimenti di riforma. Tali esperimenti sono espressamente autorizzati nelle scuole dei grandi comuni autonomi, purchè le autorità scolastiche, a frenare velleità, si limitino a permetterne pochi, non più di tre corsi elementari in ogni città; e non concedano nuove autorizzazioni se non dopo l'accurata constatazione dei risultati. Le scuole in cui sia in esperimento una riforma di programmi di iniziativa locale, potranno essere visitate da qualunque autorità scolastica che vi abbia interesse, indipendentemente dalla giurisdizione, e terranno a disposizione un registro riservato alle osservazioni dei visitatori. Tali visite non avranno, però, valore giuridico, perchè il riconoscimento dei risultati sarà di competenza di una ***Commissione di visita*** nominata dal Provveditore, della quale faranno parte un ispettore scolastico, un professore di pedagogia della regione ed un competente, a seconda dell'indirizzo speciale che è rappresentato dallo esperimento pedagogico da esaminare (1).

Inoltre, in ogni circoscrizione scolastica retta da un Ispettore è consentita l'introduzione di una riforma per esperimento durante il triennio 23-24, 25-26 limitatamente a due comuni. Il programma degli esperimenti sarà autorizzato dal R. Provveditore, udito il Consiglio scolastico, su relazione del R. Ispettore.

La riforma può investire tutto il programma didattico o essere limitata ad una o più materie.

Qualora l'esperimento di essa richieda speciali mezzi didattici, che esigano qualche spesa, il Provveditore ha facoltà di prescrivere un contributo a tutti i Patronati scolastici della circoscrizione, nella misura massima del 5 per cento della loro disponibilità. Tale contributo si iscriverà nel bilancio del Patronato scolastico sotto il titolo: « ***Esperimenti didattici nella circoscrizione scolastica*** ».

Di tutti gli esperimenti in corso nella regione, il Provveditore farà speciale rapporto alla fine dell'anno, allegando le relazioni particolari di chi li dirige o invigila.

---

(1) Si ricordano, a titolo di esempio, due esperimenti in corso già felicemente riusciti: la scuola rinnovata nel reparto Ghisolfa di Milano, e la Scuola Franchetti a « La Montesca » (Città di Castello).

2295

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DEGLI ARREDI E DEL MATERIALE OCCORRENTE NELLE VARIE CLASSI PER USO DELLO SCOLARO E DOTAZIONE DELLA SCUOLA (1).

PRIMA CLASSE.

Materiale d'uso dello scolaro.

Fogli staccati di carta andante, per disegno.
Quaderno a quadratini per i numeri.
Quaderno per scrittura diritta.
Matita nera, tenera; matite colorate.
Portapenne e penne, (dopo i primi mesi di scuola).

Arredi e materiale didattico della scuola.

1. Il Crocifisso.
2. Il ritratto di S. M. il Re.
3. Quadri murali per le nozioni varie, a semplici contorni o a colori, conformi al programma.
4. Incisioni *alfabetiche*, (oggetti, animali, fiori col relativo nome a grandi caratteri).
5. Incisioni *numeriche*, (gli stessi oggetti ripetuti più volte, raggruppati variamente, nello stesso quadro, in un angolo il numero in grande).
6. Lavagna grande girevole o doppia (con una parte spostabile in alto), con rigatura da una parte per scrittura diritta e dall'altra rigatura a quadratini; lavagne minori lungo le pareti o lavagnette portatili, per scrivere al banco.
7. Pallottoliere semplice.
8. Gessetto bianco e gessetti a colore.
9. Spugnetta per pulire la lavagna.
10. Attrezzi per ginnastica e giardinaggio.
11. Albo d'onore degli alunni che non meritarono rimproveri per poca pulizia della persona.

SECONDA CLASSE.

Materiale d'uso dello scolaro.

Quaderno di carta non rigata nè quadrettata per disegni spontanei.
Fogli staccati di carta andante per disegni.
Quaderno a quadratini per esercizi di incolonnamento dei numeri.
Quaderni per scrittura diritta.
Matite nere e colorate.
Portapenne e penna.

Arredi e materiale didattico della scuola.

1. Il Crocifisso.
2. Il ritratto di S. M. il Re.
3. Quadri murali utili per l'insegnamento dell'igiene e delle nozioni varie.

---

(1) Per le classi preparatorie si adopererà il materiale oggi in uso, a seconda che si tratti di giardino froebeliano o di case dei bambini; è lecito, però, uscire dagli stretti limiti del materiale tipico.

5956

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4. Pallottoliere.
5. Cartelloni con figure geometriche.
6. Un metro.
7. Quadri di propaganda della Croce Rossa giovanile, o altri quadri utili allo svolgimento del programma di igiene della classe.
8. Una sveglia e un orologio murale finto, con lancette spostabili.
9. Lavagna e gessetto, bianco e a colori, come per la prima classe.
10. Attrezzi per giuochi e giardinaggio.
11. Albo d'onore, come per la prima classe.

TERZA CLASSE.

Materiale d'uso dello scolaro.

Quaderno di carta non rigata nè quadrettata per i disegni.
Quaderno per i compiti di ortografia.
Quaderno per esercizi di bella scrittura.
Quaderno per i componimenti mensili illustrati.
Quaderno per il diario della vita della scuola.
Quaderno di aritmetica e di disegno geometrico.
Matite nere e a colori.
Portapenne e pennini.

Arredi e materiale didattico della scuola.

1. Il Crocifisso.
2. Il ritratto di S. M. il Re.
3. Carta d'Italia, semplice, con pochi nomi e a forte rilievo, ottenuto con buone ombreggiature e gradazioni di colore.
4. Qualche ritratto di grande italiano del Risorgimento.
5. Alcuni panorami della regione.
6. Piante della città, schematiche e chiarissime, con forte rilievo dato ai monumenti. (Meglio, se la pianta ha carattere panoramico). — Plastico raffigurante un piccolo tratto di territorio della Provincia, geograficamente ben individuato, comprendente il Comune dove sorge la scuola.
7. Cartellone colle notazioni musicali, secondo i suggerimenti dei programmi.
8. Cartellone murale della tavola pitagorica con lacune sistematiche; altro cartellone della tavola pitagorica con lacune saltuarie.
9. Tavola pitagorica «animata», per rapidi calcoli e controlli.
10. Cartellone dei pesi e delle misure.
11. Quadri di propaganda igienica, utili allo svolgimento del programma della classe.
12. Attrezzi per giuochi e giardinaggio.
13. Albo d'onore, come per la prima classe.

QUARTA CLASSE.

Materiale d'uso dello scolaro.

Quaderno per brevi appunti di ogni materia di studio.
Quaderno per esercizii di scrittura musicale (pentagrammato).
Quaderno per disegni.
Matite nere e a colori.
Portapenne e penne.

2295

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Quaderno per i componimenti mensili illustrati.
Quaderno per il diario della vita di scuola.
Quaderno per il componimento annuale illustrato.
Quaderno dei problemi.

Arredi e materiale didattico della scuola.

1. Il Crocifisso.
2. Il ritratto di S. M. il Re.
3. Quadri di storia antica. (Evitare le solite scene storiche, quasi sempre di cattivo gusto, e preferire ritratti, illustrazioni di monumenti, di costumi, età).
4. Cartellone coi principali simboli delle carte topografiche, per gli esercizi di lettura della carta.
5. Carta di Europa.
6. Un globo.
7. Schema dei meridiani e dei paralleli, (per l'avviamento al programma di quinta).
8. Tavola pitagorica «animata», come per la classe precedente.
9. Quadri di propaganda igienica utili allo svolgimento del programma della classe.
10. Semplicissimi apparecchi per esperimenti scientifici.
11. Cartelloni di musica, graduati per i primi esperimenti di canto, per lettura. Cartelloni colla musica prescritta per le gare di canto regionali e nazionali forniti di volta in volta dall'autorità.
12. Bastoni leggeri per gli esercizi di ginnastica, e attrezzi per giuochi all'aperto.
13. Albo d'onore, come per la prima classe.

QUINTA CLASSE.

Materiale d'uso dello scolaro.

Quaderno per brevi appunti di ogni materia di studio.
Quaderno per esercizii di scrittura musicale (pentagrammato).
Quaderno per disegni.
Matite nere e a colori.
Portapenne e penne.
Quaderno per il diario della vita di scuola.
Quaderno per il componimento annuale illustrato.
Quaderno dei problemi.

Arredi e materiale didattico della scuola.

1. Il Crocifisso.
2. Il ritratto di S. M. il Re.
3. Quadri di storia italiana (colla avvertenza data per i quadri storici della classe precedente).
4. Qualche riproduzione della R. Calcografia, di capolavori di artisti italiani, specialmente della regione.
5. Monumenti nazionali che sorgono in Città *diverse* da quella in cui si trova la scuola.
6. Qualche fotografia di grandi opere pubbliche costruite dallo Stato o dagli Enti pubblici locali. Qualche illustrazione di grandi impianti industriali della regione o di altre parti di Italia.
7. Carta murale delle Colonie italiane.

5955

2296

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8. Qualche semplicissimo apparecchio per esperimenti scientifici.
9. Quadri di propaganda igienica. — Decalogo della salute.
10. Tavola pitagorica «animata» come per le classi precedenti.
11. Attrezzi per giuochi all'aperto e per esercizi ginnastici.

CLASSI INTEGRATIVE.

Materiali per i varii insegnamenti pre-professionali introdotti dal Comune nelle sue classi 6ª, 7ª e 8ª, a norma dello speciale regolamento per le classi integrative.

Dotazione comune per tutte le classi in consegna alla Direzione.

1. Bandiera d'Italia, che sarà fregiata dei premi riportati dalla scuola nelle gare. (Obbligatoria).
2. Uno strumento musicale (possibilmente un pianoforte o un armonium).
3. Uno o più armadii per la conservazione delle carte murali varie. (Obbligatorii).
4. Museo didattico comune alle varie classi di una scuola o a tutte le classi della città. (Obbligatorio).
5. Macchina per proiezioni fisse o animate.
6. Apparecchio per audizioni musicali, con dotazione di dischi educativi.
7. Possibilmente: strumenti per la fanfara del ricreatorio festivo.
8. Biblioteca di pochi libri scelti ssimi, con molte copie di ciascun libro. (Obbligatoria).
9. Distintivi della scuola, per gite scolastiche (Bracciali o altro).

LIBRI DI TESTO PRESCRITTI O CONSENTITI PER LE SINGOLE CLASSI.

RELIGIONE. — ***Brevi letture di religione.***
Prima parte, per la seconda classe.
Seconda parte, per la terza classe.
Terza parte, per la quarta e la quinta classe.

N. B. — Devono essere opuscoli illustrati con buon gusto, di piccolissima mole, molto semplici e attraenti, di modicissimo costo.

CANTO. — ***Canzoniere del popolo italiano.***
Prima sezione, per le classi preparatorie.
Seconda, per le classi prima e seconda.
Terza, per le altri classi.

Conterrà testo e musica, in trascrizione semplicissima, che conservi la nativa schiettezza dei canti raccolti.

Questo genere di libro è testo obbligatorio per la scuola; ma non si farà acquistare allo scolaro. La scuola deve possederne un numero di copie sufficiente ai varii suoi insegnanti.

DISEGNO. — E' proibito l'uso di qualsiasi albo o guida di disegno. Unico testo saranno gli oggetti o i disegni del maestro alla lavagna.

RECITAZIONE. — ***Raccolta di dialoghi e di piccole commedie per recite scolastiche.***

Questo genere di libro è testo obbligatorio solo per la Scuola, ma non si farà acquistare allo scolaro.
La scuola deve possederne un numero di copie sufficiente ai varii suoi insegnanti.

2297

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Lettura e scrittura ed esercizi di italiano. — ***Sillabario e piccole letture*** per la prima classe, da fare acquistare dopo almeno un mese di esercizi preparatorii.

Può essere di due tipi, a seconda che presupponga bene avviata la lettura e la scrittura, col solo sussidio della lavagna; o che debba servire dopo soltanto un mese di esercizi preparatorii, come guida graduata, giorno per giorno, per l'insegnamento della scrittura e della lettura.

Compimento del sillabario e prime letture (per la seconda classe).

Libro per gli esercizi di traduzione dal dialetto:

Prima parte, per la terza classe.
Seconda parte, per la quarta classe.
Terza parte, per la quinta classe.

Materiale scelto, tratto dalla più schietta letteratura dialettale di popolo o d'arte, e di contenuto educativo; accompagnato da annotazioni grammaticali molto sobrie, per il confronto con l'italiano. Una metà dei passi sarà data con la traduzione a fianco; gli altri, senza la traduzione. Le parti dedicate alla quarta e alla quinta classe avranno un piccolo vocabolario dialettale-italiano.

Limiti: per la prima parte, un foglio di stampa di 16 pagine; per le altre cinque fogli di stampa.

Libro di lettura. — Un volume per ogni classe superiore alla seconda; per la quarta classe si può adottare anche una ***Antologia italiana.***

Ampia libertà di indirizzo agli autori, purchè tengano presenti gli spunti offerti dai varii programmi ed i libri abbiano unità e fusione artistica.

Limiti: per la terza classe è desiderabile che non superi di molto le 100 pagine; per le successive, le 300 pagine, con caratteri grandi e nitidi.

Illustrazioni poche, ma di pregio artistico.

Libro sussidiario per la cultura regionale e le nozioni varie. — Sarà un almanacco illustrato, contenente, oltre al calendario storico nazionale, un cenno delle feste, delle fiere, dei mercati della regione, con intercalati cenni di geografia economica regionale, descrizioni di piccoli viaggi, racconti varii tolti dalla tradizione locale, poesie dialettali riferentisi alla regione, proverbi e consigli concernenti in special modo l'agricoltura, pagine di propaganda sanitaria, pagine di notizie utili, tariffe postali e telegrafiche, ecc., ecc.

Uguale per tutte le classi, dalla terza alla quinta.

Nozioni varie e nozioni di scienze fisiche e naturali. — ***Albo geografico e letture di geografia.*** (Un volumetto per ogni classe superiore alla seconda).

Consisterà in un'ampia raccolta, graduata a norma del programma, di buone e chiare incisioni e di varie rappresentazioni di fenomeni geografici, economici, demografici, molto suggestive e correlate di brevissime spiegazioni.

Alla raccolta delle illustrazioni seguirà una sobria antologia di ***letture geografiche.***

Atlante minuscolo (facoltativo).

Albo di scienze; letture di igiene; letture scientifiche varie. — Un volumetto per ogni classe superiore alla terza.

Sarà compilato con gli stessi criterii del libro di geografia.

Un libro classico di divulgazione scientifica (facoltativo).

Storia. — ***Letture di storia.*** Un opuscolo per ogni classe superiore alla seconda.

Racconto seguito, che dia alla narrazione storica il valore che deve avere anche per il fanciullo, il valore cioè di storia di un popolo o di una civiltà impersonata nei suoi eroi. Niente raccolta di episodi staccati.

5954

2298

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Illustrazioni molte e di valore documentario; qualche illustrazione di altra specie, purchè di reale valore artistico.

ARITMETICA. — ***Raccolta di esercizi e di problemi, con brevissimi richiami di teoria***, in forma molto elementare, ma rigorosa. (Un volumetto per ogni classe superiore alla seconda).

I problemi proposti debbono essere molto varii, numerosi, scrupolosamente graduati.

Pochi esempi di metodo per la loro risoluzione; molti esercizi senza dare la soluzione, o accennandola così sobriamente da lasciare iniziativa sufficiente allo scolaro.

N. B. — Per le classi integrative separate, libri di testo per l'aritmetica e la contabilità, come per le classi complementari corrispondenti.

NOZIONI DI DIRITTO E DI ECONOMIA. — Due volumetti, uno per la 5ª classe; uno per le classi successive.

MODELLI PER I LAVORI FEMMINILI. — (Libro unico, per tutte le classi femminili superiori alla 3ª).

Deve mirare a servire anche dopo la scuola, come guida pratica al lavoro, ed a valorizzare le piccole industrie artistiche della donna italiana di ogni regione.

Limiti: non molto più di 80 pagine, di modesto formato.

Ogni altro libro non indicato nel superiore elenco non è consentito neanche come libro facoltativo, ad eccezione del vocabolario italiano, dopo la 4ª classe, e di un libro di autore classico, nelle classi superiori.

Per l'anno scolastico 1923-24 rimangono i libri adottati in base alle norme in vigore sino alla pubblicazione dei presenti programmi; per l'anno scolastico 1924-25 si introdurranno i libri del nuovo tipo, consentendosi però l'uso di quei libri giudicati favorevolmente dalla «Commissione per l'approvazione dei libri di testo», che meglio si avvicinino ai programmi; per l'anno scolastico 1925-26 non sarà consentito l'uso di alcun libro che non risponda in tutto ai presenti programmi, secondo il giudizio della Commissione competente. Si farà eccezione, limitatamente al 1926-27, per i ***sussidiarii*** oggi esistenti, che fossero segnalati con particolare nota di lode dalla Commissione.

Il Ministro
GENTILE.

2299

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE N. 102.

Termine per le denunzie di crediti verso la Banca Italiana di Sconto in liquidazione.

Ai Signori Capi di tutti gli Uffici ed Istituti dipendenti.

Il Tribunale di Roma, in virtù del disposto dell'art. 1 del R. D. 15 settembre 1923, n. 2020 (vedi *Bollettino Ufficiale* n. 43 in data 11 ottobre u. s.) ha fissato *al giorno 29 (ventinove) dicembre 1923* – incluso – il termine perentorio entro il quale i creditori della Banca Italiana di Sconto in liquidazione possono presentare domanda di ammissione al passivo.

Per i crediti non insinuati entro il termine suddetto è comminata la decadenza.

Giusta l'ordinanza del Tribunale, le domande di ammissione al passivo potranno essere fatte alla Direzione Centrale della Banca Nazionale di Credito, liquidatrice della Banca Italiana di Sconto, o ad una qualsiasi delle sedi e filiali di essa, per iscritto o anche verbalmente, nel qual caso saranno ridotte in inscritto a cura dei funzionari della Banca, i quali son tenuti a rilasciare, per ciascuna domanda, apposita ricevuta.

È anche ammesso – ma è certo un modo meno sicuro – che le domande siano inviate a mezzo della posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, purchè siano presentate agli Uffici postali entro il termine suddetto del 29 novembre p. v.

È da avvertire che la Banca non prende in considerazione alcuna denuncia che non sia accompagnata dal titolo originale che comprova il credito.

Quanto innanzi premesso, si richiama l'attenzione dei Signori Capi d'Ufficio o d'Istituto sulla responsabilità in cui incorrerebbero in caso di omissione o di incompiutezza o di irregolarità di denunzia dei crediti verso la Banca Italiana di Sconto in liquidazione.

Importa regolarizzare con la massima urgenza i rapporti verso la Banca, sia che si tratti di crediti di pertinenza dell'Erario, per il recupero dei quali le pratiche debbano poi essere proseguite, una volta fatta la regolare denunzia dalle Autorità locali, a cura del Ministero delle Finanze, sia che si tratti di crediti di diversa spettanza, per il recupero dei quali l'azione debba essere lasciata agli Enti autonomi interessati. I procedimenti per il recupero saranno quelli che ciascun caso comporterà; ma l'essenziale, frattanto, è che nessuna ragione creditoria, di nessuna specie, sfugga alla tassativa condizione della de-

5953

2300

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nunzia alla Banca, nel termine utile come sopra, *senza di che qualsiasi credito sarebbe irreparabilmente perduto.*

Non occorre insistere sulla gravità di questa situazione di cose.

Alle Autorità dipendenti si fa obbligo di curare immediatamente quanto occorra, se non abbiano di già provveduto.

Ogni nuova denunzia di credito alla Banca, per l'ammissione al passivo, dovrà esser notificata al Ministero a cura dei Signori Capi d'Ufficio o d'Istituto, indicando la data e la sede in cui fu fatta, nonchè l'ammontare, la causale, la spettanza del credito insinuato, la natura e gli estremi del titolo creditorio, ecc.

Per i crediti di pertinenza dell'Erario, dovranno essere rimessi al Ministero: *a)* una dichiarazione in doppio esemplare, attestante che il credito denunziato è di ragion dello Stato; *b)* i documenti rilasciati dalla Banca per ricevuta della domanda di ammissione al passivo e per i fini del recupero.

Gli Uffici, Istituti, Enti che già in passato curarono l'insinuazione dei crediti nella massa passiva della Banca, anche se ne diedero comunicazione al Ministero, dovranno, indipendentemente dalle notificazioni già fatte, inviare conferma al Ministero, riassumendo brevemente i dati delle singole denunzie. Ciò varrà per opportuno riscontro, a scanso di eventuali omissioni o inesattezze, per il caso che qualche comunicazione non fosse pervenuta al Ministero, o fosse stata fatta incompiutamente. E, nell'occasione, sarà data notizia dello stato del recupero già avvenuto (percentuali riscosse in acconto dei crediti denunziati).

Tutte le comunicazioni, in dipendenza di questa circolare, dovranno pervenire a questo Ministero (indirizzate con chiarezza alla Divisione I – Affari Generali – e spedite con piego raccomandato) *non oltre il giorno 10 dicembre p. v.*

Roma, 19 Novembre 1923.

per il Ministro
LUPI.

PERSONALE DEI RR. PROVVEDITORATI AGLI STUDI.

I sotto indicati primi Segretari dell'Amministrazione scolastica provinciale sono promossi Segretari Capi dei RR. Provveditorati agli studi con lo stipendio iniziale di lire 12,000 (lire dodicimila) dal 16 giugno 1923:

1. CITTADINI Eugenio,
2. BUONVINO Orazio,
3. PÈRA Vincenzo,
4. RIMONDINI Felice,
5. PAROLI Marino.

Con la stessa data il dott. BUONVINO Orazio e PÈRA Vincenzo cessano dall'ufficio di regi provveditori agli studi incaricati, mentre il dott. RIMONDINI Felice, continua a restare fuori ruolo a disposizione del Ministero delle Colonie (*D. M.* 11 *giugno* 1923).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I sotto indicati primi Ragionieri dell'Amministrazione scolastica provinciale sono promossi Capi Ragionieri dei RR. Provveditorati agli studi, con lo stipendio iniziale di lire dodicimila (L. 12,000), dal 16 giugno 1923:

1. Porcelli Vito,
2. Marchetti Vincenzo,
3. Salerni Giovanni,
4. Malabbi Antonio,
5. Simonelli Alberto,
6. Coppola Raffaele,
7. Menicacci Gino,
8. Compatangelo Italo,
9. Mosini Francesco,
10. La Paglia Giovanni,
11. Fedele Aristide,
12. Caraglano Antonino.

Il Capo Ragioniere Porcelli Vito conserva l'assegno personale di L. 300 (*D. M.* 9 *giugno* 1923).

A decorrere dal 16 giugno 1923, i seguenti Regi Provveditori agli studi sono trasferiti per servizio alle sedi come appresso indicato:

Cotronei Bruno, da Napoli ad Avellino;
Gravino Donato, da Aquila a Palermo;
Aldinio Pasquale, da Palermo a Como;
Feretti Giovanni, da Como ad Aquila;
Renda Umberto, da Brescia a Torino;
Staffetti Luigi, da Torino a Brescia;
Gasperoni Gaetano, da Verona a Venezia;
Pizzini Antonio, da Venezia a Verona;
Crocioni Giovanni, da Reggio Emilia ad Ancona;
Gatta Lorenzo, da Ancona a Reggio Emilia;
Rossi Oreste, da Caserta a Perugia;
Guarnasci Francesco, da Perugia a Caserta;
Cammarosano Angelo, da Reggio Calabria a Cosenza;
Stefani Egidio, da Bari a Catanzaro (*D. M.* 11 *giugno* 1923).

A decorrere dal 1° luglio 1923, i seguenti RR. Provveditori agli studi sono trasferiti per servizio alle sedi come appresso indicato:

Canestrini Eugenio, da Novara a Cagliari;
Papa Pasquale, da Ascoli a Firenze;
Brizzolara Giuseppe, da Livorno a Napoli;
Bruzzo Giuseppe, da Vicenza a Milano;
Serena Augusto, da Treviso a Roma;
Rossi Giorgio, da Pavia a Trento;
Manaira Alberto, da Bergamo a Trieste;
Roseti Paolo, da Teramo a Campobasso;
Salerni Attilio, da Siena a Potenza (*D. M.* 30 *giugno* 1923).

A decorrere dal 16 giugno 1923, i seguenti Segretari Capi dei RR. Provveditorati agli studi sono trasferiti per servizio alle sedi come appresso indicato:

Spaziante Vincenzo, da Avellino a Napoli;
Buonvino Orazio, da Lecce a Milano;
Rocca Eugenio, da Sondrio a Torino;
Pera Vincenzo, da Potenza a Firenze;

5952

23092

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COSTANZO Luigi, da Girgenti a Venezia;
PURPURA Antonino, da Caltanissetta a Palermo;
BAGLIO Gaetano, da Salerno a Genova;
D'ONOFRIO Francesco, da Messina a Bologna;
SERVETTO Mario, da Catanzaro a Bari;
GENTILE Giulio, da Udine ad Ancona;
PAROLI Marino, da Cagliari a Roma;
CIPRIANI Eugenio, da Rovigo ad Aquila (*D. M.* 11 *gennaio* 1923).

I sottoindicati Capi Ragionieri, primi agionieri e Ragionieri dei RR. Provveditorati agli studi sono trasferiti come appresso, dal 1° luglio 1923:

1. MENICACCI Gino, da Alessandria a Milano;
2. PETACCIA Dante, da Brescia a Milano;
3. MASSA Emilio, da Bergamo a Milano;
4. BECCIANI Ugo, da Novara a Torino;
5. SAETTI Ugo, da Trapani a Torino;
6. NOVO Alberto, da Verona a Torino;
7. SIMONELLI Alberto, da Pisa a Venezia;
8. FLORES Romolo, da Padova a Venezia;
9. SALVATORI Arcangelo, da Rovigo a Venezia;
10. PAPA Aniedeo, da Caserta a Napoli;
11. MASTROCOLA Alfredo, da Ascoli Piceno a Napoli;
12. SAPIO Carlo, da Avellino a Napoli;
13. MINOGIA Achille, da Caltanissetta a Palermo;
14. LIGUORI Giovanni, da Benevento a Palermo;
15. BARRACO Roberto, da Modena a Bologna;
16. SPEZIALI Pietro, da Forlì a Bologna;
17. SALERNI Giovanni, da Lucca a Firenze;
18. TURCHETTI Tullio, da Como a Firenze;
19. TAMBURRANO Edmondo, da Lecce a Bari;
20. SCIARRA Domenico, da Parma a Bari;
21. FEDELE Aristide, da Chieti a Roma;
22. BALDASSARRI Silvio, da Massa a Roma;
23. CARAGLIANO Antonino, da Messina a Trieste;
24. PASCOLAZI Gino, da Udine a Trieste;
25. MESSINI Francesco, da Catania a Genova;
26. D'ITRI Ignazio, da Arezzo a Genova;
27. FANZA Giuseppe, da Macerata ad Ancona;
28. DAZZANI Enrico, da Porto Maurizio ad Ancona;
29. BONELLI Nicola, da Catanzaro a Cosenza;
30. DI CARLO Giov. Battista, da Salerno a Potenza;
31. CASU Antonio, da Roma a Trento;
32. COSTANTINI Alfredo, da Teramo a Campobasso;
33. VITERBI Umberto, da Genova a Cagliari;
34. PUZZU Antonio Gavino, da Sassari a Cagliari;
35. DE LAURETIS Edoardo, da Cremona ad Aquila (*D. M.* 9 *giugno* 1923).

23103

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I sottoindicati primi Segretari e Segretari dei RR. Provveditorati agli studi sono trasferiti come appresso, a decorrere dal 1° luglio 1923:

1. Piccinni Nicolò, da Trapani a Napoli;
2. Schettini Ciro, da Benevento a Napoli;
3. Sessa Gustavo, da Sondrio a Milano;
4. D'Asti Massimo, da Salerno a Milano;
5. Scialoni Luigi, da Grosseto a Milano;
6. Chio Italo, da Novara a Torino;
7. Zara Giuseppe, da Verona a Torino;
8. Mosca Francesco, da Livorno a Venezia;
9. Romano Giuseppe, da Girgenti a Venezia;
10. Zucca Pietro, da Arezzo a Venezia;
11. Dellaira Alessandro, da Caltanissetta a Palermo;
12. Pisano' Carlo, da Sassari a Palermo;
13. Ambrosi Vittorio, da Piacenza a Bologna;
14. Monti Gaetano Gino, da Forlì a Bologna;
15. Bartalini-Bigi Giuseppe, da Siena a Firenze;
16. Mendolia Liborio, da Catania a Bari;
17. Rosa Alberto, da Porto Maurizio ad Ancona;
18. Tanzarella Giovanni, da Lecce a Trieste;
19. Feltri Bartolomeo, da Ascoli Piceno ad Aquila;
20. Agnesi Salvatore, da Siracusa a Cosenza;
21. Manocchio Michele, da Treviso a Cagliari;
22. Scaglione Francesco, da Foggia a Cagliari;
23. Lala Vincenzo, da Reggio Calabria a Campobasso;
24. Simoni Carlo, da Benevento a Perugia;
25. Poggi Luigi, da Vicenza a Trento.

Con la stessa data i dottori Simoni Carlo, Mendolia Liborio e Scialoni Luigi, a norma dell'art. 8 del R. Decreto 11 marzo 1923, n. 640, cessano dalle funzioni di Provveditori agli studi incaricati e sono restituiti alle mansioni del ruolo di primi Segretari al quale appartengono (*D. M.* 12 *giugno* 1923).

A decorrere dal 1° luglio 1923, i sottoindicati archivisti dei RR. Provveditorati agli studi sono trasferiti come appresso:

1. Perfetti Mario, da Reggio Emilia a Bologna;
2. Sambuelli Giuseppe, da Como a Cagliari;
3. Pierpederici Ercole, da Pesaro a Bologna;
4. Anfossi Luigi, da Padova a Venezia;
5. Cavalino Ernesto, da Novara a Torino;
6. Galliera Alfredo, da Cremona a Genova;
7. Bocchini Giuseppe, da Forlì a Roma;
8. Gatt Federico, da Arezzo a Perugia;
9. Da Riva Carlo, da Livorno a Firenze;
10. Lunardi Giovanni, da Lucca a Firenze;
11. Ferli Pietro, da Udine a Trieste;
12. Barangeri Alessandro, da Piacenza a Milano;
13. Pinna' Luigi, da Siena a Venezia;

5951

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

14. Clavio Achille, da Massa a Firenze;
15. Vandini Fernando, da Modena a Bologna;
16. De Natale Luigi, da Como a Milano;
17. Gelormini Girolamo, da Vicenza a Venezia;
18. Delicato Vincenzo, da Salerno a Roma;
19. D'Amelio Filarmeno, da Ferrara a Bologna;
20. Di Giovanni Alberto, da Avellino a Napoli;
21. Crovara-Pezza Francesco Gervasio, da Caltanissetta a Palermo;
22. Izzo Francesco, da Catania a Palermo;
23. Graziani Alfredo, da Forlì a Cagliari;
24. Scotti Idelgardo, da Bergamo a Milano;
25. Papa Enrico, da Caserta a Napoli;
26. Talamoni Gaudenzio, da Verona a Milano;
27. Benvenuto Raffaele, da Siracusa a Palermo;
28. Pesci Ernesto, da Belluno a Bologna;
29. Laurìa Calogero, da Girgenti a Palermo;
30. Lomazzi Ruggero, da Ravenna a Bologna;
31. Cerni Domenico, da Rovigo a Trieste;
32. Pierucci Luigi, da Ascoli Piceno ad Ancona;
33. Fontani Lorenzo, da Grosseto a Firenze;
34. Ferraro Giovanni, da Catanzaro a Cosenza;
35. Jandolo Eugenio, da Reggio Calabria a Cosenza;
36. Di Stefano Salvatore, da Reggio Emilia a Bologna;
37. Pagliarulo Paolo, da Lecce a Bari;
38. Colaiuto Guido, da Novara a Milano;
39. Pensato Giuseppe, da Messina a Palermo;
40. Tucci Vincenzo, da Lecce ad Aquila;
41. Palagini Carlo, da Alessandria a Genova;
42. Cinelli Fausto, da Macerata ad Ancona;
43. Pagani Alfredo, da Ravenna a Genova;
44. Crognale Michelangelo, da Chieti a Bari;
45. Crembini Pio, da Livorno a Roma;
46. Colonna Vittorio, da Sassari a Torino;
47. Cacciatore Francesco, da Reggio Emilia a Torino;
48. Costa Francesco, da Catania a Venezia;
49. Molassini Gino, da Treviso a Trento;
50. Natale Giuseppe, da Caltanissetta a Palermo;
51. Grazzini Romano, da Brescia a Roma;
52. Forcellati Eugenio, da Salerno a Napoli;
53. Farina Nicola, da Sondrio a Milano (*D. M.* 30 *giugno* 1923).

A decorrere dal 1° luglio 1923, i sottaindicati applicati dei RR. Provveditorati agli studi sono trasferiti come appresso:

1. Acone Arturo, da Vicenza a Venezia;
2. Arazzone Giovanni, da Parma a Torino;
3. Arcidia Gennaro, da Belluno a Genova;
4. Aureli Enrico, da Salerno a Roma;
5. Belforti Giovanni, da Forlì a Bologna;
6. Benigni Domenico, da Avellino a Napoli;
7. Bevini Quirino, da Ascoli Piceno a Perugia;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8. Bergonzi Romano Aristide, da Udine a Trieste;
9. Bormioli Anita Fedora, da Chieti a Bologna;
10. Branca Pietro, da Sassari a Cagliari;
11. Brigante Donato, da Caserta a Napoli;
12. Caldarelli Pasquale, da Chieti a Venezia;
13. Canali Romolo, da Mantova a Bologna;
14. Canonica Camillo, da Treviso a Venezia;
15. Capobianco Arduino, da Brescia a Milano;
16. Casarticla Antonio, da Piacenza a Genova;
17. Catalano Francesco, da Siracusa a Torino;
18. Catenacci Michele, da Benevento a Napoli;
19. Chiantese Alfonso, da Salerno a Firenze;
20. Ceffoni Ferdinando, da Brescia a Cagliari;
21. Colangeli Giuseppe, da Cuneo a Torino;
22. Comaschi Lucia, da Ferrara a Bologna;
23. Corradini Corradino, da Macerata ad Ancona;
24. Davoli Umberto, da Trapani a Genova;
25. D'Ella Gennaro, da Foggia a Roma;
26. Della Maggesa Luigi, da Massa a Genova;
27. De Majo Riccardo, da Avellino a Napoli;
28. De Mattia Diego, da Pesaro a Perugia;
29. De Mauro Domenico, da Avellino a Napoli;
30. De Pesco Francesco, da Massa a Napoli;
31. De Rita Rodolfo, da Caserta a Napoli;
32. Di Bello Vincenzo, da Reggio Emilia a Milano;
33. Di Fabio Armando, da Arezzo a Firenze;
34. Di Stefano Antonio, da Caltanissetta a Palermo;
35. Faicinella Cristoforo, da Sondrio a Milano;
36. Faravelli Adele, da Pavia a Milano;
37. Forte Corrado, da Avellino a Napoli;
38. Frate Francesco, da Salerno a Napoli;
39. Ferone Giuseppe, da Verona a Bari;
40. Ghignola Francesco da Pisa a Firenze;
41. Gallombardo Salvatore, da Bergamo a Trieste;
42. Jorio Carlo, da Reggio Calabria a Cosenza;
43. Lama Calogero, da Girgenti a Palermo;
44. Maggio Ettore, da Catanzaro a Cosenza;
45. Manna Giuseppe, da Messina a Genova;
46. Marchetti Adolfo, da Lucca a Firenze;
47. Massella-Ducelli Ferdinanda, da Siena a Venezia;
48. Martino Carmine Antonio, da Grosseto a Firenze;
49. Maugeri Antonino, da Messina a Palermo;
50. Mele Luigi, da Foggia a Bari;
51. Milone Antonio, da Salerno ad Aquila;
52. Milone Marino, da Salerno a Campobasso;
53. Monsello Domenico, da Cuneo a Torino;
54. Montesi Aldo, da Pisa a Roma;
55. Narbenocchi Giulio, da Ascoli Piceno a Bologna;
56. Natale Venturino, da Caserta a Napoli;
57. Nocella Liborio, da Catania a Palermo;
58. Nutini Bruno, da Vicenza a Venezia;

5950

2309

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

59. Oliveri Alfonso, da Siracusa a Cagliari;
60. Pace Francesco Paolo, da Chieti ad Aquila;
61. Palermo Francesco, da Catanzaro a Trieste;
62. Pallavera Domenico, da Mantova a Trento;
63. Palli Camillo, da Como a Milano;
64. Raimondo Romolo, da Teramo ad Ancona;
65. Raso Nicolino, (in aspettativa) da Massa a Torino;
66. Regazzoni Pietro, da Como a Torino;
67. Riolo Adelina, da Catania a Palermo;
68. Ruggieri Alfredo, da Foggia a Bari;
69. Sacchetti Nicola, da Parma a Bologna;
70. Sala Felice, da Bergamo a Torino;
71. Sardi Carlo, da Alessandria a Torino;
72. Schiavi Mario, da Cremona a Milano;
73. Serraino Salvatore, da Girgenti a Milano;
74. Sesia Americo, da Cuneo a Torino;
75. Setaro Alfredo, da Mantova a Campobasso;
76. Sorbini Ezio da Macerata ad Ancona;
77. Stampacchia Ugo da Ravenna a Torino;
78. Tonucci Teresa, da Pesaro ad Ancona;
79. Torcolani Oreste, da Piacenza a Milano;
80. Vangelisti Ezio, da Lucca a Firenze;
81. Vernile Eberardo, da Perugia a Bari;
82. Zelli Luigi, da Arezzo a Perugia;
83. Zembo Antonia, da Reggio Calabria a Torino (*D. M.* 30 *giugno* 1923).

A decorrere dal 1° luglio 1923 i sottoindicati uscieri del R. Provveditorati agli studi sono trasferiti come appresso:

1. Angelini Francesco, da Ascoli Piceno ad Ancona;
2. Antonini Amedeo, da Grosseto a Firenze;
3. Artexhani Antco, da Padova a Roma;
4. Barbero Francesco, da Novara a Torino;
5. Bellesini Giuseppe, da Verona a Trento;
6. Belotti Amedeo, da Pavia a Milano;
7. Bernicchi Luigi, da Lucca a Campobasso;
8. Capella Enrico, da Pavia a Milano;
9. Capuano Alfonso, da Benevento a Potenza;
10. Cerlati Prospero, da Piacenza a Bologna;
11. Cialdani Enrico, da Siena a Perugia;
12. Chioni Lino, da Ascoli Piceno ad Ancona;
13. Corle Giulio, da Belluno a Trento;
14. Corsa Alberto, da Lecce a Bari;
15. Damone Giovanni, da Trapani a Cagliari;
16. De Crescenzo Giuseppe, da Vicenza a Venezia;
17. Di Crescenzo Antonio, da Caserta a Napoli;
18. Donati Giulio, da Forlì a Bologna;
19. Formichi Alfredo, da Siena a Perugia;
20. Fusco Edoardo, da Avellino a Napoli;
21. Gallo Carabba Giovanni, da Girgenti a Palermo;
22. Gattuso Nicola, da Catanzaro a Genova;

1230

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23. Grandine Achille, da Catanzaro a Cosenza;
24. Lanciaprima Amedeo, da Teramo ad Aquila;
25. Maggi Romeo, da Como a Milano;
26. Marcedde Raimondo, da Sassari a Cagliari;
27. Martinelli Luigi, da Ferrara a Bologna;
28. Marsili Antonio, da Chieti ad Aquila;
29. Merli Augusto, da Ferrara a Bologna;
30. Minoja Vincenzo, da Bergamo a Milano;
31. Molini Ubaldo, da Macerata ad Ancona;
32. Montaldi Angelo, da Porto Maurizio a Genova;
33. Palazzo Roberto, da Foggia a Bari;
34. Paolillo Francesco Paolo, da Foggia a Bari;
35. Pelosi Alfonso, da Avellino a Napoli;
36. Perazzetta Guido, da Treviso a Venezia;
37. Pirrello Carmelo, da Reggio Calabria a Roma;
38. Pirrello Goffredo, da Reggio Calabria a Cosenza;
39. Pulit Aramis, da Livorno a Firenze;
40. Rocci Luigi, da Forlì a Perugia;
41. Santucci Giuseppe, da Macerata a Venezia;
42. Sarra Giovanni, da Arezzo a Campobasso;
43. Sartora Luigi, da Vicenza a Trieste;
44. Savio Paolo, da Alessandria a Torino;
45. Serantoni Guido, da Lucca a Firenze;
46. Spinosa Veronica, da Teramo a Torino;
47. Suvi Giovanni, da Livorno a Firenze;
48. Terazzi Pietro, da Novara a Torino;
49. Turilli Roberto, da Cremona a Trieste;
50. Venturo Antonino, da Catania a Palermo;
51. Zanini Luigi, da Padova a Venezia (*D. M.* 30 *giugno* 1923).

Concorsi magistrali. — Relazioni e graduatorie.

Concorso magistrale per l'Umbria.

Eccellenza,

La Commissione esaminatrice per il concorso magistrale nell'Umbria, presentando all'E. V. i risultati dei propri lavori, di cui nei relativi verbali, ha fede di aver saputo rispondere pienamente a quelli che sono i motivi fondamentali dell'attuale riforma scolastica, nei riguardi della scelta dei nuovi maestri.

Pur conoscendo già, almeno in buona parte, le condizioni culturali dei candidati, la Commissione ha creduto opportuno, prima di procedere alla valutazione definitiva degli scritti, di esaminare un buon numero di essi, allo scopo di poter meglio fissare i criteri fondamentali di giudizio. È venuta così nella determinazione di ritenere meritevoli dell'ammissione alla prova orale tutti quei lavori che presentassero una certa assennatezza e sincerità di contenuto e che fossero esenti da gravi e frequenti errori nelle forme grammaticali e sintattiche. In questo modo si è lasciata aperta ai candidati la via di fornire altri elementi di giudizio attraverso le prove orali. Infatti non sono stati rari i casi in cui si è riscontrato, accanto a voti bassi nella prova scritta, una buona classificazione nell'orale, per la quale prova la Commissione, pure attenendosi fedelmente alle

2398

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

disposizioni ministeriali, ha cercato sempre, attraverso le interrogazioni nelle singole materie di esame di accertare il grado di maturità mentale di ogni singolo candidato, al di là delle cognizioni particolari relative agli argomenti sorteggiati. Ma le deficienze più notevoli nella cultura dei candidati sono apparse evidenti principalmente nella prova scritta, che hanno superato soltanto 196 sui 364 candidati presenti. L'indeterminatezza del pensiero, la tendenza alle più aride astrazioni, la mancanza spesso assoluta di atteggiamento critico, la povertà di contenuto, massime nel riguardi della cultura storica, la frequenza dei più triti luoghi comuni, la sciatteria della forma linguistica e l'uso assai incerto e spesso gravemente errato della grammatica e della sintassi, hanno dato la più limpida prova della misera efficacia di un insegnamento a carattere spiccatamente dommatico e privo di ogni fondamento classico. La tendenza alla preparazione manualistica è ancora troppo radicata nella mentalità dei licenziati dalle Scuole normali, perchè si possa sperare di vincerla in poco tempo. Lo stesso studio diretto dei classici, imposto dai programmi di esame, è stato fatto tuttavia dalla grande maggioranza dei candidati coi vecchi intenti di trarne alcune nozioni stecchite e da esibire, sia pure a sproposito, come principi rigidi, come norme generali, come definizioni esaurienti e definitive. La personalità e la storicità degli autori non è stata quasi neanche sospettata dalla grande maggioranza dei candidati, i quali hanno studiato i classici da loro scelti nello stesso modo con cui avevano studiato i manuali scolastici. Tuttavia si è pure notato un certo sforzo di uscire dalla cerchia di un sapere che incomincia ad essere sospettato del tutto insufficiente, e, per alcuni dei concorrenti, si può sperare si sia iniziata una vera e propria opera di rivalutazione e di rifacimento.

I candidati più giovani hanno quasi sempre dato prove migliori; il primo posto in graduatoria è tenuto da una candidata uscita appena dalla scuola normale. I candidati maschi hanno dato risultati inferiori a quelli delle candidate, generalmente meglio agguerrite e più guardinghe, qualche volta non prive di efficace sincerità e semplicità, che fanno forte contrasto con la goffa pretensione e la vuota retorica riscontrate in molti lavori.

Non va taciuto però che due dei candidati maschi hanno dimostrato singolare maturità di pensiero e seria preparazione.

Dei 196 candidati ammessi alla prova orale, 156 sono stati dichiarati vincitori. La grande maggioranza di essi è stata valutata sufficiente, più per quello che lascia sperare, che per quello che abbia già realmente fatto. Pochi si elevano al disopra della mediocrità e pochissimi possono essere qualificati ottimi.

Tenendo conto delle condizioni di cultura della massima parte dei candidati al concorso, la Commissione ha ragione di credere di avere scelto per la nostra scuola primaria nuovi elementi che potranno, alcuni fin da ora, contribuire efficacemente a quel miglioramento di essa che oggi finalmente si vuole con fermezza di proposito e fervore di opere.

Perugia, 8 ottobre 1923.

La Commissione:

Oreste Rossi – *Presidente.*
Isidoro La Lumia.
Lorenzo Campana.
Carlo Feliciani.
Gino Alessandro Neri – *Segretario.*
Furio Camillo Fabbrini.
Carmelo Licitra – *Relatore.*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GRADUATORIE (1)

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione complessiva	GRADUATORIE				Osservazioni
			Scuole maschili		Scuole miste	Scuole femminili	
			Maestri	Maestre			
1	Varrazzi Marcella	113,059	..	..	1	..	
2	Pasquini Dario	111,927	1	..	2	..	
3	Passarelli Irene	104,600	..	1	3	1	
4	Fiorucci Anna	103,686	..	2	4	2	
5	Zaganelli Nella	99,766	..	..	5	..	
6	Contini Giuseppe	98,291	2	..	6	..	
7	Costantini Olga	96,673	..	3	7	3	
8	Strappa Lucia	96,403	..	4	8	4	
9	Franceschelli Caterina	95,882	..	5	9	5	
10	Ginecchi Margherita	95,177	..	6	10	6	
11	Piccioni Bianca	94,705	..	7	11	7	
12	Della Giacoma Aida	92,882	..	8	12	8	
13	Allavena Maria	92,186	..	9	13	9	
14	Plini Valfrida	91,469	..	..	14	10	
15	Pacciani Anita	91,413	..	10	15	11	
16	Sautarelli Maria	90,823	..	11	16	12	
17	Boni Maria Grazia	90,436	..	12	17	13	
18	Leti Culia	90,236	..	13	18	14	per esame
19	Baldaccini Lavinia	90,236	..	14	19	15	
20	Lucidi Olga	90,186	..	..	20	..	
21	Solani Assunta	89,983	..	15	21	16	
22	Schenoker Giuseppa	89,508	..	16	22	17	
23	Salciarini Gaetano	89,398	3	..	23	..	
24	Sandrelli Adriana	89,177	..	..	24	18	
25	Costarelli Aurora	89,156	..	..	25	..	
26	Ramadori Giovanna	89,118	..	17	26	19	
27	Cruciani Ernesta	88,834	..	..	27	20	
28	Paoletti Iolanda	88,823	..	18	28	21	per età
29	Mariani Nerina	88,823	..	19	29	22	

(1) *N. B.* — Le maestre per le scuole maschili s'intendono graduate dopo i maestri.

5948

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione complessiva	GRADUATORIE				Osservazioni
			Scuole maschili		Scuole miste	Scuole femminili	
			Maestri	Maestre			
30	Borzicchi Gina	88,711	..	20	30	23	
31	Pagliocchini Hammasia	88,469	..	21	31	24	
32	Ferdinandi Donatilde	88,209	..	22	32	25	
33	Caldarelli Maria	87,354	..	..	33	26	per esame
34	Dominici Driope	87,354	..	23	34	27	
35	Coari Gina	87,118	..	24	35	28	
36	Bittarelli Clara	86,941	..	25	36	29	
37	Bazzica Vittoria	86,940	..	..	37	30	
38	Bittarelli Rosa	86,628	..	26	38	31	
39	Tavernelli Maria	86,587	..	..	39	32	
40	Sabbatini Giovanna	86,354	..	27	40	33	per esame
41	Lamberti Laura	86,354	..	28	41	34	
42	Minucci Sira	86,295	..	29	42	35	
43	Vernecl Chiara	85,887	..	30	43	36	
44	Florentini Maria	85,807	..	31	44	37	
45	Misericordia Francesca	85,765	..	..	45	38	
46	Franceschini Maria	85,714	..	..	46	39	
47	Solani Antonia	85,441	..	..	47	40	
48	Saloni Clara	85,177	..	32	48	41	
49	Andolfi Elena	85,061	..	33	49	42	
50	Tiacci Maria Fernanda	84,587	..	34	50	43	
51	Fratini Aida	84,489	..	35	51	44	
52	Biscacciauti Anna	83,882	..	36	52	45	
53	Stefanelli Rosa	83,764	..	37	53	46	
54	Lucidi Alverino	83,711	4	..	54	..	
55	Castellini Maria	83,705	..	38	55	47	
56	Giannini Orsola	83,413	..	..	56	48	
57	Bennati Pice	83,354	..	39	57	49	
58	Rossini Angela	83,300	..	..	58	..	
59	Pascucci Dino Cost.	82,979	..	..	59	..	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione complessiva	GRADUATORIE: Scuole maschili: Maestri	GRADUATORIE: Scuole maschili: Maestre	GRADUATORIE: Scuole miste	GRADUATORIE: Scuole femminili	Osservazioni
60	Pellacani Olga	82, 882	..	..	60	50	
61	Turchetti Leonilde	82, 875	..	40	61	51	
62	Berardi Dina	82, 705	..	..	62	52	per esame
63	Rinaldi Giuseppa	82, 705	..	41	63	53	per esame
64	Ciarapica Iolanda	82, 705	..	42	64	54	
65	Onori Giuditta	82, 662	..	43	65	55	
66	Riccardi Ines	82, 587	..	..	66	56	
67	Boscaglia Maria	82, 566	..	44	67	57	
68	Gambioli Elsa	82, 354	..	..	68	58	
69	Cosimetti Gina	82, 000	..	..	69	59	
70	Cordeschi Pietro	81, 976	5	..	70	..	
71	Natali Bianca	81, 857	..	45	71	60	
72	Italiani Elena	81, 686	..	46	72	61	
73	Barbagianni Isabella	81, 587	..	..	73	62	
74	Ploehl Goffredo	81, 567	6	..	74	..	
75	Bartocci Vittoria	81, 564	..	47	75	63	
76	Corneli Margherita	81, 528	..	..	76	64	
77	Guelfi Maria	81, 115	..	..	77	65	
78	Bonfatti Nerina	80, 836	..	48	78	66	
79	Bettini Marianna	80, 469	..	..	79	67	
80	Cardinali Antonietta	80, 141	..	49	80	68	
81	Ragni Iolanda	80, 130	..	50	81	69	
82	Milza Angiola	79, 941	..	51	82	70	
83	Marinelli Alina	79, 875	..	52	83	71	
84	Mercatl Ave Iolanda	79, 705	..	..	84	72	
85	Giovagnoni Elena	79, 059	..	53	85	73	
86	Mattioli Maria Giacobbe	78, 705	..	54	86	74	
87	Fucelli Iride	78, 253	..	..	87	75	
88	Bocci Margherita	78, 186	..	55	88	76	
89	Cinti Annunziata	78, 140	..	56	89	77	

5947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione complessiva	GRADUATORIE				Osservazioni
			Scuole maschili		Scuole miste	Scuole femminili	
			Maestri	Maestre			
90	Mascelloni Clara	78.059	..	..	90	78	
91	Frattini Clara	77.905	..	57	91	79	
92	Perla Elena	77.764	..	..	92	80	
93	Rinaldi Chiara	77.705	..	58	93	81	
94	Mantelli Edvige	77.587	..	59	94	82	
95	Simoncini Ottorina	77.316	..	60	95	83	
96	Biondi Pia	77.277	..	..	96	84	
97	Vitali Gesmina	77.236	..	61	97	85	
98	Panselli Giuseppina	77.125	..	..	98	86	
99	Ciotto Italia	77.087	..	62	99	87	
100	Purificato Costanza	76.910	..	..	100	88	
101	Costanzi Egle	76.894	..	..	101	89	
102	Tagli Ada	76.882	..	63	102	90	
103	Mannocchi Antonia	76.784	..	64	103	91	
104	Ridolfi Maria	76.616	..	..	104	92	
105	Ferroni M. Antonietta	76.615	..	..	105	93	
106	Fabbretti Gina	76.528	..	..	106	94	
107	Cesaroni Maria	76.426	..	65	107	95	
108	Passini Angiolina	76.087	..	66	108	96	
109	Ghirga Eliade	75.631	..	67	109	97	
110	Proietti Aurora	75.610	..	68	110	98	
111	Natali Giuseppa	75.587	..	69	111	99	
112	Polidori Gentile	75.487	..	..	112	100	
113	Mancinelli Argentina	75.354	..	..	113	..	
114	Quarantotti Laura	75.287	..	70	114	101	
115	Tiranti Anna	75.284	..	71	115	102	
116	Migliorini Pia	75.236	..	..	116	103	
117	Bocci Laura Irma	75.186	..	72	117	104	
118	Rossi Ione	75.177	..	..	118	105	
119	Pucci Agnese	74.994	..	73	119	106	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione complessiva	GRADUATORIE: Scuole maschili: Maestri	GRADUATORIE: Scuole maschili: Maestre	GRADUATORIE: Scuole miste	GRADUATORIE: Scuole femminili	Osservazioni
120	Balli Clara	74,913	..	..	120	107	
121	Montani Paola	74,764	..	..	121	108	
122	Barbetti Luigia	74,657	..	74	122	109	
123	Giorgini Giovanna	74,601	..	75	123	110	
124	Maffei Marin	74,415	..	76	124	111	
125	Ceccobelli Ines	74,333	..	77	125	112	
126	Armeni Maria	74,093	..	78	126	113	
127	Ronchi Anita	74,059	..	79	127	114	
128	Bigauti Prima	73,774	..	..	128	..	
129	Pepponi Anna	73,764	..	..	129	115	
130	Lenzi Valentina	73,715	..	..	130	116	
131	Tesei Elia	73,705	..	80	131	117	
132	Pioppi Iglia	73,655	..	81	132	118	
133	Felziani Francesca	73,413	..	82	133	119	
134	Borra Gina	73,354	..	..	134	120	
135	Morettini Teresa	72,923	..	..	135	121	
136	Gabrielli Nazzarena	72,599	..	83	136	122	
137	Marlotti Ida	72,587	..	84	137	123	
138	Margheriti Arnalda	72,426	..	85	138	124	
139	Marcheggiani Maria	72,236	..	86	139	125	
140	Clementi Enrichetta	71,941	..	87	140	126	
141	Gagliardini Zena	71,882	..	..	141	..	
142	Antonioni Giovanni	71,750	7	..	142	..	
143	Frovolini Clelia	71,705	..	88	143	127	
144	Gentili Maria	71,295	..	89	144	128	
145	Riccardi Marco	71,198	8	..	145	..	
146	Pecorelli Zerbina	71,000	..	90	146	129	per età
147	Menconi Teresa	71,000	..	..	147	130	per età
148	Casantini Francesca	71,000	..	..	148	131	
149	Luconi Amedea	70,893	..	91	149	132	

5946

2314

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione complessiva	GRADUATORIA: Scuole maschili – Maestri	GRADUATORIA: Scuole maschili – Maestre	GRADUATORIA: Scuole miste	GRADUATORIA: Scuole femminili	Osservazioni
150	Mastrodicasa Lina	70.382	..	..	150	133	
151	Temperati Rosina	70.295	..	92	151	134	per età
152	Montanucci Prisca	70.295	..	93	152	135	
153	Antolini Enotria	70.198	..	..	153	136	
154	Lanotti Maria	70.115	..	94	154	137	
155	Rinaldi Rosa	69.941	..	95	155	138	
156	Ridolfi Adele	69 500	..	96	156	139	

La Commissione giudicatrice:
ORESTE ROSSI, *Presidente.*
GINO NERI, *Segretario.*
J. LA LUMIA.
C. LIUTTA.
L. CAMPANA.
C. FELICIANI.
F. FABBRINI, *Membri*

Concorso magistrale per il Veneto.

Eccellenza,

Condotto a termine il delicato e gravoso lavoro di Commissari del Concorso magistrale regionale, compiamo il dovere, in armonia alle istruzioni ministeriali, di riferire in forma rapida e riassuntiva intorno ai risultati conseguiti e alle lacune e deficienze riscontrate.

I verbali allegati in n. di 66 documentano la rigorosa e scrupolosa osservanza delle norme regolamentari stabilite dal D. M. 12 aprile 1923. Le notizie statistiche unite alla presente relazione rispondono alla richiesta Ministeriale contenuta nella Circolare n. 20403 del 29 settembre.

In considerazione del grande numero di candidati in regola coi documenti e comunque aventi diritto di sostenere la prova scritta, 1933 su 2013 concorrenti, l'esame si svolse nelle seguenti sedi:

Venezia (presso la R. Scuola normale "Tommaseo").
Verona (presso la R. Scuola normale "Carlo Montanari" e il R. Liceo "Scipione Maffei").
Padova (presso il R. Istituto tecnico).
Belluno (nella "Sala Pio X").
Rovigo (presso la R. Scuola normale).
Treviso (presso il R. Liceo).
Vicenza (nella Basilica "Palladiana").
Udine (presso il R. Istituto tecnico).

2 3 1 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A ciascuna se le furono assegnate le maestre della rispettiva Provincia; le altre poche, provenienti dall'Italia Centrale e Meridionale, furono distribuite tra le sedi giudicate più comode.

La prova scritta si svolse nelle otto sedi suaccennate e senza che incidenti di nota si verificassero in alcuna delle sedi. Di ciò va data lode ai Presidenti delle Commissioni di vigilanza e agli egregi insegnanti che cooperarono perchè l'esame si svolgesse con le necessarie garanzie di ordine e di serietà.

Dei candidati ammessi alla prova scritta solo 1704 si presentarono, dei quali 957 furono ammessi all'orale.

Si ebbe così una percentuale di promossi alla prima prova del 54.25 % e poichè la percentuale può sembrare alta in relazione ai risultati avuti in altre Regioni si vuol richiamare l'attenzione del Ministero sul fatto che la Commissione, presa cognizione dei programmi e delle istruzioni emanate per i concorsi, discusse a lungo intorno ai criteri da seguirsi nel giudizio della prova scritta. Dopo ampie discussioni venne nella determinazione che si dovesse penetrare nello spirito del nuovo provvedimento, senza dubbio saggio ed opportuno, col quale si chiedeva ai maestri di far prova della loro cultura e della loro preparazione specifica prima di entrare nell'insegnamento, ma si dovessero in pari tempo limitare per questo primo esperimento le esigenze, in considerazione della novità dell'esame, della difficoltà della prova, dell'orientamento mentale e culturale, a cui purtroppo la nostra scuola media, non sempre in comunione d'intenti, ha tenuto fisso lo sguardo. E si credette di non venir meno al compito di giudici ragionevolmente severi e sereni tenendo nel dovuto conto così le esigenze dell'insegnamento come le condizioni dei candidati, a cui la scuola di Stato aveva pure rilasciato diplomi di abilitazione e il più delle volte con votazioni lusinghiere.

Parve quindi onesto e dignitoso ad un tempo ammettere all'orale i candidati che nella prova scritta avevano dimostrato, ancorchè tenue e appena sufficiente apparisse il pensiero, di scrivere correttamente e di sapere orientarsi di fronte ad un tema impostando lo svolgimento nelle sue parti essenziali, tenendo presente la necessità di un'equa ed armonica distribuzione della materia.

Alle prove orali si presentarono 935 candidati dei quali solo 573 ottennero la promozione. Si è avuta così una percentuale di approvati 32,48 %.

Abbiamo voluto approfondire le nostre indagini e determinare il numero degli approvati nelle singole materie. Ecco i risultati:

Italiano	presenti	236	approvati	148	rimandati	88
Pedagogia	"	235	"	102	"	133
Storia	"	220	"	96	"	124
Letteratura infantile	"	244	"	137	"	107
Geografia	"	352	"	259	"	93
Matematica	"	304	"	166	"	138
Scienze	"	277	"	155	"	122

Le prove orali si svolsero pubblicamente a Venezia nell'ampia sala delle riunioni del R. Provveditorato Regionale agli Studi. I candidati, invitati per un determinato giorno, furono interrogati nello stesso giorno consentendo solo che si presentassero ad altro turno quelli che avessero documentato di non poter sostenere la prova nel giorno fissato per gravi ragioni di salute.

I candidati furono invitati a sostenere l'esame nell'ordine seguente:

Provincia di Verona.
" di Rovigo.
" di Treviso.
" di Belluno.
" di Padova.
" di Udine.
" di Vicenza.

5943

2316

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I candidati di Venezia furono interrogati nelle prime ore di ciascun giorno, dalle ore 7 alle 9, allo scopo di procedere il più celeremente che fosse possibile nelle operazioni d'esame in attesa che gli altri candidati potessero giungere dalle Provincie coi treni del mattino, che arrivano a Venezia tra le ore 8 e le 9.

Le prove orali, iniziate il giorno 5 settembre, interrotte dal 13 al 16, furono compiute il 10 ottobre, poichè la Commissione lavorò normalmente non meno di 9 ore al giorno.

A tale lavoro, veramente gravoso, si sottopose volentieri animata come fu sempre di contribuire, per parte sua, al sollecito funzionamento delle scuole della regione e desiderando in pari tempo ciascuno di non togliere giorno di lavoro utile e proficuo al proprio ufficio o di Preside o di Professore o di Ispettore o di Direttore.

A chiarire gli intenti della Commissione e i criteri concordemente seguiti nella prova orale, allo scopo di accertare non la quantità delle cognizioni dei candidati, ma la qualità, di indicare il metodo, a cui i futuri educatori dovranno attenersi per la loro preparazione tecnica e per colmare lacune, che sono risultate evidenti, dovute più che a deficiente cultura ad una errata preparazione che ancora si indugia sulle cose, sui nomi, sulle date, sulle definizioni e classificazioni, anzichè risalire alle cause e determinare gli effetti, procedere per analisi e per sintesi, insistere sulle leggi generali che regolano i rapporti matematici o i fenomeni fisici o sullo spirito o sulle caratteristiche della società nei secoli, si reputa opportuno riassumere, per ciascuna materia, la natura delle domande rivolte ai candidati e le osservazioni che si sono fatte dopo una interrogazione di così considerevole numero di candidati provenienti da Istituti diversi, da Provincie diverse e non della sola regione Veneta. Per l'italiano oltre a qualche domanda generale relativa alla storia letteraria, le interrogazioni particolari furono contenute nei limiti del seguente programma:

Il periodo del rinascimento: pensatori e critici. La nuova poesia: Giuseppe Parini e i nuovi concetti educativi e morali. Vittorio Alfieri e il suo pensiero politico.

Il periodo napoleonico: la rivoluzione e il principio di nazionalità. Vincenzo Monti e Ugo Foscolo. Gli storici del Botta a Vincenzo Cuoco; il purismo; Pietro Giordani.

Il romanticismo: Caratteri particolari del romanticismo italiano. Il patriottismo dei romantici e Giovanni Berchet, Alessandro Manzoni, Giacomo Leopardi.

L'età del risorgimento nazionale: Il pensiero politico. Mazzini e Gioberti; la poesia: G. B. Niccolini; G. Giusti; la lirica patriottica. La letteratura dell'Italia una: Il crepuscolo del romanticismo. Giosuè Carducci: Valore poetico e nazionale dell'opera Carducciana.

La Commissione si preoccupò di accertare se i candidati avessero chiara e sufficiente nozione dello svolgimento logico della letteratura moderna in relazione alle vicende storiche che le determinarono e alla progressiva formazione della coscienza nazionale, e se di qualcuno dei principali scrittori avessero una propria e diretta conoscenza derivata da larghe letture proprie. Si constatò che i più dei candidati, se pur non digiuni di nozioni esteriori di storia letteraria, mancavano di ogni attitudine e abitudine di esame intrinseco, di coordinazione e di sintesi e non erano educati alla necessità e al gusto della lettura intelligente e amorosa dei grandi esemplari.

Per la pedagogia la Commissione, più che richiedere copia di notizie, volle assicurarsi:

1° se i libri scelti e presentati erano stati letti con qualche attenzione dai candidati, così da saperne fare, non una inutile esposizione letterale, ma una sintesi logica e sicura, raccogliendo soltanto i concetti fondamentali;

2° se altri autori di pedagogia, oltre a quelli presentati per l'esame, erano stati letti;

3° se l'opera autobiografica scelta era stata studiata con particolare riguardo al problema educativo;

4° se i candidati sapevano collocare a suo posto nell'opera intiera il passo loro assegnato per la lettura e il commento, e se sapevano riferirlo al concetto o ai concetti fondamentali dei quali esso era illustrazione e dimostrazione.

2317

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Naturalmente, le domande studiatamente semplici, richiedevano risposte semplici, quali si potevano pretendere dall'età e dagli studi dei candidati. Si è riscontrato che generalmente: scarso, confuso e indigesto erano nei candidati le nozioni di storia della pedagogia, quasi si trattasse di materia estranea all'insegnamento: nessuna comprensione dei problemi pedagogici, nessun alito di risalire almeno al secolo XVII, per vederne la progressiva elaborazione. Le dottrine di un autore erano studiate, ignorando quasi sempre quelle degli altri. Dell'opera autobiografica non si era fatto che una lettura superficiale e talora non completa, così che i candidati non avevano saputo ritrarne il necessario giovamento. Dell'odierno indirizzo della pedagogia i più non avevano idea, pochissimi soltanto ne avevano qualche notizia.

Per la Storia si credette opportuno indugiare oltre ad alcune domande d'indole generale, sui quarant'anni di pace, di riforme e di preparazione (1749-1789); sui quarant'anni di contrasto, di confusione, di aspettazione (1787-1830); sui quarant'anni di riavviamento, svolgimento e risoluzione (1830-1870), come bene riassunse il Carducci le fasi della Storia del nostro risorgimento nella magistrale introduzione alle letture storiche. Non furono, s'intende, dimenticati i problemi dell'Italia nuova, dal 1870 ad oggi, con particolare riguardo alle vicende della recente gloriosa guerra. Tenuto conto dell'importanza della materia ai fini dell'educazione nazionale, si insistette sulla genesi del Risorgimento, sui fattori e sugli artefici della nostra libertà ed unità, sull'opera degli scrittori e dei poeti della patria, sui principii, cui si ispirarono la scuola democratica e rivoluzionaria e la scuola neoguelfa o liberale.

E si accennarono, e talora si presentarono ai candidati, le fonti dirette, a cui avrebbero potuto attingere per una conoscenza adeguata dell'opera meravigliosa dell'apostolo, dell'eroe, dello statista. Tranne poche lodevoli eccezioni, la preparazione risultò, nella maggior parte dei casi, essenzialmente mnemonica. I più mostrarono di ignorare il valore delle fonti storiche e in questo campo la preparazione non andò più in là de "*Le mie prigioni*" di Silvio Pellico, de "*I martiri di Belfiore*" del Fabrietti e di "*Storia dei Mille*" di C. Abba.

Quasi tutti rivelarono una preoccupante incomprensione dei fatti storici e si mostrarono non adatti a penetrare nello spirito dei tempi, a determinare il valore degli uomini rappresentativi, a cogliere e a seguire il nesso tra il pensiero e l'azione.

Quanto alla letteratura infantile le interrogazioni rivolte ai candidati ebbero per iscopo non solo di conoscere se e quali e quante diffuse notizie essi possedevano intorno ai principali autori italiani e stranieri di opere adatte alla fanciullezza e all'adolescenza, e se sapevano enumerare e apprezzare i vantaggi che da una ordinata e metodica lettura si possono ottenere nella scuola del popolo, ma miravano anche a saggiare, e far rilevare la loro capacità di giudicare i libri conosciuti e di scegliere e graduare le letture a seconda dell'età, dell'indole e della condizione socia e degli alunni.

L'esame fu diviso, quasi sempre, in due serie di domande. Con la prima si invitava il candidato a dare una scorsa, per così dire, al catalogo; con la seconda si prendeva in esame uno dei libri indicati dal candidato stesso, per invitarlo a determinare i pregi artistici, didattici, letterari.

Non poche concorrenti mostrarono, a dir vero, di possedere una larga conoscenza di opere adatte all'infanzia e alla giovinezza e di averle studiate con animo di maestro; ma la maggior parte mostrò di possedere notizie troppo limitate o di non aver data la dovuta importanza a questo ramo della proposta preparazione culturale e professionale: non pochi, poi, furono quelli che dichiararono di conoscere, e non bene, soltanto "Pinocchio" e "Cuore" e di ignorare perfino il nome dei più noti scrittori per l'infanzia, italiani e stranieri.

Tale deficienza è dovuta in parte al poco tempo che la scuola normale, col suo carico enorme di materie e d'orari, lasciava disponibile per le libere letture, in parte alla scarsa possibilità, specie per i candidati provenienti dalle campagne, di provvedersi di libri presso biblioteche circolanti.

Per la geografia i candidati furono interrogati intorno a tutto il programma delle scuole normali, insistendo specialmente su quella parte che si riferisce all'Italia e più particolarmente al Veneto, e procurando sempre di vedere se i candidati avessero un'idea chiara dei principali

3944

2318

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

fenomeni geografici, delle ragioni che spiegano la distribuzione dei prodotti del suolo e della popolazione sulla superficie terrestre, delle condizioni culturali ed economiche dei vari popoli, delle principali vie di comunicazione, dei centri commerciali più importanti, dello stato delle industrie, della emigrazione.

In generale i candidati dimostrarono una discreta conoscenza del Veneto. Meno sicure apparvero invece, in non pochi casi, le cognizioni relative al resto d'Italia, e non di rado un po' troppo sommarie e alquanto incerte quelle intorno agli altri paesi; nè mancò qualche caso di deplorevoli lacune anche per ciò che si riferisce a cognizioni elementarissime, come la determinazione dei punti cardinali o il significato di longitudine o latitudine.

Per l'esame di Scienze si ebbe cura di scegliere dalla Storia naturale, dalla Fisica e dalla Chimica gli argomenti che più avessero rapporti col programma della scuola elementare e del corso popolare, e di rivolgere le domande in modo che i candidati fossero obbligati non tanto a ripetere ciò che avrebbero potuto ritenere da uno studio affrettato, quanto a dimostrare se avevano conoscenza dei principii sui quali anche i fenomeni della esperienza comune si basano e quali fossero il loro spirito di osservazione e la forza della loro intelligenza.

Purtroppo la maggioranza dei candidati non si è mostrata preparata sufficientemente a questa forma di esame.

Vi sono stati candidati che, ignorando le leggi più semplici della rifrazione della luce, non hanno saputo spiegare il fenomeno dell'arcobaleno, il formarsi dell'immagine sulla retina dell'occhio attraverso il cristallino; altri, che, pur conoscendo il barometro, non hanno saputo spiegare le variazioni dell'altezza della colonna, a seconda dell'altitudine, perchè ignoravano i rapporti di esso con la pressione atmosferica.

Dato il campo vastissimo di questa materia, nel quale avrebbero potuto perdersi anche concorrenti bene preparati, si è creduto opportuno di chiedere ai candidati, prima di interrogarli, in qual modo avessero fatto la preparazione, e i più — salvo quelli appena licenziati dalla scuola normale — dichiararono di aver letto soltanto una delle opere indicate nel Decreto Ministeriale, e precisamente " Il bel Paese „ dello Stoppani, o " La storia di un boccon di pane „ o " I servitori dello stomaco „ di Macè, soggiungendo, talvolta, di non aver potuto arrivare in fondo al libro.

Dato il rapporto intimo che esiste fra le nozioni scientifiche, anche una buona impostazione sulle funzioni del corpo umano, sulle quali molti desideravano di essere interrogati, sarebbe stata sufficiente a soddisfare le esigenze di quest'esame; ma purtroppo anche in questa parte i candidati mostrarono di non avere nozioni molto chiare e tanto meno di possedere la capacità di fare riferimenti ad altre categorie di nozioni relative alla fisica o alla chimica.

Per la matematica le interrogazioni furono fatte sui seguenti punti:

Genesi dei numeri interi e dei numeri frazionari: loro nomenclatura e notazione. Definizioni relative ad alcune scritture. Definizioni e prove delle operazioni aritmetiche sui numeri interi e sui numeri decimali — artifizi per facilitare la loro esecuzione; proprietà, dalle quali cotesti artifizi e gli algoritmi delle operazioni possono essere dedotti. Problemi formulati dal concorrente per una data classe elementare — problemi proposti dal Commissario. Calcolo delle frazioni — problemi relativi. Proporzioni fra numeri. Problemi di proporzionalità; in particolare problemi di percentuale (tara, sensorio, diritti di commissione) — problemi di interesse — problemi di sconto commerciale.

Angolo piano — angolo diedro — angolo poliedro — poligoni e poliedri — circonferenza cerchio — cilindro — cono — superficie sferica — sfera — loro definizioni.

Posizioni relative di due rette, di due piani, di due circonferenze; di una retta e di un piano, di una retta e di una circonferenza; di una retta e di una superficie sferica; di un piano e di una superficie sferica. Lunghezze — aree — volumi — dimostrazione intuitiva di qualcheduna delle regole relative.

Risultò che non tutti i concorrenti avevano completa cognizione del programma di matematica della scuola elementare; che lo studio razionale della matematica non è stato fatto con

2319

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

intendimenti professionali; cioè per modo che il candidato sia in grado di dare, in un ordinamento razionale, la ragione dei vari procedimenti che dal punto di vista pratico devono essere spiegati e fatti imparare in una scuola elementare.

La Commissione per altro è convinta che i candidati approvati e che fra breve avranno l'onere di insegnare nelle scuole della regione, potranno assolvere convenientemente il loro compito, poichè hanno dimostrato di possedere intelligenza, ordine, amore e coscienza, doti tali che li potranno rendere, se guidati e consiglinti, buoni educatori. Ma non assolverebbe pienamente al suo compito se non segnalasse al Ministero la necessità di provvedere, senza indugio, alla preparazione tecnica di quelli che non hanno conseguita l'idoneità e al miglioramento degli altri che hanno superato la prova. La Commissione crede che si possa raggiungere il fine riordinando le biblioteche magistrali esistenti, accresciute di pubblicazioni recenti e fondamentali, ammettendo a fruire dei benefici i maestri che aspirano all'insegnamento e istituendone, ove non esistano, con particolare invito a Ispettori e Direttori didattici, di curare la diffusione del libro con l'obbligo di periodiche riunioni, in cui ciascun insegnante sia tenuto a riferire su letture che hanno speciale relazione con le materie da insegnare, discutere sul valore del libro e sulla opportunità di servirsene come sussidio didattico.

Pare utile infine promuovere, massimamente nei Capoluoghi di Provincia, l'istituzione di corsi sui grandi scrittori, sui Pedagogisti moderni, sui problemi igienici, su determinati periodi storici dei secoli XVIII e XIX, affidandoli a maestri sapienti e fervidi in modo che i volonterosi possano seguire il rinnovarsi della cultura e tutti siano invitati a migliorarsi spiritualmente e intellettualmente.

I corsi non dovranno avere niente di accademico; le riunioni e le lezioni obbediranno ad un programma organico e razionale, susciteranno il desiderio della lettura, l'ardore della conoscenza, provocheranno una nobile gara e tale che si risolverà in coscienza dignitosa nell'esercizio arduo e delicato del magistero.

E poichè non è a sperare, nelle presenti condizioni dell'Erario, che lo Stato possa fornire i larghi mezzi finanziari necessari, converrà che almeno intervenga premiando ed incoraggiando libere iniziative ed invitando i Provveditori delle varie Regioni d'Italia a fare appello ai migliori studiosi e conoscitori di discipline storiche, letterarie, pedagogiche e scientifiche per il loro necessario contributo ad un'opera di diffusione della cultura che sarà sommamente vantaggioso alla scuola elementare e popolare.

Venezia, 23 ottobre 1923.

La Commissione:

G. Gasperoni, *presidente.*
G. Bellorini, *vice presidente.*
A. Tomaselli.
T. Vannini.
V. Zanon.
A. Pedersinotto.
A. Dusso.

5943

12320

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GRADUATORIE

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione complessiva	POSTO IN GRADUATORIA				Osservazioni
			Scuole maschili		Scuole miste	Scuole femminili	
			Maestri	Maestre			
1	Maderni Rosa di Gherardo	100.92	..	1	1	1	
2	Bora Teresa fu Giuseppe	96.69	..	2	2	2	
3	Facco Maria di Pietro	96.15	..	3	3	3	
4	Volpe Rosa fu G. Battista	95.01	..	4	4	4	
5	Rinaldi Filomena di Attilio	94.92	..	5	5	5	
6	Roberti Olga di G. Battista	94.74	..	6	6	6	
7	Valeggia Maria di Edoardo	94.46	..	7	7	7	
8	Nava Contini Rosina fu Edoardo	94.37	..	8	8	8	
9	Notarangelo Jolanda fu Giuseppe	94.33	..	9	9	9	
10	Mantovani Maria fu Giuseppe	93.92	..	10	10	10	
11	De Micheli Angelina fu Umberto	93.59	..	11	11	11	
12	Pasqualetto Ofelia di Augusto	92.79	..	12	12	12	
13	Petrin Rosa fu Giuseppe	92.65	..	13	13	13	
14	Martinelli Luisa fu Pietro	92.64	..	14	14	14	per età
15	Martinelli Duma di Ivo	92.64	..	15	15	15	
16	Romagnoli Olga fu Luigi	92.60	..	16	16	16	
17	Montalbotti Margherita di Aristide	92.57	..	17	17	17	
18	Peretti Carmela di Alessandro	91.92	..	18	18	18	
19	Vicentini Albino di Girolamo	91.82	1	..	19	..	
20	Organo Giannina di Policarpo	91.67	..	19	20	19	
21	Canova Domenica di Giuseppe	91.51	..	..	21	20	
22	Verzini Rachele fu Salvino	91.50	..	20	22	21	
23	Caretta Felicita fu Giovanni	91.14	..	21	23	22	
24	Baratella Jolanda di Angelo	90.86	..	22	24	23	
25	De Zordo Giovanna di Giuseppe	90.56	..	23	25	24	
26	Bellussi Elvira di Onorato	90.45	..	24	26	25	
27	Marchesini Clelia di Luigi	90.39	..	25	27	26	
28	Cobelli Pietro di Luperio	90.33	2	..	28	..	per esame

2321

Declassificato E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione complessiva	GRADUATORIE				Osservazioni
			Scuole maschili		Scuole miste	Scuole femminili	
			Maestri	Maestre			
29	Villani Olga di Melchiade	90.33	..	26	29	27	
30	Rocco Anita di Lepido	90.31	..	..	30	..	
31	Copetti Maria fu Domenico	90.10	..	..	31	28	
32	Michielutti Giuseppina di Tommaso	90.05	..	27	32	29	
33	Bonadio Bruna fu Giocondo	89.93	..	28	33	30	per età.
34	De Rigo Conte Angelina di Paolo	89.93	..	..	34	31	
35	Seagnet Giovanni fu Luigi	89.83	3	..	..	..	
36	Morelato Luigia di Paolo	89.69	..	29	35	32	per esame.
37	Segafreddo Albertina di Rocco	89.69	..	30	36	33	
38	Da Vanzo Caterina di Giovanni	89.64	..	..	37	34	
39	Scolari Igea di Attilio	89.51	..	31	38	35	
40	Mattei Giuseppina di G. Girolamo	89.48	..	32	39	36	
41	Bonamelli Maristella di Attilio	89.28	..	33	40	37	
42	De Michelis Scintilla di Rennepont di Cesare	89.23	..	34	41	38	
43	Ambrosetto Elena di Giovanni	89.10	..	..	42	39	
44	Carraro Maria di Antonio	89.05	..	35	43	40	
45	Pasqualigo Angiola di Luigi	88.98	..	36	44	41	
46	Ragazzoni Fernanda fu Giovanni	88.96	..	37	45	42	
47	Boz Soave di Giuseppe	88.75	..	..	46	43	
48	De Nes Rina di Giovanni	88.56	..	38	47	44	
49	Miglioriui Antonia di Mario	88.52	..	..	48	45	
50	Greghi Giovanna di Giacomo	88.46	..	39	49	46	
51	Ugolini Adelina di Ricciotti	88.25	..	40	50	47	
52	Sabbion Maria fu Carlo	88.15	..	41	51	48	
53	Bianco Elvia di Angelo	88.05	..	42	52	49	
54	Moro Rosa fu Giuseppe	87.95	..	43	53	50	
55	Enrici Olga di Augusto	87.93	..	44	54	51	
56	De Lorenzo Tobolo Carmela di Virginio	87.82	..	..	55	52	
57	Luzi Iride di Gaetano	87.78	..	45	56	53	
58	Bassan Assunta fu Pietro	87.74	..	46	57	54	

5942

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione complessiva	GRADUATORIE				Osservazioni
			Scuole maschili		Scuole miste	Scuole femminili	
			Maestri	Maestre			
59	Mozzato Teresa di Giordano	87.67	..	47	58	55	
60	Pasquale Antonia fu Francesco	87.33	..	48	59	56	per esame.
61	Lazzari Edvige di Fausto	87.33	..	49	60	57	
62	Pastorello Giustina fu Sebastiano	87.29	..	50	61	58	
63	Riva Lucia fu Antonio	87.25	..	51	62	59	
64	Mazzotti Olga di Giuseppe	87.14	..	52	63	60	
65	Pernigo Augusta di Giuseppe	86.87	..	53	64	61	
66	Mauro Oliva Rosa di Pietro	86.85	..	54	65	62	
67	Raho Lucia di Giovanni	86.74	..	..	..	63	
68	Zatta Luigia di Luigi	86.69	..	55	66	64	per età.
69	Pisani Giannina Gina di Francesco	86.69	..	56	67	65	
70	Vigna duzzo Evelina di Silvio	86.62	..	57	68	66	
71	Dalla Via Antonio fu Francesco	86.54	..	..	69	..	
72	Ferraro Idillia di Zamiro	86.46	..	58	70	67	
73	Cazzavara Jolanda di Giuseppe	86.42	..	..	71	68	
74	Tessari Margherita di G. Battista	86.28	..	59	72	69	
75	Fabris Esterina Angelo	86.16	..	60	73	70	
76	Meneghini Maria fu Giuseppe	86.13	..	61	74	71	
77	Parigi Ada di Antonio	86.10	..	62	75	72	per età.
78	Gurdijan Maria di Giovanni	86.10	..	63	76	73	
79	Barnasso Jole di Pier Francesco	86.09	..	64	77	74	
80	Bortolami Jolanda di Portolo	86.02	..	..	78	75	
81	Facchini Alessandra di Giuseppe	85.95	..	65	79	76	
82	Venni Maria di Amedeo	85.92	..	66	80	77	per esame
83	Milan Pierina di Luigi	85.92	..	67	81	78	
84	Frosi Maria di Attilio	85.80	..	68	82	79	
85	Fugalli Gaetana di Luigi	85.69	..	69	83	80	
86	Giacometti Gina di Giovanni	85.68	..	70	84	81	
87	Gasparini Teresa di Isaia	85.56	..	71	85	82	
88	Cucinato Giulia fu Umberto	85.51	..	72	86	83	per esame

2323

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione complessiva	GRADUATORIE Scuole maschili Maestri	Maestre	Scuole miste	Scuole femminili	Osservazioni
89	Carbognin Enrichetta di Guido	85.51	..	73	87	84	
90	Ridomi Maria di Attilio	85.49	..	..	88	..	
91	Pozzani Alice di Giuseppe	85.46	..	74	89	85	
92	Volpones Luigina di Enrico	85.37	..	75	90	86	
93	Salvagno Maria Rosa di Alessandro	85.34	..	76	91	87	
94	Fassetta Carlotta di Antonio	85.29	..	77	92	88	
95	Piccoli Sofia fu Riccardo	85.28	..	78	93	89	
96	Leoni Enrica fu Giuseppe	84.97	..	79	94	90	
97	Mantovani Elda fu Giuseppe	84.96	..	80	95	91	
98	Vedovotto Giovanni di Sebastiano	84.93	5	..	96	..	
99	Simoncelli Rosa Bice fu Guglielmo	84.88	..	81	97	92	
100	Pierbon Agnese fu Luigi	84.81	..	..	98	93	
101	Bonglovanni Terza di Silvio	84.75	..	82	99	94	
102	Pasquotti Pierina di Maria	84.64	..	..	100	95	
103	Guarato Olga di Daniele	84.56	..	83	101	96	
104	Donatoni Maria fu Pericle	84.48	..	84	102	97	
105	Santi Maria di Giovanni	84.46	..	85	103	98	
106	Carguelli Giuseppina di Domenico	84.45	..	86	104	99	
107	Anselmi Angiolina di Cesare	84.49	..	87	105	100	
108	Gardin Gaetano di Sebastiano	84.38	6	..	106	..	
109	Bonvicini Caterina di Arturo	84.32	..	88	107	101	
110	Venuti Laudomia di Desiderio	84.28	..	89	108	102	
111	Roselti Enrichetta	84.21	..	90	109	103	
112	Tessarolo Ernitia di Feruccio	84.15	..	91	110	104	per esame
113	Castellani Vittoria di Virgilio	84.15	..	92	111	105	
114	Padoan Teresa di Domenico	84.13	..	93	112	106	
115	Graziani Gina di Cesare	84.10	..	94	113	107	per età
116	Cipolli Marta fu Demetrio	84.10	..	95	114	108	
117	Gei Eleonora di Osvaldo	84.08	..	..	115	109	
118	Gandi Teresa di Giuseppe	84.07	..	96	116	110	

5941

2324

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione complessiva	GRADUATORIE				Osservazioni
			Scuole maschili		Scuole miste	Scuole femminili	
			Maestri	Maestre			
119	Checchia Maria di Riccardo	83.82	..	97	117	111	
120	Rogolotti Maria di Giovanni	83.73	..	98	118	112	
121	Luuardoni Giovanna fu Giovanni	83.65	..	..	119	113	
122	Carafoli Jole di Ernesto	83.56	..	99	120	114	
123	Dall'Acqua Ida di Eleuterio	83.41	..	100	121	115	
124	Marchi Noemi di Emilio	83.35	..	101	122	116	
125	Redaelli Maria di Cesare	83.33	..	102	123	117	
126	Lorenzoni Umbertina di Antonio	83.32	..	103	124	118	
127	Vettorazzo Amelia di Ettore	83.30	..	104	125	119	
128	Zordan Margherita di Marco	83.28	..	105	126	120	per servizio.
129	Tessaro Elda fu Giulio	83.28	..	..	127	..	per età.
130	Patessio Ada di G. Batta	83.28	..	106	128	121	per esame.
131	Pizzo Antonietta di Cesare	83.23	..	..	129	122	per età.
132	Brigo Noemi di G. Batta	83.23	..	107	130	123	
133	Arcozzi Margherita di Cesare	83.23	..	108	131	124	
134	Bratti Elisabetta di Agostino	83.15	..	109	132	125	
135	Lievore Sidonia di Giuseppe	83.06	..	110	133	126	
136	Gasparinetti Jole di Italico	83.03	..	111	134	127	
137	Morettuzzo Elia di Santo	83 —	..	112	135	128	
138	Grella Bruno di Antonio	82.93	7	..	136	..	
139	Cucciavillani Gina di Giovanni	82.92	..	..	137	129	per esame.
140	Pigozzi Maria di Giuseppe	82.92	..	113	138	130	per servizio.
141	Schiava Maria Romana di Giuseppe	82.92	..	114	139	131	
142	Berghi Lucia di Arturo	82.90	..	115	140	132	
143	Castagnini Maria di Benedetto	82.87	..	116	141	133	
144	Galletti Anna Maria fu Tullio	82.84	..	117	142	134	
145	Foroni Leopolda di Enrico	82.82	..	118	143	135	per età
146	Mori Ester di Giuseppe	82.82	..	..	144	136	
147	Conclera Elvira fu G. Batta	82.76	..	119	145	137	
148	Milani Alide fu Guglielmo	82.74	..	120	146	138	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione complessiva	GRADUATORIE				Osservazioni
			Scuole maschili		Scuole miste	Scuole femminili	
			Maestri	Maestre			
149	Mondin Elisa fu Pietro	82. 69	..	121	147	139	
150	Crestani Gilda di Giacomo	82. 63	..	122	148	140	
151	Golin Adelaide fu Antonio	82. 53	..	123	149	141	
152	Gaio Lucia di Demetrio	82. 51	..	..	150	142	
153	Malipiero Luigia di Giuseppe	82. 46	..	124	151	..	
154	Cavallarin Flavia di Eugenio	82. 44	..	125	152	143	
155	Gelich Maria Letizia fu Vittorio	82. 37	..	126	153	144	
156	Andreatta Giovanni fu Domenico	82. 36	8	..	154	..	
157	Velo Giustina di Giovanni	82. 33	..	127	155	145	
158	Fontana Evelina di Guerrino	82. 28	..	..	156	146	
159	Malacarne Maria di Giovanni	82. 24	..	..	157	147	
160	Zorman Italia fu Umberto	82. 15	..	..	158	148	
161	Cazzola Anna fu Aurelio	82. 10	..	128	159	149	
162	Chiarotto Zanetti Olga fu Giovanni	82. 05	..	129	160	150	
163	Rimini Delfina di Giuseppe	82. 04	..	130	161	151	
164	Plebani Stella di Attilio	82 —	..	131	162	152	
165	Sarotta Ida Maria di Giovanni	81. 92	..	..	163	153	per esame.
166	Recchia Iolanda di Carlo	81. 92	..	132	164	154	per età.
167	Fersuoch Bianca di Ignazio	81. 92	..	133	165	155	id.
168	Monaldo Caterina fu Gaetano	81. 92	..	134	166	156	
169	Pigato Francesca fu Giovanni	81. 88	..	135	167	157	per esame.
170	Pasetti Elena di Giacomo	81. 88	..	136	168	158	
171	Franco Elisabetta di Agostino	81. 80	..	137	169	159	
172	Fuccaro Anna di Sebastiano	81. 78	..	..	170	160	
173	Scardanzan Elvira di Giovanni	81. 76	..	138	171	161	
174	Dall'Antonia Luigia di Antonio	81. 69	..	139	172	162	
175	Marastoni Angelo di Luigi	81. 68	9	..	173	..	
176	Rossi Ermida di Erminio	81. 65	..	140	174	163	
177	Borriero Teresa fu Domenico	81. 61	..	..	175	164	
178	Carollo Marco di G. Battista	81. 56	10	..	176	.	per esame.

5940

2316

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione complessiva	GRADUATORIE				Osservazioni
			Scuole maschili		Scuole miste	Scuole femminili	
			Maestri	Maestre			
179	Albarello Lia di Lucindo	81.56	..	141	177	165	
180	Gallinussi Maria di Giuseppe	81.51	..	142	178	166	
181	Vassere Maria di Carlo	81.50	..	143	179	167	
182	Zuccheramaglio Arturo di Giuseppe	81.49	11	..	180	..	
183	Solfo Antonietta di Riccardo	81.47	..	144	181	168	
184	Cappellari Maria di Paolo	81.45	..	145	182	169	
185	Battistella Angelina di Alberto	81.33	..	146	183	170	per servizio.
186	Cassanova Elena di Francesco	81.33	..	..	184	171	
187	Mattarucco Elvira di Antonio	81.31	..	..	185	172	per esame
188	De Russi Mariano di Antonio	81.31	12	..	186	..	
189	Dal Brun Bruna di Giuseppe	81.28	..	147	187	173	per età
190	Zennaro Elsa fu Ermenegildo	81.28	..	..	188	174	
191	Barburin Luigia di Giacomo	81.24	..	148	189	175	
192	Arnoldo Anita di Valentino	81.23	..	149	190	176	per esame
193	Rottaris Maria di Raffaele	81.23	..	150	191	177	
194	Sartor Ines di Narciso	81.15	..	151	192	178	per età
195	Parolin Maria di Angelo	81.15	..	..	193	179	
196	Cuman Giustino fu Giovanni	81.11	13	..	194	..	
197	Zancanaro Arturo di Felice	81.07	14	..	195	..	
198	Sacchet Maria Matilde Ida fu Giovanni	81.05	..	152	196	180	
199	Franz Lidvina di Luigi	81 —	..	..	197	..	per esame
200	Stua Anna fu Leonardo	81 —	..	..	198	181	
201	Lucini Antonietta di Achille	80.96	..	153	199	182	
202	Torcellan Ada di Alvise	80.93	..	154	200	183	
203	Consolati Vittoria di Luigi	80.92	..	155	201	184	per età.
204	Petrin Fausta di Vittorio	80.92	..	156	202	185	per età.
205	Facci Ester fu Angelo	80.92	..	157	203	186	
206	Gelmetti Anna di Lodovico	80.87	..	158	204	187	
207	Boin Pierina di Michele	80.86	..	159	205	188	
208	De Manzoni Letizia fu Francesco	80.83	..	..	206	189	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione complessiva	GRADUATORIE: Scuole maschili: Maestri	Scuole maschili: Maestre	Scuole miste	Scuole femminili	Osservazioni
209	Mocellin Maria di Bortolo	80.81	..	160	207	190	
210	Righetto Maria fu Alvise	80.78	..	..	208	191	per esame.
211	Bersani Maria di Roberto	80.78	..	..	209	192	
212	Gallo Iolanda di Zoroastro	80.74	..	161	210	193	per età.
213	Barison Maria fu Umberto	80.74	..	162	211	194	
214	Antonino Emilia di Giuseppe	80.64	..	..	212	195	
215	Pasqualin Olga di Giuseppe	80.63	..	163	213	196	
216	Sorarù Antonio di Giuseppe	80.62	15	..	214	..	
217	Randon Lino fu Pietro	80.61	16	..	215	..	
218	Scarpari Livia di Ugo	80.60	..	164	216	197	
219	Ambroso Pompilio fu Benigno	80.53	17	..	217	..	
220	Morettuzzo Zemaide di Santo	80.51	..	165	218	198	
221	Capitanio Elena di Umberto	80.48	..	166	219	199	
222	Giunta Rosa Graziosa di Gioachino	80.46	..	167	220	200	per esame.
223	Mallpiero Dorotea di Giuseppe	80.46	..	..	221	201	per esame.
224	Zanetti Maria di Pio	80.46	..	..	222	202	
225	Colonna Alessandra fu Enrico	80.44	..	168	223	203	
226	Boni Laura fu Arcangelo	80.34	..	..	224	204	
227	Zanconato Ines fu Angelo	80.33	..	169	225	205	
228	Brisotto Lelia di Pier Antonio	80.28	..	170	226	206	
229	Maule Vittoria di Angelo	80.27	..	171	227	207	
230	Menin Maria di Antonio	80.23	..	172	228	208	
231	Geremia Dolores di Alvise	80.15	..	173	229	209	
232	Migliari Oddone di Giuseppe	80.11	18	..	230	..	
233	Piasentini Irma di Pietro	80.10	..	174	231	210	
234	Bizzio Iolanda di Luigi	80.10	..	..	232	211	
235	Minozzi Elsa fu G. Batta	80.09	..	175	233	212	
236	De Grandis Antonietta di Giuseppe	80.08	..	176	234	213	
237	Venturini Maria di Umberto	80.06	..	177	235	214	per esame.
238	Tressino Emma di Luigi	80.06	..	178	236	215	

5939

2326

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione complessiva	GRADUATORIE: Scuole maschili: Maestri	Scuole maschili: Maestre	Scuole miste	Scuole femminili	Osservazioni
239	Poli Ebe di Egidio	80 —	..	179	237	216	
240	Massagrande Maria di Vittorio	79. 87	..	180	238	217	per età.
241	Cassetta Ada di Giovanni	79. 87	..	181	239	218	
242	Scozia Elvira fu Giacomo	79. 85	..	..	240	219	
243	Dezza Augusta di Giuseppe	79. 84	..	..	241	220	
244	Frescura Angela Maria di Pietro	79. 83	..	182	242	221	
245	Cassio Ferruccio di Emilio	79. 80	19	..	243	..	
246	Corradini Olga di Sante	79. 75	..	..	244	222	
247	Arossi Luigia	79. 74	..	183	245	223	
248	Corocher Maria di Giovanni	79. 67	..	..	246	224	
249	Righele Maria di Silvio	79. 65	..	184	247	225	per esame.
250	Felice Luigia di Umberto	79. 65	..	185	248	226	
251	Zuliani Maria di Luigi	79. 64	..	..	249	227	
252	Raimondo Aldo di Alessa	79. 61	20	..	250	..	
253	Marini Stefano di Giovanni	79. 60	21	..	251	..	
254	Furlanetto Luisa di Antonio	79. 55	..	186	252	228	
255	Gambillo Elisabetta fu Pietro	79. 53	..	187	253	229	
256	Pilla Elena di Agrippino	79. 46	..	188	254	230	per esame.
257	Erhisti Maria di Oreste	79. 46	..	189	255	231	
258	Spangaro Gisella fu Osvaldo	79. 41	..	190	256	232	
259	Martella Quirino fu Carmine	79. 36	22	..	257	..	
260	Barbini Elena di Luigi	79. 35	..	..	258	233	
261	Degano Luigia di Antonio	79. 33	..	191	259	234	
262	Parise Albertina di Giuseppe	79. 28	..	192	260	235	per esame.
263	Cavazzani Cleofe di Ettore	79. 28	..	193	261	236	
264	Di Marco Ida di Innocente	79. 23	..	194	262	237	
265	Zampieri Maria di Angelo	79. 16	..	195	263	238	
266	Grandis Maria di Ettore	79. 15	..	196	264	239	per età.
267	Dal Pont Francesca fu Giulio	79. 15	..	197	265	240	per età.
268	D'Albert Elsa di Giuseppe	79. 13	..	198	266	241	

2329

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione complessiva	GRADUATORIE				Osservazioni
			Scuole maschili		Scuole miste	Scuole femminili	
			Maestri	Maestre			
269	Gava Domenica di Francesco	79.11	..	199	267	242	
270	Berto Giuseppina di Antonio	79.10	..	200	268	243	
271	Domenis Giuseppina di Valentino	79.08	..	201	269	244	
272	De Mezzo Alessandra fu Giacomo	79.05	..	202	270	245	
273	Reghellin Caterina di Ettore	79 —	..	203	271	246	per età.
274	Taboga Maria fu Luigi	79 —	..	204	272	247	
275	Nardari Filomena di Andrea	78.96	..	205	273	248	
276	Soliman Antonio di Costante	78.93	23	..	274	..	
277	Collarin Aliec di Antonio	78.92	..	206	275	249	
278	Zocca Teresa di Angelo	78.87	..	207	276	250	
279	Faccini Giannina di Luigi	78.82	..	208	277	251	per esame.
280	Cadorin Anna di Giovanni	78.82	..	209	278	252	per età.
281	Clima Rosina di Vittorio	78.82	..	210	279	253	per età.
282	Peressot Iride di G. Battista	78.82	..	211	280	254	
283	Lusiani Luigia di Ausonio	78.73	..	212	281	255	
284	Gioco Maria di Domenico	78.69	..	213	282	256	
285	Concaro Bona di Angelo	78.65	..	214	283	257	
286	Fasani Gemma Edvige di G. B.	78.64	..	215	284	258	per esame.
287	Padoan Maria di Pacifico	78.64	..	216	285	259	per età.
288	Tonolo Maria di Ercole	78.64	..	217	286	260	
289	Zanello Fides di Giuseppe	78.61	..	..	287	261	
290	Miotti Antonio di Alessandro	78.59	24	..	288	..	
291	Danieli Clara di Giovanni	78.51	..	218	289	262	
292	Scamperle Teresa di Paolo	78.50	..	219	290	263	
293	Schenardi Evelina di Fausto	78.47	..	220	291	264	
294	Sambo Anna di Francesco	78.41	..	221	292	265	
295	Marson Gino di Antonio	78.35	25	..	293	..	per esame.
296	Schivi Zarelia di Edmondo	78.35	..	..	294	266	
297	Miorini Anita di G. Battista	78.28	..	222	295	267	
298	De Grandis Angela di Giuseppe	78.20	..	..	296	..	

5938

2330

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione complessiva	GRADUATORIE				Osservazioni
			Scuole maschili		Scuole femminili	Scuole miste	
			Maestri	Maestre			
299	Salvadori Maria di Alessandro	78.17	..	..	297	..	
300	Cunico Maria di Vittorio	78.15	..	223	298	268	per esame
301	Farra Maria di Antonio	78.15	..	..	299	..	
302	Bertollo Bernardo Antonio fu Luigi	78.11	26	..	300	..	
303	Frigo Pasqua fu Giustino	78.10	..	224	301	269	
304	Dedemo Erminia di Eliseo	78.05	..	225	302	270	
305	Darin Ercolina fu Giuseppe	77.96	.	226	303	271	
306	Gatti Bizzaro Regina di Gincomo	77.95	..	227	304	272	
307	Moro Nerina di Luigi	77.92	..	228	305	273	
308	Forrante Emma di Francesco	77.91	..	..	306	274	
309	Tomiutti Anna Maria fu Domenico	77.88	..	229	307	275	
310	Sassi Lidia	77.87	..	230	308	276	per esame
311	Luciano Maria fu Giuseppe	77.87	..	231	309	277	per esame
312	Dal Lago Eolia di Ennio	77.87	..	..	..	278	
313	Iannelli Giuseppe di Francesco	77.78	27	..	310	..	
314	Cortelazzo Matilde di Enrico	77.77	..	232	311	279	
315	Vidalino Anita di Sebastiano	77.74	..	..	312	280	per età
316	Martelli Irma fu Giuseppe	77.74	..	233	313	281	per età
317	Bertoldo Giovanna fu Francesco	77.74	..	234	314	282	
318	Marcuzzi Bianca di Vito	77.73	..	235	315	283	
319	Vianello Giuseppina di Valentino	77.70	..	236	316	284	
320	Maretto Maria di Luigi	77.69	..	237	317	285	per età
321	Moresco Maria Tullia fu Antonio	77.69	..	238	318	286	per esame
322	Boffelli Giovannina di Giovanni	77.69	..	239	319	287	per esame
323	Toffoli Emma di Osvaldo	77.69	..	240	320	288	
324	Bittolo Bon Luigia di Francesco	77.64	..	241	321	289	
325	Conte Irma fu Giovanni	77.63	..	242	322	290	
326	Andervolti Adalgisa fu Raffaele	77.62	..	243	323	291	
327	Ravelli Ines fu Giuseppe	77.59	..	244	324	292	
328	Zattera Maria Lina	77.56	..	245	325	293	per età

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione complessiva	GRADUATORIA Scuole maschili Maestri	Maestre	Scuole miste	Scuole femminili	Osservazioni
329	D'Agnolo Leda di Vittorio.	77.56	..	246	325	294	per età
330	Busato Maria di Domenico	77.56	..	247	327	295	
331	Tamini Giovannina di Italo.	77.55	..	248	328	296	
332	Robazza Regina Antonia di Giovanni.	77.51	..	249	329	297	per esame
333	Leoni Elena fu Giuseppe	77.51	..	250	330	298	
334	Rizzoli Lavinia fu Ugo	77.48	..	251	331	299	
335	Gasparini Teresa di Costante	77.47	..	252	332	300	
336	Zanetti Maria Corinna di Rinaldo	77.46	..	253	333	301	
337	Sartori Antonietta Armida di Nicola.	77.45	..	254	334	302	
338	Gaspari Anna di Ettore	77.41	..	255	335	303	per età
339	Tosa Stefania fu Libero	77.41	..	256	336	304	id.
340	Falcani Micossi Ernesta di Erasmo	77.41	..	257	337	305	id.
341	Cavedon Domenica di Domenico	77.41	..	258	338	306	id.
342	Del Zotto Maria di Luigi	77.41	..	259	339	307	
343	Bolfino Angela di Achille	77.39	..	260	340	308	
344	Belloni Vittoria fu Vittorio	77.33	..	..	341	309	per età
345	Conti Bianca di Luigi	77.33	..	261	342	310	per esame
346	Zanella Maria di Giuseppe	77.33	..	262	343	311	per età
347	Pizzetelli Grazia di Angelo	77.32	..	..	344	312	
348	De Martini Anna Maria di Federico.	77.29	28	263	345	313	
349	Montanari Raimondo fu Giuseppe	77.29	..	..	346	..	per servizio
350	Rizzetto Farichetta di Francesco.	77.29	..	264	347	314	
351	Tonchio Oliva di Carlo.	77.26	..	..	348	315	
352	Fiorot Francesco di Pietro	77.24	29	..	349	..	per esame
353	Stagni Argia di Alessandro	77.24	..	265	350	316	
354	Lorenzoni Maria fu Stanislao	77.23	..	266	351	317	per età
355	Rigon Elisa fu Pio	77.23	..	267	352	318	per età
356	Burigana Irma di Leone	77.23	..	268	353	319	
357	Valent Emma di Tranquillo	77.15	..	269	354	320	
358	Toffoletto Maria di Attilio.	77.11	..	270	355	321	

5937

2332

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.ro d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione complessiva	GRADUATORIA Scuole maschili Maestri	GRADUATORIA Scuole maschili Maestre	GRADUATORIA Scuole miste	GRADUATORIA Scuole femminili	Osservazioni
359	Bardella Giuseppina di Antonio	77.—	..	271	356	322	per esame
360	Bandiera Stella di Domenico	77.—	..	272	357	323	
361	Babuin Ernesto di Germanico	76.93	30	..	358	..	
362	Rubele Ida di Probo	76.91	..	..	359	324	per esame
363	Pavanetto Luigia di Antonio	76.91	..	273	360	325	
364	Battilana Elena di Giuseppe	76.90	..	274	361	326	
365	Zancanella Margherita di Alessandro	76.87	..	275	362	327	per esame
366	Zilliotto Elisabetta di Giovanni	76.87	..	..	363	328	
367	Copetti Pierina fu Domenico	76.86	..	..	364	329	
368	Bonzio Emma di Enrico	76.83	..	..	..	330	
369	Graziani Rosa di Sergio	76.82	..	276	365	331	
370	Venuti Maria Lucia di Desiderio	76.78	..	277	366	332	
371	Mazzano Caterina fu Giuseppe	76.74	..	278	367	333	per esame
372	Barbato Antonia di Antonio	76.74	..	279	368	334	
373	Aquilia Teresina di Giovanni	76.69	..	280	369	335	per età
374	Melon Maria di Arturo	76.69	..	281	370	336	
375	Broianigo Ida di Michele	76.64	..	282	371	337	per età
376	Feruglio Italia di Giuseppe	76.6[illegible]	..	283	372	338	
377	Salandin Virgilio fu Antonio	76.60	31	..	..	..	per esame
378	Zaro Caterina di Ettore	76.60	..	..	373	339	
379	Intillia Dusolina fu Eugenio	76.51	..	284	374	340	per esame
380	Florinai Maria di Giuseppe	76.51	..	..	375	341	
381	Comin Cesarina di Pietro	76.46	..	285	376	342	per età
382	Rizzolati Caterina di Leonardo	76.46	..	286	377	343	id.
383	Tullini Giovanna di Marcello	76.46	..	287	378	344	per esame
384	Maggi Ada fu Pio	76.46	..	288	379	345	
385	Rossatti Antonio fu Luigi	76.45	32	..	380	..	
386	De Lazzari Giuditta di Antonio	76.44	..	..	381	346	
387	Fabbruzzo Assunta fu Giuseppe	76.41	..	..	382	347	per esame
388	Trentin Maria di Ermes	76.41	..	289	383	348	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione complessiva	GRADUATORIA				Osservazioni
			Scuole maschili		Scuole miste	Scuole femminili	
			Maestri	Maestre			
389	Mazzucco Elena di Maurizio	76.40	..	290	384	349	
390	Baio Teresa di Emilio	76.33	..	291	385	350	per età
391	Trevisan Agnese di Giacinto	76.33	..	292	386	351	per esame
392	Bettell Luigina fu Silvio	76.33	..	293	387	352	
393	Fadini Anita di Paolino	76.28	..	294	388	353	
394	Gollin Renzo fu Giuseppe	76.25	33	..	389	..	
395	Bertelè Silvia fu Carlo	76.23	..	295	390	354	per esame
396	Andrioli Maria di Ottavio	76.23	..	296	391	355	
397	Pittan Ida di Giovanni	76.22	..	297	392	356	
398	Bonato Giuseppina Clara di Arturo	76.17	..	298	393	357	
399	Sbroiavacca Elena di Antonio	76.15	..	299	394	358	
400	Furlan Emilia di Ermes	76.14	..	..	395	359	
401	Peruzzi Olga fu Girolamo	76.10	..	300	396	360	
402	Zanon Maria Luisa fu Giuseppe	76.08	..	301	397	361	
403	Crema Zemira di Angelo	76.06	..	302	398	362	
404	Panato Silvio di Germano	76.04	34	..	399	..	
405	Vicarioli Iolanda di Santo	76.—	..	303	400	363	per esame
406	Tironi Ermide fu Pelopida	76.—	..	..	401	364	per età
407	Manzoni Rosa Alba di Cesare	76.—	..	304	402	365	id.
408	Gentilini Rina di Silvio	76.—	..	305	403	366	
409	Doria Stamura fu Felice	75.97	..	306	404	367	
410	Dal Dan Anna di Girolamo	75.94	..	307	405	368	
411	Tasinato Isabella fu Giuseppe	75.92	..	308	406	369	per età
412	Bertolini Paolina fu Michele	75.92	..	309	407	370	id.
413	De Maria Leda di Virginio	75.92	..	310	408	371	per esame
414	Sartori Giuseppina di Antonio	75.92	..	311	409	372	
415	Zoccolari Maria di Federico	75.88	..	..	410	373	
416	Bertan Evelina di Giuseppe	75.87	..	312	411	374	
417	Giacompol Giovanna di Giovanni	75.82	..	313	412	375	
418	Zapponi Maria di Carlo	75.79	..	314	413	376	

5936

2334

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione complessiva	GRADUATORIA: Scuole maschili: Maestri	GRADUATORIA: Scuole maschili: Maestre	GRADUATORIA: Scuole miste	GRADUATORIA: Scuole femminili	Osservazioni
419	Bartalena Mario di Gino	75,75	35	..	414	..	
420	Cabianca Amorina fu Andrea	75,74	..	315	415	377	
421	Gobbatto Teresa di Angelo	75,73	..	316	416	378	
422	Rizzo Giovanni di Pier Guerino	75,72	36	..	417	..	
423	Gaule Maddalena di Mario	75,71	..	317	418	379	
424	Bovolini Teresa di Pietro	75,69	..	318	419	380	
425	Gheudi Tosca di Angelo	75,64	..	319	420	381	
426	Rizzi Cecilia di Luigi	75,62	..	..	421	382	
427	Ferlenga Carmela fu Abramo	75,61	..	320	422	383	
428	Poggiaro Teodorina di Antonio	75,56	..	321	423	384	
429	Zordan Silvia di Alessandro	75,51	..	322	424	385	
430	Sartoro Iolanda fu Pietro	75,49	..	323	425	386	
431	Rocchia Vittoria di Camillo	75,42	..	324	426	387	
432	Rigo Maria di Cesare	75,38	..	325	427	388	
433	Cappuccino Lina di Angelo	75,37	..	326	428	389	per esame
434	Baldo Giuseppina fu Domenico	75,37	..	327	429	390	
435	Bressan Paola di Benedetto	75,33	..	328	430	391	
436	Foggini Ugolina fu Antonio	75,31	..	..	431	392	
437	Spizzo Argentina di Domenico	75,29	..	329	432	393	
438	Ermel Ippolita di Isidoro	75,28	..	330	433	394	per esame
439	Trombetta Laura fu Silvestro	75,28	..	..	234	235	
440	Salvadoretti Irene fu Luigi	75,24	..	331	435	396	
441	Battistoni Alasia di Aristide	75,10	..	332	436	397	per età
442	Verlato Cesarina di Pietro	75,10	..	333	437	398	
443	Biccgo Edvige fu Pietro	75,08	..	334	438	399	
444	Degani Stefania fu Giovanni	75,05	..	335	439	400	per esame
445	Comacchio Calide di Pietro	75,05	..	..	440	401	
446	Monico Lelio di Luigi	75,04	37	..	441	..	
447	Meneghelli Italia fu Riccardo	75,03	..	336	442	402	
448	Abrile Maria di Luigi	75,01	..	337	443	403	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione complessiva	GRADUATORIA Scuole maschili Maestri	Maestre	Scuole miste	Scuole femminili	Osservazioni
449	Sganzerla Nella di Albino	75 —	..	338	434	404	per esame
450	Venturini Teresa di Giuseppe	75 —	..	339	435	405	per età
451	Lavezzo Aldina di Antonio	75 —	..	340	446	406	
452	Cervo Zelmira di Giuseppe	74.92	..	341	447	407	
453	Patrizio Palmira di Antonio	74.91	..	342	448	408	per esame
454	Colosetti Pia di Alberto	74.91	..	343	449	409	
455	Fioritto Noemi di Federico	74.87	..	344	450	410	
456	Spallanzon Matilde di Agostino	74.82	..	345	451	411	per esame
457	Pasquale Angelina di Giuseppe	74.82	..	346	452	412	
458	Barucco Toso Laura di Giovanni	74.71	..	347	453	413	per esame
459	Scarpa Anita di Antonio Libero	74.71	..	348	454	414	
460	Pizzolotto Fanny di Luigi	74.69	..	..	455	415	per esame
461	Venturini Natalia di Giuseppe	74.69	..	349	456	416	
462	Contti Luigia Bruna di Luigi	74.59	..	350	457	417	
463	Francescon Emma di Angelo	74.56	..	351	458	418	
464	Focchiati Maria di Melchiorre	74.54	..	352	459	419	
465	De Bonis Linda Luisa di Giuseppe	74.51	..	353	460	420	
466	Papes Cecilia fu Antonio	74.50	..	354	461	421	
467	Farina Elena di Leonida	74.48	..	355	462	422	
468	Lusiani Evelina di Antonio	74.47	..	356	463	423	per esame
469	Rigato Caterina di Giacomo	74.47	..	357	464	424	
470	Rovigato Alice di Remigio	74.46	..	358	465	425	
471	Merlo Angela di Ernesto	74.45	..	..	466	426	
472	Radicula Margherita di Carlo	74.43	..	359	467	427	
473	Battistioli Anna di Arturo	74.42	..	..	468	428	
474	Tinucci Margherita di Gaetano	74.41	..	360	469	429	
475	Anselmi Romano fu Francesco	74.36	38	..	470	..	
476	Sartorelli Adelia di Vittorio	74.29	..	361	471	430	
477	Girardi Amalia di Giovanni	74.28	..	362	472	431	per servizio
478	Sinicato Elsa di Achille	74.28	..	363	473	432	

5935

2.3.3 b

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione complessiva	GRADUATORIA				Osservazioni
			Scuole maschili		Scuole miste	Scuole femminili	
			Maestri	Maestre			
479	Frigo Ida di Matteo	74,27	..	..	474	433	
480	Sandri Maria di Enrico	74,23	..	364	475	434	per età.
481	Frizziero Iolanda fu Gaetano	74,23	..	365	476	435	per età.
482	Alfiero Eugenia di Luigi	74,23	..	366	477	436	per età.
483	Gressani Elsa di Luigi	74,23	..	367	478	437	
484	Zanella Emma di Prospero	74,18	..	368	479	438	
485	Feriani Vittoria di Angelo	74,16	..	369	480	439	
486	Oliva Del Turco Isabella di Pietro	75,06	..	370	481	440	
487	Faloruzzo Bianca fu Giuseppe	74,05	..	371	482	441	
488	Zanella Guerino fu Antonio	74,04	39	..	483	..	
489	Tessitori Luigi fu Michele	74,03	40	..	484	..	per servizio.
490	Fumanelli Rosa fu Giovanni Batta	74,03	..	372	485	442	
491	Mattiello Ada di Emanuele	73,95	..	..	486	443	
492	Sabbadin Claudina di Priamo	73,92	..	373	487	444	
493	Mattz Fides di Angelo	73,90	..	..	488	445	
494	Bordin Melania di Francesco	73,87	..	..	..	446	
495	Paleri Elda fu Attilio	73,83	..	374	489	447	
496	Mori Maria di Giuseppe	73,82	..	375	490	448	per esame.
497	Zampieri Sira di Giuseppe	73,82	..	376	491	449	
498	Del Bianco Gina di Lorenzo	73,81	..	377	492	450	
499	Zanchi Gina fu Giuseppe	73,72	..	378	493	451	
500	Soligo Rita di Giovanni Andrea	73,70	..	379	494	452	
501	Guerrini Pierina fu Arnaldo	73,65	..	380	495	453	
502	Tognetti Bianca di Edoardo	73,64	..	..	496	454	
503	Olivotto Ines di Ettore	73,61	.	381	497	455	
504	Fibbi Fedora di Cesare	73,56	..	382	498	456	
505	Boldrin Ida fu Gustavo	73,53	..	..	499	..	
506	Bampa Wilma di Giuseppe	73,43	..	383	500	457	
507	Cogalin Lucia di Lodovico	78,41	..	..	501	458	
508	Novi Alves di Athos	73,37	..	384	502	459	

2331

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione complessiva	GRADUATORIA Scuole maschili Maestri	Scuole maschili Maestre	Scuole miste	Scuole femminili	Osservazioni
509	Pellegrini Attilio di Giovanni.	73,32	41	..	503	..	
510	Minarelli Irene di Angelo	73,29	..	385	504	460	
511	Guzzonato Flora di Antonio	73,23	..	..	505	461	
512	Sgobbi Maria di Giovanni.	73,17	..	..	506	462	
513	Bazzani Lia di Pietro	73,10	..	386	507	463	per età
514	Bongiovanni Emilia di Venanzio	73,10	..	387	508	464	per età
515	Nardari Giuseppina di Andrea	73,10	..	..	509	465	
516	Iocer Leone di Angelo	73,09	42	..	510	..	
517	Borga Carolina fu Giovanni Batta	73,08	..	388	511	466	
518	Marchesi Clelia di Romano	73,05	..	389	512	467	per età
519	Castellani Maria di Enrico.	73,05	..	390	513	468	
520	Fasoli Cleonice di Camillo	72,92	..	391	..	469	per esame
521	Mantovani Mafalda di Tersillo	72,92	..	392	514	470	
522	Gaiarsa Arpalice di Vincenzo.	72,87	..	393	515	471	
523	Baretta Giuseppina di Augusto	72,82	..	394	516	472	
524	Piona Paolina di Angelo	73,77	..	..	517	..	
525	Davi Giuseppina di Gregorio	72,74	..	395	518	473	per età
526	Perin Clementina di Giovanni	72,74	..	396	519	474	per età
527	Antonini Amelia di Antonio	72,74	..	397	520	475	"
528	Tosi Elodia di Enore	72,60	..	398	521	476	
529	Bortolotti Giuseppina di Giacomo	72,56	..	399	522	477	per età
530	Picchetti Valentina di Luigi	72,56	..	..	523	478	per età
531	Todeschini Orsola di Giuseppe	72,56	..	400	524	479	per età
532	Bragagnolo Ines di Domenico.	72,46	..	..	525	480	
533	Ortelli Ines fu Vincenzo	72,54	..	401	526	481	
534	Lanzini Nicora Virginia	72,51	..	..	..	482	
535	Zen Regina di Vincenzo	72,51	..	402	527	483	
536	Smaldero Blandina di Fiorindo	72,47	..	403	528	484	
537	De Biasio Crisina di Matteo.	72,46	..	..	529	..	
538	Molucchi Annita di Angelo	72,45	..	..	530	485	

5934

2338

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione complessiva	GRADUATORIA				Osservazioni
			Scuole maschili		Scuole miste	Scuole femminili	
			Maestri	Maestre			
539	Corelli Assunta di Tullio	72.44	..	404	531	486	
540	Carta Emma di Vincenzo	72.41	..	405	532	487	per età.
541	Galli Colomba di Pellegrino	72.41	..	406	533	488	
542	Stivanin Maria di Domenico	72.39	..	407	534	489	
543	Gatti Rosina Luigina di Clemente	72.33	..	408	535	490	
544	Lazzarini Bianca di Antonio	72.28	..	909	536	491	
545	Tasca Giuseppina fu Angelo	72.23	..	410	537	492	
546	Cervato Dino di Gioacchin	72.14	43	..	538	..	per servizio.
547	Prosdocimi Beatrice di Giovanni	72.14	..	..	539	493	
548	Carleschi Teresina di Orsino	72.10	..	411	540	494	per età.
549	Lotto Margherita di Leonardo	72.10	..	412	541	495	
550	Busetto Antonia di Domenico	72.05	..	413	542	496	per età.
551	Merlo Virginia fu Napoleone	72.05	..	414	543	497	
552	Belli Luigia fu Angelo	71.87	..	415	544	498	per età.
553	Chiaroboli Amabile di Fioravante	71.87	..	416	545	499	
554	Barbieri Soffietti Amilia fu Francesco	71.83	..	417	546	500	
555	De Ambrosi Angelina di Antonio	71.82	..	418	547	501	
556	Gennaro Arnalda fu Luigi	71.74	..	419	548	502	
557	Palazzin Rita fu Angelo	71.51	..	420	549	503	per età.
558	Tommasi Margherita di Vittorio	71.51	..	421	550	504	
559	Macola Arpalice di Giovanni	71.41	..	422	551	505	
560	Rigoni Adele di Girolamo	71.33	..	423	552	506	
561	Natural Amelia di Pietro	71.10	..	..	553	507	
562	Bonfanti Orsolina di Steinio	71.05	..	424	554	508	
563	Cera Umberto di Giovanni	70.87	44	..	555	..	
564	Salvagno Maria di Ferdinando	70.73	..	..	556	509	
565	Aita Dorina fu Giovanni Battista	70.68	..	425	557	510	
566	Paganin Maria di Valentino	70.39	..	426	558	511	
567	Querhels Margherita di Rodolfo	70.28	..	427	559	512	
568	Bianchi Arpalice di Augusto	70.25	..	428	560	513	

2 3 3 9

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione complessiva	GRADUATORIA Scuole maschili Maestri	Scuole maschili Maestre	Scuole miste	Scuole femminili	Osservazioni
569	Pascolo Aurora fu Giovanni Battista.	69,92	..	429	561	514	
570	Bisson Pietro di Giovanni. . . .	69,86	45	..	562	..	
571	Girardi Elisabetta di Rodolfo. . .	69,83	..	430	563	515	
572	Ponsa Lina di Giuseppe	69,41	..	431	564	516	
573	Carisi Ida di Giovanni.	69,23	..	432	565	517	

5933

2340

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AVVISO

Annuario Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione

per l'anno 1923

A cura della Tipografia Operaia Romana Cooperativa di Roma, Editrice del *Bollettino Ufficiale* del Ministero della Pubblica Istruzione, è stato pubblicato e messo in vendita, l'*Annuario Ufficiale* del Ministero per il 1923.

Il prezzo dell'*Annuario* è di Lire 28.

Le richieste, accompagnate dal relativo importo, al quale debbono aggiungersi le spese di posta (Lire 5 per ogni copia), per gli Istituti ed Uffici non ammessi a godere della franchigia postale, debbono essere rivolte direttamente alla Tipografia, in Roma (14), Via Emilio Morosini, N. 17.

Il Ministero avverte che non dispone di copie dell'*Annuario* da inviare in dono.

2341

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prezzo Lire 4.—

In vendita presso:

In *Tipografia Operaia Romana Coop.* — Roma (14), *Via Emilio Morosini n. 17*
In *Libreria Angelo Signorelli* — Roma, Via degli Orfani, 88.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. Università di Napoli

Prospetto dimostrativo degli emolumenti che si corrispondono al personale della R. U
del 30 maggio 1944 della "Headquarters Allied Commission Labour Sub-Com

Numero di ordine	Categorie di personale	Gruppo	Grado	Emolumenti annui lordi che costituiscono lo stipendio: Stipendio	Indennità di servizio attivo	Assegno complementare di guerra	Aggiunta di famiglia	Indennità di bombardamento o di allarme	Premio di operosità e rendimento	Compensi varî: separazione dai congiunti e prossimi	Compensi varî: parti
	Personale di ruolo			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(X)	
1	Professori ordinari	A	V	37.950 -	12.650 -	52.970 -	3.267 -				
2	" " e dir.ri amm.vi	"	V	28.490 -	9.460 -	52.970 -	3.267 -				
3	" "	"	VI	23.210 -	7.370 -	52.970 -	3.267 -				
4	" straordinari " "	"	VII	20.460 -	5.610 -	52.970 -	3.267 -				
5	Segretari-capo e Rag.-capo	A e B	VIII	18.700 -	4.180 -	52.970 -	3.267 -				
6	I° Segretari e I° Ragionieri	" "	IX	16.170 -	3.410 -	52.970 -	3.267 -				
7	Aiuti-Segretari-Ragionieri	" "	X	13.640 -	2.530 -	52.970 - M.L. 1.320	3.267 -				
8	Assistenti=Vice-Segretari e Vice Ragionieri	" "	XI	10.670 -	2.090 -	52.970 - M.L. 1.320	3.267 -				
9	Archivisti-capo	C	IX	14.300 -	3.410 -	52.970 -	3.267 -				
10	I° Archivisti	"	X	11.990 -	2.530 -	52.970 -	3.267 -				
11	Archivisti	"	XI	9.130 -	2.090 -	52.970 -	3.267 -				
12	Applicati	"	XII	7.370 -	1.760 -	52.970 -	3.267 -				
13	Alunni d'ordine	"	XIII	5.720 -	1.540 -	52.713 50	3.267 -				
14	Tecnici a carico dello Stato	—	—	9.020 -	1.210 -	52.970 -	2.940 30				
	" " " dell'Ente	—	—	6.092 -	610 -	42.750 02	2.940 30				
15	Subalterni a carico dello Stato	—	—	9.020 -	1.210 -	52.970 -	2.940 30				
	" " " dell'Ente	—	—	4.872 -	488 -	41.016 50	2.940 30				
	Personale non di ruolo										
16	Assistenti incaricati	A	—	9.162 76	—	41.320 -	916 72				
17	" supplenti	"	—	7.313 16	—	41.202 20	731 30				
18	Avventizi	A e B	—	9.628 32	—	41.320 -	962 80				
19	"	C	—	7.316 04	—	41.211 64	731 60				
20	Subalterni giornalieri	—	—	4.389 60	—	41.822 92	438 96				
21	Supernumerari "	—	—	stipendi vari da un minimo di £ 5 ad un massimo di £ 20 giornaliere	—	assegno complementare come alla pag.	1/6 della aggiunta di famiglia di cui alla colonna (4)				

I contrassegni della colonna (3) S = statali , U = Universitari

2343

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. Università di Napoli

... si corrispondano al personale della R. Università di Napoli in riferimento alla richiesta ...
... Allied Commission Labour Sub-Commission "

...sce lo aggiunta di famiglia (4)	Indennità di bombardamento o di allarme (5)	Premio di operosità e rendimento (6)	Compensi vari: sopratassa di esame e prove (7)	Compensi vari: partecipazione prestazioni a pagamento (8)	Premi: di anzianità (9)	Premi: di natalità (10)	Indennità di trasferta e missione (11)	Annotazioni
3.267	-	140	-	-	-	-	-	
3.267	-	33	33	-	-	-	-	
3.267	-	30	-	-	-	-	-	
3.267	-	27	-	-	-	-	-	
3.267	-	24	-	-	-	-	-	
3.267	-	22	-	-	-	-	-	
3.267	-	22	-	-	-	-	-	
3.267	-	22	-	-	-	-	-	
3.267	-	22	-	-	-	-	-	
3.267	-	22	-	-	-	-	-	
3.267	-	22	-	-	-	-	-	
3.267	-	22	-	-	-	-	-	
3.267	-	22	-	-	-	-	-	
2.940	30	22	-	-	-	-	-	
2.940	30	22	-	-	-	-	-	
2.940	30	22	-	-	-	-	-	
916	80	22	-	-	-	-	-	
731	30	22	-	-	-	-	-	
962	50	22	-	-	-	-	-	
731	60	22	-	-	-	-	-	
438	96	22	-	-	-	-	-	

(1) della 10ª qualifica della tabella III

(2) Premio di operosità e rendimento: £ 22 (ventidue) mensili, ai sensi del R.D.L. 16.XII.1942 n. 1749, art. 2, agli impiegati di ruolo e non di ruolo, compresi quelli in prova, con esclusione di quelli che godono di assegni personali superiori a £ 1.000 annue lorde.

(3) Indennità di bombardamento o di allarme: £ 22 (ventidue) mensili, ai sensi del R.D.L. 24.VIII.1942 n. 1011, agli impiegati di ruolo e non di ruolo, compresi quelli in prova, con esclusione di quelli che godono di assegni personali superiori a £ 1.000 annue lorde.

(4) Assegni di famiglia: £ 10 (dieci) mensili per moglie non legalmente separata e per ogni figlio minore di anni 18 (diciotto), ai sensi del R.D.L. 24.VIII.1941 n. 1015 e successive modificazioni.

(5) Premio di operosità e rendimento: £ 4 (quattro) mensili, ai sensi del R.D.L. 24.VIII.1941 n. 1015 e successive modificazioni.

(6) Indennità di bombardamento o di allarme: £ 4 (quattro) mensili, ai sensi del R.D.L. 24.VIII.1941 n. 1015 e successive modificazioni.

(7) Compensi vari: sopratassa di esame e prove: £ 50 (cinquanta) per ogni esame di laurea, di diploma o di abilitazione professionale, ai sensi del R.D.L. 24.VIII.1941 n. 1015 e successive modificazioni.

(8) Compensi vari: partecipazione prestazioni a pagamento: £ 25 (venticinque) per ogni esame di laurea, di diploma o di abilitazione professionale, ai sensi del R.D.L. 24.VIII.1941 n. 1015 e successive modificazioni.

(9) Premi di anzianità: £ 1.500 (millecinquecento) annue lorde, ai sensi del R.D.L. 16.XII.1942 n. 1749, art. 2, agli impiegati di ruolo e non di ruolo, compresi quelli in prova, con esclusione di quelli che godono di assegni personali superiori a £ 1.000 annue lorde.

(10) Premi di natalità: £ 1.500 (millecinquecento) annue lorde, ai sensi del R.D.L. 16.XII.1942 n. 1749, art. 2, agli impiegati di ruolo e non di ruolo, compresi quelli in prova, con esclusione di quelli che godono di assegni personali superiori a £ 1.000 annue lorde.

(11) Indennità di trasferta e missione: £ 500 (cinquecento) per ogni mese di effettivo servizio, ai sensi del R.D.L. 24.VIII.1941 n. 1015 e successive modificazioni.

5929

L'assegno temporaneo di guerra fu istituito con R.D.L.14-7-1941 n.646 ed aumentato del 125% con R.D.L. 8/7/1943 n.610 con decorrenza 1° luglio 43 - Poichè l'assegno temporaneo di guerra non era cumulabile con l'indennità di cui all'art.2 del R.D.L.16-12-1942 n.1498 per il personale statale al quale era stato corrisposto l'assegno del 1943 sullo stipendio , l'importo di tale assegno, viene sottratto dall'importo mensile della indennità di cui alla colonna n. (5) .

L'aggiunta di famiglia di cui alla colonna n. (4) istituita con legge 27 giugno 1929 n. 1047 e modificata definitivamente col R.D.L. 8-7-1943 N.610 rappresenta la quota base per i coniugati - tale quota viene aumentata di £.653,40 lorde annue per ogni figlio minore a carico fino al terzo figlio e di £. 1306,80 lorde annue per ogni figlio minore a carico oltre il terzo, per i funzionari di gruppo A,B,C,; di £. 544.50 lorde annue per ogni figlio minore a carico fino al terzo e di £. 1.089 lorde annue per ogni figlio minore a carico oltre il terzo per i subalterni ed i tecnici. Per il personale di cui ai numeri d'ordine n.16-a 21 l'aggiunta di famiglia non viene corrisposta - viene data invece una quota pari ad un decimo dello stipendio a titolo di aggiunta di famiglia in base al disposto dell'art.2 del R.D.L.24 marzo 1941 n.203 modificato dal R.D.L.14-7-1941 n.643 indipendentemente dal numero di persone a carico - non esiste aggiunta di famiglia per le persone a carico della famiglia originaria.

Il premio di operosità e rendimento di cui alla colonna n. (6) del prospetto viene pagato a mese - le cifre segnate nella colonna medesima rappresentano le somme massime che si possono corrispondere a ciascuna categoria - non tutto il personale gode della retribuzione massima- al personale assente viene detratta una quota corrispondente a tre ore di premio di operosità e rendimento per ogni giornata. R.D.L. 30.III.1923.n.794

L'aumento disposto dall'ordine regionale n.2 con decorrenza 1° dicembre 1943 è stato applicato sulle somme lorde mensili risultanti dalla $\frac{(1+2+3+4+5)}{12}$ sulle quali vengono applicate le percentuali progressive del 70%, 60%, 30%, 20%, 10% fino alla concorrenza di £.1900 mensili -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

con l'indennità di cui all'art.2 del R.D.L.16-12-1942 n.1498 per il personale statale al quale era stato corrisposto l'assegno del 1943 sullo stipendio , l'importo di tale assegno, viene sottratto dall'importo mensile della indennità di cui alla colonna n. (5) .

L'aggiunta di famiglia di cui alla colonna n. (4) istituita con legge 27 giugno 1929 n. 1047 e modificata definitivamente col R.D.L. 8-7-1943 N.610 rappresenta la quota base per i coniugati - tale quota viene aumentata di £.653,40 lorde annue per ogni figlio minore a carico fino al terzo figlio e di £. 1306,80 lorde annue per ogni figlio minore a carico oltre il terzo, per i funzionari di gruppo A,B,C,; di £. 544.50 lorde annue per ogni figlio minore a carico fino al terzo e di £. 1.089 lorde annue per ogni figlio minore a carico oltre il terzo per i subalterni ed i tecnici. Per il personale di cui ai numeri d'ordine n.18-a 21 l'aggiunta di famiglia non viene corrisposta - viene data invece una quota pari ad un decimo dello stipendio a titolo di aggiunta di famiglia in base al disposto dell'art.2 del R.D.L.24 marzo 1941 n.203 modificato dal R.D.L.14-7-1941 n.643 indipendentemente dal numero di persone a carico - non esiste aggiunta di famiglia per le persone a carico della famiglia originaria.

Il premio di operosità e rendimento di cui alla colonna n. (6) del prospetto viene pagato a mese - le cifre segnate nella colonna medesima rappresentano le somme massime che si possono corrispondere 5928 ciascuna categoria - non tutto il personale gode della retribuzione massima- al personale assente viene detratta una quota corrispondente a tre ore di premio di operosità e rendimento per ogni giornata. R.D.L. 30-XII-1923-2384

L'aumento disposto dall'ordine regionale n.2 con decorrenza 1° dicembre 1943 è stato applicato sulle somme lorde mensili risultanti dalla $\frac{(1+2+3+4+5)}{12}$ del: 70% , 60%, 30%, 20%, 10% fino alla concorrenza di £.1900 mensili - Sulle somme che si liquidano relative al premio di operosità e rendimento la percentuale di aumento applicata dal 1° dicembre 1943 è del 70%

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

perchè considerata come emolumento a sè stante giusta istruzioni amministrative n.23 ~~xxxxxxxx~~ del 14 aprile 1944 impartita dal Headquartes Region 3 Allied Controll Commission A.P.O. 394 26 S.Army. I compensi varî di cui alle colonne(7)e(8) non sono soggetti all'aumento percentuale - L'indennità di trasferta e missione viene aumentata del 70% rispetto alle tariffe giornaliere del 1942 giusta le istruzioni sopracitate a proposito del premio di rendimento .

Ritenute - Tutti gli emolumenti, tranne quelli di cui alla colonna 9 e 10 (premi di nuzialità e natalità) sono soggetti alle seguenti ritenute erariali : Ricchezza Mobile 8%, Imposta Complementare 1 %, Addizionale 0,18%, Bollo quietanza 0,05 su ogni 100 lire o frazione di 100 lire nette. Le ritenute erariali vengono operate dopo che la somma lorda sia stata epurata della trattenuta per quiescenza e previdenza per quanto riguarda gli emolumenti di cui alla colonna (1). Le ritenute per trattamento di quiescenza e previdenza al personale che viene pagato dallo Stato sono: 6% entrata tesoro, 2% opera di previdenza - inoltre dopo avere operato le ritenute erariali si trattiene il 0,10% (contributo al fondo per il credito ai dipendenti dello Stato - R.D.L. 5 settembre 1938 n.1556) calcolato sull'importo lordo del solo stipendio (colonna(1)) - Gli stipendi netti mensili comprensivi dell'indennità di servizio attivo e dell'assegno temporaneo di guerra sono quelli che risultano dalle tabelle degli ~~xxxxxx~~ Statali. Le ritenute per trattamento di quiescenza e previdenza al personale che viene pagato a carico del bilancio dell'Università sono: per il personale di ruolo del gruppo A (aiuti ed assistenti) £.60 mensili, per il personale tecnico £.45 mensili, per il personale subalterno £.35 mensili; per il personale non di ruolo: avventizi dei gruppi A e B £.45,55 mensili, avventizi di gruppo C £.38,05 mensili , subalterni giornalieri £.11 per settimana, infermieri giornalieri £.8,50 settimanali - Per il personale di ruolo al trattamento di quiescenza e previdenza l'Università provvede mediante contratto di assicurazione mista a favore del dipendente - per il personale non di ruolo provvede

927

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Headquartes Region 3 Allied Controll Commission A.P.O. 394 26 S.Army.
I compensi varî di cui alle colonne(7)e(8) non sono soggetti all'aumento percentuale - l'indennità di trasferta e missione viene aumentata del 70% rispetto alle tariffe giornaliere del 1942 giusta le istruzioni sopracitate a proposito del premio di rendimento .
Ritenute - Tutti gli emolumenti, tranne quelli di cui alle colonne 9 e 10 (premi di nuzialità e natalità) sono soggetti alle seguenti ritenute erariali : Ricchezza Mobile 8%, Imposta Complementare 1 %, Addizionale 0,18%, Bollo quietanza 0,05 su ogni 100 lire o frazione di 100 lire nette. Le ritenute erariali vengono operate dopo che la somma lorda sia stata epurata della trattenuta per quiescenza e previdenza per quanto riguarda gli emolumenti di cui alla colonna (1).
Le ritenute per trattamento di quiescenza e previdenza al personale che viene pagato dallo Stato sono: 6% entrata tesoro, 2% opera di previdenza - inoltre dopo avere operato le ritenute erariali si trattiene il 0,10% (contributo al fondo per il credito ai dipendenti dello Stato - R.D.L. 5 settembre 1938 n.1556) calcolato sull'importo lordo del solo stipendio (colonna(1)) - Gli stipendi netti mensili comprensivi dell'indennità di servizio attivo e dell'assegno temporaneo di guerra sono quelli che risultano dalle tabelle degli ~~xxxxx~~ Statali.
Le ritenute per trattamento di quiescenza e previdenza al personale che viene pagato a carico del bilancio dell'Università sono: per il personale di ruolo del gruppo A (aiuti ed assistenti) £.60 mensili, per il personale tecnico £.45 mensili, per il personale subalterno £.35 mensili; per il personale non di ruolo: avventizi dei gruppi A e B £.45,35 mensili, avventizi di gruppo C £.38,05 mensili , subalterni giornalieri £.11 per settimana, infermieri giornalieri £.8,50 settimanali - Per il personale di ruolo al trattamento di quiescenza e previdenza l'Università provvede mediante contratto di assicurazione mista a favore del dipendente - per il personale non di ruolo provvede con l'assicurazione invalidità e vecchiaia.
La tredicesima mensilità non viene corrisposta al personale della R.Università

5927

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gli avventizi coprono posti di ruolo vacanti dei rispettivi gruppi Il personale avventizio, molto numeroso si è trovato in condizioni molto penose perchè il regolamento dell'Università per il personale amministrativo che si doveva compilare dal 1923 data dell'autonomia alle Università fu approvata solo il 15 giugno 1939 - epoca in cui per l'inizio della guerra non vi fu la possibilità di bandire i concorsi e quindi provvedere alla sistemazione del personale medesimo.

5926

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Elenco numerico del personale in servizio dipendente dalla R.Università di Napoli

1)	Prof.Crd.	Gr.A	Cr.IV	a carico dello Stato	36	a carico del bilancio	--
2)	"	"	"	V	"	"	"	"	37	"	"	"	"	--
3)	"	"	"	VI	"	"	"	"	37	"	"	"	"	--
4)	"	Str.	"	VII	"	"	"	"	9	"	"	"	"	--
5)	Dir.Ammin.	"	"	VII	"	"	"	"	2	"	"	"	"	--
6)	Segr.Capo	"	"	VIII	"	"	"	"	1	"	"	"	"	--
7)	I° Segr.	"	"	IX	"	"	"	"	2	"	"	"	"	--
8)	Rag.Capo	"	B	VIII	"	"	"	"	2	"	"	"	"	--
9)	I° Rag.	"	B	" IX	"	"	"	"	1	"	"	"	"	--
10)	Rag.	"	B	" X	"	"	"	"	1	"	"	"	"	--
11)	V° Rag.	"	B	XI	"	"	"	"	2	"	"	"	"	--
12)	Aiuti	"	A	" X	"	"	"	"	8	"	"	"	"	40
13)	Assist.	"	A	" XI	"	"	"	"	11	"	"	"	"	59
14)	Ass.inc.	"	A	" -	"	"	"	"	=	"	"	"	"	41
15)	Ass°.suppl.	"	A	-	"	"	"	"	-	"	"	"	"	34
16)	Arch.Capo	"	C	" IX	"	"	"	"	2	"	"	"	"	=
17)	I° Arch.	"	C	" X	"	"	"	"	8	"	"	"	"	=
18)	Arch.	"	"	" XI	"	"	"	"	9	"	"	"	"	=
19)	Applic.	"	"	XII	"	"	"	"	8	"	"	"	"	=
20)	Avventizi	"	A	-	"	"	"	"	=	"	"	"	"	2
21)	"	"	B	-	"	"	"	"	=	"	"	"	"	2
22)	Avventizi	"	C	-	"	"	"	"	=	"	"	"	"	31
23)	Tec.ruolo	"	-	-	"	"	"	"	12	"	"	"	"	33
24)	sub.ruolo	-	-	-	"	"	"	"	86	"	"	"	"	162
25)	Tec.non di ruolo	-	-	-	-	-	-	-	-	"	"	"	"	3
26)	Sub.non di ruolo	-	-	-	-	-	-	-	-	"	"	"	"	94
27)	Inf.gior.	-	-	-	-	-	-	-		"	"	"	"	201

5925

[illegible] incaricati occupano posti di assistenti di ruolo vacanti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2)	"	"	"	" V	"	"	"	"	37	"	"	"	"	--
3)	"	"	"	"VI	"	"	"	"	37	"	"	"	"	--
4)	" Str.	"	"	"VII	"	"	"	"	9	"	"	"	"	--
5)	Dir.Ammin.	"	"	"VII	"	"	"	"	2	"	"	"	"	--
6)	Segr.Capo	"	"	"VIII	"	"	"	"	1	"	"	"	"	--
7)	I^a Segr.	"	"	"IX	"	"	"	"	2	"	"	"	"	--
8)	Rag.Capo	"	B	"VIII	"	"	"	"	2	"	"	"	"	--
9)	I^a Rag.	"	B	" IX	"	"	"	"	1	"	"	"	"	--
10)	Rag.	"	B	" X	"	"	"	"	1	"	"	"	"	--
11)	V^a Rag.	"	B	"XI	"	"	"	"	2	"	"	"	"	--
12)	Aiuti	"	A	" X	"	"	"	"	8	"	"	"	"	40
13)	Assist.	"	A	" XI	"	"	"	"	11	"	"	"	"	59
14)	Ass^te inc.	"	A	" -	"	"	"	"	=	"	"	"	"	41
15)	Ass^te suppl.	"	A	-	"	"	"	"	-	"	"	"	"	34
16)	Arch.Capo	"	C	" IX	"	"	"	"	2	"	"	"	"	=
17)	I^a Arch.	"	C	" X	"	"	"	"	8	"	"	"	"	=
18)	Arch.	"	"	" XI	"	"	"	"	9	"	"	"	"	=
19)	Applic.	"	"	"XII	"	"	"	"	8	"	"	"	"	=
20)	Avventizi	"	A	-	"	"	"	"	=	"	"	"	"	2
21)	"	"	B	-	"	"	"	"	=	"	"	"	"	2
22)	Avventizi	"	C	-	"	"	"	"	=	"	"	"	"	31
23)	Tec.ruolo	"	-	-	"	"	"	"	12	"	"	"	"	33
24)	sub.ruolo	-		-	"	"	"	"	86	"	"	"	"	162
25)	Tec.non di ruolo	-	-	-	-	-	-	-	-	"	"	"	"	3
26)	Sub.non di ruolo	-	-	-	-	-	-	-	-	"	"	"	"	94
27)	Inf.gior.	-	-	-	-	-	-	-		"	"	"	"	201

Gli assistenti incaricati occupano posti di assistenti di ruolo vacanti per i quali non si è ancora provveduto al concorso - gli assistenti supplenti occupano posti vacanti temporaneamente per l'assenza dei titolari.

5925

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PREMIO DI OPEROSITA' E RENDIMENTO-Con R.D.L. 29 agosto I942n°IOII le misure orarie dei premi di operosità e rendimento furono elevate -Con circolare del Ministro Bottai dell'II agosto I942 n°I3742-Div 4 Pos.23 p.g. fu comunicato che la durata dell'orario di ufficio poteva essere prolungta fino ad un massimo di dieci ore giornaliere.Il Consiglio di Amministrazione ,in base all'allargamento dell'orario di ufficio e tenute presente le disagiate condizioni economiche dei funzionari stabilì di dare come messimo,non più ore 75,ma ore 90 mensili.

RIPARTIZIONE SOPRATASSA DI ESAMI-La somma complessiva riscossa per ogni anno finanziario per sopratassa di esami viene ripartita sotto forma di propine e partecipazione sopratassa ai professori di ruolo.
La ripartizione avviene nel seguente modo:tutta la somma viene divisa in tre parti delle quali una viene accantonata per propine di esami alle Commissioni esaminatrici e due sotto forma di quota fissa e quota mobile ai professori di ruolo.Ciò è stabilito dal Regolamento Generale Universitario. /art 100 R.D. 6/4/24
Nell'anno accademico I942-43 la somma netta ripartita sotto forma di propine fu di L.953.706,96 per cui ogni esame specila fu diL.6,48 ed ogni esame di laurea L.I344.E' da tener conto però che la propina risultò molto alta dato che il numero totale di esami fu molto limitato in quanto molti studenti non potettero sostenere gli esami per le contigenze belliche.
Gli altri due terzi vengono divisi in sei parti di cui i 5/6 3924 diminuiti della somma di L. 38.000(indennità di carica al RettoreL.I8.000,al Direttore dell'Istituto Navale L. 8.000,al Direttore dell'Istituto Orientale L.I2.000) R.D.L.25 febbraio I937 n°439 e Decreto Interministeriale I4 maggio I937,e depurati delle ritenute erariali vengono divisi per il numero totale dei posti di ruolo(poperti e non coperti)in organico_per l'anno I942-43 la quota spettante a ciascuno professorefu di L. IO.894,35;I/6 viene diviso per il número complessivo di iscritti ai corsi tenuti dai professori ufficiali-per l'anno I942-43 la quota per ogni iscritto fu di L. 6,64.
PRESTAZIONI A PAGAMENTO-Le somme riscosse per prestazioni a pagamento possono avere degli sbalzi fortissimi per cui le cifre non possono dare alcun concetto. A titolo di esempio si cita la ripartizione fatta al personale della Clinica Dermosifilopatica per l'anno accademico I942-43 che rappre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

enta valori medi: Direttore nette L. I8.I64
Aiuto " L. I0.980
Assistenti " " 5.498
Ass.Inc. " " 908
Sub.di Ruolo" " 908
" straord. " 454

MENSILITA' DI EMERGENZA -Il I^ settembre u;s; dalla locale Sezione Tesoro(R.Intendenza di Finanza)fu comunicato verbalmente che le autorità locali avevano dato disposizione di anticipare ,per l'emergenza,a tutto il personale gli stipendi relativi,al mese di ottobre ed a quello di novembre I943.
L'Università compilò le note nominative e le trasmise a lla Sezione Tesoro perchè avesse provveduto a metterle a pagamento presso la R.Tesoreria,ma per disguidi di ufficiol'Economo dell'Università non le trovò a pagamento. Dopo il I^ ottobre per disposizione del Comando alleato fu negata la corresponsione di dette mensilità.Successivamente l'Università ha fatto istanza al Comando Alleato(Sub-Commissione Educazione)che in data 22 maggio ha data disposione perchè venissero liquidati.Su detti stipendi sono state trattenute a titolo di scomputo tre quote(gennaio,febbraio,marzo I944)in ragione del I2,50% dello stipendio in godimento(Circolare n° 3I9 del 24dicembre I943 della R.Prefettura di Napoli).

INCARICHI DI INSEGNAMENTO Per gli insegnamenti per i quali non esiste cattedra di ruolo,si provvede mediante il conferimento di incarichi di insegnamento- Vedi Testo Unico delle Leggi Sull'Istruzione Superiore (3Iagosto I933 n° I592). L'incarico viene conferito nell'ordine di preferenza indicato dalle disposizioni stesse.

5923

La retribuzione annua per giascun insegnamento viene fissata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.La retribuzione fissata per ciascun incarico,dall'Università di Napoli,fino a tutto l'anno accademico I942-43 fu di L. 3.000 annue pari a L. I75 nette mensili,per l'anno I943-44 è stata elevata a L. 6.000 pari a L. 454 nette mensili.

Ill.mi Sigg. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI E
CLINICHE

N A P O L I

Oggetto: Premio di operosità

Con deliberazione n.21 del 27 ottobre 1942 il Consiglio di Amministrazione per venire incontro ai bisogni del personale tecnico e subalterno stabiliva di concedergli per lavoro straordinario un compenso di trenta ore mensili la cui spesa gravava a carico del bilancio generale.

Ho dovuto constatare che la suddetta deliberazione del Consiglio di Amministrazione comunicata con circolare 11 novembre 1942 n.17957 è stata interpretata da tutti i Direttori come una concessione generale per tutto il personale dipendente da ogni istituto o clinica. E difatti mensilmente mi pervengono richieste di premi di operosità e rendimento per tutto il personale subalterno aggravando così il bilancio generale.

Poichè il premio di operosità e rendimento è dovuto per legge soltanto a quel personale che se ne sia dimostrato meritevole per maggiore rendimento, assoluta disciplina, attaccamento al servizio, prestazione d'opera oltre il normale orario di ufficio, invito i Sigg. Direttori a segnalare dal 1 gennaio 1944 per la corresponsione del detto premio soltanto quelli del personale che si siano particolarmente distinti ed il numero delle ore (sempre nel limite di trenta) che a ciascuno dei medesimi si ritenga giusto attribuire.

Gradirei un cenno di assicurazione.

IL RETTORE

5922

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ill.mi Sigg. Direttori [illegible]
CLINICHE

NAPOLI

Oggetto: Premio di operosità

Con deliberazione n.21 del 27 ottobre 1942 il Consiglio di Amministrazione per venire incontro ai bisogni del personale tecnico e subalterno stabiliva di concedergli per lavoro straordinario un compenso di trenta ore mensili la cui spesa gravava a carico del bilancio generale.

Ho dovuto constatare che la suddetta deliberazione del Consiglio di Amministrazione comunicata con circolare 11 novembre 1942 n.17957 è stata interpretata da tutti i Direttori come una concessione generale per tutto il personale dipendente da ogni istituto o clinica. E difatti mensilmente mi pervengono richieste di premi di operosità e rendimento per tutto il personale subalterno aggravando così il bilancio generale.

Poichè il premio di operosità e rendimento è dovuto per legge soltanto a quel personale che se ne sia dimostrato meritevole per maggiore rendimento, assoluta disciplina, attaccamento al servizio, prestazione d'opera oltre il normale orario di ufficio, invito i Sigg. Direttori a segnalare dal 1 gennaio 1944 per la corresponsione del detto premio soltanto quelli del personale che si siano particolarmente distinti ed il numero delle ore (sempre nel limite di trenta) che a ciascuno dei medesimi si ritenga giusto attribuire.

5922

Gradirei un cenno di assicurazione.

IL RETTORE

Omodeo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DELL'ORDINE UNIVERSITARIO

Roma, II agosto I942

Div.4 Pos.23 p.g.
Prot.I3742

Ai Rettori delle Università
Ai Direttori degli Istituti
dell'Ordine Universitario

OGGETTO; Orario di Ufficio

Come è fatto noto da comunicato pubblicato dai giornali, a decorrere dal I° agosto corrente e per tutta la durata dell'attuale guerra è stato ripristinato negli uffici Statali e degli Enti Pubblici di tutto il Regno, comunque soggetti alla vigilanza dello Stato, l'orario di lavoro della durata normale giornaliera di sette ore, diviso in due periodi dalle ore otto alle dodici e dalle ore sedici alle diciannove.

Per questo Ministero e per gli Uffici pubblici dipendenti, aventi sedi nella Capitale, l'orario di lavoro, data la necessità di ridurre l'eccessivo affollamento dei mezzi di trasporto, resta così spostato ore 8,I5-I2,I5 e ore I6,I5-I9,I5.

In caso di accertato bisogno, la durata dell'orario potrà essere prolungato fino ad un massimo di dieci ore giornaliere. Per le prestazioni di lavoro straordinario si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

Nelle domeniche e negli altri giorni festivi di cui all'5921 I del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, approvato con la legge 27 maggio I929-VII, n°8I0, saranno attuati soltanto turni di servizio in quegli uffici per i quali ciò sia ravvisi assolutamente indispensabile.

Le superiori esigenze che, nell'attuale momento, hanno reso necessario il ripristino dell'orario diviso in due periodi, richiedono che l'orario stesso venga osservato in tutti gli uffici con la massima diligenza e puntualità.

Con l'occasione, mentre si ricorda che il congedo ordinario anche per quest'anno è ridotto a giorni I5 per il personale di ruolo, si avverte che, com'è stato stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il personale non di ruolo il congedo annuale retribuito non potrà superare i

12356

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dieci giorni.

Eventuali proroghe del congedo ordinario,come sopra indicato,non potranno essere concesse che in casi eccezionali,che mi dovranno essere tempestivamente segnalati,per il personale a carico di questo Ministero.

Comunque,durante il periodo di proroga del congedo ordinario,al personale non di ruolo sarà sospeso il pagamento degli assegni.

IL MINISTRO

F.to BOTTAI

p.c.c.
Il Direttore Amministrativo
F.to Imparato

0020

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gazzetta Ufficiale nº 217-15 settembre 1942-XX

Regio Decreto Legge -29 agosto 1942-XX nº 1011

Maggiore assegnazione agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per esigenze dipendenti dalla guerra.

VITTORIO EMANUELE III

Per Grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia e di Albania Imperatore di Etiopia

Viste le leggi 28 maggio 1942-XX nn.628,668 e 673 1giugno 1942-XXnn.667 e 680 4 giugno 1942-XX nn.654 e 23 giugno 1942-XX-n665.

Visto l'art.18 della legge 1º gennaio 1939-XVII-n.129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri

Sulla propostax del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 8

Le misure orarie dei premi di operosità e rendimento di cui all'art.4 del R. decreto legge 27 giugno 1937-XV n.1038,convertito nella legge 30 dicembre 1937 XVI,nº2382,sono stabilite come appresso:

L.4;L.3,75;L.3,50 e L. 3,25-per il personale di ruolo appartenente rispettivamente ai gruppi A,B,C,e al personale subalterno;

-L.3,50;L.3,25;L.3,00 e L. 2,75-per il personale non di ruolo che appartenga rispettivamente,xixgruppi alle categorie I,II,III,e IV di cui al D.L. 4 febbraio 1937-XV,n.100,convertito nella legge 7 giugno 1937-XV,n.1008 o che altrimenti, disimpegni rispettivamente,attribuzioni proprie del personale di ruolo dei gruppi A,B,C,e del personale subalterno. 5919

Con decreti del Ministro per le Finanze saranno introdotte i n bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente articolo,il quale ha vigore dal 1º agosto 1942 XX e fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S.ANNA di Valdieri, addì 29 agosto 1942 XX.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini -Di Revel

Visto il Guardasigilli: Grandi

Reg.to alla Corte dei Conti addì 15 settembre 1942-XX

Atti del Governo, registro 449, foglio 48-Mancini